



CORTE COSTITUZIONALE
UFFICIO DEL MASSIMARIO

REPERTORIO RAGIONATO DELLE MASSIME DELLE PRONUNCE COSTITUZIONALI

VOLUME 1

IL PROCESSO COSTITUZIONALE

ANNI 2016-2023

Il presente Volume è destinato alle esigenze di documentazione per l'attività giurisdizionale della Corte costituzionale.

Si declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

COORDINAMENTO DEI REPERTORI:

Massimiliano BONI

CURA DEL VOLUME:

Massimiliano BONI

COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEI TESTI:

Lorenzo CARBONARA,
Bruno CAROTTI, Paola
CICCAGLIONI, Anna
Valeria SEGHETTI, Bruno
BATTAGLIA

EDITOR:

Bruno CAROTTI

CONTROLLO DEI TESTI:

Eleonora MASCI

FEBBRAIO 2024

Un discorso sui modi o, se si vuole, sulle procedure attraverso cui si sono stratificate le risposte alle diverse domande di giustizia costituzionale può (...) consentire di cogliere linee di tendenza o traiettorie, nelle dinamiche istituzionali e interpersonali, alle quali attribuire significati: al di là dei tecnicismi di maniera e dei loro, più o meno fallaci, esoterismi, anche nell'esperienza della Corte le forme rappresentano vere e proprie sostanze e di queste esprimono la concretezza e quasi la carnalità. Si tratta solo di avere la pazienza di soffermarsi, per osservare i fenomeni con pacatezza e cogliere nei dettagli la proiezione di un insieme: non solo, cioè, i "punti", ma le "linee", per non farsi travolgere dall'ondata del mero esistente o dal clamore dell'evento particolare.

Paolo Grossi,

*Relazione sulla giurisprudenza
costituzionale del 2016*

INDICE

Presentazione alla prima edizione.....	1
Presentazione alla seconda edizione	5
Presentazione alla terza edizione	7

PARTE PRIMA L'AVVIO DEL PROCESSO

CAPITOLO 1. ASPETTI GENERALI

1. La lingua del processo	11
2. Atto introduttivo	11
3. Termini processuali e sospensione feriale	11
4. Nullità, preclusioni, inammissibilità e decadenze processuali	11

CAPITOLO 2. LE NOTIFICAZIONI E LE COMUNICAZIONI

1. Regole generali per le notificazioni	12
2. Notificazione a cura degli avvocati e dei procuratori dello Stato.....	15

CAPITOLO 3. IL DEPOSITO DEGLI ATTI: TERMINI E FORMALITÀ

1. Deposito del ricorso.....	16
2. Deposito di memorie e di documentazione	17

CAPITOLO 4. IL CONTRADDITTORIO

1. Costituzione in giudizio	19
1.1. Giudizio incidentale	19
1.2. Giudizio in via principale	20
2. Intervento in giudizio.....	20
2.1. Giudizio incidentale	20
2.2. Giudizio in via principale	29
2.3. Giudizio per conflitto tra poteri	31
2.4. Giudizio per conflitto tra enti	32
2.5. Giudizio sull'ammissibilità di <i>referendum</i> abrogativo (casistica)	34
3. Perentorietà dei termini di costituzione e di intervento.....	35
3.1. Giudizio incidentale	35
3.2. Giudizio in via principale	37
3.3. Giudizio per conflitto tra poteri	38
3.4. Giudizio per conflitto tra enti	39

Indice

4. Istanza di accesso agli atti (casistica).....	39
5. Rappresentanza e difesa tecnica.....	40
5.1. In generale.....	40
5.2. Lo Stato e la Regione	41
6. <i>Amici curiae</i>	42

CAPITOLO 5. L'OGGETTO DEL GIUDIZIO

1. Inconvenienti di fatto.....	44
2. Legge.....	44
2.1. Intero atto	44
2.2. Legge di delegazione.....	46
2.3. Legge-provvedimento.....	46
2.4. Legge di interpretazione autentica.....	47
2.5. I vizi del procedimento referendario <i>ex art. 133 Cost.</i>	47
3. Decreto-legge	48
4. Norma.....	48
4.1. Individuazione.....	48
4.2. Formulazione distorta o ambigua	49
4.3. Norme penali di favore.....	49
4.4. Norme di diritto internazionale generalmente riconosciute	50
5. Parametri interposti interni	51
6. Parametri interposti esterni	51
6.1. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).....	52
6.2. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE).....	52
6.3. Diritto dell'Unione europea e decisioni della Corte di giustizia UE.....	55
7. Principi fondamentali.....	57
8. Questione di fiducia.....	57
9. Questioni già rigettate dalla Corte costituzionale	57
10. Regolamenti (o fonti normative secondarie).....	58
10.1. Norma regolamentare in stretto nesso di specificazione con la norma primaria censurata	58
10.2. Regolamenti di autonomia degli organi costituzionali.....	61
11. Riforma del Titolo V (normativa previgente in contrasto).....	61
12. Testi unici regionali	61
13. Trasferimento della questione (per <i>ius superveniens</i>).....	61
13.1. In generale.....	61
13.2. Autonoma impugnazione dello <i>ius superveniens</i>	64
13.3. Estensione in caso di modifiche marginali	64
14. Zone franche.....	67
14.1. In generale: influenza sui requisiti di ammissibilità delle questioni	67
14.2. Necessità di una soluzione “costituzionalmente adeguata”, anziché di una soluzione “a rime obbligate”.....	67
14.3. I vari ambiti: in materia di bilancio	70
14.4. Segue: in materia elettorale	70
14.5. Segue: in materia penale.....	71
14.6. Segue: in materia di spese di giustizia	73

CAPITOLO 6. IL *THEMA DECIDENDUM*

1. Riunione di giudizi	74
2. La delimitazione del <i>thema decidendum</i> : nel giudizio incidentale.....	74
2.1. Ricognizione dell'oggetto.....	74
2.2. Ricognizione dei parametri.....	78
2.3. Divieto di integrazione successiva per il rimettente	80
2.4. Divieto di ampliamento per le parti costituite o intervenute e per gli <i>amici curiae</i>	80
3. Segue: nel giudizio in via principale.....	82
3.1. Ricognizione dell'oggetto.....	82
3.2. Ricognizione dei parametri.....	83
3.3. Individuazione della materia (in riferimento al riparto di competenze).....	85
3.4. Divieto di ampliamento mediante memoria.....	86
4. Segue: nel giudizio per conflitto tra enti.....	88
5. Esame dei profili preliminari e delle questioni	88
5.1. Esame dei profili preliminari.....	88
5.2. Esame delle questioni: poteri e criteri della Corte	89
5.3. Le singole priorità: la violazione del giudicato costituzionale.....	89
5.4. Segue: la violazione dei parametri europei.....	90
5.5. Segue: le censure riferite a un intero testo	90
5.6. Segue: i parametri costituzionali (rispetto a quelli statutari).....	90
5.7. Segue: i parametri relativi al riparto di competenze tra Stato e Regione	91
5.8. Segue: i vizi attinenti al corretto esercizio della funzione legislativa	92
5.9. Segue: il criterio della «economia di giudizio»	93
5.10. Segue: altre priorità logico-giuridiche (casistica)	94

PARTE SECONDA

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SEZIONE PRIMA. IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE

CAPITOLO 7. IL GIUDICE RIMETTENTE

1. In generale: nozione di giudice e giudizio	97
2. Competenza e giurisdizione del rimettente	98
3. Poteri del rimettente nel giudizio <i>a quo</i>	101
3.1. Valutazione dei presupposti processuali.....	101
3.2. Facoltà di scelta tra le questioni, i motivi proposti dalle parti e il loro ordine di esame	102
3.3. Mancata (o parziale) sospensione del giudizio <i>a quo</i>	104
4. La forma dell'atto di rimessione	105
4.1. Sentenza non definitiva	105
4.2. Unico atto, contenente sentenza non definitiva e ordinanza di rimessione	106
5. Tipologie di giudici rimettenti	106
5.1. Arbitri rituali	106
5.2. Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)	107
5.3. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana	107

Indice

5.4. Corte dei conti: in generale.....	107
5.5. Segue: in sede di giudizio di parificazione	108
5.6. Segue: in sede di vigilanza sull'esecuzione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale	111
5.7. Segue: in sede di controllo degli enti locali e del servizio sanitario nazionale	113
5.8. Segue: in sede di registrazione degli atti governativi.....	113
5.9. Segue: nel giudizio di compatibilità dei costi dei CCNL.....	114
5.10. Giudice delegato al fallimento.....	114
5.11. Giudice tutelare	114
5.12. Giudice dell'accertamento dello stato passivo.....	115
5.13. Giudice della cautela	115
5.14. Giudice dell'esecuzione.....	115
5.15. Giudice della riassunzione.....	116
5.16. Organi di autodichia	116
5.17. Ufficio centrale per il referendum	117

CAPITOLO 8. INCIDENTALITÀ DELLA QUESTIONE

1. Caratteri generali	118
2. Pregiudizialità logico-giuridica della pronuncia richiesta (casistica).....	119
3. Eventuale provenienza da una <i>lis ficta</i> (casistica).....	120
4. Inidoneità della decisione di accoglimento ad esaurire la tutela richiesta.....	120

CAPITOLO 9. INTERPRETAZIONE DELLA NORMA CENSURATA

1. In generale: i poteri interpretativi del rimettente.....	122
2. Presupposto interpretativo (non implausibilità ovvero erroneità)	123
3. Dissensi (e consensi) giurisprudenziali.....	126
3.1. Diritto vivente: definizione e importanza nel giudizio costituzionale	126
3.2. Alternative del giudice <i>a quo</i> di fronte al diritto vivente	127
3.3. Giurisprudenza non ancora consolidata come diritto vivente	130
3.4. Diritto vivente e Corte costituzionale	131
4. Interpretazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE con i principi cardine dell'ordinamento italiano	131
5. Interpretazione convenzionalmente orientata della norma interna.....	131
6. Interpretazione <i>secundum constitutionem</i>	132
6.1. Necessità della sua sperimentazione.....	132
6.2. Possibilità esclusa dal rimettente: attinenza al merito della scelta effettuata	135
6.3. Inequivoco tenore letterale della disposizione censurata	139
6.4. Divieto di analogia (casistica)	142
6.5. Interpretazione di norme costituzionali	142
7. Interpretazione di atti amministrativi (circolari)	142

CAPITOLO 10. PROSPETTIVAZIONE DELLA QUESTIONE

1. Motivazione.....	144
1.1. Caratteri generali	144
1.2. Questione già sollevata in altri giudizi	150
1.3. Censura di norme regionali.....	150
1.4. Motivazione <i>per relationem</i>	151
1.5. Motivazione sulla rilevanza (rinvio).....	153
1.6. Motivazione sulla non manifesta infondatezza	153

Indice

2. <i>Petiturum</i>	157
2.1. Individuazione.....	158
2.2. Richiesta additiva.....	165
2.3. Richiesta sostitutiva-manipolativa.....	167
2.4. Indicazione di una soluzione costituzionalmente adeguata.....	173
2.5. Riproposizione di questione oggetto di precedente pronuncia.....	174
3. Descrizione della fattispecie oggetto del giudizio <i>a quo</i>	175
3.1. Esame riservato al rimettente.....	175
3.2. Esclusione della mera <i>quaestio facti</i> (casistica).....	179
4. Ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.....	179
4.1. In generale.....	179
5. <i>L'aberratio ictus</i>	184

CAPITOLO 11. RILEVANZA DELLA QUESTIONE

1. Caratteri generali.....	187
2. Il rapporto di pregiudizialità tra giudizio incidentale e giudizio <i>a quo</i>	194
3. La motivazione sulla rilevanza.....	199
3.1. La motivazione non implausibile del rimettente.....	199
3.2. Il difetto di motivazione.....	203
4. Segue: la necessaria applicabilità della disposizione censurata nel giudizio <i>a quo</i>	204
5. Segue: la (non necessaria) utilità concreta per le parti del giudizio principale.....	209
6. Il non esaurimento del potere del giudice <i>a quo</i>	210
7. Casi concreti nei diversi ambiti materiali.....	211

SEZIONE SECONDA. IL GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE

CAPITOLO 12. IL RICORSO

1. Il controllo (successivo) delle leggi regionali.....	217
2. I rapporti con la delibera autorizzativa.....	217
3. Segue: il riferimento alla normativa europea.....	221
4. La tardività (casistica).....	221
5. L'esatta identificazione della norma impugnata.....	222

CAPITOLO 13. LA MOTIVAZIONE

1. In generale: portata dell'onere.....	224
2. Motivazione <i>per relationem</i>	232

CAPITOLO 14. L'INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA

1. Presupposto interpretativo (erroneità).....	233
2. I ricorsi "interpretativi" (in via cautelativa o ipotetica).....	234
3. I lavori preparatori.....	235

CAPITOLO 15. L'INTERESSE A RICORRERE

1. In generale.....	236
---------------------	-----

Indice

2. I vizi deducibili dalle Regioni: la “ridondanza”	241
3. La novazione della fonte.....	247
4. L’acquiescenza	247

CAPITOLO 16. LA TUTELA DELLE AUTONOMIE SPECIALI

1. In generale	250
2. Onere specifico di motivazione	250
3. La clausola “di maggior favore” e le altre clausole di salvaguardia; i parametri statutari.....	254

SEZIONE TERZA. GLI ALTRI GIUDIZI

CAPITOLO 17. IL GIUDIZIO SUL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

1. Forma dell’atto introduttivo.....	259
2. Compiti spettanti alla Corte	259
2.1. In genere.....	259
2.2. Nella fase di ammissibilità.....	259
3. Natura della lesione lamentata	260
3.1. Definizione: sfera delle proprie attribuzioni o competenze	260
3.2. L’interesse a ricorrere: attualità e concretezza della minaccia.....	261
4. La motivazione	262
4.1. Necessaria coerenza e chiarezza (casistica).....	262
4.2. Argomentazione <i>per relationem</i>	263
5. Soggetti legittimati al conflitto	263
5.1. Potere dello Stato: nozione.....	263
5.2. Assemblee e organi parlamentari.....	264
5.3. Gruppi parlamentari.....	265
5.4. Singolo parlamentare.....	265
5.5. Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale	272
5.6. Regioni	273
5.7. Consigli regionali promotori di <i>referendum</i> abrogativo	273
5.8. Enti territoriali	273
5.9. Partiti politici.....	273
5.10. Il Consiglio superiore della magistratura (CSM).....	274
5.11. Organi giurisdizionali.....	274
5.12. Comitato promotore del <i>referendum</i>	278
5.13. Cittadino (anche in qualità di elettore)	279
5.14. Altri soggetti.....	279
6. Oggetto del conflitto	280
6.1. In generale	280
6.2. Atti parlamentari secretati (casistica)	280
6.3. Atti giurisdizionali.....	280
6.4. Atti aventi valore legislativo.....	280
6.5. Atti interni al procedimento legislativo	282
6.6. <i>Election day</i> (casistica).....	282
6.7. Inerzia del legislatore (casistica)	283
6.8. Petizioni popolari	283
6.9. Dichiarazioni dei parlamentari (immunità) (casistica).....	284
6.10. Procedimento legislativo (questione di fiducia).....	285

Indice

6.11. Quesito referendario	288
6.12. Regolamenti parlamentari.....	289
6.13. Atti di autodichia	289
6.14. Taglio del numero di parlamentari	289
6.15. Decreto del Presidente della Corte costituzionale.....	289

CAPITOLO 18. IL GIUDIZIO SUL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

1. Individuazione dell'oggetto del conflitto	291
2. L'interesse a ricorrere	292
3. Il tono costituzionale.....	293
4. La motivazione (casistica)	297
5. Il requisito soggettivo	297
5.1 Lo Stato	297
5.2. Il Presidente della Giunta regionale.....	297
5.3. Il Garante della <i>privacy</i>	299
6. Oggetto del conflitto (casistica).....	299
6.1. La disciplina attuata dall'atto oggetto del conflitto	299
6.2. Atti giurisdizionali.....	299
6.3. Atti consequenziali ad altri non impugnati	301
6.4. Atti privi di fondamento legislativo.....	302
6.5. Esercizio di potere sostitutivo.....	303
6.6. Condotte omissive	303
6.7. Comportamento significante.....	303
7. Sospensione del termine di adempimento dell'atto oggetto del conflitto (casistica).....	303

CAPITOLO 19. IL GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM

1. Soggetti diversi dai presentatori.....	304
2. Controllo sull'ammissibilità	304
2.1. Oggetto del controllo	304
2.2. Requisiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale	304
2.3. Tecnica del ritaglio: limiti (inammissibilità di <i>referendum</i> propositivo)	305
2.4. Leggi costituzionalmente necessarie (nella specie: elettorali)	306
3. Quesiti referendari: casistica.....	307
3.1. Appalti.....	307
3.2. Disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)	307
3.3. Disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi	308
3.4. Leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica	308

PARTE TERZA LE SOPRAVVENIENZE

CAPITOLO 20. LE SOPRAVVENIENZE NEL GIUDIZIO INCIDENTALE

1. <i>Ius superveniens</i>	313
1.1. Nozione	313

Indice

1.2. Ininfluenza.....	313
1.3. Restituzione degli atti.....	318
1.4. Trasferimento della questione su disposizioni sopravvenute (rinvio).....	325
1.5. Cessazione della materia del contendere (impossibilità).....	325
2. Mutamento della giurisprudenza.....	325
2.1. Pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.....	325
2.2. Pronunce della Corte di cassazione.....	325
3. Pronunce di illegittimità costituzionale.....	326
3.1. Restituzione degli atti.....	326
3.2. Carenza di oggetto (casistica).....	327
3.3. Questioni già definite sul piano temporale (casistica).....	328
4. Sopravvenienze di fatto.....	329
4.1. In generale.....	329

CAPITOLO 21. LE SOPRAVVENIENZE NEL GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE

1. <i>Ius superveniens</i>	331
1.1. Condizioni per la cessazione della materia del contendere.....	331
1.2. Sopravvenuta carenza di interesse (casistica).....	335
1.3. Condizioni per l'estinzione del processo.....	335
1.4. Ininfluenza.....	336
1.5. Trasferimento della questione su disposizioni sopravvenute (rinvio).....	336
1.6. Ulteriori evenienze.....	336

CAPITOLO 22. LE SOPRAVVENIENZE NEL GIUDIZIO SUL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

1. Condizioni per la cessazione della materia del contendere.....	338
2. Rinuncia al ricorso.....	338

CAPITOLO 23. LE SOPRAVVENIENZE NEL GIUDIZIO SUL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

1. Sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato.....	340
2. Sopravvenienze di fatto.....	341
3. Cessazione della materia del contendere.....	342
4. Rinuncia al ricorso.....	342
5. Sopravvenienze e (mancata) estensione del conflitto (casistica).....	343

PARTE QUARTA LE PRONUNCE DELLA CORTE

CAPITOLO 24. I POTERI INTERPRETATIVI DELLA CORTE

1. In generale.....	347
---------------------	-----

CAPITOLO 25. I POTERI ISTRUTTORI DELLA CORTE

1. Nel giudizio incidentale.....	348
1.1. La lettura degli atti di causa (esclusione).....	348
1.2. L’ordinanza istruttorie (casistica).....	348
2. Nel giudizio in via principale.....	349
2.1. L’ordinanza istruttorie (casistica).....	349
2.2. Segue: la documentazione prodotta in prossimità dell’udienza.....	351

CAPITOLO 26. I LIMITI AL POTERE DECISORIO DELLA CORTE

1. In generale: i limiti derivanti dal <i>petitum</i> del rimettente.....	352
2. La discrezionalità del legislatore.....	352
3. I limiti in ambito penale.....	356
4. I limiti in ambito tributario.....	359
5. I limiti derivanti dalla comunità di Corti nazionali.....	359

CAPITOLO 27. L’AUTORIMESSIONE E IL RINVIO PREGIUDIZIALE

1. L’autorimessione.....	360
1.1. In generale.....	360
1.2. Nel giudizio incidentale.....	360
1.3. Nel giudizio in via principale.....	362
1.4. Nel giudizio per conflitto tra enti (casistica).....	362
1.5. Nel giudizio sull’ammissibilità di <i>referendum</i> abrogativo (casistica).....	363
2. Il rinvio pregiudiziale.....	363
2.1. In generale.....	363
2.2. Rinvio e contestuale richiesta di decisione con procedimento accelerato (casistica).....	366
2.3. Rinvio e separazione del giudizio incidentale (casistica).....	366

CAPITOLO 28. L’ASSORBIMENTO DELLE QUESTIONI (O DELLE CENSURE)

1. Assorbimento di censure o questioni (casistica).....	367
1.1. A seguito di accoglimento della questione o del conflitto.....	367
1.2. Segue: a seguito di cessazione della materia del contendere.....	368
1.3. Segue: di questioni subordinate a seguito di accoglimento di quelle principali.....	368
1.4. Segue: di questioni concernenti il contenuto precettivo della norma caducata per vizio formale (attinente all’esercizio della delega).....	368
1.5. Segue: di censure relative a parametri internazionali e sovranazionali a seguito di accoglimento in riferimento a parametri costituzionali.....	369
2. Assorbimento di profili o eccezioni di inammissibilità.....	369
3. Assorbimento di istanze cautelari, domande istruttorie e subordinate.....	370

CAPITOLO 29. LA TIPOLOGIA DI PRONUNCE

1. La tutela cautelare: l’ordinanza di sospensione dell’atto impugnato.....	373
2. L’ordinanza di rinvio della trattazione.....	374
3. Precedenti pronunce di non fondatezza e inammissibilità.....	376
4. Moniti e auspici.....	377
4.1. In generale.....	377
5. Illegittimità costituzionale.....	380
5.1. Effetti nel giudizio <i>a quo</i>	380

Indice

5.2. Profili temporali	380
5.3. La reviviscenza.....	382
5.4. Estensione (o limitazione) degli effetti (casistica).....	383
5.5. Vizi relativi alla delega legislativa (casistica)	384
5.6. Possibili vuoti normativi (esclusione)	384
5.7. Incompatibilità tra principio costituzionale evocato e diritto vivente	385
6. Segue: illegittimità costituzionale consequenziale (casistica).....	385
6.1. In generale	385
7. Sentenze additive di principio.....	388
8. Pronunce di rigetto.....	388
9. Correzione di vizi materiali (casistica)	388
9.1. Errori: formule.....	388
9.2. Omissioni	389

CAPITOLO 30. IL GIUDICATO COSTITUZIONALE

1. Il divieto di impugnazione di una sentenza della Corte costituzionale	391
2. Violazione (ed elusione) del giudicato costituzionale.....	391
2.1. In generale	391
DI ALCUNE FONTI DI FUNZIONAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE	395
Legge 11 marzo 1953, n. 87	395
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.....	405
INDICE DEI REPERTORI	413
INDICE DEI NOMI E DELLE PAROLE NOTEVOLI	415

Presentazione alla prima edizione

L'opportunità e l'esigenza di redigere un Repertorio delle massime sul processo costituzionale è stata avvertita dall'Ufficio del Massimario fin dal suo primo funzionamento, nell'ottobre del 2016.

Non che in Corte non ci fossero precedenti. Tra i più recenti, quattro *Quaderni* elaborati dal Servizio studi sono dedicati in effetti a dei repertori giurisprudenziali relativi agli aspetti processuali di alcuni tipi di giudizi¹.

Si deve risalire al 1997 per rintracciare il tentativo di elaborazione più organico. Il *Quaderno* 102, edito a cura della direttrice del Servizio, cons. Carusi, seppure limitato ai soli giudizi per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, ricomprende l'arco temporale che va dal 1965 al 1997; esso ordina le pronunce per voci di classificazione, citandone testualmente alcune parti, o riportandone sinteticamente dei frammenti².

Il lavoro che può essere considerato il prototipo di un vero Repertorio di massime processuali è quello elaborato dal cons. Iannuccilli, nel 1998³. Esso, limitato ai giudizi incidentali e in via di azione, contiene, per sintesi o per estratto, i *dicta* della Corte sul processo costituzionale, suddivisi in 16 voci. Il lavoro, definito dallo stesso autore come provvisorio, non ha avuto però seguito.

I tentativi realizzati nell'arco di quasi vent'anni da un lato esprimono la necessità di offrire strumenti efficaci di consultazione alla Corte, agli assistenti di studio e agli studiosi in genere; dall'altro, però, evidenziano anche l'ostacolo principale che finiva per frustrare l'obiettivo: l'assenza di una massimazione sistematica e organica relativa al processo costituzionale.

Tale mancanza derivava dall'essere la massimazione riservata da sempre ai soli capi di dispositivo, il che non offriva che uno scarso contributo per ricostruire la giurisprudenza relativa al processo; per cui, quando è stato costituito l'ufficio del Massimario – dedicato, anche se non in via esclusiva, alla redazione delle massime delle pronunce –, l'esigenza di colmare tale lacuna è stata subito avvertita come prioritaria.

L'ufficio del Massimario e l'avvio del Repertorio del processo costituzionale

La costituzione nel 2016 di un nuovo Ufficio che già nel *nomen* conteneva il suo obiettivo, come detto ha posto subito il nodo, sciolto positivamente dal suo primo direttore, il cons. Iannuccilli, di non limitarsi alle massime di merito, com-

¹ Si tratta rispettivamente di *Aspetti processuali nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato* (2016, STU 297); *Aspetti processuali nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale*; (ed. 2016, STU 293 e ed. 2013, STU 244); *Aspetti processuali nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale* (2013, STU 243). Tali lavori, tuttavia, non hanno ad oggetto le massime, ma le pronunce, e indicano, di queste, solo gli estremi (numero e anno), senza citazione né dei brani utili a comprendere l'effettivo *dictum* della Corte, né dei precedenti richiamati.

² A tale lavoro di riordino e catalogazione si aggiungono anche delle note dell'autrice, che manifestano l'intento di addivenire, nelle edizioni successive – annunciate ma mai realizzate – a un'opera simile a un Commentario.

³ *Aspetti processuali nei giudizi di legittimità costituzionale-Repertorio giurisprudenziale (1995-1996). Edizione provvisoria* (STU 103).

prendendo invece anche quelle relative a ogni aspetto del processo costituzionale, dalla sua instaurazione alla conclusione. A tale scelta, tuttavia, non ha fatto subito seguito l'avvio del Repertorio, per una serie di ragioni⁴ che nell'insieme hanno invece determinato il formarsi di un arretrato sensibile, con conseguente rinvio, di anno in anno. Quando, nel corso del 2020, l'arretrato è stato finalmente eliminato, l'Ufficio ha proceduto alla realizzazione del Repertorio, alla luce dell'esperienza maturata in oltre quattro anni di massimazione dei *dicta* della Corte relativi al "suo" processo.

Una questione preliminare: esiste un processo costituzionale?

Viste le sue finalità, esula dagli obiettivi di questo Repertorio l'esaminare i vari giudizi costituzionali sul piano teorico o dogmatico; tuttavia, un aspetto preliminare deve essere brevemente toccato: quello della stessa possibilità di parlare di un "processo costituzionale".

L'autorevole dottrina che, tra le prime, utilizzò la formula "processo costituzionale", ritenne infatti di precisare che essa non alludeva a «un oggetto unitario», e che l'elemento comune «delle forme di esercizio della gran parte delle competenze» della Corte fosse sì la loro «connotazione giurisdizionale», tuttavia dicendosi altresì convinta della «inesistenza di un modello di giurisdizione».⁵

Più di recente, se ormai è scontata l'esistenza di una "giurisdizione costituzionale" – pur tenendo conto che l'art. 20 della legge n. 87 del 1953 utilizza la locuzione più prudente di «procedimenti dinnanzi alla Corte costituzionale» –, si è però precisato che «non c'è un modello unitario di processo costituzionale, né c'è un vero e proprio codice del processo costituzionale»; tuttavia «vi sono regole processuali, in parte omogenee, in parte speciali, dettate per i vari giudizi costituzionali».⁶

Date queste premesse, il lavoro che si presenta non ignora la cautela che occorre esercitare sul piano teorico; tuttavia mantiene la denominazione di Repertorio ragionato delle massime dedicato al "processo costituzionale" perché, avendo un taglio empirico e dunque elaborato sulla base della giurisprudenza della Corte, registra che essa viaggia a un passo molto più sicuro, laddove tratta dei casi e delle condizioni di «accesso al processo costituzionale»,⁷ afferma che le spettano «propri poteri di gestione del processo costituzionale»,⁸ ammonisce il giudice *a quo*, in quanto «tenuto al rispetto delle regole del processo costituzionale»,⁹ dichiara, ai sensi delle proprie Norme integrative, sospeso, interrotto o, nei casi estremi, estinto «il processo».¹⁰

Le scelte di fondo del Repertorio

Il Repertorio si è anche confrontato con le scelte di fondo fatte nei precedenti lavori, individuate nella necessità «di censire senza eccezioni le pronunce

⁴ Principalmente costituite dalla carenza iniziale di organico, dagli altri compiti assegnati all'Ufficio, di cui il più oneroso si è mostrato il controllo formale sui testi, dall'assenza di precedenti certi cui affidarsi.

⁵ G. Zagrebelsky, *Processo costituzionale*, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano 1987, p. 522.

⁶ G. Amoroso, G. Parodi, *Il giudizio costituzionale*, Giuffrè, Milano 2020, p. 1 e s.

⁷ S. 15/21. [Pres. Coraggio; Red. Navarretta].

⁸ S. 242/19. [Pres. Lattanzi; Red. Modugno].

⁹ S. 133/19. [Pres. Lattanzi; Red. Viganò].

¹⁰ Così, da ultimo, l'art. 21 delle *Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*, come deliberate dalla Corte il 22 luglio 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2021, n. 262.

della Corte», nonché di «includere nella materia trattata anche temi e profili non schiettamente processuali, prendendo in considerazione – accanto ai presupposti di instaurazione ed agli aspetti procedurali del sindacato di costituzionalità i paradigmi decisionali – le idee-guida del decidere, le invarianti e i limiti nel cui orizzonte si sviluppa il *judicium*».¹¹

Rispetto a tali scelte, occorre fare due precisazioni.

La prima è che il censimento integrale delle massime processuali è stato giudicato eccessivo e in definitiva non utile. Si è deciso pertanto di inserire, di ogni aspetto processuale trattato, le massime più significative, ordinate cronologicamente, eliminando quelle ripetitive o identiche, conservando però quelle che, esprimendo lo stesso principio, utilizzano formule simili, per dar conto il più possibile delle scelte, anche solo stilistiche, a disposizione dei Giudici relatori; dal che si giustifica, speriamo, l'aggettivo aggiunto al titolo, che qualifica il Repertorio come "ragionato".

La seconda precisazione, relativa all'opportunità o meno di dar conto di profili non schiettamente processuali, è che si è ritenuto di limitare il più possibile i riferimenti ad essi, dando però conto di quei casi concreti espressione di principi regolativi del processo costituzionale, presentati separatamente e a seguire.

La struttura del Repertorio

Infine, alcuni brevi cenni a come è strutturato il Repertorio. Esso contiene solo le massime redatte dalla nascita dell'Ufficio. Di ognuna, sono indicati anche i precedenti citati dalla relativa pronuncia, coprendo così spesso anche un arco temporale anteriore al 2016. Si è inoltre scelto di indicare, per ogni massima, anche il nome del Presidente del Collegio e del Giudice relatore (e del redattore, in caso di sostituzione). Le massime, redatte secondo i criteri elaborati nel 2016, a loro volta evoluzione di quelli a lungo adottati in Corte, da ultimo risultano formulate sulla base dei nuovi criteri approvati dalla Corte il 16 dicembre 2021.¹² Per queste, i precedenti riportano anche il numero della massima corrispondente.

Il Repertorio è suddiviso in quattro parti.

La prima è dedicata all'avvio del processo costituzionale, e contiene i tratti generali che lo caratterizzano, riferiti ai termini e alle notificazioni, al deposito degli atti, al contraddittorio, all'oggetto del giudizio e al *thema decidendum*.

La seconda parte è incentrata sullo svolgimento del processo, ed è a sua volta articolata in tre sezioni, dedicate al giudizio in via incidentale, a quello in via principale e agli altri giudizi (i conflitti di attribuzione tra poteri, quelli tra enti, e il giudizio sull'ammissibilità del *referendum*).

La terza parte tratta degli eventuali accadimenti successivi alla instaurazione del giudizio e influenti su di esso, cioè delle sopravvenienze, distinte per tipo di giudizio.

L'ultima parte tratta di tutto ciò che attiene alle varie tipologie di pronunce della Corte, da intendere nel senso più ampio: ossia, preliminarmente, quelle

¹¹ STU 103, p. 5.

¹² Tali criteri sono stati elaborati in seno a un apposito Gruppo di lavoro istituito dal Presidente Coraggio e presieduto dal Giudice Amoroso. Il "Gruppo di lavoro per l'approfondimento dei criteri e delle modalità di massimazione delle pronunce della Corte costituzionale" ha tra i suoi ulteriori componenti il cons. Zingales, Segretario generale, la dott.ssa Tricomi, cons. di Cassazione e assistente di studio del Presidente Coraggio, la cons. Maiella, direttrice dell'ufficio Ruolo, il cons. Boni, reggente dell'ufficio Massimario, il cons. Carotti della Segreteria generale e il sig. Mandalari, del Servizio cancelleria. Il Gruppo si è avvalso anche del contributo della cons. Bruni e dei cons. Carbonara e Fontana.

espressione dei suoi poteri interpretativi, istruttori, cautelari e, più di recente, anche di rinvio della trattazione; di quelli che si traducono in una autorimessione e in un rinvio pregiudiziale; degli assorbimenti; dei moniti e degli auspici; delle illegittimità costituzionali, e dei possibili effetti processuali che esse producono; nonché del divieto di impugnazione delle sentenze della Corte, e, *a contrario*, dell'obbligo della loro osservanza.

A conclusione del Repertorio sono stati poi inseriti due testi normativi: la legge n. 87 del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e le Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale, aggiornate al 2021.

Infine, si è ritenuto utile inserire anche un Indice dei nomi e delle parole notevoli, con l'intento di favorire una più agevole consultazione e individuazione delle massime di interesse.

In conclusione, l'Ufficio, nel consegnare il Repertorio ai lettori, fa proprie le considerazioni di chi si era cimentato in un lavoro simile oltre vent'anni fa, laddove si era espressa la speranza che da essi «venga un essenziale contributo di osservazioni, critiche e suggerimenti»;¹³ speranza che ora si fa nostra, anche nella prospettiva di dare seguito ai successivi volumi della serie, relativi agli altri aspetti della giustizia costituzionale, di cui quello attuale costituisce l'avvio.

Roma, gennaio 2022

M. B.

¹³ STU 103, p. 6.

Presentazione alla seconda edizione

A un anno dall'uscita del primo Volume del Repertorio sulla giurisprudenza costituzionale, si presenta qui l'aggiornamento, che tiene conto delle massime redatte nel corso del 2022.

Quanto ai criteri di redazione, che ne giustificano – almeno per i curatori – l'aggettivo di “ragionato”, si rinvia alla Presentazione della prima edizione.

Quanto invece al contenuto, essendo la natura di un Repertorio delle massime quella di ancorarsi alle pronunce adottate dalla Corte, si segnalano alcune novità.

In particolare, la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sui vizi del procedimento referendario (circa l'oggetto possibile del giudizio), la violazione dei parametri europei come criterio per determinare l'ordine di esame delle questioni, la definizione di alcuni soggetti legittimati al conflitto tra enti (come lo Stato, il presidente della Giunta regionale e il Garante della privacy), e i possibili limiti al suo sindacato, posti in materia tributaria e dall'essere il nostro ordinamento connesso a quello europeo e al sistema delle Corti europee.

L'Ufficio si augura così di aver fornito uno strumento di consultazione e di lavoro utile, dentro e fuori il Palazzo della Consulta.

Roma, febbraio 2023

M. B.

Presentazione alla terza edizione

Con la presente edizione si aggiorna il Volume sul processo costituzionale alle massime redatte nel 2023; nonché si completa, assieme agli altri sette Volumi, l'intero Repertorio giurisprudenziale relativo alle massime redatte dal 2016.

Rispetto all'edizione precedente, si segnalano di seguito solo le novità che hanno richiesto una variazione delle voci di indice.

Per quanto riguarda il giudice rimettente, il Capitolo 7 si è arricchito delle massime relative alla legittimazione della Corte dei conti nello svolgimento di sue ulteriori funzioni giurisdizionali (in sede di controllo degli enti locali e del servizio sanitario nazionale; in sede di registrazione degli atti governativi; nel giudizio di compatibilità dei costi dei CCNL).

Per quanto riguarda l'interpretazione della norma censurata, il Capitolo 9 contiene massime relative al rapporto tra diritto vivente e giurisprudenza costituzionale.

Per quanto riguarda la prospettazione della questione, sono state inserite al Capitolo 10 le massime relative alle questioni già sollevate in precedenti giudizi.

Nel giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri, infine, la Corte si è pronunciata in riferimento alla legittimazione dei Gruppi parlamentari e della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura; le massime relative sono state puntualmente riportate nel Capitolo 17.

Roma, febbraio 2024

M. B.

PARTE PRIMA

L'AVVIO DEL PROCESSO

Capitolo 1. Aspetti generali

1. La lingua del processo

L'italiano è la lingua processuale nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale. [O. 216/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

2. Atto introduttivo

Coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono requisiti di ogni atto introduttivo di un giudizio. [O. 197/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

V. in particolare, per i vari giudizi, Capitolo 10 (Prospettazione della questione), par. 1; Capitolo 12 (Il ricorso); Capitolo 17 (Il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato), par. 1.

3. Termini processuali e sospensione feriale

L'istituto della sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi davanti alla Corte costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 332 del 2011, n. 310 del 2011 e n. 46 del 2011*). [S. 190/17. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

Nello stesso senso, S. 168/22.

V. anche Capitolo 4 (Il contraddittorio), par. 3.1.1.

4. Nullità, preclusioni, inammissibilità e decadenze processuali

È inammissibile il ricorso che integri un tentativo di aggiramento dei termini di decadenza per l'impugnazione di leggi ritenute costituzionalmente illegittime, previsti dall'art. 127, secondo comma, Cost. e dall'art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953. (*Precedenti: S. 39/2020 - mass. 42296, S. 160/2009 - mass. 33449*). [S. 220/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

Il principio, di portata generale, per cui le disposizioni che prevedono nullità, preclusioni, inammissibilità e decadenze processuali si intendono assoggettate ad un regime di stretta legalità è applicabile a tutti gli atti per cui le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e la legge n. 87 del 1953 non prescrivono formalità e, quindi, anche all'accettazione della rinuncia dell'impugnativa proposta dallo Stato. [O. 13/21. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

Nello stesso senso, O. 23/20 e O. 78/17.

Capitolo 2. Le notificazioni e le comunicazioni

1. Regole generali per le notificazioni

La notifica compiuta a mezzo posta elettronica certificata [PEC] è valida per instaurare il giudizio. (*Precedente citato: ordinanza n. 242 del 2020*). [S. 37/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

La notifica dei ricorsi introduttivi di giudizi di legittimità costituzionale in via principale può essere validamente effettuata mediante posta elettronica certificata (PEC) perché, in mancanza di disposizioni dettate appositamente per il giudizio costituzionale, soccorre il rinvio contenuto nell'art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953 alle norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – e ora a quelle del cod. proc. amm. – che dispongono l'applicazione della disciplina relativa alla notificazione degli atti giudiziari in materia civile. L'art. 55, comma 1, della legge n. 69 del 2009, in particolare, attribuisce all'Avvocatura generale dello Stato la possibilità di eseguire le notificazioni degli atti ai sensi della legge n. 53 del 1994, il quale, all'art. 1, comma 1, prevede la notifica a mezzo PEC. [O. 242/20. Pres. MORELLI; Red. ZANON]

Nello stesso senso, O. 243/20 e precedenti ivi citati.

Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, promossi dalla Regione nei confronti dello Stato, l'art. 25, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,¹⁴ espressamente prevede che il ricorso debba essere notificato anche all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo, di organi dello Stato dotati di autonomia e di soggettività, sì da legittimarli passivamente nel processo. E ciò al fine di fare valere le ragioni della legittimità dell'atto impugnato, da essi adottato, in via autonoma dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri. (*Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2019 e n. 252 del 2013*). [S. 259/19. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

L'espressa previsione della notificazione – ai sensi dell'art. 25, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale¹⁵ – del ricorso per conflitto di attribuzione, proposto ai sensi dell'art. 39 della legge n. 87 del 1953, anche all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo, non costituisce semplice *litis denuntiatio*, ma serve all'evocazione in giudizio di un organo dello Stato dotato di autonomia, in quanto non dipendente dal Governo, e di soggettività, sì da legittimarlo passivamente nel processo. (*Precedente citato: sentenza n. 252 del 2013*). [S. 43/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale sono applicabili le norme sulle notificazioni degli atti secondo le forme previste dal cod. proc. civ., così come disposto dall'art. 39, comma 2, del codice del processo amministrativo (approvato dall'art. 1 del d.lgs. n. 104 del 2010), cui va attualmente riferito il

¹⁴ Ora: art. 27, comma 2.

¹⁵ V. nota precedente.

rinvio al regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale operato dall'art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953. (*Precedente citato: sentenza n. 144 del 2015*). [S. 59/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Nello stesso senso, O. 101/17 e precedente ivi citato.

1.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inidoneità del termine a difesa, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005. L'art. 3 delle Norme integrative dei giudizi davanti alla Corte costituzionale prevede quale unico termine perentorio per la costituzione nel giudizio di costituzionalità quello di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, a nulla rilevando quindi che, nel caso di specie, la sua notifica alla Regione Siciliana sia avvenuta solo dopo il deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale. [S. 75/21. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per vizio della notifica dello stesso – in quanto effettuata mediante PEC –, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6, 12, comma 1, lett. a), b) e d), e 15 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019. In ragione della novità del caso, nonché dell'affidamento riposto dalla Regione Siciliana resistente su quanto affermato nella sentenza n. 200 del 2019, è disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, così da consentire alle parti di presentare memorie, ai sensi dell'art. 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.¹⁶ (*Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2019, n. 245 del 2017, n. 144 del 2015 e n. 310 del 2011; ordinanza n. 101 del 2017*). [O. 243/20. Pres. MORELLI; Red. ANTONINI]

Nello stesso senso, O. 242/20.

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per violazione dell'art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 e degli artt. 1 e 2 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,¹⁷ nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2016. Pur in assenza

¹⁶ Nella versione di cui alla delibera della Corte del 2008. Ora: v. art. 7.

Nella precedente versione, l'art. 10 disponeva:

Art. 10. Deposito di memorie.

1. È ammesso il deposito nella cancelleria della Corte di una memoria illustrativa, in un numero di copie sufficiente per le parti, fino al ventesimo giorno libero prima dell'udienza o della riunione in camera di consiglio.

2. In caso di deposito oltre il termine di cui al precedente comma, il cancelliere provvede ad annotare la circostanza sull'atto prima della trasmissione di cui all'art. 11.

¹⁷ Nella versione deliberata dalla Corte nel 2008, che così disponeva:

Art. 1. Trasmissione dell'ordinanza notificata.

1. L'ordinanza, con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimità costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Art. 2. Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza

1. Il Presidente della Corte, accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere ai sensi del regolamento di cancelleria, la regolarità dell'ordinanza e delle notificazioni, dispone

di specifica e testuale disposizione, le ordinanze di rimessione sono state comunque notificate al Presidente della Giunta regionale, oltre che comunicate al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana a mezzo posta elettronica certificata (PEC). [O. 151/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per irrivalenza della notifica del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto – formulata dal Senato della Repubblica nel giudizio per conflitto tra poteri promosso dal Tribunale di Bergamo in relazione alla deliberazione del Senato del 16 settembre 2015 (atti Senato, Doc. IV-ter, n. 4), con la quale è stata affermata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal sen. Roberto Calderoli nei confronti dell'on. Cécile Kashetu Kienge (all'epoca dei fatti Ministro per l'integrazione). L'irrivalenza della prima notificazione del ricorso e dell'ordinanza in copia fotostatica resta priva di rilevanza giuridica, essendo stato il procedimento di notificazione tempestivamente rinnovato mediante la seconda notifica dei medesimi atti in copia conforme, effettuata dal ricorrente entro il termine stabilito dall'ordinanza di ammissibilità. Parimenti tempestivo è il deposito dei predetti atti con la prova dell'avvenuta notificazione. [O. 101/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

È disposto che il ricorso e l'ordinanza dichiarativa dell'ammissibilità del conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Bergamo in relazione alla deliberazione del Senato della Repubblica 16 settembre 2015 (atti Senato, Doc. IV-ter, n. 4) – con la quale è stata affermata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal sen. Roberto Calderoli nei confronti dell'on. Cécile Kashetu Kienge (all'epoca dei fatti Ministro per l'integrazione) – siano [nuovamente] notificati, a cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, unitamente alla presente ordinanza, entro i termini da questa stabiliti per la notifica e per il deposito. Tenuto conto anche della natura del giudizio per conflitto di attribuzione e degli interessi che in esso vengono fatti valere, nonché della più recente giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione sulla distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione, si deve ritenere che la precedente notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto, effettuata dal giudice penale ricorrente per mezzo della polizia giudiziaria, non sia inesistente (come eccepito dal Senato), ma viziata da nullità sanabile, in quanto attuata con modalità non totalmente avulse dal modello legale contemplato dall'ordinamento. In esito a detta notifica, a causa della peculiarità e novità della questione processuale in esame, la costituzione in giudizio del Senato è stata effettuata solo per eccepire l'improcedibilità del ricorso per inesistenza della notificazione, senza affrontare il merito del conflitto, onde è opportuno, al fine di una corretta instaurazione del contraddittorio, disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità. (*Precedente citato: ordinanza n. 139 del 2016*). [O. 101/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

che l'ordinanza stessa sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, quando occorra, nel Bollettino Ufficiale delle Regioni.

2. Il Presidente accerta altresì, con le modalità di cui al comma precedente, che siano state eseguite le comunicazioni ai Presidenti delle due Camere legislative, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. Le ordinanze di cui all'art. 23 della legge predetta, pervenute alla Corte, sono annotate dal cancelliere nel registro generale con l'indicazione, in apposita colonna, delle date delle notificazioni e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale delle Regioni interessate.

2. Notificazione a cura degli avvocati e dei procuratori dello Stato

L'art. 55 della legge n. 69 del 2009 – che consente all'Avvocatura dello Stato di eseguire direttamente le notificazioni (anche) mediante l'utilizzo del servizio postale, senza l'intermediazione dell'agente notificatore – è pacificamente applicabile ai giudizi di legittimità costituzionale. (*Precedente citato: sentenza n. 310 del 2011*). [S. 245/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Posto che i procuratori dello Stato sono legittimati (dagli artt. 1, secondo comma, del r.d. n. 1611 del 1933 e 8, terzo comma, della legge n. 103 del 1979) a esercitare il patrocinio innanzi alle magistrature superiori, e che l'art. 55 della legge n. 69 del 2009 autorizza l'Avvocatura dello Stato, intesa quale ufficio, a eseguire le notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994, ne consegue che anche un procuratore dello Stato, incardinato nell'ufficio, è autorizzato a dare impulso processuale ai giudizi di legittimità costituzionale effettuando direttamente la notificazione del ricorso a mezzo posta. [S. 245/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

2.1. Casi concreti

Sull'ammissibilità della «notificazione del ricorso effettuata a mezzo posta da un procuratore dello Stato, anziché dall'avvocato dello Stato incaricato dell'affare», e conseguente mancato accoglimento della relativa eccezione di inammissibilità che assume tale notifica «inesistente (e quindi insanabile nonostante l'avvenuto raggiungimento dello scopo)», v. S. 245/17. [Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Capitolo 3. Il deposito degli atti: termini e formalità

1. Deposito del ricorso

Il termine di trenta giorni per il deposito degli atti notificati, stabilito dall'art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale¹⁸ – al pari di quello per la notificazione del ricorso e della relativa ordinanza di ammissibilità – ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza, perché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio, con la fase procedurale destinata a concludersi con la decisione definitiva sul merito. (*Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2005 e n. 172 del 2002; ordinanze n. 27 del 2021, n. 57 del 2017, n. 211 del 2015, n. 168 del 2015, n. 185 del 2014, n. 23 del 2012, n. 317 del 2011, n. 41 del 2010, n. 188 del 2009, n. 430 del 2008, n. 253 del 2007 e n. 304 del 2006*). [O. 40/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

Il termine per il deposito della copia notificata del ricorso e dell'ordinanza di ammissione ha carattere perentorio. (*Precedenti citati: ordinanze n. 148 del 2020, n. 185 del 2014, n. 23 del 2012, n. 317 del 2011 e n. 253 del 2007*). [O. 27/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

Ai sensi dell'art. 28, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ai fini dell'osservanza dei termini per il deposito dei ricorsi effettuato tramite il servizio postale vale la data di spedizione. [O. 57/17. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

1.1. Casi concreti

È dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Torino in riferimento alla delibera del 9 gennaio 2019 (Doc. IV-ter, n. 1) con la quale il Senato della Repubblica ha ritenuto che le dichiarazioni, rilasciate il 13 gennaio 2014 dall'allora senatore S. E., riguardanti L. P., fossero espresse nell'esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Il deposito della copia notificata del ricorso e dell'ordinanza di ammissione deve ritenersi tardivo, essendo stato effettuato oltre il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione, stabilito dall'art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale¹⁹. Né sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini, in quanto gli adotti inconvenienti riorganizzativi dell'ufficio a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non integrano gli estremi di un grave impedimento oggettivo al rispetto dei termini processuali. [O. 27/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

Va esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 14, ultimo periodo, della legge reg.

¹⁸ Come deliberato dalla Corte nel 2008. Ora: v. art. 26.

Nella versione precedente il comma 3 disponeva:

3. Il ricorso dichiarato ammissibile, con la prova delle notificazioni eseguite a norma dell'articolo 37, comma quarto, di detta legge, è depositato nella cancelleria della Corte entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione.

¹⁹ V. nota precedente.

Siciliana n. 8 del 2018, impugnato dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. e abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018. L'attestazione della Regione resistente, relativa alla mancata applicazione *medio tempore* della disposizione abrogata, è stata trasmessa a mezzo posta in prossimità della data dell'udienza pubblica, anziché tramite deposito in cancelleria. [S. 16/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

È dichiarato improcedibile, per tardività del deposito, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso – per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 102, secondo comma (in combinato disposto con la VI disposizione transitoria), 108, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost. – dal Tribunale di Roma, sez. seconda lavoro, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione agli artt. da 1 a 6-*bis* del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti 28 aprile 1988 (nel testo modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 6 ottobre 2009, n. 77), nella parte in cui precludono ai dipendenti l'accesso alla tutela giurisdizionale in riferimento alle controversie di lavoro insorte con la Camera stessa. Il ricorso e la relativa ordinanza – ancorché notificati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nel termine, di sessanta giorni, assegnato dalla Corte – risultano spediti per il deposito (a mezzo del servizio postale) oltre il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione previsto dall'art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale²⁰. (*Precedente citato: ordinanza n. 91 del 2016 di ammissibilità del conflitto*). [O. 57/17. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

2. Deposito di memorie e di documentazione

Il deposito mediante la trasmissione con il mezzo postale è consentito soltanto per il deposito dei ricorsi di cui agli artt. 19, 24 e 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale [*rispettivamente: per i ricorsi in via principale, per i conflitti di attribuzione e per i conflitti tra enti*]²¹, mentre per le memorie può considerarsi rituale solo il deposito in formato cartaceo nella cancelleria della Corte. [S. 25/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

La modalità di deposito per il tramite del servizio postale – ammessa per il ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale²² – non può tuttavia essere estesa alle memorie illustrative da depositare in vista dell'udienza di discussione poiché, se effettuata l'ultimo giorno utile (o in uno degli ultimi giorni utili), rende probabile la circostanza che la controparte non possa usufruire per intero del termine di venti giorni, previsto dall'art. 10 delle Norme integrative²³ anche a garanzia del corretto dispiegarsi del contraddittorio. [S. 16/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

²⁰ V. nota 18.

²¹ Nella versione di cui alla delibera della Corte del 2008. Ora: v. art. 31.

²² Nella versione di cui alla delibera della Corte del 2008. Ora: v. art. 39.

Nella precedente versione, l'art. 28 disponeva:

Art. 28. Deposito dei ricorsi.

1. Soltanto il deposito dei ricorsi di cui agli articoli 19, 24 e 25 può essere effettuato avvalendosi del servizio postale.

2. In tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini per il deposito, vale la data di spedizione postale.

²³ Nella versione di cui alla delibera della Corte del 2008. Ora: v. art. 7.

Il termine previsto nell'art. 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (sia nella versione originaria, sia in quella approvata il 7 ottobre 2008)²⁴ è posto a presidio non solo del contraddittorio, ma anche dell'ordinato lavoro della Corte. Pertanto, esso ha carattere perentorio e non è nella disponibilità delle parti, come è comprovato dal controllo che sul suo rispetto viene svolto, d'ufficio, dalla Cancelleria. [S. 192/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Secondo le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (art. 10, comma 1, e 6, comma 2), può considerarsi rituale solo il deposito, nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza, di memorie illustrative in formato cartaceo, correttamente stampate in un numero di copie sufficiente per le parti. È quindi tardiva – e non può essere considerata – la memoria depositata in cancelleria in copia cartacea dopo lo spirare del predetto termine, a nulla rilevando che fosse stata inviata tempestivamente all'indirizzo di posta certificata di un ufficio della Corte diverso dalla cancelleria, in orario in cui questa era già chiusa al pubblico. [S. 104/17. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

È inammissibile la memoria illustrativa che la parte costituita depositi oltre il termine di cui all'art. 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.²⁵ [S. 87/17. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

2.1. Casi concreti

Benché, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, la resistente abbia illustrato la mancata applicazione della norma impugnata e successivamente abrogata con una memoria depositata in modo irrituale – perché effettuata mediante trasmissione con il mezzo postale – deve, comunque, rilevarsi che la Regione resistente nell'udienza pubblica ha ribadito che la norma impugnata non ha avuto *medio tempore* attuazione e l'Avvocatura generale nulla ha opposto in ordine all'eventuale pronuncia di cessazione della materia del contendere, richiesta dalla Regione. (*Precedente citato: sentenza n. 104 del 2017*). [S. 25/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

Nella precedente versione, l'art. 10 disponeva:

Art. 10. Deposito di memorie.

1. È ammesso il deposito nella cancelleria della Corte di una memoria illustrativa, in un numero di copie sufficiente per le parti, fino al ventesimo giorno libero prima dell'udienza o della riunione in camera di consiglio.

2. In caso di deposito oltre il termine di cui al precedente comma, il cancelliere provvede ad annotare la circostanza sull'atto prima della trasmissione di cui all'art. 11.

²⁴ V. nota precedente.

²⁵ V. nota 23.

Capitolo 4. Il contraddittorio

1. Costituzione in giudizio

1.1. Giudizio incidentale

È ammissibile la costituzione nel giudizio incidentale di soggetti che siano parti nei giudizi *a quibus*. [S. 17/18. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

Nello stesso senso, S. 268/16.

Il soggetto intervenuto *ad adiuvandum* nel giudizio *a quo* è legittimato a costituirsi nel relativo giudizio incidentale di legittimità costituzionale. [S. 134/17. Pres. GROSSI; Red. CRISCUOLO]

In base all'art. 25 della legge n. 87 del 1953, e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,²⁶ nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono costituirsi i soggetti che erano parti del giudizio *a quo* al momento dell'ordinanza di rimessione. (*Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016 e relativa ordinanza dibattimentale, n. 223 del 2012 e n. 356 del 1991*). [S. 85/17. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Nello stesso senso, S. 246/20 e precedenti ivi citati.

1.1.1. Casi concreti

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 11, comma 13, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, è ammissibile la costituzione di V.C. L., ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, Avvocati Per Niente Onlus e la Regione Lombardia, trattandosi delle parti del giudizio *a quo*. [S. 166/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

È ammissibile la costituzione dell'ente ecclesiastico «Curia Generale dei Padri Somaschi» nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 4 e 5, della legge n. 251 del 2005. L'ente suddetto, citato come responsabile civile nel procedimento penale *a quo*, deve considerarsi parte nello stesso e, come tale, è legittimato a costituirsi nel corrispondente giudizio costituzionale incidentale. (*Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2016, n. 178 del 2015, n. 37 del 2015 e n. 162 del 2014; ordinanze n. 156 del 2013 e n. 150 del 2012*). [S. 143/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, è ammissibile la costituzione della Lega delle autonomie locali (Legautonomie), in quanto associazione intervenuta *ad adiuvandum* nel giudizio *a quo*. [S. 134/17. Pres. GROSSI; Red. CRISCUOLO]

²⁶ Come deliberato dalla Corte nel 2008, che così disponeva:

Art. 3. Costituzione delle parti.

1. La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha luogo nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio, e delle deduzioni comprensive delle conclusioni. La procura può essere apposta in calce o a margine dell'originale delle deduzioni con la sottoscrizione della parte, certificata autografa dal difensore. Nello stesso termine possono essere prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di legittimità costituzionale.

È dichiarato inammissibile l'atto di costituzione del Movimento difesa del cittadino e di A. L. nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Napoli avverso gli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"). Tali soggetti non sono legittimati a costituirsi nel giudizio incidentale come parti del giudizio *a quo*, poiché il loro intervento nel processo principale è stato dichiarato inammissibile con l'ordinanza di remissione. [S. 276/16. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

Sulla possibilità per la Regione, in caso di sua estromissione nel giudizio a quo, di partecipare al giudizio incidentale in qualità di intervenore ex lege (art. 25, comma 3, legge n. 87 del 1953), v. S. 27/19, citata sub 2.1.7.

1.2. Giudizio in via principale

L'art. 19, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale²⁷ – in base al quale l'atto di costituzione della parte resistente contiene le conclusioni e l'illustrazione delle stesse – mira a stimolare l'apporto argomentativo delle parti, senza che siano prefigurabili conseguenze sanzionatorie nel caso di mancata illustrazione delle conclusioni formulate. (*Precedente citato: sentenza n. 64 del 2016*). [O. 156/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

Nello stesso senso: S. 187/22.

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale è ammissibile la costituzione effettuata dalla parte resistente limitandosi a chiedere il rigetto del ricorso, senza addurre alcuna argomentazione in ordine alle doglianze in esso prospettate. [O. 156/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

Con riferimento alle condizioni di ammissibilità della costituzione in giudizio della Regione quale parte resistente, né le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, né la legge n. 87 del 1953 richiedono espressamente il requisito della "previa deliberazione" della Giunta regionale, che è evocato dall'art. 32, secondo comma, di tale legge solo come presupposto dell'iniziativa della Regione contro una legge statale, al pari di quanto dispone l'art. 31, terzo comma, della stessa legge, a proposito della "previa deliberazione" del Consiglio dei ministri per l'impugnativa di una legge regionale da parte del Governo. (*Precedente citato: sentenza n. 37 del 2016*). [O. 78/17. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

2. Intervento in giudizio

2.1. Giudizio incidentale

L'art. 4 delle Norme integrative è stato da ultimo modificato, recependo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale – come si ricava dalle massime precedenti alla novella –, dalla delibera della Corte in sede non giurisdizionale dell'8 gennaio 2020 e, da ultimo, da quella della Corte in sede non

²⁷ Nella versione di cui alla delibera della Corte del 2008. Ora: v. art. 22.

Nella precedente versione, l'art. 19, comma 3, disponeva:

3. La parte convenuta può costituirsi in cancelleria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, con memoria contenente le conclusioni e l'illustrazione delle stesse.

giurisdizionale entrata in vigore il 3 dicembre 2021, e applicate ai giudizi il cui atto introduttivo sia stato depositato nella cancelleria della Corte a partire da tale data.

La parte non ancora costituita nel giudizio principale al momento in cui il giudice *a quo* rimette le questioni di legittimità costituzionale è comunque da ritenersi parte del giudizio principale, ai fini del processo costituzionale. Sono infatti “parti in causa”, cui va notificata l’ordinanza di rimessione, tutti i soggetti fra i quali è in corso il giudizio principale, restando ininfluyente se la parte si sia costituita. (*Precedente: S. 270/2010*). [S. 74/23. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

Rendere ammissibile l’intervento di un soggetto titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio *a quo*, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l’accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del rispettivo giudice *a quo*. (*Precedenti: S. 106/2019 - mass. 42227; O. 202/2020 - mass. 43024*). [O. 191/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

L’art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale²⁸ recepisce la costante giurisprudenza secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio *a quo*, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. Pertanto, l’incidenza sulla posizione soggettiva dell’interveniente deve derivare dall’immediato effetto che la pronuncia della Corte costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio *a quo*. (*Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2021, n. 98 del 2019 e n. 237 del 2013; ordinanze allegatale alle sentenze n. 206 del 2019, n. 158 del 2018, n. 16 del 2017, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006, n. 345 del 2005 e n. 291 del 2001*). [S. 180/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

Nello stesso senso, S. 128/21.

La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio *a quo*, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative).²⁹ In questo ambito, è ammesso l’intervento soltanto di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura; in sostanza, l’intervento è ammissibile solo nell’ipotesi in cui l’incidenza sulla posizione soggettiva dell’interveniente sia conseguenza immediata e diretta dell’effetto che la pronuncia della Corte costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio *a quo*. (*Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza, n. 253 del 2019 con allegata ordinanza, n. 206 del 2019 con allegata ordinanza letta*

²⁸ Ora: art. 4, comma 3.

²⁹ Anche nella versione 2021.

in udienza, n. 173 del 2019 con allegata ordinanza; n. 98 del 2019, n. 180 del 2018 e n. 345 del 2005; ordinanze n. 202 del 2020 e n. 204 del 2019). [S. 46/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

V. anche S. 230/20.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale – e ai sensi dell’art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,³⁰ che la recepisce – i soggetti che non sono parti del giudizio *a quo* possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (*Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza, n. 159 del 2019, n. 98 del 2019, n. 217 del 2018, n. 180 del 2018, n. 77 del 2018, n. 70 del 2015 e n. 33 del 2015; ordinanze n. 202 del 2020, n. 111 del 2020 e n. 37 del 2020).* [O. 4/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

Per giurisprudenza costituzionale costante – recepita dall’art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale³¹ – l’intervento nei giudizi in via incidentale di soggetti diversi dalle parti del giudizio *a quo*, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale, è ammissibile soltanto in quanto essi si assumano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Tale interesse qualificato sussiste allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale. (*Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza, n. 253 del 2019 con allegata ordinanza, n. 206 del 2019 con allegata ordinanza, n. 173 del 2019 con allegata ordinanza, n. 159 del 2019 e n. 194 del 2018 con allegata ordinanza; ordinanze n. 202 del 2020 e n. 204 del 2019).* [O. 271/20. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, non rileva che il giudizio di cui è parte l’interveniente sia stato sospeso in attesa dell’esito dell’incidente di costituzionalità scaturito da altro indipendente giudizio, poiché, ove si ritenesse altrimenti, verrebbe sostanzialmente soppresso il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e non sarebbe consentito alla Corte di verificare la rilevanza della questione. (*Precedente citato: ordinanza n. 202 del 2020).* [S. 246/20. Pres. MORELLI; Red. BARBERA]

V. anche S. 69/17.

[...] Ai fini dell’ammissibilità dell’intervento non può rilevare che i giudizi di cui gli intervenienti sono parte siano stati impropriamente sospesi in attesa dell’esito del [sollevato] incidente di costituzionalità: pur essendo tale sospensione un provvedimento difforme da univoche indicazioni normative, detta difformità genera una questione di natura endoprocessuale e trova rimedio nei

³⁰ V. nota 28.

³¹ V. nota 28.

mezzi di impugnazione (che consentono alla parte di riattivare il corso del processo), non potendo ridondare in un titolo di legittimazione di quelle parti agli effetti dell'intervento in un giudizio di legittimità costituzionale promosso altrove. Una differente soluzione altererebbe, infatti, la stessa struttura incidentale di quest'ultimo, non consentendo di garantire l'identità oggettiva tra la questione pendente innanzi alla Corte costituzionale e quella dedotta nel giudizio "impropriamente sospeso", né l'osservanza del termine perentorio di intervento fissato dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. [O. 202/20. Pres. MORELLI; Red. PETITTI]

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale è inammissibile l'intervento di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria qualora essi vantino, rispetto al suo oggetto, un interesse solo indiretto, connesso in via generale agli scopi statuari di tutela economica e professionale degli iscritti. (*Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2019, n. 130 del 2019 con allegata ordinanza e n. 77 del 2018*). [O. 202/20. Pres. MORELLI; Red. PETITTI]

Sull'intervento di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria, v. anche S. 7/19, S. 120/18, S. 194/18, S. 250/17 e S. 35/17 e precedenti ivi citati.

L'ammissibilità dell'intervento del terzo non può ritenersi condizionata alla circostanza che la parte del giudizio *a quo* si sia costituita anche nel giudizio avanti alla Corte costituzionale, dal momento che l'interesse qualificato all'intervento sussiste indipendentemente dalle scelte difensive assunte dalla medesima parte. [O. 132/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

L'ammissibilità dell'intervento di un soggetto parte non del giudizio *a quo*, ma di un distinto giudizio, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso al contraddittorio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del rimettente. (*Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2016 e allegata ordinanza dibattimentale, n. 71 del 2015 e allegata ordinanza dibattimentale e n. 33 del 2015*). [S. 253/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Giurisprudenza costante. V. anche S. 278/20, S. 234/20, O. 37/20, S. 30/20, S. 253/19, S. 237/19, S. 206/19, O. 204/19, S. 173/19, S. 144/19, S. 141/19, S. 130/19, S. 106/19, S. 98/19, S. 13/19, S. 217/18, S. 207/18, S. 180/18, S. 153/18, S. 77/18, S. 275/17, S. 85/17, S. 69/17, S. 29/17, S. 16/17, S. 240/16 e precedenti ivi richiamati.

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono ammesse a intervenire, a norma dell'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le parti del giudizio *a quo*, oltre che, a norma dell'art. 4 delle Norme integrative, il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale³². Non è invece ammissibile l'intervento dei titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, in quanto l'accesso di tali soggetti al giudizio incidentale di legittimità costituzionale avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta

³² Anche nella versione del 2021.

infondatezza della questione da parte del giudice *a quo*. (*Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2018, n. 217 del 2018, n. 194 del 2018, n. 35 del 2017, n. 71 del 2015 e n. 119 del 2012*). [S. 79/19. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Non è ammissibile l'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale di parti di giudizi diversi da quelli nei quali sono state sollevate le questioni, anche se suscettibili di essere definiti dalle medesime disposizioni oggetto di censura. In particolare, non è sufficiente la circostanza che i richiedenti abbiano instaurato un giudizio identico, per oggetto, a quelli dai quali originano le questioni all'esame della Corte costituzionale, poiché l'ammissibilità di interventi di terzi, titolari di interessi analoghi o identici a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe in tal caso con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, atteso che il loro accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità da parte del giudice. (*Precedenti citati: sentenze n. 71 del 2015, n. 70 del 2015 e n. 59 del 2013; ordinanze n. 100 del 2016, n. 156 del 2013 e n. 32 del 2013*). [S. 35/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

[...] Perché l'intervento sia ammissibile, l'eventuale declaratoria di incostituzionalità della legge deve, quindi, produrre sulla posizione soggettiva degli intervenienti lo stesso effetto che produce sul rapporto oggetto del giudizio *a quo*. (*Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2016, n. 221 del 2015, n. 162 del 2014 e relative ordinanze dibattimentali, n. 293 del 2011, n. 118 del 2011, n. 138 del 2010 e relativa ordinanza dibattimentale; ordinanze n. 240 del 2014, n. 156 del 2013; ordinanze allegata alla sentenza n. 134 del 2013 e all'ordinanza n. 318 del 2013; ordinanza n. 150 del 2012 e relativa ordinanza dibattimentale*). [S. 286/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

V. anche S. 243/16.

2.1.1. Casi concreti: mero errore materiale

Non è accolta l'eccezione di irregolarità dell'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017. Dalla considerazione complessiva degli atti depositati dalla difesa statale e del contenuto di ciascuno di essi, si comprende agevolmente che l'erronea indicazione del numero dell'ordinanza di remissione e del nome delle parti costituiscono meri errori materiali, che non impediscono di individuare correttamente l'ordinanza di remissione cui è riferito l'atto di intervento e di riconoscere, pertanto, la sua regolarità. [S. 49/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

2.1.2. (segue): soggetti intervenuti successivamente all'ordinanza di remissione

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge n. 107 del 2015, sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati da G.A. e altri, la cui qualità di parti nei giudizi *a quibus* è esclusa dall'essere gli stessi intervenuti in essi successivamente all'ordinanza di remissione, allorché questi erano già stati sospesi. (*Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2012 e n. 220 del 2007; ordinanze n. 393 del 2008 e n. 295 del 2008*). [S. 106/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

2.1.3. (segue): soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo, titolari di un interesse qualificato

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 8-bis, 1-bis e 4-bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del d.l. n. 109 del 2018, come conv., è dichiarato ammissibile l'intervento dei signori Gustavo Belforte e altri, che sono pertanto autorizzati a prendere visione e trarre copia degli atti processuali del giudizio incidentale. Gli intervenienti hanno un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, che li legittima, poiché l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'indicato art. 1-bis, e in particolare dei commi 2 e 4, priverebbe di base legale la quantificazione dell'indennità loro spettante in quanto proprietari o usufruttari degli immobili ceduti alla parte pubblica, o siano oggetto di esproprio, nello specifico ambito delle operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura nota come "ponte Morandi". [O. 111/20. Pres. CARTABIA; Red. BARBERA]

È dichiarato ammissibile l'intervento spiegato dall'ArcelorMittal Italia spa nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, del d.l. n. 1 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 20 del 2015. L'interveniente, concreto gestore dello stabilimento ILVA di Taranto, è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalle norme censurate, avendo il rimettente censurato le menzionate disposizioni perché, oltre a esonerare da responsabilità penale i gestori dello stabilimento, autorizzano «in ogni caso» la prosecuzione dell'attività produttiva presso lo stabilimento in pendenza di sequestro penale sino al 23 agosto 2023. [O. 204/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

È dichiarato ammissibile l'intervento della Concessionaria servizi assicurativi pubblici spa (CONSAP) - Gestione autonoma del Fondo di garanzia vittime della strada, spiegato nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 283, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 9, lett. b), del d.lgs. n. 198 del 2007. La posizione della società interveniente è suscettibile di restare incisa dall'esito del giudizio incidentale in modo diretto, immediato e specificamente differenziato, in quanto, ove la norma censurata fosse dichiarata costituzionalmente illegittima nei termini auspicati dal rimettente, risulterebbe alla fine – essa sola a livello nazionale – maggiormente pregiudicata perché esposta in misura più estesa all'obbligo di rimborso in favore delle tante imprese designate, convenute in giudizi risarcitori. [S. 98/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

È dichiarato ammissibile l'intervento dell'NPS nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998. L'NPS, chiamato a erogare i trattamenti di fine rapporto di cui si discute nei giudizi *a quibus*, vanta un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e suscettibile, pertanto, di essere inciso dall'esito del processo principale. (Precedenti citati: ordinanze dibattimentali allegare alle sentenze n. 240 del 2016 e n. 244 del 2014). [S. 213/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

2.1.4. (segue): soggetti giudizi diversi dalle parti del giudizio a quo, non titolari di un interesse qualificato

È dichiarato inammissibile l'intervento di C. L. nel giudizio incidentale relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020. Nella specie, C. L. debitore esecutato in una procedura esecutiva pendente presso altro giudice, non è titolare di una situazione giuridica soggettiva suscettibile di essere incisa dalla pronuncia della Corte costituzionale, ma è titolare di un rapporto sostanziale, peraltro dedotto in un procedimento diverso da quello pendente innanzi al rimettente, semplicemente regolato dalla norma oggetto di censura. [S. 128/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

2.1.5. (segue): organismi rappresentativi di interessi collettivi o di categoria, o di comunità territoriali, titolari di un interesse qualificato

È dichiarato ammissibile l'intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG), nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, in combinato disposto con l'art. 595, terzo comma, cod. pen., [...]. In capo al CNOG – il cui intervento è già stato dichiarato ammissibile in relazione alla causa avente ad oggetto le stesse questioni e riunita a quella in esame, e in cui aveva chiesto ed era stato autorizzato anche a prendere visione e trarre copia degli atti processuali – sussiste un interesse qualificato, in relazione alla competenza disciplinare attribuita al Consiglio medesimo dall'art. 20, primo comma, lett. d), dalla legge n. 69 del 1963, ed esercitabile, ai sensi dell'art. 39 della medesima legge, in caso di condanna penale, ove sussistano le condizioni di cui al successivo art. 48, primo comma. (*Precedente citato: ordinanza n. 37 del 2020*). [O. 132/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Salerno, sez. seconda penale, dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948 e dell'art. 595, comma 3, cod. pen., è dichiarato ammissibile l'intervento in giudizio del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG), che è pertanto autorizzato a prendere visione e trarre copia degli atti processuali. Se la rappresentanza istituzionale degli interessi della professione giornalistica esercitata dal CNOG non è sufficiente a legittimarne l'intervento – tanto più a fronte della recente introduzione dell'art. 4-ter delle Norme integrative, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare un'opinione scritta in qualità di *amici curiae*; e che neppure valgono *ex se* a legittimare l'intervento le funzioni di autogoverno e promozione della professione giornalistica svolte dal CNOG; né, infine, il suo generico interesse a vedere eliminata la menomazione di un diritto fondamentale che si riferisce alla sua “sfera di competenza”, in difetto di un nesso qualificato con lo specifico rapporto sostanziale dedotto nel giudizio *a quo* –, tuttavia sussiste, nella specie, un nesso con il rapporto giuridico dedotto in giudizio, in relazione alla competenza disciplinare attribuita al CNOG dagli artt. 20, primo comma, lett. d), 39 e 48, primo comma, della legge n. 69 del 1963, sull'ordinamento della professione di giornalista. Infatti, dall'eventuale condanna penale e dalla sua gravità, a carico del giornalista e del direttore responsabile imputati nel procedimento *a quo*, deriverebbero specifiche conseguenze in ordine all'avvio dell'azione disciplinare nei loro confronti. (*Precedenti citati: ordinanza allegata alla sentenza n. 173 del 2019; ordinanza n. 156 del 2013; ordinanza allegata alla sentenza n. 272 del 2012; a contrariis, sentenze*

n. 180 del 2018, n. 171 del 1996, e n. 456 del 1993; ordinanza allegata all'ordinanza n. 200 del 2015; ordinanza allegata all'ordinanza n. 50 del 2004). [O. 37/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANO]

È dichiarato ammissibile l'intervento spiegato dal Consiglio nazionale del notariato nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 93-ter, comma 1-bis, della legge n. 89 del 1913 (come introdotto dall'art. 1, comma 495, lett. c, della legge n. 205 del 2017) e dell'art. 8, comma 2, della legge n. 287 del 1990, i quali esonerano dall'ambito di applicazione delle norme sugli illeciti concorrenziali gli atti dei consigli notarili funzionali al promovimento del procedimento disciplinare. L'interveniente, pur estraneo al giudizio *a quo*, è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il CNN è per legge attributario del compito, di rilievo pubblicistico, di elaborazione dei principi e delle norme deontologiche applicate in sede disciplinare dai consigli notarili, e che è rappresentante istituzionale del notariato italiano. (*Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018 e n. 171 del 1996*). [S. 13/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

È dichiarato ammissibile l'intervento dell'Unione delle camere penali italiane (UCPI), spiegato nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990. L'interveniente, pur estraneo al giudizio *a quo*, è portatore di un interesse specifico, perché suscettibile di restare direttamente inciso dall'esito del giudizio incidentale, in quanto un'eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale produrrebbe necessariamente un'immediata incidenza sulla sua posizione soggettiva, quale ente rappresentativo degli interessi della categoria degli avvocati penalisti. (*Precedenti citati: sentenze n. 345 del 2005 e n. 171 del 1996; ordinanze allegata alla sentenza n. 178 del 2015 e all'ordinanza n. 200 del 2015*). [S. 180/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

2.1.6. (segue): organismi rappresentativi di interessi collettivi o di categoria, non titolari di un interesse qualificato

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018, sono dichiarati inammissibili gli interventi dell'Associazione nazionale energia del vento (ANEV), spiegati nei giudizi relativi alle ordinanze iscritte ai nn. 56, 57 e 58 r.o. 2020. L'ANEV, ritualmente costituita nel giudizio di cui alla ordinanza iscritta al n. 59 r.o. 2020, in quanto già parte nel giudizio *a quo*, negli altri giudizi indicati non vanta un interesse qualificato che ne consente l'intervento, il quale sussiste solo allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale e non anche, come nel caso di specie, ove il terzo sia portatore di meri indiretti, e più generali, interessi, connessi ai suoi scopi statutari. (*Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2019, n. 98 del 2019, n. 194 del 2018, con allegata ordinanza, e n. 237 del 2013; ordinanza n. 271 del 2020 e ordinanze allegata alle sentenze n. 16 del 2017, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001*). [S. 46/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

È dichiarato inammissibile l'intervento dell'Avvocatura per i diritti LGBTI APS nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 e 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000. Tale soggetto non è parte

nel giudizio *a quo*, né è titolare di interessi direttamente riconducibili all'oggetto del giudizio stesso – unica deroga che non contrasta con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità – sebbene di meri indiretti, e più generali, interessi, connessi ai suoi scopi statutari. [S. 230/20. Pres. MORELLI; Red. MORELLI]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4-*ter*, del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'art. 36, commi 5, 5-*ter* e 5-*quater*, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono dichiarati inammissibili gli interventi *ad adiuvandum* spiegati dalla Confederazione Generale Italiana del lavoro – CGIL, dalla Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica – CGIL, e dalla Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali – UIL FPL. Tali soggetti sono estranei al giudizio principale e non titolari di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del medesimo, bensì di un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti. [S. 248/18. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

2.1.7. (segue): *Presidente della Giunta regionale ex art. 25, comma 3, della legge n. 87 del 1953*

È ammissibile, anche a seguito di estromissione nel giudizio *a quo*, l'intervento del Presidente della Giunta regionale nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c), punto IV, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2013. La Regione, pur non essendo più parte nel giudizio *a quo*, ha comunque facoltà d'intervenire, poiché è in discussione la legittimità costituzionale di una disposizione legislativa da essa adottata. [S. 27/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

2.1.8. (segue): *altri soggetti*

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015, sono dichiarati inammissibili gli interventi *ad adiuvandum* di soggetti privati (OMYA spa, Società Guglielmo Vennai spa ed altre), proprietari di “beni estimati” ricondotti dalla norma impugnata al patrimonio indisponibile comunale. [S. 228/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

È dichiarato inammissibile – per difetto di legittimazione – l'intervento di J.E. N., “madre gestazionale” di un minore procreato all'estero tramite maternità surrogata, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto il divieto di riconoscimento del provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento, nell'atto di stato civile del minore, del genitore non biologico (c.d. d'intenzione). L'interveniente non risulta essere mai stata designata come genitore, né nell'atto di nascita formato all'estero e rettificato dall'*order* della *Supreme Court of British Columbia*, né nei registri di stato civile italiani. Inoltre, il giudizio *a quo*, relativo al riconoscimento, in Italia, dell'efficacia di tale *order*, riguarda unicamente la posizione giuridica del “padre biologico” e del “padre d'intenzione” nei confronti del minore, per cui l'esito del giudizio costituzionale non è atto a produrre effetti giuridici diretti e immediati nella sfera della “madre gestazionale”. [O. 271/20. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

V. anche, per l'inammissibilità degli intervenienti: S. 217/18, che ha dichiarato inammissibile l'intervento della Federazione italiana della caccia; S. 243/16, che

ha dichiarato inammissibile l'intervento del segretario politico e del segretario amministrativo del partito Democrazia Cristiana; S. 35/17, che ha dichiarato inammissibili gli interventi spiegati da alcuni cittadini elettori.

2.2. Giudizio in via principale

Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi. Questa regola, tuttavia, non opera quando l'interveniente sia parte di un giudizio, i cui esiti o i cui effetti la pronuncia di questa Corte sia suscettibile di condizionare. In caso contrario, infatti, gli interessi dell'interveniente rischierebbero di essere incisi, senza che egli possa far valere le proprie ragioni. (*Precedenti*: S. 259/2019 - mass. 40885; S. 169/2018 - mass. 40140; S. 107/2015 - mass. 38406). [S. 157/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale - anche dopo le modifiche del 2020 alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che non hanno inciso sui requisiti di ammissibilità degli interventi in tali giudizi - si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi. La *ratio* dell'intervento nel giudizio costituzionale è inoltre radicalmente diversa, anche sotto il profilo della legittimazione, da quella sottesa alle opinioni degli *amici curiae*, come diversi sono i termini per l'ingresso in giudizio e le relative facoltà processuali. (*Precedenti*: S. 221/2022; S. 121/2022 - mass. 44900; O. 134/2022 - mass. 44937; ord. allegata alla S. 117/2022; ord. allegata alla S. 187/2021; ord. allegata alla S. 56/2020). [S. 259/22. Pres. SCIARRA; Red. PATRONI GRIFFI]

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione. (*Precedenti citati*: sentenze n. 16 del 2021 e allegata ordinanza, n. 3 del 2021 e allegata ordinanza, n. 134 del 2020, n. 56 del 2020 e allegata ordinanza; ordinanza n. 213 del 2019). [S. 187/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione. Ciò vale *a fortiori* alla luce del nuovo art. 4-ter³³ delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti

³³ Nella versione di cui alla delibera della Corte del 2020, ora corrispondente all'art. 6.

La versione precedente disponeva:

Art. 4-ter. Amici curiae.

1. Entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità, possono presentare alla Corte costituzionale un'opinione scritta.

2. L'opinione non può superare la lunghezza di 25.000 caratteri, spazi inclusi, ed è inviata per posta elettronica alla cancelleria della Corte, che ne comunica l'avvenuta ricezione con posta elettronica.

3. Con decreto del Presidente, sentito il giudice relatore, sono ammesse le opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità.

istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare un'opinione scritta in qualità di *amici curiae*. (*Precedenti citati: sentenze n. 3 del 2021 e allegata ordinanza, n. 134 del 2020, n. 56 del 2020 e allegata ordinanza letta in udienza; ordinanze n. 111 del 2020, n. 37 del 2020 e n. 213 del 2019*). [S. 16/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. (*Precedente citato: sentenza n. 134 del 2020*). [S. 3/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili, non valendo in contrario, – in quanto non pertinenti – le opposte decisioni assunte in giudizi sull'ammissibilità di *referendum* abrogativi, in giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale e in giudizi relativi a conflitti di attribuzione tra poteri. (*Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2016, n. 110 del 2016, n. 63 del 2016, n. 118 del 2015, n. 172 del 2006, n. 345 del 2005, n. 25 del 2000, n. 171 del 1996, n. 456 del 1993 e n. 314 del 1992; ordinanze n. 250 del 2007, n. 49 del 2005, n. 48 del 2005, n. 47 del 2005, n. 46 del 2005, n. 45 del 2005, n. 389 del 2004, n. 50 del 2004 e n. 76 del 2001; ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 228 del 2016*). [S. 5/18. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

V. anche S. 56/20, secondo cui «il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale va tenuto fermo anche a seguito delle modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale apportate con la delibera dell'8 gennaio 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2020, non incidendo esse sui requisiti di ammissibilità degli interventi nel giudizio in via principale», S. 140/18, S. 170/17, S. 242/16, O. 213/19 e precedenti ivi citati.

2.1.1. Casi concreti: organismi rappresentativi di interessi collettivi o di categoria

Sull'inammissibilità dell'intervento dell'Associazione Verdi Ambiente e Società (VAS), «perché privo di potestà legislativa», v. S. 134/20. [Pres. CARTABIA; Red. BARBERA]

Sull'inammissibilità degli interventi *ad adiuvandum* della «Associazione EFFE SERVIZI» e della «C.RO.NO. Service società cooperativa», nonché degli interventi *ad opponendum* della «Federazione Nazionale UGL Taxi» (UGL TAXI), della «Associazione Tutela Legale Taxi», della «Federazione Taxi CISAL Provinciale Roma» (FEDERTAXI), della «ATI Taxi», la «TAM – Tassisti Artigiani Milanesi», della «ANAR – Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti»,

4. Il decreto di cui al comma 3 è trasmesso a cura della cancelleria per posta elettronica alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza o della adunanza in camera di consiglio ed è pubblicato nel sito della Corte costituzionale.

5. Le formazioni sociali e i soggetti istituzionali le cui opinioni sono state ammesse con il decreto di cui al comma 3 non assumono qualità di parte nel giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli atti e non partecipano all'udienza.

del «TAXIBLU – Consorzio Radiotaxi Satellitare società cooperativa» e dei rispettivi rappresentanti legali, in proprio, quali titolari di licenze per taxi e di autorizzazioni per il noleggio con conducente, in quanto «[I]e associazioni intervenienti si qualificano come rappresentanti degli interessi di categoria degli operatori del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, mentre le società e le persone fisiche sono intervenute quali soggetti esercenti tali servizi, portatori, dunque, di interessi individuali», v. S. 56/20. [Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

V. anche O. 213/19, S. 140/18, S. 81/18, S. 5/18, S. 170/17 e S. 242/16.

2.2.2. (segue): altri soggetti

Sull'inammissibilità dell'intervento *ad opponendum* spiegato dalla società Muggello Circuit spa perché «priva di potestà legislativa e comunque di un interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento in vigore della legge regionale impugnata, ancorché si tratti di una legge provvedimento che direttamente la riguarda», v. S. 3/21. [Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015, sono dichiarati inammissibili gli interventi *ad adiuvandum* di soggetti privati (OMYA spa, Società Guglielmo Vennai spa ed altre), proprietari di “beni estimati” ricondotti dalla norma impugnata al patrimonio indisponibile comunale. [S. 228/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

2.3. Giudizio per conflitto tra poteri

Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o resistervi. Questa regola, tuttavia, non opera quando l'interveniente sia parte di un giudizio comune, i cui esiti o i cui effetti la pronuncia della Corte costituzionale sia suscettibile di condizionare. (*Precedente citato: sentenza n. 107 del 2015*). [S. 169/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

La regola secondo cui nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi non opera quando la pronuncia resa nel giudizio costituzionale potrebbe precludere la tutela giudiziaria della situazione giuridica soggettiva vantata dall'interveniente. (*Precedenti citati: sentenze n. 52 del 2016, n. 144 del 2015, n. 222 del 2014 e n. 221 del 2014*). [S. 262/17. Pres. GROSSI; Rel. AMATO; Red. ZANON]

2.3.1. Casi concreti

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, avente a oggetto le sentenze della Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per il Lazio, 25 settembre 2012, n. 894, e sez. seconda giurisd. centrale d'appello, 19 dicembre 2016, n. 1354, è dichiarato ammissibile l'intervento spiegato da P. D.P., in qualità di parte nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile che hanno dato luogo al conflitto. L'interveniente è stato condannato sia in primo che in secondo grado dalle sentenze contabili indicate e il giudizio costituzionale, vertendo sulla spettanza o meno alla Corte dei conti del potere di esercitare la giurisdizione conta-

bile sui dipendenti della Presidenza della Repubblica, è suscettibile di condizionare l'esecuzione della sentenza di secondo grado a suo carico. [S. 169/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di cassazione, sez. un. civ., nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione al regolamento di autonomia con cui tale organo costituzionale ha disciplinato le controversie con i propri dipendenti riservandone la decisione ad organi interni, è ammissibile l'intervento spiegato da P. L. (ricorrente per cassazione avverso la decisione resa in grado d'appello dall'organo di autodichia), dal momento che l'eventuale rigetto del conflitto impedirebbe all'interveniente di agire innanzi alla giurisdizione ordinaria a tutela di un proprio diritto soggettivo, ed è quindi necessario che egli sia ammesso a far valere le proprie ragioni davanti alla Corte costituzionale. [S. 262/17. Pres. GROSSI; Rel. AMATO; Red. ZANON]

2.4. Giudizio per conflitto tra enti

Sebbene nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non sia ammessa la partecipazione di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, non può tuttavia escludersi la possibilità che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito del conflitto. (*Precedenti citati: sentenze n. 230 del 2017, n. 107 del 2015, n. 305 del 2011 e n. 279 del 2008*). [O. 269/19. Pres. CAROSI; Red. AMATO]

Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o resistervi, subendo tale regola l'eccezione relativa all'ipotesi in cui l'interventore sia parte di un giudizio comune, il cui esito la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare. (*Precedente citato: sentenza n. 107 del 2015*). [S. 259/19. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Con specifico riferimento ai conflitti su atti giurisdizionali, è ammissibile l'intervento di soggetti che, quali parti nel giudizio ordinario la cui decisione era oggetto del conflitto, sarebbero stati incisi, senza possibilità di far valere le loro ragioni, dall'esito del giudizio per conflitto. (*Precedenti citati: sentenze n. 230 del 2017, n. 305 del 2011 e n. 195 del 2007; ordinanza allegata alla sentenza n. 380 del 2007*). [S. 224/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

L'intervento, nel giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra enti, dell'organo che ha emanato l'atto – quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle da esso dipendenti – per contestare che tale atto costituisca lesione o turbativa delle competenze della Regione ricorrente, può avvenire in piena autonomia, perché a tali organi è riconosciuta la facoltà di intervenire al fine di fare valere le ragioni della legittimità dell'atto impugnato; né tale intervento è ammissibile solo in quanto adesivo, per cui non è precluso dalla mancata costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, che non può peraltro significare acquiescenza alle doglianze espresse dalla ricorrente, esonerando perciò dall'esame dell'ammissibilità di un intervento che in ipotesi si opponga alle conclusioni rassegnate dal Governo. (*Precedente citato: sentenza n. 252 del 2013*). [S. 43/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

2.4.1. *Casi concreti*

È dichiarato ammissibile l'intervento spiegato da ICCREA Banca spa nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e della Banca d'Italia, al fine di ottenere la sospensione e l'annullamento, previa declaratoria di non spettanza allo Stato, del provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019, prot. n. 0406824/19, con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e la nomina degli organi straordinari della Banca di credito cooperativo di San Biagio Platani (aderente al gruppo bancario cooperativo ICCREA). L'oggetto del giudizio coinvolge in modo immediato e diretto la situazione soggettiva dell'interveniente, la cui salvaguardia discende dall'esito del conflitto, in quanto quest'ultimo è suscettibile di ripercuotersi sulla posizione giuridica soggettiva di ICCREA, parte del giudizio pendente davanti al giudice amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione del medesimo provvedimento che ha dato origine al conflitto. [O. 269/19. Pres. CAROSI; Red. AMATO]

È dichiarato ammissibile l'intervento dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, nel giudizio per conflitto tra enti sorto a seguito del provvedimento disciplinare adottato dal medesimo Ordine, a conclusione del procedimento disciplinare prot. n. 2501/gp/pm a carico del dott. Sergio Venturi, assessore alle politiche della salute della Regione Emilia-Romagna. Nessun ostacolo si pone all'intervento in giudizio dell'Ordine, nonostante la mancata costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri quale parte resistente, considerato che esso è espressamente qualificato dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. del C.p.S. n. 233 del 1946, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 3 del 2018, come ente pubblico non economico, dotato di ampia autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale, e per ciò stesso sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute. L'atto posto in essere dal citato Ordine provinciale è pertanto riferibile – ai soli fini del conflitto costituzionale di attribuzione – allo Stato, inteso non come persona giuridica, bensì come sistema ordinamentale complesso e articolato, costituito da organi, con o senza personalità giuridica, ed enti distinti dallo Stato in senso stretto, ma con esso posti in rapporto di strumentalità in vista dell'esercizio, in forme diverse, di tipiche funzioni statali. (*Precedenti citati: sentenze n. 31 del 2006 e n. 72 del 2005*). [S. 259/19. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

È dichiarato ammissibile l'intervento del dott. Sergio Venturi, assessore alle politiche della salute della Regione Emilia-Romagna, nel giudizio per conflitto tra enti sorto a seguito del provvedimento disciplinare adottato a suo carico dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, a conclusione del procedimento disciplinare prot. n. 2501/gp/pm. Nel caso di specie, l'assessore è parte del giudizio pendente dinanzi alla Commissione centrale di disciplina per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS), avente ad oggetto il medesimo provvedimento oggetto del conflitto promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Pertanto, il giudizio costituzionale volto ad accertare se spettasse allo Stato – e, per esso, all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna – adottare il suddetto provvedimento disciplinare, è suscettibile di incidere sul giudizio pendente dinanzi alla CCEPS. [S. 259/19. Pres. LATTANZI; Red.

SCIARRA]

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Basilicata nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato del 20 settembre 2018, n. 5471, è dichiarato ammissibile l'intervento di Rockhopper Italia spa, in qualità di parte del giudizio comune che ha dato luogo al conflitto, poiché l'esito del giudizio per conflitto incide sul diritto della parte interveniente fatto valere nel giudizio comune, deciso con la sentenza del Consiglio di Stato all'origine del medesimo conflitto. [S. 224/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

È ammissibile l'intervento spiegato dalla Procura reg. della Corte dei conti nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna avverso l'atto di citazione in giudizio per responsabilità amministrativa per danno erariale del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza di detto Consiglio. (*Precedente citato: sentenza n. 252 del 2013*). [S. 43/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

È dichiarato ammissibile l'intervento della società Trans Adriatic Pipeline AG nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al silenzio del Ministero dello sviluppo economico tenuto a seguito delle note del Presidente della Regione Puglia n. 2918/SP del 21 giugno 2016 e n. 4060/SP del 21 settembre 2016. Il ricorso regionale mira in definitiva a incidere sul provvedimento ministeriale che ha autorizzato la costruzione del gasdotto TAP e che ha già formato oggetto di un giudizio amministrativo del quale la società interveniente è stata parte, onde quest'ultima è legittimata a far valere le sue ragioni nel giudizio per conflitto, potendo l'esito di esso ripercuotersi in modo diretto e immediato sulla posizione giuridica soggettiva dell'interveniente, che si basa sull'assetto giuridico determinato dal provvedimento di autorizzazione e rimasto inalterato a seguito della definizione del predetto giudizio amministrativo. [S. 230/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

2.5. Giudizio sull'ammissibilità di referendum abrogativo (casistica)

Nel giudizio di ammissibilità della richiesta di *referendum* abrogativo denominata "abrogazione disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi", deve escludersi l'irritualità dell'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato, prospettata dai promotori a causa della provenienza della correlativa richiesta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché dal Presidente del medesimo Consiglio. La previsione dell'art. 5, comma 1, lett. f), della legge n. 400 del 1988 – a norma del quale "le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87", relative all'intervento o alla costituzione nei giudizi di legittimità costituzionale, sono direttamente assegnate al Presidente del Consiglio dei ministri, che le esercita a nome del Governo – non rileva nel suddetto giudizio referendario, sia in quanto l'intervento dell'Avvocatura dello Stato è in esso richiesto con delibera del Consiglio dei ministri adottata (non già ai sensi del citato art. 5, comma 1, della legge n. 400 del 1988, ma) ai sensi dell'art. 33 della legge n. 352 del 1970, e, quindi, in materia ricompresa nella delega generale di firma al Sottosegretario (perché non rientrante nelle ipotesi di correlativa esclusione); sia in quanto l'atto sottoscritto dal Sottosegretario, di cui si discute, non è altro che la mera comunicazione all'Avvocatura (che al Sottosegretario comunque

competete) del contenuto della delibera del Consiglio dei ministri “favorevole alla presentazione di memoria in merito alla inammissibilità del referendum abrogativo” di cui trattasi. [S. 26/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

La Corte ha affermato identico principio in relazione agli interventi spiegati dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi sull'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata “abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)” [S. 28/17. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI] e della richiesta di referendum abrogativo denominata “abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti” [S. 27/17. Pres. GROSSI; Red. MORELLI]

3. Perentorietà dei termini di costituzione e di intervento

3.1. Giudizio incidentale

Il termine per la costituzione delle parti – che, ai sensi dell'art. 3 delle Norme integrative, nel testo applicabile *ratione temporis*, deve avvenire nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, apposta in calce o a margine dell'originale delle deduzioni –, ha carattere perentorio. Esso è violato anche se la parte deposita tardivamente la procura speciale, trattandosi di un adempimento essenziale per la rituale costituzione in giudizio (*Precedenti: S. 75/2021 - mass. 43770, S. 135/2020 - mass. 43497 S. 40/2020 - mass. 42480, S. 222/2018 - mass. 40933, S. 126/2018 - mass. 41336*). [S. 236/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Il termine per la costituzione nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, stabilito dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale³⁴, ha natura perentoria. (*Precedenti citati: sentenze n. 222 del 2018, n. 24 del 2018 e n. 219 del 2016*). [S. 57/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il termine per depositare l'atto di intervento – non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio – ha natura perentoria e non ordinatoria, con la conseguenza che l'intervento operato dopo la scadenza è inammissibile. (*Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2018 con allegata ordinanza, n. 242 del 2016, n. 303 del 2010, n. 263 del 2009, n. 215 del 2009 e n. 190 del 2006; ordinanza n. 195 del 2016*). [O. 24/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

Il termine previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale deve essere ritenuto perentorio e non ordinario, con la conseguenza che la costituzione avvenuta dopo la sua scadenza è inammissibile. (*Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2018, n. 128 del 2014, n. 303 del 2010, n. 263 del 2009, n. 215 del 2009, n. 250 del 2008 e n. 107 del 2006*). [S. 181/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Ai sensi dell'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la costituzione delle parti deve avvenire entro il termine perentorio di

³⁴ Anche nella versione del 2021.

venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante il deposito in cancelleria della procura speciale. (*Precedenti citati: sentenza n. 364 del 2010; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008*). [S. 126/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Nello stesso senso, v. S. 222/18 e S. 86/17, e precedenti citati; nel senso che dalla violazione del termine consegue “in via preliminare e assorbente” l'inammissibilità degli atti di costituzione depositati oltre la sua scadenza, v. S. 24/18 e S. 56/17 e precedenti citati.

3.1.1. Casi concreti

È dichiarata inammissibile, per tardività, la costituzione dell'Azienda agricola Emilia Foderà snc e di Cesare Foderà nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 11, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2005. La costituzione in giudizio è avvenuta oltre il termine perentorio previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,³⁵ di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione in Gazzetta Ufficiale, considerato che ai giudizi in via incidentale innanzi alla Corte costituzionale non si applica la sospensione feriale dei termini. [S. 75/21. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

Sono dichiarati inammissibili – per tardività e per difetto di legittimazione – gli interventi *ad adiuvandum* della FEDERBINGO – Federazione italiana dei concessionari dei giochi bingo, nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 1, comma 1047, lett. a) e b), della legge n. 205 del 2017, modificativo dell'art. 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013. Le ordinanze di rimessione sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2019, ma l'intervento è stato depositato il 20 gennaio 2021, ben oltre il termine stabilito dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,³⁶ le cui sopravvenute modifiche – non riguardando il termine di costituzione dell'interveniente, che è rimasto immutato rispetto alla precedente disciplina – non costituiscono un valido presupposto per la rimessione in termini. Inoltre, la FEDERBINGO, non è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento, atteso che essa non vanta una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale, bensì un mero, indiretto e più generale, interesse connesso agli scopi statutari di tutela degli interessi economici e professionali dei propri iscritti. [O. 24/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

È inammissibile la costituzione della Regione Liguria nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 7-*bis*, ultimo periodo, e 38, comma 8, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994. La costituzione è intervenuta oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ossia venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella

³⁵ Anche nella versione del 2021.

³⁶ Nella versione di cui alla delibera della Corte del 2020, che così disponeva:

Art. 4. Interventi in giudizio.

(omissis)

4. L'atto di intervento è depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.

Gazzetta Ufficiale. Né rileva, in senso contrario, la circostanza che l'odierno scrutinio verte su una disposizione legislativa adottata dalla Regione, con la conseguenza che il Presidente della Giunta regionale aveva anche facoltà di intervenire nell'incidente di costituzionalità, dal momento che anche il deposito dell'atto di intervento deve essere effettuato non oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle citate Norme integrative. (*Precedenti citati: sentenze n. 254 del 2019, n. 239 del 2019, n. 106 del 2019, n. 132 del 2018, n. 126 del 2018 e n. 6 del 2018*). [S. 40/20. Pres. CARTABIA; Red. ANTONINI]

È dichiarata inammissibile, per tardività, la costituzione di Fallimento Bagnolifutura spa nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 33, commi 3, 9, 10, 12 e 13, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito. La curatela del Fallimento Bagnolifutura spa, sebbene costituitasi il 6 ottobre 2017, ha depositato la procura speciale, in data 11 ottobre 2017, e poiché il provvedimento di rimessione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2017, il termine per la costituzione delle parti scadeva il 10 ottobre 2017. [S. 126/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 14, comma 2-*bis*, della legge della Regione Puglia n. 12 del 1995, è dichiarata ammissibile – con ordinanza dibattimentale letta in udienza – la costituzione in giudizio di Mapia srl, parte nel giudizio *a quo*, effettuata con atto depositato in data successiva alla scadenza del termine prescritto dall'art. 3, comma 1, primo periodo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di rimessione. Benché detto termine abbia natura perentoria, la dedotta irregolarità della notifica dell'ordinanza di rimessione ne giustifica il mancato rispetto. (*Precedenti citati: sentenze n. 57 del 2016 e n. 190 del 2006, sulla natura perentoria del termine di costituzione nel giudizio*). [S. 285/16. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

V. anche S. 135/20, S. 61/20, S. 239/19, S. 106/19, S. 90/19, S. 79/19, S. 78/19, S. 25/19, S. 24/19, S. 222/18, S. 132/18, S. 99/18, S. 24/18, S. 6/18, S. 250/17, S. 86/17, S. 69/17, S. 56/17, S. 35/17, S. 248/16 e precedenti ivi citati.

3.2. Giudizio in via principale

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,³⁷ è tardiva la costituzione nel giudizio in via principale avvenuta oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza di quello (dieci giorni dalla notificazione del ricorso) stabilito dall'art. 31, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 per il deposito del ricorso. [S. 190/17. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

Nello stesso senso, S. 168/22.

³⁷ Nella versione di cui alla delibera della Corte del 2008. Ora: v. art. 22.

Nella precedente versione, l'art. 19, comma 3, disponeva:

3. La parte convenuta può costituirsi in cancelleria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, con memoria contenente le conclusioni e l'illustrazione delle stesse.

Il termine per intervenire nei giudizi costituzionali, stabilito dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative³⁸ (richiamato, per i giudizi in via principale, dal successivo art. 23 delle stesse Norme integrative)³⁹, ha natura perentoria. [S. 157/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

3.2.1. Casi concreti

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 2, comma 1, lett. a), c) e d), della legge reg. Toscana n. 31 del 2016, è dichiarato inammissibile l'intervento della Confesercenti Toscana Nord – Sezione Federazione Italiana Imprese Balneari – FIBA, per la pregiudiziale e assorbente ragione che è avvenuto con atto depositato oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 4, comma 4, e richiamato dall'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.⁴⁰ (*Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2017 e n. 242 del 2016*). [S. 157/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

V. anche S. 173/17, S. 170/17 e S. 98/17.

3.3. Giudizio per conflitto tra poteri

L'art. 24 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel disciplinare il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, rinvia espressamente all'art. 4 delle medesime Norme integrative;⁴¹ pertanto, anche in detto giudizio l'atto di intervento deve essere depositato, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo. [O. 101/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

3.3.1. Casi concreti

È dichiarato inammissibile – per tardività – l'intervento del sen. Roberto Calderoli nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Bergamo in relazione alla deliberazione del Senato della Repubblica 16 settembre 2015 (atti Senato, Doc. IV-ter, n. 4), con cui sono state ritenute insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dallo stesso senatore nei confronti dell'onorevole Cécile Kashetu Kienge,

³⁸ V. nota 36.

³⁹ Nella versione di cui alla delibera della Corte del 2008.

⁴⁰ Nella versione di cui alla delibera della Corte del 2008.

⁴¹ Come deliberato dalla Corte nel 2008. Ora: art. 26.

Nella versione precedente, l'art. 24 disponeva:

24. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

1. Il ricorso previsto nell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve contenere l'esposizione delle ragioni di conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia. Il ricorso deve essere sottoscritto e depositato nella cancelleria della Corte ed è registrato a cura del cancelliere in ordine cronologico.

2. Il Presidente, avvenuto il deposito, convoca la Corte in camera di consiglio ai fini dell'art. 37, comma terzo, della legge sopracitata.

3. Il ricorso dichiarato ammissibile, con la prova delle notificazioni eseguite a norma dell'articolo 37, comma quarto, di detta legge, è depositato nella cancelleria della Corte entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione.

4. Entro il termine perentorio di venti giorni dal decorso del termine di cui al comma precedente ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, 4, commi da 1 a 6, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17.

5. Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

6. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo.

all'epoca dei fatti Ministro per l'integrazione. L'atto di intervento è stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del ricorso introduttivo, né sussistono i presupposti per la rimessione in termini richiesta dall'interveniente. [O. 101/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

3.4. Giudizio per conflitto tra enti

La tempestività della costituzione nel giudizio di costituzionalità deve essere valutata con riferimento al giorno della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, e non a quello della notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Infatti, attesa la specialità dei giudizi innanzi alla Corte costituzionale, la modalità della notifica mediante PEC non può, allo stato, ritenersi compatibile – né è stata sin qui mai utilizzata – per la notifica dei ricorsi in via principale o per conflitto di attribuzione. Per questa ragione, non opera, a tal fine, il rinvio dinamico disposto dall'art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953 alle “norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale” – e ora a quelle del cod. proc. amm. – nel contesto delle quali la notifica a mezzo PEC è consentita. [S. 200/19. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

Sulla notifica a mezzo PEC, si veda anche Capitolo 2 (Le notificazioni e le comunicazioni), par. 1.

Ai fini della tempestività, ed ammissibilità, dell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri è sufficiente l'allegazione dell'attestazione, proveniente dal Segretario del Consiglio dei ministri, della delibera autorizzativa della resistenza in giudizio, e non anche la contestualità del suo deposito. [S. 200/19. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

4. Istanza di accesso agli atti (casistica)

È dichiarata inammissibile, per tardività, l'istanza di accesso agli atti del fascicolo di causa depositata da ANCE Sicilia nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Governo, degli artt. 4, commi 1 e 2, e 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019. Dopo le modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'art. 4-*bis* dispone che l'interveniente può chiedere di prendere visione e trarre copia degli atti processuali depositando l'istanza contestualmente all'atto di intervento, il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, deve avvenire entro venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio. Poiché la novella, vigente dal 20 gennaio 2020, è applicabile anche nei giudizi in corso, nelle ipotesi in cui l'atto di intervento sia stato depositato – come nel caso di specie – in precedenza, il suddetto termine di venti giorni decorre dalla data di entrata in vigore delle indicate modifiche. L'ANCE Sicilia, intervenuta *ad opponendum* con atto depositato il 15 novembre 2019, ha invece depositato l'istanza di accesso agli atti del fascicolo di causa solo in data 4 gennaio 2021. Resta impregiudicata ogni valutazione sull'ammissibilità dell'intervento in giudizio, che deve essere scrutinata unitamente al merito. (*Precedenti citati: ordinanze n. 242 del 2020, n. 111 del 2020 e n. 37 del 2020*). [O. 8/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

5. Rappresentanza e difesa tecnica

5.1. In generale

In presenza di una manifestazione di volontà - quale, tra altre, il fatto che la relazione ministeriale, cui la delibera autorizzativa dell'impugnazione rinvia, rende evidente la volontà dell'organo politico di porre la questione concernente la violazione di un dato parametro - deve ritenersi ammissibile la censura ad esso relativa, anche se non espressamente riportato nella delibera. All'Avvocatura è infatti consentito effettuare una più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, giacché la discrezionalità della difesa tecnica ben può integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura. (*Precedenti*: S. 272/2020 - mass. 43246; S. 128/2018; S. 228/2017 - mass. 42083; S. 290/2009 - mass. 34061; S. 365/2007 - mass. 31760; S. 98/2007 - mass. 31148; S. 533/2002 - mass. 27488). [S. 50/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

Spetta alla parte ricorrente la più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, giacché la discrezionalità della difesa tecnica ben può integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura. (*Precedenti citati*: sentenza n. 128 del 2018). [S. 272/20. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

V. anche S. 241/18 e precedenti ivi citati.

È inammissibile la costituzione nel giudizio incidentale effettuata a mezzo di avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e, a maggior ragione, quella effettuata senza il ministero di alcun difensore. (*Precedenti citati*: sentenze n. 173 del 1996 e n. 222 del 1982; *ordinanza allegata alla sentenza n. 154 del 1995*). [O. 136/18. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale [...], “la memoria di costituzione” depositata personalmente dalla parte ricorrente nel giudizio *a quo* non può essere presa in considerazione, neppure con riguardo alla eccezione di incostituzionalità – in essa prospettata e dalla Corte costituzionale già più volte respinta – dell'art. 20, primo comma, della legge n. 87 del 1953, secondo cui nei procedimenti costituzionali la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. [O. 136/18. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Alla difesa del ricorrente va attribuita un'autonomia tecnica nella indicazione dei parametri di censura, riconoscendole il potere di integrare il tenore della autorizzazione al ricorso. (*Precedente citato*: sentenza n. 39 del 2017). [S. 128/18. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

V. anche Capitolo 12 (*Il ricorso in via principale*)

5.1.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di corrispondenza tra parametro evocato nel ricorso e delibera ad impugnare, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge reg. Marche n. 29 del 2019. Benché l'art. 136 Cost. non sia espressamente menzionato nella delibera del Consiglio dei ministri, è evidente la volontà dell'organo politico, titolare del potere di impugnativa, di porre, a mezzo della intermediazione tecnica dell'Avvocatura generale, la questione di costituzionalità concernente la violazione del

giudicato costituzionale ai sensi del parametro indicato. [S. 272/20. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge n. 183 del 2010, è dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio della società Auchan spa, in quanto nella procura speciale a margine delle deduzioni depositate non è indicato il nominativo dell'avvocato al quale la procura stessa è conferita. L'attribuzione del potere rappresentativo al legale non può ritenersi desumibile dalla circostanza che l'avvocato indicato nell'epigrafe dell'atto sia lo stesso che abbia certificato l'autenticità della sottoscrizione in calce alla procura del legale rappresentante della società, trattandosi di un soggetto cui non era stato conferito alcun mandato. [S. 212/20. Pres. MORELLI; Red. AMATO]

5.2. Lo Stato e la Regione

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, il Presidente della Regione resistente, costituita in giudizio, è legittimato ad accettare la rinuncia al ricorso, senza necessità di previa deliberazione della Giunta. Tale conclusione si fonda sul principio, di portata generale, di stretta legalità delle nullità e delle preclusioni processuali e – nella specie in esame – è conforme all'art. 21, primo comma, dello statuto della Regione Siciliana, che si limita a stabilire che il Presidente della Regione è «Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione», senza ulteriori prescrizioni. (*Precedenti citati: sentenza n. 37 del 2016; ordinanza n. 78 del 2017*). [O. 13/21. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, il Presidente della Regione resistente è legittimato ad accettare la rinuncia al ricorso, senza necessità di previa deliberazione della Giunta, essendo tale requisito previsto dall'art. 32, comma 2, della legge n. 87 del 1953 solo come presupposto dell'iniziativa della Regione contro una legge statale. [O. 23/20. Pres. CARTABIA; Red. PROSPERETTI]

Nei giudizi per conflitto di attribuzione proposti dalle Regioni o dalle Province autonome, unico legittimato a rappresentare lo Stato è il Presidente del Consiglio dei ministri. (*Precedente citato: sentenza n. 198 del 2017*). [S. 57/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

Nello stesso senso, v. S. 198/17.

5.2.1. Casi concreti

È ammissibile l'intervento spiegato personalmente, senza patrocinio di avvocato legittimato alla difesa innanzi alla Corte costituzionale, dalla Procura reg. della Corte dei conti, nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna avverso l'atto di citazione in giudizio per responsabilità amministrativa per danno erariale del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza di detto Consiglio. Nei giudizi per conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni trova applicazione il canone generale dell'art. 20 della legge n. 87 del 1953, il quale va interpretato nel senso che per gli organi dello Stato e delle Regioni non è richiesta una difesa professionale, a differenza di quanto è previsto per il Governo, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, e per le altre parti, le cui rappresentanza e difesa possono essere affidate

soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Ciò non esclude che in tali giudizi un organo dello Stato, dotato di autonomia, possa essere difeso – oltre che dall’Avvocatura generale dello Stato – anche da avvocati del libero foro. (*Precedenti citati: sentenze n. 235 del 2015, n. 252 del 2013, n. 2 del 2007, n. 163 del 2005, n. 329 del 1999 e n. 350 del 1998*). [S. 43/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Abruzzo in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015, è inammissibile il ricorso regionale nella parte in cui solleva conflitto anche nei confronti del medesimo Ministro, oltre che nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. [S. 198/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 38, commi 1, 4, 5 e 6, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, è dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e quinto comma, 118 e 120 Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. A prescindere dai motivi che hanno determinato il tardivo deposito della deliberazione della Giunta di ratifica del decreto presidenziale, con cui è stata assunta la determinazione all’impugnativa indicata, il ricorso è comunque inammissibile per difetto di legittimazione processuale attiva in capo al Presidente della Regione, dal momento che il decreto presidenziale è stato depositato oltre il termine (dieci giorni successivi alla proclamazione) entro cui, in base allo statuto regionale, egli può compiere gli atti improrogabili e urgenti di competenza della Giunta, tra i quali rientra, a norma dell’art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, la deliberazione alle impugnative davanti alla Corte costituzionale, stante anche quanto previsto dall’art. 36, comma 1, lett. l), dello statuto regionale. (*Precedente specifico citato: sentenza n. 110 del 2016*). [S. 170/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

6. *Amici curiae*

La *ratio* dell’intervento nel giudizio costituzionale è radicalmente diversa, anche sotto il profilo della legittimazione, da quella sottesa alle opinioni degli *amici curiae*, come diversi sono i termini per l’ingresso in giudizio e le relative facoltà processuali. (*Precedente: S. 15/2023*). [S. 35/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

La facoltà di presentare memorie concessa a formazioni sociali senza scopo di lucro e a soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di legittimità costituzionale è diretta a offrire elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, che arricchiscono il giudizio a beneficio di tutti, compresi coloro che vantano interessi correlati all’esito del processo costituzionale. (*Precedente: S. 67/2022*). [S. 121/22. Pres. AMATO; Red. NAVARRETTA]

La *ratio* sottesa al deposito di opinioni in qualità di *amici curiae* è radicalmente diversa da quella dell’intervento nel giudizio costituzionale, tant’è che solo l’interveniente può chiedere di prendere visione e trarre copia degli atti processuali. [S. 121/22. Pres. AMATO; Red. NAVARRETTA]

6.1. *Casi concreti*

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69 del 2013, va considerato in via preliminare l'atto, denominato «intervento/opinioni», con il quale, in prossimità dell'udienza pubblica, alcuni giudici ausiliari d'appello hanno espresso la propria posizione sulle questioni sollevate. Esso costituisce non già un atto di intervento, che comunque sarebbe inammissibile sotto plurimi profili, bensì un'opinione riconducibile alla figura degli *amici curiae*. Come tale, l'opinione è parimenti inammissibile in quanto, in disparte ogni altra ragione, è tardiva rispetto al termine di venti giorni dalla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, a tal fine previsto dall'art. 4-ter, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale⁴². [S. 41/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., sono ammesse – con decreto del Presidente della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale⁴³ – le opinioni scritte dall'Associazione “Italiastatodidiritto” e dall'Associazione forense “Unione camere penali italiane” (UCPI), in qualità di *amici curiae*, per la loro idoneità ad offrire elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto alla Corte, anche in ragione della sua complessità. [S. 278/20. Pres. CORAGGIO; Rel. ZANON; Red. AMOROSO]

Per una pronuncia precedente all'introduzione, con delibera della Presidente della Corte costituzionale 8 gennaio 2020, dell'art. 4-ter (ora: art. 6) delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale:

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, è dichiarata inammissibile la richiesta del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, formulata in via subordinata, di essere ammesso al giudizio in qualità di *amicus curiae*. Una tale figura, infatti, non è allo stato prevista dalle fonti che regolano i giudizi di legittimità costituzionale. [S. 253/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

V. anche Capitolo 3 (Il deposito degli atti) e Capitolo 6 (Thema decidendum), parr. 2.4 e 3.4.

⁴² Nella versione di cui alla delibera della Corte del 2020. Ora: v. art. 6.

⁴³ V. nota precedente.

Capitolo 5. L'oggetto del giudizio

1. Inconvenienti di fatto

Un inconveniente di fatto è inidoneo, da solo, a fondare un profilo di legittimità costituzionale. (*Precedenti: S. 220/2021; S. 115/2019 - mass. 42271; S. 225/2018*). [S. 219/22. Pres. SCIARRA; Red. BUSCEMA]

Un mero inconveniente di fatto non è idoneo a introdurre il giudizio di legittimità di una norma, in quanto non è direttamente riferibile alla previsione normativa, ma ricollegabile, invece, a circostanze contingenti attinenti alla sua concreta applicazione, non involgenti, per ciò, un problema di costituzionalità. (*Precedenti citati: sentenze n. 157 del 2014, n. 270 del 2012, n. 117 del 2012 e n. 295 del 1995; ordinanze n. 158 del 2014 e n. 362 del 2008*). [S. 114/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

2. Legge

2.1. Intero atto

Risultano ammissibili le questioni promosse in via principale avverso interi atti legislativi, sempre che le leggi impugnate siano caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure. (*Precedenti: S. 143/2020 - mass. 43406; S. 128/2020 - mass. 43486; S. 194/2019 - mass. 42904; S. 247/2018 - mass. 40430*). [S. 20/23. Pres. SCIARRA; Red. BARBERA]

Risultano inammissibili le questioni sollevate avverso interi atti legislativi allorché le leggi impugnate non siano caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure; in tal caso, infatti, le censure devono ritenersi generiche e tali da non consentire la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità. (*Precedenti: S. 128/2020 - mass. 43486; S. 247/2018 - mass. 40430; S. 14/2017 - mass. 39460; S. 143/2010 - mass. 34590*). [S. 225/22. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

Se è inammissibile l'impugnativa di una intera legge ove ciò comporti la genericità delle censure che non consenta la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità, sono, invece, ammissibili le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure. (*Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2020, n. 128 del 2020, n. 247 del 2018, n. 14 del 2017 e n. 141 del 2010*). [S. 200/20. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

Risultano ammissibili le questioni promosse in via principale avverso interi atti legislativi, sempre che le leggi impugnate siano caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure. (*Precedenti citati: sentenze n. 128 del 2020, n. 194 del 2019, e n. 137 del 2019*). [S. 143/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

È inammissibile l'impugnativa di una intera legge ove ciò comporti la genericità delle censure ovvero quando le censure adeguatamente motivate riguardino solo singole disposizioni, mentre quella indirizzata all'intero testo normativo sia del tutto generica. (*Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2018, n. 261 del 2017, n.*

131 del 2016, n. 195 del 2015 e n. 64 del 2007). [S. 137/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

È ammissibile l'impugnazione di un intero atto normativo quando quest'ultimo ha ad oggetto una disciplina omogenea. (*Precedente citato: sentenza n. 14 del 2017*). [S. 261/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

2.1.1. Casi concreti

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intera legge reg. Veneto n. 34 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per essere le censure assertive e generiche. La legge regionale impugnata ha un contenuto fortemente omogeneo, che ad avviso del ricorrente impinge nella sua globalità in competenze esclusive dello Stato, la cui allegata invasione è oggetto di puntuale analisi nel ricorso. (*Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2020, n. 128 del 2020 e n. 194 del 2019*). [S. 236/20. Pres. MORELLI; Red. VIGANÒ]

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa sull'intera legge reg. Liguria n. 5 del 2019. Anche se le doglianze si riferiscono al contenuto del solo art. 1, è di tutta evidenza che i due articoli che compongono la legge regionale indicata sono tenuti insieme da un forte e coerente nesso, tanto da non ingenerare incertezze circa il contenuto delle censure, poiché l'art. 2 riveste una funzione meramente accessoria rispetto al contenuto dell'art. 1. (*Precedenti citati: sentenze n. 128 del 2020, n. 14 del 2017 e n. 201 del 2008*). [S. 200/20. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

V. anche Capitolo 6 (Thema decidendum), parr. 2 e 3.

È dichiarata inammissibile – per genericità della censura ad essa relativa – la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, commi secondo, lett. q), e terzo, Cost., dell'intera legge reg. Puglia n. 27 del 2018. Il ricorrente, sviluppate specifiche motivazioni in ordine alle questioni riferite a ciascuna delle disposizioni censurate, si limita a censurare l'intera legge regionale in ragione del suo carattere normativo omogeneo, senza addurre ulteriori argomentazioni. [S. 137/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

È ammissibile il ricorso del Governo avente per oggetto (oltre che singole disposizioni) anche l'intero testo della legge reg. Molise n. 16 del 2017. Tale legge regola in modo omogeneo una pluralità di interventi tutti riconducibili (compresi quelli sociali o professionali, in ragione della loro finalizzazione) all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di disturbi dello spettro autistico e di disturbi pervasivi dello sviluppo. (*Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2018, n. 14 del 2017 e n. 131 del 2016*). [S. 247/18. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

Sono ammissibili i ricorsi di più Regioni aventi ad oggetto l'intero d.lgs. n. 219 del 2016, che concerne molteplici profili della struttura delle camere di commercio e delle attività da queste svolte. [S. 261/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

È ammissibile il ricorso del Governo avente per oggetto l'intera legge reg. Molise n. 3 del 2015. Tale legge è composta di soli tre articoli, il primo ed il terzo

dei quali hanno funzioni meramente accessorie, occupandosi, rispettivamente, di esternare le finalità dell'intervento regionale e di regolare la sua efficacia temporale. (*Precedente citato: sentenza n. 201 del 2008*). [S. 14/17. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

2.2. Legge di delegazione

La legge di delegazione, in quanto atto avente forza di legge, non si sottrae, ai sensi dell'art. 134 Cost., al controllo di costituzionalità in via principale, di cui può divenire oggetto quando sia possibile riscontrare una lesione dell'autonomia regionale. In tali casi, l'attenzione deve cadere non tanto sulla natura dell'atto impugnato, di per sé inequivocabilmente capace di integrare l'ordinamento giuridico con norme primarie, quanto piuttosto sulla ricorrenza dell'interesse regionale ad impugnarlo. (*Precedenti citati: sentenze n. 278 del 2010, n. 205 del 2005, n. 50 del 2005, n. 359 del 1993 e n. 224 del 1990*). [S. 251/16. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

2.2.1. Casi concreti

È ammissibile il ricorso proposto dalla Regione Veneto avverso disposizioni della legge n. 124 del 2015 contenenti deleghe in vari settori per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni. Il carattere puntuale delle disposizioni impuginate è sufficiente a dimostrare la loro attitudine a ledere le sfere di competenza legislativa regionale concorrente e residuale, indicate dalla ricorrente. [S. 251/16. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

2.3. Legge-provvedimento

Le disposizioni legislative dal contenuto particolare e dall'ambito soggettivo limitato, ascrivibili alla categoria delle leggi-provvedimento, non sono di per sé incompatibili con l'assetto costituzionale. Tuttavia, in considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di questo tipo, esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa. La loro legittimità costituzionale deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione, attraverso l'individuazione degli interessi oggetto di tutela e della *ratio* della norma desumibili dalla stessa, anche in via interpretativa, in base agli ordinari strumenti ermeneutici. (*Precedenti citati: sentenze n. 168 del 2020, n. 116 del 2020, n. 181 del 2019, n. 182 del 2017, n. 275 del 2013, n. 154 del 2013, n. 85 del 2013, n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 288 del 2008, n. 429 del 2002 e n. 2 del 1997*). [S. 49/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

Il controllo sulla legge, anche quando mostri i caratteri della legge-provvedimento, spetta esclusivamente al giudice costituzionale. (*Precedente citato: sentenza n. 241 del 2008*). [S. 2/18. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

La legge-provvedimento è compatibile con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, in quanto nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto; tuttavia, le leggi provvedimento devono soggiacere ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore. (*Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2014, n.*

275 del 2013, n. 85 del 2013, n. 20 del 2012, n. 429 del 2002, n. 2 del 1997 e n. 143 del 1989). [S. 114/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

2.4. Legge di interpretazione autentica

Anche le disposizioni di interpretazione autentica non si sottraggono al sindacato di costituzionalità in ragione della generale portata del principio di ragionevolezza, con riguardo specificamente alla tutela dell'affidamento in ipotesi sorte nei destinatari delle stesse. [S. 104/22. Pres. AMATO; Red. AMOROSO]

L'esercizio della funzione legislativa con disposizioni di interpretazione autentica, che siano realmente tali, può non di meno richiedere che si debba tener conto dell'affidamento scusabile, in precedenza riposto dai destinatari delle stesse nella interpretazione diversa da quella successivamente fissata dal legislatore. [S. 104/22. Pres. AMATO; Red. AMOROSO]

2.4.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge n. 576 del 1980, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'NPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. La disposizione censurata dal Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro – disposizione genuinamente di interpretazione autentica –, secondo l'orientamento del diritto vivente formatosi a partire dal 2017 ha innovato l'ordinamento giuridico con effetto retroattivo, ribaltando la precedente interpretazione restrittiva dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, così ledendo il legittimo affidamento dei destinatari nella certezza delle situazioni giuridiche. I professionisti in regola con il versamento del contributo integrativo, infatti, facendo affidamento sull'interpretazione restrittiva accolta dalla giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore della disposizione interpretativa, avrebbero maturato la legittima convinzione di non dovere iscriversi alla Gestione separata, orientando in conseguenza le loro scelte in ordine alle modalità e ai limiti di esercizio dell'attività professionale e alla decisione se esercitare, o meno, la facoltà di iscriversi alla cassa categoriale. Se, nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca, avrebbe tuttavia dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza. La *reductio ad legitimitatem* della norma censurata da parte del dispositivo massimato soddisfa l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile dei professionisti interessati. [S. 104/22. Pres. AMATO; Red. AMOROSO]

2.5. I vizi del procedimento referendario ex art. 133 Cost.

Gli eventuali vizi del procedimento referendario ex art. 133 Cost. si traducono in vizio formale della legge, preservando, in tal modo, e senza ledere la giurisdizione del giudice amministrativo, la posizione della Corte costituzionale, alla quale l'art. 134 Cost. affida in via esclusiva il compito di garantire la legittimità

costituzionale della legislazione anche regionale. (*Precedenti citati: sentenza n. 2 del 2018*). [S. 210/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

3. Decreto-legge

Il sindacato costituzionale sulla legittimità dell'adozione di un decreto-legge da parte del Governo – circa la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza –, deve essere limitato alle ipotesi di evidente mancanza degli stessi o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione, al fine di evitare la sovrapposizione tra la valutazione politica del Governo e delle Camere (in sede di conversione) e il controllo di legittimità costituzionale. (*Precedenti: S. 288/2019 - mass. 41901; S. 97/2019 - mass. 42213; S. 33/2019 - mass. 42327; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 99/2018 - mass. 41225; S. 5/2018 - mass. 39686*). [S. 213/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge è circoscritto alle ipotesi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di provvedere. (*Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2019, n. 33 del 2019, n. 137 del 2018 e n. 236 del 2017*). [S. 288/19. Pres. CAROSI; Red. ANTONINI]

V. anche Volume 2, Capitolo 1, par. 3.

4. Norma

4.1. Individuazione

La natura della norma va verificata con riguardo all'oggetto, alla *ratio* e alla finalità che ne costituiscono l'effettiva sostanza, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato. (*Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2020, n. 164 del 2019 e n. 116 del 2019*). [S. 107/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

L'autoqualificazione compiuta dal legislatore non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza, sicché per individuare la materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura non assume rilievo la qualificazione che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto e alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro *ratio* e tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in guisa da identificare correttamente anche l'interesse tutelato. (*Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2012, n. 207 del 2010, n. 1 del 2008, n. 169 del 2007, n. 447 del 2006, n. 406 del 1995 e n. 29 del 1995*). [S. 137/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Nello stesso senso, S. 87/18, S. 125/17 e precedenti ivi citati.

4.1.1. Casi concreti

Nonostante l'impropria autoqualificazione, la disciplina dell'art. 17-*bis* del d.l. n. 133 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014) non è riconducibile ai titoli competenziali esclusivi dei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" e della "tutela della concorrenza", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *m*), Cost. Infatti, l'intesa in Conferenza unificata da essa prescritta è volta a predisporre uno schema di regolamento edilizio-tipo

che “semplifichi e uniformi” le definizioni tecniche e i criteri di calcolo dei parametri rilevanti sul piano urbanistico ed edilizio, sicché non mira a regolare uno o più segmenti procedurali dell'azione amministrativa, non individua “prestazioni” delle pubbliche amministrazioni e, non riguardando prestazioni esigibili dai singoli individui, non incide direttamente su diritti civili o sociali; quanto alla promozione dell'iniziativa economica e della libera concorrenza del settore, si tratta di effetti solo indiretti di un intervento normativo che interessa direttamente la tecnica delle costruzioni edilizie. [S. 125/17. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Non vi è ragione di dubitare dell'attuale vigenza e forza imperativa della norma in base alla quale il cognome del padre si estende *ipso iure* al figlio. Sebbene non abbia trovato corpo in una disposizione espressa, essa è presupposta e desumibile dalle disposizioni, regolatrici di fattispecie diverse, individuate dal rimettente (artt. 237, 262 e 299 cod. civ., 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000; nonché, solo a fini esplicativi, art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, abrogato dall'art. 110 del citato d.P.R.), e la sua perdurante immanenza nel sistema, come traduzione in regola dello Stato di un'usanza consolidata nel tempo, è stata già riconosciuta sia dalla giurisprudenza costituzionale, sia dalla giurisprudenza di legittimità. (*Precedenti citati: sentenze n. 61 del 2006 e n. 176 del 1988; ordinanze n. 145 del 2007 e n. 586 del 1988*). [S. 286/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

4.2. Formulazione distorta o ambigua

Benché non ogni incoerenza o imprecisione di una norma possa venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità, nondimeno la norma è censurabile, alla luce del principio di razionalità normativa, qualora la sua formulazione sia tale da poter dar luogo ad applicazioni distorte o ambigue, che contrastino, a causa dei diversi esiti che essa renda plausibili, con il buon andamento della pubblica amministrazione, da intendersi quale ordinato, uniforme e prevedibile svolgimento dell'azione amministrativa, secondo principi di legalità e di buona amministrazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2017, n. 200 del 2012, n. 434 del 2002 e n. 10 del 1997*). [S. 107/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

4.3. Norme penali di favore

Il principio della riserva di legge in materia penale rimette al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, ma non preclude decisioni ablative di norme che sottraggono determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque più generale, accordando loro un trattamento più benevolo. In tal caso l'effetto in *malam partem* non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria. A maggior ragione l'effetto in *malam partem* per l'imputato (o indagato), derivante dall'eliminazione di una previsione a carattere derogatorio di una disciplina generale, deve ritenersi ammissibile allorché si configuri come una mera conseguenza indiretta della *reductio ad legitimitatem* di una norma processuale. (*Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2018, n. 32 del 2014, n. 5 del*

2014, n. 28 del 2010 e n. 394 del 2006). [S. 236/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

L'inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale con potenziali effetti in *malam partem* – perché miranti a conseguire il ripristino nell'ordinamento di norme incriminatrici abrogate, la creazione di nuove norme penali o l'estensione del loro ambito applicativo a casi non previsti (o non più previsti) dal legislatore, o, ancora, l'aggravamento delle conseguenze sanzionatorie o della complessiva disciplina del reato – non può essere considerata come principio assoluto. In particolare, il sindacato della Corte costituzionale è stato ammesso laddove il legislatore introduca norme penali di favore, che sottraggano irragionevolmente un determinato sottoinsieme di condotte alla regola della generale rilevanza penale di una più ampia classe di condotte, stabilita da una disposizione incriminatrice vigente, ovvero prevedano per detto sottoinsieme – altrettanto irragionevolmente – un trattamento sanzionatorio più favorevole. In tal caso, l'effetto in *malam partem* non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria. (*Precedenti citati: sentenze n. 37 del 2019, n. 236 del 2018, n. 143 del 2018, n. 394 del 2006, n. 161 del 2004, n. 49 del 2002, n. 330 del 1996 e n. 71 del 1983; ordinanze n. 204 del 2019, n. 66 del 2019, n. 285 del 2012, n. 5 del 2009, n. 413 del 2008, n. 65 del 2008, n. 164 del 2007, n. 175 del 2001 e n. 355 del 1997*). [S. 155/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

4.3.1. Casi concreti

Non inficia l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 103 del 2017, la circostanza che le ordinanze di rimessione – nel censurare l'applicabilità al procedimento per decreto penale di condanna di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello conseguibile nell'ambito del rito ordinario e degli altri riti speciali – sollecitino una pronuncia ripristinatoria di un regime sanzionatorio di maggior rigore per l'imputato. Infatti, l'effetto in *malam partem* di un'eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni sollevate non discenderebbe dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti, ma conseguirebbe all'automatica riespansione del regime generale di ragguglio tra pena detentiva e pena pecuniaria, previsto dall'art. 135 cod. pen. [S. 155/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

4.4. Norme di diritto internazionale generalmente riconosciute

Le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute cui l'ordinamento italiano si conforma ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost. sono soltanto quelle del c.d. diritto internazionale generale, certamente comprensivo delle norme consuetudinarie, ma con esclusione del diritto internazionale pattizio. (*Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2013, n. 113 del 2011, n. 349 del 2007, n. 348 del 2007, n. 73 del 2001, n. 15 del 1996 e n. 168 del 1994*). [S. 102/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

4.4.1. Casi concreti

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte di cassazione, sez. sesta penale, in riferimento all'art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo – dell'art. 574-*bis* cod. pen., che sanziona la sottrazione e il trattenimento all'estero di minore commesso dal genitore. La citata Convenzione, come la generalità del diritto internazionale pattizio, non rientra tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute cui l'ordinamento italiano si conforma ai sensi del parametro evocato; essa, tuttavia, vincola il potere legislativo statale e regionale, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 117, primo comma, Cost. e – come la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli e la CDFUE – può essere utilizzata quale strumento interpretativo delle corrispondenti garanzie costituzionali, tra cui in particolare gli artt. 2, 30 e 31 Cost., specificamente evocati dall'ordinanza di rimessione. (*Precedenti citati: sentenze n. 349 del 2007, n. 348 del 2007 e n. 7 del 2013*). [S. 102/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

5. Parametri interposti interni

È necessario che lo scrutinio di costituzionalità sia riferito ai parametri in vigore al momento dell'emanazione della normativa regionale, per cui sono inammissibili le questioni sollevate senza motivare in ordine alle ragioni per le quali si ritiene di dover evocare parametri sopravvenuti all'adozione della legge regionale. (*Precedenti: S. 130/2015 - mass. 38455; S. 62/2012; O. 247/2016 - mass. 39140*). [S. 52/22. Pres. AMATO; Red. ANTONINI]

Le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) non possono essere assunte quale parametro di legittimità costituzionale, in quanto hanno rango di legge ordinaria. (*Precedente citato: sentenza n. 247 del 2011*). [S. 167/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

5.1. Casi concreti

È dichiarata inammissibile – per inidoneità del parametro interposto evocato – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2018, promossa dal Governo in riferimento all'art. 1 della legge n. 689 del 1981. Tale disposizione, che enuncia il principio di legalità nell'ambito delle sanzioni amministrative, ha mero rango di legge ordinaria e non può essere assunta a parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale formulato con riferimento non già all'art. 117 Cost., bensì esclusivamente all'art. 25, secondo comma, Cost. [S. 134/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

6. Parametri interposti esterni

Le norme sovranazionali [...], come da tempo chiarito anche da un costante orientamento della Corte UE, possono essere evocate nel giudizio di legittimità costituzionale solo a condizione che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. (*Precedente citato: sentenza n. 80 del 2011*). [S. 190/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

6.1. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

Le norme CEDU non sono parametri direttamente invocabili per affermare l'illegittimità costituzionale d'una disposizione dell'ordinamento nazionale, ma costituiscono norme interposte, la cui osservanza è richiesta dall'art. 117, primo comma, Cost. (*Precedenti citati: sentenza n. 236 del 2016; ordinanze n. 21 del 2014, n. 286 del 2012, n. 180 del 2011 e n. 163 del 2010*). [S. 116/20. Pres. CARTABIA; Red. CORAGGIO]

Le norme della CEDU possono essere evocate come parametro interposto per denunciare la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., mentre è improprio il richiamo all'art. 11 Cost., non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme della Convenzione, alcuna limitazione della sovranità nazionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2013, n. 80 del 2011, n. 349 del 2007 e n. 348 del 2007*). [S. 80/19. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

6.2. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)

La circostanza che la disciplina censurata ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea condiziona in via generale, ai sensi dell'art. 51 CDFUE, l'operatività dei diritti da quest'ultima riconosciuti e, di conseguenza, la stessa possibilità di invocarli quali parametri interposti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale. (*Precedente: S. 213/2021 - mass. 44351*). [S. 28/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

L'impossibilità di applicare le norme della CDFUE – a causa della non riconducibilità, ai sensi dell'art. 51 della Carta, della questione all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea – non esclude la possibilità che i diritti della Carta possano essere utilizzati come strumenti interpretativi nella lettura delle stesse disposizioni costituzionali corrispondenti. (*Precedenti: S. 33/2021 - mass. 43635; S. 102/2020 - mass. 43097*). [S. 28/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

Il presupposto di applicabilità della CDFUE, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, risiede nella circostanza che le norme interne censurate siano attuazione del diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51 della Carta stessa. [S. 19/22. Pres. AMATO; Red. de PETRIS]

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata anche dal diritto europeo. (*Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44244; S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021 - mass. 43626; S. 278/2020 - mass. 43143; S. 254/2020 - mass. 43143*). [S. 213/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

L'impossibilità di applicare le norme della CDFUE – a causa della non riconducibilità, ai sensi dell'art. 51 della Carta, della questione all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea – non esclude che le norme della Carta possano essere comunque tenute in considerazione come criteri interpretativi degli altri parametri, costituzionali e internazionali, invocati dal giudice rimettente. (*Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2020 e n. 272 del 2017*). [S. 33/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

La Corte costituzionale ha competenza a sindacare gli eventuali profili di contrasto delle disposizioni nazionali con i principi enunciati dalla CDFUE, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati, alla stregua dell'art. 6, par. 1, TUE. (*Precedente citato: ordinanza n. 117 del 2019*). [O. 182/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

Quando è lo stesso rimettente a sollevare una questione di legittimità costituzionale che investe anche le norme CDFUE, la Corte costituzionale non può esimersi dal valutare se la disposizione censurata infranga, in pari tempo, i principi costituzionali e le garanzie sancite dalla CDFUE; l'integrarsi delle garanzie della Costituzione con quelle sancite dalla CDFUE determina, infatti, un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione. (*Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2019 e n. 63 del 2019*). [O. 182/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

La sopravvenienza delle garanzie approntate dalla CDFUE rispetto a quelle della Costituzione italiana genera un concorso di rimedi giurisdizionali, che consente alla Corte costituzionale di contribuire a rendere effettiva la possibilità che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia, affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico. (*Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2019, n. 63 del 2019 e n. 269 del 2017; ordinanza n. 24 del 2017*). [O. 117/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Sussiste la competenza della Corte costituzionale a vagliare gli eventuali profili di contrarietà delle disposizioni di legge nazionali alle norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) che il rimettente ritenga di sottoporle. I principi e i diritti in essa enunciati intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri), sicché può darsi il caso che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla CDFUE. In tali ipotesi, la Corte costituzionale potrà valutare se la disposizione censurata violi le garanzie riconosciute, al tempo stesso, dalla Costituzione e dalla Carta, attivando il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme della Carta; e potrà, all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo così la stessa dall'ordinamento nazionale con effetti *erga omnes*. (*Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2019, n. 63 del 2019 e n. 269 del 2017*). [O. 117/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

I principi e i diritti enunciati nella CDFUE intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri), costituendo pertanto parte del diritto dell'Unione, dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale. [S. 20/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Fermi restando i principi del primato e dell'effetto diretto del diritto dell'Unione europea come consolidatisi nella giurisprudenza europea e costituzionale, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – cui il Trattato di Lisbona ha attribuito effetti giuridici vincolanti, equiparandola ai Trattati (art. 6, par. 1, TUE) – costituisce parte del diritto dell'Unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente costituzionale, giacché i principi e i diritti in essa enunciati intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle Costituzioni nazionali degli altri Stati membri), sicché può darsi il caso che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione, sia quelle codificate dalla CDFUE. In tali casi, essendo una legge oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla CDFUE in un ambito di rilevanza comunitaria, deve essere sollevata la questione di legittimità costituzionale – salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 267 TFUE – poiché le violazioni dei diritti della persona postulano la necessità di un intervento con effetti erga omnes della Corte costituzionale, anche in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di legittimità costituzionale a fondamento dell'architettura costituzionale (art. 134 Cost.). La Corte costituzionale giudicherà alla luce dei parametri costituzionali interni, ed eventualmente anche di quelli europei (*ex artt. 11 e 117, primo comma, Cost.*), comunque secondo l'ordine che di volta in volta risulti maggiormente appropriato, anche al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla CDFUE siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali (art. 6 TUE e art. 52, comma 4, CDFUE), in un quadro di leale cooperazione fra i sistemi di garanzia e di valorizzazione del dialogo tra le Corti nazionali e la Corte di giustizia, così garantendo la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico (art. 53 CDFUE). (*Precedente citato: ordinanza n. 24 del 2017, sul dialogo tra Corte costituzionale e Corte di giustizia*). [S. 269/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

6.2.1. Casi concreti

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 24 CDFUE – del combinato disposto degli artt. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, 64, comma 1, lett. g), della legge n. 218 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 396 del 2000. Il rimettente non ha motivato sulla riconducibilità della questione sollevata all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea ai sensi dell'art. 51 CDFUE, ciò che condiziona la stessa applicabilità delle norme della Carta. (*Precedenti citati: sentenze n. 190 del 2020, n. 279 del 2019 e n. 37 del 2019*). [S. 33/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Nel giudizio incidentale di costituzionalità dell'art. 187-*sexies* del d.lgs. n. 58 del 1998, sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale prospettate con riferimento agli artt. 17 e 49 CDFUE, per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. La Corte costituzionale ha il compito di vagliare dette questioni, essendo stata a ciò sollecitata dal giudice *a quo*. (*Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2019, n. 20 del 2019 e n. 269 del 2017*). [S. 112/19. Pres. LATANZI; Red. VIGANÒ]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – concernente i poteri della Corte costituzionale di sindacare eventuali profili di contrasto della disciplina censurata con le disposizioni della CDFUE – delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015. Non può, infatti, ritenersi precluso alla Corte costituzionale l'esame nel merito delle questioni sollevate con riferimento sia a parametri interni, anche mediati dalla normativa interposta convenzionale, sia – per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. – alle norme corrispondenti della CDFUE che tutelano, nella sostanza, i medesimi diritti. Fermo restando il potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e di non applicare la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla CDFUE, laddove però sia stato egli stesso a sollevare una questione di legittimità costituzionale che coinvolga anche le norme della CDFUE, la Corte costituzionale non potrà esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale, dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri, tra i quali anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione ritenuta in contrasto con la CDFUE (e pertanto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), con conseguente eliminazione dall'ordinamento, con effetti erga omnes, di tale disposizione. (*Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2019 e n. 269 del 2017*). [S. 63/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

6.3. Diritto dell'Unione europea e decisioni della Corte di giustizia UE

La competenza esclusiva della Corte di giustizia UE nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati, comporta, in virtù del principio di effettività delle tutele, che le decisioni adottate sono vincolanti, innanzi tutto nei confronti del giudice che ha disposto il rinvio. (*Precedenti: O. 217/2021 - mass. 44359; O. 216/2021 - mass. 44273; O. 182/2020 - mass. 43382*). [S. 67/22. Pres. AMATO; Red. SCIARRA]

L'evocazione, da parte della Corte rimettente, del contrasto con il diritto dell'Unione europea deve considerarsi ammissibile quando sono richiamate, come parametri interposti, disposizioni di quell'ordinamento, relative ai medesimi diritti fondamentali tutelati da parametri interni. In tale evenienza, in cui i principi e i diritti enunciati nella CDFUE intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana, è possibile colmare, ove sussistente, un eventuale scarto di tutele, quando quelle assicurate dal diritto europeo risultino più estese di quelle dell'ordinamento nazionale. (*Precedenti: S. 182/2021 - mass. 44100; S. 269/2017 - mass. 41945*). [S. 13/22. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Il giudice *a quo* può evocare disposizioni del diritto dell'Unione europea quando, nell'ambito di un incidente di legittimità costituzionale, richiami, come norme interposte, disposizioni del predetto ordinamento attinenti ai medesimi diritti fondamentali tutelati da parametri interni, ove non ricorrano i presupposti della non applicabilità della normativa interna contrastante con quella europea. In tale evenienza, la Corte costituzionale, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non si esime dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri. (*Precedenti citati: sentenze n. 11 del 2020, n. 63 del 2019, n. 20 del 2019 e n. 269 del 2017*). [S. 182/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Il contrasto con il diritto dell'Unione europea condiziona l'applicabilità della norma interna – e di conseguenza [esclude] la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale che si intendano sollevare sulla medesima – soltanto quando la norma europea è dotata di efficacia diretta, giacché in tal caso spetta al giudice nazionale comune valutare la compatibilità comunitaria della normativa interna, utilizzando, se del caso, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e nell'ipotesi di contrasto non riconducibile in via interpretativa, applicare egli stesso la disposizione dell'UE in luogo della norma nazionale, così da soddisfare, ad un tempo, il primato del diritto dell'Unione e lo stesso principio di soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.), dovendosi per tale intendere la disciplina del diritto che lo stesso sistema costituzionale gli impone di osservare e applicare. Viceversa, quando una disposizione di diritto interno diverge da norme dell'Unione europea prive di effetti diretti, il giudice comune, senza delibare preventivamente i profili compatibili con il diritto europeo, deve sollevare la questione incidentale di legittimità costituzionale, spettando poi alla Corte costituzionale giudicare ed eventualmente caducare la legge, sia in riferimento ai parametri europei (come veicolati dagli artt. 11 e 117 Cost.), sia in relazione agli altri parametri costituzionali interni. (*Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2010, n. 28 del 2010, n. 75 del 2012, n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984; ordinanze n. 2 del 2017, n. 207 del 2013, n. 249 del 2001, n. 38 del 1995, n. 244 del 1994, n. 269 del 1991, n. 79 del 1991, n. 8 del 1991, n. 450 del 1990, n. 389 del 1990, n. 78 del 1990 e n. 152 del 1987*). [O. 269/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

6.3.1. Casi concreti

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del d.lgs. n. 33 del 2013, sollevate sotto lo specifico profilo del necessario bilanciamento tra principi contrapposti. Il rimettente è consapevole della circostanza per cui, trattando le norme censurate della pubblicazione in rete di dati reddituali e patrimoniali relativi a dirigenti delle pubbliche amministrazioni (e ai loro coniugi e parenti entro il secondo grado), viene in rilievo un trattamento di dati personali soggetto anche alla disciplina del diritto (comunitario, prima, e ora) dell'Unione europea; escludendo tuttavia che la normativa europea offra una soluzione del caso concreto, scartando inoltre la via di un rinvio pregiudiziale, decide di sollevare questioni di legittimità costituzionale, ritenendo che la valutazione sul bilanciamento in parola non possa che spettare alla Corte costituzionale. L'ammissibilità, sempre sotto questo specifico profilo, emerge anche alla luce della circostanza che la disciplina legislativa censurata opera su un terreno nel quale risultano in connessione – e talvolta anche in visibile tensione – diritti e principi fondamentali, contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato. Da una parte, il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, che attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti, che trova riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14 e 15 Cost.), e che incontra specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali evocate. Dall'altra parte, con eguale rilievo, i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.), a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla, e che, nella legislazione interna, tendono ormai a manifestarsi nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere

ai dati in possesso della p.a. Non erra, pertanto, il giudice *a quo* quando segnala la peculiarità dell'esame cui deve essere soggetta la disciplina legislativa che egli si trova ad applicare, e quando sottolinea che tale esame va condotto dalla Corte costituzionale, in quanto la "prima parola" che questa si accinge a pronunciare sulla disciplina legislativa censurata è più che giustificata dal rango costituzionale della questione e dei diritti in gioco. (*Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2018, n. 69 del 2018, n. 269 del 2017, n. 212 del 2017, n. 173 del 2009, n. 372 del 2006, n. 135 del 2002, n. 81 del 1993 e n. 366 del 1991*). [S. 20/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

7. Principi fondamentali

La qualificazione di una norma di fonte statale, quale principio fondamentale di una materia di competenza legislativa concorrente, deve essere valutata avendo riguardo al contenuto della stessa e alla sua funzione nel sistema. L'elemento contenutistico e il profilo teleologico devono, dunque, attrarre esigenze di coerenza sistematica e di uniformità a livello nazionale della disciplina. La specificità delle prescrizioni, di per sé, non vale a escludere il carattere di principio della norma, qualora esse risultino legate al medesimo principio da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2021, n. 78 del 2020, n. 164 del 2019, n. 246 del 2018, n. 94 del 2018, n. 16 del 2010, n. 268 del 2007 e n. 355 del 1994*). [S. 166/21. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

L'autoqualificazione in termini di principio fondamentale della materia non ha carattere precettivo e vincolante, poiché la natura della norma cui essa si riferisce va comunque verificata con riguardo all'oggetto, alla *ratio* e alla finalità che ne costituiscono l'effettiva sostanza. A tal fine, è usualmente considerato carattere significativo la presenza di una scelta normativa di natura strutturale. (*Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2020, n. 164 del 2019, n. 153 del 2015, n. 23 del 2014 e n. 151 del 2012*). [S. 44/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

La nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia. (*Precedente citato: sentenza n. 16 del 2010*). [S. 137/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

8. Questione di fiducia

V. Capitolo 17

9. Questioni già rigettate dalla Corte costituzionale

In presenza di una pronuncia di rigetto, l'effetto preclusivo alla riproposizione di questioni nel corso dello stesso giudizio, desumibile dall'art. 137, terzo comma, Cost., opera soltanto allorché, a prescindere dall'analogia delle finalità perseguite, risultino identici tutti e tre gli elementi che compongono la questione: le norme censurate, i profili di incostituzionalità dedotti e le argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta incostituzionalità. (*Precedenti citati: sentenze n. 113 del 2011 e n. 225 del 1994; ordinanza n. 183 del 2014*). [S. 66/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

10. Regolamenti (o fonti normative secondarie)

10.1. Norma regolamentare in stretto nesso di specificazione con la norma primaria censurata

Gli atti statali di normazione secondaria possono vincolare la normativa regionale di dettaglio nelle materie di competenza legislativa concorrente, quando definiscano e specificchino, in un ambito contraddistinto da un rilevante coefficiente tecnico, il precetto posto dalla normativa primaria e formino così una unità inscindibile con le previsioni di tale normativa. (*Precedente citato: sentenza n. 54 del 2021*). [S. 124/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

Gli atti statali di normazione secondaria possono vincolare la potestà legislativa regionale concorrente quando, in settori squisitamente tecnici, intervengono a completare la normativa statale primaria e costituiscono un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto legislativo e che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2020, n. 286 del 2019, n. 69 del 2018 e n. 125 del 2017*). [S. 54/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Laddove venga sollevata una questione di legittimità costituzionale riguardante una disciplina risultante dal raccordo tra la disposizione di legge e una fonte regolamentare – e le specificazioni espresse dalla normativa secondaria siano strettamente collegate al contenuto della prima – la questione non è inammissibile, potendo riguardare la fonte primaria così come integrata dalla disposizione regolamentare. (*Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2014, n. 34 del 2011, n. 354 del 2008, n. 456 del 1994 e n. 1104 del 1988; ordinanze n. 254 del 2016 e n. 261 del 2013*). [S. 224/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Alle fonti normative secondarie, in quanto tali, è inibita in radice la possibilità di vincolare l'esercizio della potestà legislativa regionale o di incidere su disposizioni regionali preesistenti, non potendo le norme regolamentari essere ascritte all'area dei principi fondamentali delle materie concorrenti. Tuttavia, in settori squisitamente tecnici, gli atti di normazione secondaria – ove intervengano a completare la normativa statale primaria e costituiscano un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche tecniche che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale – possono vincolare la potestà legislativa regionale, cosicché il mancato loro rispetto, nel caso in cui si verta nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. e qualora la norma interposta esprima principi fondamentali, può comportare l'illegittimità costituzionale della norma censurata. (*Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019, n. 69 del 2018, n. 11 del 2014, n. 92 del 2011, n. 162 del 2004, n. 303 del 2003 e n. 22 del 2003*). [S. 180/20. Pres. CARTABIA; Red. ANTONINI]

Nei casi in cui la disciplina complessiva è il risultato della integrazione della fonte primaria ad opera di quella regolamentare, il sindacato di costituzionalità sulla fonte primaria è possibile quando questa diventa in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate in quella secondaria, che della prima costituisce il completamento. (*Precedenti citati: sentenze n. 3 del 2019, n. 224 del 2018 e n. 200 del 2018*). [S. 241/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Ove la regolamentazione censurata di illegittimità costituzionale sia rappresentata, nella sostanza, dal combinato disposto di una norma primaria e di una subprimaria e la prima risulti in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate nella fonte secondaria, è possibile il sindacato di costituzionalità sulla norma primaria tenendo conto che quella subprimaria ne costituisce un completamento del contenuto prescrittivo. (*Precedente citato: sentenza n. 200 del 2018*). [S. 3/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]
Nello stesso senso, S. 221/23.

La giurisdizione della Corte costituzionale è limitata alla cognizione dell'illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e non si estende a norme di natura regolamentare, neppure ai regolamenti di delegificazione, il cui sindacato di costituzionalità è rimesso alla cognizione del giudice comune. (*Precedenti citati: sentenza n. 427 del 2000; ordinanze n. 254 del 2016, n. 156 del 2013, n. 37 del 2007, n. 401 del 2006, n. 125 del 2006 e n. 389 del 2004*). [S. 200/18. Pres. LATTANZI; Rel. PROSPERETTI; Red. AMOROSO]

Il vaglio del Giudice delle leggi su disposizioni di atti regolamentari è ammissibile, ai sensi dell'art. 134 Cost., solo quando essi costituiscano specificazione delle disposizioni di legge censurate. (*Precedenti citati: sentenze n. 354 del 2008, n. 162 del 2008, n. 456 del 1994 e n. 1104 del 1988; ordinanza n. 389 del 2004*). [O. 254/16. Pres. GROSSI; Red. CRISCUOLO]

La giurisdizione del Giudice costituzionale è limitata alla cognizione della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, ai sensi dell'art. 134 Cost., e non si estende a norme di natura regolamentare, come i regolamenti di "delegificazione". Per questi ultimi, la garanzia costituzionale è normalmente da ricercare, a seconda dei casi, o nella questione di legittimità costituzionale sulla legge abilitante il Governo all'adozione del regolamento, ove il vizio sia ad essa riconducibile (per avere, in ipotesi, posto principi incostituzionali o per aver omesso di porre principi in materie che costituzionalmente li richiedono); o nel controllo di legittimità sul regolamento, nell'ambito dei poteri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento stesso. (*Precedente citato: sentenza n. 427 del 2000*). [O. 254/16. Pres. GROSSI; Red. CRISCUOLO]

10.1.1. Casi concreti

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013, che proroga anche per l'anno 2014 il blocco stipendiale disposto dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 per il triennio 2011-2013. La norma censurata, di natura regolamentare – come espressamente previsto dall'art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2011, come conv. – supera il limite del sindacato accentrato di costituzionalità posto dall'art. 134 Cost., perché sussiste un nesso stretto di specificazione qualificata che la lega alla norma primaria, sicché la norma regolamentare ne completa il contenuto prescrittivo. (*Precedente citato: sentenza n. 200 del 2018*). [S. 92/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge reg.

Lombardia n. 16 del 2016. Non è, infatti, sostenibile che la questione di costituzionalità sia stata posta in via principale nei confronti di una norma regolamentare: seppure il giudizio *a quo* aveva ad oggetto il regolamento regionale, nel corso di esso il rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che ne costituisce la base legislativa e che, per tale ragione, in detto giudizio trova applicazione. Il rimettente ha rispettato, dunque, sia il requisito dell'incidentalità, sia il divieto di sottoporre alla Corte costituzionale atti regolamentari. [S. 44/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

È dichiarata inammissibile – in quanto ha ad oggetto norme regolamentari, prive di forza di legge e, quindi, sottratte al sindacato della Corte costituzionale – la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 2, del d.P.R. n. 572 del 1993 e 25, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, censurati dal giudice tutelare del Tribunale di Modena, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., 18 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, 21 e 26 CDFUE, nella parte in cui non esentano dall'obbligo del giuramento prescritto per l'acquisto della cittadinanza italiana la persona disabile che, a causa delle sue condizioni, sia impossibilitata a prestarlo. (*Precedenti citati: ordinanze n. 254 del 2016, n. 81 del 2016 e n. 156 del 2013*). [S. 258/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

È dichiarata manifestamente inammissibile – in quanto ha ad oggetto norme regolamentari di “delegificazione” – la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, 2, comma 2, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994, dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, dell'art. 1 del Regolamento della Cassa forense 17 marzo 2006 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 19 settembre 2008, nonché del combinato disposto dell'art. 18, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 e dell'art. 2 del Regolamento della Cassa forense 5 settembre 2012, censurati dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost. [...]. Benché il rimettente abbia dedotto l'incostituzionalità anche di norme legislative, le censure formulate investono solo il contenuto normativo di atti regolamentari che – essendo riconducibili ad un processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza, realizzato attraverso una “sostanziale delegificazione” della materia – non costituiscono specificazione delle disposizioni di legge, né possono quindi formare oggetto del sindacato di legittimità della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 162 del 2008 e n. 15 del 1999*). [O. 254/16. Pres. GROSSI; Red. CRISCUOLO]

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 205, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, pur se il primo ha origine in una norma regolamentare e conserva tale natura. Un nesso stretto di specificazione qualificata lega la norma subprimaria dell'art. 204 a quella primaria recata dal successivo art. 205 del medesimo testo unico “misto”, poiché il contenuto dell'una fa corpo con l'altra, entrambe concorrendo a disciplinare il recupero delle spese di giustizia in ordine al quale il giudice rimettente è chiamato a pronunciarsi. [S. 3/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

10.2. Regolamenti di autonomia degli organi costituzionali

I regolamenti “minori” (o “derivati”) rinvencono il proprio fondamento e la propria fonte di legittimazione in quelli cosiddetti “maggiori” o “general”, approvati da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei suoi componenti ai sensi dell’art. 64, primo comma, Cost., e sono suscettibili di dar luogo a un conflitto tra poteri dello Stato se la loro mancata applicazione da parte dell’organo giurisdizionale lede l’autonomia regolamentare di ciascuna Camera. (*Precedente: S. 237/2022 - mass. 45146*). [O. 250/22. Pres. de PRETIS; Red. AMOROSO]

Le fonti di autonomia degli organi costituzionali – e in particolare i regolamenti con cui il Presidente della Repubblica e le Camere hanno riservato la decisione sulle controversie di lavoro dei propri dipendenti ad organi interni – non sono sindacabili nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, ma suscettibili di dar luogo a un conflitto tra poteri dello Stato se ledono la sfera di attribuzioni costituzionali di un altro organo. (*Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2014 e n. 154 del 1985*). [S. 262/17. Pres. GROSSI; Rel. AMATO; Red. ZANON]

11. Riforma del Titolo V (normativa previgente in contrasto)

La modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione non ha determinato l’automatica illegittimità costituzionale delle norme emanate nel vigore dei vecchi parametri costituzionali, cosicché tali norme, adottate in conformità al preesistente quadro costituzionale, mantengono, in applicazione del principio di continuità, la loro validità fino al momento in cui non vengano sostituite da nuove norme dettate dall’autorità dotata di competenza nel nuovo sistema. (*Precedenti: S. 244/20 - mass. 43118; S. 401/2007 - mass. 31905; S. 376/2002 - mass. 27285*). [S. 189/21. Pres. CORAGGIO; Red. SAN GIORGIO]

12. Testi unici regionali

Le disposizioni dei testi unici regionali “di riordino e di semplificazione”, approvati (con procedimento semplificato) ai sensi dell’art. 40 dello statuto reg. Umbria, sono autonomamente impugnabili dal Governo, anche se riproducano quelle contenute in precedenti leggi della Regione Umbria. (*Precedente citato: sentenza n. 378 del 2004*). [O. 201/17. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

13. Trasferimento della questione (per *ius superveniens*)

13.1. In generale

Non rileva, ai fini dell’eventuale trasferimento della questione, la sopravvenienza di una disciplina che, introdotta in ottemperanza a una dichiarazione di illegittimità costituzionale, riproduca contenuti analoghi alla disciplina colpita, ma con effetti temporalmente limitati e differente sfera applicativa. [O. 78/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

Si deve escludere l’estensione del giudizio di legittimità costituzionale in via principale a una disposizione che abbia modificato quella oggetto dell’impugnazione quando la stessa è oggetto di un distinto ricorso. (*Precedenti: S. 240/2022; S. 36/2021 - mass. 43642; S. 286/2019 - mass. 42861*). [S. 17/23. Pres. SCIARRA; Red. de PRETIS]

In forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d’azione, per trasferire la questione sulla nuova norma occorre verificare se lo *ius superveniens* non sia soddisfacente per la ricorrente, abbia carattere

marginale, ovvero non sia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, in grado di alterarne la portata precettiva. (*Precedenti*: S. 44/2018 - mass. 39910, S. 80/2017 - mass. 41289, S. 40/2016 - mass. 38747, S.17/2015 - mass. 38235, S. 138/2014 - mass. 37945). [S. 220/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

Quando la disposizione sopravvenuta a quella impugnata presenta una portata precettiva paragonabile alla prima sotto il profilo della potenziale lesività dei principi costituzionali invocati dal ricorrente, il vizio lamentato con riguardo alla prima deve essere valutato anche in riferimento alla seconda legge regionale. (*Precedente citato*: sentenza n. 39 del 2016). [S. 238/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

La norma contenuta in un atto avente forza di legge vigente al momento in cui l'esistenza della norma stessa è rilevante ai fini di una utile investitura della Corte costituzionale, ma non più in vigore nel momento in cui essa rende la sua pronunzia, continua ad essere oggetto dello scrutinio alla Corte stessa demandato quando quella medesima norma permanga tuttora nell'ordinamento – con riferimento allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio – perché riprodotta nella sua espressione testuale, o comunque nella sua identità precettiva essenziale, da altra disposizione successiva. (*Precedente citato*: sentenza n. 84 del 1996). [S. 58/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

13.1.1. Casi concreti: modifica di un decreto-legge in sede di conversione

Quando le modifiche apportate in sede di conversione alle impugnate disposizioni di un decreto-legge sono marginali od ultronee, comunque indifferenti rispetto al tenore delle censure di incostituzionalità, queste ultime, formulate avverso il testo originario del decreto-legge, si trasferiscono e restano assorbite in quelle rivolte alle corrispondenti disposizioni del testo convertito, con conseguente limitazione a queste ultime dell'oggetto del giudizio. (*Precedenti citati*: sentenze n. 244 del 2016, n. 298 del 2009, n. 443 del 2007 e n. 417 del 2005). [S. 233/19. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

Con riguardo alle fattispecie di identità sostanziale tra il testo originario di un decreto-legge e quello risultante dalla legge di conversione, le censure di incostituzionalità proposte avverso il testo originario si trasferiscono e sono assorbite in quelle rivolte alle corrispondenti disposizioni del testo convertito, con conseguente limitazione a queste ultime dell'oggetto del giudizio. (*Precedenti citati*: sentenze n. 298 del 2009, n. 443 del 2007 e n. 417 del 2005). [S. 244/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, per "sopravvenuta carenza di interesse" determinata dall'abrogazione di esso ad opera dell'art. 1, comma 2, della legge n. 132 del 2015. Tale legge – nel convertire il d.l. n. 83 del 2015 – ha solo formalmente abrogato il censurato art. 3, salvaguardandone gli effetti pregressi prima ancora che scadesse il termine per la conversione del d.l. n. 92, e simultaneamente ha reintrodotta il precetto normativo contenuto nello stesso art. 3, trasfondendolo, nella sua letterale identità, nell'art. 21-octies aggiunto al d.l. n. 83 del 2015. La norma oggetto del giudizio è, quindi, rimasta nell'ordinamento senza variazioni di contenuto e senza soluzione di continuità, pur sotto la specie

di diversi precetti legislativi concatenati fra loro, con la conseguenza che il susseguirsi delle disposizioni non fa venir meno la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata e non ne pregiudica l'esame nel merito. Diversamente, si consentirebbe al legislatore di dilazionare, ostacolare o addirittura impedire il giudizio della Corte costituzionale, in contrasto con il principio di economia dei giudizi e a scapito della pienezza, tempestività ed effettività del sindacato di costituzionalità delle leggi, compromettendo in modo inaccettabile la tutela di diritti fondamentali. (*Precedente citato: sentenza n. 84 del 1996*). [S. 58/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'abrogato art. 3 del d.l. n. 92 del 2015 non può che investire, in combinazione tra loro, anche l'art. 1, comma 2, della legge n. 132 del 2015 e l'art. 21-*octies* del d.l. n. 83 del 2015. Posto infatti che la Corte costituzionale giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni, la successione delle menzionate disposizioni legislative dissimula (attraverso un uso improprio della legge di conversione) una effettiva continuità di contenuti normativi che, traendo origine dalla disposizione iniziale "abrogata", permangono grazie alla sanatoria disposta dal citato art. 1, comma 2, e si protraggono nel tempo in virtù dell'art. 21-*octies* che li riproduce. Di conseguenza, la "norma" oggetto del giudizio vive nell'ordinamento in forza di una inscindibile combinazione di disposizioni strettamente interconnesse tra loro, a tutte le quali deve riferirsi l'esito dello scrutinio di legittimità costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2018, n. 84 del 1996 e n. 360 del 1996, sulla reiterazione dei decreti-legge non convertiti*). [S. 58/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

13.1.2. (segue): modifica di un decreto legislativo ad opera di uno successivo
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto, tra gli altri, l'art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, non rilevano, ai fini dello scrutinio della disposizione impugnata dalle Regioni Veneto e Lombardia, le modifiche parziali apportate dall'art. 18 del d.lgs. n. 105 del 2018, tenuto conto che sono marginali e prive di carattere satisfattivo, tra l'altro limitate a profili d'interesse di una sola delle ricorrenti, che non mutano i termini delle questioni, le quali, pertanto, possono trasferirsi sul testo in vigore. (*Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2013 e n. 193 del 2012*). [S. 185/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

13.1.3. (segue): abrogazione e trasfusione della disposizione impugnata in quella sopravvenuta
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge reg. Lazio n. 4 del 2017, la modifica della disposizione impugnata recata dal sopravvenuto l'art. 17, comma 92, della legge reg. Lazio n. 9 del 2017, impone di estendere la questione di legittimità costituzionale al nuovo testo, atteso che le modifiche lasciano intatto il nucleo precettivo dell'originaria versione della disposizione regionale. Il principio di effettività della tutela delle parti nei giudizi in via di azione determina detta estensione, non rilevando che tale modifica non sia stata oggetto di autonoma impugnativa. (*Precedenti citati: sentenze n. 87 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 159 del 2012*). [S. 20/20. Pres. CAROSI; Red. PROSPERETTI]

Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, comma 515, della legge n. 208 del 2015, la modifica della disposizione impugnata recata dal

sopravvenuto art. 1, comma 419, lett. c), della legge n. 232 del 2016, non solo non determina cessazione della materia del contendere, poiché la norma modificata ha prodotto effetti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, ma impone di estendere la questione di legittimità costituzionale al nuovo testo del comma 515, atteso che il contenuto precettivo di quello originario non è stato alterato in misura sostanziale, cosicché risultano immutate le ragioni del denunciato contrasto con i parametri statuari e costituzionali. [S. 191/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett. b), della legge reg. Abruzzo n. 36 del 2015, e 11, comma 6, lett. b), della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2016, non è accolta la richiesta della Regione resistente di dichiarare cessata la materia del contendere in ragione della sopravvenuta abrogazione delle disposizioni impugnate. L'abrogazione disposta dall'art. 1, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016 è stata contestualmente accompagnata dall'approvazione di disposizioni dal contenuto sostanzialmente identico; né rileva la circostanza che la novella legislativa avrebbe riprodotto una disposizione [l'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2012] già previamente impugnata dal Governo e non dichiarata illegittima, tanto più che la decisione adottata riguardo ad essa è di inammissibilità. (*Precedente citato: sentenza n. 85 del 2014*). [S. 59/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

13.1.4. Proroga di termini previsti dalla disposizione impugnata

Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 541, 542, 543, 544 e 574, della legge n. 208 del 2015 devono considerarsi estese a tali commi nel testo risultante dalle sopravvenute disposizioni di proroga dei termini in essi previsti, trattandosi di modifiche che non toccano i profili di lesività lamentati dalle ricorrenti. (*Precedente citato: sentenza n. 39 del 2016*). [S. 231/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

13.2. Autonomia impugnazione dello *ius superveniens*

Non va valutata la possibilità del trasferimento della questione di legittimità costituzionale in via principale alle modifiche normative sopravvenute, se queste ultime siano oggetto di impugnative proposte con ricorsi distinti e successivi a quello in esame oppure riguardino disposizioni che il ricorrente non ha impugnato. (*Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 40 del 2016, n. 239 del 2015 e n. 77 del 2015*). [S. 154/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

13.2.1. Casi concreti

Non incidono sull'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 524 a 529, da 531 a 536, 553, 555 e 568, della legge n. 208 del 2015 le modifiche apportate dall'art. 1, commi 390 e 391, della legge n. 232 del 2016, in quanto il citato art. 1, comma 390, è stato oggetto di specifica impugnazione da parte della stessa Regione Veneto con distinto ricorso. (*Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 65 del 2016, n. 40 del 2016 e n. 239 del 2015*). [S. 192/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

13.3. Estensione in caso di modifiche marginali

La modifica solo marginale della disposizione impugnata, senza che ne sia conseguita l'alterazione della sua portata precettiva, comporta l'estensione della questione anche alla disposizione sopravvenuta, di cui dovrà essere valutata la

legittimità costituzionale assieme alla previsione originaria. (*Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2018, n. 80 del 2017 e n. 193 del 2012*). [S. 178/20. Pres. MORELLI; Red. PROSPERETTI]

Le modifiche marginali apportate alle norme impugnate dopo la presentazione del ricorso, e pertanto non oggetto di censura, comportano che le questioni promosse si estendano alla parte della nuova disposizione riproduttiva di quella impugnata. [S. 86/19. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

È possibile il “trasferimento” della questione di legittimità costituzionale dalla disposizione originariamente censurata a quella nuova che l’ha sostituita, perché oggetto della questione di costituzionalità è la norma (ossia il precetto o *regula iuris*) veicolata dalla disposizione (ossia la legge o l’atto avente forza di legge ex art. 134 Cost.), nella misura in cui questa, a seguito di interpretazione, esprime tale norma. Se muta la disposizione (per *ius superveniens*), ma la norma rimane invariata nel suo contenuto (e, con essa, le censure che la investono), la medesima norma diviene oggetto del sindacato di legittimità e l’esito dello scrutinio è riferito alla nuova disposizione – sulla quale la questione risulta “trasferita” – anche quando, nei giudizi in via di azione, essa non sia perfettamente identica a quella originariamente censurata, ma presenti differenze minime e comunque marginali, in ragione di un concorrente principio di effettività della tutela costituzionale delle parti. In tale evenienza il trasferimento comporta altresì una sua qualche estensione, perché il suo oggetto finisce per abbracciare la disposizione anche come successivamente modificata, senza per questo sconfinare nell’area del sindacato in via consequenziale, che presuppone invece una disposizione (e una norma) diverse, e senza che vi sia lesione del contraddittorio, tenuto conto del carattere dispositivo del giudizio in via principale e dell’inderogabilità del termine per proporre l’impugnazione. Il trasferimento deve invece escludersi – perché altrimenti supplirebbe impropriamente all’onere di impugnazione – se, a seguito della modifica, la disposizione risulti dotata di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, nel qual caso la nuova disposizione va impugnata con autonomo ricorso. (*Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2017, n. 40 del 2016, n. 17 del 2015, n. 249 del 2014, n. 138 del 2014, n. 219 del 2013, n. 300 del 2012, n. 193 del 2012, n. 70 del 2012, n. 32 del 2012, n. 30 del 2012, n. 40 del 2010, n. 237 del 2009, n. 139 del 2009 e n. 84 del 1996; ordinanze n. 470 del 1993, n. 509 del 1993 e n. 508 del 1993*). [S. 44/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

La questione di legittimità costituzionale va trasferita quando la disposizione impugnata sia stata modificata marginalmente, senza che ne sia conseguita l’alterazione della sua portata precettiva. Il trasferimento deve invece escludersi se, a seguito della modifica, la disposizione risulti dotata di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria; nel qual caso la nuova disposizione va impugnata con autonomo ricorso, senza che sia possibile il trasferimento che altrimenti supplirebbe impropriamente all’onere di impugnazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2018, n. 40 del 2016, n. 17 del 2015, n. 138 del 2014, n. 219 del 2013, n. 300 del 2012, n. 193 del 2012, n. 32 del 2012 e n. 30 del 2012*). [S. 171/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Nello stesso senso, S. 75/18, S. 140/17 e S. 98/17.

In caso di *ius superveniens* la questione di legittimità costituzionale in via principale può essere trasferita sul nuovo testo della norma impugnata a condizione che quest'ultimo non appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, che le modifiche siano marginali o comunque non abbiano alterato la portata precettiva della norma impugnata, e che non siano soddisfattive rispetto alle censure proposte. Ove le modifiche introdotte incidano in maniera sostanziale sulla disciplina oggetto di impugnativa, il trasferimento della questione, lungi dal garantire il principio di effettività della tutela delle parti nel giudizio in via di azione, supplirebbe impropriamente all'onere di impugnazione. In definitiva, se dalla disposizione legislativa sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata, la questione – in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione – deve intendersi trasferita sulla nuova norma. (*Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 40 del 2016, n. 155 del 2015, n. 77 del 2015, n. 46 del 2015, n. 219 del 2013, n. 178 del 2013, n. 300 del 2012, n. 193 del 2012, n. 30 del 2012, n. 326 del 2010, n. 162 del 2007 e n. 137 del 2004*). [S. 80/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

13.3.1. Casi concreti

Le sopravvenute e non soddisfattive disposizioni che modificano l'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2017, introdotte con l'art. 2 del d.lgs. n. 43 del 2018, presentano un contenuto radicalmente e non marginalmente innovativo rispetto a quello censurato, con la conseguenza che non è possibile il trasferimento ad esse – e lo scrutinio, pertanto, deve essere effettuato sul testo originario – della questione di legittimità costituzionale in via principale promossa dalle Regioni Veneto e Lombardia. Mentre la disposizione censurata, declinando alcuni aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, prevedeva che i piani annuali fossero approvati con d.P.C.m., previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, le modifiche indicate hanno introdotto l'intesa, la quale, debole o forte che sia, costituisce comunque un atto radicalmente diverso dal parere. [S. 171/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Le sopravvenute e non soddisfattive disposizioni che modificano e abrogano, per incompatibilità, l'art. 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015, presentano un contenuto radicalmente e non marginalmente innovativo rispetto a quello censurato, con la conseguenza che non è possibile il trasferimento ad esse della questione di legittimità costituzionale in via principale promossa dalla Regione Veneto, sia perché diversa è la loro portata precettiva, sia perché non sono più conferenti le ragioni di illegittimità costituzionale argomentate dalla ricorrente nel dedurre la lesione delle competenze regionali. [...]. (*Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2010 e n. 162 del 2007*). [S. 44/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Le questioni proposte dalla Regione Siciliana avverso l'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 208 del 2015 sono trasferite sul testo di esse modificato dall'art. 1, comma 49, lett. a) e b), della legge n. 232 del 2016, avendo quest'ultima provveduto unicamente a variare la platea dei destinatari delle misure fiscali contestate dalla ricorrente. [S. 140/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

La questione promossa dal Governo avverso l'art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016 è trasferita sul testo di esso modificato dall'art. 14,

comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2016, avendo quest'ultima stabilito i requisiti e il procedimento per la qualifica di ente a prevalente economia turistica e previsto la possibilità che la Giunta regionale disponga la sospensione della previsione delle giornate di chiusura degli esercizi commerciali. (*Precedente citato: sentenza n. 23 del 2014*). [S. 98/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

V. anche Parte Terza (Le sopravvenienze)

14. Zone franche

14.1. In generale: influenza sui requisiti di ammissibilità delle questioni

L'esigenza di fugare zone d'ombra nel controllo di costituzionalità, tratto costitutivo del sistema di giustizia costituzionale, è tale da riflettersi sui criteri di valutazione dei requisiti di ammissibilità delle questioni. [S. 196/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

14.2. Necessità di una soluzione “costituzionalmente adeguata”, anziché di una soluzione “a rime obbligate”

L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. (*Precedenti: S. 157/2021 - mass. 44112; S. 63/2021 - mass. 43782; S. 59/2021 - mass. 43753; S. 252/2020 - mass. 42717; S. 224/2020 - mass. 42755; S. 99/2019 - mass. 42189; S. 233/2018 - mass. 41054; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 41/2018; S. 236/2016 - mass. 39109*). [S. 221/23. Pres. BARBERA; Red. AMOROSO]

Solo se manca una soluzione costituzionalmente adeguata o se il superamento dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale esige un intervento di sistema del legislatore, allora la questione è inammissibile. (*Precedenti: S. 47/2023 - mass. 45372; S. 202/2022 - mass. 45064; S. 143/2022 - mass. 44998; S. 100/2022 - mass. 44720; S. 1/2022 - mass. 44456; S. 151/2021 - mass. 44081; S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021 - mass. 43583; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 47/2020 - mass. 42301*). L'assenza di una soluzione a “rime obbligate” non è, di per sé sola, preclusiva dell'esame delle censure nel merito. (*Precedenti: S. 48/2021 - mass. 43720; S. 252/2020 - mass. 42717*). [S. 200/23. Pres. SCIARRA; Red. SAN GIORGIO]

La ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale è condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. (*Precedente: S. 62/2022 - mass. 44627*). [S. 46/23. Pres. SCIARRA; Red. ANTONINI]

Una volta accertato un *vulnus* a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione, non può essere di ostacolo all'esame nel merito della questione di legittimità costituzionale l'assenza di un'unica soluzione a “rime obbligate” per ricondurre l'ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore, risultando a tal fine sufficiente

la presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni "costituzionalmente adeguate", che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. (S. 62/2022 - mass. 44627; S. 28/2022 - mass. 44616; S. 63/2021 - mass. 43782; S. 252/2020 - mass. 42717; S. 224/2020 - mass. 42755; S. 99/2019 - mass. 42189; S. 40/2019 - mass. 42186, S. 233/2018 - mass. 41054; S. 222/2018 - mass. 40937). [S. 95/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

Di fronte alla violazione di diritti fondamentali non può essere di ostacolo all'esame nel merito della questione di legittimità costituzionale l'assenza di un'unica soluzione a "rime obbligate" per ricondurre l'ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore. L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, infatti, risulta condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. In tale prospettiva, onde non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento, la valutazione della Corte deve essere condotta attraverso precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti. (*Precedenti*: S. 28/2022 - mass. 44616; S. 63/2021 - mass. 43782). [S. 62/22. Pres. AMATO; Red. de PRETIS]

Il giudizio della Corte costituzionale è necessario laddove occorra evitare zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale, tanto più ove siano coinvolti i diritti fondamentali e il principio di eguaglianza, che incarna il modo di essere di tali diritti. In particolare la ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. In tale prospettiva, onde non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento, la valutazione della Corte deve essere condotta attraverso precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti che, nello specifico contesto, si possono inferire dalle stesse scelte di fondo operate dal legislatore nel regolare il regime intertemporale e quello transitorio, nonché dai principi generali dell'ordinamento. (*Precedenti citati*: sentenze n. 252 del 2020, n. 224 del 2020, n. 99 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 41 del 2018 e n. 236 del 2016). [S. 63/21. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

L'intervento della Corte costituzionale non può trovare ostacolo nella circostanza che, in linea astratta, siano prospettabili plurime soluzioni alternative per evitare un vuoto normativo conseguenza di una pronuncia di accoglimento. A fronte della violazione di diritti costituzionali, infatti, l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore e idonee, quindi, a porre rimedio nell'immediato al *vulnus* riscontrato, ferma restando la facoltà del legislatore di intervenire con scelte diverse. Occorre, infatti, evitare che l'ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale, poiché posta di fronte a un *vulnus* costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte

è tenuta comunque a porvi rimedio. (*Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2019, n. 99 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 41 del 2018, n. 236 del 2016, n. 162 del 2014 e n. 113 del 2011*). [S. 252/20. Pres. MORELLI; Red. MODUGNO]

Non può essere ritenuta preclusiva della declaratoria di illegittimità costituzionale delle leggi la carenza di disciplina – reale o apparente – che da essa può derivarne, in ordine a determinati rapporti, perché occorre evitare che l'ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale: e ciò specie negli ambiti, come quello penale, in cui è più impellente l'esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore. Ove, però, i vuoti di disciplina, pure in sé variamente colmabili, rischiano di risolversi a loro volta in una menomata protezione di diritti fondamentali (susceptibile anch'essa di protrarsi nel tempo, nel perdurare dell'inerzia legislativa), la Corte costituzionale può e deve farsi carico dell'esigenza di evitarli, non limitandosi a un annullamento “secco” della norma incostituzionale, ma ricavando dalle coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento. A tale scopo si può provvedere con il collaudato meccanismo della “doppia pronuncia” (sentenza di inammissibilità “con monito” seguita, in caso di mancato recepimento di quest'ultimo, da declaratoria di incostituzionalità), oppure, con la diversa tecnica, che alla stessa logica si ispira, del rinvio disposto all'esito della precedente udienza cui segue, stante l'inerzia del legislatore, la rimozione del *vulnus* costituzionale. Decorso un congruo periodo di tempo, infatti, l'esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia, alla quale spetta la priorità. (*Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 96 del 2015, n. 162 del 2014, n. 113 del 2011 e n. 59 del 1958*). [S. 242/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Nel rispetto delle scelte di politica sanzionatoria delineate dal legislatore e ad esso riservate, occorre [...] evitare che l'ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale proprio in ambiti in cui è maggiormente impellente l'esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, tra cui massimamente la libertà personale. (*Precedenti citati: sentenze n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016 e n. 148 del 2016*). [S. 40/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Sulla necessità che una pronuncia additiva poggi sulle c.d. rime obbligate, v. tuttavia la precednete giurisprudenza:

Una pronuncia additiva presuppone l'impossibilità di superare la “norma negativa”, affetta da incostituzionalità, per via d'interpretazione, e l'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata (cosiddetta a “rime obbligate”); tale tipo di pronuncia non è ammissibile, in particolare, quando il *petitum* formulato si connota per un cospicuo tasso di manipolatività, derivante anche dalla “natura creativa” e “non costituzionalmente obbligata” della soluzione evocata, tanto più in materie rispetto alle quali è stata riconosciuta ampia discrezionalità del legislatore. (*Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2016, n. 277 del 2014, n.*

241 del 2014, n. 81 del 2014 e n. 30 del 2014; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 190 del 2013). [S. 254/16. Pres. GROSSI; Red. CRISCUOLO]

14.3. I vari ambiti: in materia di bilancio

Le questioni attinenti al giudizio di parificazione si collocano in una zona d'ombra della sindacabilità costituzionale, poiché gli interessi erariali alla corretta spendita delle risorse pubbliche non hanno, di regola, uno specifico portatore in grado di farli valere processualmente in modo diretto e le disposizioni contestate non sono state impugnate nei termini dal Governo, unico soggetto abilitato a far valere direttamente l'invasione di materie di competenza legislativa statale, divenendo intangibili per effetto della decorrenza dei predetti termini e della decadenza conseguentemente maturata. [S. 138/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Le scelte di bilancio comportano decisioni di natura politico-economica che, in ragione di questo carattere, sono costituzionalmente riservate alla determinazione dei governi e delle aule assembleari, in quanto, essendo frutto di un'insindacabile discrezionalità politica, esigono un particolare e sostanziale rispetto anche da parte del giudice di legittimità costituzionale, pur non potendo costituire una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità. (*Precedente citato: sentenza n. 188 del 2015*). [S. 84/18. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

La legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa non costituiscono una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale. Le scelte allocative di risorse determinate attraverso i semplici dati numerici contenuti nelle leggi di bilancio e nei relativi allegati sono suscettibili di sindacato in quanto rientranti nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento della Corte costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2016 e n. 260 del 1990*). [S. 275/16. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

14.4. Segue: in materia elettorale

La rilevanza delle questioni incidentali di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge che regolano il sistema elettorale di Camera e Senato, sollevate nell'ambito di giudizi introdotti da azioni di accertamento della pienezza costituzionale del diritto di voto nelle elezioni politiche, va valutata alla luce dei quattro argomenti in base ai quali fu ritenuta sussistente dalla sentenza n. 1 del 2014, ossia: la presenza nell'ordinanza di rimessione di una motivazione sufficiente e non implausibile in ordine all'esistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti nel giudizio principale; il positivo riscontro della pregiudizialità della questione, nel senso della non sovrapponibilità dell'oggetto del giudizio di costituzionalità a quello del giudizio *a quo*; la peculiarità e il rilievo costituzionale del diritto fondamentale di voto, il cui corretto esercizio è essenziale per il funzionamento del sistema democratico-rappresentativo; e l'esigenza di evitare, con riferimento alla legge elettorale politica, la creazione di una zona franca rispetto al controllo incidentale di costituzionalità, attesa la (perdurante) mancanza di un giudizio su controversie originatesi nel procedimento di elezione dei membri del Parlamento

nazionale. Non ostano a tali indicazioni le successive pronunce di inammissibilità di questioni – anch'esse sollevate nell'ambito di giudizi introdotti da azioni di accertamento – aventi ad oggetto disposizioni di legge che regolano l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, giacché tali disposizioni, a differenza di quelle disciplinanti le elezioni politiche nazionali, possono essere rimesse al vaglio di legittimità costituzionale in un giudizio avente ad oggetto una controversia originatasi nel procedimento elettorale. (*Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2015, n. 1 del 2014, n. 259 del 2009 e n. 39 del 1973; ordinanze n. 165 del 2016 e n. 512 del 2000*). [S. 35/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

14.5. Segue: in materia penale

La mancata convalida dell'arresto nel termine di legge, con conseguente necessità di liberare l'arrestato, non può essere di ostacolo al promovimento, da parte del giudice della convalida, della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto le norme che di tale fase regolano presupposti e condizioni. Diversamente, si creerebbe una “zona franca” per la disciplina dell'arresto in flagranza. (*Precedente: S. 137/2020 - mass. 43507*). [S. 41/22. Pres. AMATO; Red. PETITTI]

Il divieto di interventi *in malam partem* in materia penale da parte della Corte costituzionale subisce delle eccezioni, progressivamente individuate nella prospettiva di superare l'esistenza, nell'ordinamento, di “zone franche” dal controllo di legittimità costituzionale, quali, ad esempio, quelle incentrate sull'asserita irregolarità del procedimento di produzione delle norme dell'ordinamento penitenziario, di “norme di favore” e di norme che contravvengono ad obblighi di matrice sovranazionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2019, n. 155 del 2019, n. 40 del 2019 e n. 37 del 2019; ordinanza n. 219 del 2020*). [S. 17/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nella determinazione del trattamento sanzionatorio delle fattispecie criminose, sindacabile solo ove venga superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà oppure del manifesto difetto di proporzionalità, avendo, peraltro, la giurisprudenza costituzionale gradatamente affrancato il sindacato di conformità al principio di proporzione della pena edittale dalle strettoie segnate dalla necessità di individuare un preciso *tertium comparationis* da cui mutuare la cornice sanzionatoria destinata a sostituirsi a quella dichiarata incostituzionale, privilegiando un modello di sindacato sulla proporzionalità “intrinseca” della pena. (*Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2020, n. 284 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017, n. 148 del 2016, n. 68 del 2012, n. 161 del 2009 e n. 343 del 1993*). [S. 136/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

La giurisprudenza costituzionale più recente ha gradatamente affrancato il sindacato di conformità al principio di proporzione della pena edittale dalle strettoie segnate dalla necessità di individuare un preciso *tertium comparationis* da cui mutuare la cornice sanzionatoria destinata a sostituirsi a quella dichiarata incostituzionale, privilegiando un modello di sindacato sulla proporzionalità “intrinseca” della pena. Quest'ultimo – ferma restando l'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nella determinazione delle cornici edittali – valuta direttamente se la pena comminata debba considerarsi manifestamente eccessiva rispetto al fatto sanzionato, ricercando poi nel sistema punti di riferimento già esistenti per

ricostruire in via interinale un nuovo quadro sanzionatorio in luogo di quello colpito dalla declaratoria di incostituzionalità, nelle more di un sempre possibile intervento legislativo volto a rideterminare la misura della pena nel rispetto dei principi costituzionali. (*Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017, n. 148 del 2016 e n. 343 del 1993*). [S. 284/19. Pres. CAROSI; Red. VIGANÒ]

Fermo restando che non spetta alla Corte costituzionale determinare autonomamente la misura della pena, l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale che riguardano l'entità della punizione risulta condizionata non tanto dalla presenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nel sistema di previsioni sanzionatorie che, trasposte all'interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore. (*Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018 e n. 148 del 2016*). [S. 88/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Fermo restando che le valutazioni discrezionali di dosimetria della pena spettano anzitutto al legislatore, non sussistono ostacoli all'intervento della Corte costituzionale quando le scelte sanzionatorie si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli. Al fine di consentire tale intervento correttivo non è necessario che esista un'unica soluzione costituzionalmente vincolata, come quella prevista per una norma avente identica struttura e *ratio*, idonea a essere assunta come *tertium comparationis*, essendo sufficiente che il sistema nel suo complesso offra "precisi punti di riferimento" e soluzioni "già esistenti", ancorché non "costituzionalmente obbligate", che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima, garantendo coerenza alla logica perseguita dal legislatore. Nel rispetto delle scelte di politica sanzionatoria delineate dal legislatore e ad esso riservate, occorre, infatti, evitare che l'ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale proprio in ambiti in cui è maggiormente impellente l'esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, tra cui massimamente la libertà personale. (*Precedenti citati: sentenze n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016 e n. 148 del 2016*). [S. 40/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Dal principio della riserva di legge in materia penale, che rimette al legislatore la definizione dell'area del penalmente rilevante, consegue la dichiarazione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di disposizioni abrogative di una previgente incriminazione, e che mirano al ripristino nell'ordinamento della norma incriminatrice abrogata. Tuttavia, la stessa giurisprudenza costituzionale ha ammesso alcune eccezioni a tale principio, che rendono possibile il sindacato di legittimità costituzionale in materia penale, con effetto anche *in malam partem*: si tratta dei casi in cui norme penali di favore sottraggono, irragionevolmente, un determinato sottoinsieme di condotte alla generale rilevanza penale della classe più ampia, oppure venga censurato lo scorretto esercizio del potere legislativo o l'effetto peggiorativo della disciplina sanzionatoria consegua in modo indiretto dalla operata *reductio ad legitimitatem* di una norma processuale, o, infine, quando venga in rilievo la contrarietà della disposizione censurata agli obblighi sovranazionali. (*Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2018, n. 143 del 2018, n. 46 del 2014, n. 32 del 2014, n. 5 del 2014, n. 28 del 2010, n. 394 del 2006, n. 161 del 2004, n. 49 del 2002, n. 330 del 1996 e n. 71 del 1983; ordinanze n. 285 del 2012, n. 204 del 2009, n. 66 del 2009, n. 5 del*

2009, n. 413 del 2008, n. 65 del 2008, n. 164 del 2007, n. 175 del 2001 e n. 355 del 1997). [S. 37/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Al contrario, sui limiti a una pronuncia di accoglimento della Corte, v. anche Parte Quarta, Capitolo 26.

Sulla necessità di illuminare le zone “d’ombra” altrimenti sottratte al giudizio costituzionale, v. anche Capitolo 7, par. 1.

14.5.1. Casi concreti

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 238-bis, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017. Anche se la disposizione censurata disciplina l'attività della cancelleria del giudice dell'esecuzione in rapporto con il pubblico ministero, e non già l'attività del magistrato di sorveglianza rimettente, basta ad assicurare la rilevanza delle questioni la circostanza che questo non sarebbe stato adito dal PM, ove quest'ultimo non fosse a sua volta stato investito dalla cancelleria del giudice dell'esecuzione proprio in forza della disposizione censurata. Quest'ultima non potrebbe altrimenti essere sottoposta allo scrutinio della Corte costituzionale, dal momento che l'«ufficio» rappresentato dalla cancelleria del giudice dell'esecuzione non potrebbe esso stesso sollevare questione di legittimità costituzionale difettando della qualità di «autorità giurisdizionale» ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953; con conseguente scivolamento della disposizione censurata in una “zona franca” dal controllo di costituzionalità, che la giurisprudenza costituzionale mira costantemente a evitare. (*Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2019, n. 99 del 2019 e n. 13 del 2019*). [S. 279/19. Pres. CAROSI; Red. VIGANÒ]

14.6. Segue: in materia di spese di giustizia

Le scelte adottate dal legislatore nel regolare l'istituto del patrocinio a spese dello Stato sono connotate da una rilevante discrezionalità, che è doveroso preservare. Tuttavia, questo non sottrae tale normazione al giudizio sulla legittimità costituzionale, in presenza di una manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate, in quanto è necessario evitare zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale, tanto più ove siano coinvolti i diritti fondamentali e il principio di eguaglianza, che incarna il modo di essere di tali diritti. (*Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2021, n. 47 del 2020, n. 97 del 2019 e n. 81 del 2017; ordinanze n. 3 del 2020 e n. 122 del 2016*). [S. 157/21. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

Capitolo 6. Il *thema decidendum*

1. Riunione di giudizi

È disposta la riunione dei giudizi quando essi hanno ad oggetto la medesima disposizione, sia pure nelle sue diverse declinazioni temporali, e sono fondati su argomentazioni e parametri sostanzialmente coincidenti. (*Precedenti: S. 128/2023; S. 91/2023; S. 246/2022; S. 256/2010; O. 153/2023*). [S. 220/23. Pres. BARBERA; Red. ANTONINI]

Occorre riunire i giudizi, perché siano decisi con unica sentenza, quando essi hanno ad oggetto la stessa disposizione e in comune lo stesso parametro, fermo restando che alla riunione non osta di per sé la differente natura – principale e incidentale – dei giudizi medesimi. (*Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2021 e n. 228 del 2016*). [S. 134/21. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

Laddove più ordinanze di rimessione formalmente censurino disposizioni diverse, in caso di identità del *petitum* si rende opportuna la loro trattazione congiunta affinché i relativi giudizi siano decisi con un'unica sentenza. (*Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2020 e n. 79 del 2020*). [S. 186/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

Devono essere riuniti, per essere trattati congiuntamente e decisi con un'unica pronuncia, i giudizi in via principale e in via incidentale che hanno parziale identità delle norme denunciate e delle censure proposte. [S. 17/18. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

Possono essere riuniti, e decisi congiuntamente, i giudizi in via incidentale e su conflitto di attribuzione tra enti, in considerazione dell'omogeneità delle questioni proposte. [S. 2/18. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Vanno riuniti e decisi con unica sentenza i ricorsi per conflitto tra poteri proposti dalla Corte di cassazione, sez. un. civ., rispettivamente, nei confronti del Senato e del Presidente della Repubblica, atteso che la ricorrente contesta in termini largamente coincidenti i poteri di autodichia dei due organi costituzionali, impugnando gli atti normativi con cui essi hanno riservato ad organi interni la decisione delle controversie con i propri dipendenti. (*Precedente citato: sentenza n. 129 del 1981*). [S. 262/17. Pres. GROSSI; Rel. AMATO; Red. ZANON]

Possono essere riuniti, per essere decisi con un'unica pronuncia, i giudizi in via principale e in via incidentale che hanno ad oggetto la medesima disposizione e pongono questioni in gran parte analoghe. [S. 228/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

2. La delimitazione del *thema decidendum*: nel giudizio incidentale

2.1. Ricognizione dell'oggetto

L'oggetto del giudizio costituzionale è definito dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione; se da quest'ultima si evince che i dubbi di illegittimità costituzionale sono rivolti a un solo comma della disposizione censurata, lo scrutinio di costituzionalità va condotto in relazione ad esso. (*Precedenti: S. 88/2022 - mass.*)

44801; S. 7/2022; S. 270/2020 - mass. 42913; S. 267/2020 - mass. 43083). [S. 164/23. Pres. SCIARRA; Red. PATRONI GRIFFI]

Quando la motivazione dell'ordinanza di rimessione argomenta diffusamente sulla violazione di un dato parametro costituzionale ma nel dispositivo ne è riportato uno diverso, si tratta di un mero *lapsus calami* che non pregiudica la corretta individuazione della doglianza. (*Precedenti*: S. 61/2022; S. 35/2021 - mass. 43687; S. 228/2017 - mass. 42085). [S. 164/23. Pres. SCIARRA; Red. PATRONI GRIFFI]

L'oggetto delle questioni effettivamente sollevate va individuato alla stregua del contenuto delle censure formulate nella stessa ordinanza di rimessione, e quindi ricostruendo l'effettiva volontà del rimettente in base ad una lettura coordinata della motivazione e del dispositivo. (*Precedenti*: S. 35/2023 - mass. 45367; S. 228/2022; S. 148/2022; S. 88/2022 - mass. 44801; S. 234/2020 - mass. 43227; S. 224/2020 - mass. 42754). [S. 142/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

Un'interpretazione non formalistica del canone dell'esatta ed esaustiva indicazione della disposizione censurata, ricavabile dall'art. 23, primo e terzo comma, della legge n. 87 del 1953, impone di identificare il *thema decidendum* tenendo conto della motivazione e dell'intero contesto dell'ordinanza di rimessione. (*Precedenti*: S. 12/2023; S. 258/2012 - mass. 36726; S. 181/2011 - mass. 35676). [S. 142/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

La Corte costituzionale può individuare l'oggetto della questione da scrutinare al di là di quanto richiesto dal giudice *a quo*, stante la non coincidenza tra esso e il *petitum* letterale formulato dal ricorrente. (*Precedenti*: S. 145/2021 - mass. 44013; S. 36/2021 - mass. 43643; S. 217/2020 - mass. 43007; S. 193/2020 - mass. 42959). [S. 223/22. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

È possibile circoscrivere l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale ad una parte della disposizione censurata, se ciò è suggerito dalla motivazione complessiva dell'ordinanza di rimessione. (*Precedenti citati*: sentenze n. 223 del 2020, n. 97 del 2019, n. 35 del 2017 e n. 203 del 2016). [S. 267/20. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, il *thema decidendum* deve essere precisato operando una distinzione tra le censure non solo in relazione al parametro, ma anche in relazione all'oggetto. [S. 254/19. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Ove il dispositivo dell'ordinanza di rimessione sia affetto da evidenti errori materiali, che lo rendano del tutto non pertinente all'oggetto della censura, le disposizioni denunciate e i parametri di riferimento vanno desunti dal tenore complessivo della motivazione dell'ordinanza stessa. [O. 64/19. Pres. LATTANZI; Red. ANTONINI]

Nello stesso senso, v. S. 63/19.

L'oggetto del giudizio costituzionale deve essere individuato interpretando il dispositivo dell'ordinanza di rimessione con la sua motivazione. (*Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016*). [S. 33/19. Pres. LATTANZI; Red. ANTONINI]

Il perimetro della questione di legittimità costituzionale è, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, unicamente definito dall'ordinanza di rimessione. (*Precedente citato: sentenza n. 327 del 2010*). [S. 222/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Anche quando l'ordinanza di rimessione appaia riferita a un intero articolo, il giudizio di legittimità costituzionale va limitato al solo comma censurato, come si evince dalla motivazione del rimettente. (*Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2018, n. 268 del 2016 e n. 203 del 2016*). [S. 224/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Nello stesso senso, v. anche S. 262/20, S. 108/19, S. 16/18, S. 35/17 e precedenti ivi citati.

Ai fini dell'individuazione della materia nella quale si colloca la norma censurata, si deve tener conto dell'oggetto, della *ratio* e della finalità della disciplina da essa stabilita, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato. (*Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2016, n. 245 del 2015, n. 140 del 2015 e n. 167 del 2014*). [S. 108/17. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Non forma oggetto di incidente di costituzionalità una disposizione che sia indicata "soltanto ove occorra" nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, senza che alcuna censura sia mossa dal rimettente. [S. 114/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Nello stesso senso, O. 91/19.

2.1.1. Casi concreti

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1-*bis*, comma 2, 2, comma 1 e 6, comma 2-*bis*, della legge n. 89 del 2001, lo scrutinio di legittimità deve incentrarsi sulla conformità a Costituzione dell'art. 2, comma 1, di tale legge, la cui decisione condiziona quella che si assume in ordine alle restanti disposizioni. [S. 175/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 313 del 2002, sebbene i rimettenti si dolgano, rispettivamente, della non menzione nel certificato del casellario giudiziale – nella formulazione antecedente e successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 122 del 2018 – della sola sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità e del solo provvedimento che dichiara estinto il reato in esito al suo positivo svolgimento, dalla motivazione e dalla logica delle ordinanze di rimessione si evince che essi sollecitano un intervento additivo dal quale discenda la non menzione nei certificati del casellario chiesti dall'interessato di entrambi i provvedimenti. [S. 179/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341-*bis* cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 94 del 2009, censurato per violazione all'art. 27, terzo comma, Cost., benché il rimettente incentri apparentemente la propria censura sull'asserita sproporzione del massimo edittale previsto, è plausibile ritenere che abbia inteso denunciare il difetto di proporzionalità "intrinseca" del complessivo quadro edittale previsto dalla censurata disposizione, e dunque anche del suo minimo legale. Una doglianza di manifesta sproporzione della pena in rapporto al massimo edittale – già in astratto poco plausibile, visti i poteri discrezionali del giudice per commisurare, all'interno della cornice edittale, una pena inferiore, proporzionata al disvalore del fatto concreto – sarebbe infatti risultata inammissibile per irrilevanza, in difetto di ogni motivazione sul perché il rimettente abbia ritenuto di non poter infliggere all'imputata una pena più contenuta e in concreto proporzionata al disvalore del fatto. (*Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2019, n. 40 del 2019, n. 222 del 2018, n. 207 del 2017, n. 236 del 2016, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012*). [S. 284/19. Pres. CAROSI; Red. VIGANÒ]

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, le censure del Tribunale di Pordenone debbono intendersi riferite alla parte in cui limitano l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali formate da sole donne. Il rimettente non ha infatti incluso tra quelle sottoposte a scrutinio la disposizione di cui all'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che vieta in assoluto, sotto minaccia di sanzione penale, la pratica della maternità surrogata (o gestazione per altri), attraverso la quale passa necessariamente la genitorialità artificiale delle coppie omosessuali maschili. [S. 221/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per indicazione equivoca delle disposizioni censurate, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 80 del 2015. Il rimettente descrive la fattispecie in modo tale da non destare incertezze in ordine alle disposizioni censurate [...] avendo inteso menzionare la normativa del 2015 *ad abundantiam*. [S. 105/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

L'estensione *ipso iure* del cognome del padre al figlio è censurata dalla rimettente Corte d'appello di Genova per la sola parte in cui non consente ai genitori – i quali ne facciano concorde richiesta al momento della nascita – di attribuire al figlio anche il cognome materno. Essendo la Corte chiamata a risolvere la questione come formulata dal rimettente, l'accertamento della illegittimità della norma censurata è, pertanto, limitato alla sola ipotesi in cui sia presente una comune volontà dei coniugi di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. [S. 272/17. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

Benché sollevata nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza del rapporto di filiazione di un minore nato attraverso surrogazione di maternità realizzata all'estero, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 cod. civ. non pone in discussione il divieto assoluto di tale pratica, previsto dall'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, né riguarda i limiti alla trascrivibilità in Italia di atti di nascita formati all'estero, bensì ha per og-

getto la disciplina dell'azione di impugnazione volta a rimuovere lo stato di figlio, già attribuito al minore per effetto del riconoscimento, in considerazione del suo difetto di veridicità. [S. 286/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

V. anche S. 262/20, S. 88/19, S. 99/18, S. 83/18, S. 267/17, S. 214/17, S. 21/17 e S. 268/16.

In alcuni casi la Corte si riferisce al «petitum» formulato dal rimettente per circoscrivere l'oggetto della questione: in questo senso, v. S. 223/18 e S. 177/17, riportate nella Parte quarta (Pronunce della Corte).

2.2. Ricognizione dei parametri

Quando non è ben individuato il nucleo essenziale della censura, l'inconferenza dei parametri si riverbera inevitabilmente in una insufficiente e poco chiara motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni. (*Precedenti: S. 198/2021 - mass. 44314; S. 286/2019 - mass. 42858*). [O. 37/23. Pres. SCIARRA; Red. BUSCEMA]

Quando il rimettente ha ben individuato il nucleo essenziale della censura, l'eventuale inconferenza dei parametri costituzionali evocati non integra un motivo di inammissibilità della questione, semmai una ragione di non fondatezza. (*Precedenti: S. 286/2019 - mass. 42858; S. 290/2009 - mass. 34061*). [S. 198/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

L'eventuale non conferenza dei parametri costituzionali ritualmente indicati, rispetto al contenuto sostanziale della doglianza, costituisce motivo di non fondatezza della questione. (*Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019 e n. 290 del 2009*). [S. 132/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

La valutazione di conferenza dei parametri evocati attiene più propriamente al merito delle censure. [S. 126/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

La questione di legittimità costituzionale deve essere scrutinata avendo riguardo anche ai parametri costituzionali non formalmente evocati ma desumibili in modo univoco dall'ordinanza di rimessione, qualora tale atto faccia a essi chiaro, sia pure implicito, riferimento mediante il richiamo ai principi da questi enunciati. (*Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2021, n. 227 del 2010, n. 170 del 2008, n. 26 del 2003, n. 69 del 1999 e n. 99 del 1997*). [S. 35/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

Non concorre a definire il *thema decidendum* il richiamo a un parametro costituzionale contenuto nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione, cui non corrisponda un'autonoma censura. [S. 104/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, l'inesatta indicazione del parametro costituzionale invocato può essere superata, laddove dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione i termini della questione appaiano sufficientemente definiti. (*Precedenti citati: sentenza n. 448 del 1997; ordinanza n. 211 del 2004*). [S. 85/17. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Il riferimento all'art. 77 Cost. non è conferente per denunciare l'eccesso di delega legislativa. [S. 250/16. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

2.2.1. Casi concreti

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 12, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle censure di violazione dell'art. 117 Cost., per non avere il rimettente indicato «quale comma e/o lettera sarebbero stati violati». Non solo il giudice *a quo*, almeno in un passaggio dell'ordinanza di rimessione, individua espressamente il terzo comma dell'art. 117 Cost. quale parametro evocato, ma è poi influente che il rimettente non menzioni espressamente la materia di legislazione concorrente tra quelle indicate nel suddetto terzo comma, in quanto dal tenore dell'ordinanza di rimessione si evince con sufficiente chiarezza che le censure si incentrano sulla violazione della competenza legislativa concorrente spettante alla Regione nella materia del governo del territorio. (*Precedente citato: sentenza n. 264 del 2020*). [S. 270/20. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34-*bis* del d.l. n. 50 del 2017, come conv., i parametri riferiti agli artt. 6 e 13 CEDU devono considerarsi solo atti a svolgere un ruolo rafforzativo delle censure. Il rimettente, infatti – benché dichiarati di porli anche in relazione agli artt. 24, 103 e 113 Cost. –, li ha menzionati inequivocabilmente solo a supporto della questione riferita agli artt. 117 e 120 Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2016 e n. 12 del 2016; ordinanza n. 286 del 2012*). [S. 116/20. Pres. CARTABIA; Red. CORAGGIO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte d'appello di Roma, sez. spec. degli usi civici, dell'art. 53 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, non incide sul *thema decidendum* l'indicazione del giudice *a quo*, quale parametro costituzionale violato, della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». La motivazione dell'atto di promovimento fa menzione della lesione della materia «ordinamento civile», cosicché l'indicazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *s*), Cost. è riconducibile a un errore materiale. (*Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2019 e n. 97 del 2019*). [S. 71/20. Pres. CARTABIA; Red. CAROSI]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per erronea invocazione del parametro costituzionale violato (quarto, anziché secondo, comma dell'art. 48 Cost.) – formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. *a*), del d.lgs. n. 235 del 2012. Il rimettente invoca in più punti (compreso il dispositivo) l'art. 48 Cost. nella sua interezza e illustra la lesione del diritto di voto in modo tale da rendere chiaro che le norme evocate come parametro sono quelle contenute nel primo e nel secondo comma. Il riferimento operato all'art. 48, quarto comma, Cost. deve dunque considerarsi un mero spunto argomentativo. [S. 36/19. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 568-*bis*, lett. *b*), della legge n. 147 del 2013, come inserito dall'art. 2, comma 1, lett. *a-bis*), del d.l. n. 16 del 2014, come conv., benché la denunciata irragionevolezza e la lesione del principio di tutela del legittimo affidamento vengano evocate unicamente in relazione all'art. 41 Cost., tuttavia si può ritenere che il riferimento all'art. 3 Cost., senza che sia menzionato né nel dispositivo, né nella motivazione, emerga in modo sufficientemente chiaro, ancorché implicito, dal contesto dell'ordinanza

di rimessione, la quale richiama, fra l'altro, pronunce della Corte costituzionale che, proprio in relazione a tale parametro, hanno statuito i principi che il giudice *a quo* vorrebbe far valere in relazione alla fattispecie normativa che è chiamato ad applicare. (*Precedenti citati: sentenze n. 209 del 2010 e n. 124 del 2010*). [S. 116/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Non è accolta l'eccezione di parziale inammissibilità basata sull'assunto che il giudice *a quo* intenda, tra l'altro, prospettare un diretto contrasto dell'art. 567, secondo comma, cod. pen. con l'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Proprio la mancata menzione dell'art. 117, primo comma, Cost. nell'atto introduttivo fa ritenere che i riferimenti alla norma convenzionale, presenti in motivazione, svolgano solo un ruolo rafforzativo delle censure relative alla denunciata carenza di proporzionalità tra l'intervento repressivo attuato mediante la norma censurata e l'esigenza di tutela ad esso sottesa. [S. 236/16. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

2.3. Divieto di integrazione successiva per il rimettente

Nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale non possono essere presi in considerazione eventuali atti integrativi del rimettente, dal momento che la disciplina del giudizio incidentale non contempla "interlocuzioni" del giudice *a quo* successive all'atto di promovimento del giudizio, né tanto meno prevede che il rimettente possa modificare o arricchire *in itinere* il *thema decidendum* con esso fissato. [O. 195/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

2.4. Divieto di ampliamento per le parti costituite o intervenute e per gli amici curiae

L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione, con esclusione della possibilità di ampliare il *thema decidendum* proposto dal rimettente, fino a ricomprendervi questioni formulate dalle parti, che tuttavia egli non abbia ritenuto di fare proprie. (*Precedenti: S. 49 del 2021 - mass. 43673; S. 186/2020 - mass. 43198; S. 7/2019 - mass. 40305; S. 248/2018 - mass. 40618; S. 194/2018 - mass. 40521, S. 120/2018 - mass. 40502, S. 27/2018 - mass. 39820; S. 4/2018 - mass. 39676; S. 35/2017 - mass. 39596*). [S. 203/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, con esclusione della possibilità di ampliare il *thema decidendum* proposto dal rimettente, fino a ricomprendervi questioni formulate dalle parti che, tuttavia, egli non abbia ritenuto di accogliere. Non possono perciò essere presi in considerazione, oltre i limiti fissati nelle medesime ordinanze, ulteriori questioni o profili di legittimità costituzionale dedotti dalle parti, tanto se eccepiti ma non condivisi dal giudice *a quo*, quanto se diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto del provvedimento di rimessione. (*Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2021, n. 109 del 2021, n. 49 del 2021, n. 35 del 2021, n. 186 del 2020 e n. 165 del 2020*). [S. 172/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Giurisprudenza costante. V., tra le altre, S. 202/21, S. 149/21, S. 49/21 – con riferimento anche alla richiesta di rinvio pregiudiziale –, S. 35/21, S. 165/20, S. 85/20, S. 253/19, S. 239/19, S. 226/19, S. 221/19, S. 218/19, S. 206/19, S.

141/19, S. 78/19, S. 69/19, S. 7/19, S. 248/18, S. 239/18, S. 194/18, S. 161/18, O. 96/18, S. 33/18, S. 27/18, S. 14/18, S. 12/18, S. 10/18, S. 4/18, S. 251/17, S. 250/17, S. 213/17, O. 138/17, S. 35/17, S. 29/17, S. 276/16 e precedenti ivi citati.

Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 [...] la perimetrazione delle questioni di legittimità costituzionale è definita unicamente dall'ordinanza di rimessione. (*Precedenti citati: sentenze n. 222 del 2018, n. 327 del 2010 e n. 50 del 2010*). [S.116/20. Pres. CARTABIA; Red. CORAGGIO]

Le parti costituite o intervenute nel giudizio incidentale non hanno il potere di ampliare il *thema decidendum* posto dal rimettente. (*Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2015, n. 83 del 2015, n. 37 del 2015, n. 34 del 2015, n. 271 del 2011, n. 236 del 2009 e n. 56 del 2009*). [S. 200/18. Pres. LATTANZI; Rel. PROSPERETTI; Red. AMOROSO]

Il principio dell'autosufficienza dell'ordinanza di rinvio esclude la possibilità di ampliare il *thema decidendum* proposto dal rimettente, fino a ricomprendervi questioni formulate dalle parti, che tuttavia egli non abbia ritenuto di fare proprie. [S. 27/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

2.4.1. Casi concreti

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 non sono oggetto di valutazione gli ulteriori profili, diversi da quelli dell'ordinanza di rimessione, formulati dall'*amicus curiae* Associazione professionale sindacale ANIEF. [S. 180/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, non può essere presa in esame la richiesta della parte costituita di dichiarare costituzionalmente illegittima, in via consequenziale, la previsione dell'ammontare massimo dell'indennità risarcitoria spettante per i licenziamenti viziati dal punto di vista formale o procedurale. Tale richiesta sottende una diversa questione e mira ad ampliare irritualmente il tema del decidere, così come delimitato dall'ordinanza di rimessione, ove le censure del giudice *a quo* si appuntano sul meccanismo di determinazione dell'indennità e non sull'ammontare – minimo e massimo – determinato dal legislatore. (*Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2021 e n. 35 del 2021*). [O. 93/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 116 del 2014) non è accolta la richiesta, avanzata da una delle parti costituite, di "riformulazione della questione" sollevata dal giudice *a quo*, nel senso di estendere la censura di violazione degli artt. 11 e 117 Cost. al parametro (asseritamente) interposto costituito dagli Accordi bilaterali di protezione degli investimenti stipulati tra lo Stato Italiano con Hong Kong e la Repubblica Popolare Cinese. [O. 138/17. Pres. GROSSI; Red. MORELLI]

V. anche S. 26/20, S. 239/19, S. 96/19, S. 194/18, S. 33/18, S. 213/17, S. 124/17 e S. 69/17.

3. Segue: nel giudizio in via principale

3.1. Ricognizione dell'oggetto

Nel giudizio in via principale, l'oggetto del ricorso va determinato alla luce delle censure svolte e in armonia con il contenuto della delibera di autorizzazione all'impugnazione. [S. 274/20. Pres. CORAGGIO; Red. ANTONINI]

Nel ricorso in via principale, il *petitum* deve essere circoscritto alle statuizioni della norma contestata, senza estendersi a pretese lesioni o menomazioni di specifiche attribuzioni regionali – pure se adombrate nel ricorso introduttivo – ascrivibili alle modalità attuative di altre norme o a comportamenti omissivi dello Stato, le quali potrebbero essere, semmai, ove ne ricorrano i presupposti, oggetto di un conflitto di attribuzioni. [S. 6/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Il fatto che il ricorso censuri letteralmente un intero articolo non impedisce alla Corte – sulla base del tenore delle censure a fondamento dell'impugnazione, nonché del contenuto della delibera autorizzativa – di circoscrivere l'oggetto del giudizio in via principale ad alcune parti di esso. [S. 238/18. Pres. MORELLI; Red. AMATO]

V. anche S. 287/16.

Lo *ius superveniens*, determinato dalla parziale abrogazione della disposizione impugnata, non fa venir meno l'interesse alla decisione del ricorso, ma determina una restrizione del *thema decidendum*. [S. 103/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

3.1.1. Casi concreti

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019, l'oggetto delle questioni va limitato al solo comma 6. Benché il ricorrente abbia impugnato anche il comma 4, quest'ultima disposizione è tuttavia estranea alle censure proposte nel ricorso; né tra le due norme sussiste un collegamento tale per cui l'eventuale caducazione del comma 6 dovrebbe necessariamente investire il comma 4. [S. 160/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea trasposizione nel ricorso della disposizione impugnata, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2019. La difesa statale, nel riportare nella premessa del ricorso una previsione diversa da quella che nella successiva illustrazione dei motivi risulta realmente impugnata, è incorsa in un *lapsus calami* che non pregiudica la corretta individuazione né della disposizione realmente impugnata, né delle correlate argomentazioni né, dunque, dello stesso *thema decidendum*. (*Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2017 e n. 14 del 2017*). [S. 250/20. Pres. MORELLI; Red. PROSPERETTI]

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12, 13 e 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2018, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità e incompletezza del ricorso e incertezza del *petitum*. Sebbene, nelle sue argomentazioni, il ricorrente ritenga la legge regionale complessivamente non conforme alla disciplina statale, tuttavia, alla luce di una lettura com-

plessiva dell'atto introduttivo, tali passaggi sono argomenti *ad adiuvandum* rispetto alle censure promosse sugli articoli indicati, come risulta sia dal contenuto del ricorso, sia dalle conclusioni. [S. 147/19. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 34, 37 e 39 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità formulata con riferimento a tutti i commi non oggetto di specifica censura. Dall'esame del ricorso emerge che il Presidente del Consiglio dei ministri, pur avendo impugnato l'intero art. 34, ha in effetti rivolto la sua censura esclusivamente avverso il comma 2; pur avendo impugnato l'intero art. 37, ha effettivamente censurato solo il comma 1; pur avendo impugnato l'intero art. 39, ha effettivamente censurato solo i commi 1 e 3. Ne consegue che i restanti commi 1 e da 3 a 20 dell'art. 34, i commi da 2 a 10 dell'art. 37 e il comma 2 dell'art. 39 sono estranei al *thema decidendum* delle questioni di legittimità costituzionale promosse, fatta salva la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione d'illegittimità in via consequenziale. [S. 166/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2017, che declina le modalità in cui la programmazione del servizio civile universale deve esercitarsi, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per la mancata contestuale impugnazione del successivo art. 6, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri la competenza in materia di programmazione, organizzazione e attuazione del medesimo servizio. Le Regioni ricorrenti non contestano l'attribuzione allo Stato di tale competenza, ma la mancata previsione di un adeguato coinvolgimento regionale sul decreto di adozione dei piani annuali in cui si articola la suddetta programmazione, che interferirebbe così con le loro competenze. [S. 171/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità per genericità del ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 6 della legge reg. Toscana n. 21 del 2017. Se è pur vero che nell'epigrafe e nel dispositivo del ricorso risulta indicata l'intera legge regionale impugnata, la precisazione "come da delibera del Consiglio dei ministri", contenuta nello stesso dispositivo, e la rispondenza al contenuto di tale delibera delle specifiche disposizioni alle quali (soltanto) sono rivolte le censure articolate in motivazione, esclude la genericità del ricorso. [S. 127/18. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

V. anche, per la mancata coincidenza tra ricorso e delibera del Consiglio dei ministri, Capitolo 12 (Il ricorso), par. 1.

3.2. Ricognizione dei parametri

Il problema della correttezza del parametro applicabile se può, astrattamente, incidere sul merito della questione, non ne condiziona invece l'ammissibilità, specialmente quando la sua modifica non abbia determinato un mutamento sull'attribuzione della competenza. (*Precedente citato: sentenza n. 282 del 2004*). [S. 244/20. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

Vanno ritenuti estranei al *thema decidendum* i parametri costituzionali ai quali, benché evocati, non corrisponde alcuna motivazione circa la loro violazione. (*Precedente citato: sentenza n. 175 del 2017*). [S. 121/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Va considerato estraneo al *thema decidendum* il parametro costituzionale [...] che, menzionato nell'epigrafe e nella richiesta finale del ricorso in via principale, non trovi corrispondenza, nel corpo dell'atto, in nessuna censura, in termini di sua violazione da parte di alcuna delle disposizioni impugnate. [S. 175/17. Pres. GROSSI; Red. MORELLI]

[I]l limite delle “leggi costituzionali” e “delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano” – cui l'art. 14 dello statuto speciale della Regione Siciliana assoggetta l'esercizio delle potestà legislative regionali primarie – deve intendersi come rispetto dei limiti derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento giuridico statale, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica nonché dagli obblighi internazionali. (*Precedenti citati: sentenze n. 265 del 2013, n. 189 del 2007, n. 314 del 2003, n. 4 del 2000 e n. 153 del 1995*). [S. 263/16. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

3.2.1. *Casi concreti*

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea indicazione del parametro interposto, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, commi 2, 3 e 4, della reg. Siciliana n. 8 del 2018. Il ricorrente, pur non avendo indicato il d.lgs. n. 222 del 2015, che reca le norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria, ha tuttavia indicato espressamente il d.P.C.m. 1° aprile 2008, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007, in stretta connessione con il citato d.lgs. n. 222 del 2015. Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente abbia fatto esclusivo riferimento – quale parametro interposto – ad una fonte non avente rango normativo primario. (*Precedente citato: sentenza n. 149 del 2010*). [S. 194/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 524 a 529, da 531 a 536, 553, 555 e 568, della legge n. 208 del 2015, non causa di per sé l'inammissibilità delle questioni la circostanza che la ricorrente, nel formulare le questioni, evochi in modo cumulativo una pluralità di norme costituzionali, senza motivare esplicitamente le ragioni di asserito contrasto tra le disposizioni impugnate e ciascuno dei singoli parametri, alcuni dei quali dotati di particolare ampiezza espressiva. Nonostante la modalità espositiva non del tutto perspicua adottata dalla ricorrente, è comunque possibile ricostruire analiticamente gli esatti lineamenti giuridici di ciascuna delle questioni promosse. (*Precedenti citati: sentenze n. 244 del 2016, n. 239 del 2016 e n. 251 del 2015*). [S. 192/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Nel ricorso proposto dal Governo avverso l'art. 9 della legge reg. Molise n. 6 del 2016, l'evocazione del quarto comma dell'art. 81 Cost. – in quanto palesemente incongruente rispetto allo sviluppo argomentativo, circoscritto al congiuntamente evocato terzo comma del medesimo articolo – non si configura come er-

rore concettuale, bensì quale mero *lapsus calami*, che non preclude l'identificazione della questione né pregiudica il diritto di difesa della parte resistente, ed è quindi irrilevante ai fini dell'ammissibilità. (*Precedenti citati: sentenze n. 151 del 2016 e n. 188 del 2014*). [S. 279/16. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

V. anche S. 143/20, S. 128/18, S. 228/17, S. 263/16

3.3. Individuazione della materia (in riferimento al riparto di competenze)

Ai fini dell'individuazione della materia, si deve tener conto dell'oggetto, della *ratio* e della finalità della disciplina in questione, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato. (*Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 116 del 2019, n. 108 del 2017, n. 175 del 2016 e n. 245 del 2015*). [S. 104/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

Nello stesso senso, S. 118/20 e precedenti ivi citati.

L'individuazione della materia nella quale si colloca la disposizione impugnata va operata avendo riguardo all'oggetto, alla *ratio* e alla finalità della disciplina e verificando il nucleo delle prescrizioni e la finalità dell'intervento legislativo, a prescindere dagli effetti della stessa. (*Precedenti citati: sentenze n. 291 del 2019, n. 116 del 2019, n. 108 del 2017, n. 81 del 2017 e n. 21 del 2016*). [S. 6/21. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

Per l'individuazione della materia in cui una certa disposizione ricade, occorre tenere conto della sua *ratio*, della finalità che persegue, del contenuto e dell'oggetto delle singole disposizioni, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, in modo da identificare così correttamente e compiutamente l'interesse tutelato. (*Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2016, n. 245 del 2015, n. 167 del 2014 e n. 121 del 2014*). [S. 56/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

Lo scrutinio delle censure in via principale implica l'individuazione dell'ambito materiale al quale vanno ascritte le disposizioni impugnate, tenendo conto della loro *ratio*, della finalità, del contenuto e dell'oggetto della disciplina. (*Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2017 e n. 32 del 2017*). [S. 148/18. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

L'ambito materiale entro il quale inquadrare la disciplina contestata va individuato avendo riguardo all'oggetto e alle finalità perseguite dal legislatore, alla luce del quadro normativo di riferimento. (*Precedente citato: sentenza n. 52 del 2010*). [S. 29/18. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

Lo scrutinio delle censure prospettate impone l'individuazione dell'ambito materiale al quale vanno ascritte le disposizioni impugnate, tenendo conto della loro *ratio*, della finalità, del contenuto e dell'oggetto della disciplina. (*Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2019, n. 100 del 2019, n. 246 del 2018 e n. 148 del 2018*). [S. 194/19. Pres. LATTANZI; Redd. CARTABIA, de PRETIS, ZANON, BARBERA]

Il problema della individuazione della materia nel cui ambito ricondurre la disposizione censurata non attiene alla valutazione dell'ammissibilità della questione, bensì a quella del merito. [S. 182/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

L'ambito materiale cui ricondurre la norma impugnata va identificato alla stregua della *ratio* che ispira la disciplina, del suo contenuto precettivo e dell'oggetto specifico della regolamentazione adottata. Quando, per la complessità del fenomeno sociale regolato dal legislatore, l'intervento riguarda una fitta trama di relazioni ove è difficile isolare un singolo interesse, la Corte costituzionale non può esimersi dal valutare, anzitutto, se una materia si imponga alle altre con carattere di prevalenza, ove si tenga presente che, per mezzo di una simile espressione, si riassume sinteticamente il *proprium* del giudizio, ovvero l'individuazione della competenza di cui la disposizione è manifestazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2016, n. 245 del 2015, n. 50 del 2005, n. 370 del 2003 e sentenza n. 278 del 2010*). [S. 114/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

Esistono alcuni complessi normativi i quali non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono. (*Precedente citato: sentenza n. 303 del 2003*). [S. 6/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

3.4. Divieto di ampliamento mediante memoria

Le lacune dell'atto introduttivo del giudizio in via principale non possono considerarsi sanate dagli argomenti spesi dal ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, oltre che nel corso della discussione orale. Con la detta memoria, infatti, è possibile soltanto prospettare argomenti a sostegno delle questioni così come sollevate nel ricorso, non anche svolgere deduzioni dirette ad ampliare il *thema decidendum* fissato con tale ultimo atto. (*Precedente: S. 261/2017 - mass. 42015*). [S. 119/22. Pres. AMATO; Red. PATRONI GRIFFI]

Con la memoria integrativa è possibile soltanto prospettare argomenti a sostegno delle questioni così come sollevate nel ricorso, non anche svolgere deduzioni volte ad ampliare il *thema decidendum*. (*Precedente citato: sentenza n. 261 del 2017*). [S. 91/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

Nei giudizi in via principale il *thema decidendum* è fissato dal ricorso introduttivo, in conformità alla delibera dell'organo politico, e non può essere esteso ad ulteriori profili, né con le memorie presentate in prossimità dell'udienza, né tanto meno nel corso dell'udienza. (*Precedenti citati: sentenze n. 272 del 2016 e n. 74 del 2012*). [S. 29/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Nello stesso senso, S. 100/23.

Sono inammissibili le ulteriori censure con cui la ricorrente, in sede di memoria illustrativa, estende la questione anche ad altre disposizioni, ampliando in tal modo inammissibilmente il *thema decidendum*. (*Precedente citato: sentenza n. 261 del 2017*). [S. 56/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

Non può essere preso in considerazione il profilo di censura proposto dal ricorrente solo nella memoria illustrativa perché del tutto estraneo all'originario

thema decidendum delineato nel ricorso. [S. 138/18. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Nelle memorie successive al ricorso è possibile soltanto prospettare argomenti a sostegno delle questioni così come sollevate nel ricorso, non anche svolgere deduzioni dirette ad ampliare il *thema decidendum* fissato con tale ultimo atto. (*Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017*). [S. 261/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

Le questioni di legittimità costituzionale [in via principale] sollevate per la prima volta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza sono inammissibili. (*Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017, n. 126 del 2017 e n. 145 del 2016*). [S. 237/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

L'oggetto delle questioni di legittimità costituzionale in via principale non può subire allargamenti per effetto delle memorie successivamente depositate dalle parti. (*Precedenti citati: sentenze n. 272 del 2016, n. 202 del 2016 e n. 145 del 2016*). [S. 165/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Le deduzioni svolte dai ricorrenti nelle memorie successive al ricorso sono ammissibili solo nei limiti in cui prospettano argomenti a sostegno delle questioni di legittimità costituzionale già promosse e delineate nel ricorso stesso, non già, invece, censure ulteriori. L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale è, infatti, limitato alle questioni individuate nell'atto introduttivo e non può la parte ricorrente prospettare nuove censure dopo l'esaurimento del termine perentorio per impugnare in via principale le leggi, né modificare o integrare la domanda iniziale, con memorie successivamente depositate. (*Precedenti citati: sentenze n. 272 del 2016, n. 202 del 2016, n. 145 del 2016, n. 65 del 2016, n. 64 del 2016, n. 153 del 2015, n. 108 del 2012 e n. 169 del 2010*). [S. 154/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Le deduzioni contenute nella memoria depositata dal ricorrente prima dell'udienza non sono utilizzabili, se destinate ad emendare una decisiva carenza argomentativa del ricorso. (*Precedente citato: sentenza n. 202 del 2016*). [S. 60/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

3.4.1. *Casi concreti*

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 1, lett. a), nn. 2) e 4), e b), della legge reg. Puglia n. 43 del 2019, è inammissibile, per tardività, la deduzione relativa alla pretesa violazione del principio di leale collaborazione. Il ricorrente ha evocato tale motivo soltanto nella memoria depositata a ridosso dell'udienza pubblica e non nel ricorso introduttivo del giudizio.

[S. 29/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo e quarto comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, dell'art. 1, comma 1, lett. r), n. 1), punto i), del d.lgs. n. 219 del 2016, è ritenuta inammissibile – per difetto di corrispondenza con il ricorso – la censura formulata nella memoria illustrativa. Essa, incentrata sull'asserito depauperamento dell'autonomia funzionale delle camere di commercio, introduce

un profilo nuovo rispetto a quello svolto nel ricorso. [S. 261/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

V. anche S. 198/18, S. 75/18, S. 237/17, S. 154/17 e S. 126/17.

4. Segue: nel giudizio per conflitto tra enti

Nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione all'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, non è oggetto di censure specifiche – seppur richiamata nel “fatto” del ricorso – la previsione, contenuta nell'art. 2 [comma 3] dell'ordinanza, secondo cui le Regioni e Province autonome ufficialmente indenni dalle epizootie che l'ordinanza mira a prevenire assegnano ai direttori generali delle ASL l'obiettivo di mantenere la suddetta qualifica. [S. 270/16. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

5. Esame dei profili preliminari e delle questioni

5.1. Esame dei profili preliminari

L'esame dell'eccezione di inammissibilità delle questioni sollevate per difetto di legittimazione del rimettente è logicamente preliminare rispetto alle valutazioni in ordine all'incidenza dello *ius superveniens*. (*Precedenti*: S. 53/2022 - mass. 44692; O. 64/2017 - mass. 39581). [S. 89/23. Pres. SCIARRA; Red. ANTONINI]

I profili di inammissibilità attinenti ai termini delle questioni sollevate, oggetto anche di eccezioni delle parti costituite nel giudizio *a quo*, vanno esaminati con carattere di priorità, rispetto alla valutazione dell'eventuale incidenza dello *ius superveniens*. (*Precedenti citati*: ordinanze n. 64 del 2017 e n. 246 del 2016). [S. 9/18. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Sulla priorità del profilo relativo alla possibile restituzione degli atti:

La restituzione degli atti al rimettente a seguito di *ius superveniens* si impone prima di ogni altra ulteriore valutazione. (*Precedente citato*: ordinanza n. 25 del 2017). [O. 145/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

Tuttavia, contra:

L'eccezione di inammissibilità della questione incidentale – ancorché prospettata in via subordinata – va esaminata con carattere di priorità, per il suo carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra istanza od eccezione, tra cui quella di restituire gli atti al rimettente per *ius superveniens*. (*Precedente citato*: ordinanza n. 246 del 2016). [O. 64/17. Pres. GROSSI; Red. MORELLI]

5.1.1. Casi concreti

Nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost., la restituzione degli atti al rimettente a seguito di *ius superveniens* si impone prima di ogni altra valutazione, anche in ordine alla modalità di formulazione delle censure. [O. 25/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

In ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 15 del 2013, la presenza di profili di manifesta inammissibilità, logicamente preliminari in quanto attinenti ai termini delle questioni,

impedisce di accogliere la richiesta, avanzata dalla difesa della Regione, di restituzione degli atti al giudice *a quo* per nuovo esame della rilevanza e non manifesta infondatezza, alla luce dello *ius superveniens*, modificativo della normativa denunciata, recato dalla legge reg. Sardegna n. 2 del 2016. (*Precedente citato: ordinanza n. 289 del 2006*). [O. 246/16. Pres. GROSSI; Red. MORELLI]

5.2. Esame delle questioni: poteri e criteri della Corte

La Corte costituzionale può discrezionalmente e insindacabilmente decidere l'ordine delle questioni da affrontare. (*Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2020, n. 258 del 2019 e n. 148 del 2018*). [S. 82/21. Pres. CORAGGIO; Red. ANTONINI]

Rientra nel potere della Corte costituzionale decidere l'ordine delle questioni da affrontare, eventualmente dichiarando assorbite le altre. È così possibile preferire, al criterio per cui va esaminata la questione logicamente prioritaria, quello dell'esame delle violazioni che meglio consentono di chiarire le relative questioni. (*Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2020, n. 258 del 2019 e n. 148 del 2018*). [S. 80/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

Nell'ordine di esame delle questioni prospettate, vanno seguite le ragioni di ordine logico. (*Precedenti citati: sentenze n. 288 del 2019, n. 247 del 2019, n. 189 del 2018 e n. 169 del 2017*). [S. 186/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

La mancanza di un rapporto di priorità logico-giuridica tra le questioni sollevate dal giudice *a quo* consente alla Corte costituzionale di decidere quale esaminare preliminarmente. [S. 12/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

La Corte costituzionale, esercitando il proprio potere di decidere l'ordine delle questioni da affrontare, può esaminare prioritariamente quella che ritenga logicamente pregiudiziale. (*Precedenti citati: sentenze n. 157 del 2017, n. 107 del 2017 e n. 98 del 2013*). [S. 212/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

Nell'esaminare le censure prospettate dall'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale può invertirne l'ordine per ragioni di priorità logico-giuridica. [S. 108/17. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Nello stesso senso, v. S. 258/19, S. 148/18, S. 174/17, S. 157/17, S. 81/17 e precedenti ivi citati.

5.3. Le singole priorità: la violazione del giudicato costituzionale

Il compito di bilanciare i diversi interessi costituzionalmente protetti deve ritenersi affidato in via primaria al legislatore, quale interprete della collettività nazionale, salvo il successivo sindacato sulle soluzioni adottate da parte della Corte costituzionale, onde verificare che esse non decampino dall'alveo della ragionevolezza. [S. 221/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

[...] La questione sollevata in riferimento all'art. 136 Cost., per asserita lesione del giudicato costituzionale [...] riveste carattere di priorità logica rispetto alle altre e va quindi esaminata per prima, perché attiene all'esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume

la violazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2017, n. 2 del 2015, n. 245 del 2012 e n. 350 del 2010*). [S. 250/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

Ai fini dello scrutinio della violazione del giudicato costituzionale, la disciplina dettata dal legislatore deve essere considerata nella sua interezza, rilevando il complesso delle norme che si succedono nel tempo. [S. 250/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

Nello stesso senso, S. 215/21, S. 256/20 e precedenti ivi citati.

5.3.1. Casi concreti

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 519, della legge n. 232 del 2016, va esaminata innanzitutto la questione riferita all'art. 136 Cost., per violazione del giudicato costituzionale relativo alla sentenza n. 188 del 2016, perché attiene all'esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione e riveste quindi carattere di priorità logica rispetto alle altre. (*Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2017, n. 5 del 2017, n. 245 del 2012 e n. 350 del 2010*). [S. 101/18. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Nello stesso senso, v. S. 231/17, S. 5/17 e precedenti ivi citati.

Nel conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Umbria avverso il silenzio serbato dai soggetti a cui era indirizzata la nota del 13 febbraio 2017, la questione promossa in riferimento all'art. 136 Cost. (per violazione del "giudicato costituzionale" della sentenza n. 13 del 2017) assume priorità logico-giuridica rispetto alle restanti censure. [S. 57/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

5.4. Segue: la violazione dei parametri europei

Il giudizio sulla compatibilità della norma censurata con il diritto dell'Unione europea costituisce un *prius* logico e giuridico rispetto al sindacato di legittimità costituzionale in via incidentale, poiché ne mette in discussione la stessa applicabilità nel giudizio principale, così da incidere sulla rilevanza della questione. (*Precedente citato: ordinanza n. 47 del 2017*). [S. 245/19. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

5.5. Segue: le censure riferite a un intero testo

Secondo un ordine di pregiudizialità logico-giuridica, le censure di violazione dell'intero testo [impugnato] vanno esaminate preliminarmente. [S. 261/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

5.6. Segue: i parametri costituzionali (rispetto a quelli statutari)

All'esame delle questioni deve procedersi secondo un ordine che conduce a dare la precedenza a quelle che investono parametri della Costituzione piuttosto che dei singoli statuti speciali, dal momento che riguardano omogenei ambiti di riferimento, così da meritare un contestuale scrutinio. [S. 101/18. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

5.7. Segue: i parametri relativi al riparto di competenze tra Stato e Regione

Le censure che attengono all'asserita violazione dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e regioni hanno natura pregiudiziale e, pertanto, devono essere esaminate, di norma, in via prioritaria. (*Precedente: S. 153/2021*). [S. 267/22. Pres. SCIARRA; Red. ANTONINI]

La Corte costituzionale, avvalendosi della facoltà di decidere l'ordine delle questioni da affrontare, può esaminare primariamente le censure relative ai parametri concernenti il riparto di competenze, poiché incidenti sul piano delle fonti prima ancora che sul merito della scelta legislativa. (*Precedenti: S. 246/2020 - mass. 43151; S. 258/2019 - mass. 42721*). [S. 120/22. Pres. AMATO; Red. NAVARRETTA]

Nei giudizi in via principale la censura incidente sul riparto interno di competenze tra Stato e Regioni va trattata preliminarmente assumendo carattere prioritario, sotto il profilo giuridico (*Precedenti: S. 4/2022 - mass. 44467; S. 38/2021 - mass. 4369; S. 114/2017 - mass. 40447*). [S. 77/22. Pres. AMATO; Red. NAVARRETTA]

Nei giudizi costituzionali in via di azione, la verifica della conformità della norma impugnata alle regole di competenza interna è preliminare al controllo del rispetto dei principi comunitari. (*Precedenti citati: sentenze n. 197 del 2014, n. 245 del 2013, n. 127 del 2010 e n. 120 del 2010*). [S. 269/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Le censure di violazione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni assumono carattere pregiudiziale, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quelle intese a denunciare la violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, che investono i contenuti delle scelte legislative concretamente operate. (*Precedente citato: sentenza n. 209 del 2013*). [S. 114/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

Le censure proposte dal Governo per violazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione hanno carattere pregiudiziale, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quelle (riferite a parametri non compresi nel Titolo V della Parte II della Costituzione) che investono il contenuto della scelta operata con la norma regionale impugnata. [S. 81/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

5.7.1. Casi concreti

Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Governo in riferimento agli artt. 111 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Marche n. 46 del 2018, deve essere esaminata, per economia di giudizio, anzitutto la questione promossa con riferimento alla violazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, in quanto pregiudiziale sotto il profilo logico-giuridico rispetto a quella riferita a un parametro non compreso nel Titolo V della Parte II della Costituzione. [S. 258/19. Pres. LATTANZI; Red. ANTONINI]

Nello stesso senso, v. S. 148/18 e precedente ivi citato.

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lett. c), della legge reg. Puglia n. 31 del 2008, promosso dal rimettente in riferimento agli artt. 3, 41, 117, commi secondo, lett. m), e terzo, Cost., vanno con precedenza esaminate – in quanto logicamente preliminari – le censure con le quali si revoca in dubbio la competenza della Regione ad adottare la disposizione di che trattasi. [S. 14/18. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 della legge reg. Veneto n. 18 del 2016, devono essere esaminate in linea preliminare le censure proposte dal Governo per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.), rispetto a quelle riferite al rispetto di vincoli comunitari (art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della direttiva 2009/147/CE). [S. 174/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2016, devono essere esaminate in via preliminare le censure promosse dal Governo per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. h ed l, Cost.), in quanto pregiudiziali rispetto a quelle (riferite all'art. 3 Cost.) che investono il contenuto della norma regionale impugnata. [S. 81/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

5.8. Segue: i vizi attinenti al corretto esercizio della funzione legislativa

La questione relativa alla dedotta violazione dei presupposti della decretazione d'urgenza stabiliti dall'art. 77, secondo comma, Cost. è da esaminare preliminarmente, in quanto attinente al corretto esercizio della funzione normativa primaria. (*Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44470; S. 115/2020 - mass. 43526; S. 288/2019 - mass. 41900*). [S. 151/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 1-*terdecies*, 2-*bis* e 2-*ter* del d.l. n. 34 del 2019, come convertito, è pregiudiziale la questione sollevata in riferimento all'art. 77 Cost. La questione si configura come potenzialmente assorbente in caso di eventuale accoglimento. (*Precedenti citati: sentenze n. 288 del 2019 e n. 247 del 2019*). [S. 115/20. Pres. CARTABIA; Red. CAROSI]

In senso analogo, v. S. 288/19 e S. 16/17, e precedenti ivi citati.

5.8.1. Casi concreti

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 4, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 142 del 2015, come introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. n. 113 del 2018, va considerata per prima la questione sollevata con riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., in quanto attiene ai presupposti del corretto esercizio della funzione legislativa. [S. 186/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

Secondo un ordine di evidente pregiudizialità logico-giuridica, la censura di violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., proposta per asserita genericità dei criteri della delega legislativa prevista dall'art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124 del 2015, va esaminata preliminarmente rispetto alle censure riguardanti il contenuto della disciplina delegata, in specie recata dagli artt. da 7 a 19

del d.lgs. n. 177 del 2016. (*Precedente citato: sentenza n. 51 del 2017*). [S. 170/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Nel giudizio principale avente ad oggetto l'intero d.lgs. n. 104 del 2017, o sue singole disposizioni, la censura riferita alla violazione dell'art. 76 Cost., proposta dalla Regione Puglia, dalla Provincia autonoma di Trento – quest'ultima anche in riferimento all'art. 77 Cost. – e, seppure formalmente rivolta relativamente ad alcuni articoli, dalla Provincia autonoma di Bolzano, va prioritariamente esaminata, per essere logicamente pregiudiziale rispetto alle altre doglianze promosse dalle indicate ricorrenti, che hanno chiaramente ed esaustivamente indicato le competenze regionali o provinciali asseritamente incise dall'atto impugnato, con ciò assolvendo l'onere di motivare circa la ridondanza del vizio di eccesso di delega sulle loro attribuzioni costituzionalmente garantite. [S. 198/18. Pres. LATTANZI; Redd. MODUGNO, BARBERA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, devono essere esaminate in via preliminare le censure sollevate in riferimento all'art. 76 Cost., delle quali è palese la pregiudizialità logico-giuridica, dal momento che investono il corretto esercizio della funzione legislativa e che l'eventuale fondatezza di esse elidirebbe in radice ogni questione relativa al contenuto precettivo della disposizione censurata, determinando l'assorbimento di quelle proposte in riferimento ad altri parametri. [S. 250/16. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

5.9. Segue: il criterio della «economia di giudizio»

Spetta alla Corte costituzionale valutare il complesso delle eccezioni e delle questioni costituenti il *thema decidendum* devoluto al suo esame e stabilire, anche per economia di giudizio, l'ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre. [S. 250/16. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

5.9.1. Casi concreti

Sulla priorità della censura riferita all'art. 23 Cost. rispetto all'art. 3 Cost., v. S. 174/17. [Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

Sulla priorità della censura riferita all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., relativa alla tutela della concorrenza, rispetto agli artt. 9 e 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost., v. S. 157/17. [Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

Sulla priorità della censura riferita alla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (“giurisdizione e norme processuali”), rispetto all'art. 117, secondo comma, lett. h (“ordine pubblico e sicurezza”), v. S. 81/17. [Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

Sulla priorità, per economia di giudizio, della censura riferita agli artt. 3 e 97 Cost., rispetto al dedotto contrasto con il principio fondamentale in materia di “governo del territorio” posto dall'art. 36 del t.u. edilizia e con l'art. 117, terzo comma, Cost., anche «facendo ricorso al proprio potere di decidere l'ordine delle questioni da affrontare, eventualmente dichiarando assorbite le altre», v. S. 107/17. [Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

Per un richiamo al criterio dell'«economia di giudizio», v. anche S. 258/19 e S. 148/18, sub 5.5.1.

5.10. Segue: altre priorità logico-giuridiche (casistica)

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 299 del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, e dell'art. 238-*bis*, commi 2, 5, 6 e 7, del d.P.R. n. 115 del 2002, devono essere esaminate per prime le questioni sollevate su quest'ultimo articolo. Esse, infatti, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo, sono logicamente pregiudiziali, in quanto solo qualora fosse rimosso il citato art. 238-*bis* la questione intesa a far rivivere la norma anteriore di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000 risulterebbe rilevante nel giudizio *a quo*. [S. 95/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

V. anche S. 212/17.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, nonché degli artt. 1, comma 3, 2, 3, 4 e 8, oltre che dell'intero d.lgs. n. 74 del 2018, emerge con chiarezza dalle conclusioni e può evincersi dal corpo motivazionale del ricorso che la Regione chiede, in via principale, che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale delle citate disposizioni. Vertendo, pertanto, il suo interesse prioritario sull'esame di tali questioni, esse vanno affrontate preliminarmente, secondo l'ordine formulato dalla ricorrente, in quanto la stessa chiede solo “ove necessario” che la Corte costituzionale si pronunci sulle ulteriori istanze presentate. [S. 161/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

L'istanza di autorimessione di questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 52 del 2015 (c.d. *Italicum*) “con particolare riferimento ai suoi articoli fondamentali (1, 2 e 4)” – proposta, per violazione degli artt. 72, primo e quarto comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU, dalle parti costituite nei giudizi incidentali aventi ad oggetto singole disposizioni della medesima legge – va esaminata in via preliminare, concernendo asseriti vizi del procedimento di formazione della legge, il cui accertamento potrebbe comportare la totale caducazione di essa. [S. 35/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

PARTE SECONDA

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SEZIONE PRIMA. IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE

Capitolo 7. Il giudice rimettente

1. In generale: nozione di giudice e giudizio

La volontaria giurisdizione, anche se manca la lite o non vi sia contraddittorio tra le parti, rientra nella funzione giurisdizionale. (*Precedente citato: sentenza n. 129 del 1957*). [S. 138/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Per aversi un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è sufficiente che ricorra il requisito oggettivo dell'esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge, da parte di organi pur estranei alla organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a compiti di diversa natura, che di quelle siano investiti anche in via eccezionale, e siano all'uopo posti in posizione *super partes*. (*Precedente citato: sentenza n. 226 del 1976*). [S. 138/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Riguardo ai presupposti perché, ai sensi degli artt. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, possa essere sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale, le nozioni di "giudice" e di "giudizio" sono state intese dalla giurisprudenza costituzionale in modo elastico tutte le volte che il rimettente si collocava istituzionalmente in una "zona grigia" tra le categorie dell'amministrazione e della giurisdizione, e ciò per consentire il promovimento del giudizio incidentale di costituzionalità pur in presenza di aspetti di volta in volta soggettivamente o oggettivamente di difficile riconduzione a generali e predeterminati schemi concettuali. In particolare, si è ritenuto che i preminenti interessi pubblici della certezza del diritto e dell'osservanza della Costituzione impediscano di trarre dalla distinzione – sovente incerta – tra le varie di categorie di giudizi e processi conseguenze così gravi come l'esclusione del giudizio incidentale. L'affermazione piena del principio di costituzionalità ha richiesto l'allargamento dei concetti di giudice o di giudizio anche in presenza di mere zone "d'ombra", allo scopo di ammettere allo scrutinio della Corte costituzionale leggi che, per altra via, verrebbero ad essa più difficilmente sottoposte; e ha comportato altresì l'utilizzazione delle categorie del giudice e del giudizio "ai limitati fini" o "ai soli fini" della legittimazione a promuovere incidenti di costituzionalità, così implicitamente ammettendo che esse possano differire da quelle valide a fini diversi o più generali. In tale prospettiva, la giurisprudenza costituzionale è giunta ad affermare che, per aversi giudizio *a quo*, è sufficiente che esista esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge da parte di soggetti, pure estranei all'organizzazione della giurisdizione, posti in posizione *super partes*. Peraltro, il rischio di un aggiramento del divieto di istituzione di nuovi giudici speciali, posto dall'art. 102, secondo comma, Cost., ha costituito argomento decisivo per negare nei casi dubbi la natura giurisdizionale – e conseguentemente la legittimazione – di organi creati dopo l'entrata in vigore della Costituzione. (*Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2017, n. 213 del 2017, n. 89 del 2017, n. 181 del 2015, n. 376 del 2001, n. 387 del 1996, n. 226 del 1976, n. 12 del 1971, n. 44 del 1968, n. 121 del 1966, n. 83 del 1966 e n. 129 del 1957*). [S. 13/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

2. Competenza e giurisdizione del rimettente

Il difetto di giurisdizione del giudice *a quo* determina l'inammissibilità delle questioni, per irrilevanza, quando sia palese e rilevabile *ictu oculi*. Qualora sussista l'evidenza del vizio, o nel processo *a quo* siano state sollevate specifiche eccezioni a riguardo, è richiesta al rimettente una motivazione esplicita, rispetto alla quale spetta alla Corte costituzionale una verifica esterna e strumentale al riscontro della rilevanza delle questioni. (*Precedenti*: S. 79/2022 - mass. 44631; S. 65/2021 - mass. 43779; S. 57/2021 - mass. 43757; S. 267/2020 - mass. 43081; S. 99/2020 - mass. 42517; S. 44/2020 - mass. 43049; S. 189/2018 - mass. 40297; S. 52/2018 - mass. 39921; S. 269/2016 - mass. 39347; S. 106/2013; S. 179/1999). [S. 16/23. Pres. SCIARRA; Red. BARBERA]

Alla luce del principio di autonomia del giudizio incidentale di legittimità costituzionale rispetto al processo principale, il difetto di competenza del giudice *a quo* – al pari del difetto di giurisdizione – costituisce causa di inammissibilità della questione solo se manifesto, ossia rilevabile *ictu oculi*. (*Precedenti citati*: sentenza n. 136 del 2008; ordinanze n. 144 del 2011 e n. 134 del 2000). [S. 68/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Nello stesso senso, S. 79/22, S. 65/21, S. 57/21 e precedenti ivi citati.

La motivazione del rimettente sulla propria giurisdizione nel giudizio principale deve essere non implausibile. (*Precedenti citati*: sentenze n. 52 del 2018, n. 39 del 2018, n. 267 del 2020, n. 99 del 2020, n. 44 del 2020 e n. 24 del 2020). [S. 48/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Per determinare l'inammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale il difetto di giurisdizione del giudice *a quo* deve essere macroscopico, quindi rilevabile *ictu oculi*. (*Precedenti citati*: sentenze n. 99 del 2020, n. 24 del 2020, n. 189 del 2018, n. 269 del 2016, n. 106 del 2013 e n. 179 del 1999; ordinanze n. 318 del 2013, n. 291 del 2011 e n. 167 del 1997). [S. 267/20. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

La sussistenza della giurisdizione costituisce un presupposto della legittima instaurazione del processo principale, la cui valutazione è rimessa al giudice *a quo*, rispetto al quale spetta alla Corte costituzionale una verifica esterna e strumentale al riscontro della rilevanza della questione e, dunque, solo una valutazione di non implausibilità. (*Precedenti citati*: sentenze n. 128 del 2019 e n. 52 del 2018). [S. 44/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

V. anche S. 245/17 e precedenti ivi citati.

La Corte costituzionale ha il potere di dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale qualora riscontri l'implausibilità dei presupposti concernenti la legittima instaurazione del giudizio *a quo*. (*Precedenti citati*: sentenze n. 52 del 2018, n. 276 del 2017, n. 269 del 2016, n. 245 del 2016 e n. 154 del 2015). [S. 261/19. Pres. CAROSI; Red. ZANON]

Il riscontro della giurisdizione e della competenza del giudice *a quo* – e, più in generale, dei presupposti di esistenza del giudizio principale – è riservato al rimettente nell'ambito della valutazione della rilevanza e non è sindacabile dalla

Corte, a meno che i detti presupposti non risultino manifestamente o incontrovertibilmente carenti. (*Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2015, n. 34 del 2010, n. 241 del 2008 e n. 163 del 1993*). [S. 258/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

Nessun dubbio può sussistere – secondo l’ordinaria regola posta dall’art. 23 della legge n. 87 del 1953 – sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme che abbiano disposto la soppressione di uffici giudiziari, dalle quali direttamente e immediatamente dipende la potestà di *ius dicere* dei giudici rimettenti. Ben può infatti ogni giudice, *in limine litis*, investire la Corte costituzionale della verifica di conformità a Costituzione delle disposizioni legislative che affermino, ovvero escludano, la sua legittimazione a trattare un determinato procedimento, rientrando detta facoltà nel suo potere-dovere di verificare la regolare costituzione dell’organo giudicante, anche in rapporto alla legittimità costituzionale delle norme che la disciplinano. (*Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2013 e n. 71 del 1975; ordinanza n. 258 del 2016*). [S. 164/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

La valutazione della sussistenza della giurisdizione è riservata al rimettente, in quanto attiene a un presupposto di legittima instaurazione del giudizio *a quo*. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato dalla Corte costituzionale solo nei casi in cui appaia manifesto, così che nessun dubbio possa nutrirsi sul punto, dovendo invece la relativa indagine arrestarsi, qualora il rimettente abbia espressamente motivato in maniera non implausibile sulla sussistenza della propria *potestas iudicandi*. (*Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2015, n. 116 del 2013, n. 279 del 2012, n. 41 del 2011, n. 81 del 2010, n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008*). [S. 269/16. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

La verifica sulla sussistenza della giurisdizione del rimettente – operata dalla Corte costituzionale su un piano di esclusiva ed astratta non implausibilità della motivazione addotta dal medesimo – è meramente strumentale al riscontro della rilevanza della questione sollevata ed esaurisce la sua funzione all’interno del giudizio incidentale, non precludendo l’eventuale successivo spiegarsi della cognizione piena sul punto da parte del giudice istituzionalmente preposto alla definizione delle questioni di giurisdizione. (*Precedente citato: sentenza n. 241 del 2008*). [S. 269/16. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Ogni giudice – in quanto investito del potere-dovere di verificare la regolare costituzione dell’organo giudicante – può, *in limine litis*, sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge che affermano o escludono la sua legittimazione a trattare un determinato procedimento, e ciò anche a prescindere dalle conseguenze processuali derivanti dalla loro violazione. Tali disposizioni godrebbero altrimenti di una non consentita immunità dal controllo di costituzionalità. (*Precedente citato: sentenza n. 71 del 1975*). [O. 258/16. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

V. anche Capitolo 9 (Interpretazione della norma censurata).

2.1. *Casi concreti*

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Milano, dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, dovendo escludersi che il difetto di competenza del giudice *a quo* sia rilevabile *ictu oculi*, avendo egli fornito una motivazione non manifestamente implausibile in ordine alla propria competenza a provvedere. [S. 68/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18-*bis*, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità perché il giudice *a quo* difetterebbe in modo macroscopico e manifesto di giurisdizione in materia elettorale, riservando l'art. 66 Cost. alle Camere ogni controversia e contestazione relativa al riguardo, intendendosi incluso in questa definizione il procedimento elettorale preparatorio. L'affermazione del rimettente circa l'esistenza della propria giurisdizione sul ricorso che ha dato origine alle questioni non solo non risulta implausibile, ma si rivela conforme al quadro costituzionale, in cui al riconoscimento di un diritto deve necessariamente accompagnarsi la garanzia della sua tutela in sede giurisdizionale, anche per le elezioni politiche, mediante la previsione di un rito *ad hoc*, che assicuri una giustizia pre-elettorale tempestiva. In mancanza di tale rito, l'azione di accertamento di fronte al giudice ordinario – sempre che sussista l'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) – risulta l'unico rimedio possibile per consentire la verifica della pienezza del diritto di elettorato passivo e la sua conformità alla Costituzione. (*Precedente citato: sentenza n. 236 del 2010*). [S. 48/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009, e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 120 del 2010, sollevata dal TAR Marche. Il rimettente, infatti, non ignora la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione per cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada, incidenti su diritti soggettivi e non inerenti a materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono riservati alla cognizione del giudice ordinario, ma motiva non implausibilmente che la questione, se fondata, esplicherebbe effetti anche sulla giurisdizione con argomenti che, al di là della loro opinabilità, valgono comunque ad escludere che, nella specie, la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi *ictu oculi* manifestamente insussistente. (*Precedente citato: sentenza n. 22 del 2018*). [S. 24/20. Pres. CARTABIA; Red. MORELLI]

Posto che, conformemente all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, l'incompetenza del tribunale a conoscere di reati appartenenti alla competenza del giudice di pace deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016, sollevate dal rimettente tribunale in un giudizio avente ad oggetto reati, quali l'ingiuria e la minaccia non grave, entrambi di competenza del giudice di pace, non risultando sollevata nel giudizio *a quo* alcuna eccezione di incompetenza per materia, cosicché risulta non solo plausibile, ma anche conforme al diritto vivente, la competenza ritenuta dal rimettente. [S. 216/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per assertedo difetto di giurisdizione del giudice *a quo* – delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Calabria n. 12 del 2005. Non può ritenersi “macroscopico”, e quindi rilevabile dalla Corte, l'eccepito difetto di giurisdizione del rimettente giudice amministrativo, non essendo certa e palese l'assenza di qualsiasi potere dell'amministrazione regionale in una fattispecie nella quale – in applicazione della norma censurata – venga dichiarata la decadenza *ex lege* del titolare di un ufficio e conseguentemente nominato un diverso titolare. (*Precedente citato: sentenza n. 34 del 2014*). [S. 269/16. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

È esclusa la manifesta carenza di giurisdizione del giudice tutelare sulla richiesta dell'amministratore di sostegno di autorizzare la trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza italiana a favore del disabile straniero. [S. 258/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

Nel giudizio avente ad oggetto l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per mancanza di motivazione in ordine alla rilevanza con riguardo alla giurisdizione del giudice ordinario adito. Il rimettente non è il giudice della opposizione – tenuto a verificare, anche di ufficio, la sussistenza della propria giurisdizione – ma il giudice del reclamo avverso l'ordinanza di denegata sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto, il quale, a detti limitati fini, ha, non implausibilmente, ritenuta implicita la propria giurisdizione, non contestata dalla Regione intimante (neppure in sede di reclamo), né altrimenti revocata in dubbio nella fase oppositoria. [S. 189/18. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

Il giudice che non abbia ancora conseguito la prima valutazione di professionalità può sollevare, in relazione a procedimenti sottoposti alla sua cognizione, questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative che definiscono la sua capacità e le sue attribuzioni, e, in specie, dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 160 del 2006 (come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 187 del 2011), nella parte in cui gli vieta di svolgere funzioni monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen. Ove si ritenesse il predetto giudice privo di *potestas iudicandi*, la questione di costituzionalità di tale norma sarebbe logicamente irrilevante e nessun altro giudice si troverebbe nelle condizioni di sollevarla. (*Precedenti citati: sentenze n. 460 del 2005 e n. 278 del 1994*). [O. 258/16. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

3. Poteri del rimettente nel giudizio *a quo*

3.1. Valutazione dei presupposti processuali

L'accertamento sulla sussistenza dei presupposti processuali di instaurazione del giudizio principale spetta al rimettente, purché quest'ultimo ne offra una motivazione non implausibile. (*Precedente citato: sentenza n. 128 del 2019*). [S. 168/20. Pres. CARTABIA; Red. BARBERA]

Il giudice *a quo* non incontra limitazioni sotto il profilo della legittimazione a sollevare questioni relative al riparto delle competenze di natura legislativa. (*Precedenti citati: sentenze n. 126 del 2018 e n. 280 del 2016*). [S. 170/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

L'accertamento della validità dei presupposti di esistenza del giudizio principale è prerogativa del rimettente, mentre alla Corte costituzionale spetta verificare esclusivamente che la sua valutazione sia avvalorata da una motivazione non implausibile e che i presupposti di esistenza del giudizio non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti nel momento in cui la questione è proposta, non potendo essa sostituire la propria valutazione a quella già compiuta dal giudice *a quo*, eventualmente anche in via implicita con il supporto di argomenti non arbitrari. (*Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2018, n. 53 del 2017, n. 241 del 2016, n. 262 del 2015, n. 120 del 2015, n. 61 del 2012, n. 270 del 2010, n. 34 del 2010 e n. 62 del 1992*). [S. 30/19. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

La precedente statuizione di altro collegio giudicante circa l'irrelevanza o la manifesta infondatezza di una questione di legittimità prospettata dalle parti non impedisce a un giudice che intervenga successivamente nel medesimo processo – compreso il giudice del rinvio, vincolato ai principi di diritto formulati nella sentenza di annullamento, ma che conserva il potere di sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale nei confronti delle disposizioni che è tenuto ad applicare – di considerare, all'opposto, rilevante e non manifestamente infondata la medesima questione. (*Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2014, n. 293 del 2013 e n. 305 del 2008; ordinanza n. 118 del 2016*). [S. 222/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

La valutazione dell'interesse a ricorrere e degli altri presupposti concernenti la legittima instaurazione del giudizio *a quo* è riservata al rimettente, mentre la verifica della Corte costituzionale è meramente esterna e strumentale al riscontro della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, con la conseguenza che la motivazione su tali presupposti può essere sindacata solo laddove implausibile. (*Precedente citato: sentenza n. 245 del 2016*). [S. 131/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

3.2. Facoltà di scelta tra le questioni, i motivi proposti dalle parti e il loro ordine di esame

Non è richiesto al giudice *a quo* di osservare un rigido ordine nell'affrontare le diverse domande proposte in giudizio, nel senso di individuare questioni pregiudiziali e preliminari, da ritenersi prioritarie nell'ordine di trattazione rispetto alla questione di costituzionalità e quindi tali da essere necessariamente esaminate prima di proporre quest'ultima, salvo che la valutazione dell'ordine delle questioni sottoposte al suo giudizio non trasmodi in manifesta arbitrarietà, comportando la mancata trattazione di domande o motivi aventi "priorità logica". (*Precedente: O. 179/2014 - mass. 38038*). [S. 202/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Non è sindacabile l'ordine di esame delle questioni seguito dal rimettente, qualora esso si sviluppi in modo non implausibile. (*Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2019 e n. 125 del 2018*). [S. 254/19. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Il giudice *a quo* può prendere in considerazione per prima una questione, preliminare o di merito, sulla base del criterio della ragione più liquida che comporti l'assorbimento di altre questioni. (*Precedente citato: sentenza n. 188 del 2018*). [S. 120/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Nello stesso senso, S. 31/22.

L'ordine di esame delle questioni nel giudizio *a quo* rientra nell'apprezzamento del rimettente, purché non manifestamente incongruo. [S. 188/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Il mancato esame, da parte del rimettente, di altri motivi di illegittimità del provvedimento impugnato, indicati nei distinti ricorsi introduttivi dei giudizi innanzi a sé, non è preclusivo dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata. [S. 125/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Nel giudizio di costituzionalità non è sindacabile l'ordine logico secondo il quale il rimettente reputa, con motivazione non implausibile, di affrontare le varie questioni o i motivi di ricorso portati al suo esame. (*Precedente citato: sentenza n. 132 del 2015*). [S. 125/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Allorché il giudice abbia un dubbio non manifestamente infondato di legittimità costituzionale in ordine alla sola disposizione che governa le spese di lite e di cui egli debba fare applicazione, il legame di accessorietà tra la sentenza che decida tutte le questioni di merito e la pronuncia sulle spese è recessivo, e non impedisce di sollevare con distinta ordinanza la questione. Il principio della ragionevole durata del processo, infatti, coniugato con il *favor* per l'incidente di legittimità costituzionale – il quale preclude che il giudice possa fare applicazione di una disposizione di legge della cui legittimità costituzionale dubiti – suggerisce che non sia ritardata la decisione del merito della causa, rispondendo ciò all'interesse apprezzabile delle parti alla sollecita definizione di quanto possa essere deciso senza fare applicazione della disposizione indubbiata. (*Precedenti citati: ordinanze n. 314 del 2008 e n. 395 del 2004*). [S. 77/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

3.1.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per omesso esame della possibile causa di estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 – nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis* cod. pen. Il rimettente motiva plausibilmente l'ordine in cui ha esaminato le censure dell'imputato – appellante avverso la sentenza di condanna del giudice di pace –, poiché ritiene che, secondo il criterio di priorità desumibile dall'art. 129 cod. proc. pen., l'accertamento della causa di non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen., ove applicabile anche ai reati di competenza del giudice di pace, sia logicamente prioritario, ancorché dedotto dall'appellante in via subordinata, rispetto al riconoscimento della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000. [S. 120/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per difetto di motivazione sugli ulteriori profili di ricorso, nonostante la loro asserita priorità logico-giuridica – nel giudizio di legittimità costituzionale, tra gli altri, dell'art. 72, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005. Il rimettente afferma

espressamente, basandosi sull'ordine dei motivi aggiunti fissato dalla stessa ricorrente nel giudizio *a quo*, che la seconda censura può essere esaminata solo dopo aver deciso sulla prima. [S. 254/19. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

3.3. Mancata (o parziale) sospensione del giudizio *a quo*

È ordinata la trasmissione degli atti [del giudizio costituzionale] al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per gli eventuali provvedimenti di competenza, in relazione al provvedimento con il quale il Presidente della sezione procedente del Tribunale di Lecce ha disposto la prosecuzione del giudizio *a quo*, nonostante la pendenza dell'incidente di costituzionalità, in violazione dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953. [S. 127/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Se nell'ordinanza di rimessione manca del tutto la statuizione circa la sospensione del giudizio *a quo*, viene meno *tout court* la pregiudizialità della questione di costituzionalità che, pertanto, è inammissibile. (*Precedenti citati: ordinanze n. 5 del 2012 e n. 285 del 1994*). [S. 180/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Il giudizio incidentale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato. Non-dimeno, non può non darsi conto che la sentenza con cui la Corte di cassazione – in accoglimento del ricorso delle parti avverso l'ordinanza di rimessione, per non aver sospeso interamente il giudizio – ha ritenuto il rimettente privo di *potestas decidendi* dopo aver sollevato le questioni, non fa venire meno l'atto di promovimento del giudizio incidentale, che non è suscettibile di alcuna impugnazione, né può essere annullato da alcun giudice, spettando solo alla Corte costituzionale di verificarne la ritualità e l'idoneità ad attivare tale giudizio. (*Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2017, n. 242 del 2014, n. 162 del 2014 e n. 120 del 2013*). [S. 180/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

L'art. 23 della legge n. 87 del 1953 – interpretato in modo costituzionalmente adeguato, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, che pervade ogni giudizio, e di quello di economia degli atti processuali, che ne deriva – non esclude che il rimettente possa limitare il provvedimento di sospensione del giudizio principale al singolo momento o segmento processuale in cui il giudizio si svolge, ove solo ad esso si applichi la disposizione censurata e la sospensione dell'attività processuale non richieda di arrestare l'intero processo, fermo restando il controllo da parte della Corte costituzionale dell'effettiva possibilità di circoscrivere la rilevanza della questione. (*Precedenti citati: sentenza n. 77 del 2018; ordinanza n. 130 del 1971*). [S. 180/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Il rimettente può legittimamente limitare la sospensione del giudizio, obbligatoria ex art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, a quanto strettamente necessario per la decisione della questione di legittimità costituzionale. [S. 77/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

3.1.1. Casi concreti

Nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, basata

sull'assunto che il rimettente avrebbe dovuto sospendere l'intero giudizio, e non solo l'attività processuale che era prevista nelle udienze nelle quali era chiamato ad applicare la disposizione censurata. Fermo restando che la pendenza della questione di costituzionalità condiziona la decisione dell'intero giudizio, è sufficiente che il rimettente sospenda anche solo quel distinto momento processuale in cui la questione è rilevante, e che possa essere effettivamente isolato nella sequenza procedimentale del giudizio *a quo*. [S. 180/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

4. La forma dell'atto di rimessione

4.1. Sentenza non definitiva

La circostanza che le questioni di legittimità costituzionale siano state sollevate con sentenza – e, in particolare, con sentenza parziale (o non definitiva) – anziché con ordinanza, non influisce sulla rituale instaurazione del giudizio, qualora il giudice *a quo*, indipendentemente dal *nomen iuris*, dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni stesse, abbia disposto la sospensione del procedimento e la trasmissione del fascicolo, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. In simili casi, vengono adottati dal giudice *a quo*, in uno stesso contesto formale (cioè in un unico atto), due distinti provvedimenti (una sentenza non definitiva e un'ordinanza di rimessione, in relazione ai motivi di ricorso non decisi): il che non incide sulla autonomia di ciascuno e sulla idoneità di quello costituente ordinanza ad instaurare il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Tutto ciò alla condizione che, tramite la suddetta sentenza parziale, il procedimento principale non sia stato, in realtà, già integralmente definito, con conseguente esaurimento della *potestas iudicandi* del giudice rimettente: situazione, questa, che risulterebbe ostativa alla proposizione dell'incidente di legittimità costituzionale. (*Precedenti citati*: S. 208/2019 - mass. 42923; S. 179/2019 - mass. 42803; S. 126/2018 - mass. 41335; S. 116/2018 - mass. 41261; S. 86/2017 - mass. 39937; S. 275/2013; S. 94/2009 - mass. 33278; S. 315/1992 - mass. 18611; S. 166/1992 - mass. 17999). [S. 248/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Nello stesso senso, S. 33/23.

La forma della sentenza non definitiva, in luogo dell'ordinanza, quale atto di promovimento del giudizio di legittimità costituzionale, non inficia di per sé l'ammissibilità delle questioni con essa proposte. Alla sentenza non definitiva può essere, infatti, riconosciuto, sul piano sostanziale, il carattere dell'ordinanza di rimessione, sempre che il giudice *a quo* abbia disposto, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte costituzionale, dopo aver valutato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. (*Precedenti*: S. 112/2021 - mass. 44154; S. 153/2020 - mass. 43407). [S. 218/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

4.1.1. Casi concreti

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4, ultimo periodo, e 9, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2014, deve ritenersi non rilevante che le questioni siano state promosse dal Consiglio di Stato con la forma di sentenza

non definitiva anziché di ordinanza. Il giudice *a quo* – dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza – ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale; sicché a tali atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. (*Precedente citato: sentenza n. 126 del 2018*). [S. 179/19. Pres. LATTANZI; Red. ANTONINI]

4.2. Unico atto, contenente sentenza non definitiva e ordinanza di rimessione

Non influisce sulla rituale instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale la circostanza che la questione sia stata sollevata dal Consiglio di Stato con una sentenza non definitiva, con cui, contemporaneamente, ha accolto, con “sentenza parziale“, uno dei motivi di appello, con conseguente annullamento *in parte qua* del provvedimento impugnato, e, con “contestuale ordinanza di rimessione“, ha ritenuto la decisione dei restanti motivi condizionata alla previa proposizione della questione di costituzionalità. Il provvedimento adottato ha caratteristiche peculiari, poiché alla sentenza non definitiva si affianca un'ordinanza di rimessione, quest'ultima in relazione ai motivi di ricorso non decisi. La forma prescelta pertanto non è tale da incidere sull'autonomia di ciascun provvedimento e sulla idoneità dell'ordinanza a instaurare validamente il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. (*Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2017, n. 94 del 2009 e n. 452 del 1997; ordinanza n. 153 del 2002*). [S. 208/19. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

L'adozione – con unico atto denominato “sentenza” – di una sentenza non definitiva e (in relazione ai motivi di ricorso non decisi) di un'ordinanza di rimessione non incide sull'autonomia di ciascun provvedimento né sull'idoneità del secondo a instaurare il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, dato che risulta osservato l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 e che il giudizio *a quo* non è stato definito. (*Precedente citato: sentenza n. 94 del 2009*). [S. 86/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

5. Tipologie di giudici rimettenti

5.1. Arbitri rituali

Gli arbitri rituali (e, in specie, il Collegio arbitrale di Roma) sono legittimati a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale delle norme che sono chiamati ad applicare. (*Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2015 e n. 108 del 2015; ordinanza n. 99 del 2016*). [S. 250/16. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

5.1.1. Casi concreti

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del r.d. n. 2578 del 1925, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, basata sull'asserita natura irrituale dell'arbitrato previsto dalla norma censurata o la natura di arbitraggio. La norma censurata dal Collegio arbitrale di Milano prevede un arbitrato rituale, nell'ambito del quale l'art. 819-*bis* cod. proc. civ., consente di sollevare questione di legittimità costituzionale. [S. 123/18. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

5.2. Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato non è legittimata a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale, poiché – a differenza di altri organi ritenuti legittimati dalla giurisprudenza costituzionale pur se non incardinati in un ordine giudiziario – è priva dell'essenziale requisito della terzietà. Infatti, né la veste processuale che l'AGCM assume davanti al giudice amministrativo – di parte resistente all'impugnazione dei suoi provvedimenti (artt. 133, comma 1, lett. *l*, e 134, comma 1, lett. *c*, cod. proc. amm.) e di parte processuale ricorrente per l'impugnazione degli atti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme antitrust (art. 21-*bis* della legge n. 287 del 1990, introdotto dall'art. 35, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011) – né la legittimazione a stare in giudizio, spettante ad essa e non ai suoi uffici inquirenti, sono compatibili con la posizione di giudice, la quale postula l'estraneità alla situazione sostanziale ed esclude qualsiasi, anche indiretto, interesse alla causa da decidere. Deve altresì escludersi l'esigenza di configurare l'AGCM come giudice “ai limitati fini” di garantire il rispetto del principio di costituzionalità, costituendo il giudizio davanti al TAR una sede giurisdizionale agevolmente accessibile in cui può essere promossa la questione di legittimità costituzionale, pur se su iniziativa, del tutto discrezionale, del soggetto privato segnalante, parte non necessaria del procedimento. La veste processuale di parte riflette, del resto, la funzione amministrativa discrezionale attribuita all'Autorità, il cui esercizio – lungi dall'essere neutrale – comporta la ponderazione dell'interesse pubblico specifico alla tutela della concorrenza e del mercato, di cui l'AGCM è portatrice, con gli altri interessi pubblici e privati in gioco, nell'ambito di un contraddittorio che resta di natura verticale, perché il privato si confronta con un soggetto che, nell'irrogazione della sanzione, non è in posizione di parità. [S. 13/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

5.3. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di parere delle sez. riunite su un ricorso straordinario al Presidente della Regione, è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale. Ciò in forza dell'art. 69, comma 1, della legge n. 69 del 2009. [modificativo dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971] – che ha attribuito al Consiglio di Stato, in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la legittimazione a sollevare questioni incidentali di costituzionalità – nonché degli artt. 9 e 12 del d.lgs. n. 373 del 2003, i quali prevedono, rispettivamente, che l'adunanza delle sez. riunite del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana rende parere obbligatorio per la decisione dei ricorsi amministrativi straordinari contro gli atti della Regione siciliana, e che a tale organo si estende, in quanto applicabile, la disciplina vigente per il Consiglio di Stato. [S. 37/17. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

5.4. Corte dei conti: in generale

A fondamento del processo di estensione della legittimazione della Corte dei conti come giudice *a quo* – avvenuto con riguardo al giudizio di parificazione, al controllo sull'attuazione e il rispetto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e al sindacato sui bilanci degli enti territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale – milita anche la specificità dei suoi compiti nel quadro della finanza pubblica e, quindi, sul piano sostanziale, l'esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che più difficilmente verrebbero, per altra

via, ad essa sottoposte. (*Precedenti*: S. 80/2021 - mass. 43776; S. 157/2020 - mass. 43449; S. 18/2019 - mass. 42074; S. 196/2018 - mass. 40372; S. 181/2015; S. 40/2014; S. 39/2014; S. 60/2013; S. 226/1976 - mass. 8575). [S. 89/23. Pres. SCIARRA; Red. ANTONINI]

Quando l'accesso al sindacato della Corte costituzionale sia reso poco agevole, anche per la complessità delle questioni, come accade in relazione ai profili attinenti all'osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio, i meccanismi di accesso del giudice contabile debbano essere arricchiti; l'esigenza di fugare zone d'ombra nel controllo di legittimità costituzionale, tratto costitutivo del sistema di giustizia costituzionale, è tale, infatti, da riflettersi sui criteri di valutazione dei requisiti di ammissibilità delle questioni. (*Precedenti*: S. 18/2019 - mass. 42074; S. 196/2018 - mass. 40372). [S. 89/23. Pres. SCIARRA; Red. ANTONINI]

5.5. Segue: in sede di giudizio di parificazione

Le sez. regionali di controllo della Corte dei conti sono legittimate a sollevare questione di legittimità costituzionale avverso tutte le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e da tutti gli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria. (*Precedenti citati*: sentenze n. 146 del 2019, n. 138 del 2019 e n. 196 del 2018; ordinanza n. 181 del 2020). [S. 244/20. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

Nello stesso senso, S. 253/22, S. 215/21, O. 181/20 e precedenti ivi citati.

Il giudizio di parificazione è contraddistinto da tratti sempre più riconducibili a una nozione di giurisdizione rilevante ai fini della proposizione di questioni di legittimità costituzionale. Pertanto, le sez. reg. di controllo della Corte dei conti sono legittimate a sollevare questioni di legittimità costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e da tutti gli altri precetti costituzionali – compresi quelli attributivi di competenza – che custodiscono la sana gestione finanziaria. (*Precedenti citati*: sentenze n. 138 del 2019, n. 196 del 2018, n. 89 del 2017, n. 181 del 2015, n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995). [S. 146/19. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Nello stesso senso, S. 215/21 e precedenti ivi citati.

Il compito della Corte dei conti, in sede di parificazione del rendiconto generale delle autonomie territoriali, è accertare il risultato di amministrazione, nonché eventuali illegittimità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. La Corte dei conti tuttavia non può condizionare il contenuto degli atti legislativi regionali o privarli dei loro effetti, perché tale prerogativa è demandata al sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale. La Corte dei conti, d'altro canto, è organo che – come, in generale, la giurisdizione e l'amministrazione – è sottoposto alla legge (statale e regionale); la previsione che una pronuncia delle sezioni regionali di controllo di detta Corte possa avere l'effetto di inibire l'effica-

cia di una legge si configura, perciò, come palesemente estranea al nostro ordinamento costituzionale. (*Precedente citato: sentenza n. 39 del 2014*). [S. 138/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

La Corte dei conti è legittimata a sollevare, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto [generale della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige], questioni di legittimità costituzionale in riferimento a parametri diversi e ulteriori rispetto a quelli posti a tutela degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria di cui gli artt. 81 e 119 Cost., quali i parametri attributivi di competenza legislativa esclusiva allo Stato di cui all'art. 117 Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 196 del 2018, n. 181 del 2015, n. 213 del 2008, n. 121 del 1966 e n. 165 del 1963*). [S. 138/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Nello stesso senso, S. 112/20.

Quando l'accesso al sindacato della Corte costituzionale è reso poco agevole, come accade in relazione ai profili attinenti all'osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio, è auspicabile che i meccanismi di accesso debbano essere arricchiti. La Corte dei conti è la sede più adatta a far valere quei profili, e ciò in ragione della peculiare natura dei suoi compiti, essenzialmente finalizzati alla verifica della gestione *secundum legem* delle risorse finanziarie. (*Precedente citato: sentenza n. 406 del 1989*). [S. 18/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Le condizioni che legittimano le sez. regionali di controllo della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, a sollevare questioni di legittimità costituzionale sono: a) l'applicazione di parametri normativi; b) la giustiziabilità del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell'ente territoriale eventualmente coinvolte, in considerazione della circostanza che l'interesse alla legalità finanziaria, perseguito dall'ente controllante, connesso a quello dei contribuenti, è distinto e divergente dall'interesse degli enti controllati, e potrebbe essere illegittimamente sacrificato, senza poter essere fatto valere, se il magistrato non potesse sollevare la questione sulle norme che si trova ad applicare e della cui conformità alla Costituzione dubita; c) il pieno contraddittorio, sia nell'ambito del giudizio di parifica, sia nell'eventuale giudizio ad istanza di parte, garantito anche dal coinvolgimento del pubblico ministero, a tutela dell'interesse generale oggettivo alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente territoriale. (*Precedente citato: sentenza n. 89 del 2017*). [S. 196/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Nello stesso senso, S. 244/20 e S. 189/20.

Nell'esercizio della funzione giurisdizionale di parificazione dei rendiconti regionali, le sez. regionali di controllo della Corte dei conti sono legittimate a sollevare questione di legittimità costituzionale avverso tutte le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e da tutti gli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria. (*Precedenti citati: sentenze n. 181 del 2015, n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995*). [S. 196/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

La legittimazione della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione, a sollevare questioni di legittimità costituzionale – già ritenuta sussistente in riferimento a parametri posti a tutela degli equilibri economico-finanziari – può essere riconosciuta, alla luce delle peculiarità del giudizio *a quo*, anche in riferimento ai parametri attributivi di competenza legislativa esclusiva allo Stato, quale l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. In tali casi la Regione manca per definizione della prerogativa di allocare risorse, per cui, entro tali materie, non vi è intervento regionale produttivo di spesa che non si traduca immediatamente nell'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata. (*Precedenti citati: sentenze n. 213 del 2008, n. 244 del 1995, n. 226 del 1976, n. 121 del 1966 e n. 165 del 1963, sulla legittimazione della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione*). [S. 196/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Nel procedimento di parificazione del bilancio, anche delle Regioni a statuto ordinario, ricorrono le condizioni in presenza delle quali la Corte dei conti è legittimata a sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale avverso le disposizioni che determinano, nell'articolazione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali che custodiscono la sana gestione finanziaria. (*Precedenti citati: sentenze n. 181 del 2015, n. 40 del 2014, n. 213 del 2008, n. 244 del 1995 e n. 226 del 1976*). [S. 89/17. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Le condizioni che legittimano la Corte dei conti, in sede di giudizio di parifica, a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale sono le seguenti: l'applicazione di parametri normativi, comprovata dall'esito dicotomico del procedimento, nel senso di ammettere od escludere dalla parifica le singole partite di spesa e di entrata che compongono il bilancio; la giustiziabilità del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell'ente territoriale eventualmente coinvolte: infatti avverso le delibere della sezione regionale di controllo è ammessa l'impugnazione alle Sez. riunite in speciale composizione; il pieno contraddittorio sia nell'ambito del giudizio di parifica esercitato dalla sezione di controllo della Corte dei conti sia nell'eventuale giudizio ad istanza di parte, qualora quest'ultimo venga avviato dall'ente territoriale cui si rivolge la parifica. In entrambe le ipotesi è contemplato anche il coinvolgimento del pubblico ministero a tutela dell'interesse generale oggettivo della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente territoriale. In definitiva, anche nel procedimento di parifica è garantita la possibilità che gli interessi ed il punto di vista dell'amministrazione, nelle sue varie articolazioni, siano fatti valere nel corso del procedimento. D'altronde, sul piano sostanziale, il riconoscimento di tale legittimazione si giustifica anche con l'esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte. (*Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2014, sull'esito dicotomico dei controlli di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti territoriali, e n. 226 del 1976*). [S. 89/17. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

La parifica della Corte dei conti, pur non essendo un procedimento giurisdizionale in senso stretto, è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale

zionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo. (*Precedente citato: sentenza n. 181 del 2015*). [S. 89/17. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

4.1.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza dei caratteri del giudizio incidentale, nel giudizio di legittimità costituzionale – promosso dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in sede di parifica del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – dell'art. 92 della legge prov. Trento n. 12 del 1983 e dell'art. 18 della legge prov. Trento n. 3 del 1999. Nel procedimento di parificazione si ravvisano tutte le condizioni necessarie per promuovere questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, quale modalità di accesso al sindacato di costituzionalità alternativa rispetto al ricorso in via principale. [S. 189/20. Pres. CARTABIA; Rel. CAROSI; Red. AMATO]

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di legittimazione del rimettente, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l'Abruzzo, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona, e all'art. 136 Cost. – degli artt. 1 e 2 della legge reg. Abruzzo n. 19 del 2015, che riconoscono rispettivamente un contributo pari a 7 milioni di euro a favore della SAGA spa gestore dello scalo aeroportuale – concesso sotto forma di sottoscrizione dell'aumento di capitale della società – e la legittimità del conseguente debito fuori bilancio della Regione, senza prevedere la comunicazione preventiva della misura, sussumibile nella nozione di aiuto di Stato, alla Commissione europea. Nell'ordinanza di rimessione, pronunciata nel giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2014 e 2015, manca l'esplicita menzione di parametri finanziari, nonché l'argomentazione della connessione funzionale tra questi e i parametri invocati, sicché non è evidenziata la stretta pregiudizialità tra definizione del giudizio *a quo* e processo costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2019, n. 138 del 2019, n. 196 del 2018 e n. 213 del 2008*). [O. 181/20. Pres. CARTABIA; Red. CAROSI]

5.6. Segue: in sede di vigilanza sull'esecuzione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

La Corte dei conti, in sede di esame della congruenza del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) – assimilabile al controllo di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti locali, al pari di quello nell'ambito dei giudizi di parifica dei rendiconti regionali – ha legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, in ragione della sua particolare posizione istituzionale e della natura delle sue attribuzioni di controllo. Anzitutto, la Corte dei conti è composta di magistrati, dotati delle più ampie garanzie di indipendenza e la sua natura è di unico organo di controllo che gode di una diretta garanzia in sede costituzionale.

In secondo luogo, il giudizio sugli atti sottoposti a controllo si risolve nel valutarne la conformità alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico, in funzione cioè di garanzia dell'ordinamento, di controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato preordinato a tutela del diritto oggettivo. In ultimo, tale legittimazione si giustifica anche con l'esigenza di consentire il sindacato di legittimità costituzionale su norme che difficilmente vi verrebbero, per altra via, sottoposte. (*Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2019, n. 18 del 2019, n. 49 del 2018, n. 40 del 2014, n. 60 del 2013, n. 384 del 1991 e n. 226 del 1976*). [S. 80/21. Pres. CO-RAGGIO; Red. BUSCEMA]

Nello stesso senso, S. 225/23.

Sussiste la legittimazione delle sez. regionali della Corte dei conti in sede di controllo sui piani di riequilibrio finanziario pluriennale a sollevare incidente di costituzionalità. (*Precedente citato: sentenza n. 18 del 2019*). [S. 105/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

La funzione di vigilanza-ingerenza della Corte dei conti, che presenta una cadenza semestrale (art. 243-*quater*, comma 6, del T.U. enti locali), va inquadrata nella categoria del controllo di legittimità-regolarità, e risponde all'esigenza di un intervento rapido e tempestivo, prima che “la deviazione dal percorso fissato” dal piano di risanamento diventi irreversibile e conduca al dissesto dell'ente. (*Precedente citato: sentenza n. 228 del 2017*). [S. 18/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

La Corte dei conti, in sede di controllo sull'attuazione e sul rispetto del piano di riequilibrio finanziario – assimilabile al controllo preventivo di legittimità sugli atti, al pari di quello nell'ambito dei giudizi di parificazione – ha legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948, e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, in ragione della sua particolare posizione istituzionale e della natura delle sue attribuzioni di controllo. Anzitutto, la Corte dei conti è composta di magistrati, dotati delle più ampie garanzie di indipendenza e la sua natura è di unico organo di controllo che goda di una diretta garanzia in sede costituzionale. In secondo luogo, il giudizio sugli atti sottoposti a controllo si risolve nel valutarne la conformità alle norme del diritto oggettivo, a esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico, in funzione cioè di garanzia dell'ordinamento, di controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato preordinato a tutela del diritto oggettivo. Peraltro, il controllo di legittimità-regolarità sui bilanci presenta – rispetto al controllo sugli atti – un ulteriore carattere che lo avvicina ancor più al sindacato giurisdizionale, perché l'accertamento effettuato nell'esercizio di questo sindacato di legittimità sui bilanci “fa stato” nei confronti delle parti, una volta decorsi i termini di impugnazione del provvedimento davanti alla Corte dei conti, sez. riunite in speciale composizione, dunque è munito di una definitività che non è reversibile se non a opera della stessa magistratura dalla quale il provvedimento promana. (*Precedenti citati: sentenze n. 196 del 2018, n. 188 del 2015, n. 384 del 1991 e n. 226 del 1976*). [S. 18/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

5.7. Segue: in sede di controllo degli enti locali e del servizio sanitario nazionale

Le sez. regionali della Corte dei conti, in sede di controllo di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti locali – assimilabile al giudizio di parifica dei rendiconti regionali – hanno legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2019, n. 18 del 2019 e n. 49 del 2018*). [S. 244/20. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

Nel procedimento di controllo di legittimità-regolarità dei bilanci degli enti territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) ricorrono le condizioni in presenza delle quali la Corte dei conti è legittimata a sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale. Pur non essendo un procedimento giurisdizionale in senso stretto, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, l'attività della Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. (*Precedenti citati: sentenze n. 181 del 2015, n. 40 del 2014, n. 39 del 2014, n. 60 del 2013 e n. 226 del 1976*). [S. 157/20. Pres. CARTABIA; Red. CAROSI]

Le condizioni che legittimano la Corte dei conti a sollevare l'incidente di costituzionalità nell'ambito della funzione di controllo sui bilanci preventivi e successivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono: a) applicazione di parametri normativi; b) giustiziabilità del provvedimento di controllo; c) pieno contraddittorio con l'ente controllato sia nell'ambito del sindacato di legittimità-regolarità che nell'eventuale giudizio impugnatorio. (*Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2017, n. 39 del 2014 e n. 226 del 1976*). [S. 157/20. Pres. CARTABIA; Red. CAROSI]

Il sindacato della Corte dei conti sui bilanci degli enti territoriali è ascrivibile alla categoria del controllo di legittimità. La forma della sentenza (articolata in motivazione in diritto e dispositivo) con cui si configurano le delibere di controllo sulla legittimità dei bilanci e delle gestioni finanziarie a rischio di dissesto – e la sottoposizione di tali delibere alla giurisdizione esclusiva delle sez. riunite della Corte dei conti in speciale composizione – determinano un'integrazione della funzione giurisdizionale e di quella di controllo, geneticamente riconducibile al dettato costituzionale (artt. 100 e 103 Cost.) in materia di contabilità pubblica, ove sono custoditi interessi costituzionalmente rilevanti, sia adespoti (e quindi di difficile giustiziabilità), sia inerenti alle specifiche situazioni soggettive la cui tutela è affidata, *ratione materiae*, alla giurisdizione a istanza di parte della magistratura. (*Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2014, n. 39 del 2014 e n. 60 del 2013*). [S. 18/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

5.8. Segue: in sede di registrazione degli atti governativi

Anche se il procedimento davanti alla sez. di controllo dalla Corte dei conti, nel caso relativo alla registrazione degli atti governativi, non è un giudizio in senso tecnico-processuale, tuttavia, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione svolta dalla Corte dei conti in quella sede è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, procedendo la stessa a

raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono. (*Precedente*: S. 226/1976 - mass. 8571 - 8573). [S. 89/23. Pres. SCIARRA; Red. ANTONINI]

5.9. Segue: nel giudizio di compatibilità dei costi dei CCNL

La funzione svolta dalla Corte dei conti nell'ambito del procedimento attinente alla certificazione di compatibilità dei costi dei contratti collettivi va ricondotta, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, a quella giurisdizionale; al giudice contabile va riconosciuta, pertanto, la legittimazione a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale in riferimento ai parametri finanziari posti a tutela degli equilibri economico-finanziari, di cui agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost. [S. 89/23. Pres. SCIARRA; Red. ANTONINI]

[Affinché una questione incidentale di costituzionalità possa ritenersi sollevata nel corso di un "giudizio", come richiesto degli artt. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953], l'applicazione della legge da parte del giudice deve essere caratterizzata da entrambi i requisiti dell'obiettività e della definitività, nel senso dell'idoneità del provvedimento reso a divenire irrimediabile attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga a quella del giudicato. Ciò avviene nel procedimento di certificazione della compatibilità dei costi derivanti dall'ipotesi di contratto collettivo con gli strumenti di programmazione e di bilancio, essendo l'esito di tale giudizio suscettibile di incidere, in via definitiva, sulle situazioni soggettive dei soggetti sottoposti al controllo, anche in coerenza con la ricorribilità davanti alle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti. (*Precedenti*: S. 47/2011 - mass. 35358; S. 164/2008 - mass. 32464; O. 6/2008; S. 387/1996). [S. 89/23. Pres. SCIARRA; Red. ANTONINI]

Il procedimento di certificazione della compatibilità dei costi derivanti dall'ipotesi di contratto collettivo con gli strumenti di programmazione e di bilancio assume una funzione di garanzia dell'ordinamento, in quanto riconducibile a un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato preordinato a tutela del diritto oggettivo, che investe la legalità finanziaria della spesa per i rinnovi contrattuali del personale pubblico; lo stesso risulta, inoltre, particolarmente funzionale a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio. (*Precedenti*: S. 18/2019 - mass. 42074; S. 39/2014 - mass. 37680; S. 266/2013; S. 60/2013; S. 384/1991). [S. 89/23. Pres. SCIARRA; Red. ANTONINI]

5.10. Giudice delegato al fallimento

Il giudice delegato al fallimento è legittimato a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale. (*Precedente citato*: sentenza n. 71 del 1994). [S. 1/20. Pres. CAROSI; Red. AMATO]

5.11. Giudice tutelare

Il giudice tutelare è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale nei procedimenti di volontaria giurisdizione concernenti l'amministrazione di sostegno. (*Precedente citato*: sentenza n. 440 del 2005). [S. 258/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

5.12. Giudice dell'accertamento dello stato passivo

Il giudice in sede di accertamento dello stato passivo ovvero di impugnazione del primo piano di riparto parziale può, nelle citate sedi, sollevare questioni di legittimità costituzionale della norma presupposta in forza della quale è stata aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, non sussistendo alcun collegamento necessario e, tanto meno, alcuna preclusione, tra i giudizi indicati e l'impugnazione, da parte dei creditori, della deliberazione della Giunta regionale che assoggetta l'ente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto rivolti a fini diversi. [O. 53/22. Pres. AMATO; Red. PETITTI]

5.13. Giudice della cautela

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata anche in sede cautelare, sia quando il giudice non abbia ancora provveduto sull'istanza dei ricorrenti, sia quando abbia concesso la misura richiesta, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere del quale il giudice fruisce in quella sede. (*Precedenti citati: sentenze n. 84 del 2016, n. 96 del 2015, n. 162 del 2014 e n. 151 del 2009; ordinanza n. 150 del 2012*). [S. 221/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Il potere decisorio del rimettente non viene meno quando egli abbia, al contempo, adottato la misura cautelare richiesta da una parte e, con separato provvedimento, sospeso il giudizio cautelare, sollevando incidente di legittimità costituzionale proprio sulla disposizione di cui abbia fatto applicazione provvisoria e temporanea. (*Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2013, n. 236 del 2010, n. 351 del 2008 e n. 161 del 2008; ordinanze n. 314 del 2008 e n. 25 del 2006*). [S. 77/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

5.13.1. Casi concreti

Il GIP del Tribunale di Palermo, in sede di interrogatorio *ex art.* 294 cod. proc. pen., è legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-ter, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., in quanto, avendo disposto la misura cautelare, è tenuto ad adottare il provvedimento di sospensione del beneficio (nel caso di specie: reddito di cittadinanza), accertando in capo al destinatario della misura cautelare il godimento del beneficio economico nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato. [S. 126/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006, sollevata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare, purché il rimettente non abbia provveduto in via definitiva sull'istanza. Il rimettente ha condizionato l'esito del procedimento cautelare alla definizione dell'incidente di legittimità costituzionale e, dunque, non ha consumato la relativa *potestas iudicandi*. (*Precedente citato: sentenza n. 84 del 2016*). [S. 10/18. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

5.14. Giudice dell'esecuzione

Il giudice dell'esecuzione penale può sollevare in riferimento al parametro convenzionale la questione di legittimità costituzionale di una norma interna già applicata dal giudice della cognizione, qualora questa si frapponga all'adempimento di obblighi conformativi [nella specie, scaturiti dalla pronuncia della Corte EDU, Scoppola contro Italia], quando si debba applicare una decisione

della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo, ma possa trovare un rimedio direttamente in sede esecutiva. È invece escluso che il giudice dell'esecuzione sia legittimato a sollevare un'analoga questione sulla base del parametro interno di cui all'art. 3 Cost. (*Precedente citato: sentenza n. 210 del 2013*). [S. 147/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Se in linea generale è precluso al giudice dell'esecuzione penale sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme applicate dal giudice della cognizione, tuttavia ciò è possibile per effetto di una sopravvenienza costituzionalmente rilevante – qual è in modo paradigmatico una sentenza che attivi l'obbligo conformativo di cui all'art. 46 CEDU – che abbia determinato un'alterazione della sequenza tra cognizione ed esecuzione, in difetto della quale l'intervento “a ritroso” del giudice dell'esecuzione non avrebbe giustificazione alcuna. [S. 147/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

5.15. Giudice della riassunzione

Se è vero che il giudice del procedimento in riassunzione è tenuto a conformarsi a quanto deciso dalla suprema Corte, è vero anche che, nel fare applicazione della norma al giudizio di rinvio, deve essere legittimato ad ecceperne l'illegittimità costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 293 del 2013 e n. 204 del 2012; ordinanza n. 118 del 2016*). [S. 123/21. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

5.15.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 124, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 1993, come sostituito dall'art. 29 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004. Il carattere vincolante del giudicato interno formatosi a seguito della pronuncia della Corte di cassazione n. 4488 del 2015 non esclude la legittimazione del rimettente, nel fare applicazione della norma al giudizio di rinvio, ad ecceperne l'illegittimità costituzionale. [S. 123/21. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

5.16. Organi di autodichia

Il Consiglio di garanzia del Senato ha legittimazione a sollevare l'incidente di legittimità costituzionale, come giudice *a quo*, ai sensi dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, in quanto costituisce un organo di autodichia, chiamato a svolgere, in posizione *super partes*, funzioni giurisdizionali volte alla decisione di controversie per l'obiettiva applicazione della legge. (*Precedenti: S. 213/2017 - mass. 39949; S. 376/2001 - mass. 26627; S. 226/1976 - mass. 8570*). [S. 237/22. Pres. SCIARRA; Red. SAN GIORGIO]

Gli organi di autodichia – in quanto posti in posizione d'indipendenza e chiamati a svolgere un'attività oggettivamente giurisdizionale – sono legittimati a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia degli organi costituzionali effettuino rinvio. (*Precedente specifico citato: sentenza n. 213 del 2017. Precedenti citati: sentenze n. 376 del 2001 e n. 12 del 1971*). [S. 262/17. Pres. GROSSI; Rel. AMATO; Red. ZANON]

La Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati è legittimata a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionalità, come giudice *a quo* ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, in quanto organo di autodichia, chiamato a svolgere, in posizione *super partes*, funzioni giurisdizionali per la decisione di controversie (in specie, tra la Camera dei deputati e i pensionati suoi ex dipendenti) per l'obiettiva applicazione della legge. (*Precedenti citati: sentenze n. 376 del 2001 e n. 226 del 1976*). [S. 213/17. Pres. GROSSI; Red. MORELLI]

5.17. Ufficio centrale per il referendum

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale. (*Precedenti citati: ordinanze n. 14 del 2009 e n. 1 del 2009*). [O. 63/18. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

Capitolo 8. Incidentalità della questione

1. Caratteri generali

Con la consumazione della *potestas iudicandi* in capo al remittente, viene meno l'indefettibile presupposto della incidentalità della questione di legittimità costituzionale. (*Precedenti: O. 187/2002 - mass. 26919 e 26920; O. 387/2001 - mass. 26648; O. 297/2001 - mass. 26498*). [S. 212/23. Pres. BARBERA; Red. SAN GIORGIO]

Il requisito della incidentalità presuppone che sia individuabile nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale. (*Precedenti: O. 103/2022 - mass. 44908*). [S. 161/23. Pres. SCIARRA; Red. ANTONINI]

L'intervenuta applicazione da parte del giudice *a quo* della disposizione censurata costituisce ragione di inammissibilità della questione. (*Precedenti citati: ordinanze n. 269 del 2020, n. 289 del 2011 e n. 300 del 2009*). [S. 87/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale che abbia ad oggetto una disposizione della quale il rimettente ha già fatto applicazione. (*Precedenti citati: ordinanze n. 176 del 2011 e n. 300 del 2009*). [O. 269/20. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Il requisito dell'incidentalità ricorre quando la questione investe una disposizione avente forza di legge che il rimettente deve applicare come passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale. (*Precedenti citati: sentenze n. 151 del 2009 e n. 303 del 2007*). [S. 224/20. Pres. MORELLI; Red. AMATO]

L'incidentalità della questione è assicurata dalla diversità tra l'oggetto del giudizio *a quo* e l'oggetto del giudizio di costituzionalità, per essere cioè separati e distinti i rispettivi *petita*. (*Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019, n. 191 del 2015, n. 162 del 2014 e n. 242 del 2011*). [S. 119/20. Pres. CARTABIA; Rel. BARBERA; Red. PETITTI]

1.1. Casi concreti

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per avere il rimettente già fatto applicazione della disposizione censurata, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Mantova in riferimento agli artt. 3, 32, 77 e 97 Cost. – dell'art. 83, comma 7, lett. *f*), del d.l. n. 18 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 27 del 2020, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. *c*), del d.l. n. 28 del 2020, nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 70 del 2020, secondo cui lo svolgimento mediante collegamento da remoto dell'udienza civile, che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario. L'ordinanza di rimessione riferisce che l'udienza del giudizio *a quo* si è già svolta proprio con le modalità di trattazione stabilite dalla norma censurata, e cioè con la partecipazione dei difensori collegati da remoto dai loro studi professionali o dalle loro

abitazioni e con la presenza del giudice, invece, nell'ufficio giudiziario. [O. 269/20. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di incidentalità, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016. Queste ultime non esauriscono, infatti, il *petitum* del giudizio principale, ma si limitano ad inciderne una premessa. [S. 119/20. Pres. CARTABIA; Rel. BARBERA; Red. PETITTI]

Vanno ritenute ammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Sicilia in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 83 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015. L'esame delle ordinanze di rimessione rende evidente, per un verso, che la verifica di legittimità costituzionale richiesta assume rilievo pregiudiziale rispetto all'annullamento degli atti impugnati innanzi al rimettente e, per altro verso, che proprio il *petitum* volto all'annullamento dei medesimi atti consente di escludere la sovrapposibilità di oggetto tra giudizi principali e incidente di legittimità costituzionale, così da non evidenziare vizi della motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza delle questioni prospettate. (*Precedente citato: sentenza n. 236 del 2017*). [S. 89/18. Pres. LATANZI; Red. BARBERA]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di incidentalità, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, della legge prov. Trento n. 24 del 1991 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 239 del 2016. Il giudizio principale ha ad oggetto non la declaratoria di illegittimità costituzionale delle denunciate norme di rango legislativo, ma l'annullamento del provvedimento amministrativo concernente prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia e basato sulle predette norme censurate: la diversità tra l'oggetto del giudizio *a quo* e quello del giudizio di costituzionalità rende evidente l'incidentalità delle questioni. [S. 51/20. Pres. CAROSI; Red. PROSPERETTI]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di incidentalità delle questioni per l'assunta coincidenza tra l'oggetto del giudizio costituzionale e quello rimesso alla decisione del giudice *a quo*. Nel caso di specie l'eventuale accoglimento delle questioni prospettate nel giudizio principale non si identificherebbe con il *petitum* del giudizio di legittimità costituzionale, il cui esito costituirebbe solo la pregiudiziale logico-giuridica per l'accoglimento della domanda dei ricorrenti; è peraltro dirimente che, nella fattispecie in esame, l'incidentalità delle questioni è evidente, avendo i ricorrenti proposto anche una domanda risarcitoria nel giudizio principale. [S. 224/20. Pres. MORELLI; Red. AMATO]

2. Pregiudizialità logico-giuridica della pronuncia richiesta (casistica)

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, n. 5), 44 e 55, secondo comma, dell'Allegato A al r.d. n. 148 del 1931. Non vi è infatti difetto di incidentalità, per la mancata coincidenza tra il *petitum* del giudizio incidentale e quello del giudizio principale, rappresentando l'accoglimento delle questioni solo la pregiudiziale logico-giuridica per l'ottenimento del risultato cui mira la domanda. (*Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2020 e*

n. 16 del 2017; ordinanza n. 138 del 2017). [S. 188/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per difetto di incidentalità delle questioni – formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 116 del 2014). Contrariamente a quanto eccepito, il *petitum* proposto alla Corte costituzionale non assorbe quello rivolto al rimettente, in quanto l'eventuale caducazione delle norme censurate costituisce solo la pregiudiziale logico-giuridica per l'accoglimento della duplice domanda proposta dai ricorrenti nel giudizio principale, volta all'annullamento dei provvedimenti impugnati ed all'accertamento del conseguente loro diritto alla corresponsione degli incentivi al fotovoltaico nella misura indicata nelle convenzioni stipulate con il GSE. (*Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017, n. 151 del 2009 e n. 303 del 2007*). [O. 138/17. Pres. GROSSI; Red. MORELLI]

3. Eventuale provenienza da una *lis ficta* (casistica)

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza. Le controversie nelle quali si è innestato l'incidente di legittimità costituzionale hanno origine in un effettivo contenzioso tra operatori economici e Comuni e non in una *lis ficta* volta a proporre le sollevate questioni; né, peraltro, viene in rilievo un difetto di incidentalità, atteso che il relativo requisito è integrato quando – come nelle fattispecie considerate – la questione investe una disposizione avente forza di legge che il rimettente deve applicare come passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale. (*Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2020 e n. 188 del 2020*). [S. 46/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per difetto di incidentalità delle questioni e sostanziale identità del relativo *petitum* rispetto alla domanda proposta nei giudizi *a quibus* – formulata [...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91 del 2014, [come conv.]. L'asserita provenienza delle questioni da una *lis ficta*, attivata allo scopo di impugnare in via immediata e diretta le norme legislative, non esclude l'incidentalità, reiteratamente riscontrata dalla Corte costituzionale nei casi (come quello in esame) in cui le doglianze mosse contro provvedimenti o norme secondarie potrebbero essere accolte solo a seguito dell'eventuale accoglimento della questione di costituzionalità sollevata nei confronti della disposizione di legge da quei provvedimenti applicata. Né il *petitum* proposto alla Corte assorbe quello rivolto al rimettente, in quanto l'eventuale caducazione delle norme censurate costituisce solo la pregiudiziale logico-giuridica per l'accoglimento della duplice domanda proposta dai ricorrenti nel giudizio principale, volta all'annullamento dei provvedimenti impugnati ed all'accertamento del conseguente loro diritto alla corresponsione degli incentivi al fotovoltaico nella misura indicata nelle convenzioni stipulate con il GSE. (*Precedenti citati: sentenze n. 151 del 2009, n. 303 del 2007 e n. 4 del 2000*). [S. 16/17. Pres. GROSSI; Red. MORELLI]

4. Inidoneità della decisione di accoglimento ad esaurire la tutela richiesta

Sono ammissibili le questioni sollevate in giudizi promossi contro atti amministrativi, anche se essi sono contestati solo per l'illegittimità costituzionale della

legge applicata. (*Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2018, n. 16 del 2017 e n. 242 del 2011; ordinanze n. 138 del 2017 e n. 361 del 2004*). [S. 239/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

4.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità – per difetto di incidentalità – delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-*bis*) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4% fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Un'eventuale decisione di accoglimento non sarebbe idonea ad esaurire la tutela richiesta dei ricorrenti nel giudizio *a quo*, in quanto il giudice amministrativo dovrebbe poi comunque annullare – nel caso di specie *in parte qua* – l'atto di proclamazione degli eletti e ripartire i seggi. [S. 239/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di interesse dei ricorrenti nel giudizio *a quo*, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-*bis*) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, che prevedono la soglia di sbarramento del 4% fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Poiché le questioni sono state sollevate a seguito dell'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo dell'atto di proclamazione, le elezioni non rappresentano un fatto esaurito, con la conseguenza che l'eventuale annullamento della legge elettorale si riflette sull'esito del giudizio principale. Inoltre, le questioni non sono state sollevate nel corso di un giudizio promosso a seguito di un'azione di accertamento, bensì nell'ambito di un contenzioso, per cui nessun difetto di incidentalità è rinvenibile. (*Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2015 e n. 1 del 2014*). [S. 239/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Capitolo 9. Interpretazione della norma censurata

1. In generale: i poteri interpretativi del rimettente

La Corte costituzionale non è chiamata a sindacare la fondatezza delle diverse interpretazioni delle disposizioni censurate che si contendono il campo, ma è tenuta solo a vagliare la plausibilità della premessa ermeneutica da cui muove l'ordinanza di rimessione per avvalorare la pertinenza al caso esaminato del dubbio di legittimità costituzionale espresso. [S. 27/22. Pres. CORAGGIO; Red. SAN GIORGIO]

Non basta l'indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione. (*Precedente citato: sentenza n. 212 del 2018*). [S. 115/20. Pres. CARTABIA; Red. CAROSI]

In senso identico, S. 35/17 e precedenti ivi citati.

Di fronte al silenzio del rimettente la Corte costituzionale non può pronunciarsi direttamente sugli effetti dell'abrogazione della norma censurata sui giudizi pendenti, ricostruendo il significato della disposizione transitoria e applicando i criteri in ipotesi individuati dalla giurisprudenza per fattispecie simili, perché si tratta di operazioni di spettanza del giudice *a quo*, sulle quali va esercitato solo un controllo successivo di sufficienza e plausibilità in funzione della verifica della rilevanza. (*Precedenti citati: sentenze n. 30 del 2020 e n. 13 del 2020*). [S. 146/20. Pres. CARTABIA; Red. de PETRIS]

Quando una disposizione si presta a più interpretazioni e solo una risulta conforme al parametro costituzionale, al testo legislativo va attribuito il significato compatibile con la Costituzione. (*Precedente citato: sentenza n. 181 del 2015*). [S. 4/20. Pres. CAROSI; Red. CAROSI]

Una questione di legittimità costituzionale può ritenersi validamente posta qualora il giudice *a quo* fornisca un'interpretazione non implausibile della disposizione contestata, che per una valutazione compiuta in una fase meramente iniziale del processo, egli ritenga di voler applicare nel giudizio principale e su cui nutra dubbi non arbitrari di conformità a determinate norme costituzionali. (*Precedente citato: sentenza n. 51 del 2015*). [S. 11/18. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

La non adeguata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al rimettente porta a ritenere la non fondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016, n. 262 del 2015 e n. 221 del 2015*). [S. 29/17. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

1.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, formulata per omessa considerazione della *ratio* dell'intervento legislativo di cui agli artt. 3, lett. c), n. 2), e 8

del d.lgs. n. 5 del 2017, oggetto del giudizio di legittimità costituzionale. Il giudice *a quo* appunta le proprie censure proprio sulla volontà del legislatore, attraverso la norma censurata, di assimilare la disciplina del cognome delle unioni civili a quello del cognome coniugale, in quanto, nella sua prospettazione, l'assimilazione dei due istituti avrebbe svuotato di significato una previsione innovativa e caratterizzante il riconoscimento giuridico e sociale delle unioni civili. [S. 212/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

V. anche S. 237/19, in materia di stato civile (atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso), e S. 40/18, in materia di impiego pubblico (dirigenti regionali inquadrati nei ruoli della Regione prescindendo dalla selezione concorsuale pubblica).

2. Presupposto interpretativo (non implausibilità ovvero erroneità)

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale quando il presupposto interpretativo da cui essa muove non è implausibile. (*Precedenti citati: sentenze n. 187 del 2019, n. 135 del 2018, n. 42 del 2017 e n. 262 del 2015*). [S. 14/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

L'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente comporta l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2015, n. 153 del 2015, n. 218 del 2014, n. 249 del 2011 e n. 125 del 2009; ordinanza n. 187 del 2015*). [S. 161/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

Sul venir meno dei dubbi di costituzionalità prospettati dal rimettente, in conseguenza dell'erroneità del presupposto interpretativo v. S. 53/18.

2.1. Casi concreti

Sono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo e difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di appello di Napoli, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 117 primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 14 CEDU, nonché agli artt. 21 e 47 CDFUE - dell'art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., secondo cui il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92. La disposizione censurata, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione nella fattispecie processuale oggetto della cognizione del rimettente, poiché dall'ordinanza di rimessione si evince con chiarezza che la proposta conciliativa oggetto del rifiuto, asseritamente ingiustificato, da parte del lavoratore non era stata formulata dall'altra parte, bensì dal giudice. In ogni caso, tale disposizione, che si risolve in una "sanzione" per la parte che agisce in giudizio, è di dubbia compatibilità con un processo, come quello del lavoro, che si caratterizza per una serie di norme di favore per il lavoratore, per lo più parte ricorrente, volte a tenere in considerazione la sua strutturale debolezza, anche sotto il profilo economico. (*Precedente citato: sentenza n. 77 del 2018*). [S. 268/20. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 16-*septies* del d.l. n. 179 del 2012, come convertito, disciplinante il momento perfezionativo delle notificazioni eseguite con modalità telematiche, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta per asserita erroneità del presupposto interpretativo, giacché tale valutazione attiene propriamente al merito e resta quindi estranea al profilo della ammissibilità della questione. [S. 75/19. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo cui è collegata la loro rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tar di Trento in riferimento all'art. 8, primo comma, n. 1) e n. 17), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - dell'art. 17, comma 2, della legge prov. Trento n. 9 del 2014, in forza del quale la nuova disciplina in tema di soccorso istruttorio di cui all'art. 35-*ter* della legge prov. Trento n. 26 del 1993, aggiunto dal comma 1 del medesimo articolo impugnato, si applica alle procedure i cui bandi sono pubblicati o le cui lettere di invito sono inviate successivamente alla data di entrata in vigore di tale ultima legge, ossia al 29 ottobre 2014, rendendo così inapplicabile alle procedure indette nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 e il 29 ottobre 2014 la nuova disciplina sul soccorso istruttorio, più favorevole per i concorrenti, introdotta dal legislatore statale con l'art. 39 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014. Nel ritenere rilevante la questione, il rimettente - avendo accertato che, nel caso di specie, si è al cospetto di una falsa dichiarazione resa in violazione di una regola del bando - dà per scontato che il "nuovo" soccorso istruttorio del 2014 permetta, diversamente dal "vecchio", di sanare anche le false dichiarazioni. Tuttavia, tale presupposto interpretativo - implicito e totalmente indimostrato - collide con il contrario indirizzo giurisprudenziale che appare, allo stato, a tal segno univoco e diffuso da poter essere assunto quale "diritto vivente" e, pertanto, la norma censurata non può trovare applicazione. (*Precedenti citati: ordinanze n. 86 del 2013, n. 173 del 2011 e n. 34 del 2009*). [O. 76/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Sono dichiarate manifestamente infondate – perché basate su un erroneo presupposto interpretativo – le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 657, comma 4, e 671 cod. proc. pen., nonché dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., censurati dal GIP del Tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 24, quarto comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non consentirebbero al giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione con i reati-fine per i quali la pena è stata ingiustamente espiata in eccesso, di verificare la data di commissione del reato associativo per cui è in corso l'esecuzione, e, ove diversa da quella di accertamento e antecedente alla carcerazione sine titolo, di tenere conto di detta data ai fini della fungibilità della pena. Alla luce dell'univoco testo e della *ratio* del citato art. 657, comma 4, ciò che rileva ai fini dell'operatività dell'istituto della fungibilità della pena è che la data di commissione (e non già quella di accertamento) del reato con pena da espiare sia anteriore alla carcerazione ingiustamente sofferta. Tale conclusione non soffre eccezioni neppure nelle ipotesi alle quali è specificamente riferito il *petitum* del rimettente, ossia nel caso in cui il "credito di pena" utilizzabile in compensazione derivi dall'applicazione in sede esecutiva della continuazione tra più reati oggetto di separate condanne, e nel caso in cui il reato al quale si riferisce la pena

da eseguire sia un reato associativo, la cui anteriorità, in quanto reato permanente, deve però essere verificata avendo riguardo al momento di cessazione della permanenza, e non a quello del suo inizio. Pertanto, quello che il rimettente chiede alla Corte costituzionale è già consentito, e anzi imposto, dalla normativa in vigore, alla cui stregua il giudice dell'esecuzione – ove verifichi (nel rispetto degli accertamenti svolti in sede cognitiva) che il reato associativo con pena da espiare è stato commesso, nei sensi precisati, anteriormente alla carcerazione sine titulo patita per i reati-fine – deve scomputare senz'altro quest'ultima dalla pena relativa al primo reato, quale che sia la data del suo accertamento. (*Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2014 e n. 442 del 1988*). [O. 117/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

Sono dichiarate inammissibili – perché basate su erroneo presupposto interpretativo – le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, censurato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 7 CEDU), dalla Corte di Cassazione, seconda sez. civile, nella parte in cui prevede l'applicabilità della confisca per equivalente alle ipotesi di abuso di informazioni privilegiate commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2005 che le ha depenalizzate. La disciplina transitoria censurata collega al fatto antiggiuridico pregresso, depenalizzato da reato a illecito amministrativo, il trattamento sanzionatorio previsto per quest'ultimo dall'art. 187-*sexies* del d.lgs. n. 58 del 1998, basandosi sulla astratta presunzione che la sanzione amministrativa sia in ogni caso più favorevole di quella penale. Nondimeno, il nuovo trattamento sanzionatorio previsto per l'illecito amministrativo continua ad avere natura di "pena" ai sensi dell'art. 7 CEDU, in quanto include la confisca per equivalente (precedentemente non prevista), la quale, svolgendo con tratti di significativa afflittività una funzione punitiva, risponde positivamente ai criteri "Engel" enunciati dalla giurisprudenza della Corte EDU. Ciò comporta l'inquadramento della fattispecie nell'ambito del fenomeno della successione di leggi penali nel tempo, conosciuto e risolto dalla giurisprudenza convenzionale nel senso della necessaria applicazione della *lex mitior*, e demanda al giudice rimettente il compito di verificare in concreto (avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico) se il sopravvenuto trattamento sanzionatorio, assunto nel suo complesso e dunque comprensivo della confisca per equivalente, si renda, in quanto di maggior favore, applicabile al fatto pregresso, non sussistendo in tal caso (contrariamente all'erronea tesi del medesimo giudice) alcun ostacolo costituzionale all'applicazione retroattiva della confisca per equivalente; ovvero, se il nuovo trattamento punitivo in concreto rivesta un carattere maggiormente afflittivo di quello comminato prima della depenalizzazione. Soltanto in tal caso – la cui verifica spetta al giudice *a quo* accertare e adeguatamente motivare – potrebbe venire in considerazione un dubbio sulla legittimità costituzionale del medesimo art. 9, comma 6, nella parte in cui prescrive l'applicazione della confisca di valore e assoggetta pertanto il reo a una sanzione penale in concreto più gravosa di quella che sarebbe applicabile in base alla legge vigente all'epoca della commissione del fatto. Il mancato scioglimento di questo preliminare nodo interpretativo rende le questioni inammissibili. (*Precedenti citati: sentenza n. 236 del 2011; ordinanze n. 301 del 2009 e n. 97 del 2009*). [S. 68/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

3. Dissensi (e consensi) giurisprudenziali

3.1. Diritto vivente: definizione e importanza nel giudizio costituzionale

È difficilmente ipotizzabile un diritto vivente in relazione ai provvedimenti cautelari, essendo precluso, rispetto ad essi, l'accesso al giudizio di legittimità anche attraverso lo strumento del ricorso straordinario per cassazione. (*Precedente*: S. 54/2023 - mass. 45420). [S. 202/23. Pres. BARBERA; Red. AMOROSO]

Un isolato precedente giurisdizionale del Consiglio di Stato o un unico precedente di merito del giudice ordinario non integrano il diritto vivente, che richiede una interpretazione giurisprudenziale consolidata, in quanto reiterata e uniforme. (*Precedenti*: S. 54/2023 - mass. 45420; S. 243/2022; S. 20/2022 - mass. 44656; S. 192/2020; S. 123/2020 - mass. 43485; S. 141/2019 - mass. 41816; S. 122/2017 - mass. 40041). [S. 101/23. Pres. SCIARRA; Red. PATRONI GRIFFI]

Non costituiscono diritto vivente linee guida dell'ANAC che, in difetto di apposita "delega di disciplina" da parte di fonti primarie e di natura regolamentare, sono prive di valore vincolante e, ove fatte proprie dai provvedimenti dei prefetti, possono integrare, al più, atti di indirizzo interpretativo alla base di una prassi amministrativa. (*Precedenti*: S. 188/1998; S. 83/1996). [S. 101/23. Pres. SCIARRA; Red. PATRONI GRIFFI]

Per la formazione di un diritto vivente è necessario un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità o, comunque, espresso a Sezioni unite, mentre non sono invece idonee le pronunce adottate in sede di merito. (*Precedenti*: S. 243/2022 - mass. 45155; S. 20/2022 - mass. 44656; S. 13/2022 - mass. 44481; S. 33/2021 - mass. 43634; S. 1/2021 - mass. 43155; S. 78/2012 - mass. 36198; S. 217/2010 - mass. 34752). [S. 54/23. Pres. SCIARRA; Red. SAN GIORGIO]

Nell'ipotesi in cui il rimettente, ritenendo erroneamente che sulla interpretazione contestata si sia formato un diritto vivente, promuova l'incidente di legittimità costituzionale, ciò costituisce un uso improprio dello strumento – in quanto volto ad ottenere un avallo interpretativo – che rende inammissibili le questioni sollevate. (*Precedenti*: S. 132/2019 - mass. 42128; S. 21/2013 - mass. 36912; O. 97/2017 - mass. 39648; O. 87/2016 - mass. 38834; O. 33/2016 - mass. 38733). [S. 54/23. Pres. SCIARRA; Red. SAN GIORGIO]

In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice *a quo* ha la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. Ciò, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi, sussistendo tale onere solo in assenza di un contrario diritto vivente. (*Precedenti citati*: sentenze n. 1 del 2021, n. 95 del 2020, n. 32 del 2020, n. 12 del 2020, n. 189 del 2019, n. 141 del 2019, n. 75 del 2019, n. 39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 122 del 2017, n. 200 del 2016, n. 11 del 2015, n. 242 del 2014, n. 191 del 2013, n. 258 del 2012, n. 117 del 2012 e n. 91 del 2004). [S. 180/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

Il dato giurisprudenziale, anche in un ordinamento che non conosce una rigida regola dello *stare decisis*, ma solo la forma attenuata di vincolo interpretativo introdotta dall'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., identifica la norma espressa dalla disposizione su cui la Corte costituzionale è chiamata a svolgere

il sindacato di costituzionalità: le norme vivono nell'ordinamento nel contenuto risultante dall'applicazione fattane dal giudice ("diritto vivente"). (*Precedente citato: sentenza n. 95 del 1976*). [S. 120/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Una pronuncia isolata di una sezione di Cassazione non è di per sé idonea a determinare la formazione di un "diritto vivente". (*Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2013 e n. 258 del 2012; ordinanza n. 139 del 2011*). [O. 207/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

La rilevanza che la Corte costituzionale attribuisce al cosiddetto "diritto vivente", la induce, di regola, ad assumere la disposizione censurata nel significato da questo ritenuto, astenendosi dal fornirne uno proprio. Affinché ciò accada, è però necessario che sussista un'elaborazione giurisprudenziale che connoti la norma censurata in termini appunto di "diritto vivente", circostanza ricorrente in presenza di un'interpretazione offerta dalla Corte di cassazione, alla quale compete la funzione nomofilattica. (*Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2017, n. 220 del 2015, n. 78 del 2015 e n. 11 del 2015*). [S. 52/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Sui (mancati) effetti, sul giudizio incidentale, degli eventuali mutamenti giurisprudenziali, v. Capitolo 20 (Le sopravvenienze), par. 2.2.

3.1.1. Casi concreti

Sulla possibilità che «l'interpretazione giurisprudenziale estensiva [...] posta dal rimettente a base delle censure – pur in difetto di una decisione delle sezioni unite della Cassazione, evidentemente considerata non necessaria stante l'avvenuto superamento del contrasto all'interno della sesta sezione, competente per materia – ben può considerarsi espressiva di diritto vivente», v. S. 189/19. [Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

3.2. Alternative del giudice *a quo* di fronte al diritto vivente

L'obbligo per una sezione semplice della Corte di cassazione di astenersi dal decidere in contrasto con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite attiene al piano dell'interpretazione della legge, non a quello della verifica della compatibilità della legge (così come interpretata dalle Sezioni unite) con la Costituzione; verifica, questa, che l'ordinamento italiano affida a ogni autorità giurisdizionale durante qualsiasi giudizio, consentendo a tale autorità di promuovere direttamente questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale, senza dover sollecitare allo scopo altra istanza superiore di giudizio. [S. 33/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

In presenza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, il giudice *a quo*, se pure è libero di non uniformarsi e di proporre una sua diversa esegesi, ha, alternativamente, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. Ciò, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi, sussistendo tale onere solo in assenza di un contrario diritto vivente. (*Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2019, n. 39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 122 del 2017, n. 200 del 2016 e n. 11 del 2015; ordinanza n. 201 del 2015*). [S. 95/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

Nello stesso senso, S. 12/20, S. 29/19 e precedenti ivi citati.

In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice *a quo*, se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa esegesi, ha, alternativamente, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. Ciò, senza che gli si possa addebitare di non aver seguito altra interpretazione, più aderente ai parametri stessi, sussistendo tale onere solo in assenza di un contrario diritto vivente, poiché la norma vive ormai nell'ordinamento in modo così radicato che è difficilmente ipotizzabile una modifica del sistema senza l'intervento del legislatore o della Corte. (*Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2018, n. 259 del 2017, n. 122 del 2017, n. 191 del 2016, n. 200 del 2016 e n. 11 del 2015; ordinanze n. 207 del 2018 e n. 201 del 2015*). [S. 141/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Il giudice *a quo* non è tenuto a motivare l'impraticabilità dell'interpretazione adeguatrice incompatibile con il diritto vivente. (*Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016*). [S. 88/18. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Il giudice *a quo*, libero di privilegiare una diversa lettura del dato normativo, ben può scegliere di uniformarsi a un'interpretazione che assurge oramai al rango di diritto vivente e richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i precetti costituzionali. (*Precedente citato: sentenza n. 259 del 2017*). [S. 39/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Correttamente le Sez. unite della Cassazione, ritenendo di non potersi discostare dall'indirizzo esegetico più volte affermato dal giudice di legittimità ma dubitando della sua conformità a Costituzione, sottopongono a scrutinio incidentale di legittimità costituzionale la norma come interpretata dal diritto vivente. (*Precedente citato: sentenza n. 191 del 2016*). [S. 242/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

3.2.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per omessa sperimentazione di un'interpretazione conforme alla CEDU – formulata nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, 64, comma 1, lett. g), della legge n. 218 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 396 del 2000. Il rimettente ha plausibilmente motivato – in ragione dell'intervenuta sentenza della Cassazione a sezioni unite civili, che ha formato il diritto vivente che egli sospetta di contrarietà alla Costituzione – nel senso dell'impraticabilità di una interpretazione conforme alla CEDU. (*Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2019, n. 39 del 2018, n. 259 e n. 122 del 2017*). [S. 33/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Sulla possibilità, «esplorata e consapevolmente scartata dai rimettenti», di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, alla luce «del diritto vivente, allo stato univocamente orientato», che esclude «la possibilità di un'interpretazione che attragga nell'alveo dell'art. 25, secondo comma,

Cost. le modificazioni all'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., introdotte dalla disposizione censurata», v. S. 165/20. [Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS] (*Precedente citato: sentenza n. 189 del 2019*).

Sulla possibilità che il rimettente, «pur facendo propria l'interpretazione della norma censurata fornita dalla Corte dei conti, sez. delle autonomie, con deliberazione 4 febbraio 2016, n. 4», dubiti della sua legittimità costituzionale, «sotto il diverso profilo, non esaminato dal giudice contabile, della eccessiva compressione delle autonomie locali», v. S. 135/20. [Pres. CARTABIA; Red. CORAGGIO]

Sulla possibilità che il rimettente, alla luce «del diritto vivente, allo stato univocamente orientato», esplori e consapevolmente scarti la possibilità «di un'interpretazione che attragga nell'alveo dell'art. 25, secondo comma, Cost. le modificazioni all'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., introdotte dalla disposizione censurata», v. S. 32/20. [Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ] (*Precedente citato: sentenza n. 189 del 2019*).

Sull'adeguamento del rimettente al diritto vivente, che, in riferimento all'espressione «procedura concorsuale», esclude la configurabilità del diritto all'equo indennizzo per eccessiva durata in caso di procedure di liquidazione coatta amministrativa, v. S. 12/20. [Pres. CAROSI; Red. MORELLI]

Sull'ipotesi in cui, «al momento della proposizione dell'ordinanza di rimessione la questione era prospettabile, stante l'ambito applicativo del principio di “neutralizzazione” come all'epoca risultava dalla giurisprudenza costituzionale», successivamente modificata, v. S. 177/19. [Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI] (*Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2018, n. 433 del 1999 e n. 428 del 1992*).

Sul dissenso del rimettente rispetto all'orientamento del diritto vivente, che impedisce l'interpretazione adeguatrice «per la quale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione. sarebbero, già ora, esenti da pena, allorché la persona reclutata o favorita abbia liberamente scelto di prostituirsi», v. S. 141/19. [Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Sulla plausibile premessa interpretativa da cui muove il rimettente, che «corrisponde altresì all'interpretazione, da considerarsi allo stato diritto vivente, che della disposizione censurata è stata fornita – sia pure in via di *obiter* – da una recente sentenza delle Sez. unite, nella quale è stato ribadito un principio già enunciato dalle stesse Sez. unite anteriormente all'entrata in vigore della novella», v. S. 124/19. [Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ] (*Precedenti citati: sentenze n. 51 del 2015 e n. 10 del 2009*).

Sull'adeguamento del rimettente all'indirizzo uniforme «del giudice della nomofilachia in tema di carattere risarcitorio dell'obbligo del datore di lavoro cedente che non riammette il lavoratore ceduto nell'impresa», per cui esso «sia consolidato e assurga al rango di diritto vivente», v. S. 29/19. [Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Sull'adeguamento del rimettente alla linea interpretativa «fatta propria dall'organo della nomofilachia contabile», v. S. 39/18. [Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Sul dissenso del rimettente all'orientamento interpretativo «incontestabilmente consolidato come “diritto vivente”», per cui l'art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lett. a) e c), della legge n. 354 del 1975 «legittima l'amministrazione penitenziaria a vietare ai detenuti in regime speciale di ricevere dall'esterno e di inviare all'esterno libri e periodici», v. S. 122/17. [Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]. (*Precedente citato: sentenza n. 113 del 2015*).

3.3. Giurisprudenza non ancora consolidata come diritto vivente

La positiva verifica della propria giurisdizione effettuata dal rimettente, e le ragioni della stessa, non escludono il potere della Corte costituzionale di valutare la correttezza interpretativa da cui muove il giudice *a quo* [...]. Tale onere motivazionale non può essere escluso neanche qualora [...] il giudice *a quo* sia vincolato in punto di sussistenza della giurisdizione, quale presupposto della legittima instaurazione del processo principale. In mancanza di un “diritto vivente”, la Corte costituzionale procede direttamente all'interpretazione della disposizione, anche allo scopo di stabilire la pertinenza dei parametri costituzionali evocati; conseguentemente, ancora prima, grava sul rimettente l'onere di esplicitare le ragioni della premessa interpretativa dalla quale egli muove per dubitare della legittimità costituzionale della medesima. (*Precedente citato: ordinanza n. 387 del 1990*). [S. 52/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Il giudice di primo grado ha la facoltà di scegliere tra l'alternativa di adeguarsi, pur reputandola incostituzionale, all'interpretazione affermata dal giudice d'appello in precedenti giudizi e non ancora consolidata come diritto vivente, o assumere, in contrasto con essa, una decisione probabilmente destinata ad essere riformata. In tali ipotesi, la via della proposizione della questione di legittimità costituzionale costituisce l'unica via idonea ad impedire che continui a trovare applicazione una norma ritenuta costituzionalmente illegittima. (*Precedente citato: sentenza n. 240 del 2016*). [S. 116/20. Pres. CARTABIA; Red. CORAGGIO]

Affinché sia compatibile con il dovere del giudice di interpretare la normativa in senso conforme alla Costituzione ogni volta che ciò sia permesso dalla lettera della legge e dal contesto logico-normativo entro cui essa si colloca, la scelta della soluzione interpretativa ritenuta viziata da illegittimità costituzionale e non qualificabile come diritto vivente deve fondarsi su un accurato ed esaustivo esame delle alternative poste a disposizione dal dibattito giurisprudenziale, se del caso per discostarsene motivatamente, solo in tal caso potendo ritenersi che l'interpretazione adeguatrice sia stata davvero “consapevolmente esclusa”. (*Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2016 e n. 221 del 2015*). [S. 253/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

3.3.1. Casi concreti

Non costituisce impedimento all'esame del merito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34-*bis* del d.l. n. 50 del 2017, come conv., la circostanza che il rimettente – dopo aver adottato, in precedenti giudizi, una lettura della disposizione censurata secondo cui essa avrebbe recepito e legittimato soltanto il

contenuto che fosse sopravvissuto al vaglio di legittimità, non determinando l'improcedibilità dei ricorsi – abbia aderito all'opposta interpretazione del giudice di appello, sottoponendo la norma al vaglio di legittimità costituzionale. [S. 116/20. Pres. CARTABIA; Red. CORAGGIO]

Sul dissenso del rimettente all'interpretazione «già fatta propria (...) dal giudice amministrativo d'appello», in tema di estensione dei c.d. benefici combattentistici per “campagne di guerra” al personale militare impiegato dall'ONU in zone operative, v. S. 240/16. [Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

3.4. Diritto vivente e Corte costituzionale

Ricade nel sindacato della Corte costituzionale accertare la compatibilità costituzionale della norma in forza del significato ad essa attribuito da una giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione. Se, infatti, a quest'ultima compete la nomofilachia, il diritto vivente – atteso che la “vivenza” della norma costituisce una vicenda per definizione aperta – non è sempre conforme ai dettami della Carta Costituzionale; in presenza di tale diritto vivente, la Corte non ha la possibilità di proporre differenti soluzioni interpretative, ma deve limitarsi a stabilire se lo stesso sia o meno conforme ai principi costituzionali. (*Precedenti*: S. 243/2022; S. 20/2022 - mass. 44656; S. 13/2022; S. 33/2021 - mass. 43634; S. 1/2021 - mass. 43155; S. 266/2006 - mass. 30580; S. 167/1984 - mass. 11482). [S. 202/23. Pres. BARBERA; Red. AMOROSO]

4. Interpretazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE con i principi cardine dell'ordinamento italiano

L'autorità competente a svolgere il controllo sulla compatibilità della “regola Taricco” con il principio di determinatezza in materia penale, quale principio supremo dell'ordine costituzionale italiano e cardine del diritto dell'Unione, è in via esclusiva la Corte costituzionale. [S. 115/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

5. Interpretazione convenzionalmente orientata della norma interna

Nell'attività interpretativa che gli spetta ai sensi dell'art. 101, secondo comma, Cost., il giudice comune ha il dovere di evitare violazioni della CEDU e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti decisioni di quest'ultima. In tale attività, egli incontra, tuttavia, il limite costituito dalla presenza di una legislazione interna di contenuto contrario alla CEDU: in un caso del genere – verificata l'impraticabilità di una interpretazione in senso convenzionalmente conforme, e non potendo disapplicare la norma interna, né farne applicazione, avendola ritenuta in contrasto con la Convenzione e, pertanto, con l'art. 117, primo comma, Cost. – deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna, per violazione di tale parametro costituzionale. (*Precedenti citati*: sentenze n. 68 del 2017, n. 276 del 2016, n. 36 del 2016, n. 150 del 2015, n. 264 del 2012, n. 113 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 del 2009, n. 239 del 2009, n. 349 del 2007 e n. 348 del 2007). [S. 109/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

È da respingere l'idea che l'interprete non possa applicare la CEDU, se non con riferimento ai casi che siano già stati oggetto di puntuali pronunce da parte della Corte EDU. Al contrario, l'applicazione e l'interpretazione del sistema di norme della CEDU è attribuito in prima battuta ai giudici degli Stati membri, il cui

dovere di evitare violazioni della CEDU li obbliga ad applicarne le norme, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte di Strasburgo, specie quando il caso sia riconducibile a “precedenti” della giurisprudenza del giudice europeo. In tale attività interpretativa, che gli compete istituzionalmente ai sensi dell’art. 101, secondo comma, Cost., il giudice comune incontra il solo limite costituito dalla presenza di una normativa nazionale di contenuto contrario alla CEDU. In tale caso, la disposizione interna va censurata innanzi alla Corte costituzionale per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., ove non sia in alcun modo interpretabile in senso convenzionalmente orientato. (*Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 36 del 2016, n. 49 del 2015, n. 239 del 2009 e n. 349 del 2007*). [S. 68/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale “interposta”, egli deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117, primo comma, Cost. (*Precedente citato: sentenza n. 349 del 2007*). [S. 43/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

6. Interpretazione secundum constitutionem

6.1. Necessità della sua sperimentazione

L’orientamento della giurisprudenza costituzionale, risalente alla sentenza n. 456 del 1989 – secondo cui quando il dubbio di compatibilità con i principi costituzionali cada su una norma ricavata per interpretazione da un testo di legge è indispensabile che il giudice *a quo* prospetti l’impossibilità di una lettura adeguata ai detti principi – è successivamente mutato, a partire quanto meno dal 2017, nel senso che a fronte di adeguata motivazione circa l’impedimento ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al tenore letterale della disposizione, la possibilità di un’ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice *a quo* non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell’esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità; per cui il tenore letterale della disposizione assolve il rimettente dall’onere di sperimentare l’interpretazione conforme. (*Precedenti: S. 178/2023; S. 104/2023 - mass. 45568; - mass. 44598; S. 59/2021 - mass. 43572; S. 32/2021 - mass. 43582; S. 32/2020 - mass. 42282; S. 221/2019 - mass. 41561; S. 141/2019 - mass. 41816; S. 268/2017 - mass. 40634; S. 83/2017 - mass. 39977; S. 241/2016 - mass. 39150*). [S. 202/23. Pres. BARBERA; Red. AMOROSO]

Ai fini dell’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale promosse in via incidentale è sufficiente che il giudice abbia esplorato, e consapevolmente scartato, la possibilità di una interpretazione conforme alla Costituzione. (*Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2021, n. 32 del 2020 e n. 189 del 2019*). [S. 150/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Nello stesso senso, S. 18/22.

È possibile invocare l’intervento della Corte costituzionale anche allorquando il giudice *a quo* abbia unicamente l’alternativa di adeguarsi ad un’interpretazione

che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata. (*Precedente citato: sentenza n. 240 del 2016*). [S. 1/21. Pres. CORAGGIO; Red. CORAGGIO]

Nel giudizio incidentale di costituzionalità, anche se il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente va verificato alla stregua di un mero canone di plausibilità, deve invece privilegiarsi l'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata ogni qual volta ciò consenta di evitare la violazione di un parametro costituzionale. [S. 3/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

L'esame del merito della questione richiede, in primo luogo, la verifica della praticabilità di valide alternative ermeneutiche che consentano di interpretare la disposizione impugnata in modo conforme a Costituzione. (*Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2017, n. 254 del 2017 e n. 69 del 2017*). [S. 132/18. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

Lo scrutinio nel merito della questione sollevata è precluso dalla mancata o inadeguata sperimentazione, da parte del rimettente, della possibilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale e tale da determinare il loro superamento o da renderli comunque non rilevanti nel procedimento *a quo*. (*Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2017 e n. 45 del 2017; ordinanze n. 97 del 2017 e n. 58 del 2017*). [S. 91/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

Nessuna disposizione di legge può essere dichiarata illegittima sol perché suscettibile di essere interpretata in contrasto con i precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione. (*Precedenti citati: sentenze n. 17 del 2010, n. 276 del 2009, n. 165 del 2008 e n. 379 del 2007*). [S. 176/17. Pres. GROSSI; Red. MORELLI]

L'obbligo di addivenire ad un'interpretazione conforme alla Costituzione cede il passo all'incidente di legittimità costituzionale ogni qual volta essa sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca. L'interpretazione secondo Costituzione è doverosa ed ha un'indubbia priorità su ogni altra, ma appartiene pur sempre alla famiglia delle tecniche esegetiche, poste a disposizione del giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale, che hanno carattere dichiarativo. Ove, perciò, sulla base di tali tecniche, non sia possibile trarre dalla disposizione alcuna norma conforme alla Costituzione, il dubbio di costituzionalità non potrà essere risolto in via ermeneutica. (*Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2016, n. 1 del 2013 e n. 219 del 2008*). [S. 83/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Se [...] le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ciò non significa che, ove sia improbabile o difficile prospettare un'interpretazione costituzionalmente orientata, la questione di legittimità costituzionale non debba essere scrutinata nel merito. Tale scrutinio, ricorrendo le predette condizioni, si rivela anzi necessario, pure solo al fine di stabilire se la soluzione con-

forme a Costituzione rifiutata dal giudice rimettente sia invece possibile. (*Precedente citato: sentenza n. 356 del 1996*). [S. 42/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

In senso analogo, S. 77/18 e precedenti ivi citati.

6.1.1. *Casi concreti*

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per omesso previo esperimento dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge reg. Emilia-Romagna n. 37 del 2002. La Corte di cassazione rimettente dà implicitamente atto di ritenere non percorribile l'interpretazione costituzionalmente orientata, là dove espone le ragioni per le quali non condivide la ricostruzione offerta dal giudice di merito che, in concreto, quel tipo di itinerario seguiva. [S. 64/21. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per omessa sperimentazione di una interpretazione adeguatrice della previsione censurata. All'esito di un circostanziato esame delle diverse interpretazioni prospettate, il rimettente ha escluso la sostenibilità di un'interpretazione adeguatrice e ha così ottemperato in maniera adeguata all'onere di attribuire alla disposizione un significato conforme ai principi costituzionali. [S. 87/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Vanno ritenute ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., sebbene il rimettente non abbia sperimentato la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate, auspicata dalla ricorrente nel giudizio principale. Il giudice *a quo* ritiene tale possibilità impraticabile, muovendo da un'interpretazione sistematica e logica, come peraltro successivamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità. [S. 32/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-*ter*, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione. Il giudice *a quo* argomenta adeguatamente le proprie censure, senza, peraltro, incorrere nel mancato esperimento del tentativo di un'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata, perché il rimettente ricostruisce adeguatamente la lettura che ne offre la Cassazione, non altrimenti superabile, a suo avviso, che con una pronuncia del giudice delle leggi. [S. 1/21. Pres. CORAGGIO; Red. CORAGGIO]

Sono dichiarate inammissibili, per inadempimento del dovere di interpretazione costituzionalmente orientata, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., censurati dalla Corte di cassazione, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU e all'art. 1 Prot. addizionale CEDU, nella parte in cui non prevedono, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca (*ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, conv., con modif., nella legge n. 356 del 1992*). Il giudice *a quo*

ha omesso sia di confrontarsi con la perdurante attualità dell'indirizzo favorevole all'immediato ricorso all'incidente di esecuzione, sia di prendere in considerazione la tesi, poi recepita dalle sez. unite della Corte di cassazione, favorevole al mantenimento anche nel giudizio di secondo grado del rimedio cautelare, con facoltà per il terzo di chiedere la restituzione del bene sequestrato e di proporre, nel caso di diniego, appello al tribunale del riesame. Tale ultima soluzione (certamente compatibile con la lettera della legge e con la cornice normativa entro cui essa si inserisce) avrebbe offerto al terzo, pur dopo la confisca, proprio quella forma di tutela che il rimettente ha giudicato soddisfacente anche nel raffronto con la partecipazione al processo penale di primo grado. [S. 253/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

6.2. Possibilità esclusa dal rimettente: attinenza al merito della scelta effettuata

L'onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all'incidente di costituzionalità, allorché il rimettente sostenga che il tenore letterale della disposizione non consenta questa interpretazione. (*Precedenti*: S. 18/2022 - mass. 44598; S. 59/2021 - mass. 43572; S. 32/2021 - mass. 43582; S. 32/2020 - mass. 42282; S. 221/2019 - mass. 41561; S. 141/2019 - mass. 41816; S. 268/2017 - mass. 40634; S. 83/2017 - mass. 39977; S. 241/2016 - mass. 39150). [S. 104/23. Pres. SCIARRA; Red. ANTONINI]

È sufficiente che il rimettente abbia esplorato la praticabilità di una interpretazione adeguatrice e l'abbia consapevolmente esclusa, perché la questione debba essere scrutinata nel merito, poiché a quest'ultimo profilo, e non già all'ammissibilità, attiene l'apprezzamento sulla correttezza della scelta ermeneutica. (*Precedenti citati*: sentenze n. 89 del 2021, n. 64 del 2021, n. 61 del 2021, n. 59 del 2021, n. 32 del 2021 e n. 17 del 2021). [S. 172/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

In ordine all'impossibilità di pervenire ad un'interpretazione adeguatrice, è sufficiente che il rimettente abbia plausibilmente escluso tale possibilità, anche solo perché improbabile o difficile, perché la questione debba essere scrutinata nel merito. (*Precedenti citati*: sentenze n. 237 del 2020, n. 168 del 2020 e n. 42 del 2017). [S. 89/21. Pres. CORAGGIO; Red. SAN GIORGIO]

Nello stesso senso, S. 59/21 e precedenti ivi citati.

Ove il rimettente abbia considerato la possibilità di una interpretazione idonea a eliminare il dubbio di legittimità costituzionale, ma l'abbia motivatamente esclusa, la valutazione sulla correttezza o meno dell'opzione ermeneutica riguarda non già l'ammissibilità delle questioni sollevate, bensì il merito. (*Precedenti citati*: sentenze n. 168 del 2020, n. 158 del 2020, n. 118 del 2020, n. 50 del 2020 e n. 11 del 2020). [S. 64/21. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

Nello stesso senso, S. 32/21, S. 17/21, S. 97/20, S. 50/20 e precedenti indicati.

L'eventuale effettiva percorribilità dell'interpretazione adeguatrice attiene al merito del giudizio di costituzionalità, e non pregiudica, invece, l'ammissibilità della questione. (*Precedenti citati*: sentenze n. 123 del 2020, n. 11 del 2020, n. 189 del 2019, n. 12 del 2019, n. 135 del 2018, n. 15 del 2018, n. 194 del 2017,

n. 83 del 2017, n. 42 del 2017, n. 36 del 2016 e n. 221 del 2015). [S. 168/20. Pres. CARTABIA; Red. BARBERA]

In tema di interpretazione adeguatrice, orientata alla conformità a Costituzione (c.d. interpretazione conforme), è sufficiente che il rimettente l'abbia plausibilmente esclusa anche solo perché improbabile o difficile; in tale evenienza la questione deve essere scrutinata nel merito dalla Corte costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 168 del 2020 e n. 42 del 2017*). [S. 237/20. Pres. MORELLI; Red. AMATO]

A fronte di adeguata motivazione circa l'impedimento ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al tenore letterale della disposizione censurata, la possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice *a quo* non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità. (*Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019 e n. 221 del 2015*). [S. 158/20. Pres. CARTABIA; Red. ANTONINI]

Nello stesso senso, S. 133/19, S. 78/29 e precedenti ivi citati.

Ove l'interpretazione conforme sia sperimentata, ma sia poi ritenuta impraticabile, l'eventuale non condivisione di tale lettura incide sul merito e non sul rito, e costituisce quindi ragione di eventuale infondatezza, e non di inammissibilità, della questione sollevata. (*Precedenti citati: sentenze n. 187 del 2019, n. 179 del 2019, n. 144 del 2019, n. 132 del 2018, n. 42 del 2017, n. 204 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015*). [S. 11/20. Pres. CAROSI; Red. MORELLI]

La verifica dell'esistenza e della legittimità delle interpretazioni alternative, che il rimettente abbia ritenuto di non poter far proprie, è questione che attiene al merito del giudizio e non alla sua ammissibilità. (*Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019, n. 158 del 2019, n. 78 del 2019 e n. 42 del 2017*). [S. 241/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

In senso analogo, S. 217/19, S. 12/19 e precedenti ivi citati.

L'effettivo esperimento del tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata – ancorché risolto dal giudice *a quo* con esito negativo per l'ostacolo ravvisato nella lettera della disposizione denunciata – consente di superare il vaglio di ammissibilità della questione incidentale sollevata. La correttezza o meno dell'esegesi presupposta dal rimettente – e, più in particolare, la superabilità o non superabilità degli ostacoli adottati a un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata – attiene invece al merito, e cioè alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa. (*Precedenti citati: sentenze n. 135 del 2018, n. 255 del 2017, n. 53 del 2017, n. 262 del 2015 e n. 221 del 2015*). [S. 189/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Se l'esito dell'attività esegetica del rimettente sia condivisibile, o non, è profilo che attiene al merito, e non più all'ammissibilità, delle questioni di legittimità

costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2019, n. 12 del 2019, n. 132 del 2018, n. 15 del 2018, n. 69 del 2017, n. 53 del 2017, n. 42 del 2017 e n. 221 del 2015*). [S. 144/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Quando il rimettente prospetta la via dell'interpretazione adeguatrice, ma esclude che essa sia percorribile, la questione incidentale di legittimità costituzionale che ne deriva non può ritenersi inammissibile a causa della erroneità di tale conclusione. In questo caso infatti il giudice *a quo* ha assolto al proprio dovere di motivazione sui requisiti di ammissibilità, e lo stabilire se l'interpretazione conforme è o non è praticabile attiene al merito, e non all'ammissibilità, della questione sollevata. (*Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 240 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015*). [S. 83/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

In presenza di adeguata motivazione che reputi preclusa un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate (nella specie, in ragione del loro tenore letterale e della lettura di esse accreditata in sede amministrativa), attiene al merito e non al profilo preliminare dell'ammissibilità della sollevata questione stabilire se l'interpretazione prescelta dal giudice rimettente sia la sola persuasiva. Lo scrutinio di costituzionalità si rende necessario, pure solo al fine di stabilire se la soluzione conforme a Costituzione rifiutata dal rimettente sia invece possibile. (*Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 95 del 2016 e n. 45 del 2016*). [S. 53/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

A fronte di adeguata motivazione circa l'impedimento ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al "tenore letterale della disposizione", la possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice *a quo* non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità. In virtù di tale orientamento, ormai consolidato, stabilire se l'interpretazione prescelta dal giudice rimettente sia da considerare la sola persuasiva, è profilo che esula dall'ammissibilità e attiene, per contro, al merito. (*Precedenti citati: sentenze n. 204 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016, n. 262 del 2015 e n. 221 del 2015*). [S. 42/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

Una volta che il giudice abbia consapevolmente scelto in modo non implausibile una determinata interpretazione della norma, ritenendola non altrimenti superabile che sollevando questione di legittimità costituzionale, la possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice *a quo* non ha ritenuto di fare propria, è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità (*Precedente citato: sentenza n. 221 del 2015*). [S. 240/16. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

6.2.1. Casi concreti

Sull'esclusione della possibilità «di addivenire ad una interpretazione conforme a Costituzione, per lettera, *ratio* e contesto di emanazione della disposizione censurata», v. S. 158/20. [Pres. CARTABIA; Red. ANTONINI] (*Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2020, n. 11 del 2020, n. 189 del 2019, n. 187 del 2019 e n. 179 del 2019*).

Sulla scelta dei rimettenti, che «assumono con piena convinzione la circostanza che quella prospettata, “secondo i normali canoni ermeneutici”, sia l’unica esegesi corretta della disposizione» censurata, e che, «proprio in virtù degli esiti cui tale esegesi conduce, ritengono che essa esibisca i vizi di illegittimità costituzionale prospettati», v. S. 241/19. [Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Sulla puntuale esposizione, «attraverso un percorso interpretativo non implausibile», delle ragioni che hanno indotto il rimettente a ritenere non praticabile l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, v. S. 187/19. [Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ] (*Precedenti citati: sentenze n. 135 del 2018, n. 42 del 2017, n. 262 del 2015 e n. 221 del 2015*).

Sul corretto utilizzo, da parte del rimettente, dei suoi poteri di interpretazione delle disposizioni rilevanti ai fini della decisione, escludendo la lettura proposita dalle parti del giudizio principale, mentre è profilo che attiene al merito della questione di legittimità costituzionale se l’ermeneusi prescelta sia da considerare la sola persuasiva, v. S. 179/19. [Pres. LATTANZI; Red. ANTONINI] (*Precedenti citati: sentenze n. 132 del 2018, n. 83 del 2017, n. 42 del 2017, n. 240 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015*)

Sulla scelta del rimettente, che si è diffuso ampiamente sull’interpretazione delle disposizioni censurate – nella parte in cui stabiliscono che l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato – soffermandosi in particolare sul significato da attribuire alla locuzione «rifiuto delle cure», la quale comprenderebbe, alla luce della *ratio legis* e del diritto costituzionale all’autodeterminazione, anche il rifiuto delle cure necessarie al mantenimento in vita, per cui gli «ha inoltre espressamente escluso di poter interpretare detta locuzione come non comprensiva del rifiuto di tali cure», v. S. 144/19. [Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, non è accolta l’eccezione d’inammissibilità, perché il giudice *a quo* avrebbe ommesso di esperire il tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata. Il rimettente si è prospettato la via dell’interpretazione adeguatrice, ma l’ha esclusa sulla base di una motivazione articolata e congrua, dati l’inequivoco tenore letterale della norma e l’orientamento del Consiglio di Stato assunto a «diritto vivente», sicché, se l’ermeneusi prescelta sia da considerare la sola persuasiva è profilo che esula dall’ammissibilità e attiene al merito della questione di legittimità costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2017, n. 42 del 2017, n. 240 del 2016, n. 9 del 2016, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015*). [S. 132/18. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

Sulla necessità che la Corte costituzionale, nell’esaminare il merito della questione, sia comunque tenuta a verificare l’esistenza di alternative ermeneutiche che consentano di interpretare la disposizione legislativa in modo conforme a Costituzione, sebbene la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente

orientata sia stata «sperimentata e consapevolmente scartata dal rimettente, attraverso l'enunciazione di argomenti testuali, logici, sistematici e storici, che denotano il tentativo in concreto di saggiare la possibilità di esegesi alternative, eventualmente conformi a Costituzione», v. S. 69/17. [Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]. (*Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 219 del 2016, n. 204 del 2016, n. 221 del 2015 e n. 356 del 1996*).

V. anche S. 237/20, S. 133/19, S. 131/19, S. 158/19, S. 43/18, S. 40/18, S. 15/18, S. 35/17 e O. 54/17.

6.3. Inequivoco tenore letterale della disposizione censurata

L'univoco tenore della disposizione segna il confine in presenza del quale il tentativo di interpretazione conforme deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale; d'altra parte, quando il giudice *a quo* abbia consapevolmente reputato che il tenore della disposizione censurata impone una determinata interpretazione e ne impedisce altre, eventualmente conformi a Costituzione, la verifica delle relative soluzioni ermeneutiche non attiene al piano dell'ammissibilità, ed è piuttosto una valutazione che riguarda il merito della questione. (*Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2020, n. 221 del 2019, n. 133 del 2019, n. 83 del 2017, n. 82 del 2017 e n. 232 del 2013*). [S. 118/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

In termini analoghi, seppure più sintetici, S. 102/21 e precedenti ivi citati.

Sono ammissibili le questioni incidentali di legittimità costituzionale quando il rimettente assolve con motivazione adeguata e convincente l'obbligo di verificare la praticabilità dell'interpretazione adeguatrice, argomentando che la lettera della disposizione censurata (...) non permette alcuna interpretazione costituzionalmente orientata. (*Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2017, n. 36 del 2016 e n. 221 del 2015*). [S. 41/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

La più recente giurisprudenza costituzionale esclude che il mancato ricorso da parte del giudice *a quo* ad un'interpretazione costituzionalmente orientata possa essere causa d'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale, quando vi sia un'adeguata motivazione circa l'impedimento a tale interpretazione, in ragione del tenore letterale della disposizione. (*Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2017, n. 69 del 2017, n. 42 del 2017 e n. 221 del 2015*). [S. 15/18. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

Quando il rimettente si prospetta la via dell'interpretazione conforme ma esclude che essa sia percorribile, la questione di legittimità costituzionale che ne deriva non può ritenersi inammissibile. Al contrario, laddove l'univoco tenore letterale della disposizione precluda un'interpretazione conforme, s'impone il sindacato di legittimità costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2017, n. 82 del 2017, n. 241 del 2016 e n. 219 del 2016*). [S. 268/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

L'obbligo di addivenire a un'interpretazione conforme alla Costituzione deve cedere il passo all'incidente di costituzionalità, laddove essa sia incompatibile con il tenore letterale della disposizione. Infatti, quando non sia in grado di trarre dalla disposizione alcuna norma conforme alla Costituzione, il giudice è tenuto

ad investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale. (*Precedente citato: sentenza n. 36 del 2016*). [S. 258/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

L'inequivocabile tenore letterale della disposizione [censurata] preclude una diversa interpretazione, atta a salvaguardarne la compatibilità con i precetti costituzionali evocati dal rimettente. [S. 241/16. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

6.3.1. Casi concreti

Sulla «chiarezza del disposto della disposizione censurata», che «non consente di ipotizzare un'interpretazione diversa da quella seguita», v. S. 231/20. [Pres. MORELLI; Red. de PRETIS]

Sull'adeguata motivazione «in ordine alla esclusa possibilità di addivenire ad una interpretazione conforme a Costituzione», in quanto il rimettente «non ha mancato di prendere in considerazione la praticabilità di una via ermeneutica volta a riconoscere la tutela richiesta dalle ricorrenti, ma è poi pervenuto ad escluderla per l'ostacolo, a suo avviso non superabile, rinvenibile nella lettera (in particolare nell'incipit)» delle disposizioni censurate, v. S. 230/20. [Pres. MORELLI; Red. MORELLI] (*Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2020, n. 11 del 2020, n. 189 del 2019, n. 187 del 2019 e n. 179 del 2019*).

Sulla ritenuta impraticabilità di una interpretazione adeguatrice «alla luce dell'univoco dato testuale della disposizione censurata», v. S. 150/20. [Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

Sull'impossibilità di poter accedere ad una interpretazione orientata conforme al diritto dell'Unione, in ragione del tenore letterale della disposizione censurata, che «nel suo radicale rigore preclude a monte sia la possibilità di accedere a soluzioni interpretative costituzionalmente orientate che letture alternative del complessivo quadro normativo di riferimento», v. S. 245/19. [Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Sull'omessa sperimentazione, da parte dei rimettenti, di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 570-*bis* cod. pen. e degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 7, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 21 del 2018, poiché a loro avviso non è «possibile estendere la portata del nuovo art. 570-*bis* cod. pen. alla violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, (...) ostando a tale soluzione l'indicazione del solo "coniuge" come soggetto attivo del reato», v. S. 189/19. [Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Sul mancato esperimento del tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della norma censurata, considerato che il dato testuale è ambiguo – cosicché l'interpretazione proposta dalla parte, *prime facie* plausibile, non è sostenibile – mentre la scelta del legislatore attiene al merito della questione prospettata, v. S. 197/18. [Pres. LATTANZI; Rel. MODUGNO; Red. VIGANÒ]

Sulla plausibile esclusione, da parte del rimettente, di una diversa lettura adeguatrice del censurato art. 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 122 del 2005 che, fornendo la nozione di "immobile da costruire", definisce l'ambito applicativo

della relativa normativa di tutela, «avendo puntualmente e correttamente rilevato che il dato testuale non consente l'estensione della speciale normativa in questione anche alle ipotesi di acquisto di immobile da costruire per il quale non sia stato ancora richiesto il relativo permesso (c.d. acquisto sulla carta), il cui relativo contratto preliminare è in sé lecito, potendo la prestazione di cose future essere dedotta nel contratto ai sensi dell'art. 1348 cod. civ., salvi i particolari divieti di legge, ed essendo legittima la vendita di cose future», v. S. 32/18. [Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Sulla motivata esclusione, da parte del rimettente, della possibilità di attribuire al censurato art. 152, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ. un significato diverso da quello sospettato di incostituzionalità, avendo correttamente ritenuto che il suo tenore letterale «imponga di dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio previdenziale in tutti i casi in cui la parte non ha assolto all'obbligo di indicare espressamente il valore della prestazione dedotta in giudizio», v. S. 241/17. [Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

Sulla corretta valutazione del rimettente, che, al fine di estendere ai soggetti danneggiati da vaccinazione antinfluenzale il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, ha sollevato questione di costituzionalità di tale disposizione, «avendo ravvisato nel tenore testuale di essa, espressamente riferito alle menomazioni permanenti derivanti da vaccinazioni obbligatorie, un impedimento all'interpretazione costituzionalmente conforme, non superato dalla sentenza n. 107 del 2012», v. S. 268/17. [Pres. GROSSI; Red. ZANON] (*Precedente citato: sentenza n. 107 del 2012*).

Sulla corretta premessa ermeneutica del giudice tutelare rimettente che, «richiesto dall'amministratore di sostegno di autorizzare la trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza italiana, ha escluso la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 10 della legge n. 91 del 1992 volta a esonerare dal giuramento il disabile straniero impossibilitato a prestarlo», v. S. 258/17. [Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

Sulla ritenuta preclusione, dal testo normativo, di un'interpretazione che consenta al rimettente «di revocare l'ordinanza di sospensione del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, qualora si accerti che l'capacità del proposto è irreversibile», v. S. 208/17. [Pres. GROSSI; Red. LATTANZI] (*Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017 e n. 39 del 2004*).

Sull'interpretazione del rimettente, che ha ritenuto che una interpretazione alternativa dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 – nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla modificazione, mediante trattamento medico-chirurgico, dei caratteri sessuali primari della persona istante – sia preclusa dal tenore letterale della disposizione censurata e che l'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, pur ove inteso nel senso di attribuire al trattamento medico-chirurgico carattere eventuale, si riferisca ai casi concreti nei quali i caratteri sessuali siano già modificati, v. S. 180/17. [Pres. GROSSI; Red. AMATO] (*Precedente citato: sentenza n. 221 del 2015*).

Sull'univoco tenore letterale della disposizione censurata che preclude un'interpretazione adeguatrice, tale per cui sarebbe possibile «estendere ai periodi di

disoccupazione dell'ultimo quinquennio di vita lavorativa le reiterate affermazioni del principio di "neutralizzazione della contribuzione" presenti nella giurisprudenza costituzionale», le quali, inoltre, «hanno sempre ponderato le peculiarità delle fattispecie di volta in volta scrutinate (contribuzione volontaria, periodi di minore retribuzione, integrazione salariale) e, pur presupponendo una *ratio decidendi* unitaria, sono intervenute sulla normativa applicabile in maniera puntuale, con valutazioni calibrate sulla specificità delle molteplici situazioni coinvolte», v. S. 82/17. [Pres. GROSSI; Red. SCIARRA] (*Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2016, n. 78 del 2012, n. 433 del 1999, n. 432 del 1999, n. 201 del 1999, n. 427 del 1997, n. 388 del 1995, n. 264 del 1994, n. 428 del 1992 e n. 307 del 1989*).

Sulla necessità di scrutinio nel merito della Corte costituzionale quando il rimettente ha considerato «impossibile ricavare dalla disposizione censurata, in ragione del suo tenore letterale, altra norma se non quella – ritenuta con adeguata motivazione non implausibile – che consente alle università di fornire tutti i propri corsi in lingua diversa da quella ufficiale della Repubblica», v. S. 42/17. [Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

V. anche S. 165/20, S. 151/20, S. 218/20, S. 54/19, O. 207/18 e S. 218/17.

6.4. Divieto di analogia (casistica)

Sull'impossibilità, «[i]n omaggio al criterio ermeneutico di cui all'art. 14, secondo comma, delle Preleggi», di un'interpretazione costituzionalmente orientata che estenda le deroghe puntualmente previste alla regola generale, le quali «non possono che intendersi come tassative, e insuscettibili pertanto di estensione analogica», v. S. 231/18. [Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

In presenza di una specifica regolamentazione delle intrusioni investigative sulla corrispondenza epistolare e vertendosi in materia presidiata da riserve di legge e di giurisdizione (art. 15 Cost.), non è consentita l'applicazione analogica della disciplina delle intercettazioni, di cui all'art. 266 cod. proc. pen., né l'applicazione di quella in materia di prove atipiche, di cui all'art. 189 dello stesso codice, sicché non è implausibile, bensì conforme ai principi costituzionali, concludere che, in base al vigente quadro normativo e al "diritto vivente", non possano essere utilizzate forme di captazione della corrispondenza postale diverse dal sequestro o, per i detenuti, dalla procedura mediante visto di controllo. [S. 20/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

6.5. Interpretazione di norme costituzionali

Per il criterio di interpretazione sistematica del testo costituzionale, la portata di una norma può essere circoscritta soltanto da altre norme dello stesso testo o da altre ancora ad esse parificate. (*Precedenti citati: sentenze n. 127 del 1977 e n. 2 del 1963*). [S. 123/18. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

7. Interpretazione di atti amministrativi (circolari)

Le indicazioni operative date dall'NPS con proprie circolari non assurgono al rango di diritto vivente, e possono quindi essere disattese seguendo una interpretazione costituzionalmente adeguata, che eviti l'eliminazione radicale e retroattiva di una prestazione previdenziale già acquisita, in contrasto con i principi a

più riprese enunciati dalla giurisprudenza costituzionale. [S. 53/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

L'eventuale diversa applicazione data dall'NPS alla norma censurata non vincola il giudice nella sua istituzionale funzione interpretativa della legge, soprattutto quando si possa esplorare un'interpretazione adeguatrice che [...] preservi la compatibilità della norma denunciata con i principi di ragionevolezza, di legittimo affidamento e di adeguatezza della tutela previdenziale. (*Precedente citato: sentenza n. 296 del 1995*). [S. 53/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

Capitolo 10. Prospettazione della questione

1. Motivazione

1.1. Caratteri generali

L'ambiguità della domanda formulata dal rimettente in forma alternativa non rende inammissibili le questioni sollevate quando è superabile in via interpretativa, guardando ai passaggi motivazionali dell'ordinanza di rimessione. (*Precedenti*: S. 152/2020 - mass. 42563; S. 75/2020 - mass. 42219; S. 58/2020 - mass. 42156). [S. 198/23. Pres. SCIARRA; Red. PATRONI GRIFFI]

La mancata espressa inclusione nel *petitum* di disposizioni anch'esse applicabili [alla fattispecie oggetto del giudizio principale] non si risolve in un vizio dell'ordinanza di rimessione quando la sua motivazione consente alla Corte costituzionale di individuare il contesto normativo effettivamente investito dalle censure formulate. (*Precedenti*: S. 142/2023 - mass. 45829; S. 12/2023; S. 224/2020 - mass. 42756; S. 14/2019 - mass. 42463). [S. 198/23. Pres. SCIARRA; Red. PATRONI GRIFFI]

Alla prospettazione cumulativa della lesione dei parametri costituzionali evocati, senza che siano illustrate le ragioni per cui la normativa censurata integrerebbe la loro violazione, consegue l'inammissibilità delle questioni. (*Precedenti*: S. 185/2023 - mass. 45785; S. 32/2023 - mass. 45351; S. 182/2022 - mass. 44951; S. 252/2021). [S. 198/23. Pres. SCIARRA; Red. PATRONI GRIFFI]

Ai fini dell'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale non è sufficiente la mera indicazione delle norme da raffrontare. (*Precedenti*: S. 118/2022 - mass. 44817; S. 213/2021 - mass. 44351; S. 178/2021 - mass. 44156; S. 126/2018 - mass. 41339; S. 70/2015 - mass. 38330). [S. 194/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

Le discrepanze tra la motivazione e il dispositivo dell'ordinanza di rimessione possono essere risolte tramite l'impiego degli ordinari criteri ermeneutici, quando dalla lettura coordinata delle due parti dell'atto emerga l'effettiva volontà del rimettente. (*Precedente*: S. 228/2022). [S. 35/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

Nello stesso senso, S. 63/23.

Il riferimento alla retroattività per una normativa destinata a operare solo per il futuro non rende incerta la motivazione, quando essa è calibrata sulla modifica peggiorativa del rapporto, secondo il meccanismo della c.d. retroattività impropria. (*Precedente*: S. 234/2020 - mass. 43227). [S. 182/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

Nello stesso senso, S. 136/22.

Il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni incidentali di legittimità costituzionale non può impedire al giudice delle leggi l'esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite. (*Precedenti*: O. 18/2021 - mass.

43561; O. 183/1996 - mass. 22900; O. 230/1975 - mass. 8068; O. 100/1970 - mass. 5070). [O. 94/22. Pres. AMATO; Red. ANTONINI]

La presunta discrepanza tra la motivazione e il dispositivo dell'ordinanza di rimessione può agevolmente risolversi tramite gli ordinari criteri ermeneutici, leggendo il secondo anche alla luce della prima, nella parte in cui la medesima rivela l'effettiva volontà del giudice. [S. 214/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Le lacune nella descrizione della fattispecie, oggetto del giudizio principale, determinano l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto non consentono di verificarne l'effettiva rilevanza. (*Precedenti citati: ordinanze n. 147 del 2020, n. 108 del 2020, n. 203 del 2019 e n. 64 del 2019*). [S. 114/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Il rimettente è chiamato a dare contezza delle ragioni per cui la disciplina censurata vale ad attuare il diritto dell'Unione. In mancanza, la prospettazione dei motivi di asserito contrasto tra la norma denunciata e il parametro costituzionale risulta generica, con conseguente inammissibilità della relativa questione. (*Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2019, n. 37 del 2019, n. 194 del 2018, n. 111 del 2017 e n. 63 del 2016*). [S. 190/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

La giurisprudenza costituzionale segnala la necessità di tenere sempre distinte la genericità della questione come motivo di inammissibilità dall'infondatezza della questione come giudizio di merito. (*Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2020, n. 206 del 2019, n. 29 del 2019, n. 84 del 2017 e n. 69 del 2017*). [S. 139/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

Spetta al giudice *a quo* il compito di accertare e adeguatamente motivare, caso per caso, se il trattamento sanzionatorio amministrativo previsto dalla legge di depenalizzazione sia in concreto più gravoso di quello previgente: rimanendo, in difetto, la questione sollevata inammissibile. (*Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2018 e n. 68 del 2017*). [S. 96/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

Il giudice *a quo* è tenuto ad individuare la norma o la parte di essa che determina la paventata lesione dei parametri costituzionali invocati. (*Precedenti citati: sentenza n. 218 del 2014; ordinanza n. 189 del 2017*). [O. 8/20. Pres. CAROSI; Red. BARBERA]

Per il principio dell'autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, non può farsi ricorso alle integrazioni spese [...] dalle parti costituite. (*Precedenti citati: ordinanze n. 111 del 2019, n. 37 del 2018 e n. 209 del 2015*). [S. 241/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Non basta l'indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2017, n. 35 del 2017, n. 120 del 2015 e n. 236 del 2011; ordinanze n. 26 del 2012, n. 321 del 2010 e n. 181 del 2009*). [S. 212/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Attiene al merito – e non al profilo preliminare dell’ammissibilità – la valutazione della forza persuasiva degli argomenti addotti a sostegno delle censure. (*Precedente citato: sentenza n. 259 del 2017*). [S. 212/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

La motivazione carente, insufficiente e confusa dell’ordinanza di rimessione determina la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, quando i vizi siano particolarmente gravi. (*Precedente citato: ordinanza n. 373 del 2004*). [O. 54/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Ai fini dell’ammissibilità della questione di costituzionalità, non è sufficiente la mera evocazione di disposizioni distinte, collocate in contesti normativi diversi, senza che siano illustrati i nessi che fra le stesse intercorrono. [S. 259/17. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale priva di un’adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrebbene violazione del parametro costituzionale evocato. (*Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2016, n. 120 del 2015 e n. 236 del 2011*). [S. 240/17. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

Il carattere oscuro e contraddittorio della motivazione della questione di legittimità costituzionale è già di per sé sufficiente a determinarne l’inammissibilità. (*Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 244 del 2011; ordinanza n. 369 del 2006*). [S. 161/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

Il rimettente deve espressamente indicare i motivi che osterebbero alla non applicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell’Unione europea, venendo altrimenti meno la sufficienza della motivazione in ordine alla rilevanza della questione. (*Precedenti citati: ordinanza n. 298 del 2011, che richiama le sentenze n. 288 del 2010, n. 227 del 2010, n. 125 del 2009 e n. 284 del 2007*). [O. 95/17. Pres. GROSSI; Red. CRISCUOLO]

L’ordinanza di rimessione deve avere caratteri di “autosufficienza“, a pena di inammissibilità della questione sollevata. [S. 42/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

È da respingere l’eccezione d’inammissibilità per carenze motivazionali, ove risulti chiaro ed argomentato ciò che il giudice *a quo* lamenta. [S. 35/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

La mancanza, nell’ordinanza di rimessione, di un’adeguata motivazione in ordine all’asserita violazione del parametro evocato costituisce ragione di manifesta inammissibilità, preliminare ed assorbente rispetto all’inconferenza dello stesso parametro. [S. 12/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

1.1.1. Casi concreti: adeguatezza della motivazione

Sono dichiarate inammissibili, per grave carenza del percorso argomentativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Calabria, in riferimento agli artt. 3, 24, 70, 100, 102, primo comma, 103, 104, primo comma, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., –

quest'ultimo in relazione al Preambolo alla CDFUE, all'art. 3 TUE, all'art. 6 CEDU – nonché all'art. 119, sesto comma, in combinato disposto con gli artt. 1, 2 e 3 Cost., dell'art. 38, commi 1-*terdecies*, 2-*bis* e 2-*ter* del d.l. n. 34 del 2019, come convertito, che consente agli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 18 del 2019, di riproporre i piani per adeguarli alla normativa vigente, anche quando gli stessi siano stati già oggetto di pronuncia della Corte dei conti. Il giudice *a quo* – nell'evocare cumulativamente una pluralità di parametri, alcuni dei quali interposti, e di principi di ampio respiro, e ciò anche in riferimento a norme che hanno un diverso contenuto precettivo – non motiva adeguatamente in ordine all'asserito contrasto e non specifica quali dei differenti precetti espressi dai parametri evocati sarebbero stati in concreto lesi dalle disposizioni censurate; né, inoltre, dà conto delle ragioni per cui le disposizioni censurate sarebbero ascrivibili alla categoria della legge-provvedimento, affermandolo in maniera meramente assertiva, senza alcun elemento concreto utile a darne riscontro. [S. 115/20. Pres. CARTABIA; Red. CAROSI]

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal TRGA, sez. aut. di Bolzano, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 49, 56 e 106 TFUE – dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018, il quale dispone che le concessioni e i relativi rinnovi relativi a impianti funiviari a uso turistico-sportivo – rilasciate anteriormente alla entrata in vigore della medesima legge provinciale, ai sensi della legge prov. Bolzano n. 87 del 1973 e della legge prov. Bolzano n. 1 del 2006 – si configurano come provvedimenti autorizzatori riconducibili alla previsione dell'art. 164, comma 1, secondo periodo, cod. contratti pubblici, ricadendo così al di fuori dell'ambito delle disposizioni che impongono l'indizione di procedure a evidenza pubblica. Il rimettente non ha svolto la benché minima argomentazione volta a chiarire perché la disposizione censurata si ponga in contrasto con le indicate disposizioni di diritto primario dell'Unione europea. [S. 103/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

È dichiarata inammissibile, per carenza di adeguata motivazione, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal TAR Lazio, sez. terza-*bis*, in riferimento all'art. 41, primo comma, Cost. – dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, secondo cui il trattamento straordinario di integrazione salariale, in caso di presentazione tardiva della domanda, decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima. È apodittica l'argomentazione del rimettente, secondo cui la disposizione censurata lederebbe la sfera di libertà di iniziativa economica dell'imprenditore in quanto porrebbe a suo carico l'onere del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti che lo Stato riconosce come proprio, ma a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di aiuti; il rimettente infatti non motiva le ragioni per le quali essa assumerebbe un rilievo tale da determinare una lesione diretta e rilevante all'esercizio della libertà di impresa. (*Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2015 e n. 96 del 2012*). [S. 90/20. Pres. CARTABIA; Red. PROSPERETTI]

Sull'idonea argomentazione, offerta dai rimettenti, «a sostegno dell'asserita violazione dei parametri evocati, soffermandosi criticamente sulla discrezionalità

esercitata sia dal legislatore delegante, che avrebbe riconosciuto eccessivi margini di manovra a quello delegato, sia da quest'ultimo, che ne avrebbe abusato», v. S. 170/19. [Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Sull'adempimento dell'obbligo di motivare sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in materia di *referendum* popolare ex art. 133 Cost., pur caratterizzandosi, l'ordinanza di rimessione, «per alcune singolarità argomentative (nonché per alcune vere e proprie inesattezze, come, ad esempio, l'affermazione che la semplice prospettazione, ad opera della parte, di un'eccezione di legittimità costituzionale comporterebbe il sorgere, in capo al giudice, del dovere di sollevare la relativa questione)», perché essa, «complessivamente considerata, non manca di esporre le ragioni che inducono il rimettente a dubitare che il presupposto procedimentale della consultazione delle "popolazioni interessate" previsto dall'art. 133, secondo comma, Cost., sia stato correttamente rispettato, alla luce della giurisprudenza costituzionale sul punto», v. S. 214/19. [Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Sulla possibilità di evocare più parametri, pur «non avendo svolto il ricorrente alcuna analisi relativa a ciascun articolo invocato», perché tali disposizioni, «complessivamente considerate, enunciano i principi dai quali si ricava la regola generale della necessaria previsione di procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione di contratti aventi ad oggetto servizi pubblici, regola della cui violazione da parte della disposizione censurata il rimettente si duole», v. S. 103/20. [Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

È dichiarata manifestamente inammissibile – per difetto di motivazione della censura – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo d.lgs., sollevata dalla Corte di appello di Milano in riferimento all'art. 24 Cost. La lesione di tale parametro, benché prospettata nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, non trova alcun chiaro supporto di motivazione nel corpo dell'ordinanza stessa, essendosi il rimettente limitato a sottolineare che la norma denunciata, come interpretata dalle sez. unite della Cassazione, non è necessaria per porre rimedio a una menomazione del diritto di difesa. [O. 21/19. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

Sulle «motivazioni addotte dal rimettente – in uno con quelle afferenti all'impossibilità di dare della disposizione censurata un'interpretazione conforme a Costituzione, preclusa dall'incontrovertibile dato testuale – [...] sufficienti, congrue e coerenti nel dimostrare il rapporto di pregiudizialità tra le questioni proposte e la decisione da assumere», v. S. 18/19. [Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Sull'ampia motivazione «su tutti i parametri costituzionali evocati, mentre l'argomentazione circa l'erroneità di tali motivazioni è profilo che attiene esclusivamente al merito delle questioni», v. S. 223/18. [Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Sulla possibilità che la «motivazione, ancorché succinta, consente di comprendere la ragione della doglianza del rimettente in riferimento alla dedotta violazione», v. S. 250/17. [Pres. GROSSI; Red. SCIARRA] (*Precedente citato: sentenza n. 70 del 2015*).

1.1.2. Segue: plausibilità

Sul ragionamento non implausibile del rimettente, «secondo il quale il provvedimento amministrativo successivamente adottato potrebbe considerarsi meramente ricognitivo dell'effetto censurato – anziché idoneo a reiterarlo – e, come tale, prima ancora che “atipico”, addirittura superfluo», v. S. 270/20. [Pres. CORAGGIO; Red. ZANON] (*Precedenti citati: sentenze n. 218 del 2020 e n. 208 del 2019*).

Sulla motivazione del rimettente «non implausibile, ancorché opinabile, idonea ad escludere che nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi *ictu oculi* manifestamente insussistente», in materia di revoca della patente, v. S. 99/20. [Pres. CARTABIA; Red. MORELLI] (*Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2020 e n. 22 del 2018*).

Sulla non implausibilità – per, tra l'altro, la «precisa ricostruzione dei fatti descritta nell'ordinanza di rimessione» – della ritenuta esistenza dell'interesse ad agire del ricorrente nel giudizio *a quo*, in materia di criteri per l'accesso dei magistrati alla pensione di vecchiaia, v. S. 131/18. [Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Sulla motivazione «plausibile, corretta e sufficiente a fondare la rilevanza della questione», con la quale il rimettente «ha osservato che, per decidere sull'eccezione di tardività sollevata dall'amministrazione e dal controinteressato, deve fare applicazione della norma censurata», v. S. 45/19. [Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO] (*Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2018 e n. 225 del 2018; ordinanze n. 184 del 2017 e n. 171 del 2017*).

Sul tenore dell'ordinanza di rimessione, da cui «si evince con sufficiente chiarezza la violazione su cui si incentrano le censure», per cui «è influente che il giudice *a quo* non menzioni anche nel dispositivo l'art. 117 Cost. e che non individui in termini circostanziati il comma che assume sia violato», rilevando, «piuttosto, che la questione, nel contesto della motivazione, risulti chiaramente enunciata e sia corroborata da argomenti idonei a farne cogliere il senso», v. S. 264/20. [Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

V. anche S. 276/20, sulla sufficiente stringatezza della motivazione sulla non manifesta infondatezza, S. 271/19, in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici, S. 125/18, in materia di gestione e raccolta del gioco o mediante apparecchi del tipo Amusement with prizes (AWP) e Video lottery terminal (VLT), S. 56/17, in materia di ineleggibilità a consigliere regionale.

1.1.3. Segue: difetto di contraddittorietà

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza di rimessione, formulata dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-*sexies*, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, come conv., nella parte in cui include il delitto di ricettazione tra quelli

per i quali, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, è sempre disposta la c.d. confisca “allargata”. Il rimettente, se pure ha riconosciuto che tale delitto è idoneo a creare un’accumulazione economica, possibile strumento di ulteriori delitti, basa il dubbio di costituzionalità proprio sulla considerazione che quella indicata non rappresenterebbe una costante, ma una mera eventualità, per di più marginale nell’esperienza applicativa della figura delittuosa in questione. [S. 33/18. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

Non è accolta l’eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998, atteso che l’ordinanza di rimessione è inequivocabilmente orientata a sostenere che le misure previste dalla norma censurata e quelle dell’art. 196 t.u. finanza costituiscono sanzioni di natura “sostanzialmente penale”, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, che viene adeguatamente esaminata anche nei suoi sviluppi più recenti, e che il richiamo alle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato – i cui orientamenti, pure riferiti dal giudice *a quo*, ne evidenziano l’assoluta diversità di natura – è svolto unicamente allo scopo di esperire un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione e al diritto eurounitario, per poi escluderne l’effettiva praticabilità. [S. 240/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

V. anche, in materia elettorale, S. 35/17.

1.2. Questione già sollevata in altri giudizi

Quando il giudice [nel caso di specie: tributario] si trovi a dover fare applicazione di una norma già sospettata di illegittimità costituzionale, e condivida la valutazione di non manifesta infondatezza della questione, sarà tenuto a sua volta a sollevare la questione davanti la Corte costituzionale, anche per garantire alle parti del processo dinanzi a sé la partecipazione al giudizio costituzionale. (*Precedente: S. 218/2021*). [S. 164/23. Pres. SCIARRA; Red. PATRONI GRIFFI]

Nel caso di ordinanze successive a una previa rimessione della questione, la motivazione degli atti introduttivi risulta idonea se – pur ripetendo pedissequamente la motivazione in diritto della prima ordinanza – vi antepone un sunto sufficiente degli accadimenti processuali, idoneo a consentire alla Corte costituzionale il controllo esterno sulla rilevanza. [S. 164/23. Pres. SCIARRA; Red. PATRONI GRIFFI]

1.3. Censura di norme regionali

L’assunzione a parametro dell’art. 117 Cost., anziché delle previsioni degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, implica l’onere di specificarne adeguatamente le ragioni, a pena di inammissibilità della questione. (*Precedenti citati: sentenze n. 58 del 2016 e n. 151 del 2015*). [O. 247/16. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

Lo scrutinio sulla normativa regionale censurata va riferito ai parametri vigenti al momento della sua emanazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2015 e n. 62 del 2012; ordinanza n. 172 del 2016*). [O. 247/16. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

1.4. Motivazione *per relationem*

L'autonomia di ciascun giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione, impongono al giudice *a quo* di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza, non potendo limitarsi ad un mero richiamo a quelli evidenziati in altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi. (*Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2018, n. 83 del 2018, n. 170 del 2015 e n. 103 del 2007; ordinanze n. 85 del 2018, n. 64 del 2018, n. 19 del 2018, n. 156 del 2012 e n. 33 del 2006*). [S. 92/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

La motivazione tramite rinvio 'interno' ad altra parte dell'ordinanza di rimessione è ammissibile, purché sia chiara la portata della questione. (*Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2020, n. 83 del 2016, n. 68 del 2011 e n. 438 del 2008*). [S. 276/20. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

In senso identico, S. 231/20; in senso analogo, S. 33/19 e precedenti citati.

L'onere di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che grava sul rimettente non è assolto dal mero richiamo alla giurisprudenza costituzionale, da sola comunque inidonea ad assolvere tale onere. (*Precedente citato: ordinanza n. 85 del 2018*). [S. 223/20. Pres. MORELLI; Red. ANTONINI]

La motivazione *per relationem*, attraverso il richiamo agli argomenti evidenziati dalle parti o ad altre pronunce giurisdizionali, non è ammessa se il rimettente non esplicita i motivi della ritenuta non manifesta infondatezza e non mostra di aderire alle argomentazioni a cui si richiama. (*Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2019 e n. 88 del 2018; ordinanze n. 85 del 2018 e n. 64 del 2018*). [S. 160/20. Pres. CARTABIA; Red. PROSPERETTI]

Non può ritenersi che la motivazione sia *per relationem* quando il rimettente abbia pienamente ottemperato all'obbligo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza. (*Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2015, n. 7 del 2014, n. 234 del 2011 e n. 143 del 2010; ordinanze n. 175 del 2013, n. 239 del 2012 e n. 65 del 2012*). [S. 88/18. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

In senso analogo, S. 214/19 e precedenti ivi citati.

Nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale non è ammessa la c.d. motivazione *per relationem* [in specie, con generico richiamo al contenuto di una sentenza costituzionale]: dato il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, il giudice *a quo* deve rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene la questione non manifestamente infondata, facendole proprie. (*Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2015 e n. 7 del 2014; ordinanze n. 20 del 2014 e n. 175 del 2013*). [O. 85/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

Nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale non è ammessa la c.d. motivazione *per relationem*, giacché il principio di autonomia di ciascun giudizio

incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione impongono al giudice *a quo* di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della ritenuta non manifesta infondatezza, non potendo [egli] limitarsi ad un mero richiamo di quelli evidenziati dalle parti nel corso del processo principale ovvero da altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi. (*Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 170 del 2015, n. 49 del 2015, n. 22 del 2015, n. 10 del 2015 e n. 103 del 2007; ordinanze n. 19 del 2018, n. 33 del 2014, n. 156 del 2012 e n. 33 del 2006*). [O. 64/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Nello stesso senso, S. 88/18, S. 214/19, O. 119/18, O. 19/17 e precedenti citati.

1.4.1. Casi concreti

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Fermo, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 25 e 38 Cost., dell'art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, che impone la revoca dell'assegno sociale a chi – condannato per delitti di particolare allarme sociale – versi in regime di detenzione domiciliare. L'ordinanza di rimessione risulta molto concisa e lacunosa, rinviando alle questioni di legittimità costituzionale come indicate dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio *a quo*, per cui i presupposti del giudizio di legittimità costituzionale al più possono essere desunti, e solo in parte, dagli ulteriori atti di causa. [S. 137/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 64 del 2017, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di autosufficienza delle argomentazioni addotte dal rimettente. Dalla lettura dell'ordinanza le argomentazioni addotte dal rimettente risultano svolte in modo autonomo, non rinviando alle deduzioni dei ricorrenti del giudizio principale, né richiamano passaggi argomentativi da essi svolti negli scritti difensivi, non rilevando come esse, eventualmente, si ispirino o facciano proprio quanto da essi dedotto negli atti depositati nel giudizio *a quo*. [S. 151/20. Pres. CARTABIA; Red. PROSPERETTI]

Sulla possibilità che l'ordinanza di rimessione riproduca «per sintesi» il contenuto di una precedente sentenza della Corte, «riportandone ampi stralci», e individuando «in maniera sufficientemente chiara e adeguata le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale della norma censurata, dovendo perciò escludersi che si tratti di un caso di motivazione *per relationem*», v. S. 88/18. [Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

È dichiarata manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost. – degli artt. 106 del d. lgs. n. 104 del 2010, e 395 e 396 cod. proc. civ., che non prevedono la revocazione della sentenza quando ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU. Il rimettente si limita ad affermare che tale obbligo discenderebbe dall'art. 46, par. 1, CEDU, e a richiamare *per relationem* le considerazioni in diritto illustrate in altra ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato. [O. 19/18. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

Sulla possibilità di rinviare «all'atto di parte non per l'individuazione dei termini delle questioni prospettate, ma solo con riferimento all'illustrazione» del particolare meccanismo normativo censurato (in materia elettorale), v. S. 35/17. [Pres. GROSSI; Red. ZANON] (*Precedente citato: ordinanza n. 239 del 2012*).

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è accolta l'eccezione di inammissibilità fondata sulla carenza di motivazione della censura relativa alla violazione dell'art. 24 Cost. Per quanto le argomentazioni ruotino principalmente attorno all'art. 3 Cost., v'è un intimo raccordo, nella prospettiva del rimettente, tra le censure evocative del principio di eguaglianza e del diritto di azione e di difesa, che l'istituto del patrocinio a spese dello Stato intende attuare e garantire. [S. 35/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale concernente la disparità di regime fiscale tra lavoratori dipendenti del settore pubblico e del settore privato relativamente alla tassazione della retribuzione di produttività, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancanza di motivazione, delle questioni riferite all'art. 53 Cost., potendo il principio di capacità contributiva essere considerato in questo contesto come specificazione settoriale del generale principio di eguaglianza, sicché valgono a sostegno di tale censura le stesse ragioni riconducibili alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost. (*Precedente citato: sentenza n. 223 del 2012*). [S. 153/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

Sulla possibilità che il precetto censurato «fa corpo» con quello previsto da altra disposizione del medesimo atto, «rappresentandone la naturale conseguenza, sicché le censure mosse a quest'ultima previsione si riverberano automaticamente sulla prima, senza che risulti necessaria una ulteriore e specifica motivazione della sua denunciata incostituzionalità», v. S. 96/20. [Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

È dichiarata manifestamente inammissibile – per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla legge n. 67 del 2014, censurato dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice del dibattimento, o del giudizio abbreviato, del giudice che abbia respinto la richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Il rimettente si limita, infatti, a richiamare genericamente l'eccezione formulata dal difensore dell'imputato in una memoria (integrata poi in udienza) e ad evocarne i parametri, affermando di ritenere la questione «non manifestamente infondata attesi i dubbi interpretativi sollevati in sede di applicazione della norma». [O. 19/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

1.5. Motivazione sulla rilevanza (rinvio)

V. Capitolo 11 (Rilevanza della questione), par. 3.

1.6. Motivazione sulla non manifesta infondatezza

In un contesto connotato dall'evocazione di parametri eterogenei, quando essi vengono richiamati in una generica deduzione d'insieme senza venire adeguatamente esaminati, il giudice *a quo* non assolve l'onere di motivazione su di esso

incombente in ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio di incostituzionalità prospettato in riferimento ai suddetti parametri, in quanto non basta l'indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione. (*Precedenti*: S. 115/2020 - mass. 43525; S. 212/2018 - mass. 40843). [S. 182/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

La giurisprudenza costituzionale richiede, in ordine alla non manifesta infondatezza, che i parametri siano invocati in maniera non apodittica e generica e che siano specificati i motivi per cui si ritenga verificata la violazione delle norme costituzionali, a pena di manifesta inammissibilità della questione proposta. (*Precedenti citati*: ordinanze n. 261 del 2012, n. 180 del 2011 e n. 31 del 2011). [O. 159/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Il rimettente ha l'obbligo di rendere esplicite, facendole proprie, le argomentazioni di parte sulla non manifesta infondatezza. (*Precedente*: S. 350/2007 - mass. 31732). [S. 109/22. Pres. AMATO; Red. SAN GIORGIO]

L'insufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, così come anche la determina l'incompleta ricostruzione della normativa di riferimento. (*Precedenti citati*: sentenze n. 265 del 2019, n. 102 del 2019 e n. 182 del 2018). [S. 114/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Nello stesso senso, S. 196/23, S. 234/20, S. 191/18 e S. 161/17.

Il difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza è causa di inammissibilità della questione incidentale quando sussiste la carenza di un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la norma censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato. (*Precedenti citati*: sentenze n. 54 del 2020, n. 33 del 2019 e n. 240 del 2017). [S. 30/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Dall'insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale consegue l'inammissibilità delle stesse. (*Precedenti citati*: sentenze n. 24 del 2019, n. 231 del 2018 e n. 134 del 2018). [S. 136/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

La motivazione dell'ordinanza di rimessione deve contenere tutte le indicazioni indispensabili per una corretta ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, richiesta non solo in relazione alle condizioni di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, ma anche al fine di valutare la non manifesta infondatezza di quest'ultima. (*Precedenti citati*: sentenze n. 56 del 2015 e n. 128 del 2014; ordinanza n. 120 del 2015). [O. 37/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

La mancata illustrazione delle ragioni di infondatezza dei motivi di ricorso – spiegati in via principale nel giudizio *a quo* ed aventi pregiudizialità logica – è causa di manifesta inammissibilità della questione sollevata. (*Precedenti citati*:

ordinanze n. 158 del 2013, n. 73 del 2011, n. 96 del 2010 e n. 22 del 2010). [O. 129/17. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

La motivazione inadeguata, perché lacunosa, in punto di non manifesta infondatezza comporta la manifesta inammissibilità della questione incidentale sollevata. (*Precedenti citati: sentenze n. 133 del 2016, n. 120 del 2015 e n. 70 del 2015*). [O. 247/16. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

1.6.1. Casi concreti

È dichiarata inammissibile, per carente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. add. alla CEDU, dell'art. 9, comma 12, legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, il quale prevede che i vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi decadono qualora, entro cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del piano stesso, l'intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento. L'ordinanza di rimessione è volta unicamente a denunciare la lesione degli artt. 42 e 117, terzo comma, Cost., e non indica alcuna ragione a sostegno di uno specifico contrasto della disposizione censurata con il parametro interposto sovranazionale; pertanto, il rimettente non ha assolto l'onere di motivazione sulla non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di legittimità costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2020 e n. 115 del 2020*). [S. 270/20. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Pisa in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 590-*bis* cod. pen. Dal tenore dell'ordinanza non risulta neppure chiaro a quale dei plurimi diritti garantiti dalla norma costituzionale evocata il rimettente intenda riferirsi. [S. 248/20. Pres. MORELLI; Red. VIGANÒ]

Sono inammissibili, per mancanza di un'adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria in riferimento agli artt. 3, 23, e 97, Cost., degli artt. 1, comma 6, 1-*bis* e 4-*bis* del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, che obbligano Autostrade per l'Italia spa (ASPI), concessionaria del tratto autostradale del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) a far fronte ai costi delle opere di ricostruzione e di ripristino del sistema viario, e a quelle connesse agli espropri delle aree interessate. Il rimettente omette di motivare in ordine al carattere definitivo, o meramente provvisorio, dell'imposizione dei costi degli espropri e delle cessioni a carico del concessionario. In assenza di una presa di posizione su questo profilo, la motivazione diviene "monca" di un punto di confronto determinante, perché, nella stessa prospettiva del giudice *a quo*, l'obbligo motivazionale muta nei suoi profili costitutivi e per i suoi riflessi sulla posizione giuridica del concessionario, a seconda che il sacrificio sia temporaneo o definitivo. [S. 168/20. Pres. CARTABIA; Red. BARBERA]

Sul «sufficiente vaglio», da parte del rimettente, delle condizioni di applicabilità del principio del divieto di *bis in idem*, «pur senza richiamare la più recente evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU», in quanto non si è limitato «ad assumere, *sic et simpliciter*, una violazione del divieto in questione, concepito in una prospettiva meramente processuale», v. S. 145/20. [Pres. CARTABIA; Red. AMOROSO] (*Precedenti citati: sentenza n. 222 del 2019; ordinanza n. 114 del 2020*).

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 5 del 2014, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. I rimettenti hanno motivato in maniera compiuta e idonea a sorreggere autonomamente le censure prospettate, soffermandosi criticamente sull'irragionevole discriminazione derivante dalla disciplina posta dalla disposizione censurata, rimanendo, pertanto, riservato al merito il vaglio in ordine alla eventuale idoneità della natura temporanea di quest'ultima a escludere la compromissione dei menzionati parametri costituzionali. [S. 288/19. Pres. CAROSI; Red. ANTONINI]

Sull'esposizione «in modo ampio, compiuto e chiaro» delle ragioni che inducono il rimettente «a porre in discussione la legittimità costituzionale delle norme censurate», v. S. 278/19. [Pres. CAROSI; Red. MODUGNO]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserito difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004. Il giudice *a quo* ha esposto in modo, *primo visu*, del tutto adeguato le ragioni del denunciato contrasto delle norme censurate con gli artt. 2, 3 e 32, primo comma, Cost. Quanto ai parametri residui (artt. 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.), le deduzioni del rimettente, se pure alquanto stringate, permettono comunque sia di cogliere il nucleo delle censure, anche perché collegate a quelle relative agli altri parametri. [S. 221/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Sull'ammissibilità della censura, «malgrado la obiettiva sinteticità» che la connota, tenendo conto di «una lettura complessiva delle ordinanze di rimessione», v. S. 97/19. [Pres. LATTANZI; Red. ANTONINI]

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per radicale assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Giudice di pace di Venezia, in riferimento agli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 CDFUE – dell'art. 2, comma 3, lett. a), n. 2), della legge n. 67 del 2014 e dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 7 del 2016, nella parte in cui hanno abrogato il delitto di ingiuria in precedenza previsto dall'art. 594 cod. pen. Il rimettente non ha chiarito in alcun modo in che senso debba ritenersi esistente una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta la quale imponga la criminalizzazione delle offese all'onore individuale né in che senso la tutela di quest'ultimo dovrebbe ritenersi materia ricadente entro l'ambito di applicazione del diritto eurounitario: condizione dalla quale dipende la stessa applicabilità della CDFUE negli ordinamenti degli Stati membri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 della Carta medesima.

(*Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018, n. 111 del 2017, n. 63 del 2016 e n. 80 del 2011*). [S. 37/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Sull'indicazione diffusa del rimettente «sulle ragioni che, a suo avviso, dimostrerebbero l'irragionevolezza della scelta legislativa, cosicché la pretesa violazione del principio di ragionevolezza, agevolmente ricondotta al parametro espressamente evocato, rende la censura sufficientemente motivata», v. S. 225/18. [Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Sulla possibilità di ricavare «agevolmente [...] le ragioni dei *vulnera* costituzionali ventilati», v. S. 53/18. [Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Sulla puntuale descrizione delle ragioni del contrasto con i principi costituzionali congiuntamente evocati, «onde i termini della questione risultano enucleati con un'argomentazione adeguata, che supera il vaglio preliminare di ammissibilità», v. S. 259/17. [Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

Sulle censure del rimettente «avvalorate dal richiamo alla pertinente giurisprudenza costituzionale [...] e illustrate da argomenti che non possono definirsi insufficienti o apodittici», v. S. 124/17. [Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

È dichiarata inammissibile – per difetto di motivazione sul presupposto logico-giuridico della sua non manifesta infondatezza – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. n. 267 del 1942 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2006), censurato – in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – dal Tribunale di Verona, sez. fall., nella parte in cui non consente la dichiarazione di fallimento anche oltre il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, qualora il rispetto di tale termine sia impedito dalla proposizione di una domanda di concordato preventivo ed il conseguente procedimento si sia concluso dopo la scadenza del termine annuale, con la dichiarazione di inammissibilità della domanda o comunque con la dichiarazione di revoca dell'ammissione o la mancata approvazione della proposta o la reiezione all'esito del giudizio di omologa. La questione prospettata assume come sua premessa che, all'interno del periodo annuale decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese, l'impresa cancellata possa ancora proporre una istanza di concordato preventivo, che andrebbe in tal modo ad affiancarsi ad eventuali contrapposte istanze creditorie volte alla declaratoria di fallimento; ma la legittimazione dell'impresa cancellata ad attivare una procedura di concordato è controversa in dottrina (che inclina a negarla) ed è stata da ultimo esclusa dalla giurisprudenza di legittimità [...], sicché – nulla avendo il rimettente argomentato su tale decisivo aspetto problematico ed avendo addirittura omesso di prenderlo in esame – risulta immotivato il presupposto logico-giuridico della non manifesta infondatezza della questione sollevata. (*Precedente citato: sentenza n. 319 del 2000*). [S. 9/17. Pres. GROSSI; Red. MORELLI]

2. *Petitum*

V. anche Capitolo 26 (I limiti al potere decisorio della Corte).

2.1. Individuazione

L'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un *petitum*, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emergano con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure. (*Precedente: S. 150/2021 - mass. 44034*). [S. 136/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

Laddove il giudice *a quo*, senza evidenziare alcun nesso di subordinazione logico-giuridica, chieda alla Corte costituzionale di scegliere tra i diversi interventi prospettati, e cioè dichiarare costituzionalmente illegittimi l'intero testo normativo censurato, ovvero singole norme di esso, secondo un'alternatività irrisolta che impedisca di identificare il verso delle censure, e perciò fornisca una prospettazione ancipite in ordine alla non manifesta infondatezza delle plurime questioni, la conseguenza è che esse sono inammissibili. (*Precedenti: S. 136/2022 - mass. 44792; S. 66/2022 - mass. 44740; S. 123/2021 - mass. 43987; S. 168/2020 - mass. 42597; S. 152/2020 - mass. 42563; O. 104/2020 - mass. 42975*). [S. 225/22. Pre. SCIARRA; Red. PETITTI]

Ben può il rimettente prospettare in termini gradatamente sequenziali, e quindi subordinati, i possibili esiti dello scrutinio di costituzionalità pur senza una formale e testuale qualificazione di ciascuna conclusione rispettivamente come "principale" e "subordinata". (*Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2019, n. 175 del 2018, n. 127 del 2017 e n. 280 del 2011*). [S. 35/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

L'alternatività del *petitum* che rende ancipite, e pertanto inammissibile, la questione di legittimità costituzionale è quella che non può essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi, come un'alternatività irrisolta. (*Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2020 e n. 58 del 2020; ordinanza n. 104 del 2020*). [S. 152/20. Pres. CARTABIA; Red. MORELLI]

Nello stesso senso, S. 66/22.

L'ambiguità e l'indeterminatezza del *petitum* costituiscono motivo di inammissibilità, così come l'incertezza circa l'intervento richiesto, se meramente ablativo oppure manipolativo-additivo, della normativa censurata. (*Precedente citato: sentenza n. 239 del 2019*). [S. 21/20. Pres. CAROSI; Red. CAROSI]

[...] il rimettente può addurre i possibili esiti dello scrutinio di costituzionalità in via gradata, pur senza una formale e testuale qualificazione di ciascuna conclusione rispettivamente come «principale» e «subordinata», potendosi pervenire ad una siffatta valutazione anche guardando all'intero argomentare del provvedimento di rimessione. (*Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 127 del 2017 e n. 280 del 2011*). [O. 8/20. Pres. CAROSI; Red. BARBERA]

L'ambiguità e l'indeterminatezza del *petitum*, così come l'incertezza circa l'intervento richiesto, costituiscono motivi di inammissibilità, segnatamente quando si solleciti una pronuncia manipolativa senza indicare punti di riferimento o soluzioni, ancorché non costituzionalmente obbligati, già rinvenibili nell'ordina-

mento, i quali consentano alla Corte costituzionale di intervenire nel senso richiesto. (*Precedente citato: sentenza n. 239 del 2019*). [S. 7/20. Pres. CAROSI; Red. CARTABIA]

L'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un *petitum*, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure, anche con riferimento alla materia processuale. (*Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018 e n. 175 del 2018*). [S. 176/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Nello stesso senso, S. 150/21 e S. 123/21.

L'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non deve necessariamente concludersi con un dispositivo recante altresì un *petitum*, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure; tuttavia sono inammissibili le questioni sollevate con una formulazione contraddittoria ed ambigua o con una conclusione ancipite. (*Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2016 e n. 248 del 2014; ordinanza n. 221 del 2017*). [S. 175/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Nel giudizio incidentale la corretta individuazione del *petitum* richiede la lettura coordinata del dispositivo e della motivazione dell'ordinanza di rimessione. (*Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016, n. 94 del 2016 e n. 170 del 2013*). [S. 219/17. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

Ove [...] siano sollevate questioni distinte, ancorché legate da pregiudizialità logica, la formulazione di un diverso *petitum*, con riferimento a ciascuna di esse, non ne comporta l'inammissibilità. [O. 279/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

2.2.1. *Casi concreti: il tenore complessivo delle richieste*

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla rilevanza e ambiguità del *petitum*, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d'appello di Napoli in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41, 76, 111, 10 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione agli artt. 20, 21, 30 e 47 CDFUE e all'art. 24 della Carta sociale europea – dell'art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 1, 3 e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, nella versione antecedente alle modifiche dettate dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2018 che, con riguardo al contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, prevedono, per le ipotesi di licenziamenti collettivi intimati in violazione delle procedure o dei criteri di scelta, il diritto ad una tutela esclusivamente monetaria. In ordine alla rilevanza, il giudice d'appello trascura di descrivere la fattispecie concreta e di allegare, anche solo con un'argomentazione non implausibile, elementi idonei a corroborare l'accoglimento dell'impugnazione in virtù di una violazione dei criteri di scelta, che era già stata esclusa dal giudice di prime cure. È inoltre incerto l'intervento richiesto poiché, dalla formulazione delle censure, non è dato comprendere se il rimettente prefiguri una pronuncia ablativa o manipolativa ed inoltre permane l'alternativa – che comunque investe le scelte eminentemente discrezionali del legislatore – tra il ripristino puro e semplice della tutela reintegratoria

o la rimodulazione della tutela indennitaria, in una più accentuata chiave deterrente. (*Precedenti citati: sentenze n. 150 del 2020, n. 194 del 2018 e n. 46 del 2000*). [S. 254/20. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

Sono dichiarate inammissibili, per ambiguità e indeterminatezza del *petitum*, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal TAR Abruzzo in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost. e in relazione all’art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124 del 2015 – dell’art. 2, comma 1, lett. t), n. 1), del d.lgs. n. 95 del 2017. [“Riforma Madia“], che istituisce il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato – in sostituzione del precedente ruolo direttivo speciale, mai concretamente attivato – alimentato mediante un unico concorso interno riservato ai sostituti commissari, i cui vincitori sono nominati vice commissari con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione. Il giudice *a quo*, come eccepito dal Governo, non delimita con chiarezza il *petitum*, né nella parte motivazionale dell’atto di rimessione né nel dispositivo, in cui si limita a rimettere alla Corte costituzionale le questioni sollevate “per le determinazioni di competenza”. Una mera caducazione della previsione afferente alla decorrenza dell’inquadramento non sarebbe comunque idonea a far conseguire il risultato, auspicato dal rimettente, di ottenere la sostanziale equiordinazione del personale delle forze di polizia perseguito dal legislatore delegante; mentre un intervento manipolativo-additivo di retrodatazione dell’inquadramento alla data in cui i posti banditi erano originariamente disponibili – domandato dai ricorrenti nel giudizio *a quo* – lungi dal costituire l’unica modalità ipotizzabile per ovviare al pregiudizio patito dal personale interessato dalla norma censurata, costituisce soluzione altamente creativa e non costituzionalmente imposta. (*Precedenti citati: sentenza n. 210 del 2015; ordinanza n. 12 del 2017*). [S. 21/20. Pres. CAROSI; Red. CAROSI]

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per erronea o comunque non sufficiente argomentazione in ordine alla individuazione delle disposizioni censurate, nonché per la loro formulazione ancipite, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Prot. add. alla CEDU, degli artt. 32, 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente, in materia di accertamento di tributi “non armonizzati”. L’ordinanza contiene un duplice capo di domanda, cosicché, in riferimento al primo fascio di norme, coinvolge indistintamente previsioni dal portato assai eterogeneo, peraltro caratterizzate, al loro interno, da contenuti in gran parte non pertinenti rispetto al tenore delle censure prospettate, rimettendo alla Corte il compito di individuare la prescrizione che sostanzia il *vulnus* addotto e nei confronti della quale si imporrebbe la *reductio ad legitimitatem* sollecitata attraverso l’additiva prospettata. La genericità del *petitum* – composto da due capi che non sono prospettati in termini gradatamente sequenziali, l’uno subordinato all’altro – copre inoltre l’intero perimetro delle questioni prospettate, comprensivo anche del suddetto art. 12, comma 7. (*Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2016; ordinanze n. 221 e n. 130 del 2017*). [O. 8/20. Pres. CAROSI; Red. BARBERA]

Sono dichiarate inammissibili, per indeterminatezza e ambiguità del *petitum*, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate, in riferimento all’art. 76 Cost. e in relazione all’art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124 del 2015, dal TAR

Valle d'Aosta e dal TAR Campania – del combinato disposto dell'art. 2252, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 (come sostituito dall'art. 30, comma 1, lett. *i*, del d.lgs. n. 95 del 2017) e dell'art. 2253-*bis*, commi 1 e 3, del medesimo decreto (introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. *m*, del d.lgs. n. 95 del 2017) che, nell'ambito della revisione dei ruoli delle forze di polizia, dettano il regime transitorio dell'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente della carriera degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, prevedendo automatismi legati al mero dato quantitativo dell'anzianità posseduta ad una certa data. Le ordinanze di rimessione si caratterizzano per l'ambiguità e l'indeterminatezza dei *petita*, in quanto non è possibile comprendere se i giudici *a quibus* richiedano un intervento meramente ablativo della normativa censurata oppure manipolativo-additivo della stessa, con conseguente preclusione dell'esame nel merito delle questioni. Peraltro, una pronuncia meramente caducatoria delle norme censurate risulterebbe comunque incongrua rispetto all'obiettivo perseguito dai rimettenti, ossia quello di consentire alle categorie interessate, già in via transitoria, l'accesso al nuovo grado apicale di luogotenente, mentre una pronuncia manipolativo-additiva sarebbe impedita dal carattere non univocamente determinabile quanto a contenuto e portata dell'intervento. Una pronuncia additiva finirebbe infatti inevitabilmente per attingere lo spazio di discrezionalità del legislatore, a fronte della pluralità di soluzioni prospettabili, non potendosi devolvere alla Corte costituzionale, in difetto di indicazioni di tipo emendativo, il compito di prescegliere, fra le molteplici soluzioni astrattamente ipotizzabili, quella da adottare come risolutiva delle problematiche enunciate. (*Precedenti citati: sentenze n. 281 del 2016, n. 102 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 210 del 2015; ordinanze n. 60 del 2019, n. 12 del 2017, n. 227 del 2016, n. 177 del 2016 e n. 136 del 2015*). [S. 239/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Pisa in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo – della «norma che si desume» dagli artt. 250 e 449 cod. civ.; 29, comma 2, e 44, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000; 5 e 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita sulla base della legge applicabile in base all'art. 33 della legge n. 218 del 1995. Il rimettente non chiarisce se la «norma desunta», della quale auspica la caducazione, sia: (a) la stessa norma interna sulla eterogenitorialità, di cui egli presupponga la necessaria applicabilità in sede di formazione (ma non anche, peraltro, di trascrizione) dell'atto di nascita di un minore cittadino straniero; ovvero (b) una norma sulla «azione amministrativa», regolatrice dell'attività dell'ufficiale di stato civile, che gli impedirebbe di formare l'atto di nascita di un minore straniero in cui si riconosca al medesimo uno status previsto dalla sua legge nazionale, ma non da quella italiana. Né il giudice *a quo* prende in esame le disposizioni, maggiormente attinenti al tema dell'incidente di costituzionalità, con le quali il legislatore ha individuato le norme di applicazione necessaria nella specifica materia della filiazione (artt. 33, comma 4, e 36-*bis* della legge n. 218 del 1995). [S. 237/19. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per indeterminatezza ed ambiguità del *petitum* e per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata in

materia riservata alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dai Tribunali di Treviso e di Asti in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall’art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015, che prevede – qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione – un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il giudice di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi. L’intervento richiesto – nel senso di superare la preclusione per il giudice della facoltà di concedere un termine più lungo, coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione – per un verso non viene perimetrato nella sua portata, non chiarendosi per quali specifiche ipotesi andrebbe prevista la possibilità di accordare tale ulteriore proroga, la natura facoltativa od obbligatoria della stessa ed eventuali limiti alla sua durata temporale; per altro verso, si caratterizza per un elevato tasso di manipolatività in considerazione della pluralità di soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità legislativa, quale è appunto la modulazione di una causa di non punibilità. (*Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016; ordinanze n. 256 del 2017, n. 171 del 2017 e n. 270 del 2015*). [O. 126/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

Sul «tenore complessivo della motivazione delle ordinanze di rimessione», da cui «emerge con sufficiente chiarezza il verso delle sollevate questioni», cosicché è da escludere che «il *petitum* del rimettente sarebbe non ben definito e comunque non a rime obbligate», v. S. 180/18. [Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

È dichiarata inammissibile, per carente prospettazione, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 2004/68/GAI – dell’art. 6, commi 1, 4 e 5, della legge n. 251 del 2005, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 172 del 2012, censurato nella parte in cui non esclude i reati sessuali nei confronti dei minori dall’ambito della sua applicazione, cosicché non consentirebbe di perseguirli dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età. Il rimettente – che peraltro omette di illustrare se, nel caso concreto, i reati contestati fossero in tutto o in parte prescritti quando la vittima era diventata maggiorenne – trascura la complessità delle riforme sulla prescrizione che si sono succedute, cosicché la sua semplificazione si rivela inadeguata, specie a fronte dell’evocato parametro interposto, ampio e indeterminato quanto alla individuazione dei reati a cui si riferisce e alla durata minima necessaria della prescrizione da applicarsi a essi. Tale trascuratezza fa sì che anche la formulazione del *petitum* sia incerta e contraddittoria, perché da un lato il giudice *a quo* lamenta un vizio di carattere omissivo, in quanto il legislatore avrebbe dovuto escludere i reati indicati dal campo di applicazione della nuova normativa generale, per riservare ad essi un più severo regime; d’altro lato, però, sembra implicitamente chiedere alla Corte costituzionale – la quale in nessun caso sarebbe dotata del potere di disegnare *ex novo* un apposito regime *ad hoc* per la prescrizione dei reati sessuali nei confronti dei minori che non sia già presente nell’ordinamento, a ciò ostando il principio di legalità di cui all’art. 25 Cost. – la reviviscenza della previgente e asseritamente più severa legislazione. Resta impregiudicata ogni ulteriore considerazione circa l’ampiezza e i limiti degli interventi manipolativi della Corte costituzionale in

materia penale *in malam partem*, oggetto di una significativa evoluzione giurisprudenziale. (*Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2018, n. 179 del 2017, n. 236 del 2016, n. 143 del 2014, n. 32 del 2014, n. 5 del 2014, n. 294 del 2010, n. 28 del 2010, n. 394 del 2006 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999*). [S. 143/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

V. anche O. 126/19, in tema rateizzazione del termine per il pagamento del debito tributario residuo; O. 184/18, in tema di false attestazioni o certificazioni nel pubblico impiego; S. 65/18, in tema di remunerazione dell'attività degli agenti della riscossione; S. 35/17, in tema di sistema di attribuzione del premio di maggioranza al primo e al secondo turno di votazione per l'elezione della Camera dei deputati.

2.2.2. segue: la possibile pregiudizialità logica delle richieste

Sulla questione proposta «in via subordinata e, quindi, non in relazione contraddittoria», v. S. 170/19. [Pres. LATTANZI; Red. CAROSI] (*Precedente citato: sentenza n. 175 del 2018*).

Sulla possibile «prospettazione di una soluzione aggiuntiva come possibile rimedio al vizio della norma censurata», che «dà luogo a una seconda, distinta questione di legittimità costituzionale, che va considerata come proposta in via subordinata», v. S. 36/19. [Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS] (*Precedente citato: sentenza n. 175 del 2018*).

Benché non sia illustrato dall'ordinanza di rimessione, è di tutta evidenza il rapporto di subordinazione logica esistente tra le questioni di costituzionalità dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 8 del 2016, censurato in quanto esclude dalla c.d. depenalizzazione “cieca” il reato di cui all'art. 392 cod. pen., e quelle sollevate avverso l'art. 8, comma 1, del medesimo d.lgs., nella parte in cui prevede l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative dettate per gli illeciti depenalizzati. Solo l'accoglimento delle questioni aventi ad oggetto l'art. 1, comma 3, renderebbe rilevanti quelle concernenti l'art. 8, comma 1, mentre l'eventuale inammissibilità o non fondatezza delle prime comporterebbe l'irrelevanza delle altre. [S. 127/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

2.2.3. segue: il divieto di *petitum ancipite* e contraddittorio

Sull'esclusione dell'asserito «carattere ancipite del *petitum*, poiché la motivazione complessiva dell'ordinanza di rimessione – pur non recando una formale e testuale qualificazione delle due questioni sollevate, rispettivamente, come “principale” (la prima) e “subordinata” (la seconda) – fa, comunque, emergere, con chiara evidenza, il nesso sequenziale che ne caratterizza la prospettazione», v. S. 152/20. [Pres. CARTABIA; Red. MORELLI]

Sulla formulazione di censure che costituiscono «sostegno dell'unitario contrasto ravvisato con il principio di sussidiarietà verticale, espresso dal combinato disposto degli artt. 5 e 118 Cost.», quali «profili tra loro connessi e comunque convergenti nel “verso” dell'eventuale pronuncia di fondatezza delle questioni», v. S. 179/19. [Pres. LATTANZI; Red. ANTONINI]

Sulla «interpretazione complessiva dei termini di formulazione» della questione, la quale «suggerisce che il rimettente non abbia prospettato un'alternativa irrisolta tra questioni plurime, ma si sia limitato ad una presentazione sequenziale della medesima questione, laddove la congiunzione “ovvero” non ha valore disgiuntivo, bensì esplicativo, e sta cioè per “quindi”», v. S. 75/20. [Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

Sulla possibilità che il rimettente suddivida «le censure in due gruppi, qualificati come fra loro alternativi, in correlazione ad altrettante possibili interpretazioni della norma censurata» e per i quali non chieda «due diversi interventi, in rapporto di alternatività irrisolta, nel qual caso le questioni sarebbero inammissibili, in quanto prospettate in modo ancipite», ma svolga «argomenti che si pongono come complementari», cosicché possono essere esaminati congiuntamente, v. S. 95/20. [Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO] (*Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2020, n. 58 del 2020, n. 175 del 2018 e n. 22 del 2016; ordinanza n. 130 del 2017*).

Sull'inammissibilità, «per irrisolta alternatività del *petitum* e per richiesta di improprio avallo interpretativo», delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 525, comma 2, 526, comma 1, e 511 cod. proc. pen., poiché il giudice *a quo*, «nel prospettare, senza farla propria, la possibilità di una diversa lettura delle disposizioni censurate, chiede alla Corte costituzionale, alternativamente, di avallare tale interpretazione attraverso una sentenza di rigetto, ovvero di dichiarare illegittime le disposizioni censurate se interpretate secondo il diritto vivente. In tal modo, egli da un lato formula un *petitum* in termini di irrisolta alternatività e dall'altro mira a conseguire un avallo alla propria interpretazione asseritamente *secundum constitutionem* delle disposizioni censurate, il che determina l'inammissibilità delle questioni, v. S. 132/19. [Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]. (*Precedenti citati: sentenze n. 87 del 2013 e n. 17 del 1994; ordinanze n. 97 del 2017, n. 87 del 2016, n. 33 del 2016, n. 92 del 2015, n. 205 del 2010, n. 318 del 2008, n. 67 del 2007, n. 418 del 2004, n. 73 del 2003, n. 59 del 2002, n. 431 del 2001 e n. 399 del 2001*).

Sull'inammissibilità, «a causa del loro carattere ancipite», delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 553 cod. proc. pen., in quanto il rimettente «ha prospettato le questioni in termini alternativi, senza indicare quale soluzione ritiene prioritariamente imposta dalla Costituzione, così devolvendo alla Corte costituzionale l'impropria competenza di scegliere tra esse», v. O. 221/17. [Pres. GROSSI; Red. LATTANZI] (*Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2016 e n. 248 del 2014; ordinanza n. 130 del 2017*).

Sulla manifesta inammissibilità, «perché formulate in modo ancipite», delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 372 cod. pen., poiché, nel censurare «la mancanza, per il reato di falsa testimonianza, di una previsione omologa alla sospensione del procedimento penale fino alla definizione del procedimento in cui sono state rese le false dichiarazioni al pubblico ministero, il rimettente espressamente formula nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione due soluzioni in rapporto di alternatività irrisolta, anziché in rapporto di subordinazione, devolvendo alla Corte costituzionale, con tale modalità di formulazione del *petitum*, l'impropria competenza di scegliere tra esse», v. O. 130/17. [Pres.

GROSSI; Red. MODUGNO] (*Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2016, n. 248 del 2014 e n. 198 del 2014; ordinanze n. 18 del 2016 e n. 4 del 2016*).

2.2. Richiesta additiva

La richiesta di una pronuncia additivo-manipolativa indeterminata nelle sue coordinate invade lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa, precludendo l'esame nel merito della questione e determinandone l'inammissibilità. (*Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2020, n. 21 del 2020, n. 7 del 2020 e n. 239 del 2019; ordinanza n. 261 del 2020*). [S. 62/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Ove il *petitum* sia di carattere additivo, la questione è inammissibile solo se l'ordinanza di rimessione ometta di indicare in maniera sufficientemente circostanziata il verso dell'addizione che sarebbe necessaria per la *reductio ad legitimitatem*. (*Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2016; ordinanze n. 227 del 2016, n. 177 del 2016 e n. 269 del 2015*). [S. 67/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

La richiesta di una pronuncia additiva che implichi una soluzione non costituzionalmente obbligata, nell'ambito di scelte che eccedono i poteri della Corte, comporta l'inammissibilità della questione. (*Precedenti citati: sentenza n. 214 del 2014; ordinanza n. 269 del 2015*). [S. 31/17. Pres. GROSSI; Red. CRISCUOLO]

Una pronuncia additiva presuppone l'impossibilità di superare la "norma negativa", affetta da incostituzionalità, per via d'interpretazione, e l'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata (c.d. a "rime obbligate"); tale tipo di pronuncia non è ammissibile, in particolare, quando il *petitum* formulato si connota per un cospicuo tasso di manipolatività, derivante anche dalla "natura creativa" e "non costituzionalmente obbligata" della soluzione evocata, tanto più in materie rispetto alle quali è stata riconosciuta ampia discrezionalità del legislatore. (*Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2016, n. 277 del 2014, n. 241 del 2014, n. 81 del 2014 e n. 30 del 2014; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 190 del 2013*). [O. 254/16. Pres. GROSSI; Red. CRISCUOLO]

2.2.1. Casi concreti

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, perché sarebbe richiesta una pronuncia di sentenza additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato, in ragione del carattere eminentemente discrezionale di ogni scelta legislativa in materia elettorale, compresa quella in discussione. A fronte di un'eccezione d'inammissibilità fondata sulla pluralità di scelte alternative possibili, rimesse alla discrezionalità legislativa, l'assenza di una soluzione a rime obbligate non è preclusiva di per sé sola dell'esame nel merito delle censure. (*Precedenti citati: sentenze n. 252 del 2020, n. 152 del 2020, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017 e n. 236 del 2016*). [S. 48/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per mancata individuazione di una norma oggetto della questione, in quanto i rimettenti avrebbero censurato un mancato intervento del legislatore. I giudici *a quibus* individuano puntualmente la disposizione censurata, invocando su di essa un intervento additivo, mirante a delimitarne l'ambito temporale di applicazione ai fatti di reato

successivi alla sua entrata in vigore. [S. 32/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 34, comma 2, lett. a), della legge reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2004, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per avere il rimettente chiesto una pronuncia additiva senza, tuttavia, indicare il contenuto dell'addizione. Dal tenore complessivo della motivazione dell'ordinanza di rimessione emerge con sufficiente chiarezza che il *petitum* è ben chiaro, mentre solo la sua indeterminatezza o ambiguità comporterebbero l'inammissibilità della questione. (*Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018 e n. 32 del 2016; ordinanze n. 227 del 2016, n. 177 del 2016 e n. 269 del 2015*). [S. 208/19. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA].

Sulla scelta del rimettente, che ha «correttamente ha invocato una pronuncia additiva di principio, utilizzata dalla Corte costituzionale proprio al fine di non invadere la sfera riservata al legislatore e, nelle more del suo intervento, di fornire al giudice comune uno strumento duttile per rinvenire una soluzione del caso concreto conforme a Costituzione», v. S. 45/19. [Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO] (*Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2018, n. 94 del 2017 e n. 155 del 2014*).

È dichiarata inammissibile, per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. – dell'art. 426 cod. proc. civ., come interpretato dal diritto vivente, nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito speciale previsto per i rapporti di lavoro e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento. L'auspicata, da parte del rimettente, riformulazione del meccanismo di conversione del rito (rispondente a un principio di conservazione dell'atto proposto in forma erronea) *sub* art. 426 cod. proc. civ. [...] implica la modifica di una regola processuale rientrante nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, perché riflette una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena e non dimidiata dell'atto irrituale. Tale *petitum*, pur di per sé meritevole di considerazione, non per questo risponde ad una esigenza di *reductio ad legitimitatem* della disciplina, posto che essa (a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali. [S. 45/18. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

Sulla manifesta inammissibilità di un *petitum* formulato dal rimettente che «non si configura come soluzione costituzionalmente obbligata alla stregua del quadro normativo di riferimento e dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia previdenziale», v. O. 254/16. [Pres. GROSSI; Red. Criscuolo]

V. anche S. 219/19, in tema di prove illegittimamente acquisite nel processo penale; S. 53/18, in riferimento al reato permanente; S. 56/17, in materia di elettorato passivo; S. 37/17, in tema di requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale.

2.3. Richiesta sostitutiva-manipolativa

L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. In tale prospettiva, onde non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento, la valutazione della Corte costituzionale deve essere condotta attraverso precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti. (*Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2021, n. 252 del 2020, n. 224 del 2020, n. 99 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 41 del 2018 e n. 236 del 2016*). [S. 157/21. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

Sono inammissibili le questioni – in materie, come quella processuale, nel cui ambito è riconosciuta l'ampia discrezionalità del legislatore – rispetto alle quali si chiede una pronuncia connotata da un cospicuo tasso di manipolatività. (*Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2019, n. 23 del 2016 e n. 277 del 2014; ordinanze n. 254 del 2016 e n. 122 del 2016*). [S. 47/20. Pres. CARTABIA; Red. CORAGGIO]

Non è necessario che esista, nel sistema, un'unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come nel caso di una norma avente identica struttura e *ratio*, idonea a essere assunta come *tertium comparationis*, essendo sufficiente che il sistema nel suo complesso offra precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti alla previsione dichiarata illegittima. (*Precedenti citati: sentenze n. 233 del 2018 e n. 222 del 2018*). [S. 224/20. Pres. MORELLI; Red. AMATO]

L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale è condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. (*Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2019, n. 99 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018 e n. 180 del 2018*). [S. 224/20. Pres. MORELLI; Red. AMATO]

È dichiarata l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale rispetto alle quali il rimettente chiede una pronuncia additiva, nei casi in cui il *petitum* formulato si connoti per un cospicuo tasso di manipolatività, tanto più in materie, come quella processuale, rispetto alle quali è stata riconosciuta l'ampia discrezionalità del legislatore. E ciò, tutte le volte in cui il *petitum*, pur meritevole di considerazione, implicherebbe una modifica rientrante nell'ambito delle scelte a quest'ultimo riservate, a maggior ragione se [...] si tratti di disposizioni di carattere "eccezionale" (istituti che sanciscano divieti probatori e clausole di inutilizzabilità processuale) strutturalmente derogatorie rispetto alla opposta, ordinaria, regola, vigendo in materia un rigoroso regime di tipicità e tassatività. (*Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2018, n. 23 del 2016 e n. 277 del 2014; ordinanze n. 254 del 2016 e n. 122 del 2016*). [S. 219/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Sul «tenore complessivo della motivazione della ordinanza di rimessione», da cui «emerge con chiarezza il verso delle censure», tali da escludere che il rimettente abbia «richiesto una pronuncia manipolativa indicando una soluzione non costituzionalmente obbligata in una materia, quale quella degli istituti processuali, riservata alla discrezionalità del legislatore», v. S. 176/19. [Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

L'ammissibilità delle questioni inerenti ai profili di illegittimità costituzionale dell'entità della pena stabilita dal legislatore può ritenersi condizionata non tanto dalla presenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata (come quella prevista per una norma avente identica struttura e *ratio*, idonea a essere assunta come *tertium comparationis*), quanto dalla puntuale indicazione, da parte del giudice *a quo*, di previsioni sanzionatorie già rinvenibili nell'ordinamento che, trasposte all'interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore, restando l'aspetto inerente alla correttezza di siffatta indicazione afferente al merito delle questioni. (*Precedenti citati: sentenze n. n. 40 del 2019, n. 233 del 2018 e n. 222 del 2018*). [S. 115/19. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

2.3.1. Casi concreti

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di appello di Salerno in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, agli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché all'art. 24, comma 2, CDFUE – dell'art. 269, primo comma, cod. civ., che esclude la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità in contrasto con lo status di figlio in cui la persona si trova e, in subordine, nella parte in cui esclude la possibilità di ottenere una pronuncia condizionata al successivo esercizio dell'azione di disconoscimento. Entrambe le questioni si risolvono nella richiesta di una pronuncia additiva di carattere eccessivamente manipolativo, poiché mirano da un lato alla rimozione della condizione del giudizio demolitivo del precedente status, per la quale sarebbe necessaria una riforma di sistema idonea a farsi carico di molteplici profili; dall'altro all'inversione dell'ordine di proposizione delle azioni fissato dal codice e all'introduzione nella materia processuale di un istituto che non trova una esplicita base normativa, quale la sentenza condizionata. Inoltre, la stessa formulazione del *petitum* principale è generica e ambigua, in quanto l'ordinanza non chiarisce, una volta superata la necessità del giudizio demolitivo, in conseguenza dell'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, quale effetto avrebbe una sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità sul preesistente stato di filiazione, comprovato dal relativo titolo. Spetta, dunque, al legislatore, nella sua discrezionalità, valutare, alla luce dell'evoluzione delle tecniche di accertamento della filiazione, come un intervento di sistema possa tenere conto di tutti gli interessi coinvolti, senza comprimere in maniera sproporzionata diritti di rango costituzionale e assicurando una complessiva coerenza alla disciplina delle azioni di stato. (*Precedenti: S. 143/2022 - mass. 44998; S. 101/2022 - mass. 44890; S. 100/2022 - mass. 44722; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 151/2021 - mass. 44081; S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021 - mass. 43621; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 47/2020 - mass. 42301; S. 239/2019 - mass. 41414; S. 237/2019 - mass. 41255; S. 23/2013 - mass. 36919*). [S. 177/22. Pres. AMATO; Red. NAVARRETTA]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento creativo su aspetti rimessi alla discrezionalità del legislatore, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7-ter, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, come conv., in riferimento all'art. 3 Cost. Il giudice *a quo* non chiede un intervento additivo, bensì una pronuncia d'illegittimità costituzionale parziale. L'eventuale non manifesta irragionevolezza della scelta legislativa, quindi, costituisce semmai elemento per il rigetto della questione nel merito e non per la sua inammissibilità. [S. 126/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

È dichiarata inammissibile, per richiesta di pronuncia manipolativa implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, in ordine all'individuazione della misura sostitutiva, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte d'appello di Torino, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 38, primo comma, 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost. – dell'art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971, nella parte in cui attribuisce ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, una pensione di inabilità pari, nell'anno 2020, ad euro 286,81 mensili. Sebbene tale importo – anche sulla base della comparazione con quelli riconosciuti per altre provvidenze avvinte da analoga matrice assistenziale – sia innegabilmente e manifestamente insufficiente ad assicurare agli interessati il minimo vitale per far fronte alle esigenze primarie della quotidianità, quale nucleo indefettibile di garanzie spettanti agli inabili totali al lavoro, tuttavia non spetta alla Corte costituzionale una diretta e autonoma rideterminazione del correlativo importo. Attesa anche la pluralità di soluzioni prospettate come possibili dal rimettente, un tale intervento manipolativo invaderebbe infatti l'ambito della discrezionalità, che – nel rispetto del “limite invalicabile” di non incidenza sul nucleo essenziale e indefettibile del diritto in gioco – resta riservata al legislatore, cui compete l'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili. (*Precedenti citati: sentenze n. 166 del 2017, n. 275 del 2016, n. 80 del 2010, n. 251 del 2008, n. 88 del 1992 e n. 769 del 1988*). [S. 152/20. Pres. CARTABIA; Red. MORELLI]

Sull'ammissibilità non della messa in dubbio della pertinenza della previsione censurata «all'area della discrezionalità legislativa», ma della richiesta di «un controllo dell'esercizio di tale discrezionalità, nella prospettiva di una asserita manifesta irragionevolezza della scelta normativa che ne è conseguita», v. S. 152/20. [Pres. CARTABIA; Red. MORELLI]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 6, della legge n. 354 del 1975, non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni, in quanto miranti a conseguire un intervento sostitutivo che implicherebbe scelte politiche riservate al legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata. Il rimettente formula un *petitum* all'apparenza meramente ablativo ma, in fatto, si duole della difformità di quanto previsto dalla disposizione censurata rispetto alle due ipotesi evocate come *tertia comparationis*. La rimozione dei *vulnera* costituzionali non implica, dunque, alcuna scelta discrezionale nell'ambito di un ventaglio di possibili alternative, restando i contenuti della pronuncia volta a ripristinare la legalità costituzionale in assunto violata tracciati dalle coordinate del sistema vigente e, segnatamente, dalla disciplina dei citati *tertia comparationis*. (*Precedente citato: sentenza n. 41 del 2018*). [S. 74/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di addizione non costituzionalmente obbligata, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 12, del d.lgs. n. 285 del 1992, nel testo sostituito dall'art. 36, comma 10-*bis*, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011. Il rimettente non auspica una pronuncia additiva o manipolativa – per la quale venga in rilievo la dedotta assenza di una sua “rima obbligata” – bensì un intervento caducatorio dello speciale ed elevato regime sanzionatorio introdotto dal legislatore del 2011. [S. 113/19. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per l'asserito carattere additivo-manipolativo dell'intervento richiesto e la conseguente lesione della discrezionalità del legislatore – formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 187-*sexies* del d.lgs. n. 58 del 1998. Il rimettente non invoca una pronuncia additivo-manipolativa, ma formula un *petitum* di segno parzialmente ablativo: nessuna manipolazione “creativa” deriverebbe, pertanto, dall'eventuale accoglimento delle questioni prospettate. (*Precedente citato: sentenza n. 252 del 2012*). [S. 112/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per richiesta di intervento non a “rime obbligate” – formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 47-*ter*, comma 1-*ter*, della legge n. 354 del 1975. Il rimettente individua nella detenzione domiciliare “in deroga” – già presente nell'ordinamento per i detenuti affetti da gravi infermità fisiche – una risposta costituzionalmente adeguata e idonea a porre rimedio alla denunciata assenza di qualsiasi alternativa al carcere per i detenuti affetti da grave malattia psichica. [S. 99/19. Pres. CARTABIA; Red. MORELLI]

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per la pluralità di soluzioni che possono essere fornite dal legislatore nell'esercizio della propria discrezionalità, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il rimettente denuncia la violazione del limite di manifesta irragionevolezza dell'opzione legislativa, altrimenti insindacabile. [S. 67/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Sull'ammissibilità dell'ordinanza di rimessione in cui «si affermi che una eventuale pronuncia di accoglimento avrebbe sicuri effetti sul giudizio *a quo* – sia nell'ipotesi di sentenza additiva [...], sia nell'ipotesi di declaratoria “pura” di illegittimità costituzionale» poiché, in tutti gli altri passaggi della motivazione, l'ordinanza è costruita in senso additivo, v. S. 45/19. [Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per asserita sollecitazione di un intervento additivo non a “rime obbligate” – formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. *a*), del d.lgs. n. 235 del 2012. In caso di accoglimento, la norma da aggiungere per rimediare al vizio di costituzionalità non sarebbe introdotta *ex novo* dalla Corte, ma una sola, quella già contenuta nella successiva lett. *b*). [S. 36/19. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale a condizione che il suo esercizio non si traduca nell'adozione di una disciplina

manifestamente irragionevole; ne discende l'ammissibilità delle questioni sollevate dal rimettente, che non chiede una pronuncia sostanzialmente additiva o sostitutiva della vigente clausola di sbarramento [per l'elezione al Parlamento europeo] con altra ritenuta conforme al canone di ragionevolezza, ma si limita a rilevare il contrasto della normativa censurata con i parametri costituzionali indicati. (*Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 193 del 2015, n. 275 del 2014, n. 1 del 2014 e n. 271 del 2010; ordinanza n. 260 del 2002*). [S. 239/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, conv., con modif, nella legge n. 33 del 2015, non è accolta l'eccezione di manifesta inammissibilità delle questioni, formulata in quanto con esse si chiederebbe una pronuncia manipolativa a contenuto non costituzionalmente obbligato. La formulazione del dubbio di legittimità da parte del rimettente – tale per cui l'art. 1 del d.l. n. 3 del 2015 è censurato con l'espressione «nella parte in cui prevede [...] e non, invece, [...]» deve essere letta come esplicativa, non già dell'intenzione di richiedere un intervento sostitutivo, bensì delle ragioni poste a fondamento delle censure desunte dalla motivazione, come depone anche il dato letterale del *petitum* dell'ordinanza di rimessione [S. 99/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

La discrezionalità spettante al legislatore nella scelta dei meccanismi diretti ad assicurare nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici trova pur sempre un limite nel criterio di ragionevolezza, il quale circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all'adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali. Pertanto, la sussistenza della discrezionalità legislativa non esclude la necessità di verificare nel merito le scelte di volta in volta operate dal legislatore riguardo ai meccanismi di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, quale che sia il contesto giuridico e di fatto nel quale esse si inseriscono. (*Precedente citato: sentenza n. 70 del 2015*). [O. 96/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Sulla possibilità, «alla luce della motivazione», di intendere la richiesta di una sentenza ablativa «come volta a ottenere una pronuncia additiva», v. S. 219/17. [Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per indeterminatezza e genericità del *petitum* – delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011. Contrariamente a quanto eccepito, il rimettente ha chiesto, in modo lineare e senza incongruenze tra argomenti e *petitum*, la dichiarazione di incostituzionalità pura e semplice della disposizione censurata, sul presupposto della sua indeterminatezza, ritenuta incompatibile con gli evocati principi e parametri costituzionali. Attiene al merito delle questioni – costituendone il nucleo centrale – la valutazione dell'effettiva sussistenza dell'indeterminatezza denunciata. [S. 69/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per impropria richiesta di un intervento additivo precluso alla Corte – formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Il rimettente auspica non già un intervento “additivo”, asseritamente riservato alla discrezionalità del legislatore, che affermi il diritto dei titolari degli impianti fotovoltaici alla conservazione degli incentivi rimodulati *in peius* dalla normativa censurata, bensì un intervento “demolitorio” di tale normativa, ossia un provvedimento che proprio (e solo) alla Corte costituzionale compete di adottare. [S. 16/17. Pres. GROSSI; Red. MORELLI]

V. anche S. 248/20, sull’ipotetico eccesso di delega *in minus*; S. 29/19, in materia di rapporti di lavoro; S. 23/17, in materia previdenziale.

Sui limiti al sindacato sull’esercizio della discrezionalità del legislatore v. però, anche:

Sulla non spettanza, per la Corte, del potere di sciogliere «l’alternativa tra molteplici opzioni di politica legislativa [...] in assenza di rime costituzionalmente obbligate», v. S. 147/17. [Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

È dichiarata inammissibile – per indeterminatezza e ambiguità del *petitum* e per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall’art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015, censurato dal Tribunale di Treviso, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la causa di non punibilità del reato tributario per avvenuto pagamento del debito fiscale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, prevede un termine di tre mesi, prorogabile una sola volta, per il pagamento del debito residuo rateizzato, senza consentire al giudice, almeno in determinati casi, di concedere un termine più lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione. L’intervento richiesto per un verso non risulta adeguatamente delimitato nella sua portata, in quanto il rimettente non chiarisce per quali specifiche ipotesi andrebbe prevista la possibilità dell’ulteriore proroga, la natura facoltativa od obbligatoria della stessa e la sua durata temporale; per altro verso, si caratterizza per un elevato tasso di manipolatività e comporta la scelta tra diverse soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, quale è appunto la modulazione di una causa di non punibilità. (*Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2016, n. 32 del 2016 e n. 23 del 2016; ordinanze n. 171 del 2017, n. 227 del 2016, n. 177 del 2016, n. 270 del 2015 e n. 269 del 2015*). [O. 256/17. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

Sono dichiarate manifestamente inammissibili – per richiesta di pronuncia eminentemente creativa, non consentita alla Corte costituzionale – le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge n. 97 del 1979 e 24 della legge n. 448 del 1998, censurati dal TAR Lazio, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 101, 104 e 108 Cost., nella parte in cui, il previsto meccanismo di adeguamento automatico triennale della retribuzione dei magistrati, ancorato alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie di pubblici dipendenti, non esclude la possibilità di conguagli di segno negativo e non contempla modalità alternative di determinazione dell’adeguamento stipendiale triennale, quando nel triennio la variazione nelle retribuzioni di riferimento sia di importo trascurabile oppure negativa. Il richiesto intervento in merito alle

“modalità alternative” e al presupposto della variazione trascurabile delle retribuzioni di riferimento esula dai compiti della Corte costituzionale per la molteplicità di soluzioni che implica, rimesse all’ apprezzamento discrezionale del legislatore e prive di un contenuto costituzionalmente imposto. (*Precedente citato: ordinanza n. 25 del 2016*). [O. 233/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

2.4. Indicazione di una soluzione costituzionalmente adeguata

L’ ammissibilità delle questioni proposte è condizionata non tanto dall’ esistenza di un’ unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell’ ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. (*Precedente citato: sentenza n. 224 del 2020*). [S. 34/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

In senso identico, S. 73/23.

2.4.1. Casi concreti

Non è accolta l’ eccezione di inammissibilità – per mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata – delle questioni di legittimità costituzionale dell’ art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. Per porre rimedio alla denunciata irragionevole divaricazione sanzionatoria tra fatti non lievi e fatti lievi di cui ai commi 1 e 5 del citato art. 73, il rimettente individua nell’ ordinamento quale soluzione costituzionalmente adeguata, benché non obbligata, l’ abbassamento del minimo edittale per il fatto previsto dalla disposizione censurata da otto a sei anni, misura a suo tempo stabilita dall’ art. 4-*bis* del d.l. n. 272 del 2005 e tuttora in vigore, come pena massima, per la fattispecie ordinaria delle droghe “leggere”. L’ intervento richiesto, d’ altra parte, non può essere differito oltre, essendo rimasto inascoltato il pressante invito rivolto al legislatore con la sentenza n. 179 del 2017 e venendo in rilievo diritti fondamentali, che non tollerano ulteriori compromissioni. (*Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2017, n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016 del 2017; ordinanza n. 184 del 2017*). [S. 40/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’ art. 291-*bis*, primo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973, non è accolta l’ eccezione d’ inammissibilità, formulata per l’ assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, con riguardo alla individuazione del trattamento sanzionatorio consequenziale all’ ablazione invocata. Il rimettente ha chiesto, nel corpo dell’ ordinanza, di colmare la lacuna consequenziale all’ eventuale accoglimento delle questioni sostituendo, al trattamento sanzionatorio censurato, quello dettato per le fattispecie di contrabbando doganale previste dagli artt. da 282 a 291 del testo unico della legislazione in materia doganale (TULD), mentre l’ aspetto inerente alla correttezza di siffatta indicazione è afferente al merito delle questioni. [S. 233/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Le questioni di legittimità costituzionale dell’ art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 [...], non incorrono nei vizi, tra i quali l’ indeterminatezza del *petitum* e la mancata individuazione di un trattamento sanzionatorio alternativo, che hanno determinato l’ inammissibilità di precedenti analoghe questioni, poiché – nel censurare come irragionevole e sproporzionata la divaricazione sanzionatoria tra il minimo della pena per i fatti di non lieve entità concernenti le c.d. droghe

“pesanti” (comma 1 dell’art. 73) e il massimo della pena previsto per i fatti di lieve entità concernenti tutte le sostanze stupefacenti (comma 5 del medesimo art. 73) – i rimettenti giungono a formulare un *petitum* determinato, individuando come soluzione costituzionalmente adeguata la parificazione del minimo edittale per il fatto non lieve al massimo edittale di pena previsto per il fatto lieve. (*Precedenti citati: sentenze n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016, dichiarative dell’inammissibilità di questioni analoghe*). [S. 179/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

2.5. Riproposizione di questione oggetto di precedente pronuncia

Il giudice *a quo* non può riproporre, nel medesimo grado di giudizio, una questione già dichiarata non fondata, in quanto una simile iniziativa si porrebbe in contrasto con il disposto dell’ultimo comma dell’art. 137 Cost., secondo cui contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. Il rimettente può rivolgersi nuovamente alla Corte, dopo la declaratoria di non fondatezza, solo ove proponga una questione diversa dalla precedente in rapporto agli elementi che la identificano: ossia norme censurate, profili di incostituzionalità dedotti e argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta illegittimità costituzionale. Di contro, il giudice *a quo* è abilitato a sollevare una seconda volta la medesima questione nello stesso giudizio quando questa Corte abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente, dato che, in tal caso, la riproposizione non collide con la previsione dell’art. 137, ultimo comma, Cost. Ciò, alla ovvia condizione che il giudice *a quo* abbia rimosso il vizio che aveva impedito l’esame di merito della questione. (*Precedenti: S. 115/2019 - mass. 42268; S. 66/2019 - mass. 42111; S. 252/2012 - mass. 36712; S. 113/2011 - mass. 35540; S. 189/2001 - mass. 26313; S. 225/1994 - mass. 23105; O. 183/2014 - mass. 38049; O. 371/2004 - mass. 28883; O. 399/2002 - mass. 27281*). [S. 247/22. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

La riproposizione di una questione già dichiarata non fondata, pure in mancanza di argomenti nuovi, non ne determina l’inammissibilità, bensì, in ipotesi, la manifesta infondatezza. (*Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 160 del 2019 e n. 99 del 2017; ordinanze n. 96 del 2018, n. 162 del 2017 e n. 290 del 2016*). [S. 156/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

Nulla vieta alla Corte costituzionale di riconsiderare i propri stessi orientamenti interpretativi. [S. 32/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

La pronuncia di inammissibilità – di carattere non decisorio e basata su ragioni che il rimettente può rimuovere – non preclude la possibilità di riproporre le medesime questioni, posto che in tal caso la riproposizione non contrasta col disposto dell’ultimo comma dell’art. 137 Cost., in tema di non impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale: ciò, peraltro, alla ovvia condizione che il giudice *a quo* abbia eliminato il vizio che in precedenza impediva l’esame nel merito della questione. (*Precedente citato: sentenza n. 252 del 2012*). [S. 115/19. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Nello stesso senso, S. 247/22.

2.5.1. *Casi concreti*

Sull'aver focalizzato, i rimettenti, «le censure su un profilo non venuto in rilievo nella precedente sentenza n. 200 del 2018», v. S. 167/20. [Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

Pur nell'identità della norma censurata e del *petitum*, la questione [incidentale sollevata nel caso di specie] risulta diversa da quella sollevata dallo stesso giudice *a quo* nel medesimo giudizio e dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 2017 in rapporto sia al parametro costituzionale, sia alle argomentazioni dedotte a supporto della denuncia di incostituzionalità. [S. 66/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, secondo periodo, della legge n. 354 del 1975, [formulata] sull'assunto che il giudice rimettente avrebbe riproposto una questione già sollevata nel corso dello stesso giudizio e dichiarata inammissibile perché prospettata in modo alternativo e non subordinato all'altra; e perché il medesimo rimettente non avrebbe dimostrato come un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale potrebbe essere rilevante nel giudizio principale. Il giudice *a quo* ha riproposto una sola delle due questioni enunciate in modo alternativo, e deve ancora pronunciarsi sulle richieste che erano state originariamente formulate dal condannato, la cui decisione dipende dall'applicazione della norma censurata. [O. 3/18. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

3. Descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo*

3.1. Esame riservato al rimettente

Fermo restando il potere riservato al rimettente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio principale, una carente descrizione determina l'inammissibilità, o più spesso la manifesta inammissibilità, della questione sollevata.

La carente descrizione dei fatti oggetto del giudizio *a quo*, impedendo di verificare l'effettiva rilevanza della questione sollevata, è causa di manifesta inammissibilità della stessa. (*Precedenti citati: ordinanze n. 92 del 2019, n. 191 del 2018, n. 85 del 2018 e n. 64 del 2018*). [O. 159/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

L'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* – non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, preclusa dal principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione – determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. (*Precedenti citati: ordinanze n. 147 del 2020, n. 108 del 2020, n. 203 del 2019, n. 64 del 2019, n. 191 del 2018, n. 64 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 185 del 2013*). [O. 136/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Nello stesso senso, S. 267/20, O. 92/20, O. 242/18 e precedenti ivi citati.

Ove manchi nell'ordinanza di rimessione un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni a sostegno della violazione del parametro costituzionale evocato, la questione risulta viziata nel rito. (*Precedenti citati: sentenze n. 240 del 2017,*

n. 219 del 2016 e n. 120 del 2015). [S. 123/21. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

La corretta ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* è richiesta non solo ai fini della valutazione della rilevanza, ma anche allo scopo di valutare la non manifesta infondatezza della questione sollevata. (*Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2015 e n. 128 del 2014; ordinanza n. 209 del 2015*). [S. 261/19. Pres. CAROSI; Red. ZANON]

L'incompleta descrizione della fattispecie si riflette nel difetto di motivazione sulla rilevanza e determina l'inammissibilità della questione. (*Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2018, n. 22 del 2018 e n. 338 del 2011; ordinanze n. 37 del 2018, n. 248 del 2017 e n. 187 del 2017*). [S. 199/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Le lacune dell'ordinanza di rimessione riguardanti le circostanze da cui dipende l'applicabilità (in specie, *ratione temporis*) della norma censurata impediscono alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa. (*Precedenti citati: ordinanze n. 196 del 2016, n. 148 del 2015 e n. 176 del 2014*). [O. 248/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

V. anche S. 108/20, O. 64/19, O. 191/18, O. 188/17, O. 129/17, O. 46/17, S. 31/17, S. 276/16 e O. 237/16 e precedenti ivi citati.

3.1.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguata descrizione della fattispecie concreta, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2014 e dell'art. 1, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 28 del 2016. Il giudice *a quo* ha ricostruito in maniera particolareggiata gli snodi essenziali della controversia, puntualizzando gli aspetti sufficienti a radicare la rilevanza delle questioni, che presuppone la necessità di applicare la disciplina in esame nella definizione del giudizio. (*Precedente citato: sentenza n. 174 del 2016*). [S. 263/20. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015 nonché degli artt. da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016, non sono accolte le eccezioni di inammissibilità proposte per asserita acquiescenza ai provvedimenti impugnati e carenza di interesse concreto dei ricorrenti nei giudizi *a quibus*. Nella specie non sono, infatti, ravvisabili atti o comportamenti dei ricorrenti che denotino in modo univoco acquiescenza, né è implausibile la motivazione dei rimettenti sui rischi cui gli stessi ricorrenti potevano esporsi se, per evitare il lamentato pregiudizio, si fossero avvalsi delle facoltà legislativamente previste e da essi non sfruttate. [S. 170/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa descrizione della fattispecie di causa e il carattere astratto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – degli artt. 414, 415 e 416 cod. proc. civ., nella parte in cui nelle controversie individuali di lavoro non prevedono, a differenza di quanto sancito per il rito ordinario dall'art. 163 cod. proc. civ., l'invito al convenuto a costituirsi nel

termine di dieci giorni prima dell'udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 416 cod. proc. civ. L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione dei fatti di causa e non indica neppure l'oggetto concreto della decadenza, così impedendo di verificare l'effettiva esistenza di un rapporto di strumentalità tra la risoluzione delle questioni e la decisione del giudizio *a quo*. (*Precedenti citati: ordinanze n. 191 del 2018, n. 85 del 2018 e n. 64 del 2018*). [O. 92/19. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Sono dichiarate manifestamente inammissibili – per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e in particolare di quella processuale – le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 552, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Bari, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168-*bis* e seg. cod. pen. e 464-*bis* e seg. cod. proc. pen. L'ordinanza di rimessione omette di descrivere i fatti di causa, limitandosi a indicare la disposizione che prevede il reato contestato agli imputati, senza neppure riportare il capo di imputazione; né precisa lo stato in cui si trovava il giudizio *a quo* – ciò che impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza – in quanto non specifica se nell'udienza in cui sono state sollevate le questioni fosse già stata dichiarata l'apertura del dibattimento e se gli imputati avessero manifestato la volontà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, solo in tal caso configurandosi l'interesse ad eccepire la nullità del decreto di citazione a giudizio che non contenga l'avvertimento relativo a tale facoltà. (*Precedenti citati: ordinanze n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016*). [O. 71/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate manifestamente inammissibili – per difetto di motivazione sulla rilevanza – le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 552, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. censurato dai Tribunali di Spoleto e di Pistoia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che all'imputato venga dato avviso anche della facoltà di richiedere tempestivamente la sospensione del procedimento con messa alla prova *ex art. 464-bis* cod. proc. pen. L'ordinanza del Tribunale di Spoleto non contiene alcuna descrizione dei fatti oggetto del giudizio *a quo*, limitandosi ad indicare, con il solo numero, le disposizioni che prevedono i reati contestati agli imputati. Entrambe le ordinanze, inoltre, non hanno specificato se nell'udienza in cui sono state sollevate le questioni fosse già stata dichiarata l'apertura del dibattimento (circostanza questa che, se sussistente, avrebbe precluso agli imputati la possibilità di chiedere la sospensione) e se gli imputati avessero manifestato la volontà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, cosicché l'insufficiente descrizione della fattispecie processuale impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza. (*Precedenti citati: ordinanze n. 210 del 2017, n. 46 del 2017 e n. 237 del 2016*). [O. 7/18. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Sulla manifesta inammissibilità, «per incompleta descrizione della fattispecie concreta e (conseguente) inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza», della questione di legittimità costituzionale della questione relativa alla «determinazione del contributo unificato dovuto, nei processi tributari, in caso di ricorso

avverso più atti impositivi», perché il rimettente non dà conto dell'applicabilità della norma censurata «al contributo contestato nel giudizio *a quo*, non essendo indicata, né evincibile dall'ordinanza di rimessione, la data di iscrizione a ruolo del ricorso per il quale sarebbe stato parzialmente evaso il contributo, ciò che impedisce alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione», v. O. 248/17. [Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* – della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e degli artt. 32, 39 e 41-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui non prevedono, per i tributi non armonizzati, l'obbligo preventivo di instaurazione del contraddittorio prima della emissione dell'atto impositivo. Contrariamente a quanto eccepito, risulta puntualmente evidenziato che, nel caso di specie, l'accertamento impugnato ha seguito un cammino procedurale (caratterizzato dall'invito rivolto al contribuente ai sensi del comma 3 dell'art. 32 del citato d.P.R. n. 600 del 1973), estraneo alle ipotesi per le quali è previsto, *ex lege*, l'obbligo preventivo del contraddittorio. [O. 188/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

Sulla possibilità che sia ammissibile una questione posta da un'ordinanza che non descriva il fatto, nel senso che «non riporti i fatti oggetto dell'imputazione e si limiti a riferire che l'imputato è tratto a giudizio» per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose) e per quello di cui all'art. 635, comma 2, nn. 2 e 3, cod. pen. (danneggiamento), in quanto «l'art. 392 cod. pen. trova comunque applicazione certa nel giudizio *a quo*», v. S. 127/17. [Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Sulla possibilità che la questione sia ritenuta ammissibile dal «mero confronto tra il capo di imputazione e la pur sintetica descrizione, contenuta nell'ordinanza di rimessione, delle risultanze istruttorie», per cui non emerge «alcuna diversità tra i fatti storici descritti nel decreto che dispone il giudizio, e quelli che l'imputato – sulla base degli atti di indagine – risulta effettivamente avere commesso; bensì – esclusivamente – una diversità nella qualificazione giuridica da parte del giudice rispetto a quella originariamente ipotizzata dal pubblico ministero, disciplinata – come esattamente ritenuto dal giudice *a quo* – dal censurato art. 521, comma 1, cod. proc. pen.», v. S. 131/19. [Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Sulla sufficiente descrizione della fattispecie, «pur nel conciso richiamo agli atti e ai documenti di causa», per cui il rimettente «delinea i tratti essenziali della fattispecie concreta» in modo «sufficiente a radicare la rilevanza del proposto dubbio di costituzionalità», v. S. 104/18. [Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

Sull'ammissibilità della questione «perché risultano incontestati i dati fattuali della vicenda oggetto del giudizio principale, e congrue le argomentazioni svolte dal rimettente a sostegno della rilevanza e non manifesta infondatezza, in particolare con riferimento alle ragioni critiche che a suo avviso non consentono l'interpretazione “costituzionalmente orientata” adottata dal giudice di primo grado», v. S. 173/18. [Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

Sulla possibilità che «[l]'esposizione della vicenda concreta, se pur sintetica, contenuta nell'ordinanza di rimessione, è comunque sufficiente a soddisfare

l'onere di motivazione, essendo stata adeguatamente rappresentata una situazione in cui le doglianze dei ricorrenti non potrebbero altrimenti essere accolte che a seguito dell'eventuale accoglimento della questione di legittimità proposta nei confronti della disposizione di legge di cui i provvedimenti impugnati sono applicazione», v. S. 212/18. [Pres. LATTANZI; Red. AMATO] (*Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017, n. 151 del 2009, n. 303 del 2007 e n. 4 del 2000*).

Sull'influenza del fatto «che il rimettente non abbia indicato specificamente il valore della causa sottoposta alla sua cognizione» in quanto, nel caso di specie, essa «rientra in ogni caso, a prescindere dal suo valore» nella sua competenza, v. S. 97/19. [Pres. LATTANZI; Red. ANTONINI]

V. però, anche:

Nel giudizio di legittimità costituzionale volto ad estendere ai soggetti danneggiati da vaccinazione antinfluenzale il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, i profili – preliminarmente eccepiti – di inammissibilità per insufficiente considerazione delle motivazioni che hanno indotto il ricorrente nel giudizio *a quo* a sottoporsi alla vaccinazione e per mancata individuazione, nel *petitum* dell'ordinanza di rimessione, delle categorie cui dovrebbe spettare il riconoscimento dell'indennizzo, involgono il merito delle questioni sollevate e sono perciò da apprezzare unitamente a quest'ultimo. [S. 268/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

3.2. Esclusione della mera *quaestio facti* (casistica)

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per difetto di rilevanza della questione e per prospettazione di mera *quaestio facti*, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011. La circostanza eccepita è di mero fatto e, come tale, non incide sul rapporto di strumentalità che intercorre tra la definizione della concreta controversia come illustrata dal rimettente e la questione di legittimità costituzionale, la quale, poi, non riguarda mere ricadute in fatto dell'interpretazione e dell'applicazione della norma censurata, ma attiene alla sua coerenza con i principi costituzionali invocati dal giudice *a quo*. [S. 158/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per asserita proposizione di una mera *quaestio facti* – formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-*sexies*, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, come conv., nella parte in cui include il delitto di ricettazione tra quelli per i quali, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, è sempre disposta la c.d. confisca “allargata”. Va escluso che le considerazioni svolte dal rimettente in sede di motivazione sulla rilevanza, riguardo alla sproporzione, nel caso di specie, delle disponibilità economiche del nucleo familiare del condannato rispetto alle sue capacità reddituali, trasformino l'incidente di costituzionalità in una questione attinente all'interpretazione e all'applicazione della norma censurata. [S. 33/18. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

4. Ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

4.1. In generale

Il difetto di una complessiva ricostruzione del quadro normativo rilevante compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure, precludendone lo scrutinio. (*Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44614; S.*

259/2021 - mass. 44433; S. 267/2020 - mass. 43082; S. 150/2019 - mass. 41415, S. 27/2015 - mass. 38256; S. 165/2014 - mass. 38001; S. 276/2013 - mass. 37460; O. 76/2022 - mass. 44691; O. 108/2020 - mass. 43446; O. 244/2017 - mass. 40153; O. 280/2020 - mass. 43593). [S. 225/22. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

L'incompleta ricostruzione della cornice normativa è fonte di inammissibilità ove comprometta irrimediabilmente le valutazioni del rimettente sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza, cosa che però non si verifica quando, ad esempio, la motivazione non è incentrata specificamente su uno dei profili meno argomentato. (*Precedenti*: n. 136/2022 - mass. 44792; S. 151/2021 - mass. 44080; S. 61/2021 - mass. 43764; S. 264/2020 - mass. 43268; O. 147/2020 - mass. 43522). [S. 182/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

L'omessa ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sulla rilevanza; ciò che rende inammissibili le questioni sollevate. (*Precedenti*: S. 61/2021 - mass. 43765; S. 15/2021; - mass. 43572; S. 264/2020 - mass. 43269; S. 228/2020 - mass. 43103, S. 150/2019 - mass. 41415). [S. 258/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

Al giudice *a quo* spetta pronunciarsi sugli effetti dell'abrogazione della norma censurata sui giudizi pendenti, mentre la Corte costituzionale esercita solo un controllo successivo di sufficienza e plausibilità, in funzione della verifica della rilevanza. (*Precedenti*: S. 13/2020 - mass. 42225). [S. 196/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

L'incompleta ricostruzione della cornice legislativa e giurisprudenziale di riferimento rende inammissibili le questioni sollevate solo se compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza. (*Precedenti*: O. 108/2020 - mass. 43446; O. 136/2018 - mass. 41368; O. 30/2018 - mass. 39836). [S. 194/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Ai fini dell'ammissibilità della questione di costituzionalità, non è sufficiente la mera evocazione di disposizioni distinte, collocate in contesti normativi diversi, senza che siano illustrati i nessi che fra le stesse intercorrono. [S. 213/20. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

L'incompleta ricostruzione del quadro normativo rilevante e il mancato esame degli indicati profili di applicabilità della disciplina intervenuta, anche se solo per negarne rilievo o consistenza precludono lo scrutinio, incidendo sull'ammissibilità delle questioni. (*Precedenti citati*: sentenza n. 150 del 2019; ordinanze n. 108 del 2020 e n. 42 del 2020). [O. 147/20. Pres. CARTABIA; Red. ANTONINI]

L'erronea ed incompleta ricostruzione, da parte del giudice *a quo*, del quadro normativo di riferimento, mina l'iter argomentativo posto a base della valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, determinandone la (manifesta) inammissibilità. (*Precedenti citati*: ordinanze n. 55 del 2017, n.

247 del 2016, n. 246 del 2016, n. 136 del 2016, n. 209 del 2015, n. 115 del 2015 e n. 90 del 2015). [O. 30/18. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

4.1.1. *Casi concreti: il quadro normativo nazionale*

È dichiarata inammissibile, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Bolzano in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. – dell’art. 25, primo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962, che regola i criteri di determinazione del prezzo di assunzione del maso chiuso. Il rimettente, non tenendo conto del secondo comma dell’art. 25 del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962, né facendo alcun richiamo alla disciplina transitoria dettata dall’art. 50, comma 01, della nuova legge prov. Bolzano n. 17 del 2001, come novellato nel 2018, non ha ricostruito in maniera completa il quadro normativo di riferimento, con ciò pregiudicando in radice l’*ter* logico che lo ha condotto a ritenere la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata e rilevante. [S. 15/21. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, non è accolta l’eccezione d’inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente ha esaminato in modo adeguato, seppur sinteticamente, l’evoluzione normativa della disposizione censurata, al fine di trarne conseguenze coerenti e non contraddittorie con le questioni prospettate; ha inoltre sufficientemente descritto la fattispecie, precisando che, in mancanza di un effetto retroattivo dello *ius superveniens*, la sorte del giudizio principale resta regolata dalla disposizione censurata nella formulazione in vigore per il solo 2012. (*Precedente citato: sentenza n. 163 del 2019*). [S. 262/20. Pres. CORAGGIO; Red. ANTONINI]

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per inadeguata ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in riferimento agli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU – dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, per il quale il contribuente non è assoggettato a sanzione solo se dimostri che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi e non anche nei casi di responsabilità oggettiva per fatto altrui senza possibilità di fornire alcuna prova a proprio favore. Il rimettente non considera adeguatamente il carattere straordinario e prettamente premiale della disciplina della *voluntary disclosure*, risultando conseguentemente erronea la ricostruzione volta a collocare sul piano sanzionatorio penale, anziché su quello della mera decadenza dal regime particolare, le conseguenze del mancato pagamento nel termine. Non è, inoltre, configurabile nella fattispecie alcuna forma di responsabilità oggettiva, stante quanto previsto dall’art. 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015, secondo cui è il contribuente stesso ad avanzare specifica richiesta, puntualmente sottoscritta, dell’esclusiva notifica a mezzo di posta elettronica certificata di tutti gli atti inerenti la procedura proprio presso l’indirizzo del professionista. Il rimettente, peraltro, omette completamente di confrontarsi con le motivazioni dell’ordinanza di manifesta infondatezza n. 53 del 2002, pronunciata su fattispecie similare. (*Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2018, n. 367 del 2010 e n.*

190 del 2010; ordinanze n. 115 del 2015 e n. 53 del 2002). [O. 261/20. Pres. MORELLI; Red. ANTONINI]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 5, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 2014, nella parte in cui ha abrogato l'art. 100, commi 3 e 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 1996, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità formulata per inadeguata ponderazione del quadro normativo e dei principi costituzionali. Il rimettente ha ricostruito con dovizia di riferimenti il contesto normativo e i profili di contrasto con i precetti costituzionali, mentre le argomentazioni della Regione resistente, in ordine ai profili preliminari, investono il merito delle censure. [S. 240/19. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Non sono accolte le eccezioni d'inammissibilità, per incompleta ricostruzione e travisamento del quadro normativo di riferimento, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998. Il giudice *a quo* ha diffusamente ricostruito le particolarità della disciplina in esame, cosicché la premessa ermeneutica dalla quale muove il dubbio di costituzionalità non è *prima facie* implausibile, fondandosi su un'approfondita ricognizione delle diverse discipline e, in particolare, della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale. Quanto al dedotto travisamento del quadro normativo, l'eccezione sottende una diversa valutazione della disciplina scrutinata, e pertanto attiene al merito della questione. [S. 213/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Sull'attinenza al merito circa «il carattere, in assunto, lacunoso e incompleto della ricostruzione del quadro normativo di riferimento operata dal giudice *a quo*», v. S. 142/18. [Pres. LATTANZI; MODUGNO]

Sono dichiarate manifestamente inammissibili – per incompleta ricostruzione del quadro normativo e conseguente difetto di adeguata motivazione ai fini della rilevanza – le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-*bis* [primo periodo], del d.l. n. 149 del 2013 (conv., con modif., nella legge n. 13 del 2014), censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Biella, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 79 Cost., in quanto, a partire dall'anno di imposta 2007, ammetterebbe comunque a detrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1-*bis*, del d.P.R. n. 917 del 1986, le erogazioni in danaro (tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la normativa antiriciclaggio) a favore di partiti politici, pur se effettuate non a titolo di liberalità, ma di corrispettivo del “patto” di candidatura. Il rimettente ha omesso di dar conto della disciplina – prevista dal secondo periodo (introdotto dalla legge n. 190 del 2014) del citato comma 4-*bis* – che ammette la detraibilità dei versamenti effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni, e di conseguenza non ha fornito adeguata motivazione delle ragioni per le quali tale disciplina dovrebbe ritenersi inapplicabile nel processo principale, benché esso verta proprio sulla detraibilità di erogazioni in denaro effettuate da un eletto nelle fila del partito beneficiario di esse. (*Precedenti citati: sentenze n. 27 del 2015, n. 251 del 2014, n. 165 del 2014, n. 114 del 2013 e n. 356 del 2010; ordinanze n. 194 del 2014 e n. 276 del 2013*). [O. 244/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

Sono dichiarate manifestamente inammissibili – per plurime ragioni – le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009 e 6, comma 10, del d.lgs. n. 68 del 2011, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso – in riferimento agli artt. 97 e 24 Cost. – in quanto l’incremento automatico annuale di 0,30 punti percentuali dell’addizionale regionale all’RPEF, rispettivamente previsto e confermato dalle disposizioni censurate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario, sarebbe correlato a un parametro del tutto discrezionale, rimesso alla valutazione di organi tecnici, senza possibilità di contraddittorio per il contribuente né garanzie di motivazione e di imparzialità della pubblica amministrazione. Il rimettente ricostruisce in modo lacunoso il quadro normativo, trascurando di identificare compiutamente le fonti della disciplina degli organi preposti a verificare l’attuazione dei piani di rientro, delle procedure a tal fine applicabili e del regime giuridico dei relativi atti, con il risultato di rivolgere le censure verso norme che non riguardano tali profili organizzativi e procedurali, e di formulare un *petitum* incongruente rispetto alle argomentazioni sviluppate. (*Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 140 del 2016, n. 32 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 210 del 2015; ordinanze n. 88 del 2017, n. 55 del 2017, n. 11 del 2017, n. 247 del 2016, n. 182 del 2016, n. 153 del 2016, n. 136 del 2016, n. 47 del 2016 e n. 33 del 2016*). [O. 243/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Sulla «dettagliata ricostruzione della successione temporale degli atti del procedimento amministrativo oggetto del giudizio principale, operata nell’ordinanza di rimessione al fine, appunto, di individuare, in applicazione del principio *tempus regit actum*, gli esatti termini normativi della questione sollevata», v. S. 218/17. [Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

Non è accolta l’eccezione di inammissibilità, per insufficiente ricostruzione del quadro normativo di riferimento, proposta nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’articolo unico della legge n. 1746 del 1962. Pur in mancanza di una ricostruzione completa delle norme relative ai benefici combattentistici, il richiamo nelle ordinanze di rimessione alle provvidenze previste per la partecipazione alle “campagne di guerra” rende sufficiente ed univoco il collegamento tra la disposizione censurata e la invocata equiparazione del personale militare impiegato dall’ONU ai “combattenti”, così che sufficientemente chiara appare la rilevanza della questione sollevata. [S. 240/16. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

V. anche S. 239/18, in materia elettorale; S. 14/19, in materia di codici di autoregolamentazione della professione forense.

4.1.2. segue: il parametro costituzionale, europeo e convenzionale

Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale [...] dell’art. 9, comma 21, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, dell’art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011, come integrato dall’art. 1, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013, e dell’art. 1, comma 256, della legge n. 190 del 2014. Il Protocollo n. 12 CEDU non è stato infatti ratificato. (*Precedente citato: sentenza n. 194 del 2018*). [S. 167/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente motivazione in ordine alle ragioni di contrasto con i parametri costituzionali evocati, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1-*bis*, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005. Il rimettente ha avvalorato le censure con una esaustiva ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della costante giurisprudenza costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2017, n. 41 del 2017, n. 231 del 2016, n. 185 del 2016, n. 178 del 2016, n. 6 del 2013 e n. 232 del 2005, attinenti al merito della questione*). [S.13/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

Sono ritenute ammissibili, sotto il profilo della rilevanza, le questioni incidentali di costituzionalità [...] dell'art. 18, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2015, sia perché esso è stato adito per la ritenuta illegittimità di alcuni provvedimenti amministrativi fondati sulla norma censurata, sia perché l'ordinanza di rimessione ha adeguatamente motivato i dubbi di legittimità costituzionale in riferimento ai parametri evocati, confrontandosi in particolare con le disposizioni dello statuto speciale di autonomia. (*Precedente citato: sentenza n. 119 del 2019*). [S. 148/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

È dichiarata inammissibile, per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo, nazionale ed europeo, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. – dell'art. 77, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2004, che prevede la non applicabilità ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili della disciplina recata dal d.lgs. n. 368 del 2001, attuativo della direttiva n. 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Il rimettente – che lamenta, in caso di abusiva reiterazione dei contratti suddetti, la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a termine in a tempo indeterminato – non tiene conto dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale l'abusivo ricorso ai contratti a termine nel pubblico impiego, non può comportare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma attribuisce solo il diritto al risarcimento del danno. Né considera l'ampia giurisprudenza CGUE sulla conformità di misure effettive che, in alternativa alla citata trasformazione, evitino e sanzionino l'abusiva reiterazione di contratti a termine né della giurisprudenza costituzionale, omettendo, infine, di considerare anche il tema della misura del risarcimento del danno dovuto al dipendente pubblico, sul quale sono intervenute sia la CGUE che la Corte di cassazione a sezioni unite. (*Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2018 e n. 134 del 2018*). [S. 96/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

5. L'*aberratio ictus*

Ricorre l'inammissibilità delle questioni per *aberratio ictus* solo ove sia erroneamente individuata la norma in riferimento alla quale sono formulate le censure di illegittimità costituzionale. (*Precedente citato: sentenza n. 224 del 2020*). [S. 32/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

Nei giudizi incidentali ricorre l'inammissibilità della questione per *aberratio ictus* ogni qual volta le doglianze del rimettente investono una disposizione diversa da quella effettivamente applicabile nel giudizio *a quo*: la questione, in tali casi,

è irrilevante, poiché, quale che sia la pronunzia nel merito in relazione alle censure prospettate, il giudizio *a quo* resterebbe definito da norme contenute in disposizioni diverse. (*Precedenti citati: sentenze n. 15 del 2020 e n. 109 del 2019*). [S. 206/20. Pres. MORELLI; Red. BARBERA]

Ricorre l'inammissibilità delle questioni per *aberratio ictus* solo ove sia erroneamente individuata la norma in riferimento alla quale sono formulate le censure di illegittimità costituzionale, mentre l'imprecisa indicazione della disposizione indubbiata non inficia di per sé l'ammissibilità della questione stessa, nell'ipotesi in cui sia possibile individuare il contesto normativo effettivamente impugnato alla stregua del contenuto delle censure formulate nella stessa ordinanza di rimessione. (*Precedente citato: sentenza n. 24 del 2019*). [S. 224/20. Pres. MORELLI; Red. AMATO]

L'erronea individuazione della norma da censurare determina l'inammissibilità della questione. (*Precedenti citati: sentenza n. 140 del 2016; ordinanze n. 113 del 2012 e n. 193 del 2009*). [S. 31/17. Pres. GROSSI; Red. CRISCUOLO]

Al contrario, l'erronea indicazione, nelle ordinanze di rimessione, della disposizione censurata, «costituisce un mero errore materiale, ininfluyente ai fini dell'ammissibilità delle questioni». (*Precedente citato: sentenza n. 22 del 2017*). [S. 225/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

5.1. Casi concreti

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per *aberratio ictus*. Il rimettente correttamente censura le disposizioni indicate poiché da esse si desume l'impossibilità di riconoscere lo *status* di figli ai nati da PMA eterologa, praticata da una coppia di donne, e ne fa discendere il vuoto di tutela censurato, con conseguente pretesa lesione degli evocati parametri costituzionali. [S. 32/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

È dichiarata inammissibile, per *aberratio ictus*, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 3 Cost. – dell'art. 43, primo comma, lett. a), del TULPS, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'autorità amministrativa competente. Nel giudizio *a quo* è impugnato il diniego del rinnovo della licenza per esercitare l'industria della riparazione delle armi comuni, disciplinata non già dalla norma censurata, ma dall'art. 9, primo comma, della legge n. 110 del 1975, che a quella rinvia solo per l'individuazione dei soggetti nei cui confronti opera la speciale preclusione ivi prevista e che costituisce la disposizione direttamente applicabile nel caso di specie. [S. 109/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Sull'inammissibilità, per *aberratio ictus*, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge n. 1423 del 1956, nonché 6 del d.lgs. n. 159 del 2011, che «si limitano a disciplinare la tipologia delle misure di prevenzione personale e i loro presupposti oggettivi», in quanto «i diversi *petita* enunciati dai rimettenti riguardano esclusivamente l'individuazione dei potenziali destinatari delle misure», v. S. 24/19. [Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate inammissibili, per *aberratio ictus*, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016 – sollevate dal Tribunale di Pistoia in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 (questi ultimi due sotto il profilo dell'eccesso di delega), Cost. – nella parte in cui prevede, al comma 1, l'abrogazione del reato di ingiuria (art. 594 cod. pen.) e non anche l'abrogazione di quello di minaccia non grave (art. 612, primo comma, cod. pen.). La norma oggetto delle censure, elencando i reati previsti dal codice penale che sono abrogati – residuando solo l'illecito civile – fa corretta attuazione della delega recata dall'art. 2, comma 3, lett. a), della legge n. 67 del 2014 – che invece il rimettente non censura – quale espressione della valutazione politica che rientra nell'uso del potere discrezionale del Parlamento, ex art. 28 della legge n. 87 del 1953 con conseguente inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento a tutti i parametri evocati. (*Precedenti citati: sentenza n. 35 del 2017; ordinanza n. 8 del 2018*). [S. 216/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Sull'errore materiale «nell'indicazione degli estremi legislativi della norma censurata – commesso dal rimettente facendo riferimento a un comma del citato art. 3-ter che non esiste –», che non preclude l'ammissibilità della questione, «dato che l'ordinanza di rimessione consente l'individuazione della disposizione da scrutinare, riportando il testo esatto» di quella censurata, v. S. 22/17. [Pres. GROSSI; Red. LATTANZI] (*Precedente citato: sentenza n. 307 del 2009*).

V. anche S. 39/20, in materia di opere sottoposte a dibattito pubblico; O. 202/18, in materia di pignoramento; S. 105/18, sulla mancata equiparazione di madre e padre adottivi nel godimento dell'indennità di maternità; S. 88/18, in materia di equa riparazione; O. 279/17, in materia di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto; S. 257/17, in materia di responsabilità per danno erariale; S. 194/17, in materia di trattamento di disoccupazione per i lavoratori agricoli; S. 35/17, in materia elettorale; S. 240/16, in materia di benefici combattentistici; S. 53/18, in materia di concorso formale di reati e di continuazione.

Capitolo 11. Rilevanza della questione

1. Caratteri generali

La lacunosa descrizione della fattispecie impedisce alla Corte costituzionale di compiere il vaglio esterno circa il carattere non implausibile della motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate. (*Precedenti*: S. 249/2022 - mass. 45192; S. 197/2022 - mass. 45033; S. 109/2022 - mass. 44932; O. 37/2023 - mass. 45406; O. 156/2022 - mass. 44941; O. 161/2015 - mass. 38499). [S. 196/23. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

La rilevanza della questione di costituzionalità richiede un nesso di strumentalità necessaria tra la definizione del giudizio principale e la risoluzione della questione stessa. Il suo presupposto indispensabile risiede nella stretta connessione della norma censurata con il *thema decidendum* del processo *a quo*, al fine di rimuovere l'ostacolo - costituito dall'asserito vizio di legittimità costituzionale - che impedisce di ottenere una tutela, se non perfettamente coincidente, quanto meno intimamente legata al *petitum* della domanda proposta in giudizio. (*Precedente*: S. 250/2021 - mass.44427 - mass.44428). [O. 95/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

Ai fini dell'apprezzamento del requisito della rilevanza nei giudizi incidentali, è fondamentale la valutazione che il giudice *a quo* deve effettuare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale giudizio di rilevanza solo se esso, *ictu oculi*, appaia assolutamente privo di fondamento. (*Precedenti*: 258/2021 - mass. 44382; S. 208/2019 - mass. 42919). [S. 32/23. Pres. SCIARRA; Red. PROSPERETTI]

Allorché le censure di illegittimità costituzionale investano la *regula iuris* dalla quale dipende la stessa *potestas iudicandi* del rimettente, non si configura una macroscopica carenza dei presupposti della stessa incidente sulla rilevanza e quindi sull'ammissibilità delle questioni sollevate. (*Precedenti*: S. 112/1993 - mass. 19509; S. 314/1992 - mass. 18630). [S. 12/23. Pres. SCIARRA; Red. SAN GIORGIO]

La rilevanza delle questioni deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento del provvedimento di rimessione, ovvero in ingresso del giudizio incidentale, a prescindere dalla maggiore o minore ricaduta che l'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale, in ipotesi anche solo parziale rispetto al *petitum* del giudice rimettente, possa avere nel giudizio principale. (S. 41/2021 - mass. 43660; S. 270/2020 - mass. 42912; S. 244/2020 - mass. 43111; S. 85/2020 - mass. 43540). [S. 167/22. Pres. AMATO; Red. AMOROSO]

La motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale. (*Precedenti*: S. 160/2019 - mass. 42423; S. 105/2018 - mass. 40768). [O. 156/22. Pres. AMATO; Red. ANTONINI]

La questione incidentale è prematura, e dunque inammissibile, se l'applicazione della norma denunciata è solo eventuale e successiva. (*Precedenti*: S. 114/2021 - mass. 43914; S. 139/2020 - mass. 43510; S. 217/2019 - mass. 40898; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 42/2020 - mass. 41955). [S. 141/22. Pres. AMATO; Red. SAN GIORGIO]

Ai fini dell'apprezzamento del requisito della rilevanza nei giudizi incidentali, ciò che conta è la valutazione che il giudice *a quo* deve effettuare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. (*Precedenti*: S. 208/2019 - mass. 42919; S. 122/2019 - mass. 42521). [S. 258/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

La mancata indicazione di plausibili ragioni che depongano per il rilievo di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale sollevata si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza, dal quale consegue l'inammissibilità della questione stessa. (*Precedenti*: S. 23/2019 - mass. 42078, S. 209/2017 - mass. 40542; S. 119/2017 - mass. 39651; O. 202/2018 - mass. 40355). [S. 258/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

In punto di rilevanza, essenziale e sufficiente a conferire rilevanza alla questione prospettata è che il giudice debba effettivamente applicare la disposizione della cui legittimità costituzionale dubita nel procedimento pendente avanti a sé e che la pronuncia della Corte influisca sull'esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale. (*Precedenti*: S. 84/2021 - mass. 43809, S. 253/2019 - mass. 41927). [S. 247/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

La rilevanza delle questioni concerne l'applicazione della disposizione censurata e la pregiudizialità rispetto alla definizione del processo principale, non necessariamente gli effetti concreti di un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale per le parti in causa (*Precedenti*: S. 172/2021 - mass. 44072, S. 85/2020 - mass. 43539, S. 253/2019 - mass. 41927, S. 160/2019 - mass. 42423, S. 105/2018 - mass. 40768, S. 20/2016 - mass. 38715). [S. 236/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

L'erronea indicazione del parametro interposto non pregiudica la corretta individuazione della rilevanza quando tale inesatta indicazione non impedisce di identificare con chiarezza la consistenza delle questioni di legittimità sollevate e di svolgere pertinenti difese, risultando agevolmente enucleabile il parametro con il quale le norme censurate contrasterebbero. (*Precedenti*: S. 161/2012 - mass. 36427; S. 533/2002 - mass. 27489). [S. 215/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

Il requisito per ritenere ammissibile lo scrutinio di legittimità costituzionale di una disposizione legislativa è che l'applicazione della norma in essa contenuta si ponga come necessaria ai fini della definizione del giudizio, mentre deve ritenersi totalmente ininfluente sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale il "senso" degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti

in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge. Ne discende che compete al rimettente, e non alla Corte costituzionale, valutare le conseguenze applicative che potrebbero discendere da una eventuale pronuncia di accoglimento. (*Precedente: S. 15/2021 - mass. 43568*). [S. 202/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Gli elementi essenziali ai fini della rilevanza della questione non possono essere desunti dagli atti del giudizio *a quo*, dovendo la motivazione della stessa ordinanza risultare autosufficiente a individuare i presupposti del giudizio di legittimità costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 310 del 2000, n. 79 del 1996 e n. 451 del 1989; ordinanze n. 119 del 2002, n. 300 del 1999, n. 242 del 1999 e n. 98 del 1999*). [S. 137/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

Dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale si desume un principio generale di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità, che come tale non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di remissione; la rilevanza delle questioni deve pertanto essere vagliata *ex ante*, con riferimento al momento della loro prospettazione, e permane anche nell'ipotesi patologica in cui il giudice procedente – revocando l'ordinanza di sospensione del processo *a quo* durante lo svolgimento dell'incidente di costituzionalità – abbia successivamente ritenuto di poter decidere a prescindere dalla decisione della Corte. (*Precedenti citati: sentenze n. 84 del 2021 e n. 270 del 2020*). [S. 127/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Il giudizio incidentale di costituzionalità è autonomo rispetto al giudizio *a quo*, nel senso che non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di remissione che concernono il rapporto dedotto nel processo principale, come previsto dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Pertanto, la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell'ordinanza di remissione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti, tra i quali sono comprese anche la definizione stragiudiziale della controversia o comunque la cessazione, per qualsiasi causa, del giudizio rimasto sospeso davanti al giudice *a quo*. (*Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2014, n. 162 del 2014, n. 120 del 2013, n. 274 del 2011, n. 42 del 2011, n. 442 del 2008, n. 367 del 1991 e n. 88 del 1986; ordinanze n. 154 del 2013 e n. 110 del 2000*). [S. 264/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

La rilevanza si configura come necessità di applicare la disposizione censurata nel percorso argomentativo che conduce alla decisione e si riconnette all'incidenza della pronuncia della Corte costituzionale su qualsiasi tappa di tale percorso. L'applicabilità della disposizione censurata è dunque sufficiente a fondare la rilevanza della questione proposta. (*Precedenti citati: sentenze n. 254 del 2020 e n. 174 del 2016*). [S. 87/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

La rilevanza di una questione di legittimità costituzionale deve essere vagliata *ex ante* sulla base del *petitum* così come prospettato dal giudice rimettente, non già – *ex post* – sulla base della decisione della Corte costituzionale, che ben può circoscrivere l'accoglimento della questione in termini che potrebbero anche non giovare alla parte del giudizio *a quo* nel cui interesse la questione stessa è stata formulata. [S. 84/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Non appartiene alla logica del giudizio incidentale di legittimità costituzionale la possibilità di sottoporre a censura disposizioni che compongono il contesto normativo in cui è collocata quella direttamente applicabile alla controversia. [S. 48/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Il requisito necessario [ai fini della rilevanza] per l'ammissibilità dello scrutinio di legittimità costituzionale è da ravvisarsi nella circostanza che la norma, di cui si dubita, si ponga come necessaria ai fini della definizione del giudizio, mentre deve ritenersi totalmente ininfluenza sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale il "senso" degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge. (*Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2008 e n. 98 del 1997; ordinanza n. 53 del 2010*). [S. 15/21. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

Il giudizio di legittimità costituzionale instaurato in via incidentale non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione che concernono il rapporto dedotto nel processo principale, come previsto dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Pertanto, la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell'ordinanza di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti, tra i quali sono comprese anche la definizione stragiudiziale della controversia o comunque la cessazione, per qualsiasi causa, del giudizio rimasto sospeso davanti al giudice *a quo*. (*Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018, n. 264 del 2017, n. 242 del 2014, n. 162 del 2014 e n. 120 del 2013*). [S. 244/20. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

In senso analogo, S. 160/19.

La rilevanza deve essere valutata alla stregua delle circostanze che sussistono al momento della proposizione delle questioni, e non già alla luce delle circostanze sopravvenute. (*Precedente citato: sentenza n. 160 del 2019*). [O. 262/19. Pres. CAROSI; Red. SCIARRA]

Nel giudizio di cognizione il giudice non può in nessun caso ritenersi investito della applicazione di una disciplina come quella relativa alle iscrizioni nel casellario giudiziale, le cui questioni potranno venire in discorso e assumere correlativa rilevanza soltanto *in executivis*. (*Precedente citato: ordinanza n. 414 del 2000*). [S. 231/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Ai fini della motivazione sulla rilevanza, è sufficiente che il rimettente abbia indicato senza incorrere in errore la disposizione che nel caso di specie è tenuto ad applicare, e in contrario non vale osservare che esistono altre disposizioni di analogo contenuto normativo. [S. 4/18. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Basta a rendere rilevante la questione incidentale di legittimità costituzionale [...] che l'eventuale suo accoglimento, in base alla congrua motivazione del rimettente, incida sulla posizione di uno degli imputati nel giudizio *a quo*, a prescindere dall'effettiva rilevanza rispetto agli altri imputati. [S. 265/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

La rilevanza della questione non presuppone l'accertamento della lesione dei principi costituzionali nella concreta vicenda oggetto del giudizio *a quo*. (*Precedente citato: sentenza n. 174 del 2016*). [S. 259/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

Sugli effetti della omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, preclusa dal principio di autosufficienza dell'ordinanza di remissione, che determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza, v. Capitolo 10 (Prospettazione della questione), par. 3.

V. anche Capitolo 20 (Le sopravvenienze nel giudizio incidentale), par. 4.

1.1. Casi concreti

Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 4 e 9, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui rispettivamente dispone la sospensione del termine di prescrizione, con riferimento ai procedimenti penali indicati nel comma 2 della stessa disposizione, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020, e nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lett. g), del medesimo art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Le questioni sono state sollevate nell'ambito di procedimenti penali pendenti nella fase del dibattimento, nei quali, qualora le disposizioni censurate fossero ritenute costituzionalmente illegittime, i rimettenti dovrebbero dichiarare l'estinzione dei reati per essere decorso il termine massimo di prescrizione; laddove, invece, applicando la sospensione di tale termine come previsto dalle disposizioni censurate, non sarebbe maturata la prescrizione dei reati. [S. 140/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Sono dichiarate inammissibili, per lacuna motivazionale sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Torre Annunziata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. – dell'art. 521 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato, allorquando sia invitato dal giudice del dibattimento ad instaurare il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto, di richiedere a quest'ultimo il giudizio abbreviato in relazione al fatto diversamente qualificato. Il rimettente non motiva adeguatamente l'applicabilità della disposizione censurata nel giudizio *a quo* poiché, nel procedere alla riqualificazione giuridica dei fatti accertati in giudizio, omette di confrontarsi con il canone ermeneutico rappresentato, in materia di diritto penale, dal divieto di analogia a sfavore del reo, fondato a livello costituzionale sul principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. (*nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*). (*Precedenti citati: sentenze n. 57 del 2021, n. 115 del 2018, n. 230 del 2012, n. 327 del 2008, n. 394 del 2006, n. 5 del 2004, n. 447 del 1998, n. 487 del 1989 e n. 96 del 1981*). [S. 98/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Spoleto in riferimento agli artt. 70 e 77 Cost. – dell'art. 3, comma 1, lett. d), del d.l. n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 70 del 2020, nella parte in cui, introducendo l'ultimo periodo nel comma 12-*bis* dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, convertito,

con modificazioni, nella legge n. 27 del 2020, ha stabilito che, nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 luglio 2020, «la modalità ordinaria di partecipazione all’udienza penale fosse quella “in presenza”». All’atto della rimessione, il giudice *a quo* non poteva più fare applicazione della disposizione censurata – che, nel ripristinare la regola generale delle udienze penali in presenza, prevedeva la possibilità per le parti di esprimere il consenso per l’udienza da remoto al fine di ridurre la diffusione del contagio da COVID-19 – in quanto non ha assolto per tempo, ovvero, come si ricava da ragioni di ordine sistematico e da una lettura costituzionalmente orientata, prima dell’udienza nel corso della quale le questioni sono state sollevate, all’obbligo di interpello previsto dal citato art. 83, comma 12-*bis*, così consumando qualsiasi suo potere al riguardo. (*Precedenti citati: sentenza n. 102 del 2016; ordinanze n. 214 del 2018 e n. 35 del 1998*). [S. 96/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GUP del Tribunale di Cosenza in riferimento all’art. 32 Cost. – dell’art. 222, primo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone che, nei casi di proscioglimento per infermità psichica dell’imputato, la misura di sicurezza del ricovero in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) sia ordinata per un tempo non inferiore a due anni. La disposizione censurata disciplina l’applicazione in via definitiva della misura di sicurezza, mentre nel procedimento *a quo* si discute unicamente della sua applicazione provvisoria, regolata dagli artt. 206 cod. pen., 312 e 313 cod. proc. pen., i quali non prevedono alcuna durata minima. [O. 69/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 3 Prot. add. CEDU dell’art. 18-*bis*, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, che stabilisce i soggetti esonerati dall’onere di raccogliere il numero minimo di sottoscrizioni da raccogliere per presentarsi alle elezioni per la Camera dei deputati, includendovi i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere, anziché i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. Nel caso di specie, i ricorrenti nel giudizio principale, nel momento in cui le censure vengono sollevate, sono direttamente soggetti al comma 1 del citato art. 18-*bis* (che stabilisce il numero delle sottoscrizioni da raccogliere), mentre non sono annoverabili – se non indirettamente – fra i destinatari del successivo comma 2. Il rimettente, inoltre, se non spiega le ragioni per cui – in “entrata”, cioè al momento in cui le questioni vengono sollevate – la disposizione ora in esame sia applicabile ai ricorrenti, nulla dice nemmeno sulle ragioni per cui l’intervento sostitutivo richiesto garantirebbe ai ricorrenti – in “uscita”, cioè dopo l’eventuale pronuncia di accoglimento – la ricercata “pienezza” del diritto di elettorato passivo: ciò che risulta anche contraddittorio rispetto alla natura stessa del giudizio da questi promosso, con conseguente e ulteriore insufficiente motivazione sull’interesse ad agire nel giudizio principale. [S. 48/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018 – sollevate dal Consiglio di Stato, con le ordinanze iscritte ai nn. 58 e 59 del r.o. 2020, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97, 101, 102, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione ai principi generali della materia della produzione energetica da fonti rinnovabili sanciti dagli artt. 6 della direttiva 2001/77/CE e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, e agli obblighi internazionali sanciti artt. 6 CEDU, 1 Prot. add. CEDU e 2 del Protocollo di Kyoto. Nei due giudizi indicati la norma censurata – la quale, al fine di adeguare per il futuro gli accordi contenenti misure compensative di carattere meramente patrimoniale alle linee guida approvate con d.m. del 10 settembre 2010 ed entrate in vigore il successivo 3 ottobre, dispone per il passato la sanatoria generalizzata di accordi contrari alle stesse – è sopravvenuta nel corso del giudizio d'appello avverso pronunce del TAR favorevoli agli operatori resistenti. Pertanto l'onere motivazionale, quanto alla rilevanza della questione, era maggiore per il rimettente, il quale avrebbe dovuto argomentare in ordine alla ritenuta applicabilità, nel caso di specie, dello *ius superveniens*; al contrario, esso non ha motivato in ordine alla ritenuta sussistenza, in concreto, dei presupposti che avrebbero reso applicabile nel giudizio d'appello la norma censurata, non conosciuta, né tanto meno applicata, dal TAR. [S. 46/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge reg. Emilia-Romagna n. 58 del 1982, 15, comma 3, della reg. Emilia-Romagna n. 2 del 2015 e 8 della legge reg. Emilia-Romagna n. 13 del 2016, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per difetto di rilevanza. L'approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018 da parte del Consiglio regionale non determina la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia del giudice contabile nel corso del giudizio di parificazione del citato rendiconto, in base al principio di ininfluenza delle vicende sopravvenute all'ordinanza di rimessione sul giudizio pendente davanti alla Corte costituzionale, sancito dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. [S. 244/20. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, come convertito. Il potere esercitato dal TAR rimettente, contestualmente all'atto di rimessione, di sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione della Corte costituzionale, non si è esaurito per effetto della successiva pronuncia del Consiglio di Stato che ha respinto la domanda cautelare. La definizione dell'incidente cautelare non fa infatti venire meno la necessità per il rimettente di applicare la norma censurata per decidere sull'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sull'azione di annullamento (sollevata dalle parti resistenti nel giudizio *a quo*) e, in ogni caso, le vicende del provvedimento cautelare successive all'ordinanza di rimessione, compresa la sua riforma in appello, non sono idonee a produrre effetti sul giudizio costituzionale. [S. 160/19. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata dalla Regione resistente nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 8 del 2016, che prevede la sospensione, per il termine massimo di un anno, dei procedimenti autorizzativi

(e dei sub-procedimenti) riferiti alla VIA e all'AIA relativi a nuovi impianti di smaltimento o trattamento dei rifiuti, nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione. La successiva approvazione del nuovo piano non ha influenza nel giudizio costituzionale, in quanto la rilevanza della questione va valutata alla luce delle circostanze di fatto sussistenti al momento dell'ordinanza di rimessione e non a quelle sopravvenute, anche ove tali ultime siano tali da incidere sulla persistente attualità dell'interesse ad agire nel giudizio principale, permanendo la necessità di sottoporre allo scrutinio di costituzionalità una norma che, come nel caso di specie, abbia comunque prodotto effetti sulle posizioni soggettive dei destinatari. (*Precedente citato: sentenza n. 42 del 2011*). [S. 150/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

2. Il rapporto di pregiudizialità tra giudizio incidentale e giudizio *a quo*

Quando il giudice dubiti della legittimità costituzionale delle norme che regolano presupposti e condizioni del potere di convalida, la cessazione dello stato di restrizione non può essere di ostacolo al promovimento della relativa questione di legittimità costituzionale (così come colui che è stato privato della libertà personale mantiene l'interesse a una pronuncia sulla legittimità del provvedimento restrittivo, pur avendo egli, nelle more, riacquisito la libertà). (*Precedenti: S. 137/2020 - mass. 43507; S. 54/1993 - mass. 19308; O. 304/1991 - mass. 17408*). [S. 212/23. Pres. BARBERA; Red. PETITTI]

Ai fini dell'ammissibilità delle questioni è sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio *a quo* e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale; il presupposto della rilevanza non si identifica, invece, nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare. Il giudizio sulla rilevanza è riservato al rimettente e rispetto a esso la Corte costituzionale effettua un controllo meramente "esterno", limitato ad accertare l'esistenza di una motivazione non implausibile, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice *a quo* a determinate conclusioni, potendo interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. (*Precedenti: S. 193/22; S. 192/2022; S. 183/22; S. 88/2022 - mass. 44802 - 44803; S. 249/2021 - mass. 44409; S. 247/2021 - mass. 44378; S. 183/2021 - mass. 44160; S. 172/2021 - mass. 44072; S. 215/2021; S. 154/2021; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 32/2021 - mass. 43580; S. 218/2020 - mass. 43002; O. 194/2022 - mass. 44996*). [S. 164/23. Pres. SCIARRA; Red. PATRONI GRIFFI]

Nel giudizio incidentale il requisito della rilevanza deve sussistere "in entrata", ossia al momento in cui le questioni di legittimità costituzionale sono sollevate; non inficia la sua sussistenza, invece, la concreta incidenza "in uscita" nello specifico giudizio *a quo*, ossia quella successiva all'eventuale pronuncia di accoglimento (come, ad esempio, il fatto che l'invocata pronuncia di illegittimità costituzionale non appaia utile in quest'ultimo, comportando una decadenza con efficacia retroattiva). (*Precedenti: S. 18/23 - mass. 45349; S. 10/2015 - mass. 38224; S. 359/1995 - mass. 22561*). [S. 67/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

Non osta alla proponibilità della questione di legittimità costituzionale la circostanza che, nell'ambito del procedimento di decisione sulla richiesta di misura cautelare proposta dal PM successiva alla convalida dell'arresto, il giudice, nell'atto di sospendere il giudizio, abbia disposto la liberazione dell'arrestato. Quando, infatti, il giudice ha correttamente sospeso la propria decisione sulla richiesta di misura cautelare, in attesa della decisione delle questioni di legittimità costituzionale che egli ritiene pregiudiziali rispetto a tale decisione, non esaurisce in tal modo la propria *potestas decidendi* attribuitagli dall'art. 391, comma 5, cod. proc. pen.; peraltro, anche la liberazione dell'arrestato è atto necessario, non perché abbia già rigettato la richiesta del PM, ma – semplicemente – in conseguenza della propria mancata decisione su tale richiesta sino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e dalla connessa assenza di un titolo custodiale nei confronti dell'indagato. A ragionare diversamente, il giudice della convalida si troverebbe sistematicamente nell'impossibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale sulle norme che disciplinano i presupposti delle misure cautelari, con conseguente creazione di una vera e propria “zona franca” dal giudizio di costituzionalità. (*Precedente: S. 137/2020 - mass. 43507*). [S. 148/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

In virtù dell'autonomia tra il giudizio incidentale di legittimità costituzionale e quello principale, non rientra tra i poteri della Corte costituzionale, che effettua solo un controllo “esterno” sulla rilevanza, sindacare, in sede di ammissibilità, la validità dei presupposti di esistenza del giudizio *a quo*, a meno che questi non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti. Ai fini del relativo controllo, anche per il riscontro dell'interesse ad agire e per la verifica della legittimazione delle parti, è dunque sufficiente che il rimettente motivi in modo non implausibile sulla rilevanza. (*Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 241 del 2008, n. 303 del 2007, n. 50 del 2007, n. 173 del 1994 e n. 62 del 1992*). [S. 224/20. Pres. MORELLI; Red. AMATO]

Nello stesso senso, S. 39/18.

Nel giudizio incidentale i requisiti di ammissibilità, con riguardo alle condizioni dell'azione nell'ambito del processo principale, debbono essere valutati con riferimento al tempo di adozione dell'ordinanza di rimessione, senza che assumano rilievo circostanze sopravvenute. (*Precedenti citati: sentenze n. 85 del 2020 e n. 264 del 2017*). [S. 222/20. Pres. MORELLI; Red. BARBERA]

Il giudice, nel rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, ben può limitare il provvedimento di sospensione del giudizio *a quo* al singolo momento o segmento processuale in cui il giudizio si svolge, restando sempre in capo alla Corte il controllo dell'effettiva possibilità di circoscrivere la rilevanza della questione, che rimane pur sempre incidentale e che, come tale, è pregiudiziale rispetto ad una decisione del rimettente. (*Precedente citato: sentenza n. 180 del 2018*). [S. 137/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

La verifica, da parte della Corte costituzionale, dei presupposti processuali, condizionanti la valida instaurazione del giudizio principale, deve essere meramente strumentale al riscontro della rilevanza della questione di costituzionalità e si arresta se il rimettente ha offerto una motivazione non implausibile in ordine alla

sussistenza delle condizioni dell'azione, non potendo sostituire la propria valutazione a quella già compiuta dal giudice *a quo*, eventualmente anche in via implicita, cosicché solo la manifesta implausibilità della motivazione – che ricorre quando nessun dubbio possa nutrirsi sul punto – potrebbe riflettersi sulla rilevanza della questione. (*Precedenti citati: sentenze n. 53 del 2017 e n. 241 del 2008*). [S. 128/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

L'accertamento della validità dei presupposti di esistenza del giudizio principale è prerogativa del rimettente, spettando alla Corte costituzionale verificare esclusivamente che la valutazione del giudice *a quo* sia avvalorata da una motivazione non implausibile e che i presupposti di esistenza del giudizio non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti nel momento in cui la questione è proposta. (*Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2015, n. 61 del 2012, n. 270 del 2010, n. 34 del 2010 e n. 62 del 1992*). [S. 170/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

La motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale. [S. 105/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Il carattere pregiudiziale della questione deve emergere con immediatezza ed evidenza dalla descrizione della fattispecie svolta dal rimettente, sicché la sua omessa o insufficiente descrizione, risolvendosi in un difetto di motivazione sulla rilevanza, preclude il necessario controllo rimesso, sul punto, alla Corte costituzionale e rende la questione manifestamente inammissibile. (*Precedenti citati: sentenze n. 218 del 2017 e n. 42 del 2017; ordinanze n. 210 del 2017, n. 187 del 2017, n. 129 del 2017 e n. 79 del 2017*). [O. 37/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

La rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale richiede la necessaria relazione di "dipendenza funzionale" tra giudizio *a quo* e tema agitato attraverso la questione sollevata: relazione che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, deve assumere i connotati della pregiudizialità, la quale comporta l'impossibilità di definire il procedimento pregiudicato in assenza della delibazione della quaestio pregiudicante. Tuttavia, attesa la peculiarità del ruolo del giudice, non si può escludere *a priori* che norme, pur non immediatamente applicabili nel processo, vadano ad incidere in maniera evidente ed attuale sulle garanzie costituzionali della funzione giurisdizionale, così condizionando l'esercizio della relativa attività. Ciò tuttavia presuppone che tale incidenza – per qualità, intensità, univocità ed evidenza della sua direzione, immediatezza ed estensione dei suoi effetti – sia tale da determinare una effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere, a prescindere da qualsiasi profilo che possa riguardare un eventuale "perturbamento psicologico" del singolo giudice. Ai fini della rilevanza occorrerà ulteriormente verificare se la norma asseritamente interferente sullo status di magistrato ne comprometta o possa comprometterne l'indipendenza e la terzietà in relazione alla concreta re-giudicanda posta al suo esame ed alla specifica e conseguente decisione che è chiamato ad adottare nel giudizio *a quo*. (*Precedenti citati: sentenze n. 19 del 1978 e n. 147 del 1974; ordinanze n. 421 del 2008, n. 180 del 2006 e n. 326 del 1987*). [S. 164/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

Con riguardo ai presupposti processuali, che condizionano la valida instaurazione del giudizio *a quo*, la verifica della Corte costituzionale è meramente strumentale al riscontro della rilevanza della questione incidentale sollevata, e si arresta se il rimettente ha offerto una motivazione non implausibile in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella già compiuta dal giudice *a quo*, eventualmente anche in via implicita, con il supporto di argomenti non arbitrari. (*Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2016, n. 120 del 2015 e n. 241 del 2008*). [S. 53/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

Una motivazione sufficiente e non implausibile sulla sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti basta ad escludere un riesame dell'apprezzamento compiuto dal giudice *a quo* ai fini dell'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, tenuto conto che l'accertamento di una condizione dell'azione quale l'interesse ad agire è tipicamente compito del rimettente. (*Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2015, n. 110 del 2015, n. 1 del 2014, n. 91 del 2013 e n. 50 del 2007; ordinanza n. 165 del 2016*). [S. 35/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

È sufficiente che il giudice *a quo* proponga una motivazione plausibile con riguardo alla rilevanza della questione, riconoscendosi finanche forme implicite di motivazione al proposito, sempreché, dalla descrizione della fattispecie, il carattere pregiudiziale della questione emerga con immediatezza ed evidenza. (*Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2015, n. 201 del 2014 e n. 369 del 1996*). [S. 42/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

Sulla verifica della giurisdizione del rimettente, v. Capitolo 7 (Giudice rimettente), par. 3.

2.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016, avendo il rimettente motivato in modo sufficiente e plausibile sulla legittimazione delle due associazioni attrici nel giudizio *a quo* (prevista per i casi di discriminazione collettiva dagli artt. 4 e 4-bis del d.lgs. n. 215 del 2003), non contestata, peraltro, dalla Regione in detto giudizio. Né si può affermare che le questioni siano *ictu oculi* irrilevanti, avendo la Cassazione statuito che nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni ed agli enti previsti nel citato d.lgs. n. 215 del 2003. [S. 44/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per difetto di applicabilità ai giudizi principali – della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge di delega n. 124 del 2015. Ai fini della rilevanza, deve ritenersi sufficiente l'influenza dell'indicata legge delega, quale presupposto normativo, sull'art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, norma da applicarsi ai giudizi *a quibus*. Ove, infatti, fosse accertato il vizio procedimentale asserito dai rimettenti, esso potrebbe riverberarsi sul decreto legislativo, così travolgendo lo stesso d.m. impugnato nei giudizi principali. [S. 169/20. Pres. CARTABIA; Red. BARBERA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 8-*bis*, e 1-*ter*, comma 1, del d.l. n. 109 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni concernenti la posizione del concessionario Autostrade per l'Italia spa (ASPI), perché quest'ultimo sarebbe stato privo di legittimazione attiva nei giudizi principali. I rimettenti, nell'esercizio di una prerogativa che è propria del giudice *a quo*, e che non compete alla Corte costituzionale sindacare, se non ove essa abbia condotto ad un esito implausibile, hanno ampiamente motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione, affermando che ASPI è titolare di un "diritto" fondato sulla convenzione. [S. 168/20. Pres. CARTABIA; Red. BARBERA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal novero dei delitti c.d. "ostativi" alla concessione dei benefici penitenziari per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., ove per lo stesso sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, non determina profili di inammissibilità della questione la circostanza che l'ordinanza di remissione non fornisca informazioni sulla fattispecie concreta che ha portato alla condanna per il reato in questione, né sulle ragioni della concessione dell'attenuante di lieve entità. La questione proviene infatti dal giudice della legittimità, che formula la censura in base agli accertamenti di fatto compiuti dai giudici del merito, risultando non implausibile affermare, come fa il rimettente in punto di rilevanza, che se dovesse escludersi il carattere "ostativo" del reato di cui all'art. 630 cod. pen, in quanto attenuato dalla lieve entità, potrebbe ritenersi maturato il diritto ad accedere al beneficio penitenziario richiesto nel giudizio *a quo*, salve, ovviamente, le valutazioni del giudice di merito. [S. 188/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001. Il giudice *a quo* argomenta che il ricorrente già gode dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, che presuppongono pur sempre, al pari del congedo straordinario, l'assistenza a una persona "con handicap in situazione di gravità", cosicché, alla stregua delle allegazioni acquisite nel giudizio principale e richiamate dal rimettente, la motivazione sulla rilevanza è sufficiente. [S. 232/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. *h*), del d.lgs. n. 109 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. *d*), n. 2), della legge n. 269 del 2006. Il rimettente ha già rigettato nel giudizio *a quo*, con argomentazione non implausibile, l'eccezione in accoglimento della quale il giudizio principale avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per la mancanza di uno dei presupposti processuali condizionanti la sua valida instaurazione, ossia per la tardività dell'azione disciplinare. [S. 170/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 33, commi 3, 9, 10 e 13, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carenza di legittimazione, del Comune di Napoli a dedurre la

violazione delle competenze regionali. Il rimettente – vagliando e motivando in modo sufficiente riguardo all’interesse a ricorrere nel giudizio *a quo*, e sottolineando altresì che la questione, pur sollevata dalla parte, può comunque essere rilevata d’ufficio dal giudice – ha ritenuto che il ricorrente potesse censurare gli atti impugnati anche per quanto concerne i profili di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative di cui gli stessi sono attuazione, trattandosi di atti esecutivi di una legge-provvedimento, per cui la declaratoria d’illegittimità costituzionale avrebbe comunque l’effetto d’inficiare la validità degli atti impugnati, con conseguente interesse della parte attrice al ricorso. [S. 126/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Non è accolta l’eccezione d’inammissibilità, proposta dall’NPS per difetto di integrità del contraddittorio, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 124, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973. Il rimettente, nel farsi carico della questione pregiudiziale prospettata dall’istituto – secondo cui con la riforma della pronuncia, in sede di gravame, del giudice di prime cure, era passata in giudicato la dichiarazione di difetto di legittimazione del Ministero della difesa, con conseguente assenza, nel giudizio *a quo*, del contraddittore necessario – ha utilizzato argomentazioni che superano la verifica esterna riservata alla Corte, sostenendo che la riforma della sentenza di primo grado ha travolto anche la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del Ministero della difesa, con la necessità di riesaminare il merito della controversia, che non potrebbe perciò ritenersi definita con il crisma del giudicato. [S. 39/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Sulla chiara spiegazione sulla rilevanza della «rimettente Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, in correlazione al *petitum* e alla *causa petendi* delle controversie al suo esame e alla ritenuta impossibilità di deciderle indipendentemente dalla verifica di costituzionalità della normativa in concreto applicata dalla delibera di cui è chiesto l’annullamento» (per cui, inoltre, «la non manifesta infondatezza è prospettata non già *per relationem*, ma con adeguate autonome argomentazioni»), v. S. 213/17. [Pres. GROSSI; Red. MORELLI]

3. La motivazione sulla rilevanza

3.1. La motivazione non implausibile del rimettente

La valutazione del giudice *a quo* sulla rilevanza supera il vaglio di ammissibilità allorché il rimettente illustri in modo non implausibile le ragioni che giustificano l’applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale; né l’assenza di una concreta influenza della decisione resa dalla Corte costituzionale nel giudizio *a quo* può assumere rilievo alla luce della mancata utilità per le parti, considerato che questo è un aspetto che non spiega alcun effetto sulla rilevanza. (Precedenti: S. 88/2022 - mass. 44803; S. 172/2021 - mass. 44072; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 254/2020 - mass. 43014; S. 85/2020 - mass. 43539; S. 105/2018 - mass. 40768). [S. 151/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

La rilevanza delle questioni riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalità viene sollevato e ogni eventuale modificazione della norma censurata comunque idonea a far venire meno i dubbi di legittimità costituzionale non legittima la Corte costituzionale a dichiarare le questioni inammissibili

per “irrilevanza sopravvenuta”. (*Precedenti*: S. 69/2010 - mass. 34384; O. 243/2021 - mass. 44407). [S. 151/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

L'accertamento della rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone una motivazione non implausibile del rimettente sulla sussistenza di un rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale. Il carattere insufficiente, implausibile e contraddittorio della motivazione sulla rilevanza impedisce di procedere all'esame nel merito delle questioni di legittimità costituzionale e, pertanto, esse devono dichiararsi inammissibili. (*Precedenti*: S. 50/2014 - mass. 37778; S. 161/2004 - mass. 28488; O. 153/2005 - mass. 29339; O. 282/1998 - mass. 24061). [S. 249/21. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

Alla Corte costituzionale spetta un controllo “esterno” di ammissibilità sul carattere non implausibile della motivazione offerta, tanto sulla rilevanza, quanto sulla non manifesta infondatezza della questione, dal rimettente. (*Precedenti*: S. 183/2021 - mass. 44160; S. 181/2021 - mass. 44168; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 32/2021 - mass. 43580; S. 22/2021 - mass. 43466; S. 15/21 - mass. 43567 - mass. 43568). [S. 207/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Il controllo sull'attuale vigenza della norma sospettata di illegittimità costituzionale spetta istituzionalmente al giudice comune e precede ogni possibile valutazione sulla legittimità costituzionale della medesima norma, con la conseguenza che, ove il rimettente escluda espressamente, con affermazione non palesemente infondata, la ricorrenza di un fenomeno abrogativo, la Corte non può che rilevare come ragioni essenziali di certezza del diritto impongano di scrutinare nel merito le questioni di legittimità costituzionale proposte. (S. 272/10 - mass. 34888; S. 222/2007 - mass. 31428; S. 33/2015). [S. 189/21. Pres. CORAGGIO; Red. SAN GIORGIO]

Nel delibare l'ammissibilità della questione, la Corte costituzionale effettua in ordine alla rilevanza solo un controllo “esterno”, applicando un parametro di non implausibilità della relativa motivazione. (*Precedenti citati*: sentenze n. 267 del 2020, n. 224 del 2020 e n. 32 del 2020). [S. 32/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

Nello stesso senso, S. 15/21.

Il giudizio di rilevanza è riservato al rimettente, sì che l'intervento della Corte costituzionale deve limitarsi ad accertare l'esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice *a quo* a determinate conclusioni potendo interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. Ciò che conta è, pertanto, la valutazione che il rimettente deve effettuare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata. (*Precedenti citati*: sentenze n. 122 del 2019 e n. 71 del 2015). [S. 218/20. Pres. MORELLI; Red. PETITTI]

L'esigenza di una puntuale motivazione sulla rilevanza della questione incidentale non può essere dilatata sino a esigere una specifica confutazione di tutte le eventuali, e meramente ipotetiche, ragioni di inammissibilità della domanda spiegata innanzi al giudice *a quo*. E ciò in assenza, almeno, di plausibili ragioni – emergenti dalla stessa ordinanza di rimessione – che possano condurre a dubitare di tale ammissibilità. [S. 102/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

Non può procedersi ad un sindacato, diverso dal controllo esterno, sul giudizio di rilevanza, quando questo è stato espresso nell'ordinanza di rimessione in modo non implausibile e con motivazione tutt'altro che carente. (*Precedenti citati: sentenze n. 179 del 1999 e n. 286 del 1997; ordinanze n. 104 del 2019, n. 47 del 2016 e n. 62 del 1997*). [S. 32/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

La motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale, essendo a tal fine sufficiente la non implausibilità delle ragioni addotte. (*Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2018, n. 93 del 2018, n. 39 del 2018 e n. 32 del 2018*). [S. 160/19. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Il controllo della rilevanza va limitato all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio *a quo* possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un *petitum*, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere, sicché il riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti, agli stessi fini, sono rimessi a loro volta alla valutazione del giudice *a quo* e non sono suscettibili di riesame da parte della Corte costituzionale, qualora risultino sorretti da una motivazione non implausibile. (*Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2015, n. 1 del 2014, n. 91 del 2013, n. 280 del 2012, n. 279 del 2012, n. 61 del 2012, n. 270 del 2010 e n. 263 del 1994*). [S. 99/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

La valutazione di rilevanza è riservata al giudice *a quo*, potendo la Corte costituzionale interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento. (*Precedenti citati: n. 106 del 2013 e n. 242 del 2011*). [S. 218/17. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

Ai fini dell'ammissibilità della questione incidentale sotto il profilo della rilevanza, è sufficiente che il rimettente proponga una motivazione plausibile, sempreché, dalla descrizione della fattispecie, il carattere pregiudiziale della stessa questione emerga con immediatezza ed evidenza. (*Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2015, n. 201 del 2014 e n. 369 del 1996*). [S. 218/17. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

In sede di controllo sulla rilevanza della questione incidentale, la Corte costituzionale non deve sindacare la fondatezza delle diverse interpretazioni della disposizione censurata che si contendono il campo, ma soltanto valutare se sia implausibile la premessa ermeneutica posta dal rimettente a fondamento della rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale. [S. 124/17. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Ai fini dell'ammissibilità della questione incidentale è sufficiente che la motivazione sulla rilevanza risulti non implausibile. (*Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016, n. 200 del 2016 e n. 133 del 2016*). [S. 111/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

La valutazione della rilevanza della questione spetta al rimettente, dovendo la Corte costituzionale limitarsi a verificare che essa non sia assolutamente priva di fondamento o del tutto implausibile. (*Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2016 e n. 71 del 2015*). [O. 117/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

Ai fini del superamento della verifica della rilevanza delle questioni incidentali è sufficiente che la premessa interpretativa prospettata dal rimettente possa ritenersi non implausibile. [S. 84/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

Solo la manifesta implausibilità della motivazione del rimettente, che ricorre quando nessun dubbio possa nutrirsi sul punto, potrebbe riflettersi sulla rilevanza della questione incidentale. (*Precedente citato: sentenza n. 154 del 2015*). [S. 53/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

V. anche S. 123/17, S. 85/17, S. 228/16 e precedenti ivi richiamati.

3.1.1. Casi concreti

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente ha esaminato in modo adeguato, seppur sinteticamente, l'evoluzione normativa della disposizione censurata, al fine di trarne conseguenze coerenti e non contraddittorie con le questioni prospettate; ha inoltre sufficientemente descritto la fattispecie, precisando che, in mancanza di un effetto retroattivo dello *ius superveniens*, la sorte del giudizio principale resta regolata dalla disposizione censurata nella formulazione in vigore per il solo 2012. (*Precedente citato: sentenza n. 163 del 2019*). [S. 262/20. Pres. CORAGGIO; Red. ANTONINI]

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 34, comma 2, lett. a), della legge reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2004, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza della questione. Nella specie, non risulta *ictu oculi* priva di fondamento e quindi implausibile la motivazione svolta dal rimettente, per cui l'eventuale accoglimento della questione inciderebbe sull'esito del giudizio principale. [S. 208/19. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. d), 5, comma 1, e 6, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 122 del 2005, è plausibile e sufficiente la motivazione con cui il rimettente ha rigettato le preliminari eccezioni sollevate dalla parte convenuta nel giudizio *a quo* quanto alla procedibilità dell'azione, in ragione della non applicabilità *ratione temporis* della disciplina della negoziazione assistita, e alla non opponibilità della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società cooperativa in mancanza di espressa e separata dichiarazione di accettazione per scritto della competenza arbitrale. [S. 32/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

3.2. Il difetto di motivazione

Le manchevolezze dell'ordinanza di rimessione, che ne compromettano irrimediabilmente il percorso argomentativo, comportano la manifesta inammissibilità della questione. (*Precedenti: O. 99/2013; O. 314/2012; O. 268/2012*). [O. 152/23. Pres. SCIARRA; Red. PROSPERETTI]

L'insufficiente descrizione della fattispecie concreta impedisce alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione. [O. 152/23. Pres. SCIARRA; Red. PROSPERETTI]

Il difetto di motivazione sulla rilevanza della questione inficia l'ordinanza [di rimessione], determinandone l'inammissibilità. (*Precedenti citati: sentenze n. 259 del 2020, n. 41 del 2020, n. 30 del 2020, n. 266 del 2019, n. 199 del 2019, n. 179 del 2019, n. 73 del 2019, n. 204 del 2018, n. 194 del 2018, n. 114 del 2018, n. 102 del 2018 e n. 18 del 2018*). [S. 190/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

3.2.1. Casi concreti

Sono dichiarate inammissibili, per lacuna motivazionale sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Torre Annunziata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. – dell'art. 521 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato, allorquando sia invitato dal giudice del dibattimento ad instaurare il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto, di richiedere a quest'ultimo il giudizio abbreviato in relazione al fatto diversamente qualificato. Il rimettente non motiva adeguatamente l'applicabilità della disposizione censurata nel giudizio *a quo* poiché, nel procedere alla riqualificazione giuridica dei fatti accertati in giudizio, omette di confrontarsi con il canone ermeneutico rappresentato, in materia di diritto penale, dal divieto di analogia a sfavore del reo, fondato a livello costituzionale sul principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. (*nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*). (*Precedenti citati: sentenze n. 57 del 2021, n. 115 del 2018, n. 230 del 2012, n. 327 del 2008, n. 394 del 2006, n. 5 del 2004, n. 447 del 1998, n. 487 del 1989 e n. 96 del 1981*). [S. 98/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarate manifestamente inammissibili – per difetto di motivazione sulla rilevanza – le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 552, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. censurato dai Tribunali di Spoleto e di Pistoia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che all'imputato venga dato avviso anche della facoltà di richiedere tempestivamente la sospensione del procedimento con messa alla prova *ex art. 464-bis* cod. proc. pen. L'ordinanza del Tribunale di Spoleto non contiene alcuna descrizione dei fatti oggetto del giudizio *a quo*, limitandosi ad indicare, con il solo numero, le disposizioni che prevedono i reati contestati agli imputati. Entrambe le ordinanze, inoltre, non hanno specificato se nell'udienza in cui sono state sollevate le questioni fosse già stata dichiarata l'apertura del dibattimento (circostanza questa che, se sussistente, avrebbe precluso agli imputati la possibilità di chiedere la sospensione) e se gli imputati avessero manifestato la volontà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, cosicché l'insufficiente descrizione della fattispecie processuale impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza.

(*Precedenti citati: ordinanze n. 210 del 2017, n. 46 del 2017 e n. 237 del 2016*). [O. 7/18. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

4. Segue: la necessaria applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo

La necessaria applicabilità della disposizione censurata si traduce, tra l'altro, nella rilevanza delle questioni riguardanti norme applicate parzialmente, ad efficacia retroattiva, dichiarate costituzionalmente illegittime solo parzialmente – o richiamate da altre dichiarate tali; al contrario, sono prive di rilevanza le questioni dal carattere ipotetico o prematuro.

Nei giudizi civili attribuiti al tribunale in composizione collegiale, il giudice istruttore non può sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme da applicare per la definizione della controversia, la cui identificazione e valutazione spetta al collegio, ma può bene sollevare questioni relative a norme che egli stesso debba applicare per adottare provvedimenti attribuiti alla sua competenza. (*Precedenti citati: sentenze n. 204 del 1997 e n. 84 del 1996; ordinanze n. 266 del 2014, n. 552 del 2000 e n. 295 del 1996*). [S. 169/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

La questione incidentale è inammissibile, in quanto ipotetica o prematura, se l'applicazione della norma censurata è solo eventuale e successiva, ciò che esclude la rilevanza attuale della stessa. (*Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2020 e n. 217 del 2019; ordinanze n. 259 del 2016 e n. 161 del 2015*). [O. 210/20. Pres. MORELLI; Red. PETITTI]

La questione è irrilevante e, dunque, inammissibile, se sollevata in via meramente ipotetica e astratta. (*Precedenti citati: sentenza n. 217 del 2019; ordinanze n. 259 del 2016 e n. 96 del 2014*). [O. 42/20. Pres. CARTABIA; Red. AMOROSO]

La questione finalizzata a riconoscere una determinata facoltà a una parte processuale è priva di rilevanza attuale se, nel giudizio *a quo*, quella parte non ha mai manifestato la volontà di esercitare la facoltà in discussione. (*Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2013 e n. 80 del 2011; ordinanze n. 55 del 2010, n. 69 del 2008, n. 129 del 2003 e n. 584 del 2000*). [O. 35/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

Sono inammissibili le argomentazioni che – pur costituendo semplice specificazione di profili già presentati all'esame della Corte costituzionale – spostano l'attenzione su aspetti problematici non attuali, prospettati in via astratta e che prescindono da un concreto collegamento con le vicende oggetto dei giudizi principali e, dunque, privi di rilevanza nei processi *a quibus*. (*Precedenti citati: sentenza n. 84 del 2016; ordinanza n. 101 del 2019*). [S. 241/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Le qualificazioni di questione ipotetica, questione astratta e questione prematura sono state elaborate e utilizzate dalla giurisprudenza costituzionale esclusivamente con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale e non anche in via principale; segnatamente, in relazione al requisito della

rilevanza delle questioni incidentali, requisito per cui si richiede che esse abbiano a oggetto disposizioni effettivamente (e non solo eventualmente o solo successivamente) applicabili nel giudizio *a quo*. [S. 140/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

La rilevanza della questione incidentale va valutata non già in relazione agli ipotetici vantaggi di cui potrebbero beneficiare le parti in causa, ma, piuttosto, in relazione alla semplice applicabilità nel giudizio *a quo* della legge di cui si contesta la legittimità costituzionale e, quindi, alla influenza che sotto tale profilo il giudizio di costituzionalità può esercitare su quello dal quale proviene la questione. (*Precedente citato: sentenza n. 344 del 1990*). [S. 20/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Non risulta ipotetica o meramente virtuale – ed è quindi sotto tale profilo ammissibile – la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione ad una eventualità il cui reale verificarsi non può escludersi in assoluto, sia pure in ipotesi del tutto residuali. [S. 35/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Non è rilevante la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto un contenuto normativo che attiene al compimento di un atto processuale inserito in una fase successiva a quella in cui versa il giudizio *a quo*. (*Precedenti citati: ordinanze n. 259 del 2016, n. 161 del 2015 e n. 117 del 1984*). [S. 184/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni aventi ad oggetto norme di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio *a quo*. (*Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2016 e n. 36 del 2016; ordinanze n. 92 del 2016 e n. 264 del 2015*). [O. 259/16. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Nello stesso senso, S. 103/23, s. 85/23.

Sono manifestamente inammissibili per irrilevanza le questioni meramente eventuali o premature. (*Precedenti citati: sentenza n. 60 del 2014; ordinanze n. 161 del 2015, n. 96 del 2014, n. 26 del 2012, n. 176 del 2011, n. 363 del 2010 e n. 96 del 2010*). [O. 259/16. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

4.1. Casi concreti

Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Sicilia, sez. di Catania, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., nonché all'art. 14, lett. n), dello statuto della Regione Siciliana, quest'ultimo in relazione all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 - dell'art. 46, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2004, che prevede il silenzio-assenso per l'autorizzazione paesaggistica. Il rimettente omette di considerare la collocazione cronologica della disposizione censurata e delle norme interposte evocate e, di conseguenza, di affrontare la questione della vigenza della prima, non avendo dato conto dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2011, che, nel modificare l'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 10 del 1991, ha reso applicabile in Sicilia l'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che esclude il silenzio-assenso nei «procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico». Trattandosi di una norma di esclusione diret-

tamente applicabile, che riguarda specificamente i procedimenti di tutela paesaggistica, la sua applicazione è incompatibile con la permanente applicazione della disposizione censurata, che, di conseguenza, deve considerarsi abrogata. (*Precedenti citati: sentenze n. 33 del 2015, n. 272 del 2010, n. 222 del 2007, n. 153 del 1995 e n. 6 del 1970*). [S. 155/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, n. 5), 44 e 55, secondo comma, dell'Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserito carattere ipotetico della questione relativa alla violazione dell'art. 36 Cost. e conseguente carenza di rilevanza attuale della stessa. Se la questione fosse ritenuta fondata, infatti, il soggetto otterrebbe il risultato che si è prefisso, altrimenti preclusogli. [S. 188/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. n. 148 del 2017, come conv., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per irrilevanza delle questioni, in quanto il giudice *a quo* avrebbe censurato una disposizione che non potrebbe più trovare applicazione in virtù della novazione della fonte determinata dalla legge di conversione. Da un lato, l'ordinanza di rimessione appunta il dubbio di legittimità costituzionale sulla disposizione dell'art. 19 del d.l. n. 148 del 2017, così come confermata dalla legge di conversione; dall'altro lato, l'intervenuta legge di conversione non ha efficacia sanante rispetto al decreto-legge. [S. 149/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge reg. Veneto n. 4 del 2015. La natura retroattiva della norma censurata, desumibile da una sua interpretazione letterale nonché di tipo sistematico e teleologico, comporta che essa si applichi anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, quali quelle oggetto del giudizio *a quo*. [S. 64/20. Pres. CARTABIA; Red. BARBERA]

Sono rilevanti le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Liguria, degli artt. 34, comma 7-*bis*, ultimo periodo, e 38, comma 8, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, che regolano l'orario giornaliero della caccia e le modalità di annotazione sul tesserino venatorio dei capi di fauna abbattuti. Il rimettente, nel decidere la controversia, deve fare applicazione di tali disposizioni, recepite nel provvedimento amministrativo impugnato. La vigenza, e quindi l'applicabilità dell'art. 34, comma 7-*bis*, ultimo periodo, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994 non può essere, peraltro, messa in dubbio dal fatto che il suo contenuto, in altra occasione, sia stato esaminato dalla Corte costituzionale solo perché richiamato dalla disposizione impugnata in via principale (e della quale esclusivamente è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale), non essendosi quest'ultima avvalsa del potere di estendere la dichiarazione medesima in via consequenziale. (*Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2019, n. 20 del 2018, n. 191 del 2011 e n. 436 del 1992*). [S. 40/20. Pres. CARTABIA; Red. ANTONINI]

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal TAR Lombardia in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 Cost. – dell'art. 72, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, che

impone, per l'insediamento di qualsivoglia nuova attrezzatura religiosa, la necessaria conformità alle previsioni localizzative del piano delle attrezzature religiose (PAR). Nel caso oggetto del giudizio *a quo* il PAR non risulta adottato, con la conseguenza che al giudizio stesso è estraneo il tema – anche logicamente, oltre che fattualmente, subordinato al tema della previa esistenza del PAR – della necessaria conformità alla zonizzazione del piano e dunque in esso non viene in rilievo la questione di costituzionalità della norma che la prescrive. [S. 254/19. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Sulla rilevanza della questione avente ad oggetto la norma censurata, dato il suo carattere innovativo e non meramente ricognitivo, v. S. 263/19. [Pres. CAROSI; Red. AMATO]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, perché il rimettente avrebbe consumato la propria potestas iudicandi, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-*septies*, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. Il giudice *a quo*, pur avendo ammesso genericamente il pagamento dell'oblazione, si è riservato di pronunciarsi in ordine alla richiesta dell'imputato di essere ammesso all'oblazione prevista dalla disposizione censurata mediante il pagamento di una somma inferiore a quella derivante dall'attuale formulazione della disposizione stessa. Egli, quindi, ritiene – plausibilmente – di dover fare applicazione della disposizione oggetto di censura di illegittimità costituzionale e tanto basta perché sia integrato il presupposto della rilevanza della questione. [S. 76/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Sull'adeguata motivazione del rimettente, che dà conto «della necessità di applicare la norma censurata per definire il processo principale, richiamando (in maniera implicita ma evidente) il principio *tempus regit actum*», v. S. 225/18. [Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, cod. pen., censurato – in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – dal Tribunale di Matera nella parte in cui, a seguito della novella apportata dal d.lgs. n. 6 del 2017, prevede che la causa di non punibilità prevista per i delitti contro il patrimonio operi anche a beneficio della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, e non anche del convivente *more uxorio*. Nell'ordinanza di rimessione il soggetto nei cui confronti si procede nel processo *a quo* viene espressamente definito quale ex convivente, oltre a farsi riferimento alla convivenza in termini di relazione pregressa. Come peraltro confermato anche dagli atti del giudizio principale, la condotta per la quale si procede sarebbe stata posta in essere in epoca successiva alla cessazione della convivenza. Da tale circostanza – laddove venisse accertata nel processo *a quo* la responsabilità dell'imputato nei confronti della ex convivente – consegue inequivocabilmente l'inapplicabilità della disposizione censurata. (*Precedenti citati: sentenza n. 58 del 2009; ordinanze n. 93 del 2016, n. 92 del 2016 e n. 264 del 2015*). [O. 57/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, primo periodo, del d.l. n. 201 del 2011 (come interpretato dall'art. 2, comma 4, del d.l. n. 101 del 2013) e dell'art. 2, comma 21, della legge n. 335 del 1995, non è accolta

l'eccezione di inammissibilità, formulata per asserita erroneità dell'interpretazione posta a base della rilevanza. Non è infatti implausibile la valutazione del rimettente, secondo cui la dipendente pubblica che, alla data del 31 dicembre 2011, abbia maturato i requisiti di età e di anzianità assicurativa e contributiva per la pensione di vecchiaia senza esercitare il diritto a tale pensione dovrebbe essere collocata a riposo all'età di 65 anni, con la conseguenza che nel giudizio *a quo* non potrebbe essere accolta la domanda della ricorrente di rimanere in servizio fino all'età di 66 anni e tre mesi, asseritamente prevista per il collocamento a riposo dell'impiegato pubblico di sesso maschile che si trovi in analoga situazione. [S. 111/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per difetto di rilevanza – delle questioni di legittimità costituzionale concernenti il sistema di elezione delle Camere parlamentari risultante a seguito della legge n. 52 del 2015 (c.d. *Italicum*), sollevate dai Tribunali di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova nel corso di giudizi introdotti per l'accertamento della pienezza costituzionale del diritto di voto nelle elezioni politiche. L'interesse dei ricorrenti nei giudizi *a quibus* ad agire in accertamento, motivato dai rimettenti in modo non implausibile, è riconducibile alla stessa entrata in vigore della nuova disciplina elettorale, poiché l'avvenuta modificazione dell'ordinamento – con il corollario di potenzialità lesiva già attuale, seppur destinata a manifestarsi successivamente – comporta una situazione di incertezza oggettiva sulla portata del diritto di voto, che ragionevolmente giustifica l'interesse alla sua rimozione, non conseguibile se non attraverso l'intervento del giudice, non valendo perciò a escludere tale interesse la circostanza che la stessa legge, a causa del differimento della sua efficacia a una data certa (1° luglio 2016), non era ancora efficace al momento dell'introduzione dell'azione e/o della rimessione della questione. Né il fatto che la nuova legge non sia stata applicata in alcuna tornata elettorale esclude la pregiudizialità e la diversità di *petitum* della questione di costituzionalità rispetto all'azione di accertamento nel cui ambito è stata sollevata, atteso che l'incertezza sulla portata del diritto al voto costituisce una lesione giuridicamente rilevante indipendentemente da atti applicativi della normativa elettorale e che l'interesse ad agire in accertamento non richiede necessariamente la previa lesione in concreto del diritto, ben potendo l'azione di accertamento essere esperita anche al fine di scongiurare una lesione futura. (*Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2015, n. 1 del 2014 e n. 39 del 1973*). [S. 35/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

È inammissibile – per difetto di rilevanza – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 3, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Macerata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni di imputati in un procedimento connesso o di un reato collegato, assolti in via definitiva perché il fatto non sussiste. Nel processo *a quo* non occorre più fare applicazione della disposizione censurata, in quanto il testimone, imputato di reato collegato e assolto perché il fatto non sussiste, è stato già sentito alla presenza del difensore. [S. 21/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

5. Segue: la (non necessaria) utilità concreta per le parti del giudizio principale

La rilevanza non coincide con l'utilità concreta – per una parte del giudizio *a quo* – della pronuncia di accoglimento, essendo invece sufficiente che essa eserciti un'influenza sul percorso argomentativo del rimettente. (*Precedenti: S. 202/2021 - mass. 44247; S. 157/2021 - mass. 44111*). [S. 19/22. Pres. CORAGGIO; de PRETIS]

Nello stesso senso, S. 73/23.

Per l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio *a quo*, senza che rilevino gli effetti di una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale per le parti in causa. (*Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 174 del 2019 e n. 170 del 2019*). [S. 172/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

La nozione di rilevanza non si identifica con l'utilità concreta dell'auspicata pronuncia di accoglimento per la parte nel procedimento *a quo*: essenziale e sufficiente a conferire rilevanza alla questione prospettata è, infatti, che il giudice debba effettivamente applicare la disposizione della cui legittimità costituzionale dubita nel procedimento pendente avanti a sé e che la pronuncia della Corte costituzionale influisca sull'esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale. (*Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2021, n. 254 del 2020, n. 253 del 2019, n. 179 del 2019, n. 20 del 2018, n. 20 del 2016, e n. 28 del 2010*). [S. 84/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Anche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità e di una più efficace garanzia della conformità della legislazione alla Carta fondamentale, il presupposto della rilevanza non si identifica nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare. (*Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2019, n. 77 del 2018 e n. 20 del 2018*). [S. 59/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

Nello stesso senso, S. 48/21.

La rilevanza del dubbio di costituzionalità non si identifica nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare, presupponendo la necessità di applicare la disposizione censurata nel percorso argomentativo che conduce alla decisione e riconnettendosi all'incidenza della pronuncia costituzionale su qualsiasi tappa di tale percorso. (*Precedente citato: sentenza n. 174 del 2019*). [S. 254/20. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

Anche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità e di una più efficace garanzia di conformità delle leggi a Costituzione, il presupposto della rilevanza non si identifica con l'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare a seguito della decisione. (*Precedenti citati: sentenze 174 del 2019, n. 77 del 2018 e n. 20 del 2018*). [S. 253/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Sussiste la rilevanza della questione incidentale anche nel caso in cui, quand'anche l'esito del giudizio *a quo* fosse il medesimo, la pronuncia di accoglimento influirebbe sul percorso argomentativo che il giudice rimettente deve seguire. (*Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2010, n. 394 del 2006, n. 161 del 2004 e n. 148 del 1983*). [S. 253/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

A rendere ammissibili le questioni incidentali è sufficiente che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio *a quo*, senza che rilevino gli effetti che una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale possa produrre per le parti in causa. (*Precedente citato: sentenza n. 20 del 2016*). [S. 170/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

5.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015. Il rimettente, per decidere la causa, dovrà applicare le disposizioni censurate e ciò è sufficiente a radicare la rilevanza delle questioni proposte, anche considerato che, nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità e di una più efficace garanzia della conformità della legislazione alla Carta fondamentale, il presupposto della rilevanza non si identifica nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare. Inoltre, l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale, quand'anche non conduca a conclusioni diverse da quelle recepite dalle disposizioni censurate, influirebbe comunque sul percorso argomentativo che il rimettente dovrà intraprendere per dirimere la controversia. (*Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2018, n. 20 del 2018 e n. 174 del 2016*). [S. 174/19. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per difetto di rilevanza, sotto il profilo della carenza di concreta utilità nei giudizi *a quibus* – delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013. Contrariamente a quanto eccepito, la rimozione del censurato limite di cumulo tra pensioni e retribuzioni a carico delle finanze pubbliche consentirebbe ai ricorrenti di non subire decurtazioni della retribuzione per le funzioni in corso di svolgimento, pur essendo titolari di trattamenti previdenziali superiori al “tetto retributivo” fissato dagli artt. 23-ter del d.l. n. 211 del 2011 e 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014. [S. 124/17. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

6. Il non esaurimento del potere del giudice *a quo*

Perché non si verifichi l'esaurimento del potere cautelare del rimettente, con conseguente inammissibilità della questione di costituzionalità per irrilevanza nel giudizio *a quo* è necessario che il provvedimento sia “interinale”, ovvero “*ad tempus*”, o ancora “provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale”. (*Precedenti citati: sentenza n. 200 del 2014; ordinanze n. 150 del 2012, n. 307 del 2011, n. 211 del 2011, n. 236 del 2010 e n. 128 del 2010*). [S. 162/21. Pres. CORAGGIO; Red. BU-SCEMA]

6.1. Casi concreti

Sono dichiarate inammissibili, per l'esaurimento del potere cautelare del rimettente, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Friuli-Venezia

Giulia in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost. dell'art. 6-ter, comma 3, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui, per gli allievi e gli agenti in prova, prevede l'espulsione dal corso al mero riscontro di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Con ordinanza del 26 febbraio 2020, n. 36, il giudice *a quo* ha definitivamente respinto l'istanza cautelare avanzata, a causa dell'insufficiente specificazione dei profili di *periculum in mora* e di concreta utilità del provvedimento interinale domandato. L'incidente di costituzionalità della norma censurata, dunque, non viene proposto per decidere l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, bensì dopo il suo rigetto, al fine di dare soluzione al giudizio sotto il profilo del merito, ma prima che si radichi la potestà decisoria a esso afferente. (*Precedente citato: sentenza n. 200 del 2014*). [S. 162/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 280, comma 1, e 391, comma 5, cod. proc. pen., che prevedono la facoltà, per il giudice chiamato a convalidare l'arresto, di applicare nei confronti del prevenuto misure cautelari in deroga agli ordinari limiti edittali. Nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale delle norme censurate assume, in conformità all'art. 23 della legge n. 87 del 1953, un'evidente portata pregiudiziale rispetto alla decisione del giudice della convalida sulle misure cautelari. Il giudice *a quo*, con la convalida dell'arresto, da un lato ha dunque soddisfatto un presupposto necessario per pronunciarsi in materia cautelare e, dall'altro, disponendo la liberazione dell'arrestato e sollevando l'incidente di costituzionalità, non ha ommesso di condizionare l'esito del procedimento cautelare alla definizione del giudizio costituzionale. In tal modo, egli non ha esaurito la propria potestas iudicandi, potendo ancora adottare la misura cautelare in deroga agli ordinari limiti edittali. A ragionare diversamente, il giudice della convalida si troverebbe infatti sistematicamente nell'impossibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale sulle norme che disciplinano i presupposti delle misure cautelari, con conseguente creazione di una vera e propria "zona franca" dal giudizio di costituzionalità. (*Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2018 e n. 84 del 2016*). [S. 137/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

7. Casi concreti nei diversi ambiti materiali

7.1. Amministrazione pubblica

Sulla rilevanza relativa alle disposizioni «tutte avvinte dalla finalità complessiva di rivedere e razionalizzare la struttura pubblicistica della Croce rossa italiana (CRI), per cui anche quelle che non attengono alla riorganizzazione del Corpo militare influenzano la definizione dello *status* dei ricorrenti, oggetto di contestazione nel giudizio principale», S. 79/19. (*Precedenti citati: sentenze n. 337 del 2008 e n. 303 del 2007*). [Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Sulla rilevanza relativa all'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, «nella parte in cui, attribuendo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la facoltà di apportare variazioni alla misura e alle modalità di contribuzione al finanziamento della stessa AGCM, senza predeterminare i criteri da seguire, violerebbe la riserva di legge *ex art. 23 Cost*», perché il rimettente «afferma, con motivazione non implausibile, che, in caso di accoglimento della questione, verrebbe meno la disposizione normativa che offre base legale al provvedimento impositivo e alla delibera di diniego della restituzione, dei quali è

chiesto l'annullamento nel giudizio *a quo*, onde non rileva che, in assenza di delibera dell'Autorità, il contributo sarebbe stato addirittura superiore», v. S. 269/17. [Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

V. anche S. 108/19, in materia di criteri e le modalità di quantificazione degli assegni vitalizi attribuiti ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige

7.2. Atto e provvedimento amministrativo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di sufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018. I dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal rimettente concernono la mancata previsione, da parte della legislazione provinciale, del ricorso a procedure a evidenza pubblica per le concessioni e i relativi rinnovi concernenti la totalità degli impianti funiviari a uso turistico-sportivo, a prescindere dalla circostanza che essi insistano su terreni di proprietà pubblica o privata. Se, dunque, la prospettazione del rimettente risultasse nel merito fondata, ne conseguirebbe la necessità di annullare il provvedimento di rinnovo impugnato nel giudizio *a quo*, in quanto rilasciato in assenza di alcuna procedura a evidenza pubblica. Il che basta ad assicurare la rilevanza delle questioni sollevate. [S. 103/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

V. anche S. 103/20, in materia di concessioni relative alla generalità degli impianti funiviari a uso turistico-sportivo.

7.3. Bilancio e contabilità pubblica

Nel giudizio di parificazione – finalizzato indefettibilmente alla determinazione della conformità a legge di accertamenti, riscossioni, impegni e pagamenti e del conseguente risultato di amministrazione – il riferimento al parametro finanziario lesivo e al nesso causale tra la norma illegittima, la partita di bilancio incisa e la predetta determinazione del risultato di amministrazione risultano al contempo elementi formali e sostanziali nel giudizio di rilevanza. (*Precedente citato: sentenza n. 181 del 2015*). [O. 181/20. Pres. CARTABIA; Red. CAROSI]

Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 1-*terdecies*, 2-*bis* e 2-*ter* del d.l. n. 34 del 2019, come convertito. Dette norme vanno, infatti, applicate per monitorare, valutare e assumere decisioni in ordine alle modalità di attuazione del piano di riequilibrio, operazione che deve essere effettuata dalla Corte dei conti con cadenza semestrale, in quanto indefettibile per controllare l'andamento della procedura di predissesto. [S. 115/20. Pres. CARTABIA; Red. CAROSI]

7.4. Elezioni

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, in quanto prevede nei confronti dei consiglieri regionali, discriminandoli dai parlamentari, la sospensione dalla carica in caso di condanna non definitiva per determinati reati. L'attestazione dell'avvenuta condanna in primo grado di un consigliere regionale per uno dei reati "ostativi" (in specie, peculato) e il riferimento al conseguente provvedimento sospensivo

– contenuti nell’ordinanza di rimessione – costituiscono sufficiente motivazione della rilevanza. (*Precedenti citati: sentenza n. 133 del 2016; ordinanze n. 93 del 2016 e n. 52 del 2015*). [S. 214/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

Non è accolta l’eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 2, quinto comma, della legge n. 154 del 1981, nella parte in cui non fa decorrere dalla stessa data di presentazione della domanda di aspettativa per motivi elettorali la rimozione della causa di ineleggibilità a consigliere regionale derivante da rapporto d’impiego con la p.a. Con motivazione idonea a dare conto del requisito della rilevanza, il giudice *a quo* afferma che, nel caso sottoposto al suo esame, la domanda di aspettativa è stata presentata l’ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature, e dunque in tempo utile per rimuovere la causa di ineleggibilità se venisse pronunciata l’illegittimità costituzionale della norma censurata; né in senso opposto è sufficiente il generico richiamo, di una delle parti costituite, a non meglio precisati documenti. [S. 56/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

7.5. Esecuzione penale

È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Pisa in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l’art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuiva al giudice di pace, in funzione di giudice dell’esecuzione, la competenza in tema di conversione per insolvibilità del condannato delle pene pecuniarie inflitte dallo stesso giudice onorario, in deroga alla generale competenza del magistrato di sorveglianza in materia, prevista dall’art. 660 cod. proc. pen. La questione è stata sollevata, per quanto emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, dopo che la Corte di cassazione aveva dichiarato la competenza del giudice *a quo* pronunciandosi in sede di risoluzione del conflitto di competenza insorto tra quest’ultimo e il Giudice di pace di Asti. Per l’effetto vincolante delle decisioni della Cassazione in materia di competenza, previsto dall’art. 25 cod. proc. pen., è dunque impedito di rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto, rimanendo ogni ulteriore indagine sul punto definitivamente preclusa: con la conseguenza che nessuna influenza potrebbe avere la pronuncia di accoglimento nel giudizio *a quo*. [S. 95/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

Non è accolta l’eccezione di inammissibilità – per difetto di motivazione sulla rilevanza – delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 657, comma 4, e 671 cod. proc. pen., nonché dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non consentirebbero al giudice dell’esecuzione, ritenuta la continuazione con i reati-fine per i quali la pena è stata ingiustamente espiata in eccesso, di verificare la data di commissione del reato associativo per cui è in corso l’esecuzione, e, ove diversa da quella di accertamento e antecedente alla carcerazione *sine titulo*, di tenere conto di detta data ai fini della fungibilità della pena. In assenza di un panorama giurisprudenziale uniformemente orientato in senso opposto, l’asserzione del giudice *a quo* – secondo cui la detenzione patita per i reati-fine avrebbe interrotto la permanenza del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso – appare sufficiente a soddisfare l’onere di motivazione sulla rilevanza, non potendo essere ritenuta, a prima vista, assolutamente

priva di fondamento o del tutto implausibile, ancorché non corroborata con l'indicazione di ulteriori elementi rivelatori del venir meno dell'*affectio societatis scelerum*. [O. 117/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

7.6. Imposte e tasse

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012. Il rimettente ha sufficientemente motivato nel senso che la pretesa tributaria della Regione trova fondamento nella disposizione censurata, per cui non è implausibile ritenere che l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale possa incidere sul procedimento principale, come richiesto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953, derivandone perlomeno un cambiamento del quadro normativo. (*Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2013 e n. 390 del 1996*). [S. 122/19. Pres. LATTANZI; Red. ANTONINI]

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria di Parma in riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 14, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui consente, per l'anno d'imposta 2014, la deducibilità del venti per cento dell'MU pagata sugli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Il rimettente non fornisce una sufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, omettendo di precisare se la richiesta di rimborso afferisca, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, alla deduzione percentuale dell'MU «relativa agli immobili strumentali», solo rispetto ai quali la disposizione censurata consente la deducibilità. Né spiega perché analoghi dubbi di costituzionalità non riguarderebbero i diversi regimi relativi ai precedenti periodi d'imposta, altrettanto rilevanti nella fattispecie al suo esame. (*Precedente citato: sentenza n. 224 del 2018*). [S. 163/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

7.7. Pensioni

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 220 del d.P.R. n. 1092 del 1973 (come modificato dall'art. 22 della legge n. 177 del 1976), non è accolta l'eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie e conseguente carattere ipotetico e virtuale del prospettato *vulnus* agli artt. 36 e 38 Cost. La norma censurata – non includendo l'indennità integrativa speciale tra le componenti retributive cui si applica l'aumento del 18 per cento ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni [del personale delle ferrovie] – preclude l'accoglimento della domanda del ricorrente nel giudizio *a quo*, volta ad ottenere l'applicazione della maggiorazione, e ciò è sufficiente a radicare la rilevanza della questione, che non presuppone l'accertamento nel caso concreto della denunciata inadeguatezza e mancanza di proporzionalità della pensione calcolata senza maggiorazione. [S. 259/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

V. anche S. 67/18, riguardo la debenza dei contributi previdenziali nella misura quantificata dalla Cassa forense; S. 11/18, riguardo la facoltà degli impiegati degli enti locali la facoltà di riscattare, ai fini previdenziali, il servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi; S. 147/17, in tema di ricongiunzione nell'assicurazione generale obbligatoria dei contributi

versati presso gestioni alternative; S. 124/17, in tema di limite di cumulo tra pensioni e retribuzioni pubbliche anche ai rapporti di ufficio in corso e S. 20/18, in tema di pensione privilegiata. S. 148/17, in materia di termini decadenziali per la rettifica delle pensioni del settore pubblico.

7.8. Procedimento civile

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per difetto di rilevanza – della questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ., che, nei giudizi previdenziali, prescrive alla parte ricorrente di indicare espressamente il valore della prestazione dedotta, a pena di inammissibilità del ricorso. Non è, infatti, manifestamente implausibile il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, secondo cui la lettera della norma, imponendo una dichiarazione esplicita, non permetterebbe, in mancanza d'essa, di desumere il valore della prestazione dal contesto complessivo del ricorso. [S. 241/17. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

È non implausibile, e per ciò solo non sindacabile dalla Corte costituzionale, la valutazione del rimettente che, in punto di rilevanza, affermi di dover fare applicazione dei censurati artt. 395 e 396 cod. proc. civ., al fine di decidere, in sede rescindente, sull'ammissibilità della domanda di revocazione proposta per asserito contrasto della sentenza civile passata in giudicato con una sopravvenuta sentenza definitiva della Corte EDU. La soluzione della questione di costituzionalità influisce concretamente sulla prima valutazione che il rimettente è chiamato a operare circa la riconducibilità del caso di specie ad uno dei motivi revocatori previsti dalla legge; al contrario, non incidono sulla rilevanza gli aspetti estranei al giudizio di ammissibilità della fase rescindente, ivi compresa la verifica dell'effettiva esistenza di un contrasto con la sentenza della Corte EDU, dei suoi esatti termini e della possibilità attuale e delle eventuali modalità per rimuoverlo. (*Precedente citato: sentenza n. 123 del 2017*). [S. 93/18. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

7.9. Processo penale

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per difetto di motivazione sulla rilevanza – della questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 cod. proc. pen., non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto di nuova contestazione. Il rimettente, indicando specificamente i fatti oggetto dell'imputazione e rilevando che essi incontrovertibilmente presentano connotati materiali difforni da quelli dell'originaria accusa, sì da richiedere la procedura, attivata dal p.m., di modificazione dei capi di imputazione, ha descritto sufficientemente la vicenda processuale, posto che la sua qualificazione in termini di modificazione dell'imputazione non può essere censurata, perché è logicamente rimessa alle determinazioni del giudice *a quo*. [S. 206/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 266 cod. proc. pen. e degli artt. 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 95 del 2004) e 18-ter dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non consentono di intercettare il contenuto della corrispondenza

postale in genere e, in particolare, di quella del detenuto. Pur omettendo di indicare specificamente i contenuti delle comunicazioni epistolari intercettate, l'ordinanza di rimessione descrive le fattispecie di causa in termini sufficienti a consentire il necessario controllo sull'applicabilità nel procedimento principale delle norme risultanti dalla richiesta pronuncia additiva, esponendo altresì le ragioni logiche e giuridiche per le quali, ai fini della decisione di merito, occorre procedere a una valutazione integrale delle predette comunicazioni, non consentita dalle norme censurate. [S. 20/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

V. anche S. 270/19, in tema di decreto di citazione diretta a giudizio ed espulsione dell'imputato straniero; S. 90/17, in tema di divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva applicabile anche ai minorenni.

7.10. Reati e pene

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2016, basata sull'assunto che nel giudizio *a quo*, instaurato per una violazione poi depenalizzata, il giudice non deve fare applicazione delle norme censurate. L'accoglimento delle questioni determinerebbe infatti il venir meno dell'obbligo di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, che altrimenti grava sul rimettente ai sensi del citato art. 9 e che rinviene la sua giustificazione proprio nella denunciata retroattività delle sanzioni amministrative prevista, in generale, dall'indicato art. 8. (*Precedente citato: sentenza n. 109 del 2017*). [S. 96/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

V. anche S. 73/20, S. 205/17 e S. 120/17, in tema di bilanciamento tra circostanze; O. 207/18, in tema di aiuto al suicidio.

SEZIONE SECONDA. IL GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE

Capitolo 12. Il ricorso

1. Il controllo (successivo) delle leggi regionali

Gli artt. 127, 134 e 136 Cost. delineano – dopo le modifiche dell’art. 127 Cost. operate dalla legge cost. n. 3 del 2001 – un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo successivo, tale da non escluderne l’efficacia, e quindi l’applicazione, anche laddove esse vengano contestate e fintantoché la Corte costituzionale non ne abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale. Solo quest’ultima declaratoria comporta la cessazione dell’efficacia della norma impugnata, che di conseguenza non potrà avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. In questo quadro si inserisce la previsione dell’art. 35 della legge n. 87 del 1953, che, richiamando il successivo art. 40, prevede la possibilità di sospendere l’efficacia della legge impugnata. [S. 26/22. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

2. I rapporti con la delibera autorizzativa

Nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l’organo legittimato si determina all’impugnazione e il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto d’impugnazione. Di conseguenza, sono inammissibili le questioni promosse nei confronti di disposizioni non espressamente indicate nella delibera dell’organo politico che autorizza l’impugnazione, poiché tale omissione comporta l’esclusione della volontà del ricorrente di promuoverle. (*Precedenti*: S. 128/2018 - mass. 41388; S. 154/2017 - mass. 41791; S. 110/2016 - mass. 38868; S. 46/2015 - mass. 38289; S. 198/2012 - mass. 36534; S. 278/2010 - mass. 34905). [S. 134/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

La questione proposta in via principale, rispetto alla quale difetti la necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l’ha autorizzato, è inammissibile. Infatti, l’omissione di qualsiasi accenno a un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all’impugnazione dell’organo politico comporta l’esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo. (*Precedenti*: S. 199/2020 - mass. 42730; S. 232/2017 - mass. 41701). [S. 75/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

Nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l’organo legittimato si determina all’impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto d’impugnazione, poiché l’omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all’impugnazione dell’organo politico comporta l’esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. (*Precedenti*: S. 128/2018 - mass. 41387; S. 154/2017 - mass. 41790; S. 239/2016 - mass. 39126; S. 110/2016 - mass. 38868; S. 46/2015 - mass. 38289; S. 198/2012 - mass. 36530). [S. 58/23. Pres. SCIARRA; Red. SAN GIORGIO]

A fronte della volontà dell'organo politico, titolare del potere di impugnativa, di sollevare, a mezzo dell'intermediazione tecnica dell'Avvocatura generale dello Stato, la questione di legittimità costituzionale concernente la violazione delle norme UE, spetta alla parte ricorrente la più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, giacché la discrezionalità della difesa tecnica ben può integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura. Con specifico riferimento al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., va rilevato che esso è stato ritenuto inammissibile, in quanto non indicato nella delibera di autorizzazione al ricorso, solo nelle ipotesi in cui i parametri comunitari interposti non fossero identificabili alla luce delle ragioni espresse per cui può ritenersi che la chiarezza e l'univocità delle ragioni espresse nella delibera di impugnazione consentono una sufficiente identificazione dei parametri costituzionali senza sconfinare nella *mutatio libelli*. (*Precedenti*: S. 272/2020 - mass. 43246; S. 128/2018 - mass. 41387; S. 83/2018 - mass. 40488; S. 228/2017 - mass. 42083; S. 265/2016 - mass. 39276). [S. 126/22. Pres. AMATO; Red. SAN GIORGIO]

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, l'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico, comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la censura a riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta nel ricorso. (*Precedenti*: S. 179/2022 - mass. 45073; S. 166/2021 - mass. 44125; S. 129/2021 - mass. 43980; S. 128/2018 - mass. 41387; S. 239/2016 - mass. 39127; S. 46/2015 - mass. 38289; S. 298/2013 - mass. 37506). [S. 217/22. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione. L'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico, infatti, comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. (*Precedenti citati*: sentenze n. 128 del 2018, n. 154 del 2017, n. 239 del 2016, n. 110 del 2016, n. 46 del 2015 e n. 198 del 2012). [S. 166/21. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

Nello stesso senso, S. 179/22.

La questione proposta in via principale, rispetto alla quale difetti la necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l'ha autorizzato, è inammissibile. (*Precedenti citati*: sentenze n. 199 del 2020, n. 83 del 2018, n. 152 del 2017, n. 265 del 2016 e n. 239 del 2016). [S. 272/20. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

La delibera governativa di impugnazione della legge e l'allegata relazione ministeriale, alla quale si rinvia, devono contenere l'indicazione delle disposizioni impugnate a pena di inammissibilità delle relative censure. (*Precedenti citati*: sentenze n. 41 del 2017 e n. 269 del 2010). [S. 177/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

Nello stesso senso, S. 232/17

L'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità di quella che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. (*Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017, n. 126 del 2017, n. 265 del 2016 e n. 239 del 2016*).

[S. 228/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

La mancata corrispondenza tra la deliberazione dell'organo legittimato all'impugnazione ed il contenuto del ricorso determina la fondatezza della eccezione di inammissibilità. (*Precedenti citati: sentenze n. 195 del 2015, n. 18 del 2013 e n. 35 del 2011*). [S. 109/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Nello stesso senso, S. 222/22.

Sebbene la giurisprudenza costituzionale attribuisca alla difesa del ricorrente un'autonomia tecnica nella più puntuale indicazione dei parametri del giudizio in via principale, riconoscendo ad essa il potere di integrare una sola parziale individuazione dei motivi di censura, tale discrezionalità trova il suo limite nel perimetro delle ragioni espresse nella deliberazione a ricorrere, poiché è evidente che non possono essere introdotte censure diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate dall'organo politico. (*Precedente citato: sentenza n. 228 del 2017*). [S. 270/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve sussistere, a pena d'inammissibilità, una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione e il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2017 e n. 154 del 2017*). [S. 261/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

In senso identico, S. 154/17 e precedente ivi indicato.

V. anche Capitolo 4 (Il contraddittorio), par. 5, e Capitolo 6 (Il thema decidendum), par. 3.

2.1. Casi concreti

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 10, comma 1, lett. c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, sono inammissibili le questioni proposte ex artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in quanto riferite a parametri non indicati nella relazione ministeriale richiamata nella delibera del Consiglio dei ministri che ha autorizzato l'impugnazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 83 del 2018, n. 265 del 2016, n. 1 del 2016, n. 250 del 2015 e n. 153 del 2015*). [S. 129/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, è inammissibile la questione promossa dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost., con conseguente limitazione al solo parametro di cui agli artt. 51

e 97, quarto comma, Cost. L'art. 3 Cost., ancorché indicato nella delibera di autorizzazione all'impugnazione, non è stato poi riportato nel ricorso. [S. 199/20. Pres. MORELLI; Red. AMATO]

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per la mancata indicazione nella delibera di autorizzazione del parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lett. b), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019. La disposizione regionale impugnata compare tra gli oggetti di cui si autorizza l'impugnazione e l'Avvocatura dello Stato ha più specificamente articolato il motivo delle censure, rimanendo a ogni modo all'interno del perimetro delle volontà espresse nella delibera governativa. [S. 177/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Toscana n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, perché la norma impugnata dal Governo non sarebbe tra le disposizioni oggetto di autorizzazione all'impugnazione, come emergerebbe dalla delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2019 consultabile sul sito internet www.affariregionali.gov.it. L'indicazione della norma impugnata è presente nella delibera prodotta in atti, recante l'attestazione del Sottosegretario di approvazione secondo i termini e le motivazioni contenuti nell'allegata relazione, oltre che in quella consultabile online, tra i comunicati stampa, sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri. [S. 39/20. Pres. CARTABIA; Red. CORAGGIO]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancata corrispondenza dei motivi del ricorso, come formulati, con la relazione dipartimentale sottesa alla delibera del Consiglio dei ministri, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. b), della legge reg. Calabria n. 37 del 2018. La relazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, cui la delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri fa rinvio, contiene un'analitica indicazione dei profili di contrasto fra la norma censurata e le leggi statali invocate dal Governo quali parametri interposti, in termini del tutto corrispondenti al contenuto del ricorso. [S. 264/19. Pres. CAROSI; Red. BARBERA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Liguria n. 25 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, formulata in quanto la delibera del Consiglio dei ministri, autorizzativa dell'impugnazione, menziona esplicitamente il solo comma 1 del suddetto art. 3. È bensì vero che la motivazione della delibera richiama anche la disciplina dettata dal comma 2, per poi investire d'impugnazione tale norma, così palesando di aver inteso come esistente una complessiva norma rivolta a creare una posizione favorevolmente differenziata per le imprese balneari liguri. [S. 221/18. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

La mancanza, nella delibera autorizzativa del ricorso, di espressi riferimenti numerici all'art. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost., non incide sull'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, lett. f), e 11, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, proposte in riferimento ai suddetti parametri. Il dedotto contrasto delle disposizioni impuginate con la normativa statale in materia di tutela dell'ambiente rende evidente che è denunciata la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in

questa materia, la quale rileva in quanto delimita la competenza esclusiva in materia di urbanistica, assegnata alla Regione Siciliana dall'art. 14, primo comma, lett. f), dello statuto speciale, espressamente richiamato nella medesima delibera. Allo stesso modo, dal prospettato contrasto la c.d. direttiva Habitat è agevole desumere la censura di violazione degli obblighi europei. [S. 232/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

Nel giudizio promosso dal Governo avverso gli artt. 7 e 32, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, sono ammissibili le censure proposte in riferimento agli artt. 11, 97, primo comma, 117, primo e terzo comma, Cost. e agli artt. 8, 9 e 79, comma 3, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Tali parametri, sebbene non richiamati espressamente, trovano nella deliberazione del Consiglio dei ministri appropriati riferimenti logico-giuridici. [S. 228/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 4 della legge prov. Trento n. 9 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta per asserted difetto di corrispondenza tra ricorso e delibera autorizzativa. Contrariamente a quanto eccepito, l'art. 73 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è individuato come parametro di legittimità costituzionale non solo nel ricorso, ma anche nella relazione del Dipartimento affari regionali, cui rinvia la delibera del Consiglio dei ministri; né l'inammissibilità può derivare dalla circostanza che il ricorso pone a suo fondamento contemporaneamente una norma dello statuto speciale e gli artt. 117 e 119 Cost., atteso che il ricorrente ricava da questi ultimi un limite comunque opponibile all'autonomia speciale a titolo di principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica, e l'eventuale erroneità di tale presupposto renderebbe il ricorso (non già inammissibile, ma) infondato quanto ai parametri in tal modo richiamati. (*Precedenti citati: sentenze n. 315 del 2013, n. 220 del 2013, n. 151 del 2015 e n. 187 del 2013*). [S. 118/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

3. Segue: il riferimento alla normativa europea

A fronte della volontà dell'organo politico, titolare del potere di impugnativa, di sollevare, a mezzo dell'intermediazione tecnica dell'Avvocatura generale dello Stato, la questione di legittimità costituzionale concernente la violazione delle norme UE, spetta alla parte ricorrente la più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, giacché la discrezionalità della difesa tecnica ben può integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura. Con specifico riferimento al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., va rilevato che esso è stato ritenuto inammissibile, in quanto non indicato nella delibera di autorizzazione al ricorso, solo nelle ipotesi in cui i parametri comunitari interposti non fossero identificabili alla luce delle ragioni espresse per cui può ritenersi che la chiarezza e l'univocità delle ragioni espresse nella delibera di impugnazione consentono una sufficiente identificazione dei parametri costituzionali senza sconfinare nella *mutatio libelli*. (*Precedenti: S. 272/2020 - mass. 43246; S. 128/2018 - mass. 41387; S. 83/2018 - mass. 40488; S. 228/2017 - mass. 42083; S. 265/2016 - mass. 39276*). [S. 126/22. Pres. AMATO; Red. SAN GIORGIO]

4. La tardività (casistica)

Sono dichiarate inammissibili, per tardività dell'impugnazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117,

secondo comma, lett. s), e 119 Cost., dell'art. 7, comma 11, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2018, con il quale è stato introdotto il comma 3-ter dell'art. 27 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 2017, per cui i gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti di cui ai precedenti commi 3 e 3-bis – che, benché abrogati a decorrere dal 1° maggio 2019, non escludono nel periodo di vigenza l'applicazione della norma impugnata – possono stipulare con i Comuni, sul cui territorio essi sono situati, convenzioni che prevedano la corresponsione di un indennizzo. Dalla ricostruzione delle censure e del quadro normativo si deduce che il ricorrente contesta una scelta legislativa (quella di prevedere un indennizzo, ora esteso anche ai gestori di impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti situati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, APEA, ai gestori di impianti di recupero di rifiuti in possesso della registrazione ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 e ai gestori di impianti di recupero di rifiuti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001) in realtà già operata con una norma – l'art. 27 citato – presente nell'ordinamento regionale fin dal 2017 e non tempestivamente impugnata. (*Precedenti citati: sentenze n. 215 del 2018, n. 241 del 2012, n. 325 del 2010 e n. 372 del 2003*). [S. 153/19. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Non è accolta l'eccezione di tardività della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017, nella parte in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan». L'intesa precedentemente raggiunta dal Commissario del Governo con la Giunta regionale sulla data di convocazione del referendum non influisce sulla tempestività dell'impugnazione davanti la Corte costituzionale della legge regionale adottata ex art. 133 Cost., in quanto non può considerarsi quale tacito assenso alla denominazione suddetta, a prescindere da ogni considerazione sulla effettiva possibilità, per il Commissario del Governo, di muovere rilievi alla predetta denominazione o di impugnare i relativi atti amministrativi. (*Precedente citato: sentenza n. 2 del 2018*). [S. 210/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 118 e 119 Cost., nonché in relazione all'art. 1, comma 398, lett. c), della legge n. 190 del 2014 – dell'art. 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 125 del 2015, che, al fine di ridurre la spesa sanitaria, dispongono l'applicazione di “tagli” lineari di spesa. La violazione del primo parametro non è motivata, mentre l'evocazione della indicata disposizione statale, seppure formulata come richiamo a parametro interposto, risulta nella sostanza una censura diretta a tale norma e, in quanto tale, è tardiva. [S. 169/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

5. L'esatta identificazione della norma impugnata

Nel sindacato di legittimità costituzionale in via principale vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative delle disposizioni legislative impuginate, a maggior ragione quando l'ambiguità semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali dubbi interpretativi che rendono concreto il rischio di una lesione della competenza legislativa statale. (*Precedenti: S. 231/2019 - mass. 40825; S. 107/2017 - mass. 41204; S. 449/2005 - mass. 30008; S. 412/2004 - mass. 28964; S. 228/2003 - mass. 27953*). [S. 50/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

Per valutare la sussistenza di una *aberratio ictus*, che ricorre ove sia erroneamente individuata la norma in ordine alla quale sono formulate le censure di illegittimità costituzionale, occorre preliminarmente mettere a fuoco la portata delle disposizioni impugnate. (*Precedente citato: sentenza n. 14 del 2019*). [S. 107/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

L'inesatta identificazione della norma da censurare comporta l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2020, n. 225 del 2018 e n. 241 del 2012*). [S. 172/20. Pres. CARTABIA; Red. CORAGGIO]

6.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per *aberratio ictus*, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, commi 14-*quater*, 14-*quinquies*, 14-*sexies* e 14-*septies*, del d.l. n. 162 del 2019, come conv. Il contenuto delle censure formulate è effettivamente e correttamente rivolto alle disposizioni impugnate, le quali, sebbene innestate in una preesistente normativa, sono dotate di autonoma e distinta portata precettiva, chiaramente individuabile come l'oggetto dell'odierna impugnazione, dovendo pertanto escludersi che il ricorso sia volto a colpire precedenti disposizioni rispetto alle quali sono decorsi i termini perentori per l'impugnazione. [S. 107/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

È dichiarata inammissibile, per inesatta identificazione della norma da censurare, la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. *h*), Cost. – dell'art. 79 della legge reg. Lazio n. 7 del 2018 che, sostituendo il comma 1 dell'art. 23 della legge reg. Lazio n. 14 del 2015, prevede interventi regionali a favore delle vittime di usura o di estorsione. La lesione denunciata deriva in realtà dall'art. 78, quale disposizione sostanziale che estende alle vittime del reato di estorsione i benefici (economici) previsti a favore delle vittime dell'usura, e non dalla copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale estensione disposta dalla norma impugnata. Né può ritenersi che l'indicazione della disposizione gravata sia frutto di un mero errore materiale, come tale ininfluenza ai fini dell'ammissibilità delle questioni. [S. 172/20. Pres. CARTABIA; Red. CORAGGIO]

Capitolo 13. La motivazione

1. In generale: portata dell'onere

Il ricorso nei confronti di una disposizione regionale, impugnata per aver invaso le attribuzioni di competenza legislativa statale, deve essere adeguatamente motivato e deve chiarire come si realizzi il denunciato *vulnus*. Occorre, in particolare, che la normativa statale di riferimento sia specificamente richiamata, richiedendosi una motivazione ancora più rigorosa e stringente in ordine al nesso di pertinenza di quest'ultima rispetto ai parametri evocati e alla disposizione impugnata. (*Precedente: S. 106/2020 - mass. 43001*). [S. 125/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

Il ricorso statale, quando lamenta la violazione di un titolo di competenza legislativa concorrente, deve indicare i principi fondamentali della materia asseritamente lesi dalla normativa regionale impugnata. (*Precedenti: S. 143/2020 - mass. 43404; S. 159/2018 - mass. 40048; S. 122/2018 - mass. 41316; S. 54/2015; S. 141/2013*). [S. 125/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

Il ricorso in via principale non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto delle questioni prospettate, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. (*Precedenti: S. 200/2022; S. 279/2020 - mass. 43135*). [S. 57/23. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

L'impugnazione avverso una disposizione regionale che arrechi pregiudizio alle attribuzioni statali, incidendo su materie rientranti nelle competenze legislative dello Stato, deve essere adeguatamente motivata e, a supporto delle censure prospettate, deve chiarire il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso *vulnus* lamentato; in particolare, quando il vizio sia prospettato in relazione a norme interposte specificamente richiamate è necessario evidenziare la pertinenza e la coerenza di tale richiamo rispetto al parametro evocato. (*Precedenti: S. 281/2020 - mass. 42937; S. 232/2019 - mass. 40824; S. 71/2022 - mass. 44789*). [S. 58/23. Pres. SCIARRA; Red. SAN GIORGIO]

La contraddittorietà nella prospettazione di una questione di legittimità costituzionale non manca di avere riverberi sul tono perplessivo dell'intero ricorso. (*Precedenti: S. 248/2022 - mass. 45204; S. 176/2021 - mass. 44087*). [S. 265/22. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

Il ricorso in via principale non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. (*Precedenti: S. 200/2022; S. 279/2020 - mass. 43135, S. 152/2018 - mass. 40007; S. 261/2017 - mass. 42026; S. 107/2017 - mass. 41206; S. 251/2015 - mass. 38648; S. 153/2015 - mass.*

38488; S. 142/2015 - mass. 38474; S. 82/2015 - mass. 38363; S. 13/2015). [S. 265/22. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

È precluso alla Corte costituzionale valutare la violazione di un parametro costituzionale quando il ricorso ometta del tutto di individuare la normativa statale interposta che reca il principio fondamentale con cui la disposizione regionale impugnata, nell'ambito di una materia di competenza concorrente, contrasterebbe. [S. 217/22. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

Il ricorso in via principale non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta dichiaratoria di incostituzionalità, poiché altrimenti la censura si presenta meramente assertiva, in quanto non espone alcun argomento di merito che specifichi il contrasto ravvisabile con la disposizione regionale impugnata. [S. 119/22. Pres. AMATO; Red. PATRONI GRIFFI]

L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta dichiaratoria d'illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Più in particolare, il ricorrente ha non solo l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l'indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure. (*Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2021 e n. 95 del 2021*). [S. 171/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

Nello stesso senso, S. 44/23, S. 71/22, S. 88/21, 36/21, 20/21, S. 2/21 e precedenti ivi citati.

L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Il ricorrente ha l'onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con una argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa. (*Precedenti citati: sentenze n. 95 del 2021 e n. 20 del 2021*). [S. 170/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

Non può coesistere – se non in un rapporto di subordinazione – una censura atinente sia all'*an*, sia al *quomodo* dell'esercizio della potestà regionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2011 e n. 391 del 2006*). [S. 176/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

L'omessa impugnazione, da parte del ricorrente, di ulteriori disposizioni della medesima [o di altra] legge impugnata, colpite da analogo vizio, non impedisce di dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma oggetto di impugnativa. (*Precedente citato: sentenza n. 210 del 2016*). [S. 144/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

Nei giudizi in via principale è richiesto il requisito minimo di una motivazione adeguata e non meramente apodittica. (*Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2021, n. 78 del 2021, n. 279 del 2020 e n. 143 del 2020*). [S. 141/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

Nello stesso senso, S. 86/22 e precedenti ivi citati.

Il ricorrente ha non solo l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l'indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure. (*Precedenti citati: sentenze n. 52 del 2021, n. 42 del 2021, n. 29 e n. 25 del 2021*). [S. 95/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Nello stesso senso, S. 91/21, S. 25/21, S. 273/20, S. 199/20, S. 194/20, S. 25/20 e precedenti ivi citati.

Il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva, indicando le ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati. Tuttavia, allorquando l'atto introduttivo, pur nella sua sintetica formulazione, consenta di individuare con sufficiente chiarezza il parametro asseritamente violato e la *ratio* del prospettato contrasto della disposizione denunciata con il parametro stesso, l'impugnativa proposta è ammissibile. (*Precedenti citati: sentenze n. 52 del 2021 e n. 187 del 2020*). [S. 52/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

L'omessa testuale indicazione delle disposizioni impugnate nell'epigrafe e nelle richieste conclusive dell'atto introduttivo, in presenza di una inequivoca (seppur carente) motivazione in ordine alla violazione del parametro invocato, costituisce una mera omissione di carattere formale che non pregiudica la identificabilità – e quindi, sotto questo profilo, l'ammissibilità – delle questioni di legittimità costituzionale. [S. 25/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Il ricorso in via principale deve contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge. In particolare, l'atto introduttivo al giudizio non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. Ove, poi, venga censurata una norma regionale in quanto invasiva di un ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato, il ricorso deve chiarire il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso *vulnus* lamentato; e, se il vizio viene prospettato in relazione a norme interposte specificamente richiamate, è necessario evidenziare la pertinenza e la coerenza di tale richiamo rispetto al parametro evocato. (*Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019, n. 232 del 2019, n. 109*)

del 2018, n. 107 del 2017, n. 64 del 2016 e n. 82 del 2015). [S. 161/20. Pres. CARTABIA; Red. BARBERA]

Il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali si lamenta la violazione e di presentare una motivazione non meramente assertiva, che indichi le ragioni del contrasto con i parametri evocati, attraverso una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure [...]. (*Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 159 del 2018 e n. 122 del 2018*). [S. 143/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

Il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali (ed eventualmente interposte) e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione, poiché, altrimenti, non sarebbe possibile individuare correttamente i termini della questione di costituzionalità, con la conseguenza che è pacificamente esclusa l'ammissibilità delle questioni nelle quali non siano specificate le norme interposte violate, lesive del parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., recanti un mero rinvio all'intero corpo di una direttiva o di un altro atto normativo comunitario. (*Precedenti citati: sentenze n. 156 del 2016, n. 63 del 2016, n. 311 del 2013, n. 199 del 2012, n. 325 del 2010 e n. 51 del 2006; ordinanza n. 201 del 2017*). [S. 286/19. Pres. CAROSI; Red. de PRETIS]

Nello stesso senso, S. 249/19.

L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Pertanto, il ricorso in via principale deve contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge. In particolare, l'atto introduttivo al giudizio non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. (*Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2019, n. 152 del 2018, n. 109 del 2018, n. 261 del 2017, n. 169 del 2017, n. 107 del 2017, n. 32 del 2017, n. 141 del 2016, n. 251 del 2015, n. 153 del 2015, n. 142 del 2015, n. 82 del 2015 e n. 13 del 2015*). [S. 286/19. Pres. CAROSI; Red. de PRETIS]

Nello stesso senso, S. 144/20, S. 130/20, S. 236/19, S. 198/19, S. 41/19, S. 152/18, S. 109/18, 103/18, S. 261/17, S. 237/17, S. 154/17, S. 107/17, S. 81/17 S. 32/17, S. 273/16, S. 244/16, S. 239/16 e precedenti ivi citati.

L'onere di motivazione nel giudizio in via principale va assolto in modo adeguato, escludendo l'ammissibilità del ricorso quando il ricorrente non argomenti né chiarisca a quale dei parametri indicati intende fare riferimento, e perché essi – o uno di essi – assumano rilievo, mentre è ritenuto ammissibile quel ricorso che non sia sfornito degli elementi argomentativi minimi richiesti, che vanno valutati anche in considerazione della radicalità della prospettazione operata dal

Governo. L'adeguatezza della argomentazione sull'inesistenza di competenze statutarie regionali può essere "dedotta" a sua volta dal riferimento a uno o più elementi indiziari, quali l'indicazione nel ricorso dei parametri statutari potenzialmente e astrattamente "incisi" o comunque genericamente pertinenti, o l'indicazione della giurisprudenza costituzionale che riconduce alla competenza legislativa statale le norme nella materia di cui si discute, o l'evidente inutilità di uno scrutinio alla luce delle disposizioni statutarie, in ragione del contenuto della norma impugnata e della natura del parametro evocato. (*Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2019, n. 201 del 2018, n. 178 del 2018, n. 168 del 2018, n. 103 del 2017, n. 151 del 2016, n. 58 del 2016 e n. 142 del 2015; ordinanza n. 247 del 2016*). [S. 153/19. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Spetta alle Regioni dimostrare, allorché rivendichino l'illegittimità costituzionale di norme che prevedono una riduzione di trasferimenti erariali, che tale riduzione determini l'insufficienza dei mezzi finanziari per l'adempimento dei compiti di loro spettanza e che al mancato assolvimento di tale onere consegua l'inammissibilità della questione proposta. (*Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018 e n. 192 del 2017*). [S. 74/19. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Un'adeguata motivazione costituisce un requisito imprescindibile, ancor più nei giudizi in via principale. (*Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 135 del 2017, n. 107 del 2017, n. 249 del 2016, n. 239 del 2016, n. 233 del 2015, n. 218 del 2015, n. 142 del 2015 e n. 82 del 2015*). [S. 219/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Non basta che il ricorso in via principale identifichi esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma occorre altresì che esso sviluppi un'argomentazione a sostegno dell'impugnazione, necessaria in termini ancora più stringenti che nei giudizi incidentali. (*Precedente citato: sentenza n. 261 del 2017*). [S. 201/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

La circostanza che, nel giudizio in via principale, il vizio lamentato dal ricorrente su singole disposizioni potrebbe determinare, in ipotesi, l'illegittimità costituzionale dell'atto normativo nella sua interezza, non vale a rendere dovuta l'impugnazione di tutto quest'ultimo. [S. 198/18. Pres. LATTANZI; Redd. MODUGNO, BARBERA]

Sono dichiarate inammissibili le censure del tutto prive di supporto argomentativo. [S. 198/18. Pres. LATTANZI; Redd. MODUGNO, BARBERA]

Spetta alla Corte costituzionale il compito di riconoscere, nelle norme interposte espressamente indicate dal ricorrente, i principi fondamentali che regolano la materia, nonché di verificare la coerenza della disciplina provinciale impugnata rispetto ad essi. (*Precedenti citati: sentenze n. 328 del 2010 e n. 213 del 2009*). [S. 122/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Ove risulti del tutto mancante una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali sussisterebbe il contrasto con il parametro evocato, la censura non raggiunge quella soglia minima di chiarezza cui è subordinata l'ammissibilità

delle impugnative proposte nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale. (*Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2017, n. 50 del 2017 e n. 32 del 2017*). [S. 245/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

L'evocazione di un parametro senza il necessario svolgimento argomentativo comporta l'inammissibilità della questione di costituzionalità ad esso riferita. (*Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 169 del 2017, n. 154 del 2017, n. 62 del 2017 e n. 50 del 2017*). [S. 245/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Il ricorrente in via principale non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l'oggetto della questione proposta (con riferimento alla normativa che censura ed ai parametri che denuncia violati), ma ha anche l'onere (da considerare addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali) di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi (soprattutto se diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni, e rispetto ai quali alleghi una ridondante lesione sulle competenze regionali), dovendo, quindi, evidenziare e spiegare il *quomodo* del preteso *vulnus* e non limitarsi a tesi meramente assertive in ordine al pregiudizio che la norma impugnata arrecherebbe alle attribuzioni regionali e, specificamente, alla autonomia finanziaria. (*Precedenti citati: sentenze n. 239 del 2016, n. 141 del 2016, n. 38 del 2016, n. 249 del 2015, n. 153 del 2015, n. 142 del 2015, n. 82 del 2015, n. 13 del 2015, n. 259 del 2014, n. 88 del 2014, n. 39 del 2014, n. 11 del 2014 e n. 8 del 2014*). [S. 135/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Nello stesso senso, S. 112/23, S. 17/23.

La mancata considerazione del contesto normativo in cui si colloca la norma impugnata determina una carenza argomentativa che inficia l'ammissibilità delle questioni. (*Precedente citato: sentenza n. 40 del 2016*). [S. 114/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

Costituisce onere del ricorrente identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ed esponendo una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impuginate. (*Precedenti citati: sentenze n. 249 del 2016, n. 233 del 2015, n. 153 del 2015, n. 82 del 2015, n. 259 del 2014, n. 39 del 2014, n. 184 del 2012 e n. 119 del 2010*). [S. 105/17. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

L'ammissibilità delle impugnative in via principale è subordinata ad una soglia minima di chiarezza e completezza argomentativa della prospettazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 60 del 2015, n. 251 del 2015 e n. 88 del 2014*). [S. 60/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

La mera indicazione delle norme da raffrontare, senza che siano forniti argomenti a sostegno del lamentato contrasto, non consente di valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra. (*Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2015 e n. 236 del 2011; ordinanze n. 26 del 2012, n. 321 del 2010 e n. 181 del 2009*). [S. 50/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

Sufficienti per ritenere ammissibile la censura dedotta nel ricorso in via principale sono la possibilità di individuare i termini della questione proposta (disposizione impugnata e parametri evocati) e la presenza di una sia pure sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata. (*Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2015, n. 233 del 2015, n. 218 del 2015, n. 142 del 2015, n. 82 del 2015, n. 32 del 2015, n. 3 del 2013, n. 312 del 2010, n. 40 del 2007, n. 139 del 2006, n. 450 del 2005, n. 360 del 2005, n. 213 del 2003 e n. 384 del 1999; ordinanza n. 123 del 2012*). [S. 282/16. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

È ammissibile il ricorso in via principale che, seppur conciso, renda ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dell'asserita illegittimità costituzionale. (*Precedente citato: sentenza n. 241 del 2012*). [S. 228/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

In relazione al rispetto di normativa comunitaria, l'assenza, nei ricorsi in via principale, di qualsiasi argomentazione in merito ai presupposti di applicabilità delle norme dell'Unione europea alla legge impugnata rende generico il riferimento ad esse. (*Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016, n. 199 del 2012 e n. 185 del 2011*). [S. 239/16. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

La questione di legittimità costituzionale in via principale deve essere dichiarata inammissibile quando non offra un percorso logico argomentativo idoneo a collegare le norme impugnate ai parametri invocati. (*Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2013 e n. 221 del 2013*). [S. 231/16. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

1.1. Casi concreti

È dichiarata inammissibile, per genericità e oscurità della censura, la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. – dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge prov. Trento n. 13 del 2019. La questione è formulata in modo generico e assertivo e si limita a prospettare un contenuto lesivo delle norme impugnate in termini solo eventuali e ipotetici. (*Precedenti citati: sentenze n. 144 del 2020, n. 130 del 2020, n. 117 del 2020 e n. 286 del 2019*). [S. 42/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per contraddittorietà del *petitum*, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019. Pur riconoscendosi un'argomentazione non sempre precisa delle questioni, risulta possibile individuare, anche alla luce del fatto che la parte ricorrente chiede una pronuncia ablativa, il *petitum* invocato. [S. 281/20. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 66 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per erronea individuazione del parametro costituzionale ritenuto leso. L'esatta qualificazione del titolo di competenza a cui ascrivere la disciplina impugnata attiene al merito della questione e, dunque, l'eventuale erronea indicazione del parametro

costituzionale non può essere causa di inammissibilità della questione. (*Precedente citato: sentenza n. 147 del 2019*). [S. 53/20. Pres. CARTABIA; Red. PROSPERETTI]

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 8, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2017, non sono fondate le eccezioni di inammissibilità, per difetto di formulazione. Sebbene il ricorrente effettivamente riunisca in un unico gruppo di censure tre disposizioni dal contenuto diverso, la motivazione a supporto dell'impugnativa consente di ritenere ammissibili tutte le censure. La difesa statale deduce, infatti, la violazione del parametro costituzionale e delle norme interposte ad opera del complessivo sistema normativo costituito, appunto, dalle disposizioni impuginate. [S. 65/19. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Sono dichiarate inammissibili, per carenza e genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5 e 118 Cost. – degli artt. 1, commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 4 e 6-*ter*; 3; 3-*bis*; 4; 5; 5-*quater* e 7 del d.l. n. 73 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 119 del 2017, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori di anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento. La ricorrente non elabora adeguatamente la doglianza nei suoi lineamenti giuridici, né in riferimento al primo parametro evocato, per cui risulta persino difficile comprendere lo specifico e autonomo profilo di illegittimità costituzionale lamentato in relazione a esso; né in riferimento al secondo, di particolare ampiezza normativa, per il quale sarebbe stato necessario indicare quali fra i principi in esso previsti sarebbero stati violati, e sotto quale profilo. (*Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017 e n. 239 del 2016*). [S. 5/18. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Sono dichiarate inammissibili – in quanto non raggiungono la soglia minima di chiarezza e completezza richiesta per le impugnative in via principale – le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi da 1 a 6, del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. La ricorrente si limita ad affermare, in modo apodittico, che l'impugnata disciplina del transito del personale di polizia provinciale nel ruolo degli enti locali per lo svolgimento di funzioni di polizia municipale ridurrebbe la funzione di allocazione, costituzionalmente garantita alle Regioni nelle materie non rientranti nelle funzioni fondamentali degli enti locali, “ad un ruolo ancillare il cui spazio di manovra è praticamente inesistente”, senza chiarire adeguatamente le ragioni dell'asserito contrasto con i due diversi parametri congiuntamente evocati, al qual fine non è sufficiente la sintetica e parziale illustrazione della normativa statale cui procede la ricorrente. (*Precedente citato: sentenza n. 64 del 2016*). [S. 32/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

È dichiarata inammissibile – perché formulata in termini meramente assertivi, generici e formali – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge reg. Marche n. 17 del 2015, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto – prevedendo che non costituiscono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali

riduzioni dell'area di sedime, di maggiori distacchi, purché gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o da norme o piani urbanistici – si porrebbe in contrasto con la disposizione di principio contenuta nell'art. 34, comma 2-ter, TUE. Il Governo pone a confronto il testo della norma regionale con quella statale avente ad oggetto la disciplina delle difformità parziali, senza motivare specifici profili di contraddizione tra le due disposizioni e senza tenere conto del fatto che hanno oggetto diverso (quella regionale esemplificando le variazioni essenziali al progetto assentito; quella statale disciplinando le sanzioni per gli “interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”). La carenza assoluta di argomenti a sostegno dell'impugnativa e l'impossibilità di ricostruirne altrimenti il senso ne preclude irrimediabilmente lo scrutinio nel merito. (*Precedenti citati: sentenze n. 8 del 2014, n. 272 del 2013, n. 22 del 2013 e n. 8 del 2013*). [S. 282/16. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

2. Motivazione *per relationem*

La motivazione *per relationem* è lesiva del principio di autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio quando una censura sia sviluppata in atti diversi dal ricorso o dall'ordinanza in cui essa è contenuta (come nel caso di motivazione con rinvio ad altro ricorso o ad altra ordinanza di rimessione). (*Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2011, n. 197 del 2010, n. 143 del 2010 e n. 40 del 2007*). [S. 83/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

2.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità per inadeguata prospettazione dei motivi di contrasto dell'impugnato art. 83 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016 con i principi comunitari in materia di concorrenza. Le motivazioni addotte a sostegno di tale censura superano la soglia minima di chiarezza e di completezza alla quale è subordinata l'ammissibilità delle impugnazioni in via principale, atteso che il ricorrente – lungi dal motivare *per relationem* – ha richiamato specificamente, nel corpo della motivazione, le ragioni esposte in alcune decisioni dell'AGCM e ne ha affermato la pertinenza al caso in esame. [S. 83/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Capitolo 14. L'interpretazione della norma impugnata

1. Presupposto interpretativo (erroneità)

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per erroneità del presupposto interpretativo, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 2020. L'eccezione attiene più propriamente al merito delle questioni. (*Precedente citato: sentenza n. 281 del 2020*). [S. 76/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., in relazione all'art. 33 cod. terzo settore - per cui per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale -, dell'art. 9, comma 3, della legge reg. Veneto n. 24 del 2020. In disparte il quesito sulla riconducibilità dell'attività svolta dalle associazioni di volontariato, ai sensi della norma impugnata, alle regole del codice del terzo settore, è decisiva la circostanza che il ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo quanto al significato da ascrivere alla disposizione in esame, dalla cui formulazione letterale si ricava pianamente che si possa riferire a soggetti privati, come le associazioni di volontariato, una modalità di remunerazione che la medesima disposizione riserva all'attività svolta dalla polizia locale al di fuori dei suoi compiti istituzionali, come ulteriormente avvalorato dall'art. 20 della medesima legge reg. Veneto n. 24 del 2020. [S. 176/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. *e*), Cost. – dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Molise n. 22 del 2019 che, aggiungendo il comma 6 all'art. 15 della legge reg. Molise n. 19 del 2000, pone una norma transitoria nelle more della redazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma. La norma impugnata non disciplina le modalità di affidamento del servizio di trasporto, né proroga alcun termine, ma presuppone l'obbligo di pubblicare un bando di gara e sollecita la Regione a porre in essere tutte le iniziative necessarie per adeguare i contratti ponte in essere. Essa, dunque, non ha il fine di modificare la disciplina previgente in materia di affidamento del servizio di trasporto, ma prende atto dei ritardi nell'attuazione di quella disciplina e si preoccupa di migliorare il contenuto dei contratti in corso, in attesa dell'aggiudicazione del nuovo. [S. 38/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per erroneità del presupposto interpretativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019. L'eccezione attiene al merito, ed è formulata, non a caso, anche come motivo d'infondatezza. [S. 281/20. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

2. I ricorsi “interpretativi” (in via cautelativa o ipotetica)

Nel giudizio in via principale il ricorso promosso in via cautelativa supera il vaglio di ammissibilità se, nonostante i dubbi avanzati, l'interpretazione prospettata non appaia implausibile e, comunque, sia ragionevolmente desumibile dalle disposizioni impugnate. (*Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2020, n. 89 del 2019, n. 103 del 2018, n. 73 del 2018 e n. 270 del 2017*). [S. 58/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

Le questioni interpretative sono ammesse nel giudizio in via principale, a differenza di quello in via incidentale. (*Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2018, n. 270 del 2017 e n. 154 del 2017*). [S. 38/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

Il ricorrente, a differenza del rimettente nell'incidente di costituzionalità, non ha l'onere di esperire un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata, potendo trovare ingresso, nel giudizio in via principale, anche questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, purché le interpretazioni prospettate non siano implausibili e siano ragionevolmente collegabili alle disposizioni impugnate. (*Precedente citato: sentenza n. 177 del 2020*). [S. 37/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

Nel giudizio in via principale possono trovare ingresso questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili, purché non implausibili e comunque ragionevolmente desumibili dalle disposizioni impugnate, potendo dunque essere dedotte anche lesioni derivanti da distorsioni interpretative delle disposizioni impugnate. (*Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2018 e n. 270 del 2017*). [S. 89/19. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Nello stesso senso, S. 103/18, S. 270/17, S. 154/17 e precedenti ivi citati.

Nel giudizio in via principale, devono essere esaminate anche le lesioni in ipotesi derivanti da accezioni polisense delle disposizioni impugnate. (*Precedente citato: sentenza n. 270 del 2017*). [S. 6/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Il ricorso in via principale può contenere censure con finalità interpretativa o “cautelativa”, purché le interpretazioni prospettate non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da far ritenere le questioni del tutto astratte e pretestuose. (*Precedenti citati: sentenze n. 298 del 2012, n. 249 del 2005 e n. 412 del 2004*). [S. 73/18. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale sono ammissibili questioni promosse in via cautelativa e ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili, dal momento che in tali giudizi vanno considerate anche le possibili lesioni derivanti da distorsioni interpretative delle disposizioni impugnate, a maggior ragione quando su una legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative. (*Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2017, n. 159 del 2016, n. 298 del 2012 e n. 228 del 2003*). [S. 212/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

A differenza del giudizio in via incidentale, concreto e senza parti necessarie, il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili o prospettate in termini dubitativi o alternativi. Ciò non rileva soltanto ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, ma evidenzia altresì che nel giudizio in via d'azione vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative di determinate disposizioni legislative; e ciò ancor di più nei casi in cui su una legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative. (*Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2016, n. 3 del 2016, n. 449 del 2005, n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003*). [S. 107/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

Sull'assenza nei giudizi in via principale, dell'onere di interpretazione conforme a costituzione, v. in concreto, S. 117/20.

3. I lavori preparatori

Contribuisce alla corretta interpretazione delle disposizioni censurate la documentazione contenuta sia nei lavori preparatori, sia nella scheda tecnico-finanziaria allegata ad una legge regionale. (*Precedente citato: sentenza n. 143 del 2020*). [S. 244/20. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

I lavori preparatori, sebbene non legittimino interpretazioni contrastanti con il tenore delle disposizioni approvate, quale emergente dal loro testo, costituiscono pur sempre elementi che contribuiscono alla corretta interpretazione di quest'ultimo. (*Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2020, n. 186 del 2019, n. 108 del 2019, n. 107 del 2018, n. 127 del 2017 e n. 250 del 2016*). [S. 143/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

Capitolo 15. L'interesse a ricorrere

1. In generale

L'inidoneità dell'intervento evocato a garantire il raggiungimento del risultato perseguito dal ricorrente, in ragione della prevedibile inutilità della declaratoria di illegittimità costituzionale, determina l'inammissibilità delle questioni sollevate. (*Precedenti*: S. 68/2022 - mass. 44629; S. 199/2014 - mass. 38077; S. 205/2011 - mass. 35727). [S. 134/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

Le Regioni hanno legittimazione a denunciare la lesione delle prerogative costituzionali degli enti locali, in quanto la stretta connessione tra le attribuzioni delle prime e quelle delle seconde consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali. (*Precedenti*: S. 108/2021 - mass. 3949; S. 195/2019 - mass. 42763; S. 17/2018 - mass. 39766; S. 169/2007 - mass. 31303; S. 95/2007 - mass. 31138; S. 417/2005 - mass. 29942; S. 196/2004 - mass. 29942). [S. 6/23. Pres. SCIARRA; Red. PATRONI GRIFFI]

Il sindacato di legittimità costituzionale attivato a seguito di un'impugnazione diretta, in quanto mira a definire il corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione nelle materie indicate, in linea con la natura astratta del giudizio in via principale, non risulta inutilmente svolto anche allorquando l'ambito temporale di applicazione delle norme impugnate sia assai ristretto o azzerato. (*Precedente*: S. 24/2022 - mass. 44569). [S. 112/22. Pres. AMATO; Red. de PRETIS]

Nei giudizi in via principale possono essere promosse anche questioni ipotetiche. (*Precedenti*: S. 70/2021 - mass. 43768; S. 38/2021 - mass. 43690). [S. 84/22. Pres. AMATO; Red. ANTONINI]

Il giudizio promosso in via principale è astratto, perché volto a definire il corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione. Esso, pertanto, mira a verificare se la legge – statale o regionale – abbia contenuti tali da ledere il riparto delle competenze costituzionalmente stabilito, a prescindere dagli effetti che questa abbia o non abbia prodotto. (*Precedenti*: S. 24/2022 - mass. 44569; S. 262/2016 - mass. 39252). [S. 123/22. Pres. AMATO; Red. SCIARRA]

L'utilità che fonda l'interesse all'impugnazione attiene al corretto inquadramento delle competenze legislative. L'interesse del ricorrente è, dunque, volto a ottenere una pronuncia della Corte costituzionale che dirima ogni incertezza riguardo tale inquadramento. (*Precedente*: S. 257/2021 - mass. 44380). [S. 21/22. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale occorre tenere conto dei parametri vigenti *ratione temporis* al momento dell'instaurazione del giudizio stesso. (*Precedente*: S. 258/2020). [S. 21/22. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

L'asserita "liberalizzazione" di una materia da parte della normativa statale, rispetto a quanto previsto dalla legge regionale impugnata, non rende la questione promossa dal Governo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse

all'impugnazione, e non può condurre a una pronuncia d'inammissibilità delle questioni. (*Precedente: S. 189/2016*). [S. 21/22. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Nel giudizio in via principale l'interesse a proporre l'impugnazione si correla alla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva del riparto delle competenze e prescinde dagli effetti pregiudizievoli che tale legge abbia prodotto; il ricorrente, pertanto, non ha l'onere di provare le concrete ripercussioni della legge regionale impugnata. (*Precedente: S. 178/2018 - mass. 40195*). [S. 257/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

Nello stesso senso, 4/22, S. 156/21, S. 178/18.

Il principio espresso nella massima che precede è riferibile sia ai giudizi in via principale sia a quelli per conflitto tra enti, nella specie riuniti ai fini della decisione.

Il giudizio in via principale è condizionato alla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto. Questo non esclude, comunque, che debba sussistere un interesse attuale e concreto a proporre l'impugnazione, per conseguire, attraverso la pronuncia richiesta, un'utilità diretta e immediata; interesse che, peraltro, nei giudizi in esame consiste nella tutela delle competenze legislative nel rispetto del riparto delineato dalla Costituzione. (*Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 262 del 2016 e n. 118 del 2015*). [S. 107/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

L'interesse a proporre l'impugnazione, nel giudizio in via principale, consiste nella tutela delle competenze legislative per come ripartite nella Costituzione. Il corretto inquadramento delle competenze legislative rappresenta, in questo senso, l'utilità che ci si attende dalla pronuncia richiesta. (*Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 178 del 2018 e n. 195 del 2017*). [S. 101/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Nello stesso senso, S. 248/22, S. 21/22, S. 257/21.

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale sussiste l'interesse a ricorrere contro una norma riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, perché essa ha comunque l'effetto di reiterare la lesione. [S. 117/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

Nello stesso senso, S. 21/22, S. 56/20, S. 198/19.

Se [...], da una parte, le Regioni hanno titolo a denunciare soltanto le violazioni che siano in grado di ripercuotere i loro effetti sulle prerogative costituzionalmente loro riconosciute, dall'altra ciò è anche sufficiente ai fini dell'ammissibilità delle questioni a tal fine proposte. (*Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2018, n. 235 del 2017, n. 195 del 2017, n. 262 del 2016, n. 68 del 2016, n. 118 del 2015 e n. 216 del 2008*). [S. 56/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

In senso analogo, S. 166/19, S. 235/17, S. 195/17 e precedenti ivi citati.

Le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale. Tale legittimazione sussiste in capo alle Regioni, in quanto la stretta connessione tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali. (*Precedenti citati: sentenze n. 220 del 2013, n. 311 del 2012, n. 298 del 2009, n. 169 del 2007, n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004*). [S. 195/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Grava sul ricorrente l'onere probatorio di dimostrare l'irreparabile pregiudizio lamentato, quando lo stesso non sia direttamente evincibile dal testo normativo impugnato. (*Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2016, n. 239 del 2015, n. 26 e n. 23 del 2014*). [S. 17/18. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

L'impugnazione, da parte dello Stato, delle leggi regionali adottate ex art. 133 Cost., non è soggetta ad alcuna condizione di procedibilità, la cui mancata soddisfazione finirebbe per determinare la decadenza dall'esercizio di un potere costituzionalmente sancito dall'art. 127 Cost. [S. 210/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Non viene meno l'interesse della Regione a ricorrere quando la norma impugnata, benché disapplicata, potrebbe trovare comunque una, seppur limitata, applicazione, qualora il legislatore statale provveda a darvi attuazione. [S. 87/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Non viene meno l'interesse a ricorrere della Regione, né incide sulla cessazione della materia del contendere, il fatto che la norma impugnata sia stata applicata in modo non lesivo delle attribuzioni regionali, ogni volta che essa, anche se di natura transitoria, possa ancora trovare applicazione. [S. 87/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale è condizionato solo alla pubblicazione della legge che si presume illegittima. È la mera pubblicazione di una legge potenzialmente lesiva della ripartizione di competenze a giustificare l'impugnativa davanti alla Corte costituzionale, a prescindere dagli effetti che essa abbia o non abbia prodotto. A maggior ragione, il giudizio in via principale non è condizionato da successive, eventuali e discrezionali determinazioni del potere esecutivo che su tali effetti possano incidere, nel senso di escluderli o limitarli. (*Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2016 e n. 118 del 2015*). [S. 245/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

[...] una norma ripetitiva di una norma precedente è comunque impugnabile. (*Precedente citato: sentenza n. 182 del 2017*). [S. 237/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

Se, da una parte, le Regioni hanno titolo a denunciare soltanto le violazioni che siano in grado di ripercuotersi sulle prerogative costituzionalmente loro riconosciute, dall'altra ciò è sufficiente ai fini dell'ammissibilità delle questioni a tal

fine proposte. (*Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2016 e n. 216 del 2008*). [S. 195/17. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

Le Regioni hanno titolo a denunciare soltanto le violazioni che siano in grado di ripercuotere i loro effetti, in via diretta ed immediata, sulle prerogative costituzionali loro riconosciute dalla Costituzione. Da ciò consegue che è in tale quadro – caratterizzato dalla necessità che l'iniziativa assunta dalle Regioni ricorrenti sia oggettivamente diretta a conseguire l'utilità propria, ovviamente, del tipo di giudizio che, di volta in volta, venga in rilievo – che deve essere valutata la sussistenza dell'interesse ad agire, da postulare soltanto quando esso presenti le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, consistendo in quella utilità diretta ed immediata che il soggetto che agisce può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice. (*Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2009 e n. 216 del 2008*). [S. 170/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

Non sussiste l'interesse a impugnare disposizioni meramente ricognitive, in quanto prive di autonoma forza precettiva ovvero di quel carattere innovativo che si suole considerare proprio degli atti normativi, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso proposto nei confronti di esse. (*Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016, n. 230 del 2013 e n. 346 del 2010*). [S. 154/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

L'eventuale sopravvenuta abrogazione del parametro interposto può determinare non già una pronuncia di improcedibilità della questione in via principale, ma di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. (*Precedenti citati: sentenze n. 17 del 2014 e n. 32 del 2012*). [S. 252/16. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Sugli effetti che lo ius superveniens può produrre sull'interesse a ricorrere, nel senso dell'inammissibilità, v. Capitolo 21 (Le sopravvenienze nel giudizio in via principale), par. 1.1.

1.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2019. L'essere già decorso il termine indicato nella disposizione impugnata non rende irrilevante la sua declaratoria di illegittimità costituzionale, permanendo l'interesse del Governo ricorrente a conseguire una declaratoria in ordine alla competenza esclusiva dello Stato in materia, anche al fine di evitare la possibilità di interventi normativi replicativi ovvero emulativi di quello regionale impugnato. (*Precedente citato: sentenza n. 80 del 2017*). [S. 250/20. Pres. MORELLI; Red. PROSPERETTI]

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 66 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, fondata sull'assunto che la norma impugnata sarebbe priva di una propria e autonoma forza precettiva e, pertanto, della capacità di ledere, di per sé stessa, la sfera della competenza statale. Nonostante l'art. 3 della legge reg. Puglia n. 66 del 2018 qualifichi la legge regionale medesima come «atto di programmazione generale, cui faranno seguito provvedimenti amministrativi a cura della competente struttura regionale», la disposizione impugnata non può ritenersi

priva di una propria e autonoma forza precettiva in quanto impegna le strutture regionali competenti ad adottare le misure necessarie ai fini della costituzione in Puglia di sedi del servizio di continuità assistenziale presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso. (*Precedente citato: sentenza n. 346 del 2010*). [S. 53/20. Pres. CARTABIA; Red. PROSPERETTI]

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 34, 37 e 39 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, non sono accolte le eccezioni d'inammissibilità, per difetto di interesse attuale, immediato e concreto all'impugnazione, relativamente alla lesione dei criteri di ripartizione delle competenze legislative statali. Poiché le norme censurate non hanno una funzione meramente ricognitiva, né sono comunque prive di portata precettiva, l'asserita suddetta lesione giustifica l'impugnativa in esame. (*Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2018, n. 83 del 2018, n. 63 del 2016, n. 254 del 2015, n. 77 del 2015, n. 230 del 2013, n. 346 del 2010, n. 52 del 2010 e n. 401 del 2007*). [S. 166/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di lesività, formulata nel giudizio principale di legittimità costituzionale della legge reg. Veneto n. 28 del 2016. La legge impugnata dal Governo non contiene semplici aspirazioni o enunciati meramente ottativi, ma precetti a contenuto normativo; né i suoi contenuti potrebbero mai essere interpretati come semplice espressione di una richiesta, rivolta allo Stato, di dare effettiva attuazione alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali nel territorio della Regione Veneto, in quanto essa è già stata ratificata e recepita con legge n. 302 del 1997. (*Precedente citato: sentenza n. 245 del 2017*). [S. 81/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per ipoteticità delle censure, del ricorso proposto dal Governo avverso l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2017, che dispone la variazione delle circoscrizioni dei Comuni di Magomadas e Tresnuraghes. Lo Stato può lamentare la violazione del procedimento per la variazione delle circoscrizioni comunali e, in particolare, la mancata consultazione delle popolazioni interessate, poiché tale onere procedimentale è imposto da disposizioni di rango costituzionale a garanzia del principio di autodeterminazione delle popolazioni interessate; non gli appartiene, invece svolgere una valutazione sul merito della scelta discrezionale assunta dal Consiglio regionale all'esito del procedimento legislativo. (*Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2018 e n. 94 del 2000*). [S. 21/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per difetto di interesse attuale al ricorso – delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 164 del 2016, che rinvia a “leggi dello Stato” la disciplina del concorso statale al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle fasi di congiuntura sfavorevole. Contrariamente a quanto eccepito, l'interpretazione testuale e logica conduce a ritenere che tale rinvio – in quanto posto da una legge rinforzata, qual è la legge n. 164 del 2016 – può riferirsi solo a una futura legge ordinaria, e non anche a una futura legge rinforzata, onde la semplice previsione di esso è idonea a radicare il prospettato contrasto con la riserva di legge rinforzata disposta dall'art. 81, sesto comma, Cost., indipendentemente dal fatto che

una legge ordinaria venga poi adottata dal Parlamento. [S. 235/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse, formulata nei confronti del ricorso proposto dal Governo avverso la legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2015, modificativa della legge regionale n. 4 del 2015, già impugnata con precedente ricorso e rimasta *medio tempore* inapplicata. Contrariamente alla tesi della Regione resistente – secondo cui la Corte costituzionale, nel giudicare del primo ricorso, dovrebbe comunque pronunciarsi sul testo legislativo modificato, impugnato dal secondo – non rileva nel caso di specie la giurisprudenza costituzionale sulla trasferibilità o estensibilità del giudizio in via principale a disposizioni modificative di quelle impuginate, ben potendo il ricorrente ravvisare (come nella specie il Governo ha ravvisato) autonomi e reiterati vizi di incostituzionalità della legge regionale sopravvenuta, la cui pubblicazione è sufficiente a radicare l'interesse ad impugnarla. (*Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 40 del 2016, n. 39 del 2016, n. 155 del 2015, n. 77 del 2015 e n. 46 del 2015*). [S. 262/16. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

2. I vizi deducibili dalle Regioni: la “ridondanza”

Le questioni sollevate dalle Regioni in riferimento a parametri non attinenti al riparto delle competenze statali e regionali sono ammissibili al ricorrere di due concomitanti condizioni: in primo luogo, la ricorrente deve individuare gli ambiti di competenza regionale – legislativa, amministrativa o finanziaria – incisi dalla disciplina statale, indicando le disposizioni costituzionali sulle quali, appunto, trovano fondamento le proprie competenze in tesi indirettamente lese; in secondo luogo, l'illustrazione del cosiddetto vizio di ridondanza non dev'essere apodittica, bensì adeguatamente motivata, in ordine alla sussistenza, nel caso oggetto di giudizio, di un titolo di competenza regionale rispetto all'oggetto regolato dalla legge statale. (*Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 194 del 2019, n. 198 del 2018 e n. 145 del 2016*). [S. 187/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Nello stesso senso, S. 40/22.

Le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali e le stesse regioni motivino sufficientemente in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione. (*Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 151 del 2017, n. 147 del 2016, n. 29 del 2016, n. 251 del 2015, n. 218 del 2015 e n. 89 del 2015*). [S. 108/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

In senso identico, o simile: S. 247/19, S. 198/18, S. 137/18, S. 79/18, S. 151/17, S. 251/16 e precedenti ivi citati.

È possibile motivare la ridondanza di questioni sollevate su parametri costituzionali che non riguardano la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni anche tramite l'indicazione dell'art. 119 Cost. Tuttavia, in tali ipotesi è necessario

che la ricorrente argomenti in concreto in relazione all'entità della compressione finanziaria lamentata e alla sua concreta incidenza sull'attività di competenza regionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2019, n. 79 del 2018, n. 83 del 2016, n. 68 del 2016, n. 64 del 2016, n. 43 del 2016 e n. 36 del 2014*). [S. 108/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Non è concesso alle Regioni di dedurre, a fondamento di un loro ipotetico titolo di intervento, una competenza primaria riservata in via esclusiva allo Stato, neppure quando essa si intreccia con distinte competenze di sicura appartenenza regionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017, n. 202 del 2016 e n. 116 del 2006*). [S. 56/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

Le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali e le stesse Regioni motivino sufficientemente in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione. L'esigenza di evitare un'ingiustificata espansione dei vizi censurabili dalle Regioni nel giudizio in via d'azione e, quindi, la trasformazione della natura di tale rimedio giurisdizionale, obbliga le Regioni stesse a dare conto, in maniera puntuale e dettagliata, della effettiva sussistenza e della portata del "condizionamento" prodotto dalla norma statale impugnata. Il vizio in ridondanza deve, infatti, essere illustrato in modo da soddisfare un duplice requisito: per un verso, non deve risultare generico, e quindi difettare dell'indicazione delle competenze asseritamente violate; per un altro, non deve essere apodittico, e deve dunque essere adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza, nel caso oggetto di giudizio, di un titolo di competenza regionale rispetto all'oggetto regolato dalla legge statale. (*Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2019, n. 151 del 2017, n. 147 del 2016, n. 29 del 2016, n. 251 del 2015, n. 218 del 2015 e n. 89 del 2015*). [S. 56/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

Le Regioni possono evocare parametri di legittimità costituzionale diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze tra Stato e Regioni solo a due condizioni: quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e quando le Regioni ricorrenti abbiano sufficientemente motivato in ordine alla ridondanza della lamentata illegittimità costituzionale sul riparto delle competenze, indicando la specifica competenza che risulterebbe offesa e argomentando adeguatamente in proposito. In particolare, la ridondanza del vizio sulle competenze regionali e locali deve essere argomentata in relazione allo specifico contenuto normativo del decreto e alla idoneità dello stesso ad obbligare la Regione a esercitare le proprie attribuzioni in conformità ad una disciplina legislativa statale in contrasto con norme costituzionali. (*Precedente citato: sentenza n. 194 del 2019*). [S. 195/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Le questioni sollevate dalle Regioni in riferimento a parametri non attinenti al riparto di competenze sono ammissibili al ricorrere di due concomitanti condizioni: occorre individuare gli ambiti di competenza regionale – legislativa, am-

ministrativa o finanziaria – incisi dalla disciplina statale, indicando le disposizioni costituzionali sulle quali trovano fondamento le proprie competenze in tesi indirettamente lese; e devono sussistere le competenze regionali suscettibili di essere indirettamente lese dalla disciplina impugnata. Ciò si verifica quando la disposizione statale, pur conforme al riparto costituzionale delle competenze, obbligherebbe le Regioni a conformarsi a una disciplina legislativa asseritamente incostituzionale, per contrasto con parametri estranei a tale riparto. Se è ben possibile motivare anche tramite l'indicazione dell'art. 119 Cost. la suddetta ridondanza, tuttavia è necessario che la Regione ricorrente argomenti in concreto in relazione all'entità della compressione finanziaria lamentata e alla sua concreta incidenza sull'attività di competenza regionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2018, n. 137 del 2018, n. 79 del 2018, n. 145 del 2016, n. 83 del 2016, n. 65 del 2016, n. 251 del 2015, n. 89 del 2015, n. 220 del 2013 e n. 219 del 2013*). [S. 194/19. Pres. LATTANZI; Redd. CARTABIA, de PRETIS, ZANON, BARBERA]

Se, in astratto, non può escludersi che, nei casi in cui sussista una lesione ancorché mediata delle loro attribuzioni costituzionali, le Regioni siano legittimate a contestare norme statali per violazione di parametri costituzionali diversi da quelli attinenti al riparto di competenze, tuttavia, grava sulla Regione ricorrente un onere motivazionale particolare, ossia quello di dimostrare, in concreto, ragioni e consistenza della lesione indiretta delle proprie competenze, non essendo sufficiente l'indicazione in termini meramente generici o congetturali di conseguenze negative per l'esercizio delle attribuzioni regionali. (*Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2018, n. 73 del 2018, n. 17 del 2018 e n. 170 del 2017*). [S. 194/19. Pres. LATTANZI; Redd. CARTABIA, de PRETIS, ZANON, BARBERA]

La circostanza che lo Stato adotti disposizioni nell'esercizio di proprie competenze legislative esclusive fa sì che non siano configurabili violazioni dirette del riparto di competenze disegnato dal Titolo V, Parte II, della Costituzione; tuttavia ciò non implica che le Regioni non possano denunciare la violazione di parametri costituzionali diversi da quelli relativi al riparto, assumendo la lesione indiretta di proprie attribuzioni costituzionalmente garantite. In tali casi, le questioni sono ammissibili quando la disposizione statale, pur conforme al riparto costituzionale delle competenze, obbligherebbe le Regioni – nell'esercizio di altre loro attribuzioni normative, amministrative o finanziarie – a conformarsi a una disciplina legislativa asseritamente incostituzionale, per contrasto con parametri, appunto, estranei a tale riparto. Tuttavia, in presenza di un intervento normativo ascrivibile all'esercizio di potestà legislativa esclusiva spettante allo Stato, affinché una censura basata sulla violazione indiretta delle competenze regionali sia ammissibile, occorre che essa sia adeguatamente argomentata. (*Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2018, n. 73 del 2018, n. 17 del 2018, n. 5 del 2018, n. 287 del 2016, n. 244 del 2016 e n. 412 del 2001*). [O. 52/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Nei giudizi in via principale le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione dei parametri riguardanti il riparto di competenze tra esse e lo Stato e possono evocarne altri soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione

delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. (*Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2017 e n. 29 del 2016*). [S. 6/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

È ammissibile l'evocazione di parametri estranei a quelli afferenti alla competenza regionale quando esiste la connessione tra la disciplina del regime agevolativo del tributo previsto dalla norma censurata e l'effetto che essa produce sulle relazioni finanziarie tra Stato e Comuni, la lesione delle cui prerogative costituzionali la Regione è legittimata a denunciare. (*Precedente citato: sentenza n. 205 del 2016*). [S. 17/18. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

Le Regioni possono evocare parametri estranei al Titolo V della Parte seconda della Costituzione quando le violazioni denunciate siano potenzialmente idonee a ripercuotersi sulle loro attribuzioni costituzionali, sempre che motivino sufficientemente sul punto, indicando sia la specifica competenza asseritamente offesa, sia le ragioni della lesione. È invece escluso che parametri estranei al riparto delle attribuzioni costituzionali regionali possano essere invocati allorché una Regione pretenda di agire a tutela della popolazione di cui la stessa è espressione in ordine a materie e valori costituzionalmente garantiti. (*Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2017, n. 287 del 2016, n. 244 del 2016, n. 141 del 2016, n. 127 del 2016, n. 110 del 2016, n. 65 del 2016, n. 29 del 2016, n. 8 del 2016, n. 252 del 2015 e n. 116 del 2006*). [S. 5/18. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Le Regioni possono impugnare norme di decreti delegati anche per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., sempre che la stessa ridondi sulle attribuzioni regionali. (*Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2013, n. 80 del 2012 e n. 33 del 2011*). [S. 261/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

Sussiste la legittimazione delle Regioni ricorrenti a impugnare la disciplina delle camere di commercio – enti pubblici dotati di autonomia funzionale che entrano a pieno titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali – in ragione della possibilità delle Regioni di denunciare la legge statale per dedotta violazione di competenze degli enti locali quando le norme impugunate incidano su attribuzioni regionali. Tale legittimazione, tuttavia, non può essere affermata o negata in linea generale, perché condizionata all'accertamento che le disposizioni impugunate incidano su competenze regionali costituzionalmente garantite e non riguardino profili riconducibili soltanto a competenze esclusive dello Stato. (*Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2017, n. 29 del 2016, n. 374 del 2007 e n. 477 del 2000*). [S. 261/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

Le Regioni possono impugnare disposizioni di legge statale facendo valere esclusivamente i profili attinenti al riparto delle competenze, con l'unica eccezione per le questioni che, pur riferite a diversi parametri costituzionali, tuttavia “ridondano” in lesione delle attribuzioni regionali, quando, nel prospettare l'influenza delle asserite violazioni su tale riparto, la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni dell'asserito effetto pregiudizievole. (*Precedente citato: sentenza n. 178 del 2012*). [S. 169/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

Non è concesso alle Regioni di dedurre, a fondamento di un proprio ipotetico titolo di intervento, una competenza primaria riservata in via esclusiva allo Stato,

neppure quando essa si intreccia con distinte competenze di sicura appartenenza regionale: saranno, semmai, queste ultime a poter essere dedotte a fondamento di questioni di legittimità costituzionale in via principale promosse dalle Regioni. (*Precedenti citati: sentenze n. 202 del 2016 e n. 116 del 2006*). [S. 114/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

2.1. Casi concreti

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22-*bis* del d.l. n. 119 del 2018, come conv., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di ridondanza delle censure relative all'art. 97 Cost. sulle competenze regionali. Dal complessivo percorso argomentativo del ricorso risultano sufficientemente chiari i motivi per i quali la violazione di detto parametro determinerebbe un pregiudizio per le competenze regionali in materia di porti, nonostante il ricorso non si soffermi in modo dettagliato su tale aspetto. [S. 208/20. Pres. MORELLI; Red. AMATO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10-*bis*, comma 1, lett. *b*), del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione della ridondanza. Il parametro invocato – l'art. 120 Cost. – afferisce direttamente all'assetto delle relazioni fra Stato e Regioni e la Regione ricorrente è pertanto legittimata a farlo valere a diretta tutela delle sue prerogative. [S. 56/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

Sono ammissibili le censure di violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, proposte dalla Regione autonoma Sardegna avverso l'art. 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017. Le censure in questione sono adeguatamente motivate per dimostrare la ridondanza dei profili di irragionevolezza e sproporzione sull'autonomia organizzativa e di spesa della Regione. [S. 6/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in via di azione dell'art. 21, comma 1, lett. *a*), del d.l. n. 113 del 2018, come conv., sono ammissibili le censure proposte in riferimento ai parametri estranei al riparto di competenze legislative. Le Regioni ricorrenti hanno adeguatamente motivato in ordine alla ridondanza della dedotta lesione di parametri (artt. 3 e 32 Cost.) che, pur non attenendo direttamente alla competenza legislativa regionale, riguardano la tutela della salute, rientrante tra le materie di competenza concorrente. [S. 195/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla ridondanza dell'asserita lesione dei parametri degli artt. 3 e 97 Cost. sulle competenze regionali. I ricorsi delle Regioni ricorrenti motivano sul punto, argomentando diffusamente sulle ragioni per cui la lesione dei parametri evocati ridonderebbe a sua volta in una lesione delle competenze regionali nella materia del trasporto pubblico locale, così prospettandosi in modo sufficiente anche la lesione indiretta dell'autonomia finanziaria regionale e sostenendo in definitiva che tale invasione si rivelerebbe anche irragionevole e lesiva del buon andamento dell'amministrazione. [S. 137/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013, non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per asserito difetto di ridondanza – della questione proposta in riferimento all'art. 3 Cost. Se è vero che il contenuto delle disposizioni impugnate dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ne denota inequivocabilmente la *ratio* e la conseguente appartenenza alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., la ricorrente ha tuttavia motivato in modo esauriente la ridondanza della violazione del parametro costituzionale evocato sull'autonomia finanziaria regionale, garantita dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2017 e n. 79 del 2014*). [S. 73/18. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità – formulate dal Governo nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi dalla Regione Veneto nei confronti del d.l. n. 73 del 2017, per intero e con riguardo agli artt. 1, commi da 1 a 5, e agli artt. 3, 4, 5 e 7, che prevedono l'obbligo di vaccinazione per i minori fino ad anni 16 e sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia in caso di mancato adempimento –, in base all'assunto di un asserito difetto di ridondanza dei parametri costituzionali evocati sulle attribuzioni regionali. La ricorrente, pur diffondendosi in argomenti incentrati su diritti individuali, come quello di autodeterminazione in materia sanitaria, ha indicato le proprie attribuzioni che sarebbero incise, con l'immediatezza tipica delle misure dettate in via d'urgenza, dalle norme in questione, altresì descrivendo il proprio attuale sistema di promozione vaccinale, segnalando le frizioni che si verrebbero a creare implementando il diverso modello ora adottato dal legislatore nazionale. Attiene, poi, al merito delle questioni stabilire se le norme contestate rappresentino o meno un legittimo esercizio delle prerogative dello Stato e se, dunque, la compressione dell'autonomia regionale debba ritenersi fisiologica. [S. 5/18. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Reg. Lombardia avverso l'art. 49 della legge n. 221 del 2015, che aggiunge il comma 3-*bis* nell'art. 187 del codice dell'ambiente, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione riferita all'art. 117, primo comma, Cost. Contrariamente a quanto eccepito, la ridondanza del vizio sulle competenze regionali risulta sufficientemente motivata, poiché la Regione argomenta la ripercussione della norma impugnata su proprie specifiche competenze legislative e amministrative di rango costituzionale, affermando che essa comprime il potere regionale di fissare livelli di tutela ambientale più elevati di quelli statali, impedendo il pieno esercizio delle competenze regionali in materia di “tutela della salute” e “tutela e sicurezza del lavoro” (art. 117, terzo comma, Cost.), e che lede le funzioni amministrative regionali (art. 118 Cost.), escludendo la possibilità per le Regioni di sottoporre ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolosità e quella di rifiuti non pericolosi. (*Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2016, n. 220 del 2013, n. 64 del 2012 e n. 298 del 2009*). [S. 75/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa dello Stato in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del 2014, promosse dalle Regioni Lombardia e Veneto in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 11 e

117, primo comma, Cost. (in relazione alla direttiva 2001/42/CE), rispettivamente, per carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza, irragionevole preferenza per l'incenerimento dei rifiuti a scapito dell'economia del riciclo, e mancata previsione della VAS nella procedura di adozione del programma nazionale in materia di gestione integrata dei rifiuti. Le ricorrenti hanno dimostrato in modo adeguato o comunque sufficiente che le violazioni ipotizzate – benché riferite a parametri estranei al riparto delle competenze statali e regionali – ridondano in lesione della sfera delle proprie attribuzioni, individuando espressamente gli ambiti incisi dalla disciplina statale censurata. [S. 244/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

3. La novazione della fonte

Per il divieto di novazione della fonte, al legislatore regionale è precluso finché di riprodurre le disposizioni in un ambito materiale di competenza esclusiva statale. (*Precedenti citati*: S. 16/2021; S. 40/2017 - *mass.* 39659; S. 98/2013). [Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

Allorché il legislatore regionale non si appropria, riproducendone i contenuti, dei principi stabiliti dalla legge statale nell'esercizio della competenza ad essa riservata, ma richiama, nell'esercizio della competenza legislativa concorrente, i principi fondamentali della materia desumibili dalla legislazione statale vigente, precisando gli estremi della normativa statale alla quale la Regione è tenuta ad adeguarsi, non può ritenersi correttamente evocato il tema della novazione della fonte, né sono applicabili i principi della giurisprudenza costituzionale che riscontrano un vizio di incostituzionalità nelle leggi regionali ripetitive di contenuti di leggi dello Stato, espressive di una competenza riservata a quest'ultimo, a prescindere dalla conformità o dalla difformità della legge regionale rispetto a quella statale. (*Precedente citato*: sentenza n. 195 del 2015). [S. 66/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

La novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale, costituisce causa di illegittimità costituzionale della norma regionale, derivante non dal modo in cui essa ha disciplinato, ma dal fatto stesso di aver disciplinato una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato. (*Precedenti citati*: sentenze n. 195 del 2015, n. 18 del 2013 e n. 35 del 2011). [S. 40/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Nello stesso senso, S. 110/18.

4. L'acquiescenza

L'acquiescenza rispetto ad altre leggi regionali non milita a favore della legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. (*Precedenti*: S. 114/2023; S. 19/2023; S. 24/2022 - *mass.* 44543). [S. 118/23. Pres. SCIARRA; Red. ANTONINI]

L'esistenza di una disciplina contenuta in un precedente testo normativo non impedisce l'impugnazione in via principale di una successiva legge che, novando la fonte, riproduca la medesima disciplina; nell'ordinamento, infatti, non è dato riscontrare nella mancata impugnazione di una disposizione di legge, pur avente il medesimo contenuto dell'altra sopravvenuta, nessuna forma di acquiescenza riguardo ad altre successive norme. (*Precedenti*: S. 219/2012 - *mass.* 36623; S. 187/2011; S. 9/2010). [S. 5/22. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

Nei giudizi in via principale l'eventuale adesione della parte ricorrente all'intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome non pregiudica, di regola, l'interesse a ricorrere, stante l'indisponibilità delle attribuzioni costituzionali di cui si controverte in tali giudizi. (*Precedenti citati: sentenze n. 31 del 2019 e n. 36 del 2018*). [S. 107/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

L'istituto dell'acquiescenza non si applica nei giudizi in via principale, atteso che la norma impugnata, anche se riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere. (*Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2021 e n. 117 del 2020*). [S. 107/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

In senso identico, S. 56/20, S. 182/17, S. 110/17 e precedenti ivi indicati.

Ogni provvedimento legislativo esiste a sé e può formare oggetto di autonomo esame ai fini dell'accertamento della sua legittimità: l'istituto dell'acquiescenza non si applica invero ai giudizi in via principale, atteso che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. (*Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019, n. 237 del 2017, n. 98 del 2017, n. 60 del 2017, n. 39 del 2016, n. 215 del 2015 e n. 124 del 2015*). [S. 25/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Non osta all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in via principale la quasi totale coincidenza della disposizione impugnata con il testo di altra anteriore non impugnata, atteso che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile ai giudizi in via principale e che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. (*Precedente citato: sentenza n. 60 del 2017*). [S. 98/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

4.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per intervenuta acquiescenza, proposta nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 3, 4, comma 4, 5, comma 5 e 7, comma 1, lett. *d*), del d.lgs. n. 40 del 2017. Benché la Conferenza unificata abbia espresso un parere favorevole sullo schema del d.lgs. indicato, sussiste l'interesse a ricorrere delle Regioni resistenti, perché l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale. (*Precedenti citati: sentenze n. 169 del 2017, n. 231 del 2016, n. 215 del 2015, n. 124 del 2015, n. 139 del 2013, n. 71 del 2012 e n. 187 del 2011*). [S. 171/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per intervenuta acquiescenza, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9-*bis*; 9-*ter*, commi 1, lett. *a*) e *b*), 2, 3, 4, 5, 8 e 9; 9-*quater*, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7; e 9-*septies*, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, attuativi dell'intesa del 2 luglio 2015 raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni. Fermo restando che l'intesa si è perfezionata in modo corretto, indipendentemente dalle controverse modalità di partecipazione delle Regioni ricorrenti, l'istituto dell'acquiescenza non è appli-

cabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale. (*Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2016, n. 215 del 2015, n. 124 del 2015, n. 139 del 2013, n. 71 del 2012 e n. 187 del 2011*). [S. 169/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

Ai fini del giudizio di legittimità costituzionale riguardante l'art. 6, comma 6, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, che ha modificato l'art. 18, comma 1, della legge reg. Liguria n. 16 del 2008, non rileva che il contrasto con il riparto di competenze costituzionali prospettato dal Governo fosse riferibile anche al testo originario, non impugnato, della disposizione modificata, giacché la disposizione modificatrice – che comunque presenta un contenuto di novità – ha l'effetto di rinnovare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. L'omessa impugnazione da parte del Governo di precedenti norme regionali, analoghe a quelle oggetto di ricorso, non ha rilievo, dato che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale. (*Precedenti citati: sentenze n. 215 del 2015, n. 124 del 2015, n. 139 del 2013, n. 71 del 2012 e n. 187 del 2011*). [S. 231/16. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

Capitolo 16. La tutela delle autonomie speciali

1. In generale

I principi di coordinamento della finanza pubblica non possono imporsi alle autonomie speciali ove non siano individuati nel rispetto del principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 103 del 2018, n. 88 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012*). [S. 58/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

Le Regioni e le Province autonome non possono che essere vincolate al rispetto di principi fondamentali della legislazione statale che siano vigenti al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni oggetto di sindacato costituzionale. (*Precedente citato: sentenza n. 5 del 2020*). [S. 42/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Il principio di leale collaborazione non è applicabile alle procedure legislative, ove non imposto direttamente dalla Costituzione. (*Precedente citato: sentenza n. 233 del 2019*). [S. 37/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

2. Onere specifico di motivazione

Quando la legge di una regione ad autonomia speciale è impugnata per violazione di una competenza esclusiva statale che non trova alcuna corrispondenza nello statuto, l'indicazione in ricorso delle competenze statutarie diviene superflua e la relativa omissione non determina l'inammissibilità della questione; la motivazione del ricorso sull'estraneità della materia alle competenze statutarie risulta invece tanto più necessaria, quanto più, in linea astratta, le disposizioni impuginate appaiano inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia. (*Precedenti: S. 112/2022 - mass. 42770; S. 39/2022 - mass. 44653; S. 21/2022 - mass. 44447; S. 5/2022 - mass. 44458; S. 25/2021 - mass. 43608*). [S. 124/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

Ove venga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio deve avvenire attraverso l'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto speciale. [S. 248/22. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

Con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, ai fini dell'ammissibilità delle questioni, basta che, dal contesto del ricorso, emerga l'esclusione della possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale, tramite l'evocazione, pur non diffusamente argomentata, dei limiti di competenza fissati da quest'ultimo. Tali elementi vanno valutati anche in considerazione della radicalità della prospettazione operata dal Governo. (*Precedenti: S. 25/2021 - mass. 43608; S. 174/2020 - mass. 43053; S. 130/2020 - mass. 43488; S. 43/2020 - mass. 42976; S. 153/2019 - mass. 42414; S. 109/2018 - mass. 41114; S. 52/2017 - mass. 39350; S. 142/2015 - mass. 38474; S. 288/2013 - mass. 37485*). [S. 248/22. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

Nello stesso senso, S. 21/22.

Lo scrutinio di ammissibilità, con specifico riguardo all'onere di definire compiutamente il quadro delle competenze statutarie, si è reso meno penetrante nei casi in cui il ricorrente deduca la violazione di parametri a cui ogni competenza legislativa regionale sia palesemente estranea, essendo in tali ipotesi non necessario un puntuale confronto con lo statuto. (*Precedenti*: S. 52/2021 - mass. 43723; S. 11/2021 - mass. 43455). [S. 21/22. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Non è necessario confrontarsi con le competenze statutarie quando il ricorrente, nel definire l'oggetto del giudizio, muove da una impostazione di radicale esclusione di tali competenze; nei casi in cui l'ambito materiale a cui ricondurre la norma impugnata è immediatamente riferibile ad un titolo di competenza riservato allo Stato, non è, pertanto, necessario il previo confronto del ricorrente con le competenze legislative assegnate dallo statuto speciale alla Regione autonoma. (*Precedenti*: S. 273/2020 - mass. 43072; S. 25/2020; mass. 42257; S. 153/2019 - mass. 42414). [S. 5/22. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

Nessun raffronto con le competenze statutarie si rende necessario con riguardo ai parametri di costituzionalità riferiti a principi – come quelli di uguaglianza, di libertà di iniziativa economica privata e di divieto di limitazione alla circolazione delle cose tra le Regioni – che si impongono a tutti i soggetti dell'ordinamento, ivi comprese le autonomie speciali. (*Precedenti citati*: sentenze n. 52 del 2021, n. 153 del 2019, n. 118 del 2019 e n. 61 del 2009). [S. 82/21. Pres. CORAGGIO; Red. ANTONINI]

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale il ricorso può ritenersi ammissibile allorché fornisca una sufficiente motivazione circa l'impossibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale. Ciò comporta, di conseguenza, che il ricorrente ben può dedurre la violazione dell'art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile, fermo restando che la motivazione del ricorso su tale profilo dovrà divenire tanto più esaustiva, quanto più, in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia. (*Precedenti citati*: sentenze n. 25 del 2021, n. 174 del 2020, n. 43 del 2020, n. 151 del 2015, n. 16 del 2012 e n. 213 del 2003). [S. 42/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Nei confronti delle autonomie speciali lo Stato ben può dedurre la violazione delle competenze di cui all'art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle disposizioni statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile, fermo restando che la motivazione del ricorso su tale profilo dovrà essere tanto più esaustiva quanto più, in linea astratta, le disposizioni censurate appaiano invece inerenti alle attribuzioni dello statuto di autonomia. (*Precedenti citati*: sentenze n. 16 del 2020, n. 98 del 2017, n. 151 del 2015 e n. 16 del 2012). [S. 37/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

L'omissione dell'indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l'ammissibilità della questione promossa quando la normativa impugnata dal ri-

corrente non sia in alcun modo riferibile alle competenze statutarie, così da doversi escludere la necessità del confronto con esse. (*Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020 e n. 25 del 2020*). [S. 25/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Nel caso in cui venga impugnata, in via principale, la legge di una Regione ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio, onere di cui è gravato il ricorrente, non può prescindere dalla indicazione delle competenze legislative assegnate allo statuto. Vi è, tuttavia, la possibilità, sia pur residuale, e comunque legata a ipotesi in cui è evidente l'estraneità delle competenze statutarie ad un certo ambito materiale perché immediatamente riferibile a un titolo di competenza riservato allo Stato, che l'atto introduttivo del giudizio faccia leva unicamente su elementi "indiziari", come la giurisprudenza costituzionale o il quadro della normativa statale, senza confrontarsi espressamente, sia pur in modo sintetico, col quadro delle competenze statutarie. (*Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 174 del 2020 e n. 153 del 2019*). [S. 273/20. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

Nello stesso senso, S. 147/19 e S. 201/18.

L'omissione dell'indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l'ammissibilità della questione quando dal ricorrente siano evocate disposizioni statali espressione di competenze trasversali e configurabili, quindi, quali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che costituiscono un limite alla potestà legislativa primaria delle Regioni speciali. Il ricorrente, inoltre, può comunque dedurre la violazione dell'art. 117 Cost. e postulare che la normativa ecceda dalle competenze statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile. (*Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2020, n. 166 del 2019, n. 153 del 2019, n. 201 del 2018, n. 103 del 2017 e n. 151 del 2015*). [S. 255/20. Pres. MORELLI; Red. AMATO]

Dal ricorso, valutato nel suo complesso, deve desumersi il riferimento ai parametri statuari che, nella materia oggetto della singola questione, possono fondare interventi del legislatore regionale; pertanto può ritenersi sufficiente, ma necessaria, un'indicazione, sia pure sintetica, al riguardo. (*Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2020, n. 16 del 2020, n. 147 del 2019, n. 142 del 2015 e n. 288 del 2013*). [S. 130/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

Nello stesso senso, S. 21/22.

La possibile inerenza di disposizioni emanate da una Regione ad autonomia speciale a materie di competenza statutaria regionale impone, nel caso in cui le stesse siano impuginate dal Governo, un preliminare vaglio di ammissibilità delle questioni sollevate. Dal ricorso, valutato nel suo complesso, deve infatti desumersi il riferimento ai parametri statuari che, nella materia oggetto della singola questione, possono fondare interventi del legislatore regionale e, dal contesto del ricorso stesso, deve dedursi l'impossibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale. Al riguardo, è sufficiente, ma necessaria, un'indicazione, sia pure sintetica al riguardo, in ordine all'estraneità della materia alla sfera di attribuzioni stabilita dallo stesso ed è ritenuto, in particolare, ammissibile il ricorso che non sia sfornito degli elementi argomentativi minimi

richiesti, che vanno valutati anche in considerazione della radicalità della prospettazione operata dal Governo. (*Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2020, n. 153 del 2019, n. 147 del 2019, n. 142 del 2015 e n. 288 del 2013*). [S. 43/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

Non è da escludere in linea di principio che gli statuti possano incidere sulle competenze esclusive statali riservandole, in parte, alle autonomie speciali, ma ciò richiede una puntuale allegazione della loro esistenza e portata, in difetto della quale anche per esse non potrà non trovare applicazione la disciplina statale; al contrario, in presenza di tali competenze statutarie, occorrerà verificare se esse incontrino o meno i limiti propri della legislazione in questione, quali i principi dell'ordinamento giuridico, gli obblighi internazionali, gli interessi nazionali e le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. (*Precedente citato: sentenza n. 119 del 2019*). [S. 166/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

La mancata indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto è causa di inammissibilità del ricorso statale avverso la legge di un soggetto ad autonomia speciale. (*Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2017, n. 252 del 2016, n. 151 del 2015, n. 142 del 2015 e n. 288 del 2013*). [S. 122/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Il generico richiamo a “correlate norme di attuazione” di uno statuto speciale [in specie, della Regione Siciliana] non è idoneo a integrare il relativo parametro. [S. 151/17. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

Nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di un ente ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio – onere di cui è gravato il ricorrente – non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto. Tuttavia, il ricorrente ben può dedurre la violazione dell'art. 117 Cost. e postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie, quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile. (*Precedenti citati: sentenze n. 252 del 2016, n. 151 del 2015 e n. 16 del 2012*). [S. 103/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

Nei giudizi in via principale avverso una legge di un ente ad autonomia speciale, l'omesso riferimento alle disposizioni statutarie, qualora incida sulla compiuta definizione dell'oggetto del giudizio, comporta l'inammissibilità della questione. (*Precedenti citati: sentenze n. 58 del 2016, n. 151 del 2015 e n. 142 del 2015*). [S. 98/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

2.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il mancato confronto con le competenze legislative riconosciute alla Regione dallo statuto di autonomia, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020. La questione è validamente prospettata e ne è possibile lo scrutinio nel merito, poiché il ricorso del Governo implicitamente esclude – alla luce della natura del parametro evocato, riferito ad una materia di competenza esclusiva statale – l'utilità di un confronto con il quadro delle competenze statutarie. (*Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2021 e n. 11 del 2021*). [S. 167/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per la mancata considerazione dello statuto di autonomia, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019. La difesa statale fa valere la violazione dei livelli essenziali delle prestazioni, dunque di una potestà esclusiva dello Stato, riguardo alla quale non rilevano le competenze della Regione in materia sanitaria, siano esse quelle individuate dallo statuto regionale o quelle, più ampie, previste dall'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute. [S. 281/20. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale del comma 1 dell'art. 7 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per erroneità del parametro evocato. Il ricorrente muove da una prospettiva di radicale esclusione di qualsivoglia competenza regionale statutaria e omette, di conseguenza, di illustrare le ragioni dell'applicabilità alla Regione delle norme del Titolo V della Parte seconda della Costituzione anziché di quelle dello statuto speciale; né tale argomentazione si tramuta in un'anticipazione della valutazione del merito delle questioni, restando necessariamente limitata a una sommaria delibazione dell'ambito materiale di pertinenza. Sulla base dei criteri di valutazione anzidetti, l'argomentazione non è implausibile e assolve all'onere di motivazione gravante sul ricorrente. (*Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2019, n. 65 del 2019 e n. 252 del 2016*). [S. 153/19. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 4 del 2017, che dispone la modificazione dei confini dei Comuni di Magomadas e Tresnuraghes, promosso dal Governo in riferimento all'art. 45 dello statuto speciale e dell'art. 133, secondo comma, Cost., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità proposta dalla resistente perché il parametro costituzionale evocato è riferibile soltanto alle Regioni a statuto ordinario. Tale parametro, certamente destinato alle Regioni a statuto ordinario, tuttavia vincola, nella parte in cui riconosce il principio di autodeterminazione delle popolazioni locali, anche le Regioni a statuto speciale, le quali restano peraltro libere di dare attuazione a tale principio nelle forme procedimentali ritenute più opportune. (*Precedente citato: sentenza n. 453 del 1989*). [S. 21/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, comma 2, della legge reg. Liguria n. 11 del 2016, la qualificazione materiale operata dalla sentenza n. 81 del 2017 – che ha giudicato invasiva della competenza statale esclusiva in materia di “giurisdizione e norme processuali” (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.) una disposizione analoga della Regione Veneto – non impedisce di verificare se sussista altresì la prospettata invasione delle competenze statali esclusive in materia di “ordine pubblico e sicurezza” e “ordinamento penale” (art. 117, secondo comma, lett. h ed l, Cost.), in merito alle quali la Corte costituzionale, nella citata sentenza, non si è pronunciata. [S. 172/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

3. La clausola “di maggior favore” e le altre clausole di salvaguardia; i parametri statutari

La presenza di una clausola di salvaguardia impone una valutazione caso per caso circa il rispetto delle norme statutarie da parte delle singole disposizioni

impugnate, senza che ciò implichi l'inammissibilità delle censure contro di esse formulate. In presenza di clausole di salvaguardia i parametri di rango statutario assumono la funzione di limite generale all'applicazione di disposizioni statali in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione, nel senso che la clausola ha la funzione di rendere le prime applicabili agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che ciò avvenga nel rispetto degli statuti speciali. Conseguentemente, se l'applicazione di una disciplina statale agli enti ad autonomia differenziata dovesse risultare lesiva delle competenze di questi ultimi, in presenza di una clausola di salvaguardia dovrà in linea generale presumersi – nell'ottica di una doverosa interpretazione costituzionalmente conforme di tale disciplina – che il legislatore statale abbia inteso escluderne l'applicabilità a tali enti; sicché l'eventuale questione di legittimità costituzionale di una siffatta disciplina per violazione delle competenze statutarie dovrebbe essere dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione. Né, d'altra parte, può ritenersi che la presenza in una legge di una clausola generale di salvaguardia faccia sì che debbano considerarsi applicabili agli enti ad autonomia differenziata soltanto le singole disposizioni che indicano espressamente tra i propri destinatari anche questi ultimi. Laddove infatti, pur in presenza di una clausola generale di salvaguardia, una singola disposizione costituisca l'esercizio di una competenza esclusiva prevalente sulle competenze degli enti ad autonomia speciale, è del tutto logico presumere che il legislatore statale abbia inteso vincolare anche questi ultimi, a prescindere da un'espressa previsione in tal senso. (*Precedenti*: S. 122/2018 - mass. 41320; S. 40/2016 - mass. 38748; S. 125/2017 - mass. 41334). [S. 26/22. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

In generale, le clausole di salvaguardia rivestono la funzione di limite per l'applicazione delle disposizioni della legge statale in cui ciascuna clausola è inserita e implicano che le disposizioni della legge statale non siano applicabili nei confronti degli enti a statuto speciale, se in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione; tuttavia, la loro presenza non consente, di per sé, di ritenere non fondate le questioni proposte, ma impone di verificare se le specifiche disposizioni impugnate si rivolgano espressamente alle autonomie speciali, così da neutralizzarne la portata. (*Precedente citato*: sentenza n. 191 del 2017). [S. 107/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

In virtù della c.d. clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la Regione autonoma Valle d'Aosta, per effetto dell'applicazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., è titolare della competenza legislativa residuale nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale», più ampia della competenza primaria statutaria nelle materie «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» e «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», che incontra il limite delle «norme fondamentali di riforma economico-sociale». (*Precedenti citati*: sentenze n. 77 del 2020 e n. 241 del 2018). [S. 58/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

L'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 limita l'applicabilità dell'art. 117 Cost., nel testo introdotto da quest'ultima legge, alle parti in cui esso assicura forme di autonomia più ampie rispetto alle disposizioni statutarie. Laddove venga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio,

onere di cui è gravato il giudice rimettente, non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto speciale, tanto più se queste risultino astrattamente pertinenti all'oggetto del giudizio principale, e dallo spiegare in quale rapporto esse si trovino con l'invocato parametro [...], illustrando le ragioni per le quali tale ultima norma costituzionale dovrebbe assumersi a parametro in luogo delle previsioni contenute nello statuto speciale. (*Precedente citato: sentenza n. 52 del 2017*). [S. 189/20. Pres. CAROSI; Red. AMATO]

L'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 limita l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale dell'art. 117 Cost., nel testo introdotto da quest'ultima legge, alle parti in cui esso assicura forme di autonomia più ampie rispetto alle disposizioni statutarie. Pertanto, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio, onere di cui è gravato il ricorrente, non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto, alle quali le disposizioni impuginate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell'art. 117 Cost. (*Precedente citato: sentenza n. 119 del 2019*). [S. 25/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

La clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, se importa che le autonomie speciali non restino private delle più ampie forme di autonomia concesse alle Regioni ordinarie con la riforma del 2001, non può a maggior ragione comportare che l'effetto dell'applicazione del Titolo V si risolva, di per sé, in una restrizione dell'autonomia della Regione speciale. [S. 119/19. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Nello stesso senso, S. 112/22.

In presenza di clausole di salvaguardia, i parametri di rango statutario assumono la funzione di limite generale all'applicazione delle disposizioni statali in contrasto con gli statuti e con le relative norme di attuazione, nel senso che la clausola ha la funzione di rendere queste ultime applicabili agli enti ad autonomia differenziata, solo a condizione che, in ultima analisi, ciò avvenga nel "rispetto" degli statuti speciali. (*Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2014, n. 215 del 2013 e n. 241 del 2012*). [S. 122/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

L'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 limita l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale dell'art. 117 Cost., nel testo da essa introdotto, alle parti in cui esso assicura forme di autonomia più ampie rispetto alle disposizioni statutarie. Laddove venga sottoposta a censura di legittimità costituzionale una disposizione di legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio non può pertanto prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto speciale, tanto più se queste risultino astrattamente pertinenti. Siffatto requisito di ammissibilità va inteso nel senso che, dal contesto del ricorso, deve emergere l'esclusione della possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale, ritenendo sufficiente, ma necessaria, un'indicazione sia pure sintetica al riguardo, in ordine all'estraneità della materia alla sfera di attribuzioni stabilita dallo stesso, nonché una pur non diffusamente argomentata evocazione dei limiti di competenza fissati da quest'ultimo. (*Precedenti citati: sentenze n. 52 del 2017, n. 142 del 2015 e n. 288 del 2013*). [S. 109/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

La clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 992, della legge n. 208 del 2015, introdotta al precipuo scopo di tutelare le autonomie speciali, non contempla una mera formula di stile, priva di significato normativo, ma ha la precisa funzione di rendere applicabili le disposizioni della medesima legge agli enti ad autonomia differenziata, a condizione che tali disposizioni non siano lesive delle prerogative regionali e provinciali. L'operatività delle clausole di salvaguardia deve essere esclusa nei particolari casi in cui singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale. Si deve dunque verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l'effetto di neutralizzare la portata della clausola generale. (*Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2017 e n. 40 del 2016*). [S. 94/18. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

La clausola di salvaguardia delle disposizioni degli statuti speciali e delle norme di attuazione statutaria ha la funzione di limite all'applicazione delle disposizioni della legge statale in cui è inserita, valendo a impedire che quelle in contrasto con i predetti statuti e norme di attuazione siano applicabili agli enti ad autonomia differenziata. L'operatività della clausola di salvaguardia deve, però, essere esclusa nei particolari casi in cui singole norme di legge si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l'effetto di neutralizzare la clausola generale. (*Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2016, n. 23 del 2014 e n. 241 del 2012*). [S. 191/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

L'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia, laddove tale clausola entri in contraddizione con quanto affermato dalle norme impugnate con esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. (*Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2016, n. 1 del 2016, n. 156 del 2015 e n. 77 del 2015*). [S. 154/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

La c.d. clausola di salvaguardia, di cui al comma 992 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, non esclude i vizi di costituzionalità allorché detta clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. (*Precedente citato: sentenza n. 40 del 2016*). [S. 151/17. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

Lo scrutinio sull'applicabilità o meno della disposizione impugnata alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome non incide sulla ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, ma sulla loro fondatezza: in altri termini, l'inapplicabilità della disposizione impugnata esclude la fondatezza delle questioni basate sulla violazione dei parametri statutari. (*Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2016, n. 31 del 2016 e n. 241 del 2012*). [S. 125/17. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

La clausola di salvaguardia delle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione ai fini dell'applicazione di norme statali alle autonomie speciali è priva di autonoma capacità lesiva. (*Precedente citato: sentenza n. 77 del 2015*). [S. 280/16. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

Nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio – della quale è onerato il ricorrente – non può prescindere dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto speciale. (*Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2016, n. 151 del 2015, n. 142 del 2015, n. 87 del 2014, n. 54 del 2014, n. 308 del 2013, n. 288 del 2013, n. 277 del 2013 e n. 187 del 2013*). [S. 252/16. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

3.1. Casi concreti

Qualora sorga una questione di legittimità costituzionale in relazione a una legge di una Regione ad autonomia speciale per l'asserita violazione di una norma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il Governo (o il giudice rimettente) ha l'onere di spiegare perché alla Regione speciale dovrebbe essere applicato il Titolo V e non lo statuto speciale, indicando le ragioni per le quali il parametro invocato garantirebbe una maggiore autonomia della Regione e sarebbe, perciò, applicabile in luogo di quelli statutari, in attuazione della c.d. clausola di maggior favore contenuta all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. (*Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2018, n. 151 del 2017, n. 52 del 2017 e n. 238 del 2007; ordinanze n. 247 del 2016 e n. 250 del 2007*). [S. 119/19. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto gli artt. 1 e 4 della legge della Regione Sardegna n. 36 del 2013, non sono accolte le eccezioni di inammissibilità basate sull'assunto che il ricorso del Governo non avrebbe dato conto delle disposizioni statutarie relative alle competenze regionali e, in particolare, degli artt. 3, primo comma, e 43, secondo comma, dello statuto speciale, che attribuiscono alla Regione competenze primarie in materia di enti locali. Il ricorrente richiama quale parametro l'art. 117, terzo comma, Cost., facendo espresso riferimento alla clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e dunque avendo ben presente che lo statuto speciale per la Sardegna nulla dispone sulla competenza legislativa regionale nella materia "protezione civile", cui lo stesso ricorrente ascrive le disposizioni impuginate. Quanto alla mancata considerazione della competenza regionale primaria in materia di enti locali, l'eccezione non attiene al preliminare profilo dell'ammissibilità della questione promossa, ma a quello, successivo, del merito, risolvendosi nell'individuazione del titolo di competenza cui ricondurre la disciplina impugnata. (*Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2014 e n. 36 del 2013*). [S. 252/16. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

SEZIONE TERZA. GLI ALTRI GIUDIZI

Capitolo 17. Il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

1. Forma dell'atto introduttivo

La forma dell'ordinanza rivestita dall'atto introduttivo può ritenersi idonea ad instaurare il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ove sussistano gli estremi sostanziali di un valido ricorso. (*Precedenti citati: ordinanze n. 155 del 2017, n. 139 del 2016, n. 91 del 2016 e n. 137 del 2015*). [S. 133/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

In senso identico, O. 1/23.

1.1. Casi concreti

Nel caso di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per le dichiarazioni rese alla stampa da un senatore, per le quali pende un procedimento civile di risarcimento del danno davanti al Tribunale di Cosenza, l'ordinanza-ricorso contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 14 delle Norme sulla costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale [legge n. 87 del 1953] e dall'art. 37 delle Norme integrative per i giudizi dinnanzi ad essa, in quanto riporta per esteso le dichiarazioni considerate diffamatorie e indica le occasioni in cui sono state rese, argomentando sulla non riconducibilità delle stesse alla funzione parlamentare. [S. 133/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

2. Compiti spettanti alla Corte

2.1. In genere

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il potere di deliberare sulla insindacabilità con la quale una Camera ascrive alla prerogativa parlamentare, di cui all'art. 68, primo comma, Cost., le condotte di cui è imputato il parlamentare di appartenenza e, nel caso, disporre l'annullamento, deriva alla Corte costituzionale non già da una specifica richiesta del ricorrente, bensì direttamente dall'art. 38 della legge n. 87 del 1953, ove si prevede che la Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla. (*Precedenti: S. 133/2018 - mass. 41360; S. 59/2018 - mass. 39945; S. 144/2015 - mass. 38478; S. 221/2014 - S. 115/2014 - mass. 37914; S. 333/2011 - mass. 27101; S. 452/2006; S. 388/2007 - mass. 27428; S. 342/2007; S. 452/2006; S. 249/2006; S. 164/2005; S. 146/2005; S. 28/2005 - mass. 45185; S. 28/2005 - mass. 3847; S. 508/2002; S. 270/2002 - mass. 38179; S. 137/2001 - mass. 26216; S. 58/2000; S. 56/2000 - mass. 25189; S. 11/2000; S. 10/2000; O. 264/2000*). [S. 218/23. Pres. BARBERA; Red. NAVARRETTA]

2.2. Nella fase di ammissibilità

La Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., può, allo stato degli atti, decidere direttamente sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, anche se riunita per decidere sulla sola domanda di sospensione in via cautelare della norma oggetto del conflitto. (*Precedente: O. 225/2017 - mass. 39856*). [O. 15/22. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

L'avviso dato alle parti ricorrenti in ordine alla trattazione della domanda cautelare di sospensione dell'atto oggetto del conflitto di attribuzione tra poteri assorbe ogni ulteriore comunicazione in riferimento allo svolgimento del giudizio di ammissibilità, in relazione al quale, peraltro, la parte ricorrente non matura, né può esercitare, alcuna facoltà processuale. [O. 15/22. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

La Corte costituzionale è chiamata, nella fase del giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, a stabilire in camera di consiglio, senza contraddittorio, se concorrono i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo prescritti dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, e cioè se il conflitto risulti essere insorto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartengono e sia diretto a delimitare la sfera di attribuzioni dei poteri interessati, determinata da norme costituzionali. (*Precedente citato: ordinanza n. 256 del 2016*). [O. 198/20. Pres. CARTABIA; Red. AMOROSO]

In sede di controllo dell'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (art. 37, terzo e quarto comma, legge n. 87 del 1953), la Corte costituzionale è chiamata a svolgere, senza contraddittorio, una delibazione preliminare e interlocutoria, concernente l'esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi indicati dal primo comma del citato art. 37. Tale delibazione lascia impregiudicata ogni successiva determinazione, anche in relazione alla stessa ammissibilità del ricorso. (*Precedenti citati: ordinanze n. 166 del 2016 e n. 218 del 2012*). [O. 225/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

3. Natura della lesione lamentata

3.1. Definizione: sfera delle proprie attribuzioni o competenze

In linea di principio, l'organo ricorrente per conflitto di attribuzione deve lamentare una diretta lesione delle sfere di competenze che la Costituzione gli riconosce, e tale esigenza è, se possibile, ancor più stringente laddove il conflitto tra poteri dello Stato abbia ad oggetto un atto avente valore legislativo, ed ancor più evidente proprio in riferimento all'art. 76 Cost., in virtù della natura logicamente preliminare dello scrutinio che lo assume a parametro, che involge il corretto esercizio della funzione legislativa. In assenza di tale limitazione, il significato del ricorso al rimedio del conflitto tra poteri potrebbe risultarne alterato in misura significativa, fino a trasformarsi in un controllo di conformità di una disposizione legislativa alla luce di qualunque parametro costituzionale, controllo che investirebbe il potere dello Stato ricorrente di una inesistente funzione di vigilanza costituzionale e del compito di sollecitare a questo scopo l'intervento della Corte costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 51 del 2017 e n. 250 del 2016*). [S. 229/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Quand'anche conseguente a un intervento che un potere dello Stato abbia compiuto in asserita carenza di potere (per avere adottato una disposizione di decreto legislativo reputata in eccesso di delega), il pregiudizio lamentato resta arrecato alla sola sfera di attribuzioni direttamente e specificamente riconosciuta dalla Costituzione al ricorrente, per cui il rimedio del conflitto è dato solo per la tutela

di tali attribuzioni, alla luce dei parametri costituzionali che delimitano, tra i poteri in conflitto, il perimetro delle rispettive competenze. (*Precedenti citati: sentenze n. 221 del 2002, n. 139 del 2001 e n. 457 del 1999*). [S. 229/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Un atto avente natura legislativa è idoneo a determinare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato tutte le volte in cui dalla norma primaria derivino in via diretta lesioni dell'ordine costituzionale delle competenze, salvo che sia configurabile un giudizio nel quale la norma primaria risulti applicabile e quindi possa essere su di essa sollevata, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 284 del 2005 e n. 221 del 2002; ordinanze n. 17 del 2013, n. 16 del 2013 e n. 343 del 2003*). [O. 273/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

3.1.1. *Casi concreti*

È inammissibile, in riferimento all'art. 76 Cost., il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, in relazione all'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016, che impone agli ufficiali di polizia giudiziaria, a seguito di apposite istruzioni, la trasmissione per via gerarchica delle "notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale". Benché il ricorrente non ragiona esplicitamente di una "ridondanza" dell'asserita violazione dei principi e dei criteri direttivi della delega sulle proprie attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 109 e 112 Cost., anche a voler ritenere che tale asserzione sia implicita, la lamentata incisione sulle sue attribuzioni deriverebbe non già dall'eventuale eccesso di delega imputabile alla norma impugnata, bensì, in via diretta e immediata, dalla violazione dei parametri costituzionali pertinenti alle attribuzioni del pubblico ministero. [S. 229/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

3.2. **L'interesse a ricorrere: attualità e concretezza della minaccia**

Il rilievo istituzionale da riconoscere a una deliberazione del Senato della Repubblica comporta che essa, quand'anche adottata in situazione di incompetenza, sia idonea a radicare, in ogni caso, un conflitto tra poteri, che non può perciò esser ritenuto inammissibile ma deve essere deciso nel merito. (*Precedenti citati: sentenza n. 270 del 2002; ordinanza n. 530 del 2000*). [S. 110/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Ai fini della ammissibilità del ricorso per conflitto tra poteri, sotto il profilo soggettivo, occorre che il ricorrente individui con chiarezza la sfera di potere asseritamente lesa, avendo cura di motivare la ridondanza delle asserite violazioni dei principi costituzionali invocati sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali, a difesa della quale la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi. (*Precedente citato: ordinanza n. 181 del 2018*). [O. 39/19. Pres. LATTANZI; Red. ANTONINI]

In senso analogo, O. 280/17 e precedente citato.

È sufficiente, ai fini della configurabilità dell'interesse a ricorrere e quindi dell'ammissibilità del conflitto, anche la sola minaccia di lesione, purché attuale

e concreta, e non meramente congetturale. (*Precedenti citati: sentenze n. 379 del 1996 e n. 420 del 1995*). [S. 229/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Anche l'entrata in vigore di un atto normativo – per sua natura generale ed astratto – integra di per sé un comportamento idoneo a far insorgere nel ricorrente l'interesse alla eliminazione del pregiudizio che, a suo avviso, ne deriva alle proprie attribuzioni costituzionali, e ciò senza che occorra attendere il concreto esercizio delle medesime in relazione ad un caso specifico (quasi a voler applicare anche nei giudizi sui conflitti il requisito della “rilevanza” tipico dei giudizi incidentali), condizione non richiesta dall'ordinamento per l'insorgere di un conflitto di attribuzione. (*Precedenti citati: sentenza n. 420 del 1995; ordinanza n. 521 del 2000*). [S. 229/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

3.2.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, per la sua natura meramente ipotetica, promosso nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, in relazione all'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016, che impone agli ufficiali di polizia giudiziaria, a seguito di apposite istruzioni, la trasmissione per via gerarchica delle “notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale”. Il tenore della disposizione impugnata contiene ed esprime in modo chiaro ed inequivoco la possibilità che la trasmissione delle notizie avvenga secondo modalità che incidono sulle attribuzioni del ricorrente, manifestando così l'attualità della lesione. [S. 229/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

4. La motivazione

4.1. Necessaria coerenza e chiarezza (casistica)

È dichiarato inammissibile, per carente motivazione, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Gregorio De Falco, per violazione dell'art. 72, primo e quarto comma, Cost., nei confronti del Senato della Repubblica, e, «se dichiarato ammissibile», nei confronti del Governo della Repubblica e dei Ministri dell'interno e della giustizia, «in quanto responsabili, insieme con il Presidente del Consiglio» degli atti del Presidente della Repubblica, «e/o del Presidente della Repubblica» stesso, per chiedere che non spettava al Senato approvare con voto di fiducia la legge n. 59 del 2020, che ha convertito, con modificazioni, in legge il d.l. n. 26 del 2020. Il ricorso – caratterizzato dalla scarsa chiarezza e coerenza del percorso argomentativo, contraddistinto da salti logici e da passaggi privi di consequenzialità – espone in modo non ordinato critiche alla legge elettorale, alla riforma costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari (approvata con legge costituzionale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019), all'accorpamento delle consultazioni, all'utilizzo dei decreti-legge e, infine, al procedimento di conversione in legge degli stessi, sovrapponendo non solo argomenti giuridico-costituzionali tra loro ben distinti, ma altresì avanzando valutazioni politiche non conferenti al giudizio, in tal modo violando i requisiti di coerenza e chiarezza propri di ogni atto introduttivo di un giudizio. In particolare, non si individua né l'atto lesivo (o gli atti lesivi), né le attribuzioni del ricorrente che sarebbero state lese; né, soprattutto, il ricorso contiene alcuno specifico riferimento alle prerogative del singolo parlamentare, asseritamente violate durante l'*ter* di conversione in legge

del d.l. n. 26 del 2020, omettendo qualsiasi riferimento ai lavori parlamentari svoltisi presso il Senato della Repubblica, da cui risulti l'evidenza delle lesioni lamentate, considerando, peraltro, sia che, durante tali lavori, l'applicazione del principio della concentrazione delle scadenze elettorali (c.d. *election day*) anche al referendum costituzionale è stata oggetto di ampia discussione, e che, inoltre, il voto favorevole sulla questione di fiducia posta al Senato sull'articolo unico del disegno dell'indicata legge di conversione ha legittimamente determinato, secondo quanto previsto dall'art. 161, comma 3-*bis*, del regolamento del Senato, l'approvazione dell'indicato articolo unico, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti, degli ordini del giorno e delle proposte di stralcio. (*Precedenti citati: ordinanze n. 275 del 2019, n. 181 del 2018 e n. 280 del 2017*). [O. 197/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

4.2. Argomentazione per *relationem*

Nei conflitti di attribuzione relativi all'insindacabilità, di cui all'art. 68, primo comma, Cost., l'atto oggetto del conflitto è la deliberazione della Camera di appartenenza, la quale si forma sulla base del capo di imputazione. Di conseguenza, fermo restando che il ricorso deve essere sufficientemente determinato e il più possibile esplicativo, eventuali richiami, in funzione integrativa, al capo di imputazione non comportano una asimmetria informativa nel giudizio, né si riverberano negativamente sul contraddittorio. Del resto, gli elementi identificativi della *causa petendi* e del *petitum* relativi al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sono rinvenibili, oltre che nell'atto di ricorso, negli eventuali documenti ad esso allegati. (Precedente: O. 264/2000 - mass. 25486). [S. 218/23. Pres. BARBERA; Red. NAVARRETTA]

4.2.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, per carenza di motivazione, promosso nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, in relazione all'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016, che impone agli ufficiali di polizia giudiziaria, a seguito di apposite istruzioni, la trasmissione per via gerarchica delle "notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale". Il ricorrente, pur riportando letteralmente ampi stralci della delibera adottata dal Consiglio superiore della Magistratura in data 15 giugno 2017, afferma con chiarezza di farla propria, evidenziando come, a suo avviso, l'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016 pregiudicherebbe la segretezza delle indagini, l'esercizio indipendente dell'azione penale e la diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria. Non si è perciò in presenza di una mera argomentazione *per relationem*. (*Precedenti citati: ordinanza n. 273 del 2017*). [S. 229/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

5. Soggetti legittimati al conflitto

5.1. Potere dello Stato: nozione

Sotto il profilo soggettivo, la nozione di "potere dello Stato", ai fini della legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione (*ex art. 37 della legge n. 87 del 1953*), abbraccia tutti gli organi ai quali sia riconosciuta e garantita dalla Costituzione una quota di attribuzioni costituzionali o sia affidata una pubblica funzione costituzionalmente rilevante e garantita. (*Precedenti citati: ordinanze n.*

17 del 2019, n. 88 del 2012, n. 87 del 2012 e n. 17 del 1978). [O. 198/20. Pres. CARTABIA; Red. AMOROSO]

In senso identico: O. 17/19 e precedenti ivi citati.

Soggetti ed organi diversi dallo Stato-apparato possono essere parti di un conflitto tra poteri, ai sensi dell'art. 134 Cost. e dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, solo se titolari di una pubblica funzione costituzionalmente rilevante e garantita. (*Precedente citato: ordinanza n. 17 del 1978*). [O. 277/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

In senso identico: O. 256/16.

5.2. Assemblee e organi parlamentari

Il Senato della Repubblica è legittimato a essere parte del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. (*Precedenti: O. 34/2023 - mass. 45357; O. 148/2020 - mass. 43530; O. 69/2020 - mass. 43150*). [S. 175/23. Pres. SCIARRA; Red. BARBERA]

Il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. (*Precedenti: O. 261/2022 - mass. 45197; O. 276/2008 - mass. 32704; O. 275/2008 - mass. 32703*). [O. 62/23. Pres. SCIARRA; Red. PETTITI]

La Camera dei Deputati è legittimata a essere parte del conflitto tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, terzo comma, Cost. [O. 208/22. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

Nello stesso senso, O. 154/23.

Per la tutela delle prerogative che spettano all'assemblea nel suo complesso la legittimazione a sollevare un conflitto compete a ciascuna Camera. (*Precedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 17/2019 - mass. 41933*). [S. 154/22. Pres. AMATO; Red. de PRETIS]

L'essenza della garanzia contro l'interferenza di altri poteri che la Costituzione riconosce alle Camere è data dalla esclusività della capacità qualificatoria che il regolamento parlamentare possiede, anche quanto allo svolgimento dei lavori. (*Precedente: S. 379/1996 - mass. 22940*). [O. 255/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

L'autonomia costituzionale riconosciuta alle Camere, in particolare dagli artt. 64 e 72 Cost., si esplica non solo mediante l'adozione del proprio Regolamento, ma altresì mediante l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni regolamentari. In forza del principio di autonomia delle Camere, l'estensione del potere presidenziale di controllo sull'ammissibilità dei progetti di legge e le concrete modalità del suo esercizio possono essere oggetto di valutazione ad opera della

Corte costituzionale solo in presenza di manifesta menomazione delle attribuzioni costituzionali del parlamentare. (*Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2014, n. 78 del 1984 e n. 129 del 1981; ordinanze n. 86 del 2020, n. 17 del 2019 e n. 149 del 2016*). [O. 188/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

A norma dell'art. 82 Cost., la potestà riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non è esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di Commissioni a ciò destinate, le quali, nell'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono *ope constitutionis* lo stesso Parlamento, dichiarandone perciò e definitivamente la volontà ai sensi del primo comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953. (*Precedenti citati: sentenza n. 231 del 1975; ordinanze n. 228 del 1975 e n. 73 del 2006*). [O. 193/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Ove la Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta, i cui atti sono oggetto di ricorso per conflitto di poteri, sia cessata *ex lege* dalle proprie funzioni con la fine della Legislatura, la legittimazione a resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto nei suoi confronti va trasferita al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, in persona dei rispettivi Presidenti p.t., ai quali vanno pertanto notificati il ricorso e l'ordinanza che ne dichiara l'ammissibilità. [O. 193/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Con riferimento alla riserva di assemblea di cui all'art. 72, quarto comma, Cost., la garanzia connessa con la competenza dell'assemblea plenaria discende dal sistema delle norme costituzionali che definiscono le attribuzioni delle Camere rispetto ai trattati internazionali (artt. 80 ed 87 Cost.). (*Precedente citato: sentenza n. 295 del 1984*). [O. 163/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

V., per il relativo caso concreto, infra, sub. 5.4.1.

Il Senato della Repubblica è legittimato ad esser parte di conflitto tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. [O. 155/17. Pres. GROSSI; Red. CRISCUOLO]

In senso identico, O. 1/23.

5.3. Gruppi parlamentari

L'indiscutibile ruolo svolto dai gruppi parlamentari quali espressioni istituzionali del pluralismo politico non comporta, di per sé, che si debba riconoscere agli stessi la titolarità delle medesime prerogative spettanti a ciascun membro del Parlamento. (*Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2009, n. 193 del 2005, n. 298 del 2004 e n. 49 del 1998*). [O. 60/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

V. anche Volume 3, Capitolo 2, par. 4.

5.4. Singolo parlamentare

Esiste una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare, che – qualora risultino lese da altri organi parlamentari – possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato. Tali sono le prerogative,

legate all'esercizio del libero mandato parlamentare (art. 67 Cost.), di partecipare alle discussioni e alle deliberazioni esprimendo "opinioni" e "voti" (ai quali si riferisce l'art. 68 Cost., sia pure al diverso fine di individuare l'area della insindacabilità); segnatamente, nell'ambito della funzione legislativa, le prerogative del singolo rappresentante si esplicitano anche nel potere di iniziativa, testualmente attribuito "a ciascun membro delle Camere" dall'art. 71, primo comma, Cost., comprensivo del potere di proporre emendamenti, esercitabile tanto in commissione che in assemblea (art. 72 Cost.). (*Precedente: O. 17/2019 - mass. 41933*). [O. 80/22. Pres. AMATO; Red. MODUGNO]

La legittimazione attiva del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto, essendo necessario, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, che il ricorrente alleggi una sostanziale negazione o un'evidente menomazione delle proprie prerogative costituzionali e che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. (*Precedenti: O. 256/2021 - mass. 44438; O. 255/2021 - mass. 44437; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41933*). [O. 80/22. Pres. AMATO; Red. MODUGNO]

Il singolo parlamentare non può rappresentare l'intero organo cui appartiene, perché egli non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo. (*Precedente: O. 181/2018 - mass. 40206*). [O. 80/22. Pres. AMATO; Red. MODUGNO]

Al singolo parlamentare spetta una sfera di prerogative che – qualora risultino lese da altri organi parlamentari – possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato, a condizione che vi sia una violazione manifesta della prerogativa, rilevabile nella sua evidenza già in sede di sommaria delibazione e che, in ogni caso, non può riguardare esclusivamente la scorretta applicazione dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera. (*Precedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 193/2021 - mass. 44327; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 197/2020 - mass. 42909; O. 176/2020 - mass. 42352; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 86/2020 - mass. 43341; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41931 - mass. 41933*). [O. 256/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

La violazione manifesta della prerogativa del singolo parlamentare non può riguardare esclusivamente la scorretta applicazione dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera. (*Precedenti: O. 193/2021; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181 e n. 86 del 2020 - mass. 43341*). [O. 255/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

Al singolo parlamentare spetta una sfera di prerogative che – qualora risultino lese da altri organi parlamentari – possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato. (*Precedente: O. 17/2019 - mass. 41931 - 41933*). [O. 193/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

Il potere di presentare interrogazioni, rivolte al Governo, ancorché non previsto espressamente dalla Costituzione, fa parte tradizionalmente delle attribuzioni del

singolo membro delle Camere, nell'ambito dell'attività e della funzione ispettivo-politica ad esso spettante. (*Precedente*: S. 379/2003 - *mass.* 28147). [O. 193/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

La legittimazione attiva del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, non potendo trovare ingresso le censure che riguardano esclusivamente violazioni o scorrette applicazioni dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera. Il dovuto rispetto all'autonomia del Parlamento esige che il sindacato di legittimità costituzionale debba essere rigorosamente circoscritto ai vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari ed è necessario che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria deliberazione. (*Precedenti*: O. 188/2021 - *mass.* 44209; O. 186/2021 - *mass.* 44181; O. 17/2019 - *mass.* 41931). [O. 193/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

L'autonomia degli organi costituzionali non si esaurisce nella normazione, bensì comprende il momento applicativo delle norme stesse, incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle misure atte ad assicurarne l'osservanza; tale momento applicativo a sua volta comprende i rimedi contro gli atti ed i comportamenti che incidano negativamente sulle funzioni dei singoli parlamentari e che pregiudichino il corretto svolgimento dei lavori. (*Precedenti*: S. 262/2017 - *mass.* 40994; S. 379/1996 - *mass.* 22938). [O. 193/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

Ai fini dell'ammissibilità del conflitto, è necessario che il singolo parlamentare ricorrente allegghi e comprovi una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita al ricorrente, individuando «puntualmente» i comportamenti asseritamente lesivi. (*Precedenti*: O. 186/2021 - *mass.* 44181; O. 17/2019 - *mass.* 41933). [O. 193/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

Affinché il ricorso per conflitto tra poteri dello Stato presentato dal singolo parlamentare risulti ammissibile, è necessario che il ricorrente allegghi una sostanziale negazione o un'evidente menomazione delle proprie funzioni costituzionali; in particolare, deve essere motivata la ridondanza delle asserite violazioni dei principi costituzionali invocati sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali, a difesa della quale la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi. (*Precedenti citati*: ordinanze n. 176 del 2020, n. 129 del 2020, n. 275 del 2019 e n. 181 del 2018). [O. 197/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

Nello stesso senso, S. 274/19 e precedenti ivi citati.

La legittimazione del singolo parlamentare al ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è riconosciuta a tutela delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 67, 68, 69, 71, primo comma, e 72 Cost., inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, che gli spettano come singolo rappresentante della Nazione, individualmente considerato, da esercitare in modo autonomo e indipendente, non rimuovibili né modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare. Il singolo parlamentare può ritenersi legittimato a sollevare il conflitto solo quando

siano prospettate violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria deliberazione e, di conseguenza, è necessario che, a fondamento della propria legittimazione, il parlamentare allegghi e comproui una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita al ricorrente, a tutela della quale è apprestato il rimedio giurisdizionale innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953. (*Precedenti citati: ordinanze n. 60 del 2020, n. 275 del 2019, n. 274 del 2019 e n. 17 del 2019*). [O. 86/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

Il singolo parlamentare può ritenersi legittimato a sollevare conflitto di attribuzione solo quando siano prospettate violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria deliberazione; di conseguenza, è necessario che il parlamentare allegghi e comproui una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita al ricorrente, a tutela della quale è apprestato il rimedio giurisdizionale *ex art.* 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953. [O. 60/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

Le circostanze giustificative del conflitto tra poteri dello Stato promosso dal singolo parlamentare richiamate dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 17 del 2019, trattandosi di ragioni riferite a uno specifico caso concreto, non costituiscono una tassonomia esaustiva di elementi giustificativi. (*Precedente citato: ordinanza n. 17 del 2019*). [O. 60/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

Al singolo parlamentare spettano una serie di prerogative diverse e distinte da quelle che gli sono riconosciute in quanto componente dell'assemblea e che, in caso di lesione, possono costituire oggetto di un conflitto di attribuzione tra poteri. Tale legittimazione attiva deve essere, tuttavia, rigorosamente circoscritta, sotto il profilo oggettivo, ai vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali, rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria deliberazione, per cui spetta al singolo parlamentare allegare e comprovare una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita. (*Precedente citato: ordinanza n. 17 del 2019*). [O. 275/19. Pres. CAROSI; Red. ZANON]

Al singolo parlamentare spettano, in quanto rappresentante della Nazione, una serie di prerogative diverse e distinte da quelle che gli sono riconosciute in quanto componente dell'assemblea. Esse, connesse all'esercizio del libero mandato parlamentare, sono riconducibili, nell'ambito della funzione legislativa, ai diritti di parola e di proposta, che comprende il potere di iniziativa legislativa e quello di proporre emendamenti, e di voto. È in tali attribuzioni, da esercitare in modo autonomo e indipendente, non rimuovibili né modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare, che il singolo parlamentare esprime quella volontà, in sé stessa definitiva e conclusa che ne determina, in riferimento al requisito soggettivo per l'instaurazione del conflitto tra poteri dello Stato, l'inclusione tra i poteri legittimati. (*Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2012, n. 87 del 2012, n. 69 del 2009, n. 225 del 2001, n. 502 del 2000, n. 379 del 1996, n. 1150 del 1988, n. 13 del 1975 e n. 9 del 1970; ordinanze n. 181 del 2018, n. 163 del 2018, n. 277 del 2017, n. 177 del 1998, n. 171 del 1997, n. 17 del 1978, n. 229 del 1975 e n. 228 del 1975*). [O. 17/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

I singoli parlamentari sono organi-potere, titolari di distinte quote o frazioni di attribuzioni costituzionalmente garantite, rispetto alla cui lesione o usurpazione da parte di altri organi parlamentari devono potersi rivolgere al giudice costituzionale. [O. 17/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Il rispetto del principio di autonomia delle Camere, per cui ad esse va riconosciuto un ampio margine di apprezzamento nell'applicazione delle regole parlamentari, esige che la legittimazione attiva del singolo parlamentare sia rigorosamente circoscritta, sotto il profilo oggettivo, ai vizi che determinano violazioni manifeste delle sue prerogative costituzionali, le quali siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria deliberazione: ne deriva che, ai fini dell'ammissibilità del conflitto, il singolo parlamentare deve allegare e comprovare una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita. (*Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2017, n. 379 del 1996 e n. 9 del 1959; ordinanza n. 149 del 2016*). [O. 17/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Il singolo parlamentare non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo, pur restando impregiudicata la questione se in altre situazioni siano configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionale, per la cui tutela egli sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello Stato; deve inoltre escludersi che un membro di uno dei due rami del Parlamento possa lamentare la violazione del procedimento parlamentare svoltosi presso l'altro ramo. (*Precedenti citati: ordinanze n. 163 del 2018, n. 277 del 2017 e n. 177 del 1998*). [O. 181/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

La legittimazione ad adire la Corte costituzionale con lo strumento del conflitto tra poteri dello Stato si fonda sull'esistenza di una sfera protetta di attribuzioni, delle quali si lamenta la lesione; ciò vale anche in riferimento alle prerogative parlamentari, che non possono non implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte. (*Precedente citato: sentenza n. 1150 del 1988*). [O. 163/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

5.4.1. Casi concreti

È dichiarato inammissibile – per difetto di prospettazione di violazioni manifeste delle prerogative del singolo parlamentare e per attinenza dell'asserito vizio alla corretta applicazione dei regolamenti parlamentari – il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dall'onorevole Pino Cabras e da altri sette deputati nei confronti del Governo della Repubblica, della Camera dei deputati, dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Collegio dei questori della Camera dei deputati, avente ad oggetto l'adeguamento della normativa, introdotta mediante d.l. n. 127 del 2021, relativa all'obbligo della certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green pass*). Tale normativa preserva integralmente la libera valutazione di opportunità della Camera in ordine all'*an*, al *quando* e al *quomodo* del processo di adeguamento; in ogni caso, gli atti oggetto del conflitto assunti dagli organi della Camera si limitano ad adottare una specifica interpretazione dell'art. 60 regol. Camera, non sindacabile a mezzo del con-

flitto di attribuzione, con conseguente rigetto della sollecitazione all'autorimes-
sione della questione relativa al d.l. n. 127 del 2021. [O. 256/21. Pres. CORAG-
GIO; Red. BARBERA]

È dichiarato inammissibile, per difetto di violazioni manifeste delle attribuzioni
costituzionali del singolo parlamentare, il ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato promosso dall'onorevole Andrea Cecconi, per violazione degli
artt. 71, primo comma, 72 e 67 Cost., nei confronti del Presidente della Camera
dei deputati e, ove occorra, della Camera dei deputati, in riferimento alla deci-
sione del Presidente della Camera di deputati, comunicata con lettera del 10 gen-
naio 2020, di non ammettere il progetto di legge A.C. n. 1781, per inammissibi-
lità delle previsioni riguardanti l'introduzione dell'istituto del c.d. "referendum
di richiamo", presentato dallo stesso ricorrente (cofirmatario l'onorevole Anto-
nio Tasso), in materia di elezione della Camera dei deputati e di elezione del
Senato della Repubblica, nonché relativo alla determinazione e revisione dei col-
legi uninominali. Dalla prospettazione del ricorrente non emerge che la valuta-
zione di inammissibilità del progetto di legge abbia prodotto, di per sé, un *vulnus*
grave e manifesto della prerogativa parlamentare di iniziativa legislativa e, di
conseguenza, neppure della prerogativa della discussione e del voto in assemblea
e, in generale, del libero esercizio del mandato parlamentare. [O. 188/21. Pres.
CORAGGIO; Red. MODUGNO]

È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso per con-
flitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal deputato Vittorio Sgarbi
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualità di
rappresentante del Governo, in relazione a tutti i d.P.C.m. adottati per fronteg-
giare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella parte in cui costituiscono
esercizio della funzione legislativa da parte del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri in contrasto con le norme sulla produzione legislativa di cui agli artt. 76 e
77 Cost., con richiesta di sollevare d'ufficio questione di costituzionalità di quat-
tro decreti-legge e delle relative leggi di conversione, che hanno attribuito al
Presidente del Consiglio dei ministri un potere di emergenza e di deroga a tutti i
diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Dalla stessa prospettazione
contenuta nel ricorso, non risulta che, nell'ambito della Camera di appartenenza,
al ricorrente sia stato interdetto l'esercizio delle sue prerogative, essendo emerso
come non sia mancato il confronto parlamentare e come i deputati abbiano avuto
la possibilità di esercitare le proprie funzioni costituzionali, nel corso dei «pas-
saggi parlamentari», principalmente in sede di conversione in legge dei decreti-
legge. Inoltre, la lamentata distorsione degli istituti relativi alla produzione legi-
slativa sarebbe semmai idonea a menomare, in ipotesi, le attribuzioni dell'intera
Camera cui appartiene il deputato ricorrente, posto che la funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle due Camere, ed è pertanto la Camera di apparte-
nenza, e non il singolo parlamentare, legittimata a valutare l'opportunità di rea-
gire avverso le supposte violazioni. (*Precedenti citati: ordinanze n. 129 del
2020, n. 275 del 2019, n. 274 del 2019, n. 181 del 2018 e n. 163 del 2018*). [O.
66/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

È dichiarato inammissibile, per carenza del requisito oggettivo, il ricorso per
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – promosso dal senatore Gregorio
De Falco in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 51, 57, 66, 72 e 117, primo comma,
Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 3 del Prot. addiz.

CEDU – nei confronti del Senato della Repubblica e, se dichiarato ammissibile, della senatrice Emma Pavanelli, per aver proceduto alla proclamazione di quest'ultima, candidata nelle liste del Movimento 5 Stelle (M5S) in una Regione diversa da quella in cui doveva essere assegnato il seggio, a causa della avvenuta elezione di tutti i candidati della lista del medesimo Movimento in quella Regione. Il ricorrente non comprova la sostanziale negazione o l'evidente menomazione della funzione costituzionalmente ad egli attribuita – a tutela della quale solo è apprestato il rimedio giurisdizionale – non essendo sufficiente la rivendicazione di un generico interesse del singolo parlamentare alla legittimità del procedimento di assegnazione del seggio rimasto vacante. Egli invece si duole della menomazione di attribuzioni che dovrebbero competere a un organo terzo (l'Ufficio elettorale regionale o quello centrale), in luogo del quale lo stesso ricorrente non è legittimato a far valere la denunciata lesione delle attribuzioni e, in ogni caso, le censure mosse attengono a violazioni o scorrette applicazioni dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera, che non possono trovare ingresso nei giudizi per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato. (*Precedenti citati: sentenza n. 379 del 1996; ordinanze n. 17 del 2019 e n. 149 del 2016*). [O. 86/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

Sull'inammissibilità, «per difetto di prospettazione di violazioni manifeste delle prerogative costituzionali del singolo parlamentare», del ricorso promosso dai deputati Galeazzo Bignami, Marco Di Maio e Alberto Pagani «promosso perché, in sede di conversione del [d.l. n. 135 del 2108], intervenuto in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione, è stata posta la questione di fiducia sul testo già approvato dal Senato, contenente un emendamento asseritamente disomogeneo (relativo alle attività di prospezione, esplorazione e ricerca degli idrocarburi)», in quanto i singoli deputati «hanno partecipato al procedimento di conversione, esercitando in più occasioni le loro prerogative costituzionali, e votando in merito all'asserita estraneità dell'emendamento, sia in commissione sia durante la discussione generale», rimanendo «impregiudicata l'eventualità che, in circostanze diverse, la presentazione di un emendamento eterogeneo rispetto al testo dell'originario decreto-legge possa invece determinare dette violazioni», v. O. 275/19. [Pres. CAROSI; Red. ZANON]

È dichiarato inammissibile – per carenza dei requisiti previsti dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953 – il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dai senatori Stefano Collina e Daniele Manca, per violazione degli artt. 67, 68, primo comma, 70, 71, primo comma, 72 e 77 Cost., contro il Senato della Repubblica, nonché, per quanto occorra, la Camera dei Deputati e il Governo della Repubblica, in relazione all'asserito abuso del procedimento legislativo che si sarebbe consumato mediante l'inserimento, in sede di conversione del d.l. n. 135 del 2018, dell'emendamento 11.0.43 (testo 4), A.S. n. 989, poi divenuto art. 11-ter del citato d.l., conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019. Se – in astratto – la palese estraneità delle disposizioni introdotte in fase di conversione può costituire un vizio procedimentale di gravità tale da determinare una menomazione delle prerogative costituzionali dei singoli parlamentari, tuttavia, nel caso di specie, il ricorso non offre elementi tali da portare all'evidenza né l'asserito difetto di omogeneità dell'emendamento oggetto del conflitto, né la conseguente palese violazione delle prerogative dei senatori ricorrenti, in quanto l'eterogeneità

dell'emendamento è asserita sulla base di un mero raffronto tra la materia regolata dall'emendamento stesso e il titolo del decreto-legge. (*Precedente citato: ordinanza n. 17 del 2019*). [O. 274/19. Pres. CAROSI; Red. CARTABIA]

Sono dichiarati inammissibili – per assenza del requisito soggettivo – i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposti da Giulio Marcon, Giuseppe Civati, Beatrice Brignone e Andrea Maestri, nella qualità di membri della Camera dei deputati nella XVII legislatura, nei confronti del Governo della Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'omessa presentazione del progetto di legge di autorizzazione alla ratifica del “Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana”, firmato a Roma il 2 febbraio 2017. Le attribuzioni dedotte dai ricorrenti (potere di discussione, di emendamento e di voto sui disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali) sono riconducibili alle prerogative delle quali – per espressa previsione costituzionale (art. 72, quarto comma, riserva di assemblea; e art. 80 Cost., riserva di legge formale) – è titolare esclusivamente l'assemblea, e non il suo singolo componente, cosicché solo ad essa è rimessa la valutazione dell'opportunità di insorgere avverso possibili violazioni, non essendo configurabile alcuna concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza. Rimane peraltro impregiudicata la questione se in altre situazioni siano configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionale, per la cui tutela il singolo parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello Stato. (*Precedenti citati: sentenza n. 225 del 2001; ordinanze n. 277 del 2017 e n. 177 del 1998*). [O. 163/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

5.5. Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale

La sez. disciplinare del CSM è legittimata a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, in sede di giudizio sulle incolpazioni mosse ai magistrati, è competente a dichiarare, in posizione di indipendenza e definitivamente, la volontà del potere cui appartiene. [O. 208/22. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

È pacifica la legittimazione del Presidente della Repubblica ad attivare il conflitto tra poteri dello Stato per difendere le proprie attribuzioni costituzionali, la cui tutela si estende al Segretariato generale della Presidenza, che svolge compiti serventi rispetto alla “funzione presidenziale”, costituzionalmente garantita, in quanto il Presidente della Repubblica necessita di un proprio apparato organizzativo, non solo per amministrare i beni rientranti nella dotazione presidenziale, ma anche per consentire un libero ed efficiente esercizio delle proprie funzioni, garantendo in tal modo la non dipendenza del Presidente rispetto ad altri poteri dello Stato, sicché l'effettiva autonomia dell'organo costituzionale si estende anche all'apparato amministrativo servente. (*Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2017 e n. 129 del 1981*). [S.169/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Sussiste la legittimazione del Governo a resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto un decreto legislativo, posto che l'atto asseritamente lesivo è imputabile al Governo nella sua interezza. (*Precedenti citati:*

ordinanze n. 16 del 2013, n. 23 del 2000 e n. 323 del 1999). [O. 273/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Non sussistono dubbi in ordine alla qualificazione come poteri dello Stato del Senato e del Presidente della Repubblica. (*Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2013; ordinanza n. 139 del 2016*). [S. 262/17. Pres. GROSSI; Rel. AMATO; Red. ZANON]

La natura di potere dello Stato del Presidente della Repubblica e, di conseguenza, la sua legittimazione ad avvalersi dello strumento del conflitto a tutela delle proprie attribuzioni costituzionali sussistono anche in relazione ai compiti, serventi rispetto alle predette attribuzioni, svolti dal Segretariato generale della Presidenza e dal personale addetto ad esso. (*Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2013 e n. 129 del 1981; ordinanza n. 138 del 2015*). [O. 225/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

5.6. Regioni

Né la Regione [anche ad autonomia speciale come nel caso di specie] né singoli organi di essa possono essere considerati “poteri dello Stato” ai quali sia riconoscibile la legittimazione passiva: anche quando esercita poteri rientranti nello svolgimento di attribuzioni determinanti la propria sfera di autonomia costituzionale o di funzioni ad essa delegate, la Regione, infatti, non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità costituenti lo Stato, nell’accezione propria dell’art. 134 Cost. Né il ricorso per conflitto tra poteri dello Stato potrebbe convertirsi in ricorso per conflitto di attribuzione tra la Regione e lo Stato, perché palese, al di là di ogni altro profilo, l’intervenuto decorso del prescritto termine di decadenza di sessanta giorni. (*Precedenti citati: ordinanze n. 479 del 2005, n. 82 del 1978, n. 10 del 1967 nonché ordinanza 24 maggio 1990, senza numero*). [O. 198/20. Pres. CARTABIA; Red. AMOROSO]

5.7. Consigli regionali promotori di referendum abrogativo

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato deve essere riconosciuta la legittimazione ad agire a non meno di cinque Consigli regionali, tra quelli attivati per la promozione del *referendum* abrogativo di cui all’art. 75 Cost., in quanto configurati come autonomo centro di imputazione dell’attribuzione costituzionale di cui al medesimo articolo, non essendo possibile scindere la titolarità del potere dalla legittimazione al ricorso. (*Precedente citato: ordinanza n. 82 del 2016*). [O. 9/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

5.8. Enti territoriali

Deve negarsi in radice che gli enti territoriali possano qualificarsi come “potere dello Stato” nell’accezione propria dell’art. 134 Cost., essendo essi distinti dallo Stato, pur concorrendo tutti a formare la Repubblica nella declinazione risultante dall’art. 114, primo comma, Cost. (*Precedenti citati: ordinanze n. 11 del 2011, n. 264 del 2010, n. 84 del 2009 e n. 479 del 2005*). [O. 198/20. Pres. CARTABIA; Red. AMOROSO]

5.9. Partiti politici

È impossibile riconoscere ai partiti politici la natura di poteri dello Stato. (*Precedente citato: ordinanza n. 79 del 2006*). [S. 48/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

I partiti politici vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche, e non come poteri dello Stato ai fini dell'art. 134 Cost. Pertanto, ai partiti politici non è possibile riconoscere la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali. Né l'indubbia funzione di rappresentanza di interessi politicamente organizzati, svolta dai partiti politici, consente di riconoscere la legittimazione di questi ultimi quali poteri dello Stato. (*Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2014; ordinanze n. 120 del 2009 e n. 79 del 2006*). [O. 196/20. Pres. CARTABIA; de PRETIS]

I partiti politici, in quanto organizzazioni proprie della società civile, non sono legittimati a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri. (*Precedente citato: ordinanza n. 120 del 2009*). [O. 256/16. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

5.10. Il Consiglio superiore della magistratura (CSM)

Deve essere riconosciuta la legittimazione della Sez. disciplinare del CSM a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, poiché essa, nell'ambito del giudizio disciplinare nei confronti di magistrati, è organo competente a dichiarare, in via definitiva e in posizione di indipendenza, la volontà del potere cui appartiene. (*Precedente: O. 530/2000 - mass. 25886*). [S. 157/23. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

5.11. Organi giurisdizionali

Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sussiste la legittimazione soggettiva della Procura della Repubblica, in quanto investita – nella persona del Procuratore della Repubblica – dell'attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette la titolarità delle indagini a tale esercizio finalizzate e rispetto alla quale il pubblico ministero è competente a dichiarare, in via definitiva e in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene. [S. 227/23. Pres. BARBERA; red. PETITTI]

Il Giudice per le indagini preliminari e il Giudice dell'udienza preliminare sono legittimati ad essere parte del conflitto di attribuzione, in quanto organi giurisdizionali collocati in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competenti a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui sono investiti, la volontà del potere cui appartengono. (*Precedenti: O. 1/2023 - mass. 45273; O. 250/2022 - mass. 45221; O. 157/2022 - mass. 44942; O. 19/2021 - mass. 43577*). [O. 62/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

Nello stesso senso, S. 227/23.

I singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartengono. (*Precedenti: O. 34/2023 - mass. 45357; O. 35/2022 - mass. 44519; O. 148/2020 - mass. 43530*). [S. 175/23. Pres. SCIARRA; Red. BARBERA]

In senso identico, S. 154/23, O. 1/23; O. 250/22.

Presupposto per la sollevazione del conflitto di attribuzione da parte del singolo giudice è che questi sia attualmente investito del processo, in relazione al quale soltanto i singoli giudici si configurano come organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengano, dal momento che il carattere diffuso, che connota gli organi giurisdizionali in ordine a tale competenza, viene in rilievo solo con riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali. (*Precedenti: O. 285/2011 - mass. 35892; O. 127/2006 - mass. 30292; O. 144/2000 - mass. 25308*). [O. 157/22. Pres. AMATO; Red. ZANON]

I singoli organi giurisdizionali – e quindi anche il giudice di pace – sono legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione, in relazione al carattere diffuso che connota il potere di cui sono espressione, e alla loro competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, ma tale legittimazione sussiste limitatamente all'esercizio dell'attività giurisdizionale assistita da garanzia costituzionale. (*Precedenti: O. 35/2022 - mass. 44519; O. 19/2021 - mass. 43577; O. 148/2020 - mass. 43530; O. 84/2020 - mass. 43340; O. 82/2020 - mass. 43323; O. 69/2020 - mass. 43150; O. 139/2016 - mass. 38914; O. 296/2013 - mass. 37496; O. 151/2013 - mass. 37166; O. 25/2013 - mass. 36921; O. 366/2008 - mass. 32908; O. 338/2007 - mass. 31674; O. 22/2000 - mass. 25134; O. 340/1999 - mass. 24977; O. 244/1999 - mass. 24798; O. 87/1978 - mass. 12752*). [O. 157/22. Pres. AMATO; Red. ZANON]

Nello stesso senso, S. 241/22.

È esclusa l'ammissibilità di conflitti che coinvolgano organi appartenenti, entrambi, al potere giudiziario. (*Precedente citato: ordinanza n. 296 del 2013*). [O. 19/21. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

Deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al pubblico ministero e, in particolare, al procuratore della Repubblica, in quanto titolare delle attività di indagine finalizzate all'esercizio obbligatorio dell'azione penale. (*Precedenti citati: ordinanze n. 273 del 2017, n. 217 del 2016 e n. 17 del 2013*). [O. 193/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Nello stesso senso, O. 62/23, O. 261/22.

Le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e la Procura regionale della Corte dei conti hanno legittimazione, in specie passiva, nei conflitti tra poteri dello Stato, in quanto espressione di potere giurisdizionale diffuso. [S. 169/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

I singoli organi giurisdizionali sono legittimati a sollevare conflitto tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle proprie funzioni, la volontà del potere cui appartengono. [O. 155/17. Pres. GROSSI; Red. Criscuolo]

Nello stesso senso, O. 82/20, O. 69/20 e precedenti ivi citati.

La Corte di cassazione è legittimata ad essere parte di un conflitto tra poteri dello Stato, essendo tale legittimazione costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale ai singoli organi giurisdizionali, in quanto competenti, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle proprie funzioni, la volontà del potere cui appartengono. (*Precedenti citati: sentenze n. 29 del 2014, n. 24 del 2014, n. 320 del 2013 e n. 333 del 2011*). [S. 262/17. Pres. GROSSI; Rel. AMATO; Red. ZANON]

Va riconosciuta in capo alle sezioni della Corte dei conti la legittimazione a essere parti del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, poiché, anche nell'ambito contabile, quello giurisdizionale è un potere diffuso. (*Precedenti citati: sentenza n. 129 del 1981; ordinanze n. 261 del 2016 e n. 166 del 2016*). [O. 225/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Sussiste in capo alle Procure regionali della Corte dei conti la legittimazione a essere parti di conflitti di attribuzione, in quanto anch'esse sono organi giurisdizionali competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono. (*Precedenti citati: ordinanze n. 261 del 2016 e n. 196 del 1996*). [O. 225/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Al pubblico ministero va riconosciuta la natura di potere dello Stato – legittimato, come tale, ad essere parte (attiva o passiva) di un conflitto di attribuzione – in quanto (e solo in quanto) investito dell'attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate e rispetto alla quale il p.m., organo non giurisdizionale, deve ritenersi competente a dichiarare definitivamente, in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene. In quest'ottica, è senz'altro ammissibile il conflitto di attribuzione proposto contro il p.m. sia in relazione agli atti tipici di esercizio dell'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato) o alla decisione di non esercitarla (richiesta di archiviazione), sia in relazione alle attività investigative compiute dall'organo dell'accusa nella fase delle indagini preliminari; e ciò anche in rapporto ad esigenze di difesa del segreto di Stato. Al contrario, gli atti del pubblico ministero successivi all'esercizio dell'azione penale e interni al processo con essa promosso non ricadono sotto il cono della previsione dell'art. 112 Cost., non potendo essere configurati come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale. (*Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2013, n. 88 del 2012, n. 87 del 2012, n. 242 del 2009, n. 106 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 163 del 2001, n. 487 del 2000, n. 410 del 1998, n. 110 del 1998, n. 460 del 1995, n. 420 del 1995, n. 280 del 1995, n. 464 del 1993, n. 463 del 1993, n. 462 del 1993 e n. 178 del 1991; ordinanze n. 218 del 2012, n. 241 del 2011, n. 104 del 2011, n. 276 del 2008, n. 124 del 2007, n. 232 del 2003 e n. 312 del 2000*). [S. 183/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

Nel giudizio per conflitto di attribuzione, il potere giudiziario agisce come parte del processo costituzionale, in posizione di parità con gli altri poteri dello Stato confliggenti, e può quindi avvalersi soltanto dei poteri che gli sono riconosciuti in qualità di parte, dal momento che le disposizioni concernenti i giudizi costituzionali non possono essere diversamente intese secondo che a proporre il (o a

resistere al) conflitto di attribuzione sia il potere giudiziario o un altro potere dello Stato. (*Precedenti citati: sentenza n. 247 del 2004; ordinanza n. 278 del 2004*). [O. 101/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

5.11.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto dei caratteri della concretezza e dell'attualità del conflitto, formulata nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte d'appello di Brescia nei confronti del Senato della Repubblica in riferimento alla deliberazione del 10 gennaio 2017, che ha affermato l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal senatore Gabriele Albertini. Il giudice d'appello, in forza dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, ha il potere di porsi ogni questione non preclusa che ritenga rilevante ai fini del decidere e, di conseguenza, è competente ad esprimere in via definitiva la volontà del potere cui appartiene ed è legittimato a proporre un conflitto non sollevato dal giudice di primo grado. (*Precedenti citati: sentenze n. 371 del 2006, n. 331 del 2006, n. 235 del 2005, n. 116 del 2003 e n. 1150 del 1988; ordinanza n. 229 del 1975*). [S. 110/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

È dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso – in riferimento agli artt. 25, 32, 36, 97, 101, 104, 108 e 111 Cost. – da N. R., Giudice di pace di Taranto, nei confronti del Tribunale di Taranto, in persona del già Presidente facente funzioni, in qualità di organo amministrativo, e, ove occorra, in persona del Presidente in carica, in relazione al decreto del 4 maggio 2020, n. 36, con il quale è stata disposta la sospensione delle udienze a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e al decreto del 13 maggio 2020, n. 38, adottato dal Presidente del Tribunale di Taranto insieme al magistrato collaboratore al coordinamento dei giudici di pace di Taranto, recante diffida al Giudice di pace ricorrente dall'adottare provvedimenti organizzativi dell'attività giurisdizionale di sua competenza in violazione delle disposizioni adottate con il decreto n. 36 del 2020. Il conflitto sorge dall'esercizio di funzioni non giurisdizionali tra organi appartenenti, entrambi, al potere giudiziario. La doglianza del giudice di pace si risolve pertanto nella contestazione dell'illegittimità degli atti amministrativi adottati, per la sua mancata partecipazione al relativo procedimento. (*Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2019, n. 10 del 2017, n. 260 del 2016 e n. 104 del 2016; ordinanza n. 84 del 2020*). [O. 19/21. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

È dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente della Repubblica nei confronti della sez. giur. reg. per il Lazio e della sez. II giur. centrale d'appello della Corte dei conti, in relazione alle sentenze (n. 894 del 2012 e n. 1354 del 2016) con cui hanno esercitato la giurisdizione sulla responsabilità amministrativa nei confronti di dipendenti della Presidenza della Repubblica; nonché, nei confronti della Procura reg. della Corte dei conti per il Lazio, in relazione alla nota con cui ha trasmesso al Segretariato generale della Presidenza la sentenza n. 1354 del 2016. Dal ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia (come prescritto dall'art. 24

delle vigenti Norme integrative)⁴⁴. Sussistono inoltre i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, atteso che, sotto il primo profilo, sono pacifiche sia la legittimazione del Presidente della Repubblica ad avvalersi dello strumento del conflitto anche in relazione ai compiti svolti dal Segretariato generale della Presidenza e dal personale ad esso adde-
detto, sia quella delle [singole] sezioni della Corte dei conti ad essere parte del conflitto; e che, sotto il profilo oggettivo, il ricorrente non chiede il riesame delle sentenze impugnate, ma lamenta il superamento dei limiti che la giurisdizione della Corte dei conti (art. 103, secondo comma, Cost.) incontrerebbe a garanzia delle attribuzioni costituzionali del Presidente della Repubblica, relative anche ai beni compresi nella dotazione presidenziale (art. 84, terzo comma, Cost.), nonché la violazione della consuetudine costituzionale che esenterebbe la Presidenza della Repubblica non solo (come riconosciuto dalla sent. n. 129 del 1981) dai giudizi di conto, ma anche dai giudizi di responsabilità attribuiti alla Corte dei conti. Relativamente alla nota della Procura regionale per il Lazio – anch'essa oggetto del conflitto, in quanto pretenderebbe di “monitorare l'attività” del Segretariato generale nell'esecuzione della sentenza trasmessagli – la legittimazione delle Procure regionali della Corte dei conti ad essere parti di conflitti di attribuzione può essere confermata, in sede di delibazione sommaria del ricorso, anche in relazione ai poteri di vigilanza e indirizzo assegnati a dette Procure dagli artt. 213 e ss. del d.lgs. n. 174 del 2016, con riguardo all'esecuzione delle sentenze di condanna. (*Precedenti citati: sentenze n. 129 del 1981, n. 52 del 2016 e n. 129 del 1981*). [O. 225/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

5.12. Comitato promotore del referendum

Sotto il profilo della legittimazione attiva a proporre conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la giurisprudenza costituzionale è costante nel riconoscere la legittimazione del Comitato promotore del referendum, in quanto titolare, nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in rappresentanza dei soggetti legittimati ad avanzare la richiesta di referendum. (*Precedenti citati: ordinanze n. 169 del 2011, n. 172 del 2009, n. 38 del 2008, n. 198 del 2005, n. 195 del 2003, n. 137 del 2000, n. 49 del 1998, n. 172 del 1997, n. 171 del 1997, n. 131 del 1997, n. 9 del 1997, n. 226 del 1995, n. 118 del 1995, n. 69 del 1978 e n. 17 del 1978*). [O. 195/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

⁴⁴ Come deliberato dalla Corte nel 2008. Ora: art. 26.

Nella versione precedente, l'art. 24 disponeva:

24. *Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.*

1. *Il ricorso previsto nell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve contenere l'esposizione delle ragioni di conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia. Il ricorso deve essere sottoscritto e depositato nella cancelleria della Corte ed è registrato a cura del cancelliere in ordine cronologico.*

2. *Il Presidente, avvenuto il deposito, convoca la Corte in camera di consiglio ai fini dell'art. 37, comma terzo, della legge sopracitata.*

3. *Il ricorso dichiarato ammissibile, con la prova delle notificazioni eseguite a norma dell'articolo 37, comma quarto, di detta legge, è depositato nella cancelleria della Corte entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione.*

4. *Entro il termine perentorio di venti giorni dal decorso del termine di cui al comma precedente ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, 4, commi da 1 a 6, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17.*

5. *Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.*

6. *La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo.*

Rientra nella sfera delle attribuzioni del comitato promotore del *referendum* la pretesa allo svolgimento delle operazioni di voto referendario, una volta compiuta la procedura di verifica della legittimità e della costituzionalità delle relative domande; ma non anche – in assenza di situazioni eccezionali – la pretesa di interferire sulla scelta governativa, tra le molteplici, legittime opzioni, della data all'interno del periodo prestabilito. (*Precedenti citati: ordinanze n. 169 del 2011, n. 38 del 2008, n. 198 del 2005 e n. 131 del 1997*). [O. 195/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

5.13. Cittadino (anche in qualità di elettore)

Il singolo cittadino non è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione, non essendogli conferita, in quanto singolo, alcuna attribuzione costituzionalmente rilevante. (*Precedenti citati: ordinanze n. 277 del 2017, n. 256 del 2016, n. 121 del 2011 e n. 85 del 2009*). [O. 39/19. Pres. LATTANZI; Red. ANTONINI]

Il singolo cittadino, seppure vanti la qualità di elettore, non è investito di funzioni tali da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione, non essendogli conferita, in quanto singolo, alcuna attribuzione costituzionalmente rilevante. (*Precedenti citati: ordinanze n. 277 del 2017, n. 256 del 2016, n. 121 del 2011, n. 85 del 2009, n. 434 del 2008, n. 284 del 2008, n. 189 del 2008 e n. 296 del 2006*). [O. 164/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Il singolo cittadino elettore non è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione, non essendogli conferita, in quanto singolo, alcuna attribuzione costituzionalmente rilevante. (*Precedente citato: ordinanza n. 277 del 2017*). [O. 181/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

5.13.1. Casi concreti

Sull'inammissibilità – per assenza del requisito soggettivo – del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da Lamberto Roberti, «nella qualità di cittadino elettore e soggetto politico, in relazione alle leggi e norme in materia elettorale [...], per asserita lesione delle prerogative del corpo elettorale, nonché del proprio “diritto elettorale attivo, attraverso il voto” e del proprio diritto elettorale “passivo, attraverso la candidatura”, quali “espressioni del potere del popolo”, perché è «palese l'assenza del requisito soggettivo, essendo il conflitto proposto da un singolo cittadino, che si qualifica “Potere dello Stato appartenente al Corpo Elettorale”, e ciò a prescindere dall'altrettanto palese assenza dell'elemento oggettivo del conflitto, lamentando il ricorrente la lesione di plurimi parametri costituzionali senza motivare la ridondanza delle asserite lesioni sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali», v. O. 164/18. [Pres. LATTANZI; Red. BARBERA] (*Precedenti citati: sentenza n. 262 del 2017; ordinanza n. 280 del 2017*).

5.14. Altri soggetti

Il CODACONS non è titolare di funzioni costituzionalmente rilevanti, bensì delle sole situazioni soggettive spettanti alle organizzazioni proprie della società civile. (*Precedente citato: ordinanza n. 256 del 2016*). [O. 277/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Sull'esclusione «che l'Agenzia del demanio, nell'adozione dell'atto oggetto del presente conflitto, possa essere qualificata come organo abilitato ad esprimere in via definitiva la volontà del potere cui appartiene», v. O. 84/20. [Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

Nello stesso senso, O. 58/20

6. Oggetto del conflitto

6.1. In generale

Le attribuzioni suscettibili di generare un conflitto non possono che essere quelle previste nella Parte II della Costituzione, dedicata all'ordinamento della Repubblica. (*Precedenti*: O. 39/2019 - *mass.* 42191; O. 164/2018 - *mass.* 40096; O. 277/2017 - *mass.* 39733; O. 256/2016 - *mass.* 39171; O. 121/2011 - *mass.* 35556). [O. 254/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

6.2. Atti parlamentari secretati (casistica)

È dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino, affinché sia dichiarato che non spettava alla Commissione bicamerale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, istituita con la legge n. 1 del 2014, confermare il segreto sul verbale contenente l'audizione dell'ingegnere Daniele Fortini del 2 agosto 2016, nonché rigettare la richiesta di desecretazione avanzata dalla Procura di Torino, e, per l'effetto, chiedendo altresì di annullare la deliberazione del 3 maggio 2017, che ha mantenuto la secretazione del resoconto stenografico della seduta del 2 agosto 2016, e consentire quindi la prosecuzione dell'attività dell'autorità giudiziaria. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto sotto il primo profilo deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al pubblico ministero e la legittimazione a resistere della Commissione parlamentare di inchiesta; sotto il secondo profilo, il ricorso è indirizzato alla tutela della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne l'attribuzione, costituzionalmente garantita al pubblico ministero, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale ed alla connessa titolarità circa lo svolgimento delle attività di indagine, funzionale alle scelte sull'esercizio dell'azione penale. [O. 193/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

6.3. Atti giurisdizionali

I conflitti aventi ad oggetto atti di natura giurisdizionale non possono risolversi in mezzi impropri di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, giacché avverso gli errori *in iudicando* di diritto sostanziale o processuale valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni. (*Precedenti citati*: sentenze n. 290 del 2007, n. 222 del 2007, n. 150 del 2007 e n. 2 del 2007; ordinanza n. 284 del 2008). [O. 39/19. Pres. LATTANZI; Red. ANTONINI]

6.4. Atti aventi valore legislativo

La spiccata autonomia di cui godono gli organi costituzionali impone di escludere che la decretazione d'urgenza possa formulare condizioni atte ad interferire con (fino potenzialmente ad impedire) lo svolgimento dell'attività propria dell'organo. L'essenza della garanzia contro l'interferenza di altri poteri che la

Costituzione riconosce alle Camere è, infatti, data proprio dalla esclusività della capacità qualificatoria che il regolamento parlamentare possiede, anche quanto allo svolgimento dei lavori. (*Precedenti*: S. 379/1996; S. 129/1981 - mass. 9660). [O. 256/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

In caso di ritenuta estraneità di disposizioni approvate nel corso dell'iter di conversione, rispetto al testo originario del decreto-legge, il ricorso deve offrire elementi tali da portare all'evidenza l'asserito difetto di omogeneità dell'emendamento oggetto del conflitto, non essendo sufficiente, a tal fine, un mero raffronto tra la materia regolata dall'emendamento stesso e il titolo del decreto-legge. (*Precedente citato*: ordinanza n. 274 del 2019). [O. 197/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

In linea di principio, la configurabilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione ad una norma recata da una legge o da un atto avente forza di legge è ammissibile tutte le volte in cui da essa possano derivare lesioni dirette all'ordine costituzionale delle competenze, ad eccezione dei casi in cui esiste un giudizio nel quale tale norma debba trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione incidentale sulla legge; pertanto, nella generalità dei casi va esclusa l'esperibilità del ricorso per conflitto tra poteri, tutte le volte che l'atto legislativo, al quale sia in ipotesi imputata una lesione di attribuzioni costituzionali, può pacificamente trovare applicazione in un giudizio nel corso del quale la relativa questione di legittimità costituzionale può essere eccepita e sollevata dallo stesso soggetto direttamente interessato. (*Precedenti citati*: sentenze n. 229 del 2018, n. 284 del 2005, n. 221 del 2002 e n. 457 del 1999; ordinanze n. 273 del 2017, n. 17 del 2013, n. 16 del 2013, n. 14 del 2009, n. 1 del 2009, n. 38 del 2008, n. 296 del 2006, n. 69 del 2006, n. 343 del 2003 e n. 38 del 2001). [O. 9/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

Solo l'autorità giurisdizionale giudicante, e purché nell'esercizio delle proprie funzioni, ha la sicura potestà di attivare effettivamente, promuovendolo d'ufficio, il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 e, perciò, solo in relazione ad essa, non già invece in relazione all'autorità giudiziaria requirente, potrebbe in via di principio esser predicato il rispetto del requisito della c.d. residualità del conflitto su atto avente valore legislativo, alla condizione che la questione o le questioni sollevate risultino dotate del requisito della rilevanza. (*Precedenti citati*: sentenza n. 164 del 2017; ordinanza n. 144 del 2000). [S. 229/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ben può essere originato anche dall'approvazione di un atto avente valore di legge, in quanto l'istituto del conflitto tra poteri è primariamente preordinato a garantire l'integrità della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri dalle disposizioni costituzionali, a prescindere dalla natura dell'atto che si assume lesivo di tali attribuzioni. (*Precedenti citati*: sentenze n. 221 del 2002, n. 139 del 2001, n. 457 del 1999 e n. 161 del 1995). [S. 229/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

6.4.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carenza del requisito oggettivo, del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso nei confronti del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, in relazione all'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016, che impone agli ufficiali di polizia giudiziaria, a seguito di apposite istruzioni, la trasmissione per via gerarchica delle "notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale". Se, nella generalità dei casi, va esclusa l'esperibilità del ricorso per conflitto tra poteri tutte le volte che l'atto legislativo – al quale sia in ipotesi imputata una lesione di attribuzioni costituzionali – può pacificamente trovare applicazione in un giudizio nel corso del quale la relativa questione di legittimità costituzionale può essere eccepita e sollevata, tuttavia non è la mera configurabilità di un giudizio nel quale la disposizione può trovare applicazione a ostacolare l'ammissibilità del conflitto, dovendosi trattarsi di un giudizio in cui il potere dello Stato, che ha ritenuto di lamentare la lesione della propria sfera di attribuzioni attraverso il ricorso per conflitto, avrebbe la possibilità di proporre l'eccezione di legittimità costituzionale, cioè sia o possa essere a tutti gli effetti parte. L'ammissibilità del ricorso per conflitto su atto legislativo è altresì subordinata alla circostanza che la lesione delle attribuzioni costituzionali non possa essere rilevata, sotto forma di eccezione di legittimità costituzionale nel giudizio in via incidentale, proprio dal soggetto direttamente interessato. (*Precedenti citati: sentenze n. 284 del 2005 e n. 457 del 1999; ordinanze n. 17 del 2013, n. 16 del 2013, n. 38 del 2001, n. 14 del 2009, n. 1 del 2009, n. 38 del 2008, n. 343 del 2003 e n. 144 del 2000*). [S. 229/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

6.5. Atti interni al procedimento legislativo

Gli atti che si innestano nel procedimento legislativo sono inidonei a ledere la sfera di soggetti estranei alle Camere. (*Precedenti citati: ordinanze n. 121 del 2011, n. 120/2009, n. 172/1997, n. 45/1983 e n. 44 del 1983*). [O. 277/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

6.6. Election day (casistica)

È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Comitato promotore del referendum confermativo sul testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari – approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019 –, per violazione dagli artt. 1 e 138 Cost., promosso nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Presidente della Repubblica e del Governo, sorto in relazione all'art. 1-bis, comma 3, del d.l. n. 26 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 59 del 2020, nonché al d.P.R. 17 luglio 2020, in ragione dell'abbinamento – in applicazione del principio di concentrazione delle consultazioni elettorali, di cui all'art. 7 del d.l. n. 98 del 2011, come conv. (c.d. *election day*) –, nelle date del 20 e 21 settembre 2020, della votazione per il referendum indicato a quella per le elezioni suppletive, regionali e amministrative, già rinviate a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il ricorrente ha agito al di fuori delle proprie attribuzioni costituzionali in relazione alle modalità di svolgimento del procedimento referendario, perché la Costituzione non attribuisce al Comitato promotore del referendum, che nel giudizio in esame agisce in rappresentanza di una minoranza parlamentare, una funzione di generale tutela del miglior esercizio del diritto di voto da parte dell'intero corpo elettorale. Già in sede di mera delibazione degli argomenti del ricorrente, infatti, emerge che essi – a

fronte della situazione eccezionale legata all'epidemia –, non adducono circostanze, che dovrebbero risultare esse stesse eccezionali, in ragione delle quali l'accorpamento impugnato inciderebbe sul diritto all'effettuazione del voto referendario e sul suo esercizio, per cui non appare la possibilità che esso sia influenzato da posizioni politiche diverse, giacché sempre le forze politiche hanno dato indicazioni agli elettori anche sui *referendum* costituzionali. Del resto, la logica referendaria è intrecciata a quella della democrazia rappresentativa, non separata da essa; né può dirsi che la contestualità tra differenti campagne elettorali comporti, di per sé, una penalizzazione degli spazi d'informazione dedicati alla campagna referendaria; d'altra parte, l'eventuale maggiore affluenza alle urne nelle Regioni e nei Comuni ove si tengono elezioni non pregiudica, in quanto tale, lo svolgimento del voto referendario, per il quale non è previsto, tra l'altro, un *quorum strutturale*. (Precedenti citati: sentenza n. 118 del 2015; ordinanza n. 169 del 2011). [O. 195/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

6.7. Inerzia del legislatore (casistica)

È dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – perché non ricorrono le condizioni richieste per quello avente ad oggetto norme recate da una legge o da un atto con forza di legge – promosso dai Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Sardegna e Veneto affinché si dichiarasse che non spettava alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, quali titolari della funzione legislativa, il potere di omettere l'adozione di una legislazione che imponga, nell'ipotesi di *referendum* abrogativo su leggi costituzionalmente necessarie, e, in particolare, su leggi elettorali di organi costituzionali e di rilievo costituzionale, la sospensione degli effetti del *referendum* stesso, allorché – attesa la natura non autoapplicativa della relativa normativa di risulta – sia necessario adottare una disciplina attuativa del medesimo, idonea ad assicurare la costante operatività degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e finché tale disciplina non sia approvata; e, per l'effetto, venga annullato l'art. 37, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui non prevede la sospensione *de jure* degli effetti del *referendum* approvato, condizionata all'adozione delle misure applicative sufficienti ad assicurare la piena operatività della legge costituzionalmente necessaria, e, segnatamente, della legge elettorale per gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale. I ricorrenti non indicano uno o più parametri asseritamente violati, se non genericamente l'art. 75 Cost., limitandosi a lamentare una lesione della loro sfera di attribuzioni determinata dalla previsione dell'art. 37 citato, sull'assunto meramente ipotetico che la normativa di risulta del *referendum* da essi promosso non sia ritenuta autoapplicativa. Tuttavia, nel caso di specie non solo sussiste l'astratta possibilità per i ricorrenti di attivare il rimedio della proposizione della questione di legittimità costituzionale sulla norma oggetto del conflitto, ma tale possibilità i medesimi ricorrenti hanno concretamente esercitato, sollevando, nella veste di promotori, l'eccezione di incostituzionalità della stessa norma nel giudizio di ammissibilità del *referendum* abrogativo. [O. 9/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

6.8. Petizioni popolari

Il diritto di petizione si configura quale diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente, regolato nella Parte I della Costituzione tra i rapporti politici, e non quale attribuzione costituzionale suscettibile di generare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Tali sono unicamente le attribuzioni previste

nella Parte II della Costituzione, dedicata all'ordinamento della Repubblica. La presentazione di una petizione non determina, pertanto, un obbligo per le Camere di deliberare sulla stessa, né tantomeno di recepirne i contenuti, bensì un mero dovere di acquisirne il testo e assegnarlo alle commissioni competenti. (*Precedente: O. 254/2021 - mass. 44436*). [O. 32/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

Il diritto di petizione, previsto dall'art. 50 Cost., si configura quale diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente, regolato nella Parte I della Costituzione tra i rapporti politici, e non quale attribuzione costituzionale; non ci si trova, infatti, innanzi a una funzione attribuita dalla Costituzione a un determinato numero di cittadini o elettori, ma a un diritto del singolo, che mai potrebbe trovare tutela, quand'anche impedito, in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. (*Precedente: O. 85/2009 - mass. 33258*). [O. 254/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

La natura, il contenuto e gli effetti giuridici del diritto di petizione lo differenziano dagli istituti dell'iniziativa legislativa e del *referendum* abrogativo dal momento che siffatti istituti, facenti parte dell'ordinamento della Repubblica, sono espressione della volontà popolare, esercitata da *quorum* di elettori predefiniti dalla stessa Costituzione, mentre la petizione, proprio perché mero diritto individuale, può essere presentata da qualsiasi cittadino e la sua natura non cambia ove sottoscritta da più cittadini. [O. 254/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

La presentazione di una petizione non determina un obbligo per le Camere di deliberare sulla stessa, né tantomeno di recepirne i contenuti, bensì un mero dovere di acquisirne il testo e assegnarlo alle commissioni competenti, come conferma la disciplina prevista nei regolamenti parlamentari. [O. 254/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

6.8.1. Casi concreti

È dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato relativo alla petizione popolare rivolta al procedimento di conversione di decreto-legge avente ad oggetto l'obbligo di certificazione verde COVID-19 [c.d. *Green Pass*], sollevato dall'avvocato Daniele Gradara, in proprio e come rappresentante dei firmatari della petizione, nei confronti di entrambe le Camere, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica, per lamentata violazione delle libertà fondamentali della persona, come riconosciute anche a livello europeo, delle prerogative parlamentari, della libertà di insegnamento, del diritto all'istruzione e della libertà di ricerca scientifica, con richiesta alla Corte costituzionale di sollevare dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge suddetto e della relativa legge di conversione). [O. 254/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

6.9. Dichiarazioni dei parlamentari (immunità) (casistica)

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Bergamo in relazione alla deliberazione con cui il Senato della Repubblica ha ritenuto le dichiarazioni rese dal senatore Calderoli nei confronti dell'onorevole Kienge, Cécile insindacabili in rapporto all'aggravante della finalità di discriminazione razziale. L'invasione della funzione giurisdizionale attinente alla qualificazione giuridica del fatto è denunciata dal ricorrente in

ragione della peculiarità della delibera impugnata, che riferisce l'affermazione dell'insindacabilità non già alle dichiarazioni rese dal parlamentare in quanto tali, ma alle dichiarazioni in quanto sussunte in un determinato paradigma punitivo, quale quello dell'aggravante della finalità di discriminazione razziale. Appurare l'effettiva sussistenza o meno di tale invasione attiene al merito, e non già all'ammissibilità del conflitto. [S. 59/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

È dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Brescia in riferimento alla deliberazione del 10 gennaio 2017, con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese dal senatore G.A., all'epoca dei fatti parlamentare europeo, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione dell'organo giurisdizionale ricorrente a promuovere il conflitto e quella del Senato della Repubblica ad esserne parte; sotto il secondo profilo, la ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio asseritamente illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare, in pendenza del giudizio di primo grado, l'insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento. (*Precedenti citati: ordinanze n. 155 del 2017, n. 139 del 2016, n. 286 del 2014, n. 161 del 2014, n. 150 del 2014 e n. 53 del 2014*). [O. 82/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

In senso analogo, O. 69/20, O. 155/17 e precedenti ivi citati

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per essere il ricorrente venuto meno all'onere di riprodurre in modo esauriente le dichiarazioni contestate in sede penale, proposta nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente ad oggetto le dichiarazioni del senatore Roberto Calderoli nei confronti dell'onorevole Kienge, Cécile. Il riferimento al capo di imputazione formulato – riprodotto in modo dettagliato nell'atto introduttivo del conflitto – vale ad assolvere detto onere, allorché l'analiticità dell'imputazione ascritta al parlamentare, riportata in ricorso, consenta alla Corte stessa di identificare con sufficiente grado di precisione il contenuto delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese *extra moenia*, al fine di raffrontarlo con quello di eventuali atti tipici della funzione parlamentare. (*Precedenti citati: sentenze n. 55 del 2014, n. 205 del 2012, n. 334 del 2011 e n. 330 del 2008*). [S. 59/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

V. anche Volume 3, Capitolo 3, par. 3

6.10. Procedimento legislativo (questione di fiducia)

Con riferimento agli effetti dell'approvazione della questione di fiducia sui tempi di discussione parlamentare, in nessun caso essa sarebbe sindacabile ai fini dell'approvazione senza emendamenti di un disegno di legge in seconda lettura. (*Precedente citato: ordinanza n. 60 del 2020*). [O. 197/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

6.10.1. *Casi concreti*

Sono dichiarati inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – promossi con separati ricorsi dai Presidenti, dai componenti dei gruppi parlamentari presso la Camera dei deputati «Forza Italia - Berlusconi Presidente», «Lega Salvini Premier» e «Fratelli d'Italia», nonché dai medesimi gruppi – nei confronti complessivamente del Governo, del Presidente e della V[^] Commissione permanente (Bilancio, Tesoro e programmazione), della Conferenza dei capigruppo, del Presidente, dell'Assemblea e dei relatori della Camera dei deputati, nonché degli organi corrispondenti presso il Senato, per violazione degli artt. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 81 e 94 Cost. – avverso la legge n. 160 del 2019 e il relativo iter di approvazione, ai fini dell'accertamento dell'avvenuta violazione delle prerogative costituzionali spettanti agli stessi ricorrenti, chiedendo altresì l'annullamento dei relativi atti, ivi compresa la legge n. 160 del 2019. Nel caso di specie – in cui si censura l'approvazione del disegno di legge di bilancio a seguito della presentazione al Senato di un maxi-emendamento, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, cui ha fatto seguito un esame in tempi ridotti alla Camera, ove nel corso del dibattito in Assemblea è stata ancora posta la questione di fiducia sull'art. 1, nel testo approvato dal Senato – non sono state prospettate evidenti lesioni delle prerogative dei parlamentari, in quanto dalla sequenza oggettiva dei fatti non emerge un irragionevole squilibrio fra le esigenze in gioco nelle procedure parlamentari e, quindi, un *vulnus* delle attribuzioni dei parlamentari grave e manifesto. Il documento di economia e finanza (DEF), infatti, era stato approvato da un Governo diverso da quello che ha poi presentato il disegno di legge di bilancio, insediatosi solo nel settembre del 2019, cosa da cui è derivata una presentazione tardiva del progetto di bilancio alle Camere (avvenuta il 2 novembre 2019), con allungamento dei tempi d'esame in prima lettura al Senato, comunque espressivo di un'interlocuzione parlamentare. Il disegno di legge di bilancio è stato così trasmesso alla Camera il 17 dicembre 2019, periodo che, pur ridotto, ha comunque consentito una fase di esame in Commissione Bilancio, tanto che i deputati hanno presentato 1130 emendamenti (e 800 in Assemblea), mentre la loro mancata votazione e reiezione è stata anche conseguenza della scelta delle opposizioni di non partecipare ai lavori della Commissione, in seguito alla decisione del Governo di fornire parere contrario – come era nella sua indiscussa facoltà – sul complesso degli emendamenti, al fine di evitare l'esercizio provvisorio. (*Precedente citato: ordinanza n. 17 del 2019*). [O. 60/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

È dichiarato inammissibile – per difetto di menomazione delle attribuzioni costituzionali della minoranza qualificata di senatori, per carenze dell'atto introduttivo del gruppo parlamentare e per carenza di violazioni manifeste delle prerogative costituzionali del singolo parlamentare – il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da Andrea Marcucci e altri 36 senatori, in qualità di minoranza qualificata, del gruppo parlamentare “Partito democratico”, nonché a titolo individuale, nei confronti del Governo, del Presidente della Commissione Bilancio del Senato, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, del Presidente e dell'Assemblea del Senato della Repubblica, in relazione all'iter di approvazione del disegno di legge di bilancio 2019, mediante emendamento governativo interamente sostitutivo (c.d. maxi-emendamento) su cui è stata posta la questione di fiducia. Non può ritenersi legittimata a sollevare conflitto di attribuzioni la minoranza di un decimo dei componenti del Senato, perché la quota di attribuzioni che la Costituzione conferisce a tale frazione del

corpo dei parlamentari riguarda ambiti diversi da quelli oggetto del presente conflitto, per cui esse non risultano menomate e sono, financo, estranee rispetto alle censure. Né sussiste la legittimazione ad agire del gruppo parlamentare “Partito democratico”, per l’assorbente ragione che manca, nel ricorso in esame, la necessaria indicazione delle modalità con le quali il gruppo avrebbe deliberato di proporre il conflitto. Infine, la carenza di violazioni manifeste delle prerogative costituzionali attribuite al singolo parlamentare nell’ambito della funzione legislativa determina l’inammissibilità del conflitto sollevato dai parlamentari *uti singoli*. Nel caso di specie, le modalità di svolgimento dei lavori parlamentari hanno aggravato gli aspetti problematici della prassi dei maxi-emendamenti approvati con voto di fiducia; ma neppure si può trascurare il fatto che i lavori sono avvenuti sotto la pressione del tempo dovuta alla lunga interlocuzione con le istituzioni europee, in applicazione di norme previste dal regolamento del Senato e senza che fosse stata del tutto preclusa una effettiva discussione nelle fasi precedenti su testi confluiti almeno in parte nella versione finale. In tali circostanze, non emerge un abuso del procedimento legislativo tale da determinare quelle violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei singoli parlamentari che assurgono a requisiti di ammissibilità nella situazione attuale. Ciò rende inammissibile il presente conflitto di attribuzione. Nondimeno, in altre situazioni una simile compressione della funzione costituzionale dei parlamentari potrebbe portare a esiti differenti. (*Precedente citato: ordinanza n. 280 del 2017*). [O. 17/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

È dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della legge n. 52 del 2015, e relativo iter di approvazione, e della legge n. 165 del 2017, e relativo iter di approvazione, promosso da Felice Carlo Besostri e altri soggetti, sia cittadini elettori che parlamentari in carica nella XVII legislatura. Sotto il profilo soggettivo, le numerose censure contenute nel ricorso sono riferite indistintamente a tutti i ricorrenti, una parte dei quali, tuttavia, si presenta nella veste di semplice cittadino elettore, mentre altri ricorrono nella loro qualità di cittadini elettori e, insieme, di parlamentari, alcuni dei quali deputati e altri senatori. Anche sotto il profilo della legittimazione passiva, il conflitto si rivolge cumulativamente avverso una pluralità di soggetti, (contro le Camere che hanno approvato le leggi elettorali «e, ove occorra», il Governo che ha posto più volte la questione di fiducia, nonché, in qualche passaggio, anche contro i Presidenti delle due Camere che l’hanno ammessa), senza operare distinzioni a seconda dei ricorrenti e delle censure. Di conseguenza, la prospettazione dei ricorrenti è resa incerta dal carattere cumulativo e congiunto del ricorso e dalla circostanza che le censure in esso contenute sono presentate senza considerazione della diversità delle rispettive qualificazioni. (*Precedente citato: ordinanza n. 277 del 2017*). [O. 181/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Sono dichiarati inammissibili – per carenze degli atti introduttivi – i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato promossi da Adriana Eden Susanna Galgano e altri (nella qualità di elettori, soggetti politici e parlamentari), da Simone Valente (nella qualità di elettore, soggetto politico, parlamentare e rappresentante dei parlamentari del gruppo parlamentare MoVimento 5 stelle della Camera dei deputati) e da Giovanni Endrizzi e Simone Valente (nella qualità di elettori, soggetti politici, parlamentari e di Presidente e di Vicepresidente vicario dei rispettivi gruppi parlamentari MoVimento 5 stelle della Camera e del Senato) nei con-

fronti della Camera dei deputati, di entrambe le Camere parlamentari e “ove occorra” del Governo, per denunciata inosservanza delle regole sul procedimento legislativo (anche attraverso la posizione e l’ammissione della questione di fiducia su leggi elettorali) e coartazione della sovranità popolare, in violazione degli artt. 1, 48, 51, 64, 67, 70, 72 e 94 Cost., nell’approvazione della legge n. 52 del 2015 (c.d. *Italicum*) nonché della proposta di legge Atto Camera n. 2352 e del disegno di legge Atto Senato n. 2941 (dai quali è derivata, successivamente alla proposizione dei ricorsi, la legge n. 165 del 2017, c.d. *Rosatellum*). Nei tre ricorsi non sono individuati in modo chiaro e univoco i poteri ricorrenti, le competenze costituzionali menomate e l’oggetto della pretesa. In particolare, non si comprende in quale veste si presentino le persone fisiche ricorrenti (come parlamentari singoli o rappresentanti del proprio gruppo, cittadini elettori oppure soggetti politici) e l’indeterminatezza della qualifica soggettiva – aggravata, in due ricorsi, dall’omessa indicazione delle modalità con le quali i gruppi parlamentari avrebbero deliberato di proporre conflitto – si riflette in una altrettanto indefinita enunciazione delle sfere di attribuzioni costituzionali a difesa delle quali la Corte costituzionale sarebbe chiamata a intervenire. Incertezze e ambiguità sono presenti, altresì, nell’individuazione delle censure, in quanto i due ricorsi volti all’annullamento della legge n. 52 del 2015 per un verso lamentano (oltre a vizi di formazione) non meglio definiti vizi sostanziali di incostituzionalità della legge stessa, senza dimostrare la loro ridondanza sulla sfera di attribuzioni costituzionali dei ricorrenti, e per altro verso non permettono di comprendere con chiarezza di quali atti o comportamenti i ricorrenti si dolgano; mentre il ricorso che contesta la posizione da parte del Governo e l’ammissione da parte di entrambe le presidenze delle Camere delle questioni di fiducia su entrambe le leggi elettorali rivolge alla Corte richieste difficilmente comprensibili (riportare la situazione parlamentare a data anteriore alla posizione della prima questione di fiducia sulla legge n. 165 del 2017 e contemporaneamente annullare la legge n. 52 del 2015) e appunta censure di illegittimità costituzionale anche al contenuto della legge n. 165 del 2017, senza la necessaria dimostrazione della ridondanza di tali vizi sulle attribuzioni costituzionali dei ricorrenti. (*Precedenti citati: sentenza n. 15 del 2002; ordinanza n. 69 del 2006*). [O. 280/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

6.11. Quesito referendario

È dichiarato inammissibile – per carenza dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953 – il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal CODACONS e dall’avv. Giuseppe Ursini, in proprio, nei confronti della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell’interno e della giustizia, nonché dei delegati (ai sensi dell’art. 6 della legge n. 352 del 1970) dei parlamentari richiedenti il *referendum*, in relazione alle ordinanze 6 maggio e 8 agosto 2016 dell’Ufficio centrale per il referendum e al d.P.R. 27 settembre 2016, con i quali è stato dichiarato legittimo il quesito referendario e indetto per il 4 dicembre 2016 *referendum* confermativo di legge costituzionale, in asserita lesione delle prerogative del cittadino elettore connesse alla libertà di voto sancita dall’art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU. Nessuno dei due ricorrenti può qualificarsi come potere dello Stato ai sensi dell’art. 134 Cost. La qualità di cittadino elettore della persona fisica che agisce in proprio non comporta che essa sia investita di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarla a sollevare conflitto di

attribuzione. L'associazione CODACONS non è titolare di funzioni costituzionalmente rilevanti, bensì delle situazioni soggettive che spettano alle organizzazioni proprie della società civile. [O. 256/16. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

6.12. Regolamenti parlamentari

V. Capitolo 5, par. 10.2.

6.13. Atti di autodichia

Sull'ammissibilità del conflitto di poteri, sotto il profilo oggettivo, «promossi dalla Corte di cassazione, sez. un. civ., nei confronti del Senato e del Presidente della Repubblica, in relazione ai regolamenti di autonomia con cui tali organi costituzionali hanno riservato la decisione delle controversie con i propri dipendenti ad organi di autodichia», poiché «la denunciata alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze tra gli organi in conflitto è imputata dalla ricorrente proprio all'approvazione delle fonti di autonomia, le quali, attribuendo il potere decisionale agli organi interni, lo sottraggono alla giurisdizione di legittimità», v. S. 262/17. [Pres. GROSSI; Rel. AMATO; Red. ZANON] (*Precedenti citati: ordinanze n. 138 del 2015 e n. 137 del 2015*).

6.14. Taglio del numero di parlamentari

È dichiarato manifestamente inammissibile, per carenza del requisito soggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Raffaele Fantetti in riferimento all'approvazione, in via definitiva e in seconda deliberazione, da parte della Camera dei deputati, nella seduta dell'8 ottobre 2019, della proposta di legge costituzionale A.C. 1585-B in materia di riduzione del numero dei parlamentari, e all'approvazione della medesima proposta di legge, in seconda deliberazione, da parte del Senato della Repubblica in data 11 luglio 2019. Il ricorrente non denuncia la menomazione di sue prerogative, connesse allo svolgimento della funzione parlamentare, bensì censura l'assenza di proporzionalità nel rapporto tra elettori ed eletti derivante dalla riduzione del numero dei parlamentari, con conseguente asserita violazione del principio di rappresentanza democratica che connota la Repubblica parlamentare italiana e del connesso diritto di rappresentanza democratica degli elettori registrati nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Tale carenza determina la manifesta inammissibilità del conflitto sollevato, spettando al singolo parlamentare motivare la ridondanza delle asserite violazioni dei principi costituzionali invocati sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali. [O. 176/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

6.15. Decreto del Presidente della Corte costituzionale

È dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso nei confronti della Corte costituzionale dalla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano – per asserita menomazione delle prerogative di indipendenza riconosciute dall'art. 108, secondo comma, Cost. – in relazione al decreto 2 dicembre 2015 del Presidente della Corte stessa, con il quale è stata disposta l'archiviazione dell'istanza di correzione di due errori materiali dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 323 del 2013, precedentemente presentata dalla medesima Procura. Va riconosciuta la legittimazione di quest'ultima e quella della Corte costituzionale ad esserne parte, ma non sussiste la materia di un conflitto

la cui risoluzione spetti alla Corte costituzionale, dal momento che nell'ordinanza n. 323 del 2013 non vi era alcun errore materiale da correggere, con la conseguenza che il conflitto attiene alla ricostruzione del fatto operata dalla citata pronuncia e intende censurare il modo in cui si è concretamente esplicitata la giurisdizione della Corte costituzionale, in tal modo risolvendosi in un inammissibile mezzo di gravame, esplicitamente escluso dall'art. 137, terzo comma, Cost. (*Precedente citato: ordinanza n. 77 del 1981*). [O. 261/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

Capitolo 18. Il giudizio sul conflitto di attribuzione tra enti

1. Individuazione dell'oggetto del conflitto

È ammissibile il conflitto tra enti che riguarda atti giurisdizionali, a condizione che esso non si risolva in un improprio strumento di sindacato del modo di esercizio della funzione giurisdizionale. In particolare, i conflitti di attribuzione innescati da atti giurisdizionali sono ammissibili allorché è contestata in radice l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente e non ipotetici *errores in iudicando*, valendo, per questi ultimi, i consueti rimedi previsti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni. In caso contrario, infatti, il giudizio costituzionale sul conflitto si trasformerebbe in un nuovo grado di giurisdizione avente portata generale che si andrebbe ad aggiungere ai rimedi per far valere eventuali vizi o errori di giudizio già previsti dall'ordinamento processuale nel quale l'atto di giurisdizione concretamente si iscrive. Dunque, il conflitto è ammissibile solo quando è contestata radicalmente la riconducibilità dell'atto che ha determinato il conflitto alla funzione giurisdizionale. (*Precedenti: S. 184/2022 - mass. 45030; S. 90/2022 - mass. 44700; S. 22/2020 - mass. 41465; S. 224/2019 - mass. 41634; S. 2/2018 - mass. 39672; S. 235/2015 - mass. 38610; S. 107/2015 - mass. 38407; S. 252/2013 - mass. 37409; S. 326/2003 - mass. 27989; S. 285/1990 - mass. 16038*). [S. 137/23. Pres. SCIARRA; Red. D'ALBERTI]

Sebbene l'oggetto del conflitto di attribuzione tra enti sia duplice (identificandosi, tanto nella questione sulla competenza, quanto nell'atto del quale si chiede l'annullamento), la sua sostanza si identifica sempre nella questione di competenza, per come esplicitata in concreto e non per come attribuita in astratto. Le attribuzioni che vengono in rilievo in sede di conflitto non possono considerarsi, quindi, quale mera *causa petendi*, ma concretano il "bene della vita" controverso, non potendosi mai risolvere il conflitto in un giudizio a carattere meramente impugnatorio. [S. 108/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

La figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé, ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto. (*Precedenti citati: sentenze n. 259 del 2019 e n. 334 del 1998*). [S. 164/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

V. nello stesso senso, S. 17/20 e precedenti ivi citati.

La natura costituzionale delle competenze, così come il potere discrezionale che ne connota i relativi atti di esercizio, non esclude la sindacabilità nelle ordinarie sedi giurisdizionali degli stessi atti, quando essi trovano un limite nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo. (*Precedente citato: sentenza n. 81 del 2012*). [S. 224/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Anche le questioni di giurisdizione possono essere oggetto di un conflitto di attribuzione, in quanto il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione e il ricorso

per conflitto sono due rimedi distinti, operanti su piani diversi, e non si può escludere che siano attivati entrambi, di fronte ad una pronuncia giudiziaria alla quale siano contemporaneamente imputabili l'erronea applicazione delle norme sulla giurisdizione e l'invasività in sfere d'attribuzione costituzionale. [S. 2/18. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

La materia cui è riconducibile l'atto impugnato per conflitto tra enti va identificata tenendo conto della sua *ratio*. (*Precedente citato: sentenza n. 167 del 2014*). [S. 270/16. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

1.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, prospettata dal Governo – nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Marche a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, con la quale sono stati annullati gli atti del procedimento referendario relativi al distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e all'incorporazione nel comune di Mondolfo – sull'assunto che lo strumento del conflitto di attribuzione è stato utilizzato per censurare le modalità di esercizio della funzione giudiziaria, risolvendosi, dunque, in un improprio mezzo di impugnazione della sentenza. Il ricorso pone una questione di riparto costituzionale delle competenze, in quanto la Regione Marche asserisce che l'annullamento di un presupposto della legge di variazione circoscrizionale da parte del giudice amministrativo lede le sue competenze legislative e amministrative. (*Precedenti citati: sentenze n. 52 del 2016, n. 259 del 2009 e n. 150 del 1981*). [S. 2/18. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

2. L'interesse a ricorrere

L'esaurimento degli effetti degli atti incisi dagli atti oggetto di conflitto e le sopravvenienze normative non incidono sul persistente interesse alla decisione del conflitto di attribuzione tra enti, in quanto finalizzato all'accertamento del riparto costituzionale delle attribuzioni, per porre fine ad una situazione di incertezza in ordine a quest'ultimo. (*Precedente: S. 255/2019 - mass. 40877*). [S. 164/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

Le Regioni possono proporre ricorso per conflitto di attribuzioni, a norma dell'art. 39, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza costituzionale. Se ciò non si verifichi, e tuttavia si prospetti l'illegittimo uso di un potere statale che determini conseguenze avvertite come negative dalle Regioni, ma non tali da alterare la ripartizione costituzionale delle competenze o, comunque sia, se non vengano date prova e adeguata motivazione di tale alterazione, il conflitto non può ritenersi ammissibile. (*Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2018, n. 263 del 2014, n. 380 del 2007 e n. 27 del 1996*). [S. 108/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Nel conflitto tra enti a rilevare è l'interesse all'accertamento del riparto costituzionale delle attribuzioni, il quale trae origine dall'esigenza di porre fine ad una situazione di incertezza in ordine a quest'ultimo. (*Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2017, n. 260 del 2016 e n. 9 del 2013*). [S. 255/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Nei giudizi per conflitto di attribuzioni, l'eventuale adesione della Regione ricorrente all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni non pregiudica, di regola, l'interesse a ricorrere, stante l'indisponibilità delle attribuzioni costituzionali di cui si controverte. (*Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2018, n. 130 del 2014, n. 275 del 2011 e n. 95 del 2003*). [S. 31/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

V. anche Capitolo 23 (*Le sopravvenienze nel giudizio sul conflitto tra enti*), par. 3.

2.1 Casi concreti

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse, formulata dal Governo nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, sezione prima, 21 febbraio 2019, n. 260, con cui è stato annullato il verbale n. 63 del 22 ottobre 2018 della VII commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia, attestante la composizione della medesima commissione. La mera sospensione, da parte del Consiglio di Stato, dell'efficacia dell'atto impugnato – che continua ad essere presente nell'ordinamento, pur se in una situazione di “quiescenza” – non fa venir meno l'interesse al ricorso, dal momento che la lesione delle attribuzioni costituzionali può concretarsi anche nella mera emanazione dell'atto invasivo della competenza, potendo, quindi, perdurare l'interesse dell'ente all'accertamento del riparto costituzionale delle competenze. (*Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2012, n. 328 del 2010, n. 287 del 2005, n. 222 del 2006 e n. 199 del 2004*). [S. 22/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso – formulata dall'Avvocatura generale dello Stato sotto il profilo della carenza di attualità della lesione – nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto avverso l'art. 5, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 194 del 2016. La lesione denunciata dalla ricorrente non risulta meramente ipotetica, ma suscettibile di produrre “effetti lesivi attuali” della sua sfera di attribuzione, dai quali scaturirebbe una menomazione tangibile delle prerogative regionali. (*Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2007, n. 72 del 2005, n. 137 del 1998, n. 211 del 1994 e n. 153 del 1986*). [S. 36/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

3. Il tono costituzionale

Il tono costituzionale del conflitto sussiste quando il ricorrente lamenti una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali, per effetto di un atto o di un comportamento significativo, dotato di efficacia e rilevanza esterna e diretto a esprimere, in modo chiaro e inequivoco, la pretesa di esercitare una data competenza, in modo tale da determinare la menomazione della sfera di attribuzione costituzionale del ricorrente. (*Precedenti: S. 22/2020 - mass. 41464; S. 28/2018 - mass. 39827; S. 259/2019 - mass. 42879; O. 175/2020 - mass. 42349*). [S. 173/23. Pres. SCIARRA; Red. BARBERA]

Le controversie relative alla titolarità di un bene e la interpretazione della normativa – di rango legislativo o costituzionale – che ad essa si riferisce restano di competenza dei giudici comuni se non pongono in questione la delimitazione delle attribuzioni costituzionali degli enti in conflitto. (*Precedenti: S. 319/2011*)

- *mass. 35965; S. 213/2001 - mass. 26367*). [S. 173/23. Pres. SCIARRA; Red. BARBERA]

Ai fini dell'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra enti, il ricorso deve prospettare l'illegittimo uso di un potere dell'ente resistente dal quale derivino conseguenze tali da alterare il riparto costituzionale delle rispettive competenze. Laddove ciò non accada, la controversia resta di competenza del solo giudice comune. (*Precedente: S. 108/2021 - mass. 43951*). [S. 173/23. Pres. SCIARRA; red. BARBERA]

Per conferire tono costituzionale a un conflitto serve essenzialmente prospettare l'esercizio effettivo di un potere, non avente base legale, in concreto incidente sulle prerogative costituzionali della ricorrente. (*Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016 e n. 104 del 2016*). [S. 259/19. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Nello stesso senso, S. 26/22.

La pendenza di un giudizio dinanzi all'autorità giurisdizionale avente come oggetto il medesimo atto impugnato in sede di conflitto di attribuzione fra enti non comporta l'inammissibilità del conflitto, ove ne sussista il tono costituzionale. (*Precedente citato: sentenza n. 57 del 2019*). [S. 259/19. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

La prospettazione dell'esercizio di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge basta per conferire tono costituzionale ad un conflitto, in quanto integra un'ipotesi di lamentata carenza di potere in concreto incidente sulle prerogative costituzionali della ricorrente. (*Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016, n. 104 del 2016, n. 235 del 2015, n. 263 del 2014 e n. 137 del 2014*). [S. 10/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

Il tono costituzionale del conflitto sussiste quando le Regioni non lamentino una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali. Vanno, dunque, distinti i casi in cui la lesione derivi da un atto meramente illegittimo (la tutela dal quale è apprestata dalla giurisdizione amministrativa), da quelli in cui l'atto è viziato per contrasto con le norme attributive di competenza costituzionale (mentre non rileva che l'atto possa essere anche oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale). (*Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016, n. 87 del 2015, n. 263 del 2014, n. 137 del 2014 e n. 52 del 2013*). [S. 10/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

3.1. *Casi concreti*

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità – per assenza del tono costituzionale del conflitto, e in particolare per l'assenza di alcuna attitudine lesiva delle attribuzioni regionali, né alcun interesse concreto e attuale della Regione ad agire in giudizio – del ricorso per conflitto di attribuzione fra enti promosso dalla Regione Emilia-Romagna, sorto a seguito del provvedimento disciplinare a carico del dott. Sergio Venturi, assessore regionale, adottato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, a conclusione del procedimento disciplinare prot. n. 2501/gp/pm. La Regione ricorrente contesta non già le modalità di esercizio del potere disciplinare dell'Ordine, ma l'esistenza stessa

di tale potere, con riferimento alla condotta politico-amministrativa dell'assessore regionale medico, e afferma che la lesione delle prerogative di quest'ultimo (facoltà di proposta e di voto), derivante dall'esercizio "abusivo" del potere disciplinare, si risolve nella lesione delle competenze della Giunta stessa, in ragione del rapporto di immedesimazione organica fra assessori e Giunta, e quindi della Regione. Risulta così evidente non solo l'interesse a ricorrere della Regione, al fine di ripristinare l'integrità della sfera di attribuzioni costituzionali che si assumono menomate, ma anche l'attualità della lesione, derivante dall'atto impugnato, la cui adozione determinerebbe di per sé la lesione dell'autonomia amministrativa regionale. (*Precedente citato: sentenza n. 265 del 2003*). [S. 259/19. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Molise nei confronti dello Stato, in relazione alla delibera del 7 dicembre 2018, con cui il Consiglio dei ministri ha nominato quale commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise persona diversa dal Presidente della Giunta regionale, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per asserita mancanza di tono costituzionale della censura, perché la delibera sarebbe espressione dell'esercizio del potere sostitutivo, di competenza esclusiva statale. La Regione si duole della menomazione delle proprie attribuzioni costituzionali, derivante dal cattivo esercizio del potere sostitutivo, denunciando l'esercizio di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge, integrante un'ipotesi di lamentata carenza di potere in concreto. (*Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2018, n. 10 del 2017, n. 260 del 2016, n. 104 del 2016, n. 52 del 2013 e n. 90 del 2011*). [S. 255/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Nel conflitto di attribuzione tra enti proposto dalla Regione Umbria avverso il silenzio serbato dai soggetti a cui era indirizzata la nota del 13 febbraio 2017, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per la pendenza di un giudizio dinanzi all'autorità giurisdizionale avente ad oggetto lo stesso silenzio dell'Amministrazione. A prescindere dalla natura dell'atto necessario a soddisfare le pretese regionali e dalla competenza al riguardo del giudice comune, ricorre nella specie il tono costituzionale, venendo in questione una presunta lesione delle competenze regionali. (*Precedente citato: sentenza n. 260 del 2016*). [S. 57/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

È dichiarato inammissibile [,per assenza di tono costituzionale,] il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna – in riferimento agli artt. 120, secondo comma, e 117, commi secondo, lett. s), e quinto, Cost., come rispettivamente attuati dall'art. 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003 e dall'art. 41 della legge n. 234 del 2012 e in relazione all'art. 250 del d.lgs. n. 152 del 2006 – avverso il d.P.C.m. del 26 novembre 2015, con cui si diffida la ricorrente e il Comune di San Giovanni in Persiceto ai fini della conclusione del procedimento di messa in sicurezza dell'area della discarica "Razzaboni", nonché si rigetta implicitamente la richiesta del Presidente della Giunta regionale di rettifica o revoca della diffida medesima. L'impugnativa proposta dalla ricorrente – che non lamenta l'invasione, da parte dello Stato, di una sua competenza costituzionale (riconoscendo, anzi, l'esclusiva competenza statale in materia), ma l'illegittimità dell'atto di diffida, per carenza del presupposto per l'esercizio del potere sostitutivo statale – si risolve nella mera denuncia di una errata interpretazione

della disciplina legale della materia, che avrebbe dovuto essere fatta valere nelle appropriate sedi giurisdizionali e non in sede di conflitto di attribuzione. (*Precedenti citati: sentenze n. 263 del 2014, n. 52 del 2013, n. 90 del 2011, n. 235 del 2008 e n. 380 del 2007*). [S. 28/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto in relazione alla deliberazione n. 312 del 2015 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, dichiarativa dell'irregolare rendicontazione delle spese del gruppo consiliare misto relative al primo trimestre del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri per asserita mancanza di tono costituzionale della censura riguardante la presunta difformità dei criteri di controllo utilizzati dalla sezione regionale rispetto alla normativa che li prevede (d.l. n. 174 del 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 2012, e d.P.C.m. 21 dicembre 2012). Il tono costituzionale della censura sussiste, poiché la ricorrente lamenta che la sezione avrebbe esercitato non il controllo documentale ed esterno ad essa attribuito, bensì di inerenza delle spese all'attività istituzionale dei gruppi, in tal modo ledendo l'autonomia statutaria regionale, nonché quella del Consiglio regionale e dei gruppi medesimi. [S. 10/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

Sono dichiarate inammissibili – per difetto di tono costituzionale – le censure del ricorso per conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato avverso la deliberazione n. 312 del 2015 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, relative alla rendicontazione per il primo trimestre 2015 delle spese per il personale e comunicazione anche via web, del gruppo consiliare misto. La ricorrente lamenta l'erroneo disconoscimento, da parte della sezione di controllo, della regolarità di specifiche spese, ma – come già sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale in ordine a censure di contenuto analogo, seppur riferite ad esercizi diversi – oggetto di simili doglianze non è l'invasione della sfera costituzionale della ricorrente, bensì la mera illegittimità della funzione esercitata, illegittimità da far valere innanzi alla giurisdizione comune. (*Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016 e n. 104 del 2016*). [S. 10/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto in relazione alla deliberazione n. 227 del 2015 della Corte dei conti, sezione reg. di controllo per il Veneto, dichiarativa dell'irregolare rendicontazione delle spese di alcuni gruppi consiliari regionali per l'esercizio finanziario 2014, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserita mancanza di tono costituzionale, della censura riguardante la presunta difformità dei criteri di controllo utilizzati dalla sezione regionale rispetto alla normativa che li prevede (d.l. n. 174 del 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 2012, e d.P.C.m. 21 dicembre 2012). Sussiste il tono costituzionale della censura, poiché la ricorrente lamenta che la sezione avrebbe esercitato non il controllo documentale ed esterno ad essa attribuito, bensì di inerenza delle spese all'attività istituzionale dei gruppi, in tal modo ledendo l'autonomia statutaria regionale, nonché quella del Consiglio regionale e dei gruppi medesimi. [S. 260/16. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

4. La motivazione (casistica)

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso – per errata indicazione dei parametri costituzionali ritenuti violati – nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dal Governo avverso la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio n. 5 del 2019, avente ad oggetto il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR). Nella trama argomentativa del ricorso ben si può cogliere, infatti, la prospettazione di tre motivi di censura autonomi, tutti avvinati da una *ratio* unitaria, mentre l'affermato obbligo di ricorrere a procedure di leale collaborazione deriva dalla circostanza che si è in presenza di un complesso quadro di competenze amministrative (oltre che legislative) statali e regionali, le quali devono perciò essere esercitate armonicamente. [S. 240/20. Pres. MORELLI; Red. de PRETIS]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per genericità delle censure – proposta dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto in relazione al controllo sui rendiconti delle spese del gruppo consiliare misto effettuato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 312 del 2015. Il ricorso regionale specifica sufficientemente che le spese oggetto di illegittimo controllo sarebbero quelle per il personale e per le attività di comunicazione anche via web. [S. 10/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

5. Il requisito soggettivo

5.1 Lo Stato

Ai fini del conflitto, lo Stato viene in rilievo non come persona giuridica, bensì come sistema ordinamentale complesso e articolato, costituito da organi, con o senza personalità giuridica, ed enti distinti dallo Stato in senso stretto, ma con esso posti in rapporto di strumentalità in vista dell'esercizio, in forme diverse, di tipiche funzioni statali. (*Precedenti*: S. 17/2020; S. 259/2019; S. 31/2006 - mass. 30118; S. 72/2005 - mass. 29221; S. 102/1995). [S. 164/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

5.2. Il Presidente della Giunta regionale

Nessun elemento letterale o sistematico consente di superare la chiara limitazione soggettiva che si ricava dagli artt. 134 Cost. e 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953. (*Precedente citato*: sentenza n. 130 del 2009). [O. 175/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

Nessun elemento letterale o sistematico consente di superare la chiara limitazione soggettiva che si ricava dagli artt. 134 Cost. e 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, che attribuisce la legittimazione a proporre ricorso per conflitto fra enti per la Regione al Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa. L'eventuale lesione dei poteri spettanti ai rappresentanti di un ente fornito di autonomia costituzionalmente protetta, infatti, non può, in tesi, non offendere anche l'autonomia dell'ente medesimo, facendo così insorgere per esso l'interesse a tutelare nell'appropriata sede le proprie attribuzioni. (*Precedenti citati*: sentenze n. 107 del 2015, n. 130 del 2014, n. 130 del 2009, n. 303 del 2003, n. 163 del 1997 e n. 211 del 1972). [O. 15/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Nello stesso senso, O. 175/20

5.2.1. *Casi concreti*

Sono dichiarati inammissibili, per tardività e difetto di legittimazione, i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi – in riferimento all’art. 122, quarto comma, Cost. – da tre *ex* componenti del Consiglio della Regione Lazio, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio della stessa Procura della Repubblica del 20 settembre 2016, nella quale sono stati contestati ai ricorrenti, nella loro qualità di consiglieri della Regione Lazio, i reati di cui agli artt. 81, 110 e 323 cod. pen. I ricorsi sono stati proposti oltre il termine prescritto dall’art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, decorrente dalla notificazione della richiesta di rinvio a giudizio, quale atto che ha dato origine ai conflitti. Il singolo consigliere regionale non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette che giustificano la sua legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione intersoggettivo, in quanto l’art. 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 attribuisce tale legittimazione solo al Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa, e, comunque, con riferimento all’autonomia organizzativa e contabile dei Consigli regionali, deve escludersi che il singolo consigliere regionale sia titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette che possano giustificarla. (*Precedenti citati: sentenze n. 328 del 2010, n. 121 del 2005 e n. 132 del 1976; ordinanza n. 195 del 2004*). [O. 15/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

È dichiarato manifestamente inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dal CODA-CONS nei confronti delle Regioni Lombardia e Veneto, in riferimento ai comportamenti formali posti in essere da queste nell’ambito della emergenza epidemiologica COVID-19, per violazione delle attribuzioni costituzionalmente riservate allo Stato dagli artt. 117, commi secondo, lett. *d*), *h*) e *q*), e terzo, e 120, secondo comma, Cost. L’azione suppletiva dello Stato che il ricorrente dichiara di esercitare è del tutto estranea al nostro ordinamento e la sua prospettazione è quindi inidonea a superare la chiara e inequivoca limitazione soggettiva alla proposizione del conflitto tra enti che si ricava dagli artt. 134 Cost. e 39, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, che attribuisce la legittimazione a proporre ricorso per lo Stato al Presidente del Consiglio dei ministri o ad un Ministro da questi delegato e, per la Regione, al Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa. Sotto il profilo oggettivo, sono contestati comportamenti – ovverosia dichiarazioni riportate dagli organi di stampa e ritenute “imputabili” alla Regione Lombardia, peraltro non meglio specificate né rispetto ai contenuti né con riguardo ai soggetti istituzionali che le avrebbero poste in essere, e il “Progetto per la riapertura delle attività produttive” della Regione Veneto del 17 aprile 2020 – evidentemente sprovvisti dei requisiti di efficacia e rilevanza esterna e, comunque sia, intrinsecamente inidonei a esprimere in modo chiaro e inequivoco la pretesa di esercitare una competenza invasiva della sfera di attribuzioni costituzionali statali. Pertanto, la minaccia di lesione è puramente congetturale e il conflitto è promosso a fini meramente consultivi, configurandosi l’iniziativa del ricorrente come una forzatura dei meccanismi di instaurazione del conflitto tra enti. [O. 175/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

5.3. Il Garante della *privacy*

Gli atti del Garante per la protezione dei dati personali possono divenire oggetto di un conflitto intersoggettivo, in quanto tale organo, pur nella peculiare collocazione che connota le autorità indipendenti, conserva carattere nazionale e in tale qualità esercita anche nei confronti delle autonomie regionali e speciali funzioni attribuibili alla sfera di competenza esclusiva dello Stato in tema di ordinamento civile, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (*Precedenti*: S. 177/2020 - mass. 43371; S. 88/2009 - mass. 33266; S. 271/2005). [S. 164/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

6. Oggetto del conflitto (casistica)

6.1. La disciplina attuata dall'atto oggetto del conflitto

In sede di conflitto tra enti sussiste il divieto processuale di porre in discussione la legittimità costituzionale della disciplina primaria di cui l'atto oggetto di conflitto è applicativo, non a suo tempo impugnata nel termine di decadenza concesso per proporre questioni di legittimità costituzionale in via principale. La garanzia della certezza del diritto verrebbe infatti meno se, con la possibilità di sollevare conflitti di attribuzione per atti meramente esecutivi o applicativi, restasse aperta indefinitamente nel tempo la possibilità della impugnativa delle leggi da parte di soggetti che hanno omissis di proporla in via diretta, nei termini stabiliti dalle norme che regolano l'azione dei soggetti e degli organi costituzionali al fine di assicurare il rispetto della Costituzione e l'unità dell'ordinamento giuridico positivo. (*Precedenti citati*: sentenze n. 149 del 2009, n. 375 del 2008, n. 334 del 2000 e n. 140 del 1970). [S. 164/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

6.1.1. Casi concreti

Nei giudizi riuniti per conflitto di attribuzione promossi della Regione autonoma Sardegna in relazione ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) 21 settembre 2016 e 8 maggio 2017, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per difetto di tempestiva impugnazione della disposizione legislativa di cui i suddetti decreti costituirebbero mera attuazione. I ricorsi in esame, infatti, sono prospettati non in relazione alla lesività delle disposizioni legislative richiamate nella parte motiva dei decreti, bensì con riguardo al contrasto con le sopravvenute norme di attuazione dello statuto speciale, vigenti al momento dell'emanazione dei decreti stessi. (*Precedente citato*: sentenza n. 144 del 2013). [S. 31/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

6.2. Atti giurisdizionali

Allorquando in un giudizio per conflitto di attribuzione fra enti una Regione contesti la lesività dell'esercizio della funzione giurisdizionale, la pretesa lesione non si consuma con l'adozione dei primi atti di esercizio della funzione stessa, per cui la sentenza di appello non rientra fra gli atti meramente consequenziali di altri atti (come la sentenza di primo grado). La Regione ricorrente ha quindi la possibilità di reagire alla pretesa lesione già in relazione al primo atto di esercizio della funzione giurisdizionale, senza attendere che la medesima lesione si cristallizzi, per effetto della definitività della decisione. (*Precedente*: S. 332/2011 - mass. 35998). [O. 90/22. Pres. AMATO; Red. SCIARRA]

Non può costituire motivo di inammissibilità del conflitto tra enti la mancata proposizione del ricorso a seguito della sentenza di primo grado, considerato che

l'istituto dell'acquiescenza non trova applicazione nei giudizi per conflitto di attribuzione, stante l'indisponibilità delle attribuzioni costituzionali di cui si controverte. (*Precedente: S. 31/2019 - mass. 41726*). [O. 90/22. Pres. AMATO; Red. SCIARRA]

I conflitti di attribuzione innescati da atti giurisdizionali sono ammissibili allorché è contestata in radice l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente e non ipotetici *errores in iudicando*, valendo, per questi ultimi, i consueti rimedi previsti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni. (*Precedenti: S. 22/2020 - mass. 41464; S. 224/2019 - mass. 41634; S. 2/2018 - mass. 39672; S. 195/2007 - mass. 31385*). [O. 90/22. Pres. AMATO; Red. SCIARRA]

Costituisce atto idoneo ad innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione qualsiasi comportamento significativo, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che – anche se preparatorio o non definitivo – sia comunque diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima. In particolare, il conflitto da atti giurisdizionali è ammissibile anche laddove l'atto sia non definitivo e altresì contestualmente impugnato in sede giurisdizionale, purché il ricorso non si risolva in un mezzo improprio di censura sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale e sussista il tono costituzionale del conflitto stesso, ovvero il ricorrente non lamenti una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali. (*Precedenti citati: sentenze n. 259 del 2019, n. 57 del 2019, n. 28 del 2018, n. 2 del 2018, n. 260 del 2016, n. 87 del 2015 e n. 52 del 2013, n. 332 del 2011, n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988*). [S. 22/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

Nello stesso senso, S. 26/22.

Gli atti giurisdizionali possono essere posti alla base di un conflitto di attribuzione tra enti, purché, però, il conflitto non si risolva in un mezzo improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, valendo contro gli errori *in iudicando* i consueti rimedi previsti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni e non potendo il conflitto surrettiziamente trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio avente portata generale. (*Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2015, n. 252 del 2013, n. 81 del 2012, n. 72 del 2012, n. 130 del 2009, n. 195 del 2007, n. 150 del 2007, n. 2 del 2007, n. 326 del 2003, n. 276 del 2003, n. 27 del 1999, n. 175 del 1991, n. 99 del 1991, n. 285 del 1990, n. 70 del 1985, n. 183 del 1981, n. 289 del 1974 e n. 110 del 1970*). [S. 224/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Il conflitto di attribuzione tra enti avente ad oggetto una decisione giudiziaria è ammissibile se è messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente. (*Precedenti citati: sentenze n. 252 del 2013 e n. 130 del 2009*). [S. 2/18. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

6.2.1. Casi concreti

È dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti – promosso dalla Regione Basilicata nei confronti dello Stato, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., al principio di leale collaborazione ex art. 120 Cost., nonché agli artt. 103, primo comma, e 134 Cost. – in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato del 20 settembre 2018, n. 5471, che ha confermato la sentenza del TAR per la Basilicata, del 26 maggio 2017, n. 387, che ha annullato la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 1528, con la quale la Regione Basilicata ha negato l'intesa – di cui all'art. 1, comma 7, lett. n), della legge n. 239 del 2004, e all'art. 29, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 112 del 1998 – per il rilascio di un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in un'area sita nei Comuni di Potenza e Brindisi di Montagna, convenzionalmente denominata “Masseria La Rocca”. Pur non essendovi dubbio che gli atti d'intesa relativi ai permessi di prospezione e ricerca degli idrocarburi ricadano nella sfera applicativa del principio di leale collaborazione in materie di competenza concorrente Stato-Regione, quali la «produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», nonché il «governo del territorio», ciò non basta, di per sé, a riconoscere un “tono costituzionale” alle censure. La ricorrente, lamentando l'erroneo esercizio della funzione giurisdizionale, utilizza il conflitto come un improprio mezzo di gravame avverso le sentenze del giudice amministrativo. (Precedenti citati: sentenze n. 117 del 2018, n. 170 del 2017, n. 114 del 2017, n. 142 del 2016, n. 131 del 2016, n. 52 del 2016, n. 117 del 2013 e n. 103 del 1993). [S. 224/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

6.3. Atti consequenziali ad altri non impugnati

Sono inammissibili i ricorsi per conflitto intersoggettivo avverso atti meramente consequenziali (esecutivi, confermativi o meramente riproduttivi) di altri atti precedentemente non impugnati, a maggior ragione se si tratti di atti riproduttivi di precedenti norme legislative, in quanto sarebbe, altrimenti, consentita la contestazione di una norma non impugnata entro il termine previsto dalla legge. (Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2018, n. 198 del 2017, n. 260 del 2016, n. 104 del 2016, n. 103 del 2016, n. 77 del 2016 e n. 144 del 2013). [S. 146/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Quando sia proposto conflitto di attribuzione avverso atti non legislativi, occorre che la negazione o la lesione della competenza derivino immediatamente dall'atto denunciato come invasivo, nel senso che esso, qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il precedente logico e giuridico, non ne ripeta il contenuto e non ne rappresenti una mera e necessaria esecuzione. È quindi inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione se ha ad oggetto un atto meramente esecutivo di altre disposizioni oggetto di precedente questione di legittimità costituzionale, decisa nel senso della non fondatezza, giacché – una volta ritenute infondate le censure di incostituzionalità rivolte alla norma legislativa presupposta – non può riconoscersi alcuna consistenza autonoma alle censure mosse all'atto che si limita a dettare le modalità applicative della norma stessa. (Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2016, n. 77 del 2016, n. 41 del 2014, n. 181 del 1999, n. 138 del 1999, n. 467 del 1997, n. 215 del 1996 e n. 472 del 1995). [S. 150/17. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

Non è tardiva l'impugnazione per conflitto intersoggettivo dell'atto di spendita del potere contestato, che risulti non meramente consequenziale all'atto endo-

procedimentale di natura istruttoria, a suo tempo non impugnato, del quale viene ora richiesto l'annullamento quale atto presupposto. [S. 10/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

6.3.1. Casi concreti

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per decadenza dell'esercizio dell'azione, formulata nel conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019. La natura dell'atto impugnato non è meramente esecutivo e meramente consequenziale rispetto al precedente d.l. n. 18 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 49 del 2016, e non impugnato. Le censure della ricorrente, infatti, non investono – né direttamente, né indirettamente – la disciplina introdotta dal decreto-legge, perché si appuntano sulla dedotta violazione delle prerogative statutarie e di attuazione statutaria, realizzata attraverso l'esercizio, da parte della Banca d'Italia, di una competenza che si ritiene viceversa assegnata alla Regione. [S. 17/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

Sull'inammissibilità del conflitto promosso dalla Regione Puglia «avverso il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2015, di conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi alla Società Petroceltic Italia srl», perché tale decreto «è un atto meramente esecutivo di precedenti norme non impugunate» e la ricorrente «non ha assolto all'onere di contestare tale scelta legislativa, censurando la norma che esclude l'acquisizione dell'intesa nel procedimento relativo al rilascio di permessi di ricerca in mare, decadendo così dalla possibilità di lamentarne l'illegittimità costituzionale», v. S. 146/18. [Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]. (*Precedenti citati: sentenze n. 383 del 2005, n. 5 del 2004 e n. 303 del 2003*).

Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto in relazione alla deliberazione n. 227 del 2015 della Corte dei conti, sezione reg. di controllo per il Veneto, dichiarativa dell'irregolare rendicontazione delle spese di alcuni gruppi consiliari regionali per l'esercizio finanziario 2014, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per [tardività derivante dalla] mancata impugnazione della precedente deliberazione con cui la medesima sezione aveva assegnato ai gruppi un termine per la produzione di documentazione e chiarimenti secondo specifiche indicazioni allegate. Lungi dall'essere meramente consequenziale a tale atto endo-procedimentale di natura istruttoria, l'impugnata delibera n. 227 del 2015 costituisce l'atto di spendita del potere contestato dalla Regione, avendo con essa la sezione di controllo concluso per l'irregolarità dei rendiconti sulla base delle argomentazioni ivi per la prima volta diffusamente esternate. (*Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2016 e n. 130 del 2014*). [S. 260/16. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

6.4. Atti privi di fondamento legislativo

È fondato il conflitto di attribuzione tra enti anche quando il fondamento legislativo dell'atto impugnato sia venuto meno a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale. (*Precedente citato: sentenza n. 103 del 2016*). [S. 57/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

6.5. Esercizio di potere sostitutivo

La disciplina, generale e astratta, del potere sostitutivo e delle sue modalità di esercizio può essere di per sé idonea a invadere le competenze costituzionali della Regione o a comprimere il principio di leale collaborazione, laddove non preveda adeguati meccanismi di raccordo con gli enti territoriali interessati. (*Precedente citato: sentenza n. 36 del 2018*). [S. 255/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

6.6. Condotte omissive

Nel conflitto di attribuzione tra enti è ammissibile l'impugnazione di condotte omissive, laddove queste ultime siano realmente idonee a produrre un'immediata violazione o menomazione di attribuzioni costituzionali. (*Precedenti citati: sentenze n. 230 del 2017, n. 276 del 2007, n. 187 del 1984 e, nello stesso senso, n. 111 del 1976*). [S. 57/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

Non è in discussione, in astratto, l'ammissibilità di ricorsi per conflitto di attribuzione aventi ad oggetto condotte omissive, laddove esse siano realmente idonee a produrre un'immediata violazione o menomazione di attribuzioni costituzionali. Tale idoneità lesiva è tuttavia assente laddove l'inerzia dell'amministrazione a fronte di un'istanza ad essa rivolta possa essere interpretata solo come una mancata risposta ad una sollecitazione non vincolante e non come un comportamento omissivo concludente volto a negare attribuzioni costituzionali. (*Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2007, n. 187 del 1984 e n. 111 del 1976*). [S. 230/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

6.7. Comportamento significativo

È idoneo a innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione anche un comportamento, purché questo sia un comportamento significativo, imputabile allo Stato o alla Regione, dotato di efficacia e rilevanza esterna e – anche se preparatorio o non definitivo – diretto, in ogni caso, ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima. (*Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2020, n. 332 del 2011, n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771 del 1988*). [O. 175/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

7. Sospensione del termine di adempimento dell'atto oggetto del conflitto (casistica)

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, motivata dalla sostanziale sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato decisa in sede di Conferenza unificata il 26 maggio 2016, del conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna avverso la nota della Ragioneria generale dello Stato, di avvio del procedimento di rivalsa nei confronti del Comune di San Giovanni in Persiceto e della Regione resistente per il recupero delle somme pagate in virtù della condanna irrogata dalla Corte di Giustizia UE, a seguito di procedura d'infrazione, relativa a varie discariche abusive, tra cui quella "Razzaboni". La sospensione non riguarda l'atto in sé, bensì il termine di novanta giorni ivi previsto per adempiere, restando impregiudicato il presupposto dell'atto, ossia la responsabilità della Regione, oggetto di specifica censura. [S. 28/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Capitolo 19. Il giudizio sull'ammissibilità del referendum

1. Soggetti diversi dai presentatori

Ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi dai presentatori del referendum ai sensi dell'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte, non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento – che, comunque, deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita – e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti. (*Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2015, n. 13 del 2012, n. 28 del 2011, n. 27 del 2011, n. 26 del 2011, n. 25 del 2011, n. 24 del 2011, n. 17 del 2008, n. 16 del 2008, n. 15 del 2008 e n. 31 del 2000*). [S. 10/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

2. Controllo sull'ammissibilità

2.1. Oggetto del controllo

L'ammissibilità del quesito referendario va giudicata alla luce dei criteri desumibili dall'art. 75 Cost. e del complesso dei valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture o ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum, al di là della lettera dell'art. 75, secondo comma, Cost. (*Precedente citato: sentenza n. 16 del 1978*). [S. 10/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

In sede di controllo di ammissibilità dei referendum, il giudizio della Corte costituzionale non può investire profili di illegittimità costituzionale della legge oggetto della richiesta referendaria o della normativa di risulta. (*Precedente citato: sentenza n. 13 del 2012*). [S. 27/17. Pres. GROSSI; Red. MORELLI]

2.2. Requisiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale

Il carattere "costituzionalmente rilevante" della disciplina oggetto di richiesta abrogativa non assurge a valore discriminante in sede di vaglio di ammissibilità di un quesito referendario. [S. 28/17. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

A partire dalla sentenza n. 16 del 1978, la giurisprudenza costituzionale ha individuato quattro distinti complessi di ragioni di inammissibilità del referendum abrogativo, ritenendo inammissibili: 1) le richieste che incorrono in una delle cause di inammissibilità testualmente indicate dal secondo comma dell'art. 75 Cost. (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), la cui interpretazione non deve limitarsi a quella letterale ma deve, invece, essere integrata con quella logico-sistematica, affinché siano sottratte al referendum anche le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'art. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa; 2) quelle aventi ad oggetto una pluralità di domande eterogenee e carenti di una matrice razionalmente unitaria; 3) quelle aventi ad oggetto non un atto avente forza di legge ordinaria, ma la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali di cui all'art. 138 Cost.; 4) quelle aventi ad oggetto le disposizioni legislative

ordinarie a contenuto costituzionalmente obbligato. (*Precedente citato: sentenza n. 16 del 1978*). [S. 28/17. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

Nel verificare il rispetto delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale relative alla chiarezza, omogeneità e univocità del quesito referendario, l'obiettivo dei sottoscrittori va desunto esclusivamente dalla finalità "incorporata nel quesito", cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed all'incidenza del *referendum* sul quadro normativo di riferimento. (*Precedente citato: sentenza n. 24 del 2011*). [S. 28/17. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

Come ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale fin dalla sentenza n. 16 del 1978, sono inammissibili le richieste di *referendum* abrogativo formulate in modo che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria. L'elettore, infatti, non deve trovarsi nella condizione di esprimere un voto bloccato su una pluralità di atti e di disposizioni diverse, con conseguente compressione della propria libertà di scelta, come può accadere specie quando il quesito raggiunge interi testi legislativi complessi, o ampie porzioni di essi, comprendenti una pluralità di proposizioni normative eterogenee. (*Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2015, n. 12 del 2014, n. 25 del 2004, n. 47 del 1991, n. 65 del 1990, n. 64 del 1990, n. 28 del 1987, n. 27 del 1981 e n. 16 del 1978*). [S. 26/17. Pres. GROSSI; Rel. SCIARRA; Red. LATTANZI]

L'omogeneità del quesito referendario in cui siano accomunate più norme non può dipendere esclusivamente dalla compresenza di esse nel medesimo testo normativo, e persino nella medesima disposizione, poiché quando tali norme abbiano un oggetto differente, l'elettore potrebbe volere l'abrogazione di una soltanto, ma non dell'altra, sicché chiamarlo a votare unitariamente su entrambe ne coarterebbe la libertà di voto. In caso di dubbio se le norme accomunate nel quesito referendario prefigurino ipotesi differenti, o invece contribuiscano a definire una fattispecie razionalmente unitaria, indizi probanti possono trarsi dall'evoluzione normativa di un certo istituto, per verificare se le parti di cui esso si compone siano indissolubilmente legate da una comune volontà legislativa, o se, invece, rispondano a opzioni politiche non necessariamente unitarie, e anzi agevolmente distinguibili le une dalle altre. In quest'ultimo caso, il corpo elettorale non sarebbe investito della funzione, propria del referendum abrogativo, di rigettare un assetto di interessi voluto dal legislatore, ma si troverebbe piuttosto a ricombinarne di plurimi per dare vita a una nuova disciplina ispirata a scelte alternative, e dunque di carattere propositivo. Il requisito della omogeneità del quesito e l'inammissibilità di operazioni manipolative-propositive, in altri termini, sono aspetti di un'unica figura, determinata dalla funzione meramente abrogativa riservata dall'art. 75 Cost. al *referendum*. [S. 26/17. Pres. GROSSI; Rel. SCIARRA; Red. LATTANZI]

2.3. Tecnica del ritaglio: limiti (inammissibilità di *referendum* propositivo)

È ammissibile l'abrogazione parziale chiesta con il quesito referendario attraverso le operazioni di ritaglio di frammenti normativi e di singole parole, a condizione però che non si risolva sostanzialmente in una proposta all'elettore, attraverso l'operazione di ritaglio sulle parole e il conseguente stravolgimento

dell'originaria *ratio* e struttura della disposizione. In questi casi, infatti, il *referendum*, perdendo la propria natura abrogativa, tradirebbe la ragione ispiratrice dell'istituto, diventando approvativo di nuovi principi e surrettiziamente propositivo, ipotesi non ammessa dalla Costituzione, perché il *referendum* non può introdurre una nuova statuizione, non ricavabile *ex se* dall'ordinamento. (*Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2012, n. 28 del 2011, n. 43 del 2003, n. 38 del 2000, n. 34 del 2000, n. 33 del 2000, n. 23 del 2000, n. 13 del 1999 e n. 36 del 1997*). [S. 10/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

Il *referendum* abrogativo non può essere trasformato – insindacabilmente – in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie. (*Precedente citato: sentenza n. 16 del 1978*). [S. 10/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

La c.d. tecnica del ritaglio – con la quale, chiedendo l'abrogazione referendaria di frammenti lessicali, si mira ad ottenere, per effetto della saldatura dei brani linguistici che permangono, un insieme di precetti normativi aventi altro contenuto rispetto a quello originario – non è di per sé causa di inammissibilità del quesito referendario, poiché si risolve anch'essa in una abrogazione parziale della legge, e anzi si rende a volte necessaria per consentire la riesplorazione di una compiuta disciplina già contenuta in nuce nel tessuto normativo, ma compressa per effetto dell'applicabilità delle disposizioni oggetto del *referendum*. Al contrario, ove dalla manipolazione della struttura linguistica della disposizione prenda vita un assetto normativo sostanzialmente nuovo, imputabile direttamente alla volontà propositiva di creare diritto, manifestata dal corpo elettorale, si realizza uno stravolgimento della natura e della funzione propria del referendum abrogativo. È quindi inammissibile il quesito referendario che si risolva sostanzialmente in una proposta all'elettore, attraverso l'operazione di ritaglio sulle parole e il conseguente stravolgimento dell'originaria *ratio* e struttura della disposizione, di introdurre una nuova statuizione, non ricavabile *ex se* dall'ordinamento, ma anzi del tutto estranea al contesto normativo. (*Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2011, n. 16 del 2008, n. 15 del 2008, n. 46 del 2003, n. 50 del 2000, n. 38 del 2000, n. 34 del 2000, n. 33 del 2000, n. 13 del 1999 e n. 36 del 1997*). [S. 26/17. Pres. GROSSI; Rel. SCIARRA; Red. LATTANZI]

2.4. Leggi costituzionalmente necessarie (nella specie: elettorali)

L'eventuale abrogazione parziale di leggi costituzionalmente necessarie, e *in primis* delle leggi elettorali, deve comunque garantire l'indefettibilità della dotazione di norme elettorali, dovendosi evitare che l'organo delle cui regole elettorali si discute possa essere esposto alla eventualità, anche solo teorica, di paralisi di funzionamento, sicché è condizione di ammissibilità del quesito che all'esito dell'eventuale abrogazione referendaria risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo, dovendosi intendere in particolare la cosiddetta auto-applicatività della normativa di risulta alla stregua di una disciplina in grado di far svolgere correttamente una consultazione elettorale in tutte le sue fasi, dalla presentazione delle candidature all'assegnazione dei seggi. (*Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 del 2008, n. 15 del 2008, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del*

1995, n. 32 del 1993, n. 47 del 1991 e n. 29 del 1987). [S. 10/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

V. anche Volume 3, Capitolo 2, par. 2.

3. Quesiti referendari: casistica

3.1. Appalti

È dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione – limitatamente alle parti indicate nel quesito – dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, recante la disciplina della responsabilità solidale di committente (imprenditore o datore di lavoro), appaltatore ed eventuali subappaltatori per i crediti retributivi, previdenziali e assicurativi dei lavoratori impiegati negli appalti. Nessuna preclusione alla richiesta proviene dai divieti posti dall'art. 75, secondo comma, Cost., né da profili attinenti a disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente obbligato, tenuto anche conto che la normativa di risulta manterrebbe comunque intatta la sua specialità rispetto alla disciplina dell'art. 1676 cod. civ. Anche se formulato con la c.d. tecnica del ritaglio, il quesito risponde, altresì, ai necessari requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità, palesando una matrice razionalmente unitaria, poiché l'ablazione proposta riguarda la deroga al regime di responsabilità solidale consentita alla contrattazione collettiva nazionale e l'articolata disciplina processuale dell'azione esperibile dal lavoratore (con il previsto *beneficium excussionis* a favore del committente), sicché l'elettore è posto di fronte a una chiara alternativa, tra il mantenere in vita l'attuale disciplina e quella di depurarla degli anzidetti due corpi di disposizioni autonome (non connaturati o essenziali rispetto alla disciplina della solidarietà a tutela del lavoratore impiegato nell'appalto), lasciando intatta soltanto la disciplina sostanziale sulla responsabilità solidale di committente (imprenditore o datore di lavoro) e appaltatore e eventuali subappaltatori, comprensiva degli obblighi tributari e dell'azione di regresso del committente, in modo da ristabilire, sostanzialmente, il testo della norma come scritto dalla legge n. 296 del 2006 prima degli interventi novellatori recati dalla legge n. 92 del 2012. (*Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2011 e n. 26 del 2011*). [S. 27/17. Pres. GROSSI; Red. MORELLI]

3.2. Disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)

È dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione degli artt. 48, 49 (come modificato, al comma 3, dal d.lgs. n. 185 del 2016) e 50 del d.lgs. n. 81 del 2015, disciplinanti l'istituto del "lavoro accessorio". Il quesito non è direttamente o indirettamente riconducibile a materie sottratte dall'art. 75 Cost. al vaglio referendario, e neppure inerisce a disposizioni cui possa essere attribuito il carattere di norma costituzionalmente necessaria (in quanto relativa alla materia del lavoro occasionale, che deve trovare obbligatoriamente una disciplina normativa), dal momento che l'evoluzione dell'istituto – nel superare (con l'integrale sostituzione degli artt. da 70 a 73 del d.lgs. n. 276 del 2003, ad opera del citato d.lgs. n. 81 del 2015) l'originaria disciplina del lavoro accessorio quale attività lavorativa meramente occasionale, limitata a particolari categorie di prestatori e a specifiche attività – lo ha reso alternativo a tipologie regolate da altri istituti giuslavoristici e quindi non necessario; né ci si può rifare a un diverso carattere "costituzionalmente rilevante" [dell'istituto oggetto di richiesta abrogativa], non assurgendo tale criterio a valore discriminante in sede di vaglio di ammissibilità di un quesito referendario. Sono altresì rispettate le indicazioni

della giurisprudenza costituzionale relative alla chiarezza, omogeneità e univocità del quesito, che è espressione di una matrice razionalmente unitaria, essendo l'intento referendario quello di abrogare nella sua interezza l'attuale disciplina del "lavoro accessorio". [S. 28/17. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

3.3. Disposizioni in materia di licenziamenti illegittimi

È dichiarata inammissibile – a causa del carattere propositivo e del difetto di univocità e di omogeneità del quesito – la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione, nella sua interezza, del d.lgs. n. 23 del 2015 e, integralmente o per parti, dei commi primo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 92 del 2012, disciplinanti la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti individuali illegittimi. Il quesito ha ad oggetto norme estranee alle materie per le quali l'art. 75, secondo comma, Cost. preclude il ricorso all'istituto del *referendum* abrogativo, ma rivela un non consentito carattere propositivo, in quanto – attraverso una manipolazione del comma ottavo dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori – mira ad estendere a tutti i datori di lavoro il limite occupazionale minimo per l'operatività della tutela reale (cinque dipendenti), riservato dalla legge alla sola impresa agricola (in virtù delle peculiarità riconosciute a questa figura), così perseguendo non già l'espansione (in naturale conseguenza dell'abrogazione) di una scelta legislativa dettata per regolare la fattispecie, bensì l'introduzione di un nuovo e diverso assetto dimensionale della tutela reale, la cui decisione esige una valutazione di interessi contrapposti, che un referendum di natura esclusivamente abrogativa non può determinare di per sé, grazie alla fortuita compresenza nella disposizione di indicazioni numeriche sfruttabili mediante l'operazione di c.d. ritaglio (altro sarebbe stato se il quesito avesse chiesto l'integrale abrogazione del limite occupazionale, e, dunque, il superamento della scelta stessa del legislatore di subordinare la tutela reale ad un bilanciamento con altri valori). Il quesito è inoltre carente di univocità e omogeneità, sia perché ha ad oggetto due corpi normativi (d.lgs. n. 23 del 2015 e art. 18 dello Statuto) che – pur riguardando entrambi i licenziamenti individuali illegittimi – sono all'evidenza differenti (per i rapporti di lavoro ai quali si riferiscono e per il regime sanzionatorio previsto) e tali da porre l'elettore di fronte a richieste abrogative disomogenee, suscettibili di risposte diverse; sia perché accomuna l'effetto di estendere i casi di tutela reale (ripristinandola quale regola generale a fronte di un licenziamento illegittimo) con quello di ampliarne l'ambito di operatività (riducendo i requisiti soggettivi dimensionali del datore di lavoro), con la conseguenza di accorpare determinazioni, proprie della discrezionalità legislativa, che possono rispondere ad apprezzamenti diversi, e di obbligare l'elettore ad un voto bloccato su tematiche non sovrapponibili. (*Precedenti citati: sentenze n. 36 del 1997 e n. 41 del 2003*). [S. 26/17. Pres. GROSSI; Rel. SCIARRA; Red. LATTANZI]

3.4. Leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

È dichiarata inammissibile la richiesta di *referendum* popolare – promossa dai Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto, avente ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, del d.lgs. n. 533 del 1993, della legge n. 51 del 2019, e della legge n. 165 del 2017 – dichiarata legittima con ordinanza del 20 novembre 2019, pronunciata dall'Ufficio centrale

per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, che investe: le disposizioni recate dai testi unici delle leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica attinenti all'articolazione del territorio nazionale in collegi uninominali e plurinominali; l'art. 3 della legge n. 51 del 2019, che contiene la norma di delega in materia di determinazione dei collegi elettorali in caso di modifica del numero dei parlamentari – sottoposta alla condizione sospensiva del verificarsi di un evento complesso: la promulgazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, dell'entrata in vigore della legge costituzionale approvata dal Senato, in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (e quindi non con quella dei due terzi), e dalla Camera dei deputati, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e pubblicata, a fini notiziali, nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019, n. 240; nonché l'art. 3 della legge n. 165 del 2017, nelle parti in cui stabilisce i principi e criteri direttivi della delega per la determinazione dei collegi elettorali a seguito della modifica del sistema elettorale operata dalla stessa legge n. 165 del 2017. Se il quesito referendario è univoco nell'obiettivo che intende perseguire e risulta dotato di una matrice razionalmente unitaria, poiché l'obiettivo dei promotori è di estendere alla totalità dei seggi di Camera e Senato il sistema elettorale maggioritario con collegi uninominali a turno unico, attualmente previsto per l'assegnazione dei tre ottavi di essi, e possono inoltre essere agevolmente superate, attraverso gli ordinari strumenti di interpretazione, alcune incongruenze derivanti dai sopravvissuti riferimenti normativi, tuttavia l'operazione abrogativa richiesta si presenta inammissibile per l'assorbente ragione del carattere eccessivamente manipolativo dell'intervento. Il percorso demolitorio-ricostruttivo individuato dai promotori per superare l'ostacolo della non auto-applicatività della normativa di risulta, ossia la richiesta di parziale abrogazione anche della norma di delega recata dall'art. 3 della legge n. 51 del 2019, con l'obiettivo di renderne possibile l'esercizio anche a seguito dell'eventuale esito positivo del referendum abrogativo, presuppone infatti una modifica che ne investe l'oggetto, la decorrenza del termine per il suo esercizio, i principi e criteri direttivi e la stessa condizione di operatività. In tal modo si presenterebbero completamente modificati nella delega di risulta tutti i "caratteri somatici" della legge di delegazione, la quale, ancorché parzialmente abrogata, dovrebbe rimanere utilizzabile, come affermato dalla difesa degli stessi promotori, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, alla quale era destinata a dare attuazione, ed essere così oggetto di un duplice e contestuale esercizio. L'intervento richiesto è dunque solo apparentemente abrogativo e si traduce in una manipolazione diretta a dare vita a una "nuova" norma di delega, diversa, nei suoi tratti caratterizzanti, da quella originaria, pertanto incompatibile con la natura abrogativa dell'istituto del referendum previsto all'art. 75 Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del 1995, e n. 32 del 1993*). [S. 10/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

PARTE TERZA

LE SOPRAVVENIENZE

Capitolo 20. Le sopravvenienze nel giudizio incidentale

1. *Ius superveniens*

1.1. Nozione

La modifica normativa della norma censurata, entrata in vigore antecedentemente alla ordinanza di rimessione, non può considerarsi *ius superveniens*. (Precedenti: S. 177/2018 - mass. 40191; S. 43/2018 - mass. 39968; O. 200/2017 - mass. 39445). [S. 193/22. Pres. AMATO; Red. PATRONI GRIFFI]

Nello stesso senso, S. 26/23.

1.1.1. Casi concreti

Non è accolta la richiesta di restituzione al giudice *a quo* degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 3 e 4, della legge reg. Campania n. 6 del 2016. Il sopravvenuto art. 1, comma 59, della legge reg. Campania n. 10 del 2017 – che non incide sulla sospensione dei procedimenti di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, e dell'autorizzazione regionale per impianti di produzione energetica con utilizzo di biomasse, previsti dalla norma censurata –, è ininfluenza nel giudizio *a quo*, sia perché non è successivo all'ordinanza di rimessione, essendo entrato in vigore il giorno stesso del deposito di questa, sia perché non produce un effetto diverso da quello automaticamente conseguente al principio *tempus regit actum*. (Precedente citato: ordinanza n. 76 del 2018). [S. 177/18. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., non è accolta la richiesta di restituzione degli atti, formulata perché il rimettente rivaluti la rilevanza della questione in ragione della causa di non punibilità introdotta dall'art. 11 del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha sostituito l'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000. Il citato art. 11 non costituisce *ius superveniens*, in quanto anteriore all'ordinanza di rimessione, sicché non vi sono i presupposti di una restituzione degli atti; in ogni caso, la descrizione dei fatti esposta dal rimettente consente di escludere la sussistenza della causa di non punibilità suddetta. [S. 43/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

Deve essere ordinata la restituzione degli atti al giudice *a quo*, affinché proceda ad un rinnovato esame dei termini della questione, qualora all'ordinanza di rimessione sopravvenga una modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio, ovvero della disposizione che integra il parametro costituzionale oppure qualora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche, pur restando immutata la disposizione censurata. (Precedente citato: ordinanza n. 378 del 2008). [O. 200/17. Pres. GROSSI; Red. CRISCUOLO]

1.2. Ininfluenza

Non sono rilevanti le modifiche normative che lasciano intatto il nucleo precettivo dell'originaria versione della norma contestata dal ricorrente. [S. 9/23. Pres. SCIARRA; Red. PROSPERETTI]

La valutazione della incidenza delle modifiche legislative intervenute successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione sulla fattispecie oggetto del

giudizio *a quo* spetta al rimettente. (Precedenti: O. 185/2020 - mass. 43315; O. 182/2019 - mass. 42310; O. 154/2018 - mass. 40019). [O. 231/22. Pres. SCIARRA; Red. SAN GIORGIO]

Ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata, la sua legittimità deve essere comunque esaminata, in virtù del principio *tempus regit actum*, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, senza necessità di restituire gli atti al rimettente. (Precedenti: S. 170/2019 - mass. 40707; S. 7/2019 - mass. 40304). [S. 227/21. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

Stante l'autonomia del giudizio incidentale di legittimità costituzionale da quello *a quo* non assumono rilievo gli eventi successivi all'ordinanza di rimessione, compresa la definizione stragiudiziale della controversia. Qualora lo *ius superveniens* modifichi la disposizione censurata senza che l'eventuale applicazione della disposizione novellata possa produrre nel caso concreto effetti *in mitius* rispetto alla disciplina previgente, non occorre restituire gli atti al rimettente perché valuti la permanente rilevanza delle questioni sollevate. [S. 112/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Nello stesso senso, S. 237/21, S. 51/19 e precedenti ivi citati.

In virtù del principio *tempus regit actum* una normativa sopravvenuta rispetto all'adozione dei provvedimenti amministrativi impugnati non può spiegare effetti nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti stessi. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019, n. 49 del 2016, n. 30 del 2016, n. 151 del 2014 e n. 90 del 2013; ordinanza n. 76 del 2018). [S. 109/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

[In tema di rilevanza delle questioni sollevate nei giudizi impugnatori], la legittimità di un atto amministrativo deve essere esaminata, in virtù del principio *tempus regit actum*, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. (Precedente citato: ordinanza n. 76 del 2018). [S. 7/19. Pres. LATTANZI; Red. ANTONINI]

Nello stesso senso, S. 27/18, O. 290/16, S. 281/16, e precedenti ivi citati.

La sopravvenuta modifica legislativa della norma censurata non impone la restituzione degli atti al rimettente quando essa è ininfluente nel giudizio *a quo*. [S. 231/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Non occorre restituire gli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della questione alla luce della normativa sopravvenuta, quando essa non potrebbe comunque incidere sugli interessi delle parti del procedimento principale. [S. 113/18. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

La sopravvenienza normativa che non dispiega alcun effetto sul giudizio principale non rende necessario restituire gli atti al rimettente perché rinnovi la valutazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione sollevata. (Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2015 e n. 205 del 2015). [S. 104/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Non va disposta la restituzione degli atti al giudice *a quo* quando il mutamento del quadro normativo è palesemente ininfluenza nel processo principale. (*Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016*). [S. 253/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

1.2.1. Casi concreti

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4-*sexies*, del d.lgs. n. 28 del 2011, non deve essere disposta la restituzione agli atti al rimettente. Benché, successivamente alla promozione da parte del giudice *a quo* dei giudizi incidentali, il legislatore sia intervenuto, mediante l'art. 56, comma 7, lett. a), del d.l. n. 76 del 2020, come conv., sul comma 3 dell'art. 42 indicato, cosicché la nuova disposizione potrebbe incidere indirettamente sulla situazione delle stesse imprese ricorrenti nel giudizio principale, la norma censurata continua a prevedere una disciplina di maggiore favore rispetto al risultato che, solo eventualmente, le stesse imprese potrebbero ottenere, su richiesta, dall'applicazione della disciplina sopravvenuta. [S. 237/20. Pres. MORELLI; Red. AMATO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, non occorre restituire gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Benché, dopo il promovimento del giudizio, il legislatore ha introdotto – con l'art. 3, comma 1, lett. g), n. 1), del d.lgs. n. 172 del 2019 – il nuovo comma 2-*bis* nell'art. 24-*quater* del d.P.R. n. 335 del 1982, lo *ius superveniens* è applicabile solo alle “future” procedure di cui al comma 1 dell'art. 24-*quater*, mentre non riguarda anche le “pregresse” procedure, già espletate, come quelle che vengono in rilievo nel giudizio *a quo*; la novella, quindi, è inapplicabile nel giudizio *a quo*. (*Precedente citato: sentenza n. 125 del 2018*). [S. 224/20. Pres. MORELLI; Red. AMATO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 313 del 2002, le questioni sollevate conservano rilevanza pur a seguito dell'entrata in vigore, nelle more del giudizio di costituzionalità, del d.lgs. n. 122 del 2018 – che ha modificato l'indicato art. 24, conseguentemente abrogando l'art. 25 – sia perché i ricorrenti avevano proposto ricorso nei giudizi *a quibus* sulla base della normativa antecedente, sia perché le modifiche non hanno inciso sull'oggetto delle censure, lasciando così inalterato – anche nella disciplina attualmente vigente – il *vulnus* lamentato. Le censure debbono pertanto essere riferite all'art. 24, nella versione precedente e successiva al citato decreto, nonché all'art. 25, nel testo anteriore alla sua abrogazione. [S. 179/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, va respinta l'istanza di restituzione degli atti al giudice *a quo* per una nuova valutazione sulla rilevanza, in conseguenza dell'intervenuta modifica della disposizione censurata a opera dell'art. 5, comma 1, lett. b), del d.l. n. 126 del 2019, come conv. Pur incidendo su un frammento normativo investito dalle censure, la modifica si risolve nel semplice prolungamento del termine precedentemente stabilito, che non costituisce in sé oggetto della questione. [S. 165/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

Lo *ius superveniens* recato dal sopravvenuto d.lgs. n. 228 del 2017 non esige la restituzione degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015 nonché degli artt. da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016, sollevate dai TAR Abruzzo, Veneto e Molise. Nei giudizi *a quibus*, infatti, si discute della legittimità di provvedimenti amministrativi da valutare, alla luce del principio *tempus regit actum*, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione. Inoltre, il richiamato *ius superveniens* non altera la disciplina censurata sotto i profili per i quali ne è denunciata l'illegittimità costituzionale, con la conseguenza che rimangono attuali le valutazioni compiute dai rimettenti. (*Precedente citato: sentenza n. 7 del 2019*). [S. 170/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Non è accolta la richiesta di restituzione degli atti per una nuova valutazione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, lett. a), del TULPS. Lo *ius superveniens* recato dal d.lgs. n. 104 del 2018 – che, modificando il secondo comma dell'articolo censurato, ha ripristinato un potere discrezionale dell'autorità amministrativa nella valutazione dei presupposti della concessione della licenza di portare armi allorché il condannato abbia ottenuto la riabilitazione – non potrebbe essere applicato nei giudizi amministrativi *a quibus* in base al principio *tempus regit actum*. [S. 109/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012, lo *ius superveniens* costituito dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 148 del 2017, come convertito, non giustifica una pronuncia di restituzione al rimettente degli atti. Le censure sollevate, infatti, non sono interessate dalle modifiche, le quali lasciano intatto il significato delle disposizioni impugnate nel giudizio *a quo* rispetto agli evidenziati profili di illegittimità costituzionale. [S. 79/19. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Deve escludersi che, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998, lo *ius superveniens* determini effetti sulla rilevanza in quanto, benché l'art. 2, comma 44, del d.lgs. n. 129 del 2017 ha disposto l'abrogazione della norma censurata, il successivo art. 10, comma 2, ha previsto in via transitoria che le norme abrogate o modificate continuino ad applicarsi fino all'entrata in vigore di disposizioni adottate, secondo le rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, cosicché non solo le sopravvenute modifiche normative non avevano ancora effetto al momento della pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, ma il giudice amministrativo rimettente è comunque tenuto a valutare la legittimità dell'atto amministrativo in base alle norme vigenti al momento della sua adozione. (*Precedente citato: sentenza n. 245 del 2016*). [S. 240/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, n. 1-bis) e n. 2), nel testo risultante dalla legge n. 10 del 2009, e 22 della legge n. 18 del 1979, non è accolta la richiesta di restituzione degli atti al giudice *a quo* per un rinnovato esame della rilevanza, alla stregua della sopravvenuta decisione 2018/994/UE, Euratom, del Consiglio del 13 luglio 2018, che ha modificato l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, introducendo l'obbligo, per gli Stati membri maggiori, di prevedere nella disciplina delle elezioni europee una soglia di sbarramento (dal 2 al

5%). La citata decisione non rileva nel giudizio *a quo*, non solo perché non è ancora entrata in vigore, ma anche perché le questioni sollevate dal Consiglio di Stato riguardano la normativa previgente rispetto ad essa, con la conseguenza che il loro eventuale accoglimento sarebbe idoneo a produrre l'annullamento parziale dell'atto di proclamazione dei candidati eletti nel 2014 (impugnato dai ricorrenti nel giudizio di primo grado dinanzi al TAR Lazio). [S. 239/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 47 del 2017, non è disposta la restituzione degli atti al giudice *a quo*, per una nuova valutazione sulla rilevanza, a seguito della modifica operata dal d.lgs. n. 220 del 2017. La normativa sopravvenuta non ha inciso in maniera sostanziale sulla disciplina oggetto di censura, essendosi limitata a sostituire un erroneo richiamo normativo, cosicché la restituzione sarebbe superflua e in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, comportando un inutile allungamento dei tempi dei giudizi *a quibus*. (Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2018, n. 33 del 2018, n. 253 del 2017, n. 86 del 2017, n. 203 del 2016 e n. 186 del 2013). [S. 218/18. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 17 della legge reg. Campania n. 12 del 2005 e 19 della legge della medesima Regione n. 1 del 2008, il sopravvenuto art. 5, commi 1, 2, lett. a) e b), e 7, della legge reg. Campania n. 1 del 2016, modificativo delle norme impugnate, non impone di restituire gli atti al rimettente. Il giudice *a quo* correttamente reputa inapplicabile, *ratione temporis*, il richiamato *ius superveniens*, in quanto oggetto del processo principale è la legittimità di un provvedimento da valutare in base al principio *tempus regit actum*. (Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2016, n. 49 del 2016 e n. 30 del 2016). [S. 52/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Nessuno dei cinque interventi novellistici dell'art. 12-*sexies*, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, come conv. – oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso dalla Corte d'appello di Reggio Calabria – giustifica la restituzione degli atti al rimettente per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza. Mentre i primi tre e l'ultimo – operati rispettivamente dall'art. 1, comma 4, della legge n. 68 del 2015, dall'art. 5 della legge n. 199 del 2016, dall'art. 5 del d.lgs. n. 202 del 2016 e dall'art. 13-*ter* del d.l. n. 148 del 2017, come conv. – appaiono ininfluenti sul giudizio, essendosi esauriti in un ulteriore ampliamento dell'elenco dei reati cui accede la c.d. confisca "allargata", il quarto – operato dall'art. 31 della legge n. 161 del 2017 – pur riscrivendo integralmente la norma denunciata, ha apportato modifiche che si muovono in direzione antitetica rispetto all'intervento auspicato dall'ordinanza di remissione. [S. 33/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Non influisce sulla rilevanza delle questioni incidentali – aventi ad oggetto gli artt. 3 e 4, comma 1, lett. b), n. 3, del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010 – la modifica apportata dall'art. 1, comma 945, della legge n. 208 del 2015, che ha stabilito che le scommesse sportive non sono più tassate sull'ammontare della singola giocata, ma sulla differenza tra le somme giocate e le vincite pagate, in quanto i giudizi *a quibus* attengono alla pretesa fiscale relativa alle annualità 2008 e 2009, mentre la norma sopravvenuta

si riferisce ai periodi di imposta successivi al 1° gennaio 2016. [S. 27/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Il sopravvenuto art. 31 della legge n. 161 del 2017 – che, inserendo il comma 4-*bis* nell’art. 12-*sexies* del d.l. n. 306 del 1992 (conv., con modif, nella legge n. 356 del 1992), garantisce ai terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro il diritto a partecipare, fin dal giudizio di primo grado, al processo di cognizione ove può disporsi la confisca – non determina effetti sul giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, a favore dei terzi incisi nel loro diritto di proprietà, la facoltà di appellare contro la sentenza penale di primo grado con riguardo al solo capo relativo alla statuizione di confisca. Il citato *ius superveniens*, contenendo una normativa processuale soggetta al principio *tempus regit actum*, non può trovare applicazione nel giudizio *a quo*. [S. 253/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Il sopravvenuto art. 21, lett. a), del d.lgs. n. 59 del 2017 – secondo cui alle procedure concorsuali bandite successivamente alla sua entrata in vigore non si applica l’art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015 – non influisce sul giudizio incidentale di legittimità costituzionale dello stesso comma 110, atteso che nel giudizio *a quo* si controverte della legittimità della procedura concorsuale indetta con decreto del MIUR 23 febbraio 2016, n. 106, adottato *ratione temporis* in applicazione della norma censurata. [S. 251/17. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

Deve escludersi – in ragione della palese inapplicabilità nel giudizio *a quo* dello *ius superveniens* – la restituzione al rimettente TAR Marche degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 90 del 2014 (come convertito dalla legge n. 114 del 2014) e dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 83 del 2015 (come convertito dalla legge n. 132 del 2015), nella parte in cui escludono gli avvocati dello Stato dal beneficio del trattenimento in servizio in via transitoria riconosciuto ai magistrati (rispettivamente fino al 31 dicembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016). Il sopravvenuto d.l. n. 168 del 2016, come convertito dalla legge n. 197 del 2016 [...] non è applicabile nel giudizio *a quo*, in cui è impugnato un provvedimento anteriore all’entrata in vigore del suddetto d.l. e riguardante un avvocato dello Stato che al 31 dicembre 2016 aveva superato il settantesimo anno di età. [O. 290/16. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

V. anche S. 222/20, S. 206/20, S. 159/19, S. 146/19, S. 209/18, S. 196/18, S. 188/18, S. 39/18, S. 257/17, S. 86/17, O. 55/17, S. 281/16, S. 275/16, S. 245/16 e precedenti ivi citati.

1.3. Restituzione degli atti

Quando le modifiche normative incidono profondamente sull’ordito logico che sta alla base delle censure prospettate, è necessario restituire gli atti al giudice *a quo*, spettando a quest’ultimo sia verificare l’influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, sia procedere alla rivalutazione della non manifesta infondatezza, tenendo conto delle intervenute modifiche normative. (*Precedenti*: O. 72/2023 - *mass.* 45537; O. 31/2023 - *mass.* 45353; O. 30/2023 - *mass.* 45356; O. 231/2022 - *mass.* 45196; O. 227/2022 - *mass.* 45139; O. 97/2022 - *mass.* 44823; O. 243/2021 - *mass.* 44405; O. 60/2021 -

mass. 43750; O. 185/2020 - mass. 43315). [O. 199/23. Pres. SCIARRA; Red. AMOROSO]

Nello stesso senso, O. 23/23.

Nel giudizio in via incidentale, la sopravvenienza di una normativa idonea a superare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal rimettente non giustifica la dichiarazione di inammissibilità della questione per cessazione della materia del contendere nel giudizio *a quo* o per irrilevanza sopravvenuta, potendo lo *ius superveniens* assumere rilievo solo ai fini della restituzione degli atti al giudice *a quo*, spettando a quest'ultimo verificare l'incidenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate. (*Precedenti*: S. 89/2017 - mass. 41963). [O. 243/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Persiste la condizione di ammissibilità del giudizio incidentale non solo ove la nuova disposizione non escluda l'applicazione, *ratione temporis*, della disposizione censurata, ma anche ove la prima incida su quest'ultima nel senso di aggravarne i denunciati vizi di legittimità costituzionale. In questa evenienza – ove la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, quale ritenuta dal rimettente, permanga nel suo nucleo essenziale – può essere la Corte costituzionale a valutare il novum normativo per verificare la persistente sussistenza di tale condizione di ammissibilità del giudizio incidentale. (*Precedenti*: S. 125/2018 - mass. 41327; S. 257/2017 - mass. 40301). [S. 213/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

La restituzione degli atti al giudice *a quo* si giustifica solo laddove la norma sospettata di illegittimità costituzionale, per effetto di una disposizione sopravvenuta avente portata retroattiva, non sia più in concreto applicabile, e sempre che la modifica non presenti un'incidenza solo parziale sulla disposizione della cui costituzionalità si dubita. (*Precedenti*: S. 51/2019 - mass. 42272; S. 194/2018 - mass. 40520; O. 55/2020 - mass. 42497). [S. 202/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Non ogni nuova disposizione che modifichi, integri o comunque possa incidere su quella oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità richiede una nuova valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti di ammissibilità della questione e segnatamente della sua rilevanza e della non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale espressi dal rimettente. (*Precedenti citati*: sentenze n. 79 del 2019 e n. 125 del 2018). [S. 49/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

Nello stesso senso, S. 30/21 e precedenti ivi citati.

La restituzione degli atti al rimettente per *ius superveniens* è giustificata solo quando dal mutamento del quadro normativo di riferimento derivi l'esigenza di una rivalutazione dei presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza. (*Precedente citato*: sentenza n. 125 del 2018). [S. 237/20. Pres. MORELLI; Red. AMATO]

L'eventuale restituzione degli atti al rimettente, ove non sia giustificata dalla necessità che sia nuovamente valutata la perdurante rilevanza nel giudizio *a quo*

e la non manifesta infondatezza della questione a suo tempo sollevata, potrebbe condurre, in aperto contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale, che non può essere disgiunta dalla sua tempestività, a un inutile dilatamento dei tempi dei giudizi *a quibus*, soggetti per due volte alla sospensione conseguente al promovimento dell'incidente di legittimità costituzionale, e a una duplicazione dello stesso giudizio di costituzionalità, con il rischio di vulnerare il canone di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost. La marginalità dello *ius superveniens* comporta invece il "trasferimento" delle questioni sulla disposizione così modificata, rimanendo sostanzialmente invariata la norma in essa contenuta e, con essa, le censure che la investono. (*Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2018, n. 222 del 2015, n. 172 del 2014, n. 186 del 2013 e n. 84 del 1996*). [S. 165/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

In presenza di sopravvenute disposizioni che modifichino o integrino le disposizioni oggetto del giudizio *a quo*, o che incidano su di esse, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente quando lo *ius superveniens* possa condizionare l'applicabilità delle norme censurate nel procedimento *a quo*, muti in modo sostanziale i termini della questione così come è stata posta dal giudice *a quo* o intacchi il meccanismo contestato dal rimettente. (*Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2019, n. 51 del 2019, n. 236 del 2018, n. 194 del 2018 e n. 125 del 2018; ordinanza n. 230 del 2019*). [O. 55/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

A fronte dell'evoluzione del quadro normativo, non può spettare che al rimettente valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche legislative sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. (*Precedenti citati: ordinanze n. 182 del 2019, n. 154 del 2018, n. 258 del 2016, n. 102 del 2015, n. 80 del 2015, n. 53 del 2015 e n. 75 del 2014*). [O. 230/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Non ogni nuova disposizione che modifichi, integri o comunque possa incidere su quella oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità richiede una nuova valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti di ammissibilità della questione e segnatamente della sua rilevanza e della non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale espressi dal giudice rimettente. Ciò che rileva, infatti, è che permangano le valutazioni del giudice rimettente in termini di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, in misura tale da non mutare i termini della questione così come è stata posta dal giudice *a quo*. (*Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018, n. 125 del 2018 e n. 33 del 2018*). [S. 79/19. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Alla stregua del principio di effettività della tutela giurisdizionale in sede costituzionale, la restituzione degli atti deve essere disposta allorché sopravvengono mutamenti del quadro normativo, che impongano al rimettente di rinnovare la valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni. (*Precedente citato: sentenza n. 186 del 2013*). [S. 29/19. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Affinché si possa procedere, in caso di *ius superveniens*, al controllo di costituzionalità piuttosto che restituire gli atti al giudice rimettente, rileva non solo il

contenuto della nuova disposizione, ove in ipotesi modellato sul principio *tempus regit actum*, ma anche il verso della sua incidenza, persistendo, sotto questo profilo, la condizione di ammissibilità del giudizio incidentale non solo ove la nuova disposizione non escluda l'applicazione, *ratione temporis*, della disposizione censurata, ma anche ove la prima incida su quest'ultima nel senso di aggravarne i denunciati vizi di legittimità costituzionale. In questa evenienza – ove la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, quale ritenuta dal giudice rimettente, permanga nel suo nucleo essenziale – può essere la stessa Corte a valutare il *novum* normativo per verificare la persistente sussistenza di tale condizione di ammissibilità del giudizio incidentale. (*Precedenti citati: sentenze n. 33 del 2018 e n. 257 del 2017*). [S. 125/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Quando, nei giudizi in via incidentale, l'intervento del legislatore è orientato nella stessa direzione dell'ordinanza di rimessione, con l'effetto di ridimensionare o finanche emendare i vizi di legittimità costituzionale denunciati dal giudice rimettente, deve di norma essere investito il rimettente perché rivaluti il presupposto dell'incidente di costituzionalità, costituito dalla non manifesta infondatezza della questione. (*Precedente citato: sentenza n. 43 del 2018*). [S. 125/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Non ogni nuova disposizione che modifichi, integri o comunque possa incidere su quella oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità richiede una nuova valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti di ammissibilità della questione e segnatamente della sua rilevanza e della non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale espressi dal giudice rimettente, potendo la Corte costituzionale stessa ritenere che la nuova disposizione non alteri affatto la norma censurata, oppure che la modifichi in aspetti marginali o in misura non significativa. Ove, invece, la nuova disposizione abbia un impatto maggiore in termini di incidenza sulla portata normativa della disposizione censurata, sì da integrarla, modificarla o finanche abrogarla, in tutto o in parte, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente perché rivaluti i presupposti dell'incidente di costituzionalità. (*Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016*). [S. 125/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Nello stesso senso, O. 185/20.

Quando la nuova disposizione non vale a revocare in dubbio la rilevanza della questione, ritenuta dal giudice rimettente, nel senso che essa comunque permane, la possibile incidenza dello *ius superveniens* va valutata essenzialmente con riferimento all'altro presupposto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la non manifesta infondatezza della questione. [S. 125/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

A fronte di un mutamento del quadro normativo che riguardi il parametro interposto, occorre restituire gli atti al giudice *a quo* affinché questi proceda a un rinnovato esame della rilevanza e dei termini delle questioni. (*Precedenti citati: ordinanze n. 102 del 2015 e n. 35 del 2015*). [O. 61/17. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

1.3.1. Casi concreti: abrogazione della disposizione censurata

È ordinata la restituzione degli atti al TAR del Lazio – perché valutati, in tutti i giudizi *a quibus*, se permangano, o no, ed eventualmente in quali termini, i dubbi di legittimità costituzionale originariamente espressi per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. – nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014, che, riguardando il gioco lecito praticato mediante apparecchi del tipo *Amusement with prizes* (AWP) e *Video lottery terminal* (VLT), ha stabilito in 500 milioni di euro la riduzione delle risorse statali a titolo di compenso ai concessionari e ai soggetti che operano nella gestione e raccolta del gioco suddetto, in quota proporzionale al numero di apparecchi riferibili ai concessionari alla data del 31 dicembre 2014. Successivamente alle ordinanze di rimessione sono sopravvenuti i commi 920 e 921 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, il primo che ha abrogato *ex nunc* il comma censurato, mentre il secondo ne ha fornito un’interpretazione autentica. Se la rilevanza della questione permane invariata, in quanto la disposizione indubbiata si applica anche dopo l’introduzione dello *ius superveniens*, la nuova disposizione – fermo restando che l’*an* ed il *quantum* della prestazione, rimasti invariati per l’anno 2015, non rientrano nell’oggetto della questione di legittimità costituzionale, come delimitato dal rimettente – può risultare idonea a ridimensionare la denunciata illegittimità, sì da rendere indispensabile una nuova valutazione del presupposto della non manifesta infondatezza. Non solo, infatti, lo *ius superveniens* interviene con effetto *ex nunc*, ma l’onere del prelievo forzoso non è più a carico solo dei concessionari, ma grava su tutti gli operatori della filiera del gioco lecito e quindi anche su esercenti e gestori, mentre il criterio di riparto è basato non solo sul numero degli apparecchi riferibili ai concessionari, ma anche sulla partecipazione alla distribuzione del compenso cui ha diritto ciascun operatore della filiera secondo i relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell’anno 2015. (*Precedente citato: sentenza n. 56 del 2015*). [S. 125/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Gela in composizione monocratica, in funzione di giudice del dibattimento penale, perché riesamini, alla stregua dello *ius superveniens*, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 111, primo comma, Cost. – dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 160 del 2006 (come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge n. 187 del 2011), nella parte in cui vieta ai magistrati che non abbiano ancora conseguito la prima valutazione di professionalità di svolgere funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all’art. 550 cod. proc. pen. L’art. 2, comma 2, lett. b), del sopravvenuto d.l. n. 168 del 2016, convertito dalla legge n. 197 del 2016, ha abrogato la disposizione censurata. Spetta al giudice *a quo* valutare, specie ai fini della rilevanza, le ricadute nel giudizio principale di tale modificazione normativa. [O. 258/16. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Sull’ipotesi di abrogazione di norma di interpretazione autentica, v. O. 154/18.

1.3.2. segue: modifica della disposizione censurata e/o del quadro normativo

È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Mantova ed al Tribunale di Pavia per un nuovo esame, alla luce dello *ius superveniens*, della perdurante sussistenza della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost. – dell’art. 83, comma 7, lett. f), del d.l. n.

18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, e come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), del d.l. n. 28 del 2020, nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge n. 70 del 2020, secondo cui lo svolgimento mediante collegamento da remoto dell'udienza civile, che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario. La modificazione normativa introdotta dall'art. 23, comma 7 del d.l. n. 137 del 2020 – secondo cui, in deroga al disposto dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 77 del 2020, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario –, applicabile ai giudizi *a quibus* allorché saranno riassunti, appare orientata nella stessa direzione dell'ordinanza di rimessione, con un effetto che potrebbe essere ritenuto suscettibile di emendare i vizi denunciati dai rimettenti. (*Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2018; ordinanza n. 185 del 2020*). [O. 269/20. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

È ordinata la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Spoleto per un nuovo esame, alla luce del mutato quadro normativo, della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma e 111, secondo comma, Cost. – dell'art. 2 del d.l. n. 29 del 2020, che prevede che il magistrato o il tribunale di sorveglianza, quando abbiano ammesso alla detenzione domiciliare o al differimento della pena per motivi legati all'emergenza sanitaria da COVID-19 i condannati e gli internati per una serie di gravi reati, debbano procedere alla valutazione della permanenza di tali motivi entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento, e successivamente a cadenza mensile. La disposizione censurata è stata abrogata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 70 del 2020 ed il suo contenuto è stato trasfuso nell'art. 2-bis del d.l. n. 28 del 2020, come convertito nella medesima legge n. 70 del 2020. Da un lato l'evoluzione del quadro normativo, prodottasi per effetto della legge di conversione, lascia immutata la rilevanza della questione, stante il perdurante obbligo per il giudice *a quo* di perfezionare il procedimento di “rivalutazione” del provvedimento di concessione della detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 adottato in data successiva al 23 febbraio 2020. Dall'altro, le modifiche introdotte dalla legge n. 70 del 2020 mirano a una più intensa tutela del diritto di difesa del condannato – cui è ora garantita una piena partecipazione al procedimento avanti il tribunale di sorveglianza nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal provvedimento di revoca – e appaiono orientate nella stessa direzione del rimettente, cui spetta la responsabilità di valutare in concreto la loro incidenza in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. (*Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2018; ordinanze n. 182 del 2019 e n. 154 del 2018*). [O. 185/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

È ordinata la restituzione degli atti al TAR Lombardia perché rivaluti, alla stregua dello *ius superveniens*, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 114 Cost. – degli artt. 126, 128, 129 e 130 del d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui riferiscono il nuovo rito speciale elettorale alla elezione dei soli organi di Comuni, Province e Regioni e non anche di quelli delle Città metropolitane. Il sopravvenuto d.l. n. 168 del 2016 – applicabile anche ai procedimenti (come

quello *a quo*) pendenti alla data della sua entrata in vigore – incide direttamente su tutte le disposizioni denunciate, rendendole applicabili anche alle elezioni delle Città metropolitane. [O. 96/17. Pres. GROSSI; Red. MORELLI]

V. anche S. 189/19, O. 260/19, O. 126/18, O. 200/17, O. 102/17 e O. 64/17.

1.3.3. segue: modifica del parametro interposto

È ordinata la restituzione degli atti al TAR Piemonte perché, a fronte del mutamento del quadro normativo, proceda a un rinnovato esame della rilevanza e dei termini delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 16 della legge reg. Piemonte n. 11 del 2012, censurati – in riferimento all’art. 123, primo e secondo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 4 e 8 dello Statuto reg. Piemonte – nella parte in cui prevedono il commissariamento e la soppressione delle comunità montane. La sopravvenuta legge regionale statutaria n. 7 del 2016, eliminando i riferimenti alle comunità montane contenuti nelle citate disposizioni dello Statuto regionale, per un verso ha modificato il quadro normativo proprio sotto il profilo in merito al quale il giudice *a quo* – investito dell’impugnazione degli atti regionali di selezione e nomina del commissario liquidatore della Comunità montana Alpi del Mare – ha ravvisato la rilevanza delle questioni sollevate; e, per altro verso, ha investito specificamente i parametri interposti evocati dal rimettente, in relazione all’art. 123, primo e secondo comma, Cost., a sostegno della configurazione delle comunità montane come enti “statutariamente necessari”. [O. 61/17. Pres. GROSSI; Red. CRISCUOLO]

1.3.4. segue: modifica del tertium comparationis

È ordinata la restituzione degli atti alla Corte di cassazione, sez. sesta penale, per un nuovo esame, alla luce dello *ius superveniens*, della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18-*bis*, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall’art. 6, comma 5, lett. b), della legge n. 117 del 2019 – sollevate in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4, par. 6, della Decisione quadro 2002/584/GAI, nonché in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, all’art. 17, par. 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e all’art. 7 CDFUE – nella parte in cui, con riferimento alla procedura di mandato di arresto europeo, non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano. L’art. 15 del d.lgs. n. 10 del 2021, promulgato *medio tempore*, ha modificato la disposizione censurata, mentre il successivo art. 17 ha modificato l’art. 19 della legge n. 69 del 2005, invocato quale *tertium comparationis* dal rimettente in riferimento all’art. 3 Cost. [O. 60/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

È ordinata la restituzione degli atti ai Collegi rimettenti del TAR Lazio, sez. terza, affinché procedano, alla stregua dello *ius superveniens*, ad una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale – sollevata con riferimento all’art. 3, secondo comma, Cost. – dell’art. 22, comma 2, della legge n. 247 del 2012, nella parte in cui disciplina le modalità per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, prevedendo, per gli avvocati formati in Italia, oltre al decorso di un periodo di otto anni di esercizio della professione, anche ulteriori

condizioni, quali l'esame di ammissione ad un corso, la sua frequenza e la positiva valutazione finale a seguito di esame. Nelle more del giudizio, l'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001 – assunto *a tertium comparationis* della norma censurata – è stato sostituito dall'art. 1 della legge n. 167 del 2017, prevedendo che anche l'«avvocato stabilito» deve dimostrare di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi della norma censurata. [O. 156/18. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

V. anche O. 144/17.

1.4. Trasferimento della questione su disposizioni sopravvenute (rinvio)

V. *Capitolo 5 (Oggetto del giudizio)*.

1.5. Cessazione della materia del contendere (impossibilità)

Lo *ius superveniens* in un giudizio incidentale non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto detta conseguenza si può determinare solo nei casi di un giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ricorso in via principale. [S. 227/21. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

2. Mutamento della giurisprudenza

2.1. Pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo

È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Monza, perché rivaluti, alla stregua della mutata giurisprudenza convenzionale, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., censurato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Prot. n. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU e dei relativi Protocolli. La sentenza della Corte EDU 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia, ha enunciato il principio di diritto secondo cui il *ne bis in idem* non opera quando i procedimenti sono avvinti da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, modificando la precedente giurisprudenza, per la quale il divieto di *bis in idem* era sostanzialmente inderogabile e di natura esclusivamente processuale. Per effetto di tale sentenza si è passati dal divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per lo stesso fatto illecito due procedimenti che si concludono indipendentemente l'uno dall'altro, alla facoltà di coordinarli nel tempo e nell'oggetto, in modo che essi possano reputarsi nella sostanza come preordinati a un'unica, prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva, avuto specialmente riguardo all'entità della pena (in senso convenzionale) complessivamente irrogata. [S. 43/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

2.2. Pronunce della Corte di cassazione

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come modificato dell'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv., con modif., nella

legge n. 588 del 1974, va respinta la richiesta di rinvio al giudice *a quo* per *ius superveniens, sub specie* di orientamento giurisprudenziale [nel frattempo] consolidatosi. È pur vero, infatti, che la Corte di cassazione ha escluso il contrasto della norma censurata – che, sebbene abrogata, continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999 – con tutti i parametri costituzionali evocati dal rimettente, ma il suo intervento nomofilattico non costituisce un *novum ius*, da rimettere alla valutazione del giudice *a quo*, poiché attiene al diverso piano della interpretazione (ora per allora) della norma e viene, quindi, in rilievo ai fini della valutazione, nel merito, delle questioni di legittimità costituzionale in ordine alla stessa sollevate. [S. 26/20. Pres. CARTABIA; Red. MORELLI]

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale del “combinato disposto” degli artt. 1206, 1207 e 1217 cod. civ., non sono accolte le richieste di restituzione degli atti e di dichiarazione di inammissibilità delle questioni, formulate a seguito del nuovo orientamento della Corte di cassazione, che ha inciso sul tema del decidere successivamente all’ordinanza di rimessione. Il mutamento della giurisprudenza postula uno scrutinio di merito, anche per ragioni di economia ed efficienza del processo costituzionale, in quanto le questioni sollevate permangono inalterate nei loro termini salienti e il sindacato della Corte costituzionale pertanto, non può arrestarsi in limine a un ordine di restituzione degli atti o al rilievo della inammissibilità delle questioni proposte. [S. 29/19. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

3. Pronunce di illegittimità costituzionale

3.1. Restituzione degli atti

A fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale, spetta al giudice rimettente valutarne in concreto l’incidenza, sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. (Precedenti: O. 184/2020 - mass. 43308; O. 183/2020 - mass. 43344; O. 49/2020 - mass. 42496; O. 182/2019 - mass. 42310; O. 154/2018 - mass. 40019). [S. 210/23. Pres. BARBERA; Red. PETITTI]

3.1.1. Casi concreti

È ordinata la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Lecce per un nuovo esame, alla luce del mutato contesto normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, sollevate in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, nella parte in cui, così come interpretato nel “diritto vivente”, esclude che il condannato per il delitto di cui all’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, commesso e giudicato prima dell’entrata in vigore della legge n. 43 del 2015, possa fruire del beneficio del permesso premio in assenza della prova di collaborazione con la giustizia, nonché, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, commi primo e terzo, Cost., nella parte in cui impone ai condannati per il medesimo delitto il divieto di fruire del beneficio del permesso premio in assenza della prova di collaborazione con la giustizia. Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente – l’imprescindibilità della collaborazione con la giustizia per l’ottenimento del permesso premio – risulta profondamente modi-

ficato dalla sopravvenuta sentenza n. 253 del 2019, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale la disposizione censurata proprio per quel che attiene all'assolutezza di tale presunzione, così consentendo la concessione del permesso premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a norma dell'art. 58-ter ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino degli stessi. Spetta pertanto al rimettente valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. [O. 183/20. Pres. MORELLI; Red. VIGANÒ]

È ordinata la restituzione degli atti alla Corte di cassazione e alle Corti d'appello di Palermo e di Caltanissetta per un nuovo esame, alla luce dello *ius superveniens*, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma Cost., dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui inserisce all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 il riferimento ai delitti di peculato di cui all'art. 314, primo comma, cod. pen. e di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-*quater*, primo comma, cod. pen., da cui deriva il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena successivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen.; nonché, in via subordinata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, del combinato disposto dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., come integrato dall'art. 4-bis ordin. penit., a sua volta modificato dall'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede un regime transitorio che dichiari applicabile la modifica normativa ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore. La sopraggiunta sentenza n. 32 del 2020 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale del censurato art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 si applichino anche ai condannati che, come nei giudizi *a quibus*, abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento, tra l'altro, alla disciplina dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. (*Precedente citato: sentenza n. 32 del 2020*). [O. 49/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

3.2. Carenza di oggetto (casistica)

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Taranto in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019. L'accoglimento della medesima questione, sollevata con altre ordinanze di rimessione in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., rende priva di oggetto la questione, avente identico *petitum*. [S. 32/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

V. anche O. 93/21, riguardo il parametro dell'indennità per il licenziamento affetto da vizi formali o procedurali; O. 220/19, riguardo alle controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici; O. 91/19, in materia di inammissibilità delle opposizioni re-

golate dall'art. 615 cod. proc. civ.; O. 70/19, in materia di arbitrato rituale obbligatorio per la determinazione dell'equa indennità di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica; O. 211/17, in materia di decreto penale di condanna; O. 71/17, in materia di composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

L'inammissibilità per sopravvenuta carenza dell'oggetto è stata invece esclusa dalla Corte – sul rilievo che le questioni riguardavano “disposizioni diverse” o un “frammento normativo” diverso da quello colpito dalle sopravvenute sentenze di illegittimità costituzionale – nei due casi di seguito indicati:

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis del d.l. n. 7 del 2015, come conv., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di oggetto, in ragione della sopravvenienza della sentenza n. 32 del 2020. Poiché tale sentenza concerne l'interpretazione di una disposizione diversa da quella censurata nel caso di specie, deve escludersi che le questioni oggi siano prive di oggetto. (*Precedente citato: sentenza n. 32 del 2020*). [S. 193/20. Pres. MORELLI; Red. VIGANÒ]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per sopravvenuta carenza di oggetto, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975. Il frammento normativo dell'art. 4-bis, censurato dall'ordinanza di rimessione, è diverso da quello colpito dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della sentenza n. 253 del 2019, come risulta dalla motivazione della stessa ordinanza di rimessione. (*Precedente citato: sentenza n. 253 del 2019*). [O. 183/20. Pres. MORELLI; Red. VIGANÒ]

3.3. Questioni già definite sul piano temporale (casistica)

Sono dichiarate manifestamente inammissibili – essendo il loro esame precluso dalla sentenza n. 10 del 2015 – le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi da 16 a 18, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, censurati dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui, dopo aver disciplinato l'addizionale del 6,5 per cento sull'aliquota IRES a carico delle società operanti nei settori energetico, petrolifero e del gas che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (c.d. *Robin Hood tax*), stabilisce il c.d. criterio di prevalenza dei ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. Tali questioni sono analoghe a quelle definitivamente decise dalla sopravvenuta sentenza n. 10 del 2015 – con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni, e quindi dell'intera configurazione del tributo, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della predetta sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (avvenuta l'11 febbraio 2015) – e vanno quindi dichiarate manifestamente inammissibili non già per carenza dell'oggetto (atteso che la norma è stata espunta dall'ordinamento solo *pro futuro*), ma perché ormai definitivamente decise nei termini temporali prima ricordati, necessitati dall'esigenza di garantire la Costituzione come un tutto unitario e contemperare tutti i principi e i diritti in gioco; con la conseguenza, già indicata dalla giurisprudenza della Cassazione, che non è riconosciuto il diritto al rimborso a favore di chi avesse corrisposto l'imposta

per il periodo anteriore al 12 febbraio 2015. (*Precedente citato: sentenza n. 10 del 2015*). [O. 140/19. Pres. LATTANZI; Red. ANTONINI]

4. Sopravvenienze di fatto

4.1. In generale

In base al principio generale di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità, quest'ultimo non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione; la rilevanza delle questioni rispetto alla decisione del processo *a quo* deve pertanto essere vagliata *ex ante*, con riferimento al momento della prospettazione delle questioni stesse. (*Precedenti: S. 127/ 2021 - mass. 43893; S. 84/2021 - mass. 43809; S. 270/2020 - mass. 42912*). [S. 7/22. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Il giudice *a quo* è chiamato a decidere sulla legittimità dei provvedimenti in base al quadro giuridico operante al tempo in cui gli stessi sono stati adottati. [S. 181/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

Il giudizio incidentale di costituzionalità – come stabilito dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale⁴⁵ – è autonomo rispetto al giudizio *a quo*, nel senso che non risente delle vicende di fatto, successive all'ordinanza di rimessione e relative al rapporto dedotto nel processo principale. [S. 270/20. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Il giudizio di costituzionalità non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione. (*Precedente citato: sentenza n. 264 del 2017*). [S. 177/18. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del rimettente, il giudizio di legittimità costituzionale non è suscettibile di essere influenzato dalle eventuali successive vicende di fatto che concernono il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato, come previsto dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale⁴⁶. (*Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2017, n. 242 del 2014, n. 162 del 2014, n. 120 del 2013, n. 274 del 2011 e n. 227 del 2010*). [S. 150/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Nello stesso senso, S. 10/18.

La sopravvenuta conciliazione giudiziale fra le parti del processo tributario – che dovrebbe condurre a una pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio *a quo*, ex art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 – non è idonea a produrre effetti sul giudizio incidentale di legittimità costituzionale. [S. 264/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

4.1.1. Casi concreti

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 93, lett. e), della legge n. 205 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per (sopravvenuto) difetto di rilevanza, alla luce della modifica dei bandi di concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale disciplinati dalla disposizione censurata. Tale modifica, oltre a riguardare solo quest'ultima qualifica (e non l'istituzione

⁴⁵ Ora art. 21.

⁴⁶ V. nota precedente.

della riserva di posti), concerne i concorsi in atto e non incide sui presupposti ed invariati regolamenti di amministrazione, né sulle stesse norme di legge censurate. [S. 164/20. Pres. CARTABIA; Rel. ZANON; Red. CORAGGIO]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per difetto di rilevanza delle questioni, a causa del rinvio a giudizio disposto nei confronti della società ricorrente nel giudizio principale – formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, dell'art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009 e dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, come convertito. L'autonomia del giudizio incidentale, che non viene meno neppure in caso di estinzione del giudizio principale, porta ad escludere che gli accertamenti tributari intervenuti e il procedimento penale pendente possano dar luogo a difetto di rilevanza della questione. [S. 206/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Napoli, in sede cautelare, avverso gli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino"), non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sulla circostanza che lo stesso rimettente si è limitato con successiva ordinanza a sospendere il giudizio di merito ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, senza sollevare la questione. Ai sensi dell'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le vicende successive del giudizio *a quo* sono irrilevanti; il Tribunale, inoltre, non ha fatto altro che ribadire la sospensione già disposta in sede cautelare. (*Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2014, n. 162 del 2014, n. 154 del 2013, n. 120 del 2013 e n. 274 del 2011*). [S. 276/16. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

V. anche S. 85/20 e O. 96/18, in riferimento rispettivamente alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio *a quo* e all'estinzione del giudizio principale per rinuncia; S. 10/18, in riferimento all'intervenuto svolgimento di nuove elezioni inerenti la composizione del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa.

V. anche Capitolo 11 (Rilevanza della questione), par. 1.

Capitolo 21. Le sopravvenienze nel giudizio in via principale

1. *Ius superveniens*

1.1. Condizioni per la cessazione della materia del contendere

Quando il sopravvenuto mutamento del quadro normativo, relativamente alle disposizioni regionali oggetto di censura da parte del Governo, in senso satisfattivo per il ricorrente, è tale da incidere radicalmente sui termini delle questioni di legittimità costituzionale promosse, essendo state modificate le disposizioni impugnate, che non risultano, d'altra parte, aver prodotto effetti di sorta, vengono meno le ragioni della controversia e deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. [S. 131/23. Pres. SCIARRA; Red. BUSCEMA]

L'abrogazione della disposizione impugnata, ove non abbia trovato *medio tempore* applicazione, determina la cessazione della materia del contendere. (*Precedenti*: S. 200/2020 - mass. 42781; S. 117/2020 - mass. 43474; S. 78/2020 - mass. 42528; O. 101/2020 - mass. 43427). [O. 55/23. Pres. SCIARRA; Red. PROSPERETTI]

Nei giudizi in via principale, in caso di rinuncia all'impugnativa, non formalmente accettata dalla controparte, la quale tuttavia difetti di un interesse a coltivare il giudizio, non deve essere dichiarata l'estinzione del processo, bensì la cessazione della materia del contendere. (*Precedenti*: S. 171/2019 - mass. 41759; S. 94/2018 - mass. 41305; S. 19/2015 - mass. 38237 - 38238, 38239). [S. 229/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Nei giudizi in via principale, in caso di abrogazione o sostituzione delle disposizioni impugnate – non oggetto di successiva impugnazione – e in difetto della consueta dichiarazione circa la loro mancata applicazione *medio tempore*, può nondimeno essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, tenendo in considerazione la portata dello *ius superveniens*, il contenuto delle disposizioni impugnate, nonché il limitato periodo di tempo della loro vigenza. (*Precedenti*: S. 70/2021 - mass. 43766; S. 200/2020 - mass. 42782). [S. 229/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

La modifica normativa, intervenuta nel corso del giudizio, della disposizione oggetto della questione di legittimità costituzionale promossa in via principale, determina la cessazione della materia del contendere quando si verificano, nel contempo, due condizioni: il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e il fatto che la disposizione censurata non abbia avuto *medio tempore* applicazione. (*Precedenti citati*: sentenze n. 7 del 2021, n. 200 del 2020, n. 70 del 2020, n. 25 del 2020, n. 287 del 2019 e n. 56 del 2019). [S. 82/21. Pres. CORAGGIO; Red. ANTONINI]

Giurisprudenza costante. Nello stesso senso: S. 17/23, S. 42/21, S. 11/21, S. 7/21, S. 281/20, S. 166/20, O. 140/20, S. 88/20, S. 70/20, S. 16/20, S. 180/19, S. 238/18, S. 171/18, O. 155/18, S. 140/18, S. 68/18, S. 44/18, S. 191/17, S. 170/17, S. 59/17, S. 50/17, S. 8/17, S. 257/16, S. 263/16 e precedenti ivi citati.

In assenza del verificarsi, nel periodo di vigenza della norma impugnata, di un requisito attuativo idoneo a operare come necessario presupposto per la sua applicazione, si deve ritenere che la stessa non abbia ricevuto applicazione. (*Precedente citato: sentenza n. 287 del 2019*). [S. 174/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

In ipotesi di intervenuta abrogazione della disposizione impugnata, dopo l'instaurazione del giudizio, a fronte della rinuncia al ricorso da parte del Governo, non essendo pervenuta da parte della Regione resistente l'accettazione della rinuncia, né risultando un suo interesse a coltivare il giudizio, si può dichiarare cessata la materia del contendere. (*Precedenti citati: sentenze n. 171 del 2019, n. 94 del 2018 e n. 19 del 2015; ordinanza n. 62 del 2015*). [S. 172/20. Pres. CARTABIA; Red. CORAGGIO]

In assenza di una prova circa la mancata applicazione della norma impugnata nel periodo di vigenza, non può ritenersi cessata la materia del contendere e la questione deve essere esaminata nel merito. (*Precedente citato: sentenza n. 185 del 2018*). [S. 238/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Il sindacato di costituzionalità deve trovare spazio ogniqualvolta la norma impugnata, seppure ad efficacia temporale limitata, abbia prodotto effetti. (*Precedente citato: sentenza n. 260 del 2017*). [S. 159/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Affinché possa essere dichiarata cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, è necessaria la sopravvenuta abrogazione della norma impugnata o, quantomeno, la modificazione della stessa in termini tali da neutralizzare radicalmente la pretesa avanzata con il ricorso; occorre, inoltre, che la norma abrogata o modificata non abbia avuto applicazione *medio tempore*. (*Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2016 e n. 185 del 2016*). [S. 60/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

1.1.1. *Casi concreti*

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97, nonché, in via subordinata, 117, terzo comma, Cost., dell'art. 40, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 1 del nuovo art. 170-*bis* della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che disciplina il procedimento attraverso il quale la Regione dovrà individuare, sentito il Comitato tecnico scientifico per il rischio sismico, gli interventi strutturali privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94-*bis*, comma 1, lett. c), t.u. edilizia, così come elencati dal regolamento di cui all'art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014. Nelle more del giudizio, l'art. 77, comma 1, della legge reg. Toscana n. 51 del 2020 ha modificato l'indicato art. 181, per cui ora i regolamenti ivi disciplinati individuano, tra l'altro, gli interventi privi di rilevanza indicati nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 94-*bis*, comma 2, t.u. edilizia. Lo *ius superveniens* ha evidente carattere satisfattivo rispetto alle censure statali, e dal momento che la difesa regionale ha affermato in udienza che tali regolamenti non sono stati mai adottati, e che la difesa statale non ha contestato tale affermazione, deve concludersi che la versione impugnata dell'art. 181, ora modificata in senso

satisfattivo per il ricorrente, non ha mai trovato applicazione. [S. 2/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3 e 118 Cost. – dell’art. 21, comma 21, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018. Successivamente alla proposizione del ricorso, l’art. 16, comma 18, lett. b), nn. 1) e 3), della legge reg. Lazio n. 8 del 2019 ha modificato in senso satisfattivo la disposizione impugnata, la quale non ha avuto *medio tempore* applicazione, e il ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso, a nulla rilevando che essa non sia stata formalmente accettata dalla Regione resistente. (*Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2019 e n. 50 del 2017*). [S. 90/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 69, 70, 72, 73, 75 e 75-bis dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e al d.l.gs. n. 268 del 1992 – dell’art. 1, comma 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, secondo cui il fondo ministeriale per l’attribuzione dei rimborsi in denaro finalizzati a incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (*cashback*) è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall’emersione di base imponibile. Successivamente alla proposizione del ricorso la norma impugnata è stata abrogata dall’art. 1, comma 1097, lett. b), della legge n. 178 del 2020 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e ciò soddisfa la pretesa avanzata con il ricorso. Inoltre, va escluso che l’attivazione in via sperimentale tra l’8 e il 31 dicembre 2020 della predetta misura premiale abbia potuto determinare, in tale periodo, l’applicazione della norma impugnata. [S. 70/21. Pres. CORAGGIO; Red. ANTONINI]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l’art. 16, comma 11, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, non è accolta la richiesta di cessazione della materia del contendere per successiva abrogazione della norma impugnata. Sebbene, nelle more del giudizio, la norma indicata sia stata abrogata dall’art. 3 della legge reg. Liguria n. 4 del 2019, con decorrenza 27 aprile 2019, non solo, in sede di pubblica udienza, il ricorrente non ha esteso a questa disposizione la propria volontà di non coltivare l’impugnazione proposta, ma, inoltre, non c’è evidenza alcuna della sua mancata applicazione *medio tempore*. Essa, infatti, è rimasta in vigore per più di quattro mesi (dal 1° gennaio al 26 aprile 2019), arco temporale durante il quale non può escludersi che l’effetto lamentato dallo Stato sia venuto in essere. (*Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018 e n. 191 del 2017*). [S. 200/20. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

È esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018, abrogato dall’art. 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, e il cui tenore letterale è stato riprodotto, con efficacia *pro futuro*, dall’art. 7 della medesima legge regionale. Il successivo ricorso del Governo avverso le disposizioni da ultimo citate dimostra, infatti, la persistenza di un interesse a una pronuncia nel merito; inoltre, il periodo di vigenza dell’impugnata norma retroattiva, per quanto limitato,

non è tale da escludere in radice una sua qualche applicazione. [S. 70/20. Pres. CARTABIA; Red. BARBERA]

La sopravvenuta adozione – previa l'intesa in conferenza permanente prescritta dalla sentenza n. 251 del 2016 – del d.lgs. n. 126 del 2017, correttivo ed integrativo del precedente d.lgs. n. 171 del 2016, realizza la condizione cui il legislatore regionale aveva espressamente ancorato il termine di efficacia dell'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 4 del 2017, ma non comporta il venir meno dell'interesse a una pronuncia di illegittimità costituzionale, avendo la Regione dato ad esso applicazione *medio tempore*, mediante il commissariamento di diverse aziende sanitarie. [S. 159/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41-*bis* del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, non è accolta la richiesta di trasferimento della questione all'art. 17-*quater*, comma 1, del d.l. n. 148 del 2017, come convertito, che ha introdotto innovazioni sostanziali alla norma impugnata. Il nuovo art. 41-*bis*, essendo stato modificato in modo sostanziale e non soddisfacente, avrebbe dovuto essere, se del caso, autonomamente impugnato dalla Regione resistente. (*Precedente citato: sentenza n. 44 del 2018*). [S. 137/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Non sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere delle disposizioni contenute nel d.l. n. 73 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 119 del 2017, per quelle norme che non sono state modificate in sede di conversione, oppure lo sono state, ma senza che ne fosse alterato il contenuto precettivo nei punti di interesse della Regione ricorrente [e lo scrutinio va condotto avendo riguardo al testo risultante dalla legge di conversione]. (*Precedente citato: sentenza n. 430 del 2007*). [S. 5/18. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 1, comma 512, della legge n. 208 del 2015, non può ritenersi cessata la materia del contendere per effetto della modifica ad esso recata dall'art. 1, comma 419, lett. a), della legge n. 232 del 2016, poiché – a prescindere dalla controversa portata soddisfacente dell'intervento sopravvenuto – la norma modificata ha avuto applicazione per un apprezzabile arco temporale (dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016). Né lo scrutinio di legittimità costituzionale può essere esteso alla nuova formulazione della disposizione impugnata, che presenta un diverso contenuto precettivo rispetto al testo originario. [S. 191/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, promosso dalle Regioni Abruzzo e Veneto, deve escludersi che sia cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta sostituzione della disposizione impugnata ad opera dell'art. 1, comma 240, lett. a), della legge n. 208 del 2015. La disposizione sopravvenuta non soddisfa le ragioni dedotte dalle ricorrenti; inoltre, la norma originaria è di natura autoapplicativa, difettando così la certezza in ordine al requisito della sua mancata applicazione. [S. 170/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

V. anche S. 60/17, sull'attività di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zone sismiche, S. 263/16, riguardo le offerte anomale in maniera difforme dal codice dei contratti pubblici.

1.2. Sopravvenuta carenza di interesse (casistica)

Sono dichiarate inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., e al principio di leale collaborazione – dell'art. 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015, che stanziava, a favore delle Province e delle città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, un contributo finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica, prevedendo che la sua ripartizione avvenga con d.m. da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La norma impugnata non ha mai avuto applicazione, né può averne, dal momento che la disposizione che la conteneva è stata abrogata per incompatibilità, quanto al riparto del contributo, dagli artt. 8, comma 1-ter, della legge n. 160 del 2016 e 17 del d.l. n. 50 del 2017, sicché la ricorrente non può più ottenere il coinvolgimento della Conferenza unificata nell'emanazione dell'atto amministrativo originariamente deputato ad operare il riparto, perché tale atto non c'è stato e più non potrà esserci. [S. 44/18. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

È dichiarata manifestamente inammissibile – per sopravvenuta carenza di interesse concreto e attuale a coltivare il ricorso – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9-quinquies, del d.l. n. 78 del 2015, come conv., impugnata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., in quanto obbliga le Regioni che non abbiano adottato, entro il 31 ottobre 2015, le prescritte leggi di riordino delle funzioni provinciali, a versare alle Province e Città metropolitane le somme corrispondenti alle spese da queste sostenute per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annua, mediante decreto interministeriale. La sopravvenuta legge reg. Veneto n. 19 del 2015 – con cui la ricorrente ha adottato, prima del 31 ottobre 2015, la normativa regionale di riordino delle funzioni provinciali – comporta che non si sono realizzate le condizioni (mancata adozione della legge regionale entro la suddetta data) da cui dipende il censurato obbligo di versamento, impedendo alla norma impugnata di trovare applicazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 326 del 2010 e n. 71 del 2005*). [O. 1/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

1.3. Condizioni per l'estinzione del processo

L'accettazione della rinuncia da parte della Regione resistente è valida anche in assenza di previa deliberazione della Giunta regionale. [O. 222/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,⁴⁷ la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. (*Precedenti citati: sentenza n. 104 del 2021; ordinanze n. 85 del 2021, n. 43 del 2021 e n. 10 del 2021*). [O. 122/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

⁴⁷ Ora: art. 25.

Nello stesso senso: O. 81/21, O. 232/20, O. 207/20, O. 227/17, O. 201/17, O. 255/16, e precedenti ivi citati.

In mancanza di costituzione in giudizio della controparte, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,⁴⁸ l'estinzione del processo. (*Precedenti citati: sentenze n. 11 del 2021, n. 9 del 2021 e n. 166 del 2020; ordinanze n. 51 del 2021, n. 43 del 2021, n. 13 del 2021 e n. 12 del 2021*). [S. 72/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

Giurisprudenza costante. Nello stesso senso, tra le altre: S. 227/19, O. 202/19, O. 63/17, O. 60/18, O. 216/17, O. 292/16, O. 291/16 e S. 289/16.

1.4. Ininfluenza

Lo *ius superveniens* modificativo delle disposizioni impugnate non influisce sul giudizio di costituzionalità in via principale, se le innovazioni normative, riguardando aspetti diversi da quelli oggetto di censura, non incidono sui termini delle questioni proposte. [S. 270/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Ai fini dello scrutinio delle questioni di legittimità costituzionale in via principale, sono influenti i mutamenti sopravvenuti del quadro normativo di riferimento che non incidano né siano strettamente connessi con le disposizioni oggetto di contestazione. [S. 232/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

1.4.1. Casi concreti

Va esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019. L'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019 – che solo sostituisce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 75 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 – non abroga né espressamente, né per incompatibilità, il citato art. 31, il quale pertanto rimane vigente nel contenuto normativo. [S. 194/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

1.5. Trasferimento della questione su disposizioni sopravvenute (rinvio)

V. Capitolo 5

1.6. Ulteriori evenienze

Il raggiungimento di un accordo di finanza pubblica *medio tempore* intercorso tra lo Stato e la Regione non determina di per sé – ossia, in mancanza di rinuncia – cessazione della materia del contendere né, tantomeno, costituisce causa d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnativa. (*Precedenti citati: sentenze n. 31 del 2016, n. 28 del 2016, n. 273 del 2015 e n. 239 del 2015*). [S. 11/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

La dichiarata inammissibilità di una questione relativa a una norma impugnata in via principale impedisce di esaminare quella successiva che ne abbia riprodotto sostanzialmente il contenuto. [S. 144/20. Pres. CARTABIA; Red. ANTONINI]

⁴⁸ V. nota precedente.

L'intesa in Conferenza unificata raggiunta in attuazione della disposizione impugnata in via principale non provoca la cessazione della materia del contendere, poiché un'eventuale pronuncia di accoglimento della questione di costituzionalità potrebbe comunque reintegrare l'ordine costituzionale asseritamente violato, venendo a cadere sulla previsione normativa che ha costituito la causa dell'intesa stessa. (*Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 40 del 2010 e n. 98 del 2007*). [S. 125/17. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

1.6.1. Casi concreti

È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo anche con riguardo agli artt. 18, commi da 5 a 9, 21 e 124, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. Sebbene nell'atto di rinuncia parziale tali disposizioni non siano state espressamente evocate, nella delibera del Consiglio dei ministri esse non sono indicate fra quelle per le quali si ritiene permangano i motivi di impugnativa. Pertanto, deve ritenersi esclusa la volontà del Consiglio dei ministri di insistere nell'impugnativa e, conseguentemente, va estesa a tali disposizioni la rinuncia, in considerazione della natura politica dell'atto di impugnazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 309 del 2013, n. 149 del 2012, n. 205 del 2011 e n. 278 del 2010*). [S. 68/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014, promosso dalla Regione Abruzzo, deve escludersi che sia cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia [parziale] al ricorso depositata in prossimità dell'udienza. La deliberazione della Giunta regionale in tal senso non è stata infatti prodotta in tempo utile per poter essere presa in considerazione. [S. 170/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

L'intesa in Conferenza unificata raggiunta in attuazione dell'art. 17-*bis* del d.l. n. 133 del 2014 (come convertito), aggiuntivo del comma 1-*sexies* all'art. 4 del t.u. edilizia, lascia impregiudicato l'interesse alla definizione delle questioni di legittimità costituzionale dello stesso articolo, anteriormente proposte dalla Regione Puglia e dalla Provincia autonoma di Trento. [S. 125/17. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Capitolo 22. Le sopravvenienze nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

1. Condizioni per la cessazione della materia del contendere

Il giudizio per conflitto è diretto a definire l'ambito delle sfere di attribuzione dei poteri confliggenti al momento della sua insorgenza, restando di regola insensibile agli sviluppi successivi delle vicende che al conflitto abbiano dato origine. (*Precedente citato: sentenza n. 106 del 2009*). [S. 183/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

Nei conflitti di attribuzione, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere si impone solo quando l'atto impugnato risulti annullato con efficacia *ex tunc*, facendo implicitamente venir meno le affermazioni di competenza che hanno dato origine al conflitto e privando il ricorrente dell'interesse ad ottenere una decisione sull'appartenenza del potere contestato. Più in generale, il semplice esaurimento degli effetti dell'atto impugnato non basta a far cessare il dibattito circa la spettanza del potere. (*Precedente citato: sentenza n. 150 del 1981*). [S. 183/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

1.1. Casi concreti

È dichiarata manifestamente inammissibile, per carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost., in relazione al regolamento (CE) n. 708/2007, al regolamento (UE) n. 1143/2014, alla direttiva 92/43/CEE, all'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 357 del 1997 e al d.lgs. n. 230 del 2017 - dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019, che, nel modificare il comma 1 dell'art. 16 della legge reg. Liguria n. 8 del 2014, vieta l'immissione nei corpi idrici di specie ittiche non autoctone solo se feconde, lasciando inalterata la possibilità di introdurre esemplari sterili. La sentenza n. 178 del 2020 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nei termini auspicati dal rimettente. (*Precedente citato: sentenza n. 178 del 2020*). [O. 135/21. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

Nel giudizio per conflitto tra poteri promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri a difesa delle proprie attribuzioni in materia di segreto di Stato, non può ritenersi cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare, disattendendo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica e impugnata per conflitto di attribuzione, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti degli imputati, atteso che il proscioglimento – in parte pronunciato non per l'esistenza del segreto di Stato, ma per prescrizione – promana da un organo (il GUP) distinto, sul piano dell'articolazione dei poteri dello Stato, dall'organo (il pubblico ministero) che ha adottato l'atto asseritamente lesivo delle attribuzioni costituzionali del ricorrente, e non ne implica la rimozione. [S. 183/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

2. Rinuncia al ricorso

La rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, intervenuta nella fase di delibazione dell'ammissibilità del conflitto medesimo, deter-

mina la necessità di dichiarare, con assoluta precedenza, l'estinzione del processo. (*Precedente citato: ordinanza n. 323 del 2013*). [O. 59/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

Ai sensi dell'art. 24, comma 6, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale⁴⁹, la rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, intervenuta in mancanza di costituzione in giudizio del resistente, determina l'estinzione del processo. (*Precedente citato: ordinanza n. 31 del 2018*). [O. 127/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

2.1. Casi concreti

È dichiarato estinto, per rinuncia al ricorso intervenuta nella fase di deliberazione dell'ammissibilità del conflitto, il processo relativo al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia nei confronti del Ministro della giustizia, in riferimento al rifiuto opposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dei detenuti e del trattamento, con nota del 12 aprile 2019, di consegnare al detenuto istante copia di un documento contenuto nel fascicolo processuale di un procedimento definito e del successivo silenzio-diniego tenuto dal Ministro della giustizia in relazione all'invito a comunicare le proprie determinazioni in merito al citato diniego. (Nella specie, la rinuncia al ricorso è stata determinata dal rilascio del documento richiesto). [O. 59/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

È dichiarato estinto, per rinuncia, il processo relativo al conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal CSM in relazione a una nota del Presidente della sez. giur. per il Lazio della Corte dei conti, con cui si invita il CSM a comunicare i nominativi e le funzioni specifiche dei soggetti qualificati agenti contabili operanti nel proprio ambito, e a presentare i conti a partire dal 2010; e alla sentenza n. 70 del 2016 della medesima sez., che ha dichiarato gli agenti contabili operanti nell'ambito del CSM soggetti al giudizio di conto. L'istanza depositata dal difensore del CSM – su conferimento, da parte del Vice Presidente del CSM, del mandato “allo specifico fine di rinunciare agli atti del presente giudizio”, a seguito della sentenza della terza sez. giur. d'appello della Corte dei conti, che ha annullato la sentenza n. 70 del 2016 per vizio procedurale – pur se volta alla “definizione del giudizio per cessata materia del contendere”, si deve intendere come atto di rinuncia, dal momento che in essa si ricorda la suddetta procura conferita dal vice Presidente del CSM. [O. 31/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

⁴⁹ Come deliberato dalla Corte nel 2008.

Capitolo 23. Le sopravvenienze nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra enti

1. Sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato

La cessazione della materia del contendere ricorre quando l'atto impugnato risulti annullato con efficacia *ex tunc*, con conseguente venir meno delle affermazioni di competenza determinative del conflitto e, quindi, dell'interesse del ricorrente a ottenere una decisione sull'appartenenza del potere contestato, non rilevando, invece, le sopravvenienze di fatto, quale, ad esempio, il semplice esaurimento degli effetti dell'atto impugnato. (*Precedenti citati: sentenze n. 183 del 2017, n. 9 del 2013, n. 328 del 2010 e n. 150 del 1981*). [S. 224/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

1.1. Casi concreti

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Basilicata nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato del 20 settembre 2018, n. 5471, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per cessazione della materia del contendere. La sentenza oggetto d'impugnazione mantiene i suoi effetti anche successivamente alla intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2018 (in particolare tenuto conto che la stessa è stata oggetto d'impugnazione), che ha ritenuto di non superare il dissenso regionale annullato con la sentenza stessa. Inoltre, e soprattutto, vertendo le doglianze della Regione ricorrente sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa su atti che sarebbero sindacabili esclusivamente in sede di conflitto di attribuzione tra enti, permane l'interesse ad accertare i limiti del sindacato del giudice amministrativo e le conseguenti possibili ricadute sull'autonomia costituzionale regionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016 e n. 9 del 2013*). [S. 224/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

È dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Basilicata – in relazione al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. – avverso il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015, disciplinante le modalità di conferimento del titolo unico minerario e la partecipazione delle Regioni al relativo procedimento. L'impugnato d.m. è stato annullato dalla sentenza [costituzionale] n. 198 del 2017, la quale – dopo aver escluso la possibilità di estendere le censure al sopravvenuto decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 – ha dichiarato che non spettava allo Stato e per esso al Ministero dello sviluppo economico adottare il decreto ministeriale del 25 marzo 2015 senza adeguato coinvolgimento delle Regioni. (*Precedenti citati: sentenza n. 198 del 2017, che ha annullato il d.m. 25 marzo 2015; ordinanza n. 248 del 1988, sulla inammissibilità del conflitto intersoggettivo per sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato*). [O. 203/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

Nello stesso senso, v. O. 202/17.

Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto in relazione alla deliberazione n. 227 del 2015 della Corte dei conti, sezione reg. di controllo per il Veneto, dichiarativa dell'irregolare rendicontazione delle spese di alcuni gruppi consiliari regionali per l'esercizio finanziario 2014, non è accolta la ri-

chiesta della ricorrente di dichiarare cessata *in parte qua* la materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza del successivo annullamento della medesima delibera, nella parte relativa alle spese defensionali e per il personale, disposto dalle sezioni riunite della Corte dei conti. Tale annullamento parziale ridimensiona gli effetti dell'atto gravato, ma lascia inalterato l'oggetto del contendere, vale a dire la verifica circa la spettanza del potere; permane, infatti, l'interesse ad accertare la natura del controllo svolto dalla sezione regionale e le possibili ricadute sull'autonomia costituzionale della Regione, allo scopo di porre fine ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni. (*Precedente citato: sentenza n. 9 del 2013*). [S. 260/16. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

2. Sopravvenienze di fatto

A rilevare nel conflitto fra enti è l'interesse all'accertamento della violazione o menomazione del riparto costituzionale delle attribuzioni interesse che si sostanzia nella rimozione della situazione di incertezza in ordine a tale riparto, al punto che irrilevanti sono sia l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato, sia più in generale le sopravvenienze di fatto in corso di giudizio. (*Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2019 e n. 198 del 2017*). [S. 108/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Le sopravvenienze di fatto nei conflitti di attribuzione Stato-Regioni sono irrilevanti in quanto sussiste – anche dopo l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato – un interesse all'accertamento, il quale trae origine dall'esigenza di porre fine ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni. (*Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2017, n. 260 del 2016, n. 232 del 2014, n. 9 del 2013, n. 328 del 2010, n. 222 del 2006, n. 287 del 2005, n. 263 del 2005, n. 289 del 1993 e n. 3 del 1962*). [S. 146/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Nei conflitti di attribuzione sussiste comunque – anche dopo l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato – un interesse all'accertamento, il quale trae origine dall'esigenza di porre fine (secondo quanto disposto dall'art. 38 della legge n. 87 del 1953) ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni; né vengono meno le ragioni del conflitto in caso di abrogazione dell'atto impugnato, giacché permane l'efficacia di esso per il periodo anteriore. (*Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016, n. 9 del 2013, n. 334 del 2006, n. 432 del 1994 e n. 289 del 1993*). [S. 198/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

2.1. Casi concreti

Nel conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Puglia in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2015, di conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi alla Società Petroceltic Italia srl, la successiva rinuncia della società al citato permesso non determina la cessazione della materia del contendere o l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del conflitto, in quanto la lamentata lesione della competenza della Regione – consumata con la sua esclusione dal procedimento di rilascio del permesso da parte del Ministero – non viene meno né è sanata dalla successiva condotta del privato. [S. 146/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Abruzzo in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015, la successiva sostituzione e abrogazione di esso ad opera del decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 non determina l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere, stante l'irrelevanza delle sopravvenienze di fatto, come l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato. Tale esaurimento non esclude l'interesse ad accertare il riparto costituzionale delle attribuzioni; né sono venute meno le ragioni del conflitto, in quanto permane l'efficacia del decreto impugnato per il periodo anteriore alla sua abrogazione. [S. 198/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

3. Cessazione della materia del contendere

La cessazione della materia del contendere, a differenza della rinuncia al processo [*recte*: al ricorso], comporta da parte dell'organo giudicante un'indagine circa il merito della contestazione. (*Precedente citato: sentenza n. 3 del 1962*). [S. 260/16. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

4. Rinuncia al ricorso

La rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo⁵⁰. (*Precedenti citati: ordinanze n. 272 del 2019, n. 48 del 2018, n. 4 del 2017 e n. 221 del 2016*). [O. 6/20. Pres. CAROSI; Red. CORAGGIO]

V. anche O. 165/18, O. 48/18 e O. 4/17.

In mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, determina, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (*Precedenti citati: ordinanze n. 132 del 2011 e n. 44 del 2009*). [O. 53/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

4.1. Casi concreti

È dichiarato estinto – per rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione Veneto, costituita in giudizio – il processo relativo al conflitto di attribuzione promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione 13 marzo 2018, n. 306/DRG, della Giunta di detta Regione, recante «Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 8 di iniziativa popolare relativo a “Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre”. Indizione della consultazione referendaria per domenica 30 settembre 2018 ed approvazione del quesito referendario». (Nella specie, la rinuncia risulta motivata da nuova valutazione del merito della vicenda, all'esito della quale il Consiglio dei ministri ha ritenuto non sussistere più l'interesse alla coltivazione del ricorso). [O. 165/18. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

⁵⁰ Come deliberato dalla Corte nel 2008. Ora: v. art. 31.

5. Sopravvenienze e (mancata) estensione del conflitto (casistica)

Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Abruzzo in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015, deve escludersi che le censure svolte dalla ricorrente possano essere estese al successivo decreto ministeriale del 7 dicembre 2016. Tale decreto, sostitutivo di quello impugnato, costituisce un autonomo e distinto provvedimento e, pur avendo stesso oggetto e finalità, non presenta contenuto precettivo del tutto identico. (*Precedente citato: sentenza n. 222 del 2006*). [S. 198/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

PARTE QUARTA

LE PRONUNCE DELLA CORTE

Capitolo 24. I poteri interpretativi della Corte

1. In generale

La Corte costituzionale giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni; le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una o più norme non si estendono pertanto a quelle che non siano in esse esplicitamente menzionate, il che *per argumentum* si desume anche dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953. Ne discende che, se su una data disposizione la Corte non si pronuncia, non solo la disposizione, ma anche la norma da essa espressa o da essa ricavabile continuerà a vivere nell'ordinamento, potendo peraltro quest'ultima divenire oggetto, per il tramite della relativa disposizione, d'una diversa questione di legittimità costituzionale. Deve per converso affermarsi che il contenuto normativo di una disposizione, allorché quest'ultima non sia stata formalmente rimossa dall'ordinamento, è vigente e applicabile (e, di conseguenza, ove ne ricorrano le condizioni, sottoponibile a verifica di legittimità costituzionale), pur se, in precedenza, un contenuto normativo identico, ma promanante o ricavabile da una differente disposizione, sia stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo. In definitiva, la rimozione dall'ordinamento d'una disposizione, e del correlato contenuto normativo, si verifica solo quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale ricada espressamente su detta disposizione, ritrasferendo su di essa gli esiti e gli effetti dello scrutinio sulla relativa norma. (*Precedenti*: S. 40/2020 - *mass.* 42481; S. 84/1996 - *mass.* 22262; S. 436/1992 - *mass.* 18875). [S. 264/22. Pres. SCIARRA; Red. MODUGNO]

La Corte costituzionale, a differenza della Corte EDU, è chiamata a svolgere una valutazione sistemica e non frazionata dei diritti coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, effettuando il necessario bilanciamento in modo da assicurare la massima espansione delle garanzie di tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si trovano in rapporto di integrazione reciproca. (*Precedenti citati*: sentenze n. 170 del 2013, n. 85 del 2013 e n. 264 del 2012). [S. 46/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Posta di fronte a un *vulnus* costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio: e ciò, indipendentemente dal fatto che la lesione dipenda da quello che la norma prevede o, al contrario, da quanto la norma omette di prevedere, spettando, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall'altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione. (*Precedente citato*: sentenza n. 113 del 2011). [S. 88/18. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

V. anche Capitolo 7, Capitolo 9, Capitolo 10, Capitolo 11, e Capitolo 14, laddove si afferma che il potere interpretativo – rispettivamente: dei presupposti processuali, della norma censurata, del parametro evocato o della norma impugnata – è rimesso al giudice a quo o al ricorrente, salva però la plausibilità degli esiti, nonché l'esame nel merito della fondatezza della questione.

Capitolo 25. I poteri istruttori della Corte

1. Nel giudizio incidentale

1.1. La lettura degli atti di causa (esclusione)

Alla Corte costituzionale non è consentita la lettura degli atti di causa, in ragione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione. (*Precedente citato: ordinanza n. 237 del 2016*). [O. 187/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

Le lacune nella descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* non sono emendabili attraverso la lettura degli atti di causa, in ragione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione. (*Precedente citato: ordinanza n. 237 del 2016*). [S. 12/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

1.2. L'ordinanza istruttoria (casistica)

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 cod. pen. e 3-ter del d.l. n. 211 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 9 del 2012, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 52 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 81 del 2014, è disposto che, entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, depositino una relazione avente ad oggetto la disciplina, censurata dal GIP del Tribunale di Tivoli, dell'esecuzione del ricovero provvisorio presso una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. In particolare, ai sensi dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale⁵¹, è disposto che i soggetti indicati, per quanto di rispettiva competenza, e il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio limitatamente alla lett. m), riferiscano sui seguenti quesiti: a) quante e quali siano, attualmente, le REMS attive sul territorio di ciascuna Regione e quanti pazienti siano effettivamente ospitati in ciascuna di esse; b) quanti pazienti provenienti da Regioni diverse siano ospitati attualmente nelle REMS di ciascuna Regione, e come sia regolamentato il meccanismo di deroga al principio di territorialità dell'esecuzione della misura del ricovero in REMS, di cui all'art. 3-ter, comma 3, lett. c), del d.l. n. 211 del 2011; c) quante persone risultino attualmente collocate, in ciascuna Regione, nelle liste d'attesa per l'ammissione in una REMS e quanto sia il tempo medio di permanenza in tali liste; d) quante siano, su scala nazionale, le persone destinatarie di un provvedimento di assegnazione a una REMS ancora non eseguito, adottato in via definitiva o provvisoria dal giudice; e) quali siano, ovvero siano stati nel caso di persone definitivamente prosciolte per infermità di mente, i titoli di reato contestati alle persone di cui alla precedente lett. d); f) quante di tali persone risultino allo stato collocate in una struttura penitenziaria sulla base di ordinanze di custodia cautelare, ovvero in reparti ospedalieri di medicina psichiatrica sulla base di ordinanze di custodia cautelare in luogo di cura, o ancora siano sottoposte *medio tempore* alla misura di sicurezza della libertà vigilata, come nel caso oggetto del giudizio *a quo*; g) quali siano le principali difficoltà di funzionamento dei luoghi di cura per la salute mentale esterni alle REMS per gli imputati e le persone prosciolte in via definitiva che siano risultati affetti da infermità mentale; h) se esistano, e in caso affermativo come operino, forme di coordinamento tra il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, le ASL e i Dipartimenti di salute mentale,

⁵¹ Ora: art. 14.

volte ad assicurare la pronta ed effettiva esecuzione, su scala regionale o nazionale, dei provvedimenti di applicazione, in via provvisoria o definitiva, di misure di sicurezza basate su una duplice valutazione di infermità mentale e di pericolosità sociale dell'interessato; i) quali specifiche competenze esercitino, in particolare, il Ministro della giustizia e il Ministro della salute rispetto a tale obiettivo; j) se il ricovero nelle REMS, ove disposto dal giudice, nonché gli altri trattamenti per la salute mentale disposti sulla base di un provvedimento di libertà vigilata rientrano nei LEA che le Regioni sono tenute a garantire; k) se sia attualmente effettuato dal Governo uno specifico monitoraggio sulla tempestiva esecuzione dei provvedimenti di applicazione delle misure di sicurezza in esame; l) se sia prevista la possibilità dell'esercizio di poteri sostitutivi del Governo nel caso di riscontrata incapacità di assicurare la tempestiva esecuzione di tali provvedimenti nel territorio di specifiche Regioni; m) se le riscontrate difficoltà siano dovute a ostacoli applicativi, all'inadeguatezza delle risorse finanziarie, ovvero ad altre ragioni; n) se siano attualmente allo studio progetti di riforma legislativa, regolamentare od organizzativa per ovviare alle predette difficoltà e rendere complessivamente più efficiente il sistema di esecuzione delle misure di sicurezza applicate dal giudice nei confronti delle persone inferme di mente. [O. 131/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

2. Nel giudizio in via principale

Il termine assegnato alle parti in un giudizio in via d'azione per gli incumbenti istruttori deve ritenersi perentorio, sia per l'esigenza di assicurare tempestività all'espletamento del giudizio costituzionale, che per la necessità di garantire – in ordine a uno strumento processuale, pregiudiziale ai fini del decidere – la parità delle parti. [S. 62/20. Pres. CARTABIA; Red. CAROSI]

2.1. L'ordinanza istruttoria (casistica)

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 554 e 849, della legge n. 160 del 2019, e 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, conv. con modif. nella legge n. 157 del 2019, è disposto che, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il Ragioniere generale dello Stato, il Presidente dell'istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e il Presidente della Corte dei Conti provvedano a depositare nella cancelleria della Corte costituzionale la relazione di cui in motivazione. Le questioni promosse dalla Regione Liguria per conto del Consiglio delle autonomie locali regionale necessitano infatti di apposita istruttoria, ai sensi dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, finalizzata ad acquisire ulteriori e specifiche informazioni indispensabili ai fini della decisione. In particolare, in ordine all'art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, è disposto che i soggetti indicati riferiscano in merito alla *ratio* e ai criteri di quantificazione della quota ristorativa dell'imposta unica municipale (IMU) – Tariffa per i servizi indivisibili (TASI), che è fissata per gli anni 2020-2022 nella somma complessiva di euro 300 milioni, anziché nella somma originaria di euro 625 milioni, anche chiarendo se è stata effettuata una verifica di sostenibilità del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite e all'impatto; in ordine all'art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come conv., è disposto che il Presidente dell'IFEL riferisca in merito alle criticità riscontrate nei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, con specifico riferimento alle modalità di calcolo della capacità fiscale, con particolare riguardo al *tax gap* tra valori di mercato e valori catastali degli immobili nonché all'incidenza di

questo sul carattere orizzontale del medesimo Fondo; infine, in ordine all'art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, è disposto che il Ragioniere generale dello Stato e il Presidente dell'FEL e il Presidente della Corte dei conti riferiscano in merito alla *ratio* e ai criteri di quantificazione delle risorse destinate per il 2020 al Fondo di solidarietà comunale, a carico del bilancio dello Stato, pari a euro 100 milioni, in luogo degli originari euro 563,4 milioni, anche chiarendo se è stata effettuata una verifica di sostenibilità del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, nonché precisando il criterio in base al quale vengono ripartite le risorse stanziare a favore degli enti territoriali di cui all'art. 106, commi 1 e 3, del d.l. n. 34 del 2020, come conv. [O. 79/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 554 e 849, della legge n. 160 del 2019, e 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 157 del 2019, è disposta la fissazione alla camera di consiglio in data 24 giugno 2021 per la convocazione in audizione del Ragioniere generale dello Stato e del Presidente dell'FEL, con la partecipazione delle parti. Le complessità delle questioni promosse dalla Regione Liguria per conto del Consiglio delle autonomie locali della Regione Liguria necessitano infatti di apposita istruttoria, ai sensi dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, finalizzata ad acquisire ulteriori e specifiche informazioni indispensabili ai fini della decisione. In particolare, in ordine all'art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, è disposto che i soggetti indicati riferiscano in merito alla *ratio* e ai criteri di quantificazione della quota ristorativa dell'imposta unica municipale (IMU) – Tariffa per i servizi indivisibili (TASI), che è fissata per gli anni 2020-2022 nella somma complessiva di euro 300 milioni, anziché nella somma originaria di euro 625 milioni, anche chiarendo se è stata effettuata una verifica di sostenibilità del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite; in ordine all'art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come conv., è disposto che il Presidente dell'FEL riferisca in merito alle criticità riscontrate nei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, con specifico riferimento alle modalità di calcolo della capacità fiscale, con particolare riguardo al *tax gap* tra valori di mercato e valori catastali degli immobili nonché all'incidenza di questo sul carattere orizzontale del medesimo Fondo; infine, in ordine all'art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, è disposto che i soggetti indicati riferiscano in merito alla *ratio* e ai criteri di quantificazione delle risorse destinate per il 2020 al Fondo di solidarietà comunale, a carico del bilancio dello Stato, pari a euro 100 milioni, in luogo degli originari euro 563,4 milioni, anche chiarendo se è stata effettuata una verifica di sostenibilità del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, nonché precisando il criterio in base al quale vengono ripartite le risorse stanziare a favore degli enti territoriali di cui all'art. 106, commi 1 e 3, del d.l. n. 34 del 2020, come conv. [O. 79/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

Nel giudizio in via principale avente ad oggetto, tra altri, gli artt. 31, commi 4 e 5, 45 e 99, commi da 2 a 17 e 25, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, è inammissibile la documentazione probatoria presentata fuori termine dal Governo e dalla Regione Siciliana, rispettivamente il 24 e il 30 dicembre 2019. Né contrasta con detta inammissibilità la prassi per cui, nell'ambito dei giudizi incidentali, siano state reiterate richieste istruttorie in quanto la risposta pervenuta

in prima battuta era stata ritenuta insufficiente: nei giudizi in via d'azione, la Corte deve valutare preliminarmente se i dati trasmessi dalla parte diligente siano idonei ad assicurare – ai fini del decidere – certezza e affidabilità, in coerenza con il principio di speditezza del processo costituzionale; solo ove detti dati non siano sufficienti possono essere richiesti nuovi ulteriori incombenti istruttori, assegnando, in ossequio al principio del contraddittorio e al diritto di difesa, un nuovo termine a entrambe le parti. (*Precedente citato: sentenza n. 110 del 2005*). [S. 62/20. Pres. CARTABIA; Red. CAROSI]

Nel giudizio avente ad oggetto, tra gli altri, gli artt. 31, commi 4 e 5, 45, e 99, commi da 2 a 15 e 25, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, è disposto che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, la Regione Siciliana e il Presidente del Consiglio dei ministri, anche per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, forniscano informazioni e producano documenti secondo l'ordinanza allegata alla decisione. Alla luce dei contrastanti argomenti sviluppati dalle parti e della mancata ostensione degli elementi indefettibili previsti dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, sussiste il dubbio che gli impugnati art. 31, commi 4 e 5, non siano conformi ai parametri costituzionali di cui agli artt. 81, terzo comma, 117, commi secondo, lett. m), e terzo, Cost., quest'ultimo sotto il profilo della tutela della salute, e che comunque non sia assicurato neppure da parte dello Stato l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie. Anche le opposte posizioni delle parti riguardo le questioni afferenti all'art. 45 possono essere correttamente valutate solo con l'approfondimento di alcuni elementi che la Regione Siciliana deduce, ma non riesce a provare compiutamente, in modo sufficiente a contrastare le censure di non corrispondenza dell'articolo impugnato ai parametri costituzionali di cui agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost. Infine, in riferimento alle censure rivolte ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 e 25 dell'art. 99 indicato, in ordine alle contrapposte argomentazioni delle parti in causa, emerge l'esigenza di acquisire ulteriori elementi di conoscenza, e pertanto si rende necessario ordinare incombenti alle parti, di indicare le ragioni che – a loro avviso – rendono compatibile o meno la disciplina giuridica delle risorse previste dalle norme impuginate con le nuove destinazioni e con il parametro di cui all'invocato art. 81, terzo comma, Cost. [Ordinanza istruttoria allegata alla S. 197/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

2.2. Segue: la documentazione prodotta in prossimità dell'udienza

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso la legge reg. Calabria n. 11 del 2016, sono utilizzabili i documenti prodotti dall'Avvocatura generale dello Stato in prossimità dell'udienza pubblica di discussione. L'assenza di preclusioni al loro esame si ricava implicitamente dagli ampi poteri istruttori della Corte costituzionale, che, ai sensi dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti ad essa, “dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i tempi e i modi da osservarsi per la loro assunzione”. (*Precedente citato: sentenza n. 14 del 2017*). [S. 190/17. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

Capitolo 26. I limiti al potere decisorio della Corte

1. In generale: i limiti derivanti dal *petitum* del rimettente

I poteri decisorii della Corte costituzionale – ai sensi dell’art. 27, primo periodo, della legge n. 87 del 1953 – sono delimitati dal *petitum* circoscritto dal rimettente. (*Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016 e n. 203 del 2016*). [S. 223/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Il *petitum* formulato dal giudice *a quo* può essere circoscritto dalla Corte costituzionale alla luce delle specifiche motivazioni dedicate dal rimettente a un profilo della censura di irragionevolezza. [S. 177/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

2. La discrezionalità del legislatore

La circostanza che siano presenti spazi rimessi alla discrezionalità legislativa non implica la sottrazione delle norme al giudizio sulla legittimità costituzionale, specie ove sia rilevata una manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. (*Precedente: S. 157/2021 - mass. 44112*). [S. 73/23. Pres. SCIARRA; Red. D’ALBERTI]

Il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Detta discrezionalità vale, a maggior ragione, per quegli istituti nei quali gli aspetti processuali si trovano inscindibilmente connessi con molteplici e delicati profili sostanziali, come la trascrizione della domanda giudiziale. (*Precedenti: S. 13/2022 - mass. 44479; S. 213/2021 - mass. 44355; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 58/2020 - mass. 42158*). [S. 143/22. Pres. AMATO; Red. PETITTI]

Nello stesso senso, S. 223/22.

Nella configurazione degli istituti processuali il legislatore gode di ampia discrezionalità, censurabile soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate. Ciò vale anche rispetto a discipline che abbiano una funzione acceleratoria dei tempi processuali, al fine di salvaguardare il principio della ragionevole durata dei processi sancito all’unisono dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dall’art. 6, par. 1, CEDU, che costituisce condizione per garantire l’effettività – per gli imputati e i condannati, per le vittime e per l’intera collettività – di tutte le restanti garanzie del “giusto processo” e del diritto di difesa. (*Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44355; S. 95/2020 - mass. 42971; S. 79/2020 - mass. 43321; S. 58/2020 - mass. 42158, S. 155/2019 - mass. 41420; S. 139/2019 - mass. 41881; S. 225/2018 - mass. 41012; S. 241/2017 - mass. 41135*). [S. 74/22. Pres. AMATO; Red. VIGANÒ]

Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della materia elettorale. In essa si esprime infatti con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa, che è pertanto censurabile solo quando risulti manifestamente irragionevole. (*Precedenti: S. 35/2017 - mass. 39599; S. 1/2014 - mass. 37583; S. 242/2012 - mass. 36695; S. 107/1996; O. 260/2002 - mass. 27047*). [S. 62/22. Pres. AMATO; Red. de PRETIS]

La discrezionalità del legislatore è particolarmente ampia in materia processuale, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. Il diritto alla tutela giurisdizionale, in particolare, è compromesso solo quando vengano imposti oneri tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. (*Precedenti*: S. 80/2020 - mass. 42556; S. 58/2020 - mass. 42158; S. 271/2019 - mass. 41813; S. 199/2017 - mass. 41344; S. 121/2016 - mass. 38884; S. 44/2016 - mass. 38761). [S. 13/22. Pres. AMATO; Red. AMOROSO]

La discrezionalità che compete al legislatore nel definire le condizioni di accesso alle misure di assistenza sociale non esime la Corte costituzionale dal compito di vagliare la conformità a Costituzione delle scelte di volta in volta compiute. Se, infatti, spetta alla discrezionalità del legislatore il compito di individuare i beneficiari delle prestazioni sociali, tenendo conto del limite delle risorse disponibili, tale individuazione è vincolata al rispetto del canone di ragionevolezza. È dunque consentita l'introduzione di requisiti selettivi, a patto che obbediscano a una causa normativa adeguata e siano sorretti da una giustificazione razionale e trasparente, da valutare alla luce delle caratteristiche della singola provvidenza e delle finalità che ne condizionano il riconoscimento e ne delimitano la *ratio*. (*Precedenti*: S. 112/2021 - mass. 44155; S. 222/2013; S. 172/2013). [S. 54/22. Pres. AMATO; Red. SCIARRA]

Gli interventi volti ad introdurre una novità di sistema si collocano al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, richiedendo il più ampio ricorso all'esercizio della discrezionalità legislativa ed una puntuale individuazione di modi, condizioni e termini, chiaramente preclusa alla Corte costituzionale. (*Precedenti*: S. 146/2021 - mass. 44059; S. 103/2021 - mass. 43908; S. 250/2018 - mass. 40627; S. 277/2014 - mass. 38202; S. 81/2014 - mass. 37845; S. 279/2013 - mass. 37470; S. 252/2012 - mass. 36713; O. 266/2014 - mass. 38181; O. 136/2013 - mass. 37137). [S. 242/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, che viene superato qualora emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire in giudizio. (*Precedenti citati*: sentenze n. 102 del 2021, n. 253 del 2020, n. 95 del 2020, n. 80 del 2020, n. 79 del 2020 e n. 271 del 2019). [S. 148/21. Pres. CORAGGIO; Red. SAN GIORGIO]

Nello stesso senso, S. 128/21, S. 87/21 e precedenti ivi citati.

La tecnica legislativa, consistente nel "ritagliare" fattispecie di minore gravità in funzione di un riequilibrio complessivo della disciplina penale, si addice essenzialmente alle ipotesi nelle quali il reato-base ha una formulazione molto ampia, come lo "spaccio" di stupefacenti, la ricettazione, la bancarotta o la violenza sessuale. Se impiegare o meno la tecnica del "ritaglio" è quindi una scelta massimamente discrezionale del legislatore, poiché attiene alla costruzione della fattispecie-base, secondo criteri di maggiore o minore latitudine. (*Precedenti citati*: sentenze n. 88 del 2019 e n. 106 del 2014). [S. 117/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Il legislatore gode di discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate. Ma la verifica della sussistenza di un rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire rientra nel sindacato di ragionevolezza demandato alla Corte costituzionale, nel quale rientra anche la valutazione se il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2020, n. 95 del 2020, n. 80 del 2020, n. 79 del 2020, n. 58 del 2020, n. 271 del 2019, n. 266 del 2019 e n. 139 del 2019*). [S. 102/21. Pres. CORAGGIO; Red. SAN GIORGIO]

Il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni incidentali di legittimità costituzionale non può impedire al giudice delle leggi l'esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite. Ancorché siano legittimamente prospettabili soluzioni normative differenziate, l'esame da parte della Corte di specifiche istanze di tutela costituzionale, attinenti a diritti fondamentali, non può essere pretermesso, poiché l'esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia. (*Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2019, n. 96 del 2015, n. 162 del 2014, n. 113 del 2011 e n. 179 del 1976; ordinanze n. 183 del 1996, n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970*). [O. 18/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

2.1. Casi concreti

Sono dichiarate inammissibili, perché protese a colmare un vuoto di tutela in una materia caratterizzata da ampia discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Padova in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo e agli artt. 8 e 14 CEDU – degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., che non consentono al nato nell'ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa, praticata da una coppia dello stesso sesso, l'attribuzione dello *status* di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale che abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le condizioni per procedere all'adozione nei casi particolari e sia accertato giudizialmente l'interesse del minore. La recisione, nel caso di specie, del legame tra la madre biologica e la madre intenzionale, pur in presenza di un rapporto di filiazione effettivo tra questa e il minore, ha reso evidente un vuoto di tutela dell'ordinamento nel garantire tutela ai minori e ai loro migliori interessi, intesa, come affermato in forte sintonia dalla giurisprudenza delle due corti europee, oltre che da quella costituzionale, come necessaria permanenza dei legami affettivi e familiari, anche se non biologici, e riconoscimento giuridico degli stessi, al fine di conferire certezza nella costruzione dell'identità personale. Le questioni sollevate confermano, pertanto, l'impellenza di un intervento del legislatore in direzione di più penetranti ed estesi contenuti giuridici del rapporto del minore con la "madre intenzionale", vista l'insufficienza del ricorso all'adozione in casi particolari, per come attualmente regolata. Risulta pertanto evidente che i nati a seguito di PMA eterologa praticata da due donne versano in una condizione peggiore rispetto a quella di

tutti gli altri nati, solo in ragione dell'orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo. Essi, quando destinati a restare incardinati nel rapporto con un solo genitore, proprio perché non riconoscibili dall'altra persona che ha costruito il menzionato progetto, vedono gravemente compromessa la tutela dei loro preminenti interessi, in contrasto con il principio di eguaglianza. Riscontrato il suddetto vuoto di tutela, una pronuncia della Corte costituzionale rischierebbe di generare disarmonie nel sistema complessivamente considerato. Serve, pertanto, ancora una volta attirare su questa materia eticamente sensibile l'attenzione del legislatore, al fine di individuare un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana. (*Precedenti citati: sentenze n. 230 del 2020, n. 127 del 2020, n. 272 del 2017, n. 162 del 2014, n. 308 del 2008, n. 394 del 2005, n. 494 del 2002 e n. 347 del 1998*). [S. 32/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv. con modif., nella legge n. 109 del 2015, e dell'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la dedotta insindacabilità delle scelte del legislatore (nel caso di specie, in ordine alla modalità e ai tempi della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici). La discrezionalità del legislatore trova un limite nel criterio di ragionevolezza, per cui non esclude la necessità di verificare nel merito le scelte di volta in volta operate. (*Precedente citato: sentenza n. 70 del 2015*). [S. 250/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento all'art. 3 Cost. – dell'art. 29, commi 2, lett. a), e 3, del d.l. n. 185 del 2008 (conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009), nella parte in cui, anche per i crediti d'imposta relativi a costi sostenuti dalle imprese per attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, prevedono una procedura (selettiva) di ammissione al beneficio fiscale basata sul criterio cronologico di ricezione delle domande telematiche dei contribuenti. L'eventuale accoglimento della questione determinerebbe un assetto normativo caratterizzato da iniquità e irragionevolezza, poiché coloro che sono risultati vincitori nella procedura telematica, non solo perderebbero il beneficio ottenuto, ma non potrebbero neanche concorrere alla distribuzione del successivo finanziamento previsto dall'art. 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009, finanziamento che è riservato ai “perdenti”. Né a tale irrazionalità si potrebbe ovviare con un intervento della Corte costituzionale, che – attesa la pluralità delle soluzioni ipotizzabili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata – finirebbe con il sovrapporre la propria valutazione discrezionale a quella del legislatore. (*Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2015 e n. 81 del 2014; ordinanza n. 46 del 2016*). [S. 149/17. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

Sono dichiarate inammissibili – in quanto richiedono una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata – le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 33, comma 1, della legge n. 221 del 2015), censurato dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui consente ai

Comuni con sede in isole minori o includenti queste ultime nel proprio territorio di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco applicabile solo ai passeggeri che raggiungano l'isola avvalendosi di compagnie di navigazione marittima di linea, e non anche a coloro che si avvalgano di un diverso vettore. Nell'ambito tributario, ampiamente permeato dalla discrezionalità del legislatore, l'intervento additivo auspicato dal rimettente - volto ad estendere il presupposto d'imposta e allargare la platea dei soggetti passivi - non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, anche in considerazione della concomitante esigenza di assicurare l'effettività dell'imposizione attraverso strumenti funzionali al controllo ed alla certezza della riscossione. A dimostrazione della varietà delle soluzioni astrattamente praticabili, gli interventi legislativi (artt. 2, comma 19, del d.l. n. 126 del 2013, non convertito, e 33, comma 1, della legge n. 221 del 2015) successivi a quello censurato accompagnano la progressiva estensione del presupposto d'imposta ad opzioni (riscossione unitamente al pagamento del prezzo del biglietto e solidarietà tributaria) estranee all'addizione invocata, laddove quest'ultima comporterebbe la scelta di un'imposizione non temperata da concomitanti accorgimenti funzionali alla sua effettività, e dunque un'operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte. (*Precedente citato: ordinanza n. 119 del 2009*). [S. 281/16. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

3. I limiti in ambito penale

Non può essere ritenuta preclusiva della declaratoria di illegittimità costituzionale delle leggi la carenza di disciplina che da essa può derivare, in ordine a determinati rapporti, anche quando lo scrutinio di legittimità costituzionale verta su una norma sanzionatoria e le censure investano l'entità o la strutturazione del trattamento punitivo. L'esigenza di far ricorso a una pronuncia di tipo manipolativo si pone imprescindibilmente solo allorché la lacuna di punibilità che conseguirebbe a una pronuncia ablativa, non colmabile tramite l'espansione di previsioni sanzionatorie coesistenti, si riveli foriera di insostenibili vuoti di tutela per gli interessi protetti dalla norma incisa, perché in simili ipotesi il vuoto normativo conseguente alla rimozione pura e semplice della disposizione scrutinata non sarebbe tollerabile, neppure temporaneamente. In tali casi la rimozione del *vulnus* costituzionale resta necessariamente condizionata all'individuazione di soluzioni sanzionatorie che, escludendo interventi di tipo "creativo", possano sostituirsi a quella censurata. Tali soluzioni - ispirate dall'esigenza di evitare la creazione di "zone franche" intangibili dal controllo di legittimità costituzionale - sono rinvenibili anche fuori dal tradizionale schema delle "rime obbligate", facendo leva su precisi punti di riferimento offerti dal sistema normativo vigente, anche alternativi tra loro, salvo un sempre possibile intervento legislativo di segno differente, purché rispettoso della Costituzione. (*Precedenti: S. 242/2019 - mass. 40813; S. 99/2019 - mass. 42189; S. 40/2019 - mass. 42186; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 236/2016 - mass. 39109; S. 176/1976 - mass. 8455; S. 218/1974 - mass. 7391*). [S. 185/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

La concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesto difetto di ragionevolezza o proporzionalità. È infatti il legislatore che - secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati - valuta l'affievolimento progressivo dell'interesse della collettività alla punizione del comportamento penalmente illecito e determina quando il decorso del tempo, in riferimento ad ogni

fattispecie di reato, ne comporti l'estinzione. (*Precedente citato: sentenza n. 278 del 2020*). [S. 140/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Le valutazioni discrezionali di dosimetria penale competono in esclusiva al legislatore, chiamato dalla riserva di legge ex art. 25 Cost. a stabilire il grado di reazione dell'ordinamento al cospetto della lesione di un determinato bene giuridico: il sindacato di legittimità costituzionale al metro degli artt. 3 e 27 Cost. può quindi esercitarsi unicamente su scelte sanzionatorie arbitrarie o manifestamente sproporzionate, tali da evidenziare un uso distorto della discrezionalità legislativa. (*Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017 e n. 236 del 2016*). [S. 117/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Alla luce della riserva di legge posta nel secondo comma dell'art. 25 Cost., non sono consentite, in materia penale, pronunce che estendano il novero delle condotte punibili. Il controllo di legittimità costituzionale con potenziali effetti *in malam partem* è ammissibile nelle specifiche ipotesi dell'introduzione di norme penali di ingiustificato favore riguardo a determinati soggetti o di comportamenti sottratti a una previsione incriminatrice di carattere generale, oppure di fenomeni di scorretto esercizio del potere legislativo, o ancora di violazione di obblighi di matrice sovranazionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2019, n. 37 del 2019, n. 236 del 2018 e n. 143 del 2018*). [O. 219/20. Pres. MORELLI; Red. ZANON]

L'eventuale disparità di trattamento prodotta dall'accoglimento, *in parte qua*, della questione di costituzionalità [...] non può costituire ostacolo alla dichiarazione di illegittimità della disciplina esaminata, in quanto la Corte costituzionale non può negare un suo intervento a tutela dei diritti fondamentali per considerazioni di astratta coerenza formale. Spetterà al legislatore individuare gli opportuni rimedi alle eventuali disparità di trattamento che si dovessero produrre in conseguenza della pronuncia. (*Precedente citato: sentenza n. 317 del 2009*). [S. 149/18. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

V. anche, nel senso di consentire il giudizio di costituzionalità su norme penali di favore, Capitolo 5 (L'oggetto del giudizio) par. 11.

3.1. Casi concreti

È dichiarata inammissibile, per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello di Bari in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 che, con riguardo al reato di lottizzazione abusiva, prevede la sanzione della confisca dei terreni e delle opere interessati (c.d. confisca urbanistica). Il rimettente – censurando la disposizione nella parte in cui omette di prevedere la facoltà per il giudice di graduare gli effetti della misura ablativa sulla base della gravità dell'illecito, ad esempio disponendo, in luogo della confisca, un adeguamento parziale delle opere eseguite – auspica l'introduzione di un nuovo strumento, del tutto eccentrico rispetto al sistema degli illeciti urbanistici, che sovverte la funzione della confisca urbanistica individuata dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità. L'intervento additivo richiesto è estraneo

all'ambito di intervento della Corte costituzionale, poiché - senza che sia utilmente invocabile quale *tertium comparationis* la fattispecie prevista dall'art. 98, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 in materia di costruzioni in zone sismiche - sarebbe necessario disciplinare il raccordo tra autorità amministrativa e autorità giurisdizionale. Ciò quanto meno al fine di valutare il tipo di interventi ripristinatori e la loro conformità alle regole della pianificazione urbanistica, anche in considerazione del fatto che il giudice penale non ha competenza istituzionale per compiere l'accertamento di conformità delle opere agli strumenti urbanistici. (Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2021, n. 250 del 2018, n. 161 del 2018, n. 49 del 2015, n. 250 del 2012, n. 196 del 2004, n. 148 del 1994 e n. 370 del 1988; ordinanze n. 266 del 2014 e n. 187 del 1998). [S. 146/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Sono dichiarate manifestamente inammissibili – per incompleta ricostruzione del quadro normativo, difetto di motivazione sulla rilevanza, richiesta di intervento additivo *in malam partem* precluso alla Corte costituzionale – le questioni di legittimità costituzionale – sollevate, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, Cost., dal Giudice di pace di Taranto – dell'art. 731 cod. pen., nella parte in cui sanziona l'inosservanza dell'obbligo di impartire o far impartire la «istruzione elementare» e non anche l'analogo inadempimento riguardo alla «scuola media inferiore di 1° grado» ed ai «primi due anni dell'istruzione secondaria superiore». Il rimettente non argomenta sulla specifica vicenda abrogativa della disposizione che – limitatamente all'inadempimento degli obblighi di istruzione presso la scuola media inferiore – aveva esteso l'applicazione della previsione incriminatrice e riassume assai succintamente gli elementi della fattispecie per cui è giudizio, impedendo qualunque controllo sulla rilevanza delle questioni di legittimità sollevate. La richiesta, inoltre, di estendere l'ambito di applicazione di una norma incriminatrice, richiede un intervento additivo *in malam partem* al quale osta il principio di riserva di legge in materia penale posto nel secondo comma dell'art. 25 Cost., principio che nella specie non subisce eccezioni, poiché la lamentata irrilevanza penalistica delle condotte sommariamente descritte non costituisce deroga a un regime generalizzato di penalizzazione delle omissioni concernenti gli obblighi di istruzione. [O. 219/20. Pres. MORELLI; Red. ZANON]

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni incidentali aventi ad oggetto Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – per l'ampia discrezionalità che compete al legislatore in tema di individuazione dei fatti punibili – delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, nn. 4), prima parte, e 8), della legge n. 75 del 1958, nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. L'eccezione attiene più propriamente al merito delle questioni. [S. 141/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., formulata in quanto esse sarebbero tese a comprimere la discrezionalità del legislatore nel decidere in quali casi sospendere l'esecuzione della pena detentiva. Il profilo attiene al merito della decisione, che sarebbe di infondatezza laddove la Costituzione non imponesse alcun limite a tale scelta. [S. 41/18. Pres. LATTANZI; Red. LATTANZI]

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità – incentrata sull'ampio margine di discrezionalità riservato al legislatore nella determinazione delle pene – delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 3-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevederebbe sanzioni pecuniarie fisse per il delitto di procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato. L'eccezione finisce per contestare la fondatezza delle argomentazioni del rimettente, adducendo considerazioni che attengono al merito delle questioni sollevate e che, pertanto, in tale sede debbono essere esaminate. [S. 142/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

4. I limiti in ambito tributario

Ai fini dell'ammissibilità della questione, è sufficiente che il rimettente di un processo tributario sia effettivamente chiamato a fare applicazione della norma censurata, mentre non hanno rilevanza gli effetti sfavorevoli che potrebbero derivare per il contribuente nel giudizio *a quo* nel caso di accoglimento. (*Precedenti*: S. 84/2021 - mass. 43809, S. 59/2021 - mass. 43751, S. 20/2018 - mass. 39783). [S. 12/22. Pres. CORAGGIO; Red. ANTONINI]

5. I limiti derivanti dalla comunità di Corti nazionali

Il principio del primato del diritto dell'Unione e l'art. 4, par. 2 e 3, TUE costituiscono l'architrave su cui poggia la comunità di Corti nazionali, tenute insieme da convergenti diritti e obblighi, con effetti propulsivi nei confronti dell'ordinamento interno. Infatti, in tale sistema il sindacato accentrato di costituzionalità, configurato dall'art. 134 Cost., non è alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso confluisce nella costruzione di tutele sempre più integrate. (*Precedenti*: S. 269/2017 - mass. 41943; S. 117/2019 - mass. 42633). [S. 67/22. Pres. AMATO; Red. SCIARRA]

Capitolo 27. L'autorimessione e il rinvio pregiudiziale

1. L'autorimessione

1.1. In generale

La sola stretta pregiudizialità consente alla Corte costituzionale di sollevare innanzi a sé una questione incidentale su una norma diversa da quella indicata dal rimettente. (*Precedenti*: S. 230/2021 - mass. 44403; S. 218/2021 - mass. 44286; S. 203/2021 - mass. 44260; S. 49/2021 - mass. 43674). [O. 204/22. Pres. AMATO; Red. PETITTI]

1.2. Nel giudizio incidentale

La possibilità che la Corte sollevi in via incidentale una questione davanti a sé si dà solo allorché dubiti della legittimità costituzionale di una norma, diversa da quella impugnata, che sia chiamata necessariamente ad applicare nell'iter logico per arrivare alla decisione sulla questione che le è stata sottoposta: in altri termini, si deve trattare di una questione che si presenti pregiudiziale alla definizione della questione principale e strumentale rispetto alla decisione da emanare. (*Precedenti*: S. 203/2021 - mass. 44260; S. 24/2018 - mass. 39813; S. 122/1976 - mass. 8349; S. 195/1972 - mass. 6447; S. 68/1961 - mass. 1374). [S. 230/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

Laddove la questione per cui è richiesta l'autorimessione ha per oggetto la stessa norma denunciata dal rimettente, in quanto ritenuta lesiva di parametri diversi da quelli indicati nell'ordinanza di rimessione, deve escludersi la sussistenza del nesso di pregiudizialità che consente alla Corte costituzionale di sollevare davanti a sé una questione in via incidentale (*Precedente*: S. 203/2021 - mass. 44260). [S. 218/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

1.2.1. Casi concreti

Sono sollevate dalla Corte costituzionale – che pertanto ne dispone la trattazione innanzi a sé, sospendendo il giudizio e disponendo le notifiche conseguenti –, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, Cost., le questioni di legittimità costituzionale del quarto periodo dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare. Le questioni sollevate dalla CTP di Napoli – relative alla disciplina dell'esenzione dall'imposta municipale unica (IMU) per l'abitazione principale, promosse nella parte in cui non è prevista l'esenzione qualora uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un'immobile ubicato in altro Comune e in rapporto di presupposizione con quelle sollevate in via di autorimessione – sono strettamente connesse alla più ampia e pregiudiziale questione derivante dalla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo art. 13, comma 2. La necessità, ai fini dell'agevolazione suddetta, della contestuale sussistenza del duplice requisito indicato non era infatti presente nella originaria disciplina dell'IMU e nemmeno nella successiva formulazione. In forza della previsione sottoposta ad autorimessione, la possibilità di accesso all'agevolazione per ciascun possessore dell'immobile adibito ad abitazione principale viene meno al verificarsi della mera costituzione del

nucleo familiare, nonostante effettive esigenze possano condurre i suoi componenti a stabilire residenze e dimore abituali differenti, determinando in tal modo un trattamento diverso del nucleo familiare rispetto non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto, in cui a ciascuno dei partner è consentito di accedere all'esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale. (*Precedente: O. 18/2021 - mass. 43561*). [O. 94/22. Pres. AMATO; Red. ANTONINI]

Sono sollevate dalla Corte costituzionale – in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU –, che pertanto ne dispone la trattazione innanzi a sé sospendendo il giudizio principale, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori. Le questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano, relative alla preclusione della facoltà, per i genitori, di scegliere, di comune accordo, il solo cognome materno, sono strettamente connesse alla più ampia questione – avente carattere logicamente pregiudiziale – che ha ad oggetto la generale disciplina dell'automatica attribuzione del cognome paterno. Infatti, anche laddove fosse riconosciuta la facoltà suddetta, la regola che impone l'acquisizione del solo cognome paterno dovrebbe essere ribadita in tutte le fattispecie in cui tale accordo manchi o, comunque, non sia stato legittimamente espresso, con la conseguenza che il meccanismo consensuale richiesto dal rimettente non porrebbe rimedio allo squilibrio e alla disparità tra i genitori. (*Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2016, n. 255 del 2014, n. 179 del 1976, n. 195 del 1972 e n. 133 del 1970; ordinanze n. 114 del 2014, n. 61 del 2006, n. 42 del 2001, n. 197 del 1996, n. 183 del 1996, n. 297 del 1995, n. 225 del 1995, n. 294 del 1993, n. 378 del 1992, n. 586 del 1988, n. 176 del 1988, n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970*). [O. 18/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

Non può essere accolta la richiesta delle parti, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000, che la Corte sollevi davanti a sé stessa questioni di legittimità costituzionale dell'art. 112 cod. proc. amm. e dell'art. 15 del d.P.R. n. 1199 del 1971, in rapporto all'art. 395, n. 5), cod. proc. civ., per contrasto, il primo, con gli artt. 3, 102 e 117 Cost. e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, e, il secondo, con gli artt. 2, 3, 24 e 117 Cost. Per definire la questione sollevata dal rimettente attinente alla violazione, da parte della norma di interpretazione autentica censurata, dei parametri convenzionali in tema di equo processo, non si deve fare applicazione di nessuna delle due norme sulle quali le parti chiedono di sollevare questione di legittimità costituzionale. [S. 24/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

È inammissibile l'istanza di autorimessione di questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge n. 52 del 2015 (c.d. *Italicum*), “con particolare riferimento ai suoi articoli fondamentali (1, 2 e 4)”, proposta – per asserita violazione degli artt. 72, commi primo e quarto, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU) – dalle parti costituite nei giudizi incidentali aventi ad oggetto singole disposizioni della medesima legge. Pur senza proporre direttamente l'estensione del *thema decidendum*, la richiesta di autorimessione persegue il medesimo obbiettivo, ossia l'estensione del giudizio incidentale oltre i limiti fissati dall'ordinanza di rimessione, e si configura altresì,

nella sostanza, come improprio ricorso a un mezzo di impugnazione delle decisioni dei giudici *a quibus*, che hanno dichiarato manifestamente infondate eccezioni coincidenti, proposte dalle parti nei giudizi principali. [S. 35/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

1.3. Nel giudizio in via principale

Quando il vizio della norma del decreto delegato deriva dall'osservanza della norma di delega, resta esclusa la censurabilità della stessa e neanche può accogliersi la richiesta subordinata della ricorrente, di autorimessione da parte della Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della legge di delega, per violazione degli [evocati] parametri costituzionali, poiché si farebbe luogo in tal modo ad una inammissibile elusione del termine assegnato alle Regioni dall'art. 2 della legge cost. n. 1 del 1948 per la impugnazione delle leggi statali. [S. 261/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, non può essere accolta l'istanza di parte finalizzata all'atorimessione di questioni incidentali di costituzionalità aventi ad oggetto disposizioni della cui disciplina la Corte costituzionale non è chiamata a fare applicazione per scrutinare le questioni proposte dal ricorrente. [S. 114/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

1.3.1. Casi concreti

Nel giudizio principale avente ad oggetto l'intero d.lgs. n. 104 del 2017, la mancata impugnazione della legge delega n. 114 del 2015 esclude che la Corte costituzionale possa prendere in considerazione l'istanza di autorimessione sulla legge delega, proposta dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Regione Puglia. (*Precedente citato: sentenza n. 261 del 2017*). [S. 198/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO; BARBERA]

Nel giudizio avente ad oggetto l'intero testo del d.lgs. n. 219 del 2016, che disciplina l'attività e il funzionamento delle Camere di commercio, non può accogliersi la richiesta della Regione Lombardia di sollevare, mediante istanza di autorimessione, questione incidentale della legge di delega, per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. Né giova richiamare il pacifico principio dell'inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, dal momento che nel caso di specie non si è e al cospetto di una reiterazione del contenuto di una precedente disposizione, ovvero della novazione di una fonte precedente, bensì della mera applicazione di una norma vigente che il legislatore delegato, come è necessario, si è limitato ad osservare e che neppure avrebbe potuto disattendere, a meno di incorrere proprio per questo in un vizio denunciabile *ex art. 76 Cost.* (*Precedenti citati: sentenze n. 182 del 2017, n. 169 del 2017, n. 251 del 2016, n. 219 del 2013, n. 46 del 2013, n. 178 del 2012, n. 33 del 2011 e n. 206 del 2001*). [S. 261/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

1.4. Nel giudizio per conflitto tra enti (casistica)

Sul mancato accoglimento della richiesta della Regione ricorrente “di prendere in esame [mediante autorimessione] la questione di costituzionalità del combinato disposto dell'art. 1, comma 395, della legge n. 232 del 2016 e dell'art. 2, comma 84-*bis*, della legge n. 191 del 2009” in quanto, contrariamente a quanto dedotto, “è assorbente rilevare che dalle citate disposizioni non può ricavarsi la

sussistenza della regola dell'incompatibilità tra il ruolo di commissario *ad acta* e la carica di Presidente della Regione”, regola che ha originato il conflitto, v. S. 255/19. [Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Sul mancato accoglimento della richiesta della Regione ricorrente di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 88 e 88-*bis*, della legge n. 191 del 2009 poiché, contrariamente a quanto dedotto, «la normativa citata non prevede una prosecuzione del commissariamento *sine die*, ma consente il ritorno alla gestione ordinaria una volta raggiunti gli obiettivi del piano di rientro», v. S. 200/19. [Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia – in riferimento agli artt. 117, secondo comma, e 118 Cost. – avverso il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2015, di conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi alla Società Petroceltic Italia srl, la questione di costituzionalità degli artt. 5, comma 1, e 6 comma 1, della legge n. 9 del 1991 è irrilevante per la decisione del conflitto in esame, in quanto la mancata acquisizione dell'intesa che ne costituisce l'oggetto non è conseguenza dell'applicazione di quelle disposizioni, ma della successiva e non contestata legge n. 239 del 2004. [S. 146/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

1.5. Nel giudizio sull'ammissibilità di referendum abrogativo (casistica)

Nel giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo di alcune disposizioni dei t.u. delle leggi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (rispettivamente, d.P.R. n. 361 del 1957 e d.lgs. n. 533 del 1993, n. 533), della legge n. 51 del 2019, e della legge n. 165 del 2017, è dichiarata manifestamente inammissibile l'eccezione di illegittimità costituzionale, per difetto di rilevanza, sollevata dai cinque Consigli regionali promotori in riferimento all'art. 37, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970 [in quanto non prevede la sospensione *de jure* degli effetti del referendum approvato, condizionata all'adozione delle misure applicative della normativa di risulta]. L'aver escluso l'ammissibilità del referendum per una ragione diversa dal difetto del carattere di auto-applicatività della normativa di risulta rende priva di rilievo l'eccepita questione di legittimità costituzionale. [S. 10/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

2. Il rinvio pregiudiziale

2.1. In generale

Sebbene in linea di principio – in quanto giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 267 TFUE –, la Corte costituzionale esperisce il rinvio pregiudiziale ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme del diritto primario dell'Unione europea – potendo, all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo così la stessa dall'ordinamento nazionale con effetti *erga omnes* –, è a tal fine necessario un dubbio interpretativo sulla compatibilità della norma censurata con il diritto europeo. (*Precedenti citati: sentenza n. 63 del 2019; ordinanze n. 182 del 2020 e n. 117 del 2019*). [S. 46/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

In quanto giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 267 TFUE, la Corte costituzionale esperisce il rinvio pregiudiziale ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme CDFUE; e potrà, all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo così la stessa dall'ordinamento nazionale, con effetti *erga omnes*. (*Precedente citato: ordinanza n. 117 del 2019*). [O. 182/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

Il rinvio pregiudiziale si colloca in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico. [O. 182/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

L'intervento chiarificatore che si richiede alla Corte di giustizia è funzionale, altresì, alla garanzia di uniforme interpretazione dei diritti e degli obblighi che discendono dal diritto dell'Unione. (*Precedente citato: sentenza n. 269 del 2017*). [O. 182/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

[Qualora] sia il giudice comune, nell'ambito di un incidente di costituzionalità, a richiamare, come norme interposte, disposizioni dell'Unione europea attinenti ai medesimi diritti tutelati da parametri interni, la Corte costituzionale non potrà esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri. (*Precedente citato: sentenza n. 63 del 2019*). [S. 11/20. Pres. CAROSI; Red. MORELLI]

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è necessario quando il significato della norma comunitaria sia evidente e si impone soltanto quando occorra risolvere un dubbio interpretativo. (*Precedenti citati: ordinanze n. 2 del 2017 e n. 103 del 2008*). [S. 99/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

In presenza di argomenti che impediscono l'insorgenza di dubbi circa la corretta esegesi della normativa europea, non sussistono gli estremi per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. (*Precedenti citati: sentenza n. 110 del 2015; ordinanze n. 207 del 2013 e n. 103 del 2008*). [S. 114/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

2.1.1. Casi concreti

Dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018, discende anche l'assenza di un dubbio interpretativo circa la sua compatibilità, sotto i profili censurati, con il diritto dell'Unione europea, talché non può accogliersi la sollecitazione della parte a disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. [S. 46/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Sul rinvio pregiudiziale disposto nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, e dell'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001, che stabiliscono il requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per l'erogazione agli stranieri, rispettivamente,

dell'assegno di natalità e dell'assegno di maternità, v. O. 182/20. [Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

Sull'istanza, respinta, di rinvio pregiudiziale, perché la Regione istante «deduce il non adeguato rispetto del principio di precauzione, ma non identifica con chiarezza i parametri europei dei quali assume la violazione, limitandosi ad un generico richiamo dei principi posti dalla direttiva 86/278/CEE, la quale, tuttavia, non contiene indicazioni riguardanti l'oggetto della questione di legittimità costituzionale in esame», v. S. 88/20. [Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

Sul rinvio pregiudiziale delle questioni di interpretazione e validità di norme europee circa la possibilità, per gli Stati membri, «di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura "punitiva"», nonché, in caso di risposta negativa a tale prima questione, della legittimità della misura che non impone «di sanzionare anche chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura "punitiva"», v. O. 117/19. [Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Sull'istanza, respinta, di rinvio pregiudiziale in materia elettorale, circa la «soglia di sbarramento del 4 per cento fissata per l'accesso al riparto proporzionale dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», perché il rimettente «ha sollevato questioni di legittimità costituzionale senza alcun richiamo delle norme dei trattati dell'Unione europea», v. S. 239/18. [Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Sulla insussistenza degli estremi per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE, perché le disposizioni della «direttiva evocate a parametro interposto [...] non impongono l'obbligo invocato dalle ricorrenti, né fanno sorgere dubbi circa la loro corretta esegesi», v. S. 114/17. [Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

Sul rinvio pregiudiziale delle questioni di interpretazione di norme comunitarie circa l'obbligo per il «giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata», e «nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità»; e se la sentenza Taricco «debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare la predetta normativa nazionale, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona», v. O. 24/17. [Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

Sull'istanza, respinta, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE volto ad accertare se la direttiva 2001/42/CE, in materia di valutazione ambientale di piani e programmi, osti all'applicazione di una normativa nazionale come quella

recata dall'art. 35, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito dalla legge n. 164 del 2014 «in conseguenza della contestuale dichiarazione di non fondatezza della questione di costituzionalità proposta *principaliter*», v. S. 244/16. [Pres. GROSSI; Red. AMATO]

2.2. Rinvio e contestuale richiesta di decisione con procedimento accelerato (casistica)

È chiesto, in base all'art. 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012, che le questioni di interpretazione dell'art. 34 CDFUE, promosse in via pregiudiziale dalla Corte costituzionale – nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, e dell'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001 –, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 TFUE, siano decise con procedimento accelerato. Il rinvio è necessario anche per l'ampiezza del contenzioso pendente, che attesta un grave stato di incertezza sul significato da attribuire al diritto dell'Unione, visto che mentre l'orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito attribuisce efficacia diretta alle previsioni dell'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, esso non è seguito dall'amministrazione competente a erogare le provvidenze disciplinate dalle norme censurate. L'incertezza, che è necessario dirimere in maniera sollecita, è tanto più grave in quanto riguarda sia il settore nevralgico della politica comune dell'immigrazione dell'Unione europea nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sia il tema della parità di trattamento tra cittadini dei paesi terzi e cittadini degli Stati membri in cui soggiornano, che di tale politica rappresenta elemento qualificante e propulsivo. [O. 182/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

È chiesto – in base all'art. 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012 – che le questioni di interpretazione dell'art. 325, par. 1 e 2, TFUE, promosse in via pregiudiziale dalla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 TFUE, siano decise con procedimento accelerato. Si è generato un grave stato di incertezza sul significato da attribuire al diritto dell'Unione, incertezza che riguarda processi penali pendenti e che è urgente rimuovere quanto prima; né può sfuggire la prioritaria importanza delle questioni di diritto che sono state sollevate e l'utilità che i relativi dubbi vengano eliminati prima possibile. [O. 24/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

2.3. Rinvio e separazione del giudizio incidentale (casistica)

È disposta la separazione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 187-*quinquiesdecies* e 187-*sexies* del d.lgs. n. 58 del 1998, riservando a separata pronuncia la decisione sulle questioni relative all'art. 187-*quinquiesdecies*. In relazione a tali questioni – sollevate dalla Corte di cassazione, sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 14, comma 3, lett. g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 47 CDFUE – infatti, la Corte costituzionale ha ritenuto di dover promuovere, con separata ordinanza n. 117 del 2019, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell'art. 267 TFUE. [S. 112/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

Capitolo 28. L'assorbimento delle questioni (o delle censure)

1. Assorbimento di censure o questioni (casistica)

1.1. A seguito di accoglimento della questione o del conflitto

Accolta – per violazione degli artt. 97, secondo comma, 119, primo, quarto, quinto e sesto comma, Cost. e 15, secondo comma, dello statuto della Regione Siciliana – la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 22 del 1986, resta assorbita l'ulteriore questione proposta in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. [S. 135/20. Pres. CARTABIA; Red. CORAGGIO]

Accolto, per violazione degli artt. 5, 117 e 136 Cost., il conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Umbria contro il silenzio serbato dallo Stato sulla nota regionale del 13 febbraio 2017, sono assorbite le restanti censure riferite agli artt. 3, 11, 97, 117, 118, 119 Cost., anche in riferimento agli artt. 175 e 176 TFUE, alla decisione della Commissione europea 28 agosto 2014, C(6163), all'accordo Stato-Regioni 3 novembre 2011, nonché agli artt. 6 e 13 CEDU e al principio del legittimo affidamento. [S. 57/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

Accolto – per violazione dell'art. 109 Cost. – il ricorso per conflitto tra poteri dello Stato promosso nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, in relazione all'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016, resta assorbita l'altra censura dedotta in riferimento all'art. 112 Cost. [S. 229/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Accolta *in parte qua* – per violazione degli artt. 3, primo comma 24, primo comma e 111, primo comma, Cost. – la questione incidentale di costituzionalità dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., resta assorbita la questione sollevata in riferimento agli ulteriori plurimi parametri indicati nella ordinanza di uno dei due rimettenti (artt. 25, primo comma, 102 e 104 Cost.; nonché, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., art. 47 CDFUE e artt. 6 e 13 CEDU), perché tutti orientati ad ottenere la medesima dichiarazione di illegittimità costituzionale. Residua invece il particolare profilo di censura che fa riferimento alla posizione del lavoratore come parte “debole” del rapporto controverso, che costituisce autonoma e distinta questione, ridimensionata ma non del tutto assorbita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata. [S. 77/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Accolta la questione di costituzionalità in via principale dell'art. 88 della legge reg. Liguria n. 29 del 2015, per violazione della regola inderogabile di tutela ambientale che riserva al piano faunistico-venatorio la determinazione dell'arco temporale durante il quale sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, resta assorbito l'ulteriore profilo relativo alla previsione, nella stessa norma impugnata, di un termine per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia ricadente in un periodo durante il quale l'attività venatoria è vietata. [S. 139/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

L'assorbimento è riferito talvolta alle “questioni”, altre volte alle “censure”, ai “profili”, ai “parametri” o ai “motivi” di incostituzionalità. V., tra le altre, per

i giudizi in via incidentale, S. 187/19, S. 2/19, S. 222/18, S. 139/17, S. 286/16; per i giudizi in via principale, S. 286/19, S. 210/18, S. 170/17, S. 251/16; per i conflitti tra enti, S. 225/19 e S. 31/19.

1.2. Segue: a seguito di cessazione della materia del contendere

Dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, in relazione all'art. 2-bis, comma 1-ter, del t.u. edilizia, dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, restano assorbite le ulteriori censure promosse per violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia e all'art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011. [S. 70/20. Pres. CARTABIA; Red. BARBERA]

1.3. Segue: di questioni subordinate a seguito di accoglimento di quelle principali

Accolta, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 37, comma 1, lett. a), n. 1-bis), e lett. b-ter), del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, risultano assorbiti i profili subordinati delle censure mosse nel ricorso della Regione Marche e gli ulteriori parametri indicati nel ricorso della Regione Umbria di cui agli artt. 3, 4, 5, 97 e 117, quarto comma, Cost. [S. 246/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Accolta *in parte qua*, per violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 580 cod. pen., resta assorbita l'ulteriore questione sollevata in via principale per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 2 e 8 CEDU, nonché le ulteriori questioni subordinate, attinenti alla misura della pena. [S. 242/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

V. anche S. 10/19 e S. 188/18.

1.4. Segue: di questioni concernenti il contenuto precettivo della norma caducata per vizio formale (attinente all'esercizio della delega)

Accolta – per violazione dell'art. 76 Cost. – la questione di costituzionalità degli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2011, restano assorbite le altre censure (riferite agli artt. 3, 25 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo anche in relazione all'art. 7 CEDU), e conseguentemente anche la verifica della possibilità di interpretare la disposizione di cui all'art. 43, comma 1, in termini costituzionalmente conformi a parametri diversi dall'art. 76 Cost. [S. 51/17. Pres. GROSSI; Red. MORELLI]

V. anche S. 104/17.

L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 53 del 2010, per violazione dell'art. 76 Cost., determina l'assorbimento delle ulteriori questioni concernenti il contenuto precettivo della norma [...]. [S. 250/16. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

1.5. Segue: di censure relative a parametri internazionali e sovranazionali a seguito di accoglimento in riferimento a parametri costituzionali

Accolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 91 del 1992 per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., sono assorbite le ulteriori censure prospettate in relazione ai parametri internazionali e sovranazionali di cui all'art. 18 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e agli artt. 21 e 26 CDFUE. [S. 258/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

2. Assorbimento di profili o eccezioni di inammissibilità

La pronuncia di un assorbente e generale motivo d'inammissibilità esonera dall'esame puntuale delle altre eccezioni sollevate dalle parti costituite. [S. 2/18. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

2.1. Casi concreti: nel giudizio incidentale

Dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla rilevanza e ambiguità del *petitum*, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 1, 3 e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, resta assorbita ogni ulteriore ragione di inammissibilità. [S. 254/20. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

Dichiarate manifestamente inammissibili, in quanto ricalcano quelle in precedenza già dichiarate inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 191 cod. proc. pen., restano assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità formulate. [S. 252/20. Pres. MORELLI; Red. MODUGNO]

Accolta l'eccezione di inammissibilità, per ambiguità e indeterminatezza del *petitum*, formulata dal Governo nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. *t*), n. 1), del d.lgs. n. 95 del 2017, restano assorbite le ulteriori eccezioni d'inammissibilità relative all'omessa riproduzione, nell'ordinanza di remissione, delle ragioni che hanno condotto al rigetto con sentenza non definitiva di tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate nel giudizio principale, nonché all'irrelevanza delle questioni per omessa impugnazione degli atti di inquadramento del personale. [S. 21/20. Pres. CAROSI; Red. CAROSI]

V. anche S. 102/18, S. 9/18, O. 221/17 e O. 19/17.

2.2. Segue: nel giudizio per conflitto tra poteri

La dichiarata inammissibilità – per difetto di legittimazione attiva del singolo parlamentare – del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal deputato Vittorio Sgarbi, in relazione a tutti i d.P.C.m. adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispensa dall'esame di altri aspetti del conflitto, relativi, in particolare, all'esatta individuazione degli atti asseritamente lesivi delle attribuzioni del singolo parlamentare e alla configurabilità, quale potere dello Stato, del solo Presidente del Consiglio dei ministri, indicato nel ricorso quale legittimato passivo anche in proprio. [O. 66/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Nello stesso senso, O. 67/21.

La dichiarata inammissibilità – per difetto e contraddittorietà di prospettazione di violazioni manifeste delle prerogative costituzionali del singolo parlamentare – del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del procedimento di conversione del d.l. n. 135 del 2018, dispensa dall'esame di altri profili di ammissibilità del conflitto, relativi in particolare all'esatta individuazione dell'atto o dell'omissione assertivamente lesivi delle attribuzioni dei singoli parlamentari. [O. 275/19. Pres. CAROSI; Red. ZANON]

Dichiarato inammissibile – per difetto di menomazione delle attribuzioni costituzionali della minoranza qualificata di senatori, per carenze dell'atto introduttivo rispetto al gruppo parlamentare e per carenza di violazioni manifeste delle prerogative costituzionali del singolo parlamentare – il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'iter di approvazione del disegno di legge di bilancio 2019, promosso da Andrea Marcucci e altri 36 senatori, nei confronti del Governo, del Presidente della Commissione Bilancio del Senato, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, del Presidente e dell'Assemblea del Senato della Repubblica, si rende superfluo l'esame degli altri profili del conflitto. [O. 17/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

V. anche O. 181/18 e O. 280/17.

3. Assorbimento di istanze cautelari, domande istruttorie e subordinate

3.1. Casi concreti: nel giudizio in via principale

La non fondatezza delle questioni esaminate in via prioritaria, come richiesto dalla ricorrente in una corretta prospettiva sostanzialistica, comporta l'irrelevanza delle domande subordinate di revocazione della sentenza n. 139 del 2018. [S. 161/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

Decise le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo nei confronti degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge reg. Veneto n. 28 del 2017, che prevedono, rispettivamente, l'obbligo di esporre la bandiera regionale all'esterno di edifici adibiti a sede di organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici nazionali, nonché su imbarcazioni di proprietà di questi ultimi, e la sanzione per le condotte che violano l'obbligo suddetto, sono assorbite le relative istanze cautelari di sospensione. (*Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018, n. 145 del 2016 e n. 141 del 2016*). [S. 183/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo nei confronti degli artt. da 1 a 6 e 7, lett. b), c), ed e), della legge reg. Siciliana n. 17 del 2017, l'istanza di sospensione cautelare proposta dal ricorrente resta assorbita dall'accoglimento delle questioni proposte. [S. 168/18. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

Accolta *in parte qua*, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.l. n. 50 del 2017, rimane assorbita l'istanza formulata dalla Regione Lombardia di sospensione dell'efficacia della norma impugnata, ex art. 35 della legge n. 87 del 1953. (*Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2016, n. 145 del 2016 e n. 141 del 2016*). [S. 137/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

V. anche S. 5/18 e precedenti ivi citati.

3.2. *Segue: nel giudizio per conflitto tra poteri*

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso assorbe la decisione sull'istanza di sospensione cautelare. (*Precedenti: O. 193/2021 - mass. 44328; O. 197/2020 - mass. 42910; O. 195/2020 - mass. 42958*). [O. 15/22. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

Dichiarato inammissibile – per carenza del requisito soggettivo – il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla Regione Basilicata a seguito dell'approvazione in data 8 ottobre 2019 della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, dell'inserimento dell'art. 1-bis, comma 3, nel testo del d.l. n. 26 del 2020 (che prevede il c.d. *election day* sia per il *referendum* confermativo della suddetta legge costituzionale che per le elezioni suppletive e amministrative), nonché dell'emanazione del d.P.R. 17 luglio 2020 (di indizione del citato *referendum*), resta assorbita la richiesta di sospensione, in via cautelare, degli atti oggetto del conflitto. [O. 198/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

Dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore De Falco, è assorbito l'esame dell'istanza di sospensione cautelare del d.P.R. 17 luglio 2020. [O. 197/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

La carenza del requisito soggettivo di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato preclude l'esame di ogni altra domanda articolata nel ricorso. (Nella specie, l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso in relazione all'art. 1-bis, comma 5, del d.l. n. 26 del 2020, come convertito, comporta la preclusione della relativa istanza di sospensione cautelare). (*Precedente citato: ordinanza n. 256 del 2016*). [O. 196/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

V. anche O. 195/20.

3.3. *Segue: nel giudizio per conflitto tra enti*

Accolto, per violazione del principio di leale collaborazione, il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dal Governo avverso la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio n. 5 del 2019, avente ad oggetto il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), sono assorbite le restanti censure riferite agli artt. 9, 117, secondo comma, lett. s), e 118 Cost., la domanda di istruttoria, formulata in udienza, volta ad accertare il livello di tutela paesaggistica assicurato dalle singole norme del PTPR, nonché l'istanza di sospensione dell'atto impugnato. [S. 240/20. Pres. MORELLI; Red. de PRETIS]

Dichiarato manifestamente inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dal CODA-CONS nei confronti delle Regioni Lombardia e Veneto, in riferimento ai comportamenti formali posti in essere da queste nell'ambito della emergenza epidemiologica COVID-19, rimane assorbita la connessa istanza cautelare per la loro sospensione. [O. 175/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

Dichiarato non fondato, in ogni sua parte, il ricorso per conflitto tra enti proposto dalla Regione Calabria, in relazione al «telegramma urgentissimo» del 6 dicembre 2018, di invito del Presidente della Giunta regionale a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, e alla delibera di nomina del commissario *ad acta* e del subcommissario per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria, adottata dal Consiglio dei ministri in pari data, risulta assorbita l'istanza di sospensione degli atti impugnati. [S. 200/19. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Abruzzo avverso il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015, l'istanza di sospensione cautelare proposta dalla ricorrente resta assorbita dall'annullamento dell'atto impugnato, conseguente alla dichiarazione di non spettanza allo Stato di adottarlo. [S. 198/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

Per i casi di accoglimento delle istanze cautelari nel processo costituzionale, v. Capitolo 29 (La tipologia delle pronunce), par. 1.

Capitolo 29. La tipologia di pronunce

1. La tutela cautelare: l'ordinanza di sospensione dell'atto impugnato

Il sistema di giustizia costituzionale – sia pure con le particolarità che lo connotano, anche in relazione ai diversi tipi di giudizio in cui si articola – risulta ispirato ai principi della tutela cautelare. Infatti, nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale la tutela cautelare può essere concessa dal giudice *a quo* e nei giudizi in via principale trova applicazione l'art. 35 della legge n. 87 del 1953 (come sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge n. 131 del 2003), mentre nei conflitti di attribuzione tra enti [e, in via analogica, in quelli tra poteri] l'esecuzione degli atti impugnati può essere sospesa, per gravi ragioni, con ordinanza motivata, ai sensi dell'art. 40 della medesima legge e dell'art. 26 delle Norme integrative⁵². (*Precedente citato: sentenza n. 274 del 2014*). [O. 225/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Anche nei conflitti tra poteri dello Stato può porsi la necessità di assicurare in tempi brevi una protezione interinale alle attribuzioni della parte ricorrente; pertanto, anche in tali giudizi deve ritenersi analogicamente applicabile l'art. 40 della legge n. 87 del 1953, che – nei conflitti di attribuzione tra enti – consente la sospensione in pendenza di giudizio, per gravi ragioni, dell'atto impugnato. (*Precedenti citati: ordinanze n. 137 del 2000 e n. 171 del 1997*). [O. 225/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

La tutela cautelare è strumentale all'effettività della tutela giurisdizionale e, pur potendo venire variamente configurata e modulata, è necessaria e deve essere effettiva, in quanto la disponibilità di misure cautelari assolve alla necessità che il provvedimento finale del giudice intervenga *re adhuc integra* e consenta la soddisfazione dell'interesse protetto. (*Precedenti citati: sentenze n. 281 del 2010, n. 236 del 2010, n. 437 del 1995, n. 318 del 1995, n. 253 del 1994, n. 190 del 1985, n. 8 del 1982 e n. 284 del 1974*). [O. 225/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

1.1. Casi concreti

È sospesa l'efficacia della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, nel giudizio di legittimità costituzionale – promosso dal Governo in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 117, commi secondo, lett. *m*), *q*) ed *h*), e terzo, 118 e 120, Cost., e al principio di leale collaborazione – dell'intera legge regionale, nonché, in particolare, degli artt. 2, commi 4, 6, 7, 9, da 11 a 15, 18 e da 20 a 25, e 3, comma 1, lett. *a*), che hanno, tra l'altro, selezionato attività sociali ed economiche il cui svolgimento è consentito, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, anche in deroga a quanto contrariamente stabilito dalla normativa statale recante misure di contrasto alla pandemia da COVID-19. Va accolta l'istanza di sospensione – nelle more della decisione delle questioni promosse, la cui trattazione è fissata per il 23 febbraio 2021 – perché sussiste, in primo luogo, il *fumus boni iuris*, poiché la pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato; e sussiste altresì il rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico, nonché di un pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini, poiché la legge regionale impugnata, sovrapponendosi alla normativa statale, espone di per sé stessa

⁵² Nella versione antecedente. Ora: art. 26.

al concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità, per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per minor rigore, a prescindere dal contenuto delle ordinanze in concreto adottate, e tenuto conto che le modalità di diffusione del virus COVID-19 rendono qualunque aggravamento del rischio indicato, anche su base locale, idoneo a compromettere in modo irreparabile la salute delle persone e l'interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali, nel quadro di una leale collaborazione. (*Precedente citato: ordinanza n. 107 del 2010*). [O. 4/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

Non è accolta – non sussistendo, allo stato, i presupposti previsti dall'art. 40 della legge n. 87 del 1953 (analogicamente applicabile al conflitto di attribuzione tra poteri) – l'istanza presentata dal Presidente della Repubblica per la sospensione dell'esecuzione della sentenza della sez. giur. reg. per il Lazio della Corte dei conti n. 894 del 2012 e della sentenza della sez. seconda giur. centrale della Corte dei conti n. 1354 del 2016. Né il ricorso, né il decreto con cui si è deciso di sollevare il conflitto, motivano in ordine al verificarsi o all'imminenza di pregiudizi gravi, specifici e concreti per l'autonomia del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, non potendosi ritenere sufficiente, in questa prospettiva, il mero invio della nota con cui la Procura regionale ha trasmesso al Segretariato la citata sentenza n. 1354 del 2016. [O. 225/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

2. L'ordinanza di rinvio della trattazione

La Corte costituzionale può disporre il rinvio del giudizio in corso e fissare una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale in esame, dando al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia, facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale. (*Precedenti citati: ordinanze n. 132 del 2020 e n. 207 del 2018*). [O. 97/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

2.1. Casi concreti

È rinviata all'udienza pubblica del 10 maggio 2022 – con sospensione del giudizio *a quo* – la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., degli artt. 4-*bis*, comma 1, e 58-*ter* della legge n. 354 del 1975, nonché dell'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, come conv., nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia. [...]. Un intervento meramente “demolitorio” potrebbe mettere a rischio il complessivo equilibrio della disciplina in esame, e, soprattutto, le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa. Appartiene perciò alla discrezionalità legislativa decidere quali ulteriori scelte risultino opportune per distinguere la condizione di un tale condannato alla pena perpetua rispetto a quella degli altri ergastolani, scelte fra le quali potrebbe, ad esempio, annoverarsi la emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione, ovvero l'introduzione di prescrizioni peculiari che governino il periodo di libertà vigilata del soggetto in questione; nonché valutare se intervenire sugli altri reati ostativi, relativi alla criminalità terroristica, a quelli contro la pubblica amministrazione o

quelli di natura sessuale. (*Precedenti citati: sentenze 253 del 2019, n. 149 del 2018, n. 135 del 2003, n. 273 del 2001, n. 68 del 1995, n. 39 del 1994, n. 306 del 1993 e n. 274 del 1983*). [O. 97/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

È rinviata all'udienza pubblica del 22 giugno 2021, con sospensione dei giudizi *a quibus*, la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Salerno, sez. seconda penale, e dal Tribunale di Bari, sez. prima penale – in riferimento complessivamente agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 10 CEDU – nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, in combinato disposto con l'art. 595, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui punisce il delitto di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato con la pena della reclusione da uno a sei anni, in via cumulativa e non alternativa rispetto alla multa non inferiore a 258 euro [...]. Il punto di equilibrio tra la libertà di “informare” e di “formare” la pubblica opinione svolto dalla stampa e dai media, e la tutela della reputazione individuale, non può però essere pensato come fisso e immutabile, tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione. Tale bilanciamento spetta in primo luogo al legislatore, il quale, nei limiti della proporzionalità rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito, potrà ricorrere a sanzioni penali non detentive, a rimedi civilistici e in generale riparatori adeguati (come l'obbligo di rettifica), ma anche a misure di carattere disciplinare, eventualmente sanzionando con la pena detentiva le condotte che assumano connotati di eccezionale gravità. Considerato che vari progetti di legge in materia di revisione della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa risultano in corso di esame avanti alle Camere, e che, nel caso in esame, l'intervento della Corte costituzionale sconta necessariamente la limitatezza degli orizzonti del *devolutum* e dei rimedi a sua disposizione, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale si rinvia la decisione delle questioni a una successiva udienza, in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina in linea con i principi costituzionali e convenzionali illustrati. Spetterà ai giudici valutare se eventuali analoghe questioni di legittimità costituzionale debbano parimenti essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate, così da evitare, nelle more, l'applicazione delle disposizioni censurate. (*Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2019, n. 37 del 2019, n. 265 del 2014, n. 379 del 1996, n. 86 del 1974 e n. 38 del 1973; ordinanza n. 207 del 2018*). [O. 132/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

È rinviata, facendo leva sui poteri di gestione del processo costituzionale della Corte e con sospensione anche del giudizio *a quo*, all'udienza pubblica del 24 settembre 2019 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen. – sollevate dalla Corte d'assise di Milano, per violazione degli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 2 e 8 CEDU – perché incrimina anche le condotte di aiuto al suicidio che non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima o, in via subordinata, perché punisce tali condotte con la medesima pena prevista per quelle più gravi di istigazione. [...] (*Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2009 e n. 438 del 2008*). [O. 207/18. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

3. Precedenti pronunce di non fondatezza e inammissibilità

Le precedenti pronunce di inammissibilità non comportano alcun effetto impeditivo nei confronti di successive censure, pure analoghe, relative alla medesima norma, posto che la riproposizione della stessa questione è preclusa soltanto nel corso del medesimo giudizio. (*Precedente: S. 99/2017 - mass. 40418*). [S. 12/23. Pres. SCIARRA; Red. SAN GIORGIO]

La riproposizione di una questione già dichiarata non fondata, pure in mancanza di argomenti nuovi, non ne determina l'inammissibilità, bensì, in ipotesi, la manifesta infondatezza. (*Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 160 del 2019 e n. 99 del 2017; ordinanze n. 96 del 2018, n. 162 del 2017 e n. 290 del 2016*). [S. 156/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

Una precedente dichiarazione di non fondatezza non è causa di inammissibilità della questione riproposta, ma può, eventualmente, condurre a una dichiarazione di manifesta infondatezza. (*Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020 e n. 99 del 2017*). [S. 186/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

L'assoluta (anche testuale) identità di contenuto rispetto a questioni già dichiarate non fondate, senza alcun argomento nuovo che possa condurre ad una diversa soluzione, comporta la manifesta infondatezza della questione incidentale di legittimità costituzionale. (*Precedenti citati: ordinanze n. 72 del 2016, n. 275 del 2015 e n. 67 del 2004*). [O. 138/17. Pres. GROSSI; Red. MORELLI]

Le precedenti pronunce di (manifesta) infondatezza o di inammissibilità non comportano alcun effetto impeditivo nei confronti di successive censure, pure analoghe, relative alla medesima norma, essendo preclusa la riproposizione della stessa questione solo nel corso del medesimo giudizio. (*Precedenti citati: sentenze n. 113 del 2011, n. 477 del 2002, n. 225 del 1994 e n. 257 del 1991*). [S. 99/17. Pres. GROSSI; Red. LATTANZI]

3.1. Casi concreti

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 1, del d.l. n. 7 del 2015, come conv., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione relativa alla sospettata lesione del divieto di retroattività della legge penale sfavorevole, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., sul rilievo che analoghe censure sarebbero già state respinte. Anche ad ammettere che vi sia perfetta coincidenza tra le questioni sollevate e altre già decise in passato, nulla vieta alla Corte costituzionale di riconsiderare i propri stessi orientamenti interpretativi. (*Precedente citato: sentenza n. 32 del 2020*). [S. 193/20. Pres. MORELLI; Red. VIGANÒ]

Nel giudizio di legittimità dell'art. 13, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 113 del 2018, che ha introdotto l'art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, in quanto le questioni sollevate sarebbero già state decise nel senso della non fondatezza. Sebbene la sentenza n. 194 del 2019 abbia deciso varie questioni proposte in via principale contro il d.l. n. 113 del 2018, tuttavia non è entrata nel merito, dichiarando l'inammissibilità di tutte le questioni. [S. 186/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

Non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis* cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015, in quanto già decise nel senso della non fondatezza dalla sentenza n. 207 del 2017. Le questioni sollevate dal rimettente si differenziano dalle precedenti, sia per una più puntuale selezione dei *tertia comparationis*, sia per la diversa identificazione dell'oggetto di censura. (*Precedente citato: sentenza n. 207 del 2017*). [S. 156/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, perché identiche ad altre già dichiarate inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Rovigo in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU e all'art. 50 CDFUE – dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU e dei relativi Protocolli. Il rimettente è incorso nelle medesime carenze argomentative evidenziate dalla sentenza n. 222 del 2019 che, con riferimento ad identiche questioni, ha ritenuto inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza, la censura di contrasto della norma impugnata con il divieto convenzionale del *bis in idem*. Le censure relative alla lesione dell'art. 3 Cost. risultano – analogamente a quelle esaminate nella sentenza n. 222 del 2019 – meramente ancillari rispetto a quelle prospettate in riferimento agli altri parametri, sicché la declaratoria di manifesta inammissibilità di queste ultime non può che riverberarsi sulle prime. (*Precedente citato: sentenza n. 222 del 2019*). [O. 114/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

4. Moniti e auspici

4.1. In generale

La tecnica decisoria per la quale si dichiara l'inammissibilità della questione sollevata, accompagnandola con un monito al legislatore per l'introduzione della disciplina necessaria a rimuovere il *vulnus* costituzionale, per cui, ove il monito rimanga senza riscontro, fa seguito, di norma, una declaratoria di illegittimità costituzionale, ha effetto di lasciare in vita – e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile – la normativa non conforme a Costituzione. La eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale conseguente all'accertamento dell'inerzia legislativa presuppone, infatti, che venga sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale, la quale può, peraltro, sopravvenire anche a notevole distanza di tempo dalla pronuncia della prima sentenza di inammissibilità. (*Precedente citato: ordinanza n. 207 del 2018*). [S. 242/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

4.1.1. Casi concreti: in materia di diritto del lavoro e previdenziale

V. S. 154/21, sulla necessità che, in tema di conferimento il trattamento di fine rapporto (TFR) ad un fondo di previdenza complementare, «la materia dovrebbe essere oggetto di una più attenta sistemazione da parte del legislatore»; S. 159/19, in materia di trattamenti di fine servizio spettanti a seguito di cessazione dall'impiego, per «l'urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell'ambito di una organica revisione dell'intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare»; S. 148/17, in tema

di «rettifica dei provvedimenti di liquidazione definitiva da parte degli enti o fondi erogatori delle pensioni».

4.1.2. segue: in materia tributaria

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla CTP di Venezia in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost. – dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall’art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009 che, con riguardo alla remunerazione del servizio di riscossione, impone a carico del debitore un aggio in percentuale fissa, integrale o ridotta, anziché riferito all’effettivo costo del servizio. Le esigenze prospettate dal rimettente, pur meritevoli di considerazione, implicano una modifica rientrante nell’ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore. Appare tuttavia indifferibile la riforma della materia, al fine sia di superare il concreto rischio di una sproporzionata misura dell’aggio, sia di rendere efficiente il sistema della riscossione. Poiché le modalità con cui ciò può avvenire sono ben più complesse e varie rispetto alla soluzione richiesta dal rimettente, il legislatore dovrà valutare se l’istituto dell’aggio mantenga ancora una sua ragion d’essere – posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un’attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati – o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema. (Precedenti citati: sentenze n. 288 del 2019, n. 219 del 2019, n. 99 del 2019, n. 51 del 2019, n. 222 del 2018, n. 480 del 1993 e n. 45 del 1963). [S. 120/21. Pres. CORAGGIO; Red. ANTONINI]

4.1.3. segue: in materia di diritti della persona

In assenza dell’accordo tra i genitori sulla trasmissione, al momento della nascita, del cognome materno al figlio, residua la generale previsione dell’attribuzione del cognome paterno, in attesa di un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità. [286/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]
V. anche S. 275/17, sulla necessità che «il legislatore intervenga sul regime giuridico del respingimento differito con accompagnamento alla frontiera»; S. 242/19, in materia di aiuto al suicidio.

4.1.4. segue: in materia penale

Sono dichiarate inammissibili, per *aberratio ictus*, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – dell’art. 135 cod. pen., nella parte in cui stabilisce il tasso di ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive in ragione di 250 euro, o frazione di 250 euro, per un giorno di pena detentiva, anziché il diverso tasso, previsto dall’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., di 75 euro per un giorno di pena detentiva, aumentabili fino al triplo tenuto conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare. Il giudice *a quo* da un lato censura una disposizione destinata ad operare in una pluralità di ipotesi – dalla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nel caso previsto dall’art. 2, comma 3, cod. pen., alla determinazione del limite massimo di pena che consente i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna ai sensi, rispettivamente, degli artt. 163, comma 1, e 175, comma 2, cod. pen. – del tutto distinte rispetto alla sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, che

viene in considerazione nel procedimento *a quo* e, dall'altro, omette di censurare la disposizione di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981, che detta lo speciale criterio di ragguaglio applicabile nel caso concreto. È comunque auspicabile che il legislatore intervenga a porre rimedio alla eccessiva onerosità, per molti condannati, della sostituzione della pena pecuniaria, nel quadro di un complessivo intervento volto a restituire effettività a essa, anche attraverso una revisione degli attuali, farraginosi meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale. (*Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2019 e n. 131 del 1979*). [S. 15/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 12-*sexies*, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, come conv., è formulato l'auspicio che, a fronte del processo di accrescimento della compagine dei reati cui è annessa la misura ablativa speciale della confisca "allargata", la selezione dei "delitti matrice" da parte del legislatore avvenga, fin tanto che l'istituto conservi la sua attuale fisionomia, secondo criteri ad essa strettamente coesi e, dunque, ragionevolmente restrittivi, così da poter veramente annettere il patrimonio "sproporzionato" e "ingiustificato" di cui l'agente dispone ad una ulteriore attività criminosa rimasta "sommersa", ed evitare evidenti tensioni sul piano delle garanzie che devono assistere misure tanto invasive sul piano patrimoniale. [S. 33/18. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

V. anche, tra le altre, S. 207/17, in tema di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa; S. 179/17, per un «pressante auspicio affinché il legislatore proceda rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio, risanando la frattura che separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi» in tema di reati collegati alle c.d. droghe pesanti. Si veda, inoltre, S. 111/21, S. 190/20, S. 117/20 e S. 141/16, perché il legislatore riconsideri «la pressione punitiva relativa ai delitti contro il patrimonio».

4.1.5. segue: in materia di tecnica legislativa

È dichiarato inammissibile, per difetto di motivazione, il conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 97, 114, 118 e 119 Cost. - a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nella G.U. del 20 maggio 2020 con il quale si è corretto il testo dell'art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, che istituisce un fondo a favore di alcuni enti territoriali colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Regione Veneto per alcuni dei parametri evocati si è limitata a denunciare la violazione ad opera dell'avviso di rettifica senza indicare quali siano le competenze costituzionali incise e in qual modo la denunciata illegittimità del citato avviso si rifletta su di esse; per altri si è, invece, limitata ad una generica e potenziale prospettazione delle competenze costituzionali coinvolte nel caso di specie, non avendo in alcun modo dimostrato gli effetti concreti che la denunciata illegittimità dell'atto impugnato avrebbe prodotto su di esse. Tuttavia, non si può non rilevare le conseguenze che possono aversi sul sistema delle fonti ove non venga rispettato il confine tra le correzioni di errori materiali e le modifiche normative vere e proprie, le quali devono essere operate, ovviamente, seguendo in modo rigoroso le forme che l'ordinamento costituzionale prescrive. [S. 108/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

4.1.6. segue: altri casi

S. 22/21, in materia di consorzi soggetti a liquidazione coatta amministrativa; S. 219/17, sui requisiti per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato sull'esigenza; S. 115/20 e S. 154/17, in materia di bilancio e contabilità pubblica; S. 106/20 e S. 169/17, in materia di sanità pubblica; S. 80/20, in materia di spese di giustizia; S. 265/16, in materia di trasporto pubblico.

V. anche Capitolo 10, par. 2.4., S. 40/19.

5. Illegittimità costituzionale

5.1. Effetti nel giudizio *a quo*

La valutazione del modo in cui il sistema normativo reagisce ad una sentenza costituzionale di accoglimento spetta al giudice del processo principale, unico competente a definire il giudizio da cui prende le mosse l'incidente di costituzionalità. (*Precedente citato: sentenza n. 28 del 2010*). [S. 222/18. Pres. LAT-TANZI; Red. VIGANÒ]

5.2. Profili temporali

Se è vero che le sentenze che pronunciano l'illegittimità costituzionale di una norma di legge operano *ex tunc*, la naturale retroattività dei loro effetti non è senza eccezioni; diversa, in particolare, è la decorrenza in caso di illegittimità costituzionale sopravvenuta, la quale produce effetti a partire dal momento in cui diviene attuale la discrasia della distribuzione delle competenze. (*Precedente: S. 246/2019 - mass. 42850*). [S. 223/21. Pres. CORAGGIO; Red. ANTONINI]

Nel caso di successione nel tempo di discipline statali che costituiscono parametro interposto ai fini del riparto di competenza fra Stato e Regioni la valutazione della legittimità costituzionale di una norma regionale non può prescindere dalla considerazione del pertinente quadro normativo statale vigente al momento della sua entrata in vigore: pertanto, l'intervento di un nuovo parametro statale non produce l'illegittimità costituzionale della norma regionale per il suo intero arco di vigenza, ma solo con riguardo al periodo successivo all'entrata in vigore della novella statale. (*Precedenti: S. 189/2021; S. 42/2021 - mass. 43703; S. 5/2020 - mass. 42247*). [S. 223/21. Pres. CORAGGIO; Red. ANTONINI]

La c.d. efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano quelli che non possano più dare materia a un giudizio in ragione della disciplina dei termini di inoppugnabilità degli atti amministrativi. (*Precedenti: S. 10/2015 - mass. 38224; O. 135/2010 - mass. 34572*). [O. 191/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

In generale, a fronte della violazione dei parametri evocati nel sindacato di legittimità costituzionale, è possibile che sussistano altri valori costituzionali di pari – e finanche superiore – livello, i quali risulterebbero in sofferenza ove gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale risalissero (retroattivamente, come di regola) fin dalla data di efficacia della norma oggetto della pronuncia. Il bilanciamento di questi valori è stato operato dalla Corte costituzionale in varie pronunce, anche eccezionalmente modulando nel tempo gli effetti della decisione; possibilità questa non preclusa dall'eventualità che, in un giudizio incidentale, una dichiarazione di illegittimità costituzionale, la quale di ciò tenga

conto, risulti non essere utile, in concreto, alle parti nel processo principale, atteso che la rilevanza della questione va valutata, al fine della sua ammissibilità, al momento dell'ordinanza di rimessione. (*Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2020, n. 246 del 2019, n. 10 del 2015, n. 13 del 2004, n. 50 del 1989, n. 266 del 1988 e n. 156 del 1963*). [S. 41/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Così come la decisione di illegittimità costituzionale può essere circoscritta solo ad alcuni aspetti della disposizione sottoposta a giudizio – come avviene ad esempio nelle pronunce manipolative – similmente la modulazione dell'intervento della Corte costituzionale può riguardare la dimensione temporale della normativa impugnata, limitando gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale sul piano del tempo. Sono proprio le esigenze dettate dal ragionevole bilanciamento tra i diritti e i principi coinvolti – vagliate alla luce di principi di stretta proporzionalità e di effettività dei suddetti diritti – a determinare la scelta della tecnica decisoria della sentenza con effetto “*ex nunc*”. La quale risulta, quindi, costituzionalmente necessaria allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco, garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali. (*Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2019, n. 74 del 2018, n. 71 del 2018, n. 10 del 2015 e n. 264 del 2012*). [S. 152/20. Pres. CARTABIA; Red. MORELLI]

Se è vero che le sentenze di accoglimento, in base al disposto dell'art. 136 Cost., confermato dall'art. 30 della legge n. 87 del 1953, operano *ex tunc*, perché producono i loro effetti anche sui rapporti sorti anteriormente alla pronuncia di illegittimità, la naturale retroattività dei loro effetti non è senza eccezioni. Da una parte, diversa è la decorrenza in caso di illegittimità costituzionale sopravvenuta, allorché è la Corte costituzionale che indica in dispositivo la data in cui si verifica l'incostituzionalità, data successiva a quella di efficacia della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, oppure stabilisce che la declaratoria di illegittimità costituzionale non incide in alcun modo su quanto finora avvenuto, sia in via amministrativa sia in via giurisdizionale; d'altra parte, è possibile che vi sia l'eventuale necessità di una graduazione degli effetti temporali della propria decisione sui rapporti pendenti. Può infatti eccezionalmente presentarsi l'esigenza di bilanciamento con altri valori e principi costituzionali, i quali in ipotesi risulterebbero gravemente in sofferenza ove tali effetti risalissero, come di regola, retroattivamente fino alla data di efficacia della norma censurata. (*Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2018, n. 71 del 2018, n. 178 del 2015, n. 10 del 2015, n. 1 del 2014, n. 416 del 1992, n. 1 del 1991, n. 501 del 1988, n. 266 del 1988, n. 139 del 1984, n. 127 del 1966 e n. 49 del 1970*). [S. 246/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

L'eccezione di irretroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale aventi ad oggetto norme di carattere processuale è in evidente contrasto con la fisionomia del controllo di costituzionalità, risultante dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1953, caratterizzato dall'efficacia retroattiva delle pronunce di legittimità costituzionale e fisiologicamente destinato ad incidere sul giudizio principale. [S. 199/17. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

Il principio della retroattività degli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale, di cui all'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 – che è (e non

può non essere) principio generale valevole nei giudizi davanti alla Corte costituzionale – si estende oltre il limite dei rapporti esauriti nel solo ambito penale, in considerazione della gravità con cui le sanzioni penali incidono sulla libertà o su altri interessi fondamentali della persona. (*Precedente citato: sentenza n. 10 del 2015*). [S. 43/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

5.2.1. Casi concreti

Non è implausibile l'interpretazione data dalla Cassazione all'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, secondo la quale la deroga, ivi prevista, al principio di intangibilità del giudicato penale di condanna è applicabile in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale tanto delle norme incriminatrici (che determinano una vera e propria *abolitio criminis*), quanto delle norme che incidono sul *quantum* del trattamento sanzionatorio. (*Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2016, n. 57 del 2016 e n. 210 del 2013*). [S. 43/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

5.3. La reviviscenza

Il fenomeno della reviviscenza delle norme è circoscritto a casi tassativi, corrispondenti alle ipotesi di annullamento di norme meramente abrogatrici di altre disposizioni, di annullamento di una disposizione legislativa per vizio procedurale e di declaratoria di illegittimità costituzionale di singole parole di una disposizione. (*Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44474; S. 220/2021 - mass. 44293; S. 95/2020; S. 106/2018 - mass. 40747; S. 10/2018 - mass. 39714; S. 218/2015; S. 148/2016; S. 23/2016; S. 32/2014; S. 58/2006; O. 184/2017 - mass. 39996*). [S. 108/23. Pres. SCIARRA; Red. de PRETIS]

L'abrogazione referendaria non ha un effetto ripristinatorio della disciplina previgente, abrogata da quella oggetto di referendum. (*Precedenti: S. 5/2015 - mass. 38218; S. 12/2014 - mass. 37603; S. 13/2012 - mass. 36047 e 36048; S. 28/2011 - mass. 35383; S. 24/2011*). [S. 56/22. Pres. AMATO; Red. de PETRIS]

Il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate, fra le quali rientra l'abrogazione di disposizioni meramente abrogatrici, perché l'unica finalità di tali norme consisterebbe nel rimuovere il precedente effetto abrogativo e così facendo, in sostanza, il legislatore assume *per relationem* il contenuto normativo della legge precedentemente abrogata. (*Precedenti: S. 255/2019 - mass. 41892; S. 13/2012 - mass. 36048*). [S. 9/22. Pres. AMATO; Red. PROSPERETTI]

La reviviscenza delle norme è fenomeno circoscritto a casi tassativi, coincidenti con le ipotesi di annullamento di norme meramente abrogatrici di altre disposizioni. (*Precedente citato: sentenza n. 10/2018 - mass. 39714*). [S. 220/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

Il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate, quale, in particolare, l'ipotesi della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che sia meramente abrogativa di una norma precedente, la quale torna per ciò stesso a rivivere. (*Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2019, n. 10 del*

2018, n. 218 del 2015 e n. 13 del 2012). [S. 7/20. Pres. CAROSI; Red. CARTABIA]

Il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate, fra le quali rientra l'abrogazione di disposizioni meramente abrogatrici, perché l'unica finalità di tali norme consisterebbe nel rimuovere il precedente effetto abrogativo e così facendo, in sostanza, il legislatore assume *per relationem* il contenuto normativo della legge precedentemente abrogata. (*Precedente citato: sentenza n. 13 del 2012*). [S. 255/19. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

La dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 76 o dell'art. 77 Cost. comporta la ripresa dell'applicazione della normativa precedente a quella dichiarata incostituzionale, data l'inidoneità dell'atto, per il radicale vizio procedurale che lo inficia, a produrre effetti abrogativi. (*Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2014, n. 5 del 2014, n. 162 del 2012*). [O. 184/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

5.3.1. Casi concreti

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 13 del 2017, che aveva come unico contenuto la sostituzione testuale di alcune parole nella lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge reg. Liguria n. 10 del 2014, il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario. (*Precedente citato: sentenza n. 58 del 2006*). [S. 106/18. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

5.4. Estensione (o limitazione) degli effetti (casistica)

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi dal 260 al 268, della legge n. 145 del 2018, la declaratoria di illegittimità costituzionale può essere circoscritta al solo comma 261, giacché le disposizioni dei commi successivi, che contengono la disciplina attuativa e di dettaglio di quella dichiarata costituzionalmente illegittima, seguono *ipso facto* la sorte applicativa della disposizione principale. [S. 234/20. Pres. MORELLI; Red. PETITTI]

La riscontrata illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5 della legge reg. Puglia n. 60 del 2017 – impugnati “in particolare” dal ricorrente, che riguardano il nucleo centrale ed essenziale dell'intervento legislativo regionale – coinvolge l'intera legge regionale, comportandone, perciò, la integrale caducazione, poiché gli artt. 4, 6, 7 e 8 non assumono autonoma rilevanza e significatività, svolgendo funzioni meramente accessorie o, comunque, complementari alla normativa principale. (*Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2018, n. 14 del 2017 e n. 201 del 2008*). [S. 228/18. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dei commi 6 e 8 dell'art. 42 della legge reg. Basilicata n. 26 del 2014 (come sostituito dall'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 35 del 2015), la dichiarazione relativa al comma 8 va limitata alla parte in cui si riferisce al comma 6, poiché lo stesso comma 8 disciplina il termine finale di vigenza non del solo comma 6, ma di tutte le disposizioni dell'art. 42. [S. 5/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

5.5. Vizi relativi alla delega legislativa (casistica)

La dichiarazione di parziale incostituzionalità – per carenza di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni nella fase di esercizio governativo della delega – adottata dalla sentenza n. 251 del 2016 è circoscritta alla disposizione di delegazione e non travolge i decreti legislativi già emanati, ciò anche in ragione delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare ai fini di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione. (*Precedente citato: sentenza n. 251 del 2016*). [S. 159/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 49 del 2012 e di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, dello stesso d.lgs., in quanto determinata esclusivamente da vizi dell'esercizio del potere legislativo delegato, non impedisce ulteriori interventi in merito del Parlamento e del Governo, sui quali comunque incombe la responsabilità di assicurare, con modalità conformi alla Costituzione, la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali, indispensabili per l'effettività dei principi e dei diritti consacrati negli artt. 33 e 34 Cost. [S. 104/17. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Le pronunce di illegittimità costituzionale di alcune norme di delegazione legislativa contenute nella legge n. 124 del 2015 – adottate per carenza di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni nella fase di attuazione della delega – sono circoscritte alle disposizioni di delegazione e non si estendono a quelle delegate attuative. Tuttavia, nel caso di impugnazione di queste ultime, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione. [S. 251/16. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'(abrogato) art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 53 del 2010, per violazione dell'art. 76 Cost., comporta che in nessun modo ed in nessun punto la pronuncia investe le successive norme che hanno disciplinato *ex novo* la materia. [S. 250/16. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

5.6. Possibili vuoti normativi (esclusione)

Lo scrutinio di costituzionalità delle discipline elettorali deve lasciare in vigore una normativa immediatamente applicabile, complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo. (*Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 del 2008, n. 15 del 2008, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del 1995, n. 32 del 1993, n. 47 del 1991 e n. 29 del 1987*). [S. 35/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

5.6.1. Casi concreti

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, della legge reg. Sicilia n. 12 del 2011 – il primo come sostituito, gli altri come introdotti dall'art. 1 della legge reg. Sicilia n. 14 del 2015 – non comporta alcun vuoto normativo, trovando applicazione la disciplina delle offerte anomale e dei contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria dettata dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006). (*Precedente citato: sentenza n. 114 del 2011*). [S. 263/16. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

5.7. Incompatibilità tra principio costituzionale evocato e diritto vivente

La presenza di un diritto vivente non compatibile con il principio costituzionale evocato impone di pronunciare una sentenza di accoglimento, anziché una sentenza interpretativa di rigetto. [S. 32/20. Pres. CARTABIA; Red. VIGANÒ]

6. Segue: illegittimità costituzionale consequenziale (casistica)

6.1. In generale

Le disposizioni che integrano la normativa dichiarata costituzionalmente illegittima, costituendo un insieme organico, espressivo di una logica unitaria, ne devono pertanto seguire la stessa sorte. [S. 218/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

6.1.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 11, commi da 5 a 8, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020. Dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, commi da 1 a 4, della medesima legge regionale, le restanti disposizioni appaiono infatti in stretta e inscindibile connessione con i primi quattro commi, senza che a tanto osti la circostanza che il comma 6 sia stato fatto oggetto di diretta impugnazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 147 del 2018 e n. 250 del 2009*). [S. 167/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990, il quale prevede che nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'art. 13 della legge n. 47 del 1948, in quanto quest'ultimo è stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo. [S. 150/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarati, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimi gli artt. 148-*bis*, commi 5 e 6, e 163, comma 1, ultimo periodo, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 2018. Considerate fondate le censure mosse all'art. 148-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7 – che modifica il meccanismo di reclutamento e incide su alcuni profili essenziali dello *status* dei segretari comunali per gli enti locali della Provincia autonoma di Trento – l'accoglimento dei motivi di ricorso deve coinvolgere i restanti commi dell'art. 148-*bis*, che trovano la propria ragione fondante nell'istituzione dell'albo dei segretari degli enti locali per la Provincia autonoma di Trento. Anche l'art. 163, comma 1, cod. reg. enti locali – come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. *h*), della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2019, nella parte in cui, in stretta connessione con l'istituzione dell'albo in esame operata dalla precedente lett. *g*), dispone che gli incarichi di reggenza e di supplenza, nella Provincia autonoma di Trento, sono attribuiti prioritariamente agli iscritti nella sezione prima dell'elenco previsto dall'art. 148-*bis* privi di incarico, anche se non iscritti alla graduatoria prevista da questo articolo – è necessariamente coinvolto nella declaratoria di illegittimità consequenziale, senza peraltro mettere in discussione la possibilità, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, di esercitare la competenza legislativa che le spetta nella materia ora in esame, purché, come

recita lo statuto speciale, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei limiti indicati dallo stesso statuto. [S. 95/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l'art. 187-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. c), del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 221 del 2012, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. La modifica estende le sanzioni previste dalla norma alle condotte di mancata collaborazione con la Banca d'Italia, tra le quali deve ritenersi compresa anche la mancata risposta a domande formulate dalla stessa Banca d'Italia, che possano far emergere la responsabilità della persona fisica per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. Anche rispetto a tale situazione, strutturalmente identica a quella della mancata risposta alle domande della CONSOB, non può non operare il medesimo diritto al silenzio, onde la dichiarazione di illegittimità costituzionale che colpisce la disposizione nella versione vigente all'epoca dei fatti deve necessariamente colpire, *in parte qua*, anche la nuova formulazione introdotta dalla novella in parola. [S. 84/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l'art. 187-*quinquiesdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo modificato dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 129 del 2017, nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d'Italia o alla CONSOB risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato. La novella, la quale ha precisato che il ritardo recato all'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia e della CONSOB è sanzionato con riferimento alle sole funzioni «di vigilanza», ha aggiunto al novero delle condotte sanzionate quella di mancata cooperazione, e ha modificato la cornice editale delle sanzioni, differenziando tra persone fisiche e persone giuridiche. Dal momento che il dato testuale così risultante lascia intatta la possibilità di sanzionare la persona fisica che si rifiuti di rispondere a domande formulate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB dalle quali possa emergere una sua responsabilità per un illecito amministrativo punito con sanzioni di natura punitiva, ovvero per un reato, anche tale nuova formulazione deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima. [S. 84/21. Pres. CORAGGIO; Red. VIGANÒ]

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi – in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 – gli artt. 9, commi 3 e 5, e 10 della legge reg. Calabria n. 1 del 2020. Tali disposizioni sono strettamente correlate, conseguenti e funzionali a quelle, dichiarate costituzionalmente illegittime, di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della medesima legge regionale. [S. 50/21. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

Sono dichiarati, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimi gli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge reg. Veneto n. 50 del 2019. Le disposizioni indicate, residue rispetto ai precedenti artt. 1 e 2

impugnati e dichiarati costituzionalmente illegittimi, difettano di autonoma portata normativa a seguito della caducazione delle norme censurate. [S. 77/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

Dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, non sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale consequenziale degli artt. 1, commi 715 e 716, della legge n. 147 del 2013, 3, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 58 del 2019 e 1, commi 4 e 773, della legge n. 160 del 2019, che hanno disposto, successivamente alla disposizione censurata, una deducibilità parziale dell'MU sugli immobili strumentali con riguardo ai redditi di impresa. Attraverso le norme indicate, infatti, il legislatore si è gradualmente corretto – prendendo atto di esigenze di equilibrio del bilancio – fino a giungere alla virtuosa previsione della totale deducibilità dell'MU sugli immobili strumentali con riguardo ai redditi di impresa a partire dal 2022. (*Precedente citato: sentenza n. 187 del 2016*). [S. 262/20. Pres. CORAGGIO; Red. ANTONINI]

Sulla illegittimità costituzionale dell'intero art. 13 del d.l. n. 113 del 2018, come conv, «poiché il complesso delle disposizioni in esso contenute costituisce un insieme organico, espressivo di una logica unitaria, che trova il suo fulcro nel divieto di iscrizione anagrafica per gli stranieri titolari del permesso di soggiorno richiedenti asilo», v. S. 186/20. [Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

Dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. Toscana n. 3 del 2019, consegue la non accoglibilità della richiesta del Governo di dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, dell'art. 8, commi 5 e 6, della legge reg. Toscana n. 46 del 2013. [S. 39/20. Pres. CARTABIA; Red. CORAGGIO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – in via consequenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) – l'art. 9, comma 3, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, secondo cui l'Agenzia sarda delle entrate riversa nelle casse regionali le entrate di competenza, con le modalità e i tempi stabiliti dalla Giunta regionale. A tale disposizione – disciplinante l'esecuzione da parte dell'ASE di quanto la Giunta regionale sarebbe autorizzata a deliberare in base al precedente art. 1, comma 5 – deve estendersi la già adottata dichiarazione di incostituzionalità di quest'ultimo, atteso il rapporto di stretta ed esclusiva dipendenza funzionale che lega le due proposizioni normative. (*Precedente citato: sentenza n. 36 del 2017*). [S. 245/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

Si veda però, in parziale difformità, anche S. 228/18 [Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI], circa la possibilità di “estendere” la pronuncia di illegittimità costituzionale ad altri articoli della legge impugnata, senza tuttavia pronunciare una illegittimità costituzionale consequenziale, dal momento che gli articoli «impugnati “in particolare” dal ricorrente, che riguardano il nucleo centrale ed essenziale dell'intervento legislativo regionale, coinvolgono] l'intera legge, comportandone, perciò, la integrale caducazione, poiché gli [articoli residui]

non assumono autonoma rilevanza e significatività, svolgendo funzioni meramente accessorie o, comunque, complementari alla normativa principale», (Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2018, n. 14 del 2017 e n. 201 del 2008).

Non sussistono gli estremi per dichiarare, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale consequenziale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2015, perché tale disposizione, relativa ai finanziamenti destinati all'adeguamento degli impianti idrici, non è legata da un rapporto di necessaria presupposizione rispetto all'art. 4, comma 8, dichiarato incostituzionale, né può dirsi che la sua perdurante esistenza sia idonea a frustrare la adottata dichiarazione di incostituzionalità. [S. 93/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

L'assenza di una inscindibile connessione tra gli artt. 1, comma 1, 4, comma 1, 11 e 15, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, e l'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013 – oggetto di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti in sede di parifica del bilancio regionale 2013 – e quelle dichiarate costituzionalmente illegittime, in un giudizio in via di azione, con la sentenza n. 241 del 2013, giustifica, da un lato, che in tale pronuncia non ci sia stata tra le une e le altre “attrazione” ex art. 27 della legge n. 87 del 1953; e, dall'altro, consente di esprimere un successivo sindacato su questioni diverse, anche se simili, come quelle aventi ad oggetto le norme indicate. (Precedente citato: sentenza n. 241 del 2013). [S. 89/17. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

7. Sentenze additive di principio

Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale corredate dall'aggiunta di un principio, enunciato in maniera puntuale e quindi suscettibile di diretta applicazione, impongono di ricercare all'interno del sistema la soluzione più corretta, anche quando la sentenza ne ha rimesso l'attuazione al legislatore. È dovere del giudice, chiamato ad applicare la Costituzione e le sentenze che la Corte costituzionale adotta a garanzia della stessa, fondare la sua decisione sul principio enunciato, che è incardinato nell'ordinamento quale regola di diritto positivo, ancor prima che il legislatore intervenga per dare ad esso piena attuazione. (Precedenti citati: sentenze n. 32 del 1999 e n. 295 del 1991). [S. 105/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

8. Pronunce di rigetto

Se la Corte costituzionale si è già pronunciata [con una sentenza di non fondatezza] su una questione di legittimità costituzionale, a fronte di un'ordinanza di rimessione di analogo tenore, la questione [odierna] è dichiarata manifestamente infondata. [S. 205/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

9. Correzione di vizi materiali (casistica)

9.1. Errori: formule

È disposta la correzione del seguente errore materiale contenuto nella ordinanza n. 195 del 2020: nel decimo capoverso del Considerato, le parole «dall'art. 34, primo comma,» siano sostituite dalle parole «dall'art. 15, primo comma,». [O. 211/20. Pres. MORELLI; Red. AMATO]

È disposta la correzione del seguente errore materiale contenuto nella sentenza n. 77 del 2020: nel dispositivo le parole «dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe», siano sostituite dalle parole «dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe». [O. 154/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

È disposto che nella sentenza n. 33 del 2020 siano corretti i seguenti errori e omissioni materiali: 1) alla lettera *a*) del primo periodo del punto 1. del Ritenuto in fatto, tra le parole «dal 25» e «comma 9-*bis*», si legga «giugno 2016, la norma interpretativa (entrata in vigore il 15 agosto 2015) introdotta dal»; 2) nel primo periodo del punto 1.1. del Ritenuto in fatto, si legga «della suddetta» in luogo di «dalla suddetta»; 3) nell'ultimo capoverso del punto 2. del Ritenuto in fatto, si legga «27 luglio 2000, n. 212» in luogo di «27 luglio, n. 212»; 4) nel primo capoverso del punto 2.3. del Considerato in diritto, si legga «27 luglio 2000» in luogo di «n. 27 luglio 2000». [O. 87/20. Pres. CARTABIA; Red. ANTONINI]

È disposto che, nella sentenza n. 233 del 2019, sia corretto il seguente errore materiale: nel Considerato in diritto, al punto 6), all'interno della parentesi tonda, la parola «resistente» sia sostituita con la parola «ricorrente». [O. 29/20. Pres. CARTABIA; Red. MORELLI]

È disposta la correzione del seguente errore materiale contenuto nella sentenza n. 130 del 2019: le parole «art. 97, terzo comma,» siano sostituite da quelle «art. 97, quarto comma,» tutte le volte in cui ricorrono. [O. 165/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

È disposta la correzione del seguente errore materiale contenuto nella sentenza n. 186 del 2018: al primo rigo del terzo capoverso del punto 4.2. del Considerato in diritto, all'interno delle parentesi tonde, si legga «ed anche» in luogo di «in particolare,». [O. 227/18. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

Sugli errori materiali corretti d'ufficio: O. 8/19, O. 119/18, O. 281/17 e O. 217/17.

9.2. Omissioni

È disposto che nella sentenza n. 43 del 2019 sia corretta la seguente omissione materiale: al quarto capoverso del punto 2.2. del Considerato in diritto, le parole «e che il Governo» siano aggiunte dopo le parole «(secondo comma),» e prima delle parole «è rappresentato e difeso». [O. 145/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

È disposta (su istanza della Regione Lombardia) la correzione delle omissioni materiali contenute nel dispositivo della sentenza n. 9 del 2019, che – solo per evitare fraintendimenti sulla portata della adottata declaratoria di illegittimità costituzionale – è così sostituito: «1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione), nella parte

in cui introduce il comma 1-*quater* nell'art. 13 della legge della Regione Lombardia 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera *d*), numero 9), della legge reg. Lombardia n. 36 del 2017, nella parte in cui introduce il comma 6-*ter* nell'art. 4 della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale).». [O. 107/19. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Capitolo 30. Il giudicato costituzionale

1. Il divieto di impugnazione di una sentenza della Corte costituzionale

Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, sollevata dalla Corte d'appello di Trieste in riferimento all'art. 25 Cost., nella parte in cui, per effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, prevede la pena minima edittale di otto anni anziché di quella di sei anni introdotta con l'art. 4-*bis* del d.l. n. 272 del 2005, conv., con modif., nella legge n. 49 del 2006. La questione come prospettata si risolve in una censura degli effetti della citata sentenza, di cui costituisce un improprio tentativo di impugnazione, contrario al divieto *ex art.* 137, terzo comma, Cost. Per altro verso, l'effetto *in malam partem* denunciato dal rimettente è una mera conseguenza indiretta della rimozione dall'ordinamento delle disposizioni dichiarate nel 2014 costituzionalmente illegittime (per vizi procedurali relativi all'art. 77, secondo comma, Cost.), in esito alla quale ha ripreso applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, poi modificato dal d.l. n. 36 del 2014, come convertito. (*Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2014 e n. 29 del 1998; ordinanze n. 184 del 2017, n. 261 del 2016, n. 108 del 2001, n. 461 del 1999, n. 220 del 1998, n. 7 del 1991, n. 203 del 1990, n. 93 del 1990, n. 27 del 1990 e n. 77 del 1981*). [S. 40/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Sulla possibilità di chiedere la revocazione di una pronuncia della Corte costituzionale, v. S. 161/19, in Capitolo 28 (L'assorbimento delle questioni), par. 3.1.

2. Violazione (ed elusione) del giudicato costituzionale

2.1. In generale

La violazione o l'elusione del giudicato costituzionale ricorrono quando la nuova disposizione riproduce un'altra dichiarata costituzionalmente illegittima o ne persegue anche indirettamente il risultato ovvero mantiene in vita o ripristina gli effetti della medesima struttura normativa oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. (*Precedenti: S. 236/2021 - mass. 44373, S. 272/2020 - mass. 43247; S. 256/2020 - mass. 42709; S. 234/2020 - mass. 43229; S. 164/2020 - mass. 42588; S. 57/2019 - mass. 41672; S. 101/2018 - mass. 41105; S. 250/2017 - mass. 42099; S. 231/2017 - mass. 41846; S. 5/2017 - mass. 39286; S. 73/2013 - mass. 37021; S. 72/2013 - mass. 37019; S. 245/2012 - mass. 36703; S. 350/2010 - mass. 35148*). [S. 199/22. Pres. AMATO; Red. PATRONI GRIFFI]

Perché vi sia violazione del giudicato costituzionale, è necessario che una norma ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale, in quanto le decisioni di accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale è quindi precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione. (*Precedente: S. 252/2017 - mass. 41453*). [S. 215/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

La violazione del giudicato costituzionale sussiste non solo laddove il legislatore intenda direttamente ripristinare o preservare l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale, ma ogniqualvolta una disposizione di legge intenda man-

tenere in vita o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti della struttura normativa che aveva formato oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. Pertanto, il giudicato costituzionale è violato non solo quando è adottata una disposizione che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche quando la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti. (*Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2020, n. 57 del 2019, n. 101 del 2018, n. 250 del 2017, n. 231 del 2017, n. 5 del 2017, n. 73 del 2013, n. 72 del 2013, n. 245 del 2012, n. 350 del 2010, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983 e n. 88 del 1966*). [S. 256/20. Pres. MORELLI; Red. ZANON]

L'art. 136 Cost. risulta leso non solo quando sia espressamente disposto che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima conservi la propria efficacia, ma anche quando una disposizione di legge, per il modo con cui provvede a regolare le fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore, persegua e raggiunga, anche se indirettamente, lo stesso risultato. (*Precedenti citati: sentenze n. 169 del 2015 e n. 88 del 1966*). [S. 256/20. Pres. MORELLI; Red. ZANON]

Se il legislatore resta titolare del potere di disciplinare, con un nuovo atto, la stessa materia incisa da una sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, è però senz'altro da escludere che possa legittimamente farlo limitandosi a "salvare", e cioè a "mantenere in vita", o a ripristinare gli effetti prodotti da disposizioni che, in ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale, non sono più in grado di produrne. (*Precedente citato: sentenza n. 169 del 2015*). [S. 256/20. Pres. MORELLI; Red. ZANON]

L'elusione di uno specifico giudicato costituzionale, rilevante ai sensi dell'art. 136 Cost., si verifica quando la norma riproduce un'altra dichiarata incostituzionale o ne persegue anche indirettamente il risultato. (*Precedenti citati: sentenze n. 164 del 2020, n. 57 del 2019, n. 101 del 2018, n. 250 del 2017, n. 231 del 2017, n. 5 del 2017, n. 73 del 2013, n. 245 del 2012 e n. 350 del 2010*). [S. 234/20. Pres. MORELLI; Red. PETITTI]

La denuncia dell'inosservanza, da parte del legislatore, dei principi tratti dalla giurisprudenza costituzionale, è cosa diversa dall'elusione di uno specifico giudicato costituzionale. [S. 234/20. Pres. MORELLI; Red. PETITTI]

In base all'art. 136 Cost., è preclusa al legislatore la possibilità di mantenere in vita o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti di una disciplina legislativa che ha formato oggetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale: il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già dichiarata illegittima, ma anche quando la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti. (*Precedenti citati: sentenze n. 164 del 2020, n. 57 del 2019, n. 101 del 2018, n. 252 del 2017, n. 250 del 2017 e n. 5 del 2017*). [S. 231/20. Pres. MORELLI; Red. de PRETIS]

L'efficacia preclusiva del giudicato opera nei confronti del legislatore e riguarda ogni disposizione che intenda mantenere in piedi o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della

pronuncia di illegittimità costituzionale, ovvero che ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale. (*Precedente citato: sentenze n. 5 del 2017, n. 72 del 2013 e n. 350 del 2010*). [S. 57/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

Il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche se la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti. (*Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2017, n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983 e n. 88 del 1966*). [S. 57/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

V. anche Capitolo 6 (Il thema decidendum), par. 5.2.

2.1.1. Casi concreti

È dichiarata inammissibile, per omessa indicazione dello specifico giudicato costituzionale asseritamente eluso, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Sardegna in riferimento all'art. 136 Cost. – dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, che stabilisce una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni (dal 2019 al 2023), dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui. Sull'assunto che la disposizione censurata non abbia osservato i criteri di legittimità del prelievo pensionistico stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale, l'ordinanza si limita a menzionare i «criteri da ultimo compiutamente delineati nella sentenza n. 173 del 2016», che tuttavia non reca alcuna declaratoria di illegittimità. [S. 234/20. Pres. MORELLI; Red. PETITTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 136 Cost., l'art. 1, comma 541, lett. a), della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione impugnata ripropone la medesima norma e persegue esiti corrispondenti rispetto all'art. 15, comma 13, lett. c), del d.l. n. 95 del 2012, già ritenuto lesivo della Costituzione, nella parte in cui era applicabile alle Province autonome, dalla sentenza n. 125 del 2015. Infatti - seppure attraverso una diversa tecnica normativa, basata sul rinvio a una disposizione di regolamento ministeriale contenente specificazioni prima direttamente previste dal testo legislativo - anche la nuova disposizione impone alle ricorrenti Province autonome di ridurre la dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, così violando il giudicato costituzionale della sentenza su citata. [S. 231/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

DI ALCUNE FONTI DI FUNZIONAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Legge 11 marzo 1953, n. 87

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

TITOLO I COSTITUZIONE DELLA CORTE

1. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, in ordine successivo, cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa, cinque dal Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della Repubblica.

2. I giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa, sono eletti:

a) tre da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione;

b) uno da un collegio del quale fanno parte il Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato;

c) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali della Corte dei conti.

I componenti di ciascun collegio possono votare per un numero di candidati pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Si considerano non iscritti i nomi eccedenti tale numero.

I nomi degli eletti vengono immediatamente comunicati, dal presidente di ciascun collegio, al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica.

3. (*Omissis*)⁵³.

Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti.

I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

4. I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto.

Il decreto è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi, nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti delle due Camere del Parlamento.

6. La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente.

Nel caso che nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza.

In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età.

⁵³ Comma abrogato dall'art. 7, l. cost. 22 novembre 1967, n. 2.

Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

*(Omissis)*⁵⁴.

Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice⁵⁵ destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.

7. I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore, o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo.

All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte costituzionale i professori universitari ordinari vengono riammessi in ruolo in soprannumero, nella sede già occupata. Entro tre mesi dalla avvenuta riammissione in ruolo universitario possono, tuttavia, essere chiamati in soprannumero da altra Facoltà della medesima o di altra sede. In ogni caso le Facoltà possono chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori stessi siano assegnati ad insegnamento di materia diversa ai sensi dell'art. 93, terzo e quarto comma, del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. In tal caso il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a sentire la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione⁵⁶.

I giudici della Corte costituzionale non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorso, né ricoprire cariche universitarie e non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche.

8. I giudici della Corte non possono svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico.

9. Le domande dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale o procedere all'arresto di un giudice della Corte costituzionale⁵⁷ sono trasmesse alla Corte stessa per il tramite del Ministero di [...] giustizia.

10. La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione qualora gli stessi, dopo la loro elezione, vengano a perdere i requisiti per l'eleggibilità o si rendano incompatibili.

La decisione della Corte è comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per la sostituzione.

11. Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici ordinari e dei giudici aggregati sono deliberati in Camera di consiglio ed a maggioranza dei suoi componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti dall'art. 19.

⁵⁴ Comma abrogato dall'art. 7, l. cost. 22 novembre 1967, n. 2.

⁵⁵ Vicepresidente: ai sensi dell'art. 22-*bis* del Regolamento generale della Corte, approvato con deliberazione della Corte stessa del 20 gennaio 1966.

⁵⁶ Comma così sostituito dall'art. 27, l. 18 marzo 1958, n. 311. Inoltre, le competenze della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono state attribuite dall'art. 1 della l. 7 febbraio 1979, n. 31, al Consiglio universitario nazionale, istituito con la stessa legge.

⁵⁷ V. l'art. 3, comma 2, della l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1.

12. I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al più elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni, aumentato della metà. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione⁵⁸.

Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario di Stato o di altro ente pubblico, in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte.

Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.

13. La Corte può disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti.

14. La Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*⁵⁹.

La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici, e stabilisce, in apposita pianta organica, il numero, la qualità e gli assegni, nonché le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio.

La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti. Nell'ambito dei propri ordinamenti la Corte determinerà, tenendo presenti le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, la composizione del Gabinetto del Presidente e delle Segreterie dei giudici, ai quali potrà essere addetto anche personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

CAPO I

NORME GENERALI DI PROCEDURA

15. Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità.

16. I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti.

La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.

Le decisioni sono deliberate in camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'art. 49⁶⁰.

17. Il cancelliere assiste alle sedute della Corte e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente.

Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede la udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

⁵⁸ Comma così sostituito dall'art. 37, 1° comma, della l. 27 dicembre 2002, n. 289.

⁵⁹ Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 18 marzo 1958, n. 265.

⁶⁰ L'art. 49 è stato abrogato dall'art. 35 della l. 25 gennaio 1962, n. 20; v. ora l'art. 28, comma 2, della stessa legge).

18. La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza.

I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.

Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.⁶¹

Le ordinanze sono succintamente motivate.

19. Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella Cancelleria della Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia.

20. Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio.

Il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

21. Gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie.

22. Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui agli artt. 43 e seguenti⁶², si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo regolamento.

CAPO II

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

23. Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.

L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.

⁶¹ Peraltro, in base al tenore dell'art. 18, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, così come sostituito dall'articolo unico delle Modifiche approvate dalla Corte costituzionale il 7 luglio 1987, la sottoscrizione dei giudici va ora riferita esclusivamente al Presidente e al giudice redattore.

⁶² Articoli abrogati dell'art. 35 della l. 25 gennaio 1962, n. 20. V., ora, gli artt. 17 ss. di quest'ultima legge. L'art. 49 è stato abrogato dall'art. 35 della l. 25 gennaio 1962, n. 20; v. ora l'art. 28, comma 2, della stessa legge.

L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.

24. L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.

L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.

25. Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, quando occorra, nel *Bollettino Ufficiale* delle Regioni interessate.

Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione della ordinanza, ai sensi dell'art. 23,⁶³ le parti possono esaminare gli atti depositati nella Cancelleria e presentare le loro deduzioni.

Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.

26. Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente il Presidente della Corte nomina un giudice per la istruzione e la relazione e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione.

Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte può decidere in camera di consiglio.

Le sentenze devono essere depositate in Cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione.

27. La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.

28. Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.

29. La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o l'ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in Cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale, che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.

30. La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in Cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di [...] giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione

⁶³ Su tale termine, v., però l'art. 3, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che fa decorrere il termine medesimo dalla pubblicazione dell'ordinanza in *Gazzetta Ufficiale* anziché dall'ultima notificazione dell'ordinanza stessa.

nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.

La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario adottino i provvedimenti di loro competenza.

Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali⁶⁴.

31. 1. La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione⁶⁵.

2. [*Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana*]⁶⁶ il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.

4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.

32. La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.

La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

33. La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione può essere, a norma dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza.

La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente

⁶⁴ Con sent. n. 68 del 2021 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di questo comma in quanto interpretato nel senso che non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

⁶⁵ Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1 della l. 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione della nuova disciplina dettata dagli artt. 123, comma 2, e 127, comma 1, Cost.

⁶⁶ Frase dichiarata incostituzionale da Corte cost. sent. n. 255 del 2014.

della Giunta della Regione di cui si impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.

34. I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma degli artt. 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'art. 23.

Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli artt. 23, 25 e 26.

35.⁶⁷ 1. di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione.

36. Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili nei casi di impugnazione previsti dagli artt. 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Province nella Regione.

CAPO III

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

SEZIONE I

DEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

37. Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.

Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione.

La Corte decide con ordinanza in camera di consiglio sulla ammissibilità del ricorso.

Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.

Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli artt. 23, 25 e 26.

Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 20, gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

38. La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.

⁶⁷ Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 4, della l. 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione della nuova disciplina dettata dagli artt. 123, comma 2, e 127, comma 1, Cost.

SEZIONE II

DEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONI E FRA REGIONI

39. Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad un'altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza.

Del pari può produrre ricorso la Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato.

Il termine per produrre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.

Il ricorso è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato e per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa.

Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonché le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate.

40. L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero fra Regioni può essere in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.

41. Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli artt. 23, 25, 26 e 38, in quanto applicabili.

42. Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto applicabili, per le due Province della Regione Trentino-Alto Adige.

CAPO IV

GIUDIZI SULLE ACCUSE CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED I MINISTRI⁶⁸

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I. La Corte si costituisce per la prima volta entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge. A tal fine le supreme magistrature ordinaria ed amministrativa, il Parlamento ed il Presidente della Repubblica procedono alle nomine dei giudici di rispettiva competenza. Le nomine dei giudici di competenza delle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa, devono essere fatte entro un mese e quelle di competenza del Parlamento entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge. I nomi degli eletti delle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa vengono immediatamente comunicati dal presidente di ciascun collegio ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica. I nomi degli eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, convoca i giudici.

Nello stesso termine stabilito dal comma precedente il Parlamento elegge i membri della Corte preveduti dall'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione.

⁶⁸ Il presente Capo, contenente gli articoli da 43 a 53 è stato abrogato dall'art. 35, l. 25 gennaio 1962, n. 20.

II. Per promuovere l'azione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e per impugnare atti pubblicati anteriormente alla formazione della Corte costituzionale i termini stabiliti decorrono dalla data del decreto del Presidente della Repubblica, che fissa la prima adunanza della Corte.

III. La Corte, fino all'approvazione della pianta organica di cui all'art. 14, si avvale di funzionari messi a disposizione dall'Amministrazione dello Stato.

IV. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con suo decreto, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale⁶⁹

CAPO PRIMO

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE NEL CORSO DI UN GIUDIZIO

1. Trasmissione dell'ordinanza notificata.

1. L'ordinanza, con cui il giudice davanti al quale pende la causa solleva la questione di legittimità costituzionale, è trasmessa, con modalità telematica, alla Corte costituzionale, insieme con gli atti e con la prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

2. Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza.

1. Il Presidente della Corte, accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere ai sensi del regolamento di cancelleria, la regolarità dell'ordinanza, delle notificazioni e delle comunicazioni previste dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone che l'ordinanza stessa sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e, quando occorra, nel *Bollettino Ufficiale* delle Regioni.

2. Le ordinanze di cui all'art. 23 della legge predetta, pervenute alla Corte, sono iscritte dal cancelliere nel registro generale informatico con l'indicazione delle date delle notificazioni e della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino Ufficiale* delle Regioni interessate.

3. Costituzione delle parti.

1. La costituzione delle parti in giudizio ha luogo nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante deposito con modalità telematica della procura speciale al difensore e delle deduzioni, comprensive delle conclusioni. Nello stesso termine possono essere prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di legittimità costituzionale.

4. (Interventi in giudizio).

1. L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante deposito con modalità telematica delle deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

2. L'intervento in giudizio del Presidente della Giunta regionale ha luogo nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante deposito con modalità telematica delle deduzioni, comprensive delle conclusioni e della procura speciale al difensore.

3. Gli interventi di altri soggetti hanno luogo con le modalità e nel termine di cui al comma precedente. Possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. La Corte decide sull'ammissibilità degli interventi.

5. (Accesso degli intervenienti agli atti processuali).

1. L'interveniente a norma dell'art. 4, comma 3, nel caso in cui intenda prendere visione degli atti processuali, deposita con modalità telematica, contestualmente all'atto di intervento, apposita istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l'ammissibilità dello stesso.

2. Il Presidente, sentito il giudice relatore, fissa con decreto la trattazione dell'istanza in camera di consiglio per la sola decisione sull'ammissibilità dell'intervento.

⁶⁹ Delibera 22 luglio 2021 (G.U. 3 novembre 2021, n. 262).

3. Il cancelliere dà immediata comunicazione del decreto alle parti costituite e all'istante, i quali, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione, hanno facoltà di depositare con modalità telematica sintetiche memorie concernenti esclusivamente la questione dell'ammissibilità dell'intervento.

4. La Corte decide con ordinanza, a cui si applica il regime di pubblicità di cui all'art. 35.

6. (Amici curiae).

1. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella *Gazzetta Ufficiale*, le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità, possono depositare con modalità telematica un'opinione scritta.

2. L'opinione non può superare la lunghezza di 25.000 caratteri, spazi inclusi, ed è inviata per posta elettronica alla cancelleria della Corte, che ne comunica l'avvenuta ricezione con posta elettronica.

3. Con decreto del Presidente, sentito il giudice relatore, sono ammesse le opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità.

4. Il decreto di cui al comma 3, unitamente alle opinioni dichiarate ammesse, è messo a disposizione a cura della cancelleria alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza o della camera di consiglio ed è pubblicato nel sito della Corte costituzionale.

5. Le formazioni sociali e i soggetti istituzionali le cui opinioni sono state ammesse con il decreto di cui al comma 3 non assumono qualità di parte nel giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli atti e non partecipano all'udienza.

7. Deposito in cancelleria di atti, documenti e memorie.

- 1. Gli atti e i documenti delle parti e dei soggetti di cui all'art. 4 sono depositati in cancelleria con modalità telematica. Il deposito si intende perfezionato, in ogni caso, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 39.

2. Eventuali memorie illustrative sono depositate con la medesima modalità, fino al ventesimo giorno libero prima dell'udienza o della camera di consiglio.

8. Notificazioni e comunicazioni.

1. Le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite a cura del cancelliere, con modalità telematica e si intendono perfezionate, in ogni caso, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 39.

9. Nomina del giudice per l'istruzione e per la relazione.

1. Decorso il termine indicato nell'art. 3, il Presidente nomina uno o più giudici per l'istruzione e per la relazione, cui il cancelliere rende immediatamente disponibili gli atti del giudizio.

2. Il giudice relatore può chiedere al Presidente di disporre, con apposito provvedimento, l'acquisizione al giudizio, con modalità telematica, di altra documentazione.

3. Il cancelliere dà comunicazione del deposito alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4, entro il termine previsto all'art. 10, comma 2.

10. Convocazione della Corte in udienza pubblica

1. Il Presidente fissa, con decreto, la data dell'udienza pubblica e convoca la Corte.

2. Almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza, il cancelliere ne dà comunicazione alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4.

3. Il giudice relatore, d'intesa con il Presidente, può formulare specifici quesiti alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4, ai quali i difensori rispondono oralmente nell'udienza pubblica. I quesiti sono comunicati, a cura del cancelliere, a tutti i difensori e agli altri giudici almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.⁷⁰

11. Convocazione della Corte in camera di consiglio.

1. Se nessuna delle parti si è costituita in giudizio, il Presidente può convocare con decreto la Corte in camera di consiglio.

2. Il Presidente, sentito il giudice relatore, può convocare ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora ravvisi che la questione possa essere dichiarata manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, o che gli atti possano essere restituiti al giudice rimettente.

3. Almeno trenta giorni prima della data fissata per la camera di consiglio, il cancelliere ne dà comunicazione alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4.

4. Le parti e soggetti di cui all'art. 4 possono illustrare, nella memoria di cui all'art. 7, comma 2, le ragioni per le quali ritengono che la questione debba essere discussa in pubblica udienza.

5. La Corte, se ritiene che la questione non possa essere decisa in camera di consiglio, dispone che sia discussa in udienza pubblica.

12. Provvedimenti straordinari in ordine a preclusioni o decadenze.

1. La Corte provvede in ordine a preclusioni o decadenze intervenute per cause non imputabili alle parti o ai soggetti di cui all'art. 4.

2. Il Presidente può, previo accordo delle parti costituite e dei soggetti di cui all'art. 4, autorizzare il deposito di documenti in udienza pubblica.

13. Trasmissione degli atti ai giudici.

1. Almeno dieci giorni prima dell'udienza pubblica o della camera di consiglio, il cancelliere rende disponibile ai giudici l'atto introduttivo del giudizio davanti alla Corte e tutti i successivi atti del giudizio, secondo le modalità previste nel decreto di cui all'art. 39.

14. Mezzi di prova.

1. La Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i termini e i modi da osservarsi per la loro assunzione.

15. Assunzione dei mezzi di prova.

1. L'assunzione dei mezzi di prova ha luogo davanti alla Corte riunita in camera di consiglio con la partecipazione delle parti e con l'assistenza del cancelliere, che ne redige il verbale.

2. Almeno dieci giorni della data fissata per l'assunzione, il cancelliere ne dà comunicazione alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4.

3. Le spese per l'assunzione sono a carico del bilancio della Corte.

16. Chiusura dell'istruttoria e riconvocazione della Corte.

1. Espletate le procedure per l'assunzione dei mezzi di prova, i relativi atti sono depositati con modalità telematica in cancelleria.

2. Almeno trenta giorni prima, il cancelliere dà comunicazione della data fissata per la nuova udienza pubblica o camera di consiglio alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art.4.

17. (Esperti).

1. La Corte, ove ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, dispone con ordinanza che siano ascoltati esperti di chiara fama in apposita adunanza in camera di consiglio alla quale possono assistere le parti

⁷⁰ Articolo sostituito con deliberazione Corte costituzionale 24 maggio 2022 (G.U. 31 maggio 2022, n. 126).

costituite. Con l'autorizzazione del Presidente, le parti possono formulare domande agli esperti.

2. Il cancelliere avverte le parti costituite con modalità telematica almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza in camera di consiglio.

3. La Corte può altresì disporre l'acquisizione da parte degli esperti ascoltati di documenti o di una relazione scritta, del cui deposito con modalità telematica viene data comunicazione alle parti costituite.

18. *Discussione congiunta di questioni e riunione di giudizi.*

1. Il Presidente può disporre, d'ufficio o ad istanza di parte, che due o più cause siano congiuntamente discusse in una medesima udienza o camera di consiglio.

2. Dopo la discussione in udienza pubblica o in camera di consiglio, la Corte delibera se e quali giudizi riunire per un'unica pronuncia.

3. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Presidente può rinviare una causa ad una nuova udienza pubblica o ad una nuova riunione in camera di consiglio, al fine della trattazione congiunta con altra causa connessa o che implichi la soluzione di analoghe questioni.

19. *Udienza pubblica.*

1. All'udienza il giudice relatore espone in sintesi le questioni della causa e i quesiti eventualmente formulati ai sensi dell'art. 10, comma terzo.

2. Dopo la relazione, i difensori, di regola non più di due per parte, svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni e rispondono ai quesiti eventualmente formulati dal relatore.

3. Ciascun giudice può formulare in udienza ulteriori domande ai difensori.

4. Il Presidente dirige la discussione e stabilisce i tempi nei quali le difese orali debbono contenersi.

5. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del codice di procedura civile.⁷¹

20. *Deliberazione delle sentenze e delle ordinanze.*

1. Le sentenze e le ordinanze sono deliberate in camera di consiglio con voti espressi in forma palese. Alla deliberazione partecipano i giudici presenti a tutte le udienze pubbliche o camere di consiglio fino alla chiusura della discussione della questione.

2. Il Presidente, dopo la relazione, dirige la discussione e pone in votazione le questioni.

3. Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano per nomina; per ultimo vota il Presidente. In caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale.

4. Dopo la votazione, la redazione della sentenza o dell'ordinanza è affidata al relatore, salvo che, per indisponibilità o per altro motivo, sia assegnata dal Presidente ad altro o a più giudici.

5. La data della decisione è quella dell'approvazione di cui al comma 3.

6. Le sentenze e le ordinanze, il cui testo è stato approvato dal collegio, sono sottoscritte dal Presidente e dal giudice redattore.

21. *Sospensione, interruzione ed estinzione del processo principale.*

1. La sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo principale non producono effetti sul giudizio davanti alla Corte costituzionale.

⁷¹ Articolo sostituito con deliberazione Corte costituzionale 24 maggio 2022 (G.U. 31 maggio 2022, n. 126).

CAPO SECONDO

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

22. Ricorso che promuove questione di legittimità costituzionale.

1. Nei casi previsti negli articoli 31, 32 e 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso che promuove questione di legittimità costituzionale contiene l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate e l'illustrazione delle relative censure.
2. Il ricorso è depositato con modalità telematica in cancelleria insieme con gli atti, i documenti e la prova delle eseguite notificazioni. Le Regioni depositano, altresì, la procura speciale al difensore.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai ricorsi previsti dagli articoli 56, 97 e 98 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché al ricorso che promuove la questione di legittimità costituzionale sulle leggi regionali che approvano gli statuti delle Regioni, a norma dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, e sulle leggi statutarie delle Regioni a statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti.
4. La parte resistente si costituisce in giudizio con modalità telematica entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, con atto contenente le controdeduzioni e le conclusioni nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica valido ai sensi del decreto di cui all'art. 39.

23. Istanza di sospensione.

1. Ove, instaurato il giudizio, sia proposta istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente, ravvisata l'urgenza di provvedere e sentito il giudice relatore, convoca la Corte in camera di consiglio. Con il medesimo provvedimento il Presidente può autorizzare l'audizione delle parti e disporre lo svolgimento delle indagini ritenute opportune.
2. Il cancelliere comunica immediatamente alle parti costituite la data della camera di consiglio e l'eventuale autorizzazione all'audizione.

24. Convocazione della Corte in camera di consiglio. Discussione separata o congiunta di questioni e riunione di giudizi.

1. Qualora ravvisi che possa essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso o l'estinzione del processo o la cessazione della materia del contendere, il Presidente, sentito il giudice relatore, può fissare, con decreto, la data della camera di consiglio e convocare la Corte.
2. Per la discussione separata di questioni promosse con un unico ricorso o congiunta di questioni connesse, promosse con ricorsi diversi, e per la riunione di giudizi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 18.

25. Rinuncia al ricorso.

1. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo.

CAPO TERZO

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

26. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

1. Il ricorso previsto nell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 contiene l'esposizione delle ragioni di conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate.

2. Il Presidente, avvenuto il deposito con modalità telematica, convoca la Corte in camera di consiglio ai fini dell'art. 37, comma 3, della legge sopracitata.

3. Se il ricorso è dichiarato ammissibile, il ricorrente deposita in cancelleria con modalità telematica la prova delle notificazioni eseguite a norma dell'art. 37, comma 4, della predetta legge, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione. Il ricorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con l'indicazione della data e del numero di quella in cui è stata pubblicata l'ordinanza che ne ha dichiarato l'ammissibilità-

4. La parte resistente si costituisce in giudizio, entro e non oltre di venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, con il deposito con modalità telematica di un atto contenente le controdeduzioni e le conclusioni.

5. Il ricorso, l'atto di costituzione e l'atto d'intervento indicano l'indirizzo di posta elettronica valido ai sensi del decreto di cui all'art. 39.

6. Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

27. Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni.

1. Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87 è notificato al Presidente del Consiglio dei ministri o al Presidente della Giunta regionale.

2. Il ricorso deve essere notificato altresì all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo.

3. Il ricorso è depositato in cancelleria della Corte entro il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione, insieme con la procura speciale, quando occorra.

4. La parte resistente si costituisce in giudizio a norma dell'art. 26, comma 4.

28. Sospensione dell'esecuzione degli atti.

1. La sospensione dell'esecuzione degli atti, di cui all'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, può essere richiesta in qualsiasi momento.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 23.

29. Pubblicazioni.

1. I ricorsi di cui al presente capo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nonché, ove si faccia questione di un atto della Regione o di una Provincia autonoma, nel rispettivo *Bollettino Ufficiale*.

2. Il ricorso previsto nell'articolo 26 è pubblicato con l'indicazione in calce degli estremi dell'ordinanza che decide sull'ammissibilità dello stesso.

CAPO QUARTO

AMMISSIBILITÀ DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM

30. Giudizi di cui all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

1. Nei giudizi di cui all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, si osservano, per come applicabili, le disposizioni di cui alle presenti *Norme integrative*.

CAPO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

31. Norme di rinvio.

1. Soltanto il deposito dei ricorsi di cui agli articoli 19, 24 e 25 può essere effettuato avvalendosi del servizio postale.

2. In tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini per il deposito, vale la data di spedizione postale.

32. Astensione e ricusazione dei giudici.

1. Nei giudizi di cui alle presenti *Norme integrative* non si applicano le disposizioni relative alle cause di astensione e di ricusazione dei giudici.

33. Condanna alle spese.

1. Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale non si pronuncia condanna alle spese.

34. Protezione dei dati personali.

Al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali, il Presidente stabilisce, con proprio decreto, previa deliberazione della Corte, i criteri e le modalità di pubblicazione e diffusione degli atti di promovi-mento e delle decisioni della Corte.

35. Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze.

-Le decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e, quando, abbiano ad oggetto una legge regionale o provinciale, anche nel ri-spettivo *Bollettino Ufficiale*.

36. Correzione di omissioni o errori materiali nelle sentenze e nelle ordinanze.

1. La Corte provvede, in camera di consiglio, con ordinanza, anche d'ufficio, alla correzione di omissioni o di errori materiali contenuti nelle sentenze e nelle ordinanze, previo avviso alle parti costituite e ai soggetti intervenuti,

2. L'ordinanza di correzione è annotata sull'originale della sentenza o dell'ordi-nanza corretta.

3. Qualora si tratti di sentenza che abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, all'ordinanza di correzione si applica l'art. 30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

37. Raccolta delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale.

1. Le sentenze e le ordinanze della Corte hanno una numerazione progressiva annuale e sono pubblicate, sotto la vigilanza d'un giudice designato dalla Corte, nella *Raccolta delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale*.

38. Acquisizione di atti, notificazioni e comunicazioni con modalità alterna-tive.

1. Il presidente può autorizzare l'acquisizione di atti trasmessi con modalità al-ternative a quelle disciplinate dal decreto di cui all'art. 39 e può, allo stesso modo, disporre per le notificazioni e le comunicazioni di cui all'art. 8.

39. Regole tecniche del processo costituzionale telematico.

1. La modalità telematica di cui alle presenti *Norme integrative* è disciplinata con decreto del Presidente, previa deliberazione della Corte. Il decreto è pubbli-cato nella *Gazzetta Ufficiale*.

40. Entrata in vigore.

1. Le presenti *Norme integrative* entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pub-blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*⁷² e si applicano ai giudizi il cui atto introdut-tivo sia stato depositato nella cancelleria della Corte a partire da tale data.

⁷² *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 262 del 3 novembre 2021.

INDICE DEI REPERTORI

VOLUME 1	Il processo costituzionale
VOLUME 2	Le fonti del diritto. I diritti fondamentali
VOLUME 3	L'ordinamento della Repubblica
VOLUME 4	L'amministrazione pubblica
VOLUME 5	I rapporti tra Stato e Regioni TOMO I. Il Titolo V: principi generali. L'ambiente, il paesaggio, i beni culturali e il governo del territorio TOMO II. Le "altre" materie dell'articolo 117 della Costituzione
VOLUME 6	I rapporti economici e finanziari (bilancio pubblico, tributi)
VOLUME 7	Il diritto privato, il <i>welfare</i> e il processo civile
VOLUME 8	Il sistema penale della giustizia
VOLUME 9	Indici

INDICE DEI NOMI E DELLE PAROLE NOTEVOLI

<i>abolitio criminis</i>	382	autorità giudiziaria requirente	281
abrogazione parziale di legge, quale effetto del <i>referendum</i>	306	autorità giurisdizionale giudicante	281
abuso del procedimento legislativo	271; 287	autorizzazione a ratificare trattati internazionali	304
abuso di informazioni privilegiate	125	ASPI	155; 198
accettazione della rinuncia	11; 332	autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, principio di	81; 145; 146; 151; 175; 189; 348
acquiescenza	300	Avvocati Per Niente Onlus	19
acquisto sulla carta, c.d.	141	avvocato, non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori	40
<i>ad tempus</i>	210	Avvocatura per i diritti LGBTI	27
adesione	248; 293	AWP, Amusement with prizes	149; 322
AGCM, Autorità garante della concorrenza e del mercato	107; 211; 232	azione disciplinare	26; 198
agenti della riscossione	163	Banca d'Italia	33; 302; 386
Agenzia del demanio	280	bandiera regionale	370
aggio	378	bene della vita	291
AIRE, Anagrafe degli italiani residenti all'estero	289	benefici combattentistici	131; 183
aiuto al suicidio	375	<i>beneficium excussionis</i>	307
aiuto del suicidio	216	beni stimati	28; 31
Albertini, Gabriele (sen.)	277	Bignami Gaelazzo e altri (dep.)	271
<i>amici curiae</i>	26; 30; 42; 43; 80; 81	C.RO.NO. Service società cooperativa	30
amministratore di sostegno	138	caccia	119
amministrazione di sostegno	114	Calderoli, Roberto (sen.)	14; 38; 284; 285
amnistia e indulto	304	Camere di commercio	45; 87; 362
ANAR – Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti	30	campagne di guerra	131; 183
ancipite, conclusione	159	campagne elettorali	283
ancipite, formulazione	160; 164	Cancelleria della Corte costituzionale	18
ancipite, <i>petitum</i>	158	capacità contributiva	153
ancipite, prospettazione	163; 164	caratteri sessuali primari	141
ancipite, questione	164	carenza di potere	260
arbitraggio	106	casellario giudiziale	76; 190
arbitrato	106; 328	<i>cashback</i>	333
arbitri rituali	106	Cassa di previdenza forense	47
ArcelorMittal Italia	25	CDFUE, quale strumento interpretativo	51
arresto in flagranza	71	Cecconi, Andrea (dep.)	270
ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione	19	CEDU, norme quali parametro interposto	52
asilo politico	387	CGIL, Confederazione Generale Italiana del lavoro	28
ASL, direttori generali	88	cittadinanza italiana	60; 101; 141
assegni vitalizi	212	cittadini elettori	29; 287; 288
assegno sociale	152	cittadino elettore	288
Associazione EFFE SERVIZI	30	clausola di maggior favore	256; 258
atti "innestati" nel procedimento legislativo	282	clausole di salvaguardia	254; 255; 256; 257
atti di causa	348	CNN, Consiglio nazionale del notariato	27
atti meramente consequenziali	301	CNOG, Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti	26
atto di nascita	28; 161	CODACONS	279; 288; 371
atto di valore legislativo	260	codice dei contratti pubblici	335; 384
attrezzatura religiosa	207	codici di autoregolamentazione della professione forense	183
Auchan spa	41	cognome materno	77; 360
ausiliari del giudice	118; 323	cognome, del padre	49
autodeterminazione in materia sanitaria	246	collegi elettorali	309
autoqualificazione della norma	48	Collegio arbitrale di Milano	106
autoqualificazione della norma, quale principio fondamentale	57	Collegio arbitrale di Roma	106
autorimessione, della questione incidentale	94; 360; 361; 362	Collina, Stefano e altro (dep.)	271
		Comitato promotore del <i>referendum</i>	278; 282

commissario <i>ad acta</i>	295; 362; 372	diritti fondamentali	52; 53; 54; 55; 63; 68; 69; 72; 73; 156; 173; 270; 354; 357
Commissione bicamerale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.....	280	diritti individuali	246
Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati	117	diritto fondamentale di voto	70
Commissione parlamentare d'inchiesta..	265; 280	diritto vivente	100; 126; 127; 128; 129; 130; 138; 142; 164; 166; 326; 385
comportamento significativo	300; 303	disabile straniero	101
comunicazioni epistolari intercettate	216	discipline elettorali	384
comunità montane	324	discrezionalità legislativa (o del legislatore) 69; 70; 71; 147; 161; 162; 165; 166; 167; 169; 170; 171; 172; 219; 308; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 374; 378	
condotte omissive.....	303	discrezionalità, della Corte costituzionale.....	68
conferenza dei parametri evocati	78	discrezionalità, della difesa tecnica	40
Conferenza permanente Stato-Regioni.....	66	discriminazione collettiva	197
Conferenza unificata.....	48; 248; 335; 337	discriminazione razziale.....	284
confisca "allargata"	150; 179	dispensa, dall'esame delle questioni	369
confisca per equivalente	125	disposizioni meramente ricognitive	239
confisca urbanistica	357	divieto di analogia a sfavore del reo.....	191
conflitti, su atti giurisdizionali.....	32	domanda cautelare.....	193
CONSAP, Concessionaria servizi assicurativi pubblici spa.....	25	doppia pronuncia.....	69
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.....	107	droghe "leggere"	173
Consiglio nazionale forense	325	droghe "pesanti"	174
consuetudine costituzionale.....	278	economia degli atti processuali, principio.....	104
consultazioni elettorali.....	282	economia di giudizio, criterio di esame delle questioni.....	91; 93
contributo unificato	177	edilizia scolastica	335
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli	51	<i>election day</i>	263; 282; 371
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.....	60; 369	elettorato passivo.....	100; 166; 192
Convenzione sui diritti del fanciullo	51; 161	elezioni politiche	70; 100
convivente <i>more uxorio</i>	207	elezioni suppletive.....	282; 371
corpo elettorale	279; 282; 305; 306	elusione del giudicato.....	392
Corte dei conti, giudice <i>a quo</i>	108	equilibrio del bilancio	387
costituzione nel giudizio incidentale ...	19; 35; 40	equo processo	361
COVID-1916; 192; 269; 270; 277; 282; 284; 298; 323; 369; 371; 373; 379		errori materiali	75; 79; 185; 186; 223; 290; 388; 389
credito d'imposta	355	fallimento, dichiarazione di.....	157
CRI, Croce rossa italiana	211	false dichiarazioni al pubblico ministero	164
criteri "Engel".....	125	Fantetti, Raffaele (sen.)	289
CSM, Consiglio superiore della magistratura	263; 272; 339	fatti di causa	177
Curia Generale dei Padri Somaschi	19	Federazione italiana della caccia.....	28
danno erariale	34; 41	FEDERTAXI	30
De Falco, Gregorio (sen.).....	262; 270; 371	FIBA, Federazione Italiana Imprese Balneari	38
decreto penale di condanna	50; 328	figli nati fuori dal matrimonio	140
DEF, documento di economia e finanza.....	286	fonti normative secondarie	58
delega legislativa, asserita genericità.....	92	funzione parlamentare	285
delega legislativa, eccesso di	79; 93; 172; 186; 260; 261	funzioni non fondamentali delle Province.....	335
delega legislativa, esercizio di.....	384	Galgano, Adriana e altri (dep.).....	287
delegazione legislativa.....	384	Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.....	43
delegificazione, norme regolamentari di	60	Garante per la privacy	Vedi Garante per la protezione dei dati personali
delitti "ostativi"	198	Garante per la protezione dei dati personali ...	299
democrazia rappresentativa	306	gestione integrata dei rifiuti	247
depenalizzazione "cieca"	163	Gestione separata presso l'INPS	47
detenzione domiciliare.....	170; 323	giudicato costituzionale	41; 89; 90; 391; 392; 393
difesa tecnica	40; 218; 221	giudice delegato al fallimento	114
difetto di competenza del giudice <i>a quo</i> ...	98; 100	giudice dell'esecuzione	73
difetto di giurisdizione.....	98; 99; 101	giudice della nomofilachia	129
difetto di motivazione sulla rilevanza	176; 177; 181; 196; 202; 203; 213; 214; 215; 358	giudice di pace	100; 103; 213; 275; 277
diffamazione a mezzo stampa	375		

giudice tutelare	60; 101; 114; 138; 141
giudizio cautelare	115
giudizio di purificazione ...	70; 108; 109; 110; 212
giudizio previdenziale	215
Green pass	269; 284
gruppi parlamentari	286; 287
gruppi politici	192
GSE	120
Hong Kong	81
ICCREA Banca spa	33
<i>ictu oculi</i> , difetto di giurisdizione.....	98; 100; 149
identità personale.....	354
idrocarburi	271; 301; 302; 341; 362
ILVA di Taranto	25
impianti fotovoltaici	172
impianti funiviari.....	147; 212
impianti idrici	388
impugnazione, onere	65; 66
IMU	214; 387
incentivi al fotovoltaico	120
incidente di esecuzione.....	135
incombenti istruttori	349; 351
inconferenza dei parametri	78; 146
inconvenienti di fatto.....	44
indagini	263
indennità di maternità	186
informative di reato	261; 263
INPS	25; 142; 143; 199
intercettazioni	142
interesse a ricorrere dello Stato	248; 249
interesse a ricorrere, nei conflitti tra poteri.....	261
interesse ad agire	70; 149; 201; 239
interesse ad agire della parte nel giudizio <i>a quo</i>	197
interessi finanziari dell'Unione	365
interpretazione adeguatrice	128; 129; 130; 133; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 143
interpretazione conforme	133; 136; 137; 139; 140; 148; 150
interpretazione conforme, nel giudizio in via principale	234
interpretazione costituzionalmente orientata	128; 133; 134; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142
interventi <i>in malam partem</i>	71
intervento nel conflitto tra enti	32
intervento nel conflitto tra poteri	31
intervento nel giudizio incidentale	20; 23; 24
intervento nel giudizio principale	29
invalidi civili	169
IRES, imposta sul reddito delle società	328
istanza di rimessione in termini	16
istanza di sospensione cautelare	370; 371; 372
istanza, di sospensione.....	374
<i>Italicum</i> (legge n. 52 del 2015)	94; 208; 287; 288; 361
Kienge, Cécile (ministro)	14; 38; 284; 285
<i>lapsus calami</i>	85
lavori preparatori	235
lavori socialmente utili	184
lavoro a tempo determinato	184
lavoro accessorio	307
lavoro di pubblica utilità	76
LEA, livelli essenziali di assistenza	45
leale collaborazione, principio di	42; 87; 301; 340; 362; 371; 373; 374; 375; 384
Legautonomie.....	19
legge cost. n. 1 del 1948	
art. 2.....	361
legge di delegazione	46; 309
legge n. 87 del 1953	
art. 20.....	41
art. 20, primo comma.....	40
art. 22, primo comma.....	12; 13; 39
art. 2373; 97; 99; 104; 106; 113; 117; 214; 281; 330	
art. 23, quarto comma	13
art. 25.....	19
art. 25, comma 3	28
art. 27.....	76; 81; 387; 388
art. 27, primo periodo	352
art. 28.....	186
art. 30.....	381
art. 30, quarto comma	382
art. 30, terzo comma	381
art. 31, quarto comma	37
art. 32, comma 2	41
art. 32, secondo comma	42
art. 35.....	370; 373
art. 37..	259; 263; 264; 265; 271; 277; 280; 285
art. 37, primo comma.....	260; 268; 278; 288
art. 37, terzo e quarto comma	260
art. 38.....	341
art. 39.....	12
art. 39, primo comma.....	292
art. 39, terzo comma	297
art. 40.....	374
in generale.....	20
legge rinforzata	240
legge Severino (d.lgs. n. 235 del 2012)....	20; 330
legge-provvedimento	46; 199
leggi costituzionali	84; 304
leggi costituzionalmente necessarie	306
leggi di interpretazione autentica	47; 322; 361
leggi elettorali	283; 306; 309
leggi tributarie e di bilancio	304
legittimo affidamento	79; 143; 367
liberazione condizionale.....	374
libertà di voto	305
libertà personale	69
licenziamenti collettivi	159
lingua italiana	11
lingua ufficiale della Repubblica.....	142
liquidazione coatta amministrativa.....	129; 380
<i>lis ficta</i>	120
<i>litis denuntiatio</i>	12
livelli essenziali delle prestazioni	48; 240; 254; 351
logica referendaria.....	283
lottizzazione abusiva	357
madre biologica.....	354
madre gestazionale	28
madre intenzionale	354
Magomadas, Comune.....	240; 254

mandato parlamentare	268	organi-potere	269
Marcon, Giulio e altri (dep.).....	272	orientamenti interpretativi della Corte	
Marcucci, Andrea (sen.)	286; 370	costituzionale.....	376
maso chiuso	181	padre biologico.....	28
materia elettorale70; 150; 153; 165; 183; 186; 279;		padre d'intenzione.....	28
364		PAR, piano delle attrezzature religiose	207
materia elettorale, giurisdizione	100	parametri costituzionali (evocati in modo	
maternità surrogata.....	28; 77	implicito)	78
maxiemendamento.....	286	parlamentare europeo	285
messa alla prova, procedimento di	153; 177	Parlamento	70
minoranze nazionali	240	Parlamento europeo.....	121
misure di prevenzione patrimoniale	141	partiti politici.....	182; 273; 274
moniti e auspici	377	patrocinio a spese dello Stato	153
Movimento difesa del cittadino	20	patto di candidatura.....	182
Nazione.....	268	Patto internazionale sui diritti civili e	
norma subprimaria.....	59; 60	politici.....	366
normativa di risulta.....	283; 304; 306; 307; 309	PEC, Posta elettronica certificata ...	12; 13; 14; 39
norme del diritto internazionale		pensione di vecchiaia	149
generalmente riconosciute	50	pensione privilegiata	215
norme incriminatrici	50; 382	pensioni del settore pubblico.....	215
Norme integrative		<i>periculum in mora</i>	211
art. 10	13; 18	permessi premio	326; 327
art. 12	351	permesso di soggiorno	364; 387
art. 18	329; 330	personale delle ferrovie	214
art. 19, comma 3.....	20; 37	piano di rientro.....	183; 362; 372
art. 23	38	piano di riequilibrio.....	212
art. 24	38; 278	piano di riequilibrio finanziario pluriennale...	111
art. 24, comma 3.....	17	pignoramento	186
art. 24, comma 6.....	339	plebisciti.....	306
art. 25, comma 2.....	12	PMA, procreazione medicalmente assistita.....	77;
art. 25, comma 5.....	342	185; 354	
art. 28	17	Polcevera, viadotto.....	155
art. 3	19; 23; 35; 36	ponte Morandi	25
art. 3, comma 1.....	37	popolo	84; 279; 398
art. 4	23; 38	potere sostitutivo	295; 303; 390
art. 4, comma 4.....	23; 37; 38	poteri istruttori della Corte costituzionale	351
art. 4, comma 7.....	22	<i>potestas iudicandi</i>	99; 101; 115
art. 4-ter	26; 43	predissesto, procedura di.....	212
artt. 1 e 2	13	Preleggi	142
artt. 10, comma 1 e 6, comma 2	18	presupposti di esistenza del giudizio	
artt. 19, 24 e 25	17	principale.....	98
Norme integrative, in generale	20	presupposti processuali del giudizio <i>a quo</i>	196
Norme integrative, modifiche.....	30	presupposto interpretativo123; 124; 125; 133; 215;	
norme penali di favore.....	49; 50; 72; 357	233; 326	
norme secondarie.....	120	principio di autodeterminazione.....	240; 254
notificazione per mezzo della polizia		principio di effettività delle tutele	55
giudiziaria	14	principio di ininfluenza delle vicende	
notificazioni eseguite con modalità		sopravvenute.....	193
telematiche.....	124	principio di leale collaborazione	250
novazione della fonte.....	206; 247	principio di legalità	51; 162; 365
numero dei parlamentari	309	procedimento elettorale	71
obbligo di rettifica	375	procedura concorsuale.....	129
<i>obiter dictum</i>	129	procedura di liquidazione coatta	
offerte anomale.....	335; 384	amministrativa	115
omissione materiale	389	procedure a evidenza pubblica	147; 148; 212
ordinanza-ricorso.....	259	processo costituzionale111; 136; 137; 276; 326;	
Ordine provinciale dei medici chirurghi e		351; 374; 375	
degli odontoiatri di Bologna	33; 294	processo tributario.....	329
organi costituzionali	283	Procura reg. della Corte dei conti.....	34; 41; 277
organi di autodichia	116; 289	procuratore della Repubblica .	261; 263; 275; 280
organi di rilievo costituzionale	283	professioni sanitarie	33; 328
organi giurisdizionali.....	275	promotori del <i>referendum</i>	309

pronunce manipolative	381	rime obbligate	67; 162; 165; 170; 172; 356
pronuncia additiva	161; 165; 166; 167; 170; 171; 216; 355	rinuncia al ricorso.....	342
proporzionalità “intrinseca”.....	71; 77	rinvio pregiudiziale	53; 55; 80; 360; 363; 364; 365; 366
prosecuzione del giudizio <i>a quo</i> , malgrado la pendenza dell’incidente di costituzionalità.....	104	riparto delle competenze ..	91; 101; 242; 244; 247
prostituzione, favoreggiamento della	129	riserva di legge ...	49; 72; 211; 240; 272; 357; 358
Prot. add. alla CEDU, art. 1	160	ritaglio, tecnica di.....	305; 306; 307; 308; 353
Protocollo di Kyoto	193	riunione dei giudizi	74
prove atipiche	142	<i>Robin Hood tax</i>	328
provvedimento interinale.....	210	Rockhopper Italia spa.....	34
PTPR, Piano territoriale paesistico regionale	297; 371	<i>Rosatellum</i> (legge n. 165 del 2017).....	288
questione astratta	68; 99; 204; 251; 303	San Giovanni in Persiceto, Comune.....	295
questione di fiducia	263; 271; 286; 287; 288	sanzioni amministrative	51; 163; 216; 231; 246; 364
questione eventuale	230	sanzioni di natura “sostanzialmente penale”	150
<i>questione ipotetica</i> ..	204; 205; 206; 214; 230; 234	Scuola superiore dell’avvocatura	325
questione pregiudiziale	104	secretazione di atti.....	280
questione prematura	188; 204	Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.....	272; 273; 277; 278; 374
questione, elementi costitutivi della	57	segretario amministrativo di partito politico	29
questioni di giurisdizione	99	sentenza non definitiva.....	106; 369
questioni ipotetiche.....	236	sentenza parziale, del giudice <i>a quo</i>	106
questioni meramente eventuali o premature ...	205	sentenze additive di principio.....	388
quiescenza	293	servizi educativi per l’infanzia	231
ragionevole durata del processo, principio	103; 104; 320	servizio civile nazionale.....	66
rapporti esauriti.....	380; 382	servizio civile universale.....	83
razionalità normativa, principio di.....	49	servizio di riscossione	378
Razzaboni, discarica	295	Sgarbi, Vittorio (dep.)	270
<i>re adhuc integra</i>	373	silenzio-assenso.....	205
reati-fine	124; 213	singularità argomentative, dell’ordinanza di rimessione.....	148
reato associativo	124; 213	singolo parlamentare, quale organo legittimato al conflitto	267
reato permanente	125; 166	soccorso istruttorio	124
reddito di cittadinanza	115	società civile.....	274; 279; 289
<i>referendum</i> di richiamo	270	soglia di sbarramento elettorale.....	121; 364
<i>referendum</i> propositivo	306	soluzione costituzionalmente obbligata	68; 72; 161; 165; 166; 167; 168; 169; 172; 173; 356
regolamenti di autonomia degli organi istituzionali	61	soluzioni costituzionalmente adeguate	68; 167; 173
regolamenti di delegificazione	59	sospensione feriale dei termini	11
<i>regula iuris</i>	65	sospensione feriale dei termini	36
relazione ministeriale	218	sospensione limitata del giudizio <i>a quo</i>	104
relazioni finanziarie tra Stato e Comuni	244	Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri	34
Repubblica Popolare Cinese.....	81	sovranità popolare	288
residualità del conflitto su atto avente valore legislativo.....	281	spese defensionali	341
responsabilità amministrativo-contabile.....	31	spese di lite.....	103
retroattività impropria.....	144	SSN, Servizio sanitario nazionale	113
retroattività, degli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale.....	381	<i>stare decisis</i>	126
reviviscenza di norme abrogate	382	Statuto dei lavoratori	308
revocazione, di una pronuncia della Corte costituzionale	370; 391	stretta proporzionalità, principio di	381
riassunzione, giudice della.....	116	subappaltatori	307
ricettazione	179	<i>Supreme Court of British Columbia</i>	28
ricorso in via cautelativa.....	234	tagli lineari di spesa.....	222
ridondanza	93; 242; 243; 245; 246; 261; 279; 288; 289	TAM – Tassisti Artigiani Milanesi	30
ridondanza, nel giudizio per conflitto di attribuzione	267	TAP, gasdotto	34
Riforma Madia (d.lgs. n. 95 del 2017)	160; 161; 369	Taricco, regola (o sentenza)	131; 365
		tassonomia, delle violazioni	268

Indice dei nomi e delle parole notevoli

TAXIBLU	31	Ufficio centrale per il <i>referendum</i> ..	117; 288; 309
<i>tempus regit actum</i>	183; 207; 313; 314; 316; 317; 318; 321	UGL TAXI.....	30
tenore complessivo della motivazione	75; 159; 162; 166	UIL, Unione Italiana del Lavoro	28
tenore letterale, della disposizione		Unione europea, diritto (e motivazione del rimettente)	145
censurata	136; 137; 139; 140; 141	usi civici	79
testi unici regionali	61	vaccinazione antinfluenzale	141; 179
tetto retributivo	210	vaccinazione, obbligo.....	231
tono costituzionale.....	294; 295; 296; 300; 301	vaccinazioni obbligatorie	141
tradizioni costituzionali comuni	53	VAS, Associazione Verdi Ambiente e Società	30
trascrizione della domanda giudiziale	352	verso, delle censure	159
trasferimento della questione.....	64; 66; 334	verso, delle questioni.....	162
trattamento di fine rapporto (TFR)	377	viabilità	335
trattamento di quiescenza	214	vincoli preordinati all'espropriazione	155
Tresnuraghes, Comune	240; 254	VLT, Video lottery terminal	149; 322
tributi "non armonizzati"	160; 178	volontaria giurisdizione.....	97; 114
TULD, testo unico della legislazione in		<i>voluntary disclosure</i>	181
materia doganale	173	voto bloccato	305; 308
TULPS, testo unico delle leggi di pubblica		<i>voucher</i>	35; 307
sicurezza	185	zone "d'ombra", nella definizione di	
tutela cautelare.....	373	giudice e giudizio	97
UCPI, Unione delle camere penali italiane.	27; 43	zone d'ombra (zone franche)	67
uffici giudiziari, soppressione	99	zone franche.....	68; 69; 70; 71; 72; 73; 195; 211; 356
ufficiali di polizia giudiziaria	261; 263	zone sismiche	335

